



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie
detenute al 31.12.2018 dagli Enti Pubblici nella regione Umbria**

(art. 20 del TUSP n. 175/2016)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie
detenute al 31.12.2018 dagli Enti Pubblici nella regione Umbria
(art. 20 del TUSP n. 175/2016)**

Magistrato istruttore:

Cons. Vincenzo Busa

Collaboratori:

Dott. Lorenzo Grassini

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

Rag. Francesco Micheli

PREMESSA

Il presente referto riporta gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dagli enti pubblici partecipanti in attuazione dell'art. 20 del Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni (di seguito, TUSP).

La disamina ha interessato le revisioni effettuate entro il 31.12.2019 dalla Regione dell'Umbria nonché dalle Province e dai Comuni aventi sede in Umbria con popolazione superiore a 15.000 abitanti, avendo riguardo alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017.

Dopo una breve illustrazione della finalità e dell'ambito dell'indagine (par. 1), della normativa di riferimento (par. 2 e 3) e delle funzioni di controllo della Corte dei Conti (par 4), la relazione si sofferma sull'impostazione delle verifiche (par. 5) e, più diffusamente, sugli esiti della revisione ordinaria, evidenziandone per ciascun ente le considerazioni della Sezione sui profili critici e/o meritevoli di approfondimento (par. 6).

Nelle conclusioni finali (par. 7) si propone una sintesi delle principali questioni trattate.

1. Finalità e ambito dell'indagine

La presente indagine ha per oggetto la revisione ordinaria prevista all'art. 20 del TUSP, che ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici economici ed alle autorità di sistema portuale, l'obbligo di predisporre ed aggiornare annualmente un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute.

Ai fini della corretta predisposizione degli atti di revisione ordinaria sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, apposite linee di indirizzo, unitamente a un modello *standard* dell'atto di ricognizione delle partecipazioni e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari.

Per verificare la completezza della ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti, si è fatto riferimento alla banca dati degli organismi partecipati (applicazione "*Partecipazioni PA*"), consultabile tramite il sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze, come implementato a seguito del protocollo d'intesa con la Corte dei Conti in data 20 novembre 2019.

Ulteriori informazioni sono state acquisite in sede istruttoria nonché tramite la consultazione dei siti *internet* degli organismi partecipati e dell'archivio di Infocamere (applicazione "*Telemaco*"). L'indagine si inserisce nell'ambito delle attività di controllo sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, che la Sezione svolge annualmente a norma dell'art. 7, comma 7, l. 5 giugno 2003, n. 131. Invero *"la gestione degli organismi partecipati rappresenta un rilevante profilo delle verifiche di competenza delle Sezioni*

regionali, a norma del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174 ... ; verifiche che hanno per oggetto i riflessi, sui bilanci degli Enti territoriali, dei risultati di esercizio di tali organismi.” (deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

2. Evoluzione del quadro normativo

Nel corso dell'ultimo decennio si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che, con l'obiettivo di arginare la ricorrente tendenza alla acquisizione di partecipazioni societarie come strumento per aggirare le prescrizioni di natura pubblicistica, hanno posto significativi limiti alla costituzione di società e all'assunzione o mantenimento delle partecipazioni, prevedendo di conseguenza specifici obblighi di dismissione e/o razionalizzazione. Di seguito si elencano alcuni dei più significativi interventi normativi in materia di partecipazioni pubbliche, che hanno preceduto l'emanazione del TUSP, della cui attuazione si occupa la presente relazione:

1. articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto un divieto generalizzato, per le pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società non strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in dette società, fatta salva la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale;
2. allegato 4 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto l'obbligo del bilancio consolidato al fine di rappresentare in modo corretto e trasparente *"la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate"*. Il consolidamento dei conti sopperisce alle *"carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo"*;
3. articolo 147-quater del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174 del 2012, secondo cui l'ente locale era tenuto a definire, in base alla propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate. Sulla base delle informazioni acquisite, doveva effettuare quindi il monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, analizzandone gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
4. articolo 11, comma 6, lettera j, del d.lgs. 118 del 2011, che ha chiamato gli enti a illustrare, nella relazione sulla gestione, gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le proprie società partecipate e, in caso di discordanza, ad assumere senza indugio – non oltre il termine dell'esercizio

finanziario in corso - i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

5. articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha fatto obbligo, a ciascuna amministrazione, di pubblicare e aggiornare annualmente gli elenchi delle società di cui deteneva direttamente Partecipanti e quote di partecipazione anche minoritarie, annotandovi, per ciascun organismo partecipato, una serie di dati identificativi e ricognitivi dell'attività svolta;

6. comma 5 del medesimo articolo 22, che ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni titolari di partecipazioni, di promuovere – presso le società direttamente controllate - l'applicazione dei principi di trasparenza nei confronti delle società indirettamente controllate (c.d. società di secondo livello);

7. articolo 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013, che – per favorire una strategia di consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche – in presenza di perdite reiterate nelle società partecipate, ha previsto l'obbligo, a carico delle amministrazioni locali partecipanti che adottavano la contabilità finanziaria, di costituire un fondo vincolato per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione¹. L'obbligo veniva meno in caso di consolidamento dei rispettivi bilanci;

8. legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 2014 che ha introdotto criteri e adempimenti più stringenti per valutare la stretta necessità delle partecipazioni ai fini dell'acquisizione o del mantenimento delle medesime, fornendo puntuali criteri operativi per la redazione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate.

3. Il D. lgs. 175 del 2016 (Testo Unico delle Società Partecipate)

Il tema delle società partecipate è stato, infine, ripreso dal decreto legislativo n. 175 del 2016, che ne ha inteso razionalizzare e sistematizzare la disciplina normativa.

L'ambito di applicazione del TUSP è sintetizzato nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si afferma che *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”* (comma 1) e *“... sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* (comma 2).

L'obbligo di predisporre i piani di razionalizzazione e la conseguente relazione sull'attuazione del medesimo viene esteso indistintamente a tutte le pubbliche amministrazioni.

¹ In senso conforme, cfr. art. 24 del TUSP

Queste sono state chiamate ad effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale prevista dall'articolo 20, una "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni" possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) ai sensi del successivo articolo 24, "individuando quelle che...entro un anno dalla conclusione della ricognizione ...devono essere alienate". La revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 611, legge n. 90 del 2014 e allo stesso tempo base di riferimento per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, del TUSP.

Negli anzidetti piani di razionalizzazione occorre dar conto, in particolare, delle seguenti situazioni di cui all'art. 20 del TUSP:

- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro².
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4.

Gli esiti della revisione ordinaria sono comunicati all'apposita struttura del MEF e alla Sezione competente della Corte dei conti.

Il legislatore del TUSP ha inteso altresì presidiare gli adempimenti funzionali alla razionalizzazione delle partecipazioni mediante meccanismi sanzionatori correlati all'obbligatorietà dell'atto ricognitivo della revisione ordinaria contemplato all'art. 20 citato.

Fermo restando la discrezionalità degli enti nella scelta dei provvedimenti da adottare, che possono consistere sia nella razionalizzazione (mediante alienazione, fusione, contenimento dei costi) sia nel

² Ai fini della revisione ordinaria, da deliberare entro il 31 dicembre 2019, il fatturato medio rilevante, riferito al triennio 2016-2018, è di 500.000 modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sulla nozione di "fatturato" v. C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 54/2017/PAR, secondo cui tale termine deve «essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche», ossia le voci A1 e A 5 del conto economico.

mantenimento della partecipazione senza alcun intervento, la ricognizione è comunque obbligatoria, sia pure per attestare l'assenza di partecipazioni.

La sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro è prevista, invece, in caso di omessa adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni nell'ambito della revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorre dal 2018³.

L'insieme delle disposizioni contemplate dal TUSP realizza un sistema di regole e misure indirizzate al "gruppo ente territoriale" ex art 148 bis del D.lgs. 267/2000 e art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 174/2012, che - con l'obiettivo di restituire efficienza alle società partecipate - mirano in definitiva ad evitare che i risultati di esercizio da esse conseguiti possano avere ricadute sugli equilibri di bilancio degli stessi enti⁴. La proiezione funzionale delle norme del TUSP, unitariamente considerate, sul "gruppo ente territoriale" trova conferma e completamento nella previsione del bilancio consolidato di cui al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118⁵, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali (art. 11 -bis del d. lgs. 118/2001). Tale documento è funzionale, infatti, al rispetto dei vincoli di bilancio pubblico in quanto "consente di raggiungere l'obiettivo delle <neutralità> del bilancio rispetto al fenomeno delle esternalizzazioni" (cfr. par. 1.3.4 Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

4. Il controllo della Corte dei Conti

Benché le decisioni in merito al mantenimento o meno delle partecipazioni, per gli aspetti gestionali e imprenditoriali che esse coinvolgono, siano riconducibili all'autonomia e alla discrezionalità degli enti partecipanti, stante la rilevanza politico-amministrativa dei processi di razionalizzazione, le stesse determinazioni degli enti sono assoggettate al sindacato di legittimità, regolarità e razionalità della Corte dei conti, esercitato in conformità alle competenze proprie delle Sezioni regionali di controllo. Le finalità di tale controllo si ricollegano direttamente all'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio degli Enti, secondo una visione unitaria e integrata della finanza pubblica⁶. Scopo ultimo della normativa di

³ La medesima sanzione si applica altresì in caso di omessa relazione sull'attuazione delle misure deliberate ovvero di omesso invio delle relative comunicazioni alla Corte dei Conti e al MEF (cfr. deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG, par. 1.4.5).

⁴ Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza 10 marzo 2014, n. 40, ha affermato che, in presenza dei vincoli europei di finanza pubblica, i controlli «hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sent. cost. n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari».

⁵ v. precedente par. 2.

⁶ cfr. deliberazioni Sezione controllo Lombardia n.141/VSG dell'11 maggio 2016, nonché 24/SEZAUT/2015/FRG del 22 luglio 2015, secondo cui la visione unitaria della finanza pubblica è alla base dell'articolato sistema di controlli sugli enti territoriali, che vede al centro le Sezioni regionali di controllo. Le sue finalità si riepilogano nell'esigenza di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al Patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Obiettivi e vincoli che richiedono una maggiore effettività dei controlli sugli enti territoriali, i quali devono tener conto dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario (art. 1, co. 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. 18 agosto

riferimento, posto a base anche delle verifiche della Corte dei Conti, è quello di impedire il ricorso strumentale ad esternalizzazioni che possano eludere i vincoli funzionali all'esigenza di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza locale.

Di qui il ruolo centrale delle Sezioni regionali di controllo che, nel verificare - anche attraverso il monitoraggio dei piani operativi di razionalizzazione delle partecipate - le ricadute sui bilanci degli enti dei risultati delle gestioni societarie assolvono a una funzione non solo di trasparenza e deterrenza, ma soprattutto di tutela degli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza di far luce sul mondo delle partecipazioni pubbliche è stata ribadita con maggiore determinazione dal decreto legislativo n. 175 del 2016, mediante il conferimento alla Corte dei conti di più incisive potestà di analisi e controllo che, a dimostrazione della rilevanza degli interessi tutelati dalla norma, possono sfociare anche nella irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei rappresentanti degli enti inadempienti.

Le disposizioni che attribuiscono alla Corte il monitoraggio sul "*gruppo ente territoriale*" si saldano con quelle attributive del potere di verifica del funzionamento dei controlli interni (art. 147^{quarter} del d.lgs. n. 267 del 2000).

5. Verifiche sugli esiti della ricognizione

La verifica della Sezione sull'attività di revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2018 si è soffermata prevalentemente sulle iniziative assunte dagli enti per rimediare ai profili di criticità emersi in occasione del controllo sulle revisioni straordinarie effettuate ai sensi dell'art. 24 del TUSP, così come evidenziati nel referto approvato dalla Sezione con deliberazione n. 5/2019.

A differenza del menzionato referto che aveva raccolto, sotto ciascuna società partecipata, gli interventi dei diversi soci pubblici, la presente relazione, centrata sui singoli enti di maggiore dimensione aventi sede in Umbria, consente di apprezzare direttamente i livelli di adeguatezza e di efficacia delle revisioni da ciascuno di essi effettuate sulle proprie partecipate.

2000, n. 267). Il monitoraggio della Corte sul "gruppo ente territoriale" appartiene alla tipologia dei controlli esterni, che sono stati rafforzati dal d.l. n. 174/2012, mediante disposizioni che si saldano con quelle che attribuiscono alla Corte dei conti il potere di verifica del funzionamento dei controlli interni. In entrambi i casi, trattasi di verifiche previste da norme pubblicistiche e, quindi, distinte da quelle svolte ai sensi del codice civile. La priorità assoluta del potenziamento della governance sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali, è sottolineata dagli indirizzi della Corte dei conti. La Sezione delle autonomie, nelle linee guida destinate ai collegi/organismi di revisione presso le regioni e presso gli enti locali, nonché agli Organi di vertice degli stessi enti, ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità connesse al ruolo di enti titolari di quote di partecipazione in enti societari e non societari, contribuendo a definire il perimetro del controllo (v. par. 2.2, deliberazione 22 luglio 2015, n. 24). Tutto ciò nel sistema dei controlli delineato dal d.l. n. 174/2012 e più volte scrutinato in senso favorevole dalla Corte costituzionale. La Consulta, con sent. cost. 10 marzo 2014, n. 40 ha affermato che, in presenza di (cogenti) vincoli europei di finanza pubblica (patto di stabilità esterno e interno), i controlli «hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sent. cost. n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari».

Nel contempo si è inteso indagare su particolari aspetti non schematizzabili della revisione⁷, oltre che sullo stato di attuazione delle diverse disposizioni in tema di società a controllo pubblico, atteso che *“le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, fornendo un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società”* (Cfr. Sezione Autonomie 27/SEZAUT/2017/FRG).

Di seguito si riportano, distintamente per la Regione dell’Umbria, per le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni e per ciascuno dei **16** comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti aventi sede in Umbria, gli esiti delle verifiche condotte sulle revisioni ordinarie che hanno interessato complessivamente n. **94** società direttamente e indirettamente partecipate.

⁷ Aspetti che si ricollegano ai contenuti del modello standard e che afferiscono in genere all’efficienza della gestione e alla completezza e razionalità delle scelte operate dagli Enti.

6. ESAME DELLE REVISIONI ORDINARIE EFFETTUATE DAI SINGOLI ENTI

6.1. REGIONE DELL'UMBRIA

Revisione approvata con delibera G.R. del 27 dicembre 2019 n. 1286, completa di relazione tecnica *ex art.* 20, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Umbria Digitale S.c. a r.l.	76,92	Mantenimento
DIR 2 Sviluppumbria S.p.A.	92,30	Mantenimento
DIR 3 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	23,23	Mantenimento
DIR 4 Gepafin S.p.A.	48,85	Mantenimento
DIR 5 Umbria T.P.L. E Mobilità S.p.A.	27,78	Mantenimento
DIR 6 Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.	20,00	Mantenimento
DIR 7 Gruppo Grifo Agroalimentare Soc. Agr. Coop	20,785	Dismissione
DIR 8 Gruppo Agricooper Soc. Coop. Agr.	73,282	Dismissione
DIR 9 Gruppo Coop. Agricole di Trevi s.c.a.	66,199	Dismissione
DIR 10 Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Coop. Agr.	71,719	Dismissione
DIR 11 Unione Lavoratori Agricoli ULA società agricola cooperativa	68,432	Dismissione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE tramite SVILUPPUMBRIA S.p.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 3A Parco Tecnologico Agroalimentare - S. c. a r. l.	56,89	Mantenimento
INDIR 2 Gepafin S.p.A.	6,97	Mantenimento
INDIR 3 Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.	2,4	Mantenimento
INDIR 4 Sase S.p.A	35,96	Mantenimento
INDIR 5 Umbriafiere S.p.A.	50,00	Mantenimento
INDIR 6 Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione	42,03	Dismissione
INDIR 7 Tela Umbra - Soc. Coop. a r.l.	65,12	Dismissione
INDIR 8 Stabilimento Tipografico Pliniana - Soc. Coop. a r. l.	32,00	Dismissione
INDIR 9 Interporto Marche S.p.A.	4,09	Dismissione
indir 10 Tns cons. sviluppo aree ed iniz. industriali in liq.ne	25,71	Dismissione
INDIR 11 Consorzio Crescendo in liq.ne	40,00	Dismissione
INDIR 12 Foligno Nuova S.p.A. in liq.ne	16,67	Dismissione
INDIR 13 NA.RO.GES Scarl in liq.ne	42,50	Dismissione
INDIR 14 Centro Ceramica Umbra Soc. Coop. A r.l. in liq.ne	14,29	Dismissione
INDIR 15 Centro Studi Il Perugino Scarl in liq.ne	25,00	Dismissione

INDIR 16 Artigiana Villamagina Cooperativa in liq.ne coatta ammin.	24,18	Dismissione
INDIR 17 ISRIM Soc. Cons. a r.l. in fall.	36,19	Dismissione
INDIR 18 Nuova Panetto e Petrelli S.p.A. - in fall.	15,68	Dismissione
INDIR 19 Verde Collina Srl - in fall.	10,00	Dismissione
INDIR 20 International Multimedia University S.r.l. in fall.	0,93	Dismissione
INDIR 21 Consorzio Valtiberina Produce Scarl in liquidazione	4,21	Dismissione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE tramite GEPAFIN S.p.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 COST S.p.a.	16,46	Mantenimento
INDIR 2 La Verde Collina Srl	38,65	Mantenimento
INDIR 3 Consorzio Valtiberina Produce Scns a rl	2,11	Mantenimento
INDIR 4 Essemaglia Mode Srl	27,70	Mantenimento
INDIR 5 Logistica Umbra Srl	22,34	Mantenimento
INDIR 6 Madonna Delle Grazie	10,00	Mantenimento
INDIR 7 SICI Sgr Spa	14,00	Mantenimento
INDIR 8 Agribosco	33,13	Mantenimento
INDIR 9 Ansaldo Fuell Cells S.p.A.	0,69	Mantenimento
INDIR 10 ART	23,89	Mantenimento
INDIR 11 Borgo Rete Soc Coop	28,00	Mantenimento
INDIR 12 Brai Cost Spa	20,00	Mantenimento
INDIR 13 Cartiere di Trevi	12,44	Mantenimento
INDIR 14 CUFROL	14,20	Mantenimento
INDIR 15 Divisione Eventi S.p.A.	22,42	Mantenimento
INDIR 16 Eles Semiconductor Equipment	17,90	Mantenimento
INDIR 17 Eurocer	24,92	Mantenimento
INDIR 18 Euromedia	38,94	Mantenimento
INDIR 19 Garafoli	15,15	Mantenimento
INDIR 20 Gruppo Poligrafico Tiberino	35,71	Mantenimento
INDIR 21 Harel Umbria	39,00	Mantenimento
INDIR 22 Iet	15,00	Mantenimento
INDIR 23 Incontro B	5,21	Mantenimento
INDIR 24 Litos	25,19	Mantenimento
INDIR 25 Menichetti Studio Srl	10,10	Mantenimento
INDIR 26 Pj Srl	23,40	Mantenimento
INDIR 27 Pfc Magnetics	37,50	Mantenimento
INDIR 28 Rcm Rapanelli Costruzioni Metalliche	19,04	Mantenimento
INDIR 29 Sartoria Eugubina	38,46	Mantenimento
INDIR 30 Sistematica	19,13	Mantenimento

INDIR 31 Tecnokar	24,50	Mantenimento
INDIR 32 Tifast	1,55	Mantenimento
INDIR 33 Vetrya	2,22	Mantenimento
INDIR 34 Vipal	33,33	Mantenimento
<i>N.B. Le partecipazioni indirette tramite Gepafin S.p.A. di cui sopra, benché elencate dall'Ente, non sono state assoggettate a revisione</i>		

PARTECIPAZIONI INDIRETTE tramite Umbria TPL & Mobilità S.p.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 Metrò Perugia s.c.ar.l.	57,19	Mantenimento
INDIR 2 Ecoè Srl in liquidazione	33,33	Dismissione
INDIR 3 Ergin s.c.ar.l in liquidazione	49,00	Dismissione
INDIR 4 Roma TPL s.c.ar.l.	33,33	Dismissione
INDIR 5 Ciriè Parcheggio	50,00	Dismissione
INDIR 6 Foligno Parcheggio Srl	47,012	Dismissione
INDIR 7 Sipa Spa	22,48	Dismissione
INDIR 8 Tiburtina Bus Srl	7,10	Dismissione
INDIR 9 S.B.E. Enerverde S.r.l. Società agricola	40,00	Dismissione
INDIR 10 ATC Esercizio SpA	0,02	Dismissione

6.1.1. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Trattasi di società a "controllo pubblico" ex art. 2, comma 1, lettera m) e b) del TUSP.

La sussistenza - dichiarata dall'Ente - di un "interesse generale" alla fruizione dei servizi resi dalla società di per sé esclude l'obbligo di dismettere la partecipazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle restanti disposizioni del TUSP.

Invitato a illustrare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale razionalizzazione dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP) e, in particolare a riferire in merito

- a) all'analisi economico-finanziaria delle società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) all'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) all'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alle società partecipate;
- d) alla evidenziazione dei rapporti di debito credito con la società che detiene la partecipazione diretta,

con nota del 19.06.2018 n. prot. 847 la Regione Umbria ha evidenziato quanto segue:

- *"I documenti di bilancio, dalla data della sua esistenza, mostrano l'equilibrio economico-finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali e budget previsionali il tema del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nella gestione societaria, sulla base di una valutazione sia consuntiva e sia prospettica, è ben presente alla Regione fin dall'avvio delle procedure di controllo sulle proprie società, in particolare di quelle in house, tant'è che fin dal 2011 in maniera più sistematica si è avviata l'implementazione di modalità di controllo articolate in:*

ex ante: indicazione degli indirizzi e obiettivi, dei piani triennali e annuali di attività e dei relativi budget economico-finanziari; definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

contestuale: attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi, almeno a cadenza semestrale, con previsione di chiusura economica al 31 dicembre ed eventuale indicazione di azioni correttive da parte della Regione;

ex post: attraverso il controllo del bilancio d'esercizio e la verifica dell'attuazione degli indirizzi e del grado di conseguimento degli obiettivi;

- *L'analisi della economicità e sostenibilità finanziaria è riscontrata a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci. L'economicità e la sostenibilità sono riscontrate in visione prospettica attraverso la previsione di un piano delle attività su base triennale finalizzato alla identificazione delle prospettive di crescita e sviluppo e della capacità intrinseca della società mantenere valore. Umbria Digitale predispone annualmente gli atti suddetti in cui sono individuati gli obiettivi futuri.....";*
- *quanto al contenimento dei costi la Regione ha precisato che "Umbria Digitale scarl è la società risultante da un complesso e ampio processo di riordino e semplificazione del sistema delle partecipazioni regionali nel settore ICT, che ha comportato la riduzione delle società e organismi del settore, da n. 6 a 1 solo soggetto, con il conseguente abbattimento di notevoli costi di struttura e di gestione, soprattutto connessi con la riduzione degli organi amministrativi e di controllo". La Regione, comunque, effettua il costante monitoraggio dei costi tramite le procedure di controllo giuridico, economico-finanziario e gestionale previste nel Piano di Governance delle Società partecipate, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 824 del 23/07/2018 "Piano di governance". Tali procedure di controllo sono volte al mantenimento dei costi di funzionamento entro parametri di efficienza.... Inoltre, la Regione ha agito sui costi con propri atti regolamentari estesi a tutte le società, in applicazione del 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, vedi DGR 1268/2011 e relativa direttiva.";*
- *riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP la Regione ha precisato che: "Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016, la Regione fissa (già da tempo) gli obiettivi annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento e quelle per il personale. La Regione svolge semestralmente il monitoraggio, impartendo prescrizioni e indirizzi ove rilevi scostamenti o criticità nell'attuazione degli obiettivi assegnati. Provvedimenti generali, tra i quali: DGR 1268/2011 "Atto di indirizzo per l'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4"; DGR 378/2015 "Regolamento per la disciplina conferimento incarichi esterni"; DGR 824/2018, Piano di governance delle società partecipate. Provvedimenti particolari: sono fissati obiettivi specifici annuali e pluriennali per ciascuna società, mediante deliberazione di Giunta, in occasione dell'approvazione dei piani previsionali di attività e dei relativi budget;*
- *relativamente all'entità e funzionalità della "produzione ulteriore", realizzata dalla s.c.a r.l. in*

aggiunta a quella resa – in misura non inferiore all’80 per cento del proprio fatturato - nei confronti degli enti pubblici partecipanti (art. 16 del TUSP), la Regione ha comunicato che: *“la società svolge oltre l’80% della propria attività a favore dei soci e rispetta il limite quantitativo di “produzione ulteriore” verso non soci previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 175/2016. Nel bilancio d’esercizio al 31/12/2017 il VPT verso non soci è pari al 2,65% del VPT totale. La “produzione ulteriore” è realizzata se permette di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza, contribuendo a ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali. I dati analitici della produzione ulteriore sono desunti dai budget previsionali e dai bilanci d’esercizio. La Regione ha prescritto, a tale proposito, l’inserimento di un’apposita analitica specifica nella nota integrativa al bilancio.*

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP per le società a controllo pubblico, la Regione ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

“La società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio al 31/12/2017”.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della Società partecipata degli elementi di cui al comma 9):

“La società ha organi amministrativi e di controllo monocratici, non sono previsti gettoni di presenza o premi di risultato o altre indennità a loro favore.”.

- Art. 16, comma 3 (obbligo di prevedere nello statuto che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società *in house* dagli enti pubblici soci):

“La disposizione è stata inserita nello Statuto”.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

“La Società ha pubblicato sul sito istituzionale il “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali”

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

“Il controllo della Regione sulle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, è effettuato in sede di approvazione del bilancio di esercizio, e di verifica e approvazione del budget previsionale.”.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“La società regionali non hanno rilevato eccedenze da iscrivere all’elenco ANPAL”. Non è dato conoscere tuttavia se tale determinazione è conseguita a una formale ed argomentata ricognizione effettuata dalla società.

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

“La Società ha adeguato il proprio Statuto a far data dal 31/12/2016”.

Conclusioni

Nel prendere atto di quanto comunicato dalla Regione, si evidenzia che, ai fini della revisione della partecipazione e, in particolare, della eventuale *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* della partecipata ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, si richiede un’apposita rappresentazione unitaria e dettagliata della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata, da parte di ciascuno degli enti che esercitano il diritto di voto nell’assemblea dei soci, indipendentemente dalla entità della quota di partecipazione. Non basta affermare l’effettività e la teorica adeguatezza dei controlli eseguiti a tal fine: occorre riportarne gli esiti negli atti di revisione a supporto della eventuale determinazione di soprassedere alla razionalizzazione dei predetti costi.

Le iniziative deliberate in sede di revisione al fine di orientare in termini corretti e proficui l’operato della partecipata devono essere compendiate, quindi, in apposite proposte convergenti da esaminare nelle competenti sede societarie; per converso, appaiono non direttamente rispondenti alle esigenze funzionali sottostanti alle richiamate previsioni del TUSP, tanto le analisi di bilancio quanto le altre iniziative autonome che non vengano portate a conoscenza degli altri Enti partecipanti né si traducano in atti o proposte idonei a coinvolgere gli organi della società partecipata.

Inoltre, i controlli sulle spese di funzionamento effettuati in sede di approvazione del bilancio di esercizio e del *budget* previsionale, non escludono l’obbligo di corrispondere puntualmente alle prescrizioni del TUSP in materia di società a controllo pubblico. Nel caso di specie non si è avuta conferma (i) della formale fissazione degli obiettivi volti al contenimento sia delle spese di funzionamento sia di quelle per il personale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del TUSP, né (ii) del recepimento in apposito atto motivato della partecipata delle conclusioni tratte in ordine alla congruità e non esuberanza del personale dipendente ai sensi dell’art. 25, comma 1, del TUSP.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<La Società è stata costituita con L.R. n. 9/2014 per il perseguimento delle finalità istituzionali specificatamente indicate nella medesima legge tuttora vigente. Il mantenimento è stato confermato nei piani di razionalizzazione adottati a partire dal 2016.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Sezione formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate nelle relative "Conclusioni", che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.1.2. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Provincia di Perugia	0,99%
Camera Di Commercio di Perugia	0,36%
Provincia di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città Della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **84**

**Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),
comma 2, art. 20 del TUSP**

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

**Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate
nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO**

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 le partecipazioni relative alle società del "gruppo Sviluppumbria" - in quanto ricomprese nell' "Allegato A" al richiamato decreto - sono sottratte all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, ossia all'onere di dimostrare l'insussistenza delle condizioni (nello stesso articolo indicate) che comportano l'obbligo della dismissione.

Ciò non esime tuttavia dall'obbligo di ottemperare alle altre disposizioni del TUSP. Gli Enti che vi partecipano sono tenuti, in particolare, ad effettuare un'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, volta ad affermare oppure escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" ex art 20, comma 2, lettera f) del TUSP, secondo le modalità e lo stesso livello di analisi illustrati con riferimento alla partecipazione di cui al precedente paragrafo 6.1.1.

Al riguardo, la Regione ha richiamato i contenuti della DGR 370/2015, secondo cui: *"per quanto riguarda le misure di razionalizzazione dei costi ... Sviluppumbria affronta la complessa operazione volta ad affermare concretamente il ruolo di Agenzia multifunzione coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 1/2009. Come previsto dalla D.G.R. 583/2013, l'attività è stata orientata al raggiungimento di due obiettivi: il risanamento dell'agenzia; la concreta costruzione delle nuove attività. Il processo di risanamento dell'Agenzia si sostanzia, oltre che nell'azione di riequilibrio delle componenti patrimoniali e finanziarie fortemente compromesse, nell'attuazione di misure di contenimento dei costi e riorganizzazione. ... I risultati conseguiti negli esercizi 2013 e 2014 nonché quelli attesi per l'esercizio in corso evidenziano una piena coerenza tra affermazioni di principio, obiettivi strategici e capacità realizzativa. La puntigliosa azione di riduzione dei costi operativi nel periodo giugno 2013-dicembre 2015 assicurerà il raggiungimento di un primo significativo risultato del piano di efficientamento della Società. Infatti, confrontando i dati si ha: un risparmio del 24% pari a circa euro 315.215,00 nel raffronto fra il 2014 e il 2013; un risparmio del 27,6% pari a circa euro 374.891,00 nel raffronto fra il 2014 e il 2012; un risparmio atteso del 13% pari a euro 125.890,00 raffrontando il 2015 con il 2014. Da ciò potrebbe risultare che confrontando l'auspicabile risultato del 2015 con i costi di gestione del 2012 si avrebbe in cifra assoluta un risparmio di euro 500.781,00 pari ad una percentuale del 37%"*.

Pur prendendo atto delle economie di bilancio realizzate dalla partecipata, si rileva come in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP l'Ente Regione abbia deliberato il mantenimento della partecipazione in esame, senza interventi di razionalizzazione, sulla base di motivazioni sostanzialmente non congrue. Sarebbe stato necessario, invero, fondare tale deliberazione

sulle risultanze di una dettagliata disamina della situazione in cui versa la partecipata, condotta in conformità alle indicazioni della Sezione prima richiamate.

Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Sezione, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- art. 6, commi 2 e 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

la Regione comunica che la società *“ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio al 31/12/2017”* e che *“nella relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico di accompagnamento al bilancio al 31/12/2017 ha inserito un apposito paragrafo di descrizione degli strumenti di governo societario adottati ad integrazione della gestione – risulta l'integrale adozione di tutte le misure previste dalla norma”*;

- art. 11, commi 3 - 4 -9 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile; obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

“la società ha organi amministrativi e di controllo monocratici, non sono previsti gettoni di presenza o premi di risultato o altre indennità a loro favore”;

- art. 16, comma 3 (obbligo di prevedere nello statuto della società *in house* che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati ... dagli enti pubblici soci):

“la disposizione è stata inserita nello Statuto”.

Nel comunicare l'adeguamento dello Statuto, l'Ente non ha confermato tuttavia l'effettivo rispetto della clausola e la funzionalità della eventuale *“produzione ulteriore”*, realizzata dalla società in aggiunta a quella resa nei confronti degli enti pubblici partecipanti, in senso conforme al successivo comma 3-bis del citato art. 16;

- art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

“la Società procede al reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, dotandosi di un apposito regolamento in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016”;

- art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

della società partecipata):

“il controllo dei costi del personale è effettuato non solo in sede di approvazione del bilancio di esercizio ma anche in fase di verifica e approvazione dei budget previsionali annuali, contenenti gli obiettivi della gestione sotto il profilo dei ricavi e dei costi. Il budget posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci è sottoposto a istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale”.

Dalla risposta dell’Ente non si ha conferma della formale assegnazione di obiettivi specifici per il contenimento dei costi di funzionamento.

- art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“la Società non ha rilevato eccedenze da iscrivere all’elenco ANPAL”.

Anche in tal caso non si fa menzione di un formale e motivato provvedimento di ricognizione del personale.

- art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“la Società ha adeguato il proprio Statuto a far data dal 31/12/2016”>>.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<La società Sviluppo Umbria SpA, anche a seguito della legge regionale n. 1/2009 che ne ridisegna la struttura e la mission, è stata integralmente ristrutturata nell’ambito di un percorso di riordino e semplificazione dei soggetti a partecipazione regionale operanti nel settore dello sviluppo economico – industriale, che ha riguardato sei organismi di diritto pubblico (enti pubblici e società pubbliche), le cui funzioni e attività sono confluite in Sviluppo Umbria SpA.

Tale percorso è stato accompagnato da un piano di contenimento dei costi di struttura e di gestione. Nel quinquennio 2012-2015 si è registrata una riduzione dei costi di funzionamento del 37%. Non è previsto un nuovo piano strutturato di contenimento dei costi. Le procedure di controllo adottate dalla Regione consentono un monitoraggio e un controllo costante sul mantenimento dei costi di funzionamento entro parametri di efficienza. Al riguardo si rinvia anche alle disposizioni impartite alle società regionali attraverso il Piano di governance.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L’invito della Sezione a motivare la delibera di mantenimento della partecipazione, in base alle risultanze di una dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria della partecipata, è stato fondamentalmente disatteso.

Nel rinviare alle osservazioni e ai rilievi sopra riportati, si rileva in particolare la carenza di informazioni circa l'ottemperanza alla clausola di cui all'art. 16, comma 3 (obbligo di prevedere nello statuto della società *in house* che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente partecipante) nonché alla richiesta di specificare l'eventuale "*produzione ulteriore*", realizzata dalla società in aggiunta a quella resa nei confronti della stessa Regione, in senso conforme al successivo comma 3-*bis* del citato art. 16.

In merito alla prescrizione dell'art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata), l'Ente non ha confermato la formale assegnazione di obiettivi specifici per il contenimento dei costi di funzionamento.

Né ha fornito notizie circa l'emanazione del motivato provvedimento di ricognizione formale del personale ai sensi dell'art. 25 del TUSP (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).

6.1.3. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Sviluppumbria S.p.A.*	56,88%
Regione Umbria	23,23%
Unione regionale delle camere di commercio dell'Umbria - Terni	7,8%
Camera di commercio Perugia	10,04%
Comune di Todi	1,52%
Istituto d'istruzione superiore "Ciuffelli-Einaudi"	0,53%

*Tramite la controllata Sviluppumbria, la Regione detiene nella società in esame una ulteriore partecipazione indiretta del 52,50%

Attività

La Società fornisce servizi tecnici agli Enti consorziati operando nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione di prodotti agroalimentari. L'attività di certificazione si riferisce ai prodotti agro-alimentari regionali e nazionali di denominazione DOP/IGP.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.075.788,00	191.933,00
2015	3.385.233,00	7.568,00
2016	1.961.440,00	-146.505,00
2017	1.890.814,00	72.115,00
2018	2.568.949,00	88.852,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si prende atto in via preliminare che la società fornisce servizi dall'Ente ritenuti di interesse generale ex art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP e che non ricorrono le condizioni previste all'art. 20, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) del TUSP ai fini della razionalizzazione della partecipazione mediante dismissione.

Per escludere altresì la *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*, di cui alla lett. f) del citato art. 2 del TUSP, si richiede una preventiva analisi delle vicende economiche e finanziarie della partecipata, secondo le stesse modalità indicate dalla Sezione per la revisione straordinaria della partecipazione di cui al paragrafo 6.1.1., cui si rinvia.

Al riguardo, la Regione ha comunicato che *"l'analisi della economicità e sostenibilità finanziaria è riscontrata a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci [...]"* e che *"l'economicità e la sostenibilità sono riscontrate in visione prospettica attraverso la previsione di un piano delle attività su base triennale finalizzato alla identificazione delle prospettive di crescita e sviluppo e della capacità intrinseca della società di mantenere valore." [...]*

"La Regione ha altresì agito sui costi con propri atti regolamentari estesi a tutte le società, in applicazione del 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, vedi DGR 1268/2011."

Riguardo al monitoraggio degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP la Regione precisa che *"la Società procede al reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, dotandosi di un apposito regolamento in via di approvazione, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016. [...] Il controllo dei costi del personale è effettuato non solo in sede di approvazione del bilancio di esercizio ma anche in fase di verifica e approvazione dei budget previsionali annuali, contenenti gli obiettivi della gestione sotto il profilo dei ricavi e dei costi. Il budget posto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci è sottoposto a istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale."*

L'esito dei controlli e monitoraggio della spesa nei confronti del Consorzio evidenzia un sostanziale mantenimento dei medesimi costi negli ultimi 3 anni, 2014, 2015 e 2016 (2014: €1.132.005; 2015: €1.128.871; 2016: €1.197.928)."

Nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di articolare l'analisi in termini più dettagliati, così come indicati dalla Sezione al par. 6.1.1. cui si rinvia.

In merito alle iniziative intraprese, anche nei confronti della società partecipata, al fine di dare attuazione alle diverse disposizioni del TUSP in materia di società a controllo pubblico, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo*

societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti adottati indicati dal comma 3):

“La società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio 31.12.2017 in corso di approvazione. La società nella relazione sulla gestione redatta dall’Amministrazione Unico di accompagnamento al bilancio al 31.12.2017, in corso di approvazione, ha inserito un apposito paragrafo di descrizione degli strumenti di governo societario adottati ad integrazione della gestione – risulta l’integrale adozione di tutte le misure previste dalla norma.”

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi indicati dalla legge entro il 31 luglio 2017):

“La società ha organi amministrativi monocratici, non sono previsti gettoni di presenza o premi di risultato o altre indennità a loro favore.”

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001):

Come riferito dalla CCIAA di Perugia la società non ha fissato criteri e modalità per il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

“l’Ente nelle sedi amministrative di confronto ha sempre sostenuto la strategia, del resto comune a tutti gli altri soci pubblici, di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine.”

- Art. 25, comma 1: (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“Le società regionali non hanno rilevato eccedenze da iscrivere all’elenco ANPAL.”

Non è chiaro tuttavia se gli esiti della ricognizione siano stati recepiti in un formale e motivato atto approvato dalla società.

- Art. 26, comma 1: (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“La società ha adeguato il proprio Statuto a far data dal 31.12.2016.”

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<La società è stata oggetto di un programma di razionalizzazione della gestione e ad oggi non evidenzia margini rilevanti di ulteriore efficientamento, tali da richiedere un piano strutturato di contenimento dei costi. Continua in ogni caso l'azione di costante monitoraggio e controllo ai fini di una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi, che la Regione effettua tramite le procedure di controllo economico-finanziario e gestionale previste nel Piano di governance delle Società partecipate.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto delle succinte e sostanzialmente inadeguate motivazioni a supporto della revisione ordinaria, si rinnova l'invito a riprendere in esame le singole osservazioni della Sezione, avendo cura in particolare di compendiare gli esiti delle iniziative assunte in apposite determinazioni formali, unitariamente proposte ed approvate nella competente sede societaria; nella fattispecie, appaiono non direttamente rispondenti alle esigenze sottese alle richiamate previsioni del TUSP, tanto le analisi di bilancio quanto le altre iniziative autonome che non siano state portate a conoscenza degli altri Enti partecipanti né si siano tradotte in proposte idonee a coinvolgere i competenti organi della società partecipata.

In merito alle altre iniziative volte ad assicurare l'applicazione delle richiamate disposizioni del Testo Unico in materia di società a controllo pubblico, è stato rilevato quanto segue:

- l'obbligo di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti adottati (art. 6, commi 2 e 3) sarebbe stato assolto attraverso la predisposizione del "programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio 31.12.2017". L'Ente puntualizza al riguardo che la società nella relazione sulla gestione redatta dall'Amministrazione Unico di accompagnamento al bilancio al 31.12.2017, ha inserito un apposito paragrafo di descrizione degli strumenti di governo societario adottati ad integrazione della gestione e che tutte le misure previste dalla norma risulterebbero pertanto adottate.

Le ampie assicurazioni della Regione non trovano riscontro tuttavia nelle dichiarazioni della CCIAA di Perugia, secondo cui "la società partecipata non ha fatto pervenire assicurazioni sulla redazione di programmi per la valutazione del rischio e non ha prodotto la relazione sul governo societario.";

- come riferito dalla menzionata CCIAA, lo Statuto della partecipata risulta non essere perfettamente coerente con le previsioni di cui all'art. 9, comma 9, del TUIR, che sancisce l'obbligo di recepire tutte le clausole richieste dal TUIR;
- la società non ha fissato criteri e modalità per il reclutamento del personale, in violazione dell'art. 19, comma 2 del TUIR;

- quanto all'obbligo della partecipata di effettuare entro il 30 settembre 2017 una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze di cui all'art. 25, commi 1, la Regione comunica che *"Le società regionali non hanno rilevato eccedenze da iscrivere all'elenco ANPAL."* Tuttavia non è chiaro se gli esiti della ricognizione siano stati recepiti in un formale e motivato atto approvato dalla società.

Si osserva infine che il mantenimento della partecipazione nel caso di specie è ammesso ex art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP a condizione che la società fornisca servizi di *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia resi, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta tuttavia che tali condizioni vengano enunciate o inserite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di tali condizioni deve essere altresì comprovata (e trasparire in modo univoco dalla relazione sulla revisione) sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

Negli atti di revisione dovrà farsi menzione infine dei riflessi sul bilancio dell'Ente della perdita registrata dalla partecipata nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 21 del TUSP.

6.1.4. GEPAFIN S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria*	48,85%
Sviluppumbria S.p.a.	6,97%
n. 11 banche del territorio	44,18%

*Tenuto conto della quota di partecipazione indiretta tramite Sviluppumbria S.p.A., pari al 6,43%, la Regione Umbria controlla Gepafin S.p.A. con il 52,28%.

Attività

Gepafin S.p.A. è iscritta all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario. Eroga servizi per l'attuazione di misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'UE e in altri programmi per la promozione dello sviluppo, a sostegno delle attività di piccole e medie imprese.

Concorre alla realizzazione dello sviluppo produttivo della regione, attraverso il sostegno finanziario delle iniziative imprenditoriali mediante il rilascio di garanzie su prestiti bancari, l'erogazione di prestiti partecipativi e il sostenimento di operazioni di incremento di mezzi propri (attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio e/o strumenti ibridi di patrimonializzazione).

In tale ambito "Agisce in virtù di mandato senza rappresentanza", detenendo "partecipazioni a termine in società operanti in vari settori imprenditoriali, in ragione della durata ... dell'operazione di sostegno all'impresa e sulla base di appositi patti di riacquisto da parte dei soci privati delle società medesime". In particolare, detiene partecipazioni in n. 34 società.

Gepafin interviene anche in favore di privati gestendo misure specifiche e strumenti dedicati per l'acquisto della prima casa, prestiti sociali d'onore e anticipo stipendi a favore di dipendenti di imprese in crisi. A tal fine gestisce Fondi di garanzia e di capitale di rischio, a valere su specifiche Misure della Regione Umbria. I fondi sono anche cofinanziati da risorse private.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.272.287,00	-70.081,00
2015	2.650.291,00	817,00
2016	2.678.752,00	899,00
2017	2.836.117,00	626,00
2018	2.691.263,00	-777.341,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 22

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 le partecipazioni relative alle società del "gruppo Gepafin" - in quanto ricomprese nell' "Allegato A" al richiamato decreto - sono sottratte all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, ossia all'onere di dimostrare l'insussistenza delle condizioni (nello stesso articolo indicate) che comportano l'obbligo della dismissione.

La determinazione di mantenere la partecipazione, manifestata sulla base anche di argomenti che valorizzino sostanzialmente la strumentalità dell'attività svolta al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, non esime tuttavia dall'obbligo di provvedere all'analisi economico-finanziaria della partecipata secondo le stesse modalità indicate dalla Sezione per la partecipazione di cui al par. 6.1.1., individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione, finalizzata alla eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi (cfr. art. 20, c. 2, lett. f, del TUSP), a iniziare dal costo medio unitario del personale, che si attesta a 71.779,09 euro.

In sede di revisione straordinaria i predetti argomenti non sono stati tuttavia affrontati.

In risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, la Regione ha fatto presente che ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016 comma 4 lett. a), alla Gepafin S.p.A. si applica il Testo Unico delle leggi creditizie e bancarie e che, pertanto, la società è sottoposta ad un processo permanente di controllo prudenziale da parte della Banca d'Italia (*Supervisory Review Process*), recentemente introdotto dalla normativa in materia (v., in particolare vedi circolare n. 269 del 7 maggio 2008, aggiornata al 19 luglio 2018).

L'Amministrazione ha riferito che tale controllo "soddisfa, sia in analisi consuntiva, sia prospettica, le motivazioni richieste dall'art. 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016 ai fini del mantenimento della partecipazione e assolve agli adempimenti di cui al medesimo Decreto per il monitoraggio e il controllo della permanenza di tali condizioni. In particolare, viene in considerazione il Programma di attività prodotto in sede di domanda di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari art.106 TUB, per il periodo 2018 - 2020, controllato da Banca d'Italia".

Relativamente agli ulteriori punti oggetto di richiesta istruttoria, con nota del 9.10.2018 n. prot. 1731 è stato riferito quanto segue:

a) *Analisi comparativa dei costi, attuali e potenziali, che gravano sul bilancio dell'Ente (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, a iniziare dal costo medio del personale, che si attesta a 71.779,09 euro.*

L'Ente ha dichiarato:

- che nell'ultimo triennio, come evidenziato dal monitoraggio e dal controllo dei bilanci d'esercizio della Società, dei bilanci consuntivi della Regione e dagli esiti del controllo della Banca d'Italia (SREP), non sono stati rilevati costi a carico del proprio bilancio;
- che il monitoraggio e il controllo delle previsioni contenute nei piani di attività e nei relativi *budget* della società, il bilancio pluriennale della Regione e gli esiti del controllo della Banca d'Italia (SREP), non evidenziano in prospettiva triennale costi gravanti sul bilancio regionale;
- riguardo al costo del personale, di effettuare il monitoraggio e il controllo dell'andamento del costo del personale e di impartire alla società indirizzi di contenimento delle dinamiche di spesa. L'Ente ha altresì comunicato che la società applica al personale i livelli funzionali retributivi del Contratto Collettivo Nazionale del Credito, da cui discende il costo medio rilevato. Inoltre, ha riferito che ai sensi dell'art. 19, comma 6, del TUSP la società assicura tali obiettivi anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, mantenendo ferma la contrattazione di secondo livello in base agli accordi integrativi aziendale del 16 novembre 1999;

b) Indicazioni prospettive di razionalizzazione della gestione

L'Ente ha dichiarato che la gestione della società è stata oggetto di attenta razionalizzazione (in particolare in fase di accreditamento per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB) e che ad oggi "non evidenzia margini rilevanti di ulteriore efficientamento, tali da richiedere un piano strutturato di contenimento dei costi". La Regione ha comunque riferito che, ai fini della razionalizzazione e della ottimizzazione dei costi, l'Ente effettua una costante azione di monitoraggio tramite le procedure di controllo economico-finanziario e gestionale previste nel "Piano di Governance delle Società partecipate", aspetti presidiati anche dai processi di controllo della Banca d'Italia - SREP. Inoltre, con riferimento alle ulteriori prospettive di razionalizzazione della gestione, la Regione ha precisato che il citato "Piano di Governance" detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D. Lgs. 175/2016 e, in particolare, degli artt. 5, 6, 11, 16 e 19;

c) Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP

L'Ente ha affermato di presidiare, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, gli obiettivi annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento e di quelle per il personale in modo coerente con i piani strategici e con i budget annuali inviati alla Banca d'Italia all'interno del processo di controllo ICAAP. Ha altresì riferito che il monitoraggio viene effettuato semestralmente (mediante l'esame dei dati contenuti nella relazione semestrale dell'organo amministrativo e nel bilancio d'esercizio) e che, nel caso di rilevati scostamenti, vengono dettati alla società prescrizioni e indirizzi, in coerenza con eventuali correttivi richiesti nell'ambito del processo di controllo ICAAP della Banca

d'Italia, mediante provvedimenti della Giunta regionale.

Nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, preme evidenziare come l'insieme delle valutazioni ed iniziative assunte in direzione della razionalizzazione della partecipazione debba trovare unitaria rappresentazione negli atti di revisione di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP l'Ente ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al comma 2 e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

La Regione ha comunicato che la società, in attuazione del sistema di controllo SREP e del modello ICAAP, a decorrere dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 (anno di completa implementazione delle procedure di controllo) ha l'obbligo di predisporre un articolato programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, oggetto di informativa assembleare nell'ambito della Relazione sul governo societario. L'Ente ha quindi comunicato che, sempre nell'ambito del sistema di controllo SREP e del modello ICAAP, la società ha altresì l'obbligo di predisporre una serie di misure e di strumenti societari che soddisfano le prescrizioni di cui al comma 3, per i quali è stato richiesto alla società di darne specifica informativa nella Relazione sul governo societario a decorrere dal bilancio di esercizio 2018.

Non è dato comprendere se la società abbia ottemperato alla disposizione in esame.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

La Regione ha riferito che lo Statuto di Gepafin S.p.A. prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari, composto da 3 a 5 membri i quali durano in carica da uno a tre esercizi e sono rieleggibili. La Regione ha comunicato di aver invitato la società a porre all'ordine del giorno della prossima assemblea le specifiche motivazioni di mantenimento di tale assetto organizzativo, come richiesto dal predetto articolo, e le conseguenti comunicazioni ivi previste.

Anche in questo caso si deduce che la società non ha ancora ottemperato alla disposizione in esame.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

La Regione ha comunicato che la disposizione è stata rispettata.

- Art. 11 (previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017) e Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

L'Amministrazione ha riferito che lo Statuto di Gepafin S.p.A., predisposto a seguito del procedimento di autorizzazione avviato antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, è conforme alle prescrizioni della Banca d'Italia. La Regione ha inoltre comunicato di aver comunque chiesto alla società di interpellare la Banca d'Italia al fine di acquisire parere ed eventuale autorizzazione in ordine alla modalità di raccordo delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. a) con il "diritto singolare" rilevante in materia e con le prescrizioni del TUB (Testo Unico Bancario), al fine di procedere ai necessari e compatibili adeguamenti.

Si osserva in merito che le disposizioni del TUSP, fatti salvi eventuali profili di incompatibilità con la disciplina del TUB, devono trovare puntuale applicazione.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

La Regione ha riferito che la società ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 luglio 2018.

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

L'Amministrazione ha comunicato che la società non ha rilevato eccedenze da iscrivere all'elenco ANPAL.

Non è dato capire, tuttavia, se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

In merito al progetto di accorpamento delle attività svolte dal Consorzio Fidi Regionale dell'Umbria (CO.Fi.Re., che si occupa di riassicurazione del rischio per garanzie rilasciate da parte dei Consorzi Fidi Artigiani), la Regione ha riferito che il 28 novembre 2017 è stata firmata una scrittura privata tra Gepafin S.p.A. e CO.Fi.Re. che prevede la cessione del ramo di azienda di Co.Fi.Re. a Gepafin S.p.A. mediante atto pubblico da stipulare entro il 2018.

L'Ente non ha esteso la revisione alle numerose società partecipate dalla Regione tramite la controllata Gepafin S.p.A. Dette società, in quanto partecipate indirettamente dalla Regione tramite la controllata GEPAFIN S.p.A., rientrano invero nel perimetro delle partecipate soggette all'obbligo della revisione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del TUSP, indipendentemente dalla circostanza che, ai sensi del citato art. 26, comma 2, del TUSP, non trovino applicazione nei loro confronti le disposizioni di cui al menzionato art. 4 in tema di dismissione delle partecipazioni.

Pure in assenza dell'obbligo di dismissione, infatti, le partecipazioni indirette in esame andavano assoggettate a revisione straordinaria procedendo, in particolare, alla razionalizzazione dei relativi costi

di funzionamento. Di fatto, ciò non è avvenuto, mancando ogni informazione in ordine alle vicende economico-finanziarie delle società indirettamente partecipate.

L'affermazione per cui si tratterebbe di "*partecipazione equity*", quale forma di investimento in imprese ad alto potenziale di sviluppo e crescita, effettuato con l'obiettivo di ottenere un consistente rendimento, non è corroborata dalla evidenziazione di dati che confermino il conseguimento di detto obiettivo.

La Regione, in risposta alla nota istruttoria della Sezione del 5 giugno 2018, ha riferito che le partecipazioni in esame non hanno alcuna ricaduta diretta sul bilancio della Regione dell'Umbria, perché acquistate con fondi vincolati a tale scopo, finanziati dalla Comunità Europea per operazioni finanziarie di sostegno alle PMI (c.d. Fondi di terzi) e gestiti da Gepafin S.p.A. sulla base di convenzioni che ne disciplinano le modalità di utilizzo a supporto del sistema economico produttivo regionale. Secondo quanto riferito, in virtù delle clausole convenzionali il Fondo finanzia l'acquisto della quota (nella forma della *Private Equity*) e il recupero delle spese legali, fiscali e tributarie sostenute, con conseguente effetto neutro di tali attività anche nel caso di insuccesso del finanziamento.

Pertanto, le partecipazioni *Equity*, acquisite da Gepafin S.p.A. "*non rappresentano forme di investimento di tipo speculativo, in impresa ad alto potenziale di sviluppo e crescita, finalizzati a conseguire un consistente rendimento*", ma costituiscono invece "*forme di sostegno ad imprese a bassa attrattiva per gli investitori, o per risolvere temporanee situazioni di crisi [,] per incentivare start-up o per sostenere idee imprenditoriali innovative. Ecc*". Ha altresì precisato che le partecipazioni acquisite con tali Fondi in sede di aumento di capitale sociale allo scopo di accrescere il patrimonio aziendale a fronte di un programma di sviluppo, hanno mero carattere finanziario, minoritario e temporaneo e vengono regolate al momento della sottoscrizione del suddetto aumento di capitale sociale mediante contestuale stipula di un contratto di vendita a termine delle azioni o quote sottoscritte, con obbligo di riacquisto da parte della stessa società finanziata.

L'Amministrazione ha riferito che "*lo stesso Tribunale di Perugia, nella sentenza n°861/2018 del 14 giugno 2018, qualifica l'acquisto delle partecipazioni con i fondi costituiti per la gestione delle citate Misure di Ingegneria Finanziaria come "forme atipiche di finanziamento agevolato", riconducendo la natura dell'operazione di fatto a quella di un finanziamento*".

L'Ente ha pertanto concluso affermando che "*Per tutto quanto precede si ritiene che non possa essere dato riscontro analitico ai rilievi e alle richieste formulate dal Magistrato istruttore, non solo per le peculiarità delle partecipazioni indirette di cui sopra, ma anche e soprattutto per l'inapplicabilità della disciplina recata dal D. Lgs. 175/2016 a tali partecipazioni, che, se pur censite nell'ambito della ricognizione straordinaria per mero dovere di completezza, non rispondono alla ratio e alle finalità del citato Decreto*".

Le considerazioni svolte dall'Ente sollevano qualche perplessità laddove mirano ad appiattare il socio pubblico sulla posizione di un mero creditore.

Seppure l'acquisto delle partecipazioni, per alcuni aspetti, può assumere la natura di un finanziamento, è innegabile come la qualità di socio pubblico acquisita con la sottoscrizione delle quote/azioni sociali dia titolo e diritto ad esercitare i poteri tipici del socio riconosciuti dal codice civile, a iniziare dalla partecipazione critica all'assemblea dei soci. L'esercizio di tali poteri implica un'assunzione di responsabilità che il socio deve poter gestire con diligenza ed accuratezza a tutela degli interessi pubblici sottostanti. Da qui la necessità di conoscere le vicende economico-finanziarie della partecipata, innanzitutto al fine di orientare correttamente l'esercizio del diritto di voto e, quindi, promuovere eventuali iniziative volte alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, in senso conforme alle citate indicazioni del TUSP. La stessa natura rotativa dei fondi comunitari che alimentano l'emissione di tale strumento finanziario, cui ha fatto riferimento la Regione, dovrebbe far sì, a maggior ragione, che la parte pubblica (nella fattispecie, la Regione, tramite la Gepafin) prenda cognizione delle vicende della società partecipata. Anche sotto tale aspetto, infatti, è interesse pubblico che la partecipazione azionaria sia messa in condizione di generare un rendimento, con conseguente rientro delle somme impiegate (vuoi sotto forma di dividendo, vuoi attraverso la vendita delle azioni). Tale possibilità connota, del resto, lo strumento in questione rispetto ad altre operazioni finanziarie (in particolare, i prestiti e gli strumenti di garanzia).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<La società è stata oggetto di razionalizzazione della gestione, in particolare in fase di accreditamento per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e ad oggi non evidenzia margini rilevanti di ulteriore efficientamento, tali da richiedere un piano strutturato di contenimento dei costi. Continua in ogni caso l'azione di costante monitoraggio e controllo ai fini di una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi, che la Regione effettua tramite le procedure di controllo economico-finanziario e gestionale previste nel Piano di Governance delle Società partecipate e che sono altresì presidiate dai processi di controllo della Banca d'Italia - SREP.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Dagli atti di revisione ordinaria non traspare la necessaria attenzione nei confronti degli adempimenti e dei temi sollevati dalla Sezione.

Continua a rimanere senza risposta l'invito a:

- riportare negli atti di revisione gli esiti della dettagliata analisi sulla situazione economico-finanziaria riferita sia a Gepafin S.p.A. che alle società, tramite la stessa, indirettamente partecipate;
- riferire in merito all'ottemperanza alle disposizioni del TUSP di cui agli artt. 6 (obbligo di predisporre la relazione sul governo societario); 11, comma 3 (previsione dell'amministratore unico); 11 e 26 (adeguamento dello statuto); 21 (accantonamenti effettuati a fronte delle perdite della partecipata);
- estendere la revisione a tutte indistintamente le società partecipate indirettamente tramite Gepafin S.p.A., come da elenco sopra riportato.

6.1.5. Umbria T.P.L. e Mobilita' S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Perugia	28,86%
Regione Umbria	27,78%
Comune di Perugia	20,71%
Azienda Trasporti Consorziali S.p.A. in liquidazione*	18,12%
Comune di Spoleto	4,53%

*L'azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) S.p.A. in liquidazione risulta a sua volta partecipata dal Comune di Terni (44,17%), dalla Provincia di Terni (15,12%), dal Comune di Orvieto (8,97%), dal Comune di Narni (8%), dal Comune di Amelia (5,24%) e, per la parte residua (18,5%), da altri n. 27 comuni della Provincia di Terni.

Attività

La società ha cessato l'attività di trasporto su gomma nel 2014, mantenendo solo quella di gestione dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

E' stata individuata dalla legge Regionale n. 9/2015 quale agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. "A detta individuazione formale [come afferma il Comune di Perugia] non avrebbe però fatto seguito ancora l'acquisizione di tale veste da parte della società", che, secondo la Regione Umbria, dovrebbe avvenire "entro il 31.12.2017". Le funzioni assegnate dalla predetta legge "investono un vasto ambito di competenze... come la progettazione, la promozione, la gestione delle infrastrutture, l'indizione e la gestione delle gare per il trasporto pubblico locale, la gestione per il fondo regionale dei trasporti e degli eventuali contributi degli enti locali...".

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	27.355.707,00	3.150.284,00
2015	15.649.801,00	-13.960.699,00
2016	10.444.087,00	-2.953.592,00
2017	13.133.267,00	-3.230.286,00
2018	13.698.143,00	38.312,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 58

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si conviene con il Comune di Perugia circa la sussistenza delle condizioni per dismettere la partecipazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) ed f) del TUSP. Invero, la società esercita un'attività non rientrante tra quelle di "interesse generale" o "strumentali" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) e d), del TUSP. In considerazione delle consistenti perdite registrate dalla partecipata, il rinvio dell'approvazione del piano di razionalizzazione non trova giustificazione.

In ogni caso sarebbe stato necessario - in applicazione della richiamata lett. f), del comma 2, dell'art. 20 - mettere mano alla razionalizzazione dei costi di funzionamenti che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Negli atti di revisione straordinaria degli Enti, manca in particolare:

- a) l'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, la definizione di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) la specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni;
- f) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitata in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, la Regione Umbria nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018 ha comunicato:

- di aver previsto il mantenimento delle partecipazioni in Umbria TPL e Mobilità S.p.A., subordinandolo alla integrale realizzazione del percorso di attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale 18/11/1998, n. 37 (come aggiornata dalla richiamata L.R. n. 9/2015);
- che all'esito del percorso (la cui realizzazione è subordinata al verificarsi di talune condizioni e al completamento di operazioni societarie di ridefinizione degli assetti gestionali e della struttura giuridica ed economico - patrimoniale della società⁷⁰), la Regione intende pervenire alla costituzione

dell'Agenda Unica per la mobilità, configurandola quale società in house, sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci, conforme al modello comunitario e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016, sulla base di un piano che contempra l'equilibrio economico finanziario e un adeguato assetto patrimoniale, che assicuri la sostenibilità futura della società e un livello qualitativo ottimale dei servizi pubblici resi, secondo parametri di convenienza, economicità ed efficienze nell'uso delle risorse (ex art. 14, comma 5, D. Lgs. 175/2016);

- di aver chiesto alla società *“un analitico e sollecito cronoprogramma di attuazione del percorso di risanamento, i cui tempi, comunque, dipendono da operazioni e decisioni in capo a soggetti terzi, quali ad esempio la conclusione della trattativa per la cessione del ramo di azienda o la conclusione della procedura di interpello”* e ha precisato che *“ove il percorso si prolunghi immotivatamente, oppure non si determinino le condizioni per la completa attuazione, i soci hanno già deliberato la valutazione di soluzioni alternative fra i quali la dismissione della Società”*;
- in merito ai singoli rilievi istruttori l'Amministrazione regionale ha evidenziato che, nonostante le perdite reiterate nell'ultimo triennio, dal 2010 è in atto un percorso di risanamento che ad oggi ha portato ad un *“significativo miglioramento della situazione debitoria complessiva”* e ad una *“progressiva riduzione dei costi di produzione e di funzionamento della Società, ivi inclusi i costi del personale e degli Organi di amministrazione e controllo”*;
- che a fronte della situazione della società per ragioni di prudenza e di mantenimento dei propri equilibri di bilancio, in sede di Rendiconto 2016 ha adempiuto alle vigenti disposizioni, sia mediante accantonamento al FCDE di importi corrispondenti ai crediti vantati nei confronti della Società, sia mediante gli accantonamenti per perdite ex art. 21, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 175/2016;
- che *“a fronte della situazione economica e finanziaria della Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., la Giunta regionale ha attivato e sollecitato gli organi societari a svolgere ogni verifica necessaria sulle gestioni pregresse, a tutela del patrimonio della Società e dell'Amministrazione scrivente, al fine anche di valutare la sussistenza o meno di aspetti di responsabilità amministrativa, il tutto come risulta dalle dichiarazioni in Assemblea del Rappresentante regionale fin dal 2014 e successivamente dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 854 del 25/07/2016 e n. 1162 del 17/10/2016”*;
- che *“l'approvazione dei bilanci societari da parte del socio Regione è sempre subordinata alla definizione del processo di conciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione e la propria Società, ai sensi dell'11, comma 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011, come risultante, da ultimo, nella legge regionale n. 5 del 26 luglio 2018, “Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2017”*.
- che ha dato conto dei seguenti indirizzi, dettati alla società con la DGR n. 1062 del 26.9.2018: dare attuazione nel corso del 2018, anche ai fini della redazione dei documenti di bilancio, al *“Piano di governance delle partecipazioni regionali”*, approvato con DGR n. 824 del 23 luglio 2018: predisporre entro

la fine dell'anno, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, un piano di risanamento, comprensivo di un piano industriale, dai quali si rilevi l'attuazione di tutte le azioni che *“condizionano imprescindibilmente la continuità aziendale e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, in funzione prospettica ai fini della sostenibilità futura”*, e che *“dovranno motivare analiticamente le ragioni e finalità che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo D. Lgs. 175 cit., giustificano le scelte operate e le misure adottate per il contenimento e la razionalizzazione dei costi di funzionamento”*.

Tanto premesso, la Regione non ha reso informazioni esaustive in ordine all'analisi della situazione economico-finanziaria della partecipata, secondo le stesse modalità indicate dalla Sezione in sede di revisione straordinaria per la partecipazione di cui al par. 6.1.1.

Per quanto riguarda i rapporti di debito/credito con la partecipata, la Sezione rileva che a seguito delle attività di verifica connesse al giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2017, sono state evidenziate partite creditorie/debitorie non asseverate per € 13.508.400,81, riferite a crediti che la società dichiara di vantare nei confronti della Regione e da questa non riconosciuti, oggetto in larga parte di contenzioso. Preoccupazioni ha altresì destato, nella medesima sede, il perdurare della mancata restituzione da parte della società dell'anticipazione di liquidità (concessa nel 2013 e per la quale la Regione aveva accordato - da ultimo nel 2016 - una moratoria fino al 31/12/2017, per il pagamento della quota di anticipazione non ancora restituita di € 12.465.095,21), per la quale la Regione ha richiesto l'emissione di un apposito decreto ingiuntivo (ricorso presentato in data 11.4.2018). Sullo stato attuale di tale vicenda l'Ente non ha fornito aggiornamenti.

In merito allo stato di attuazione degli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, è stato riferito quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la “relazione sul governo societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

la Regione ha comunicato che la società ha adempiuto all'obbligo.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

la società attualmente ha un unico amministratore, nominato in data 28.7.2017.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

la Regione ha comunicato che la società ha adempiuto all'obbligo.

- Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata (che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio) o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni):

la Regione ha dichiarato che alla società è stato richiesto un piano di risanamento che contempra il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nel triennio.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

la Regione ha dichiarato che la società ha adottato il regolamento per il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

la richiesta indirizzata dalla Regione alla società a seguito di D.G.R. n. 1062 del 26.9.2018, di predisporre un piano di contenimento dei costi di funzionamento inclusa la spesa del personale, non è sostitutiva dell'obbligo gravante sugli enti partecipanti di fissare autonomamente gli obiettivi specifici in argomento.

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

la Regione ha dichiarato di aver adempiuto all'obbligo.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

la Regione ha riferito che la società ha adempiuto all'obbligo e che non si rilevano eccedenze.

Non è dato capire se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

la Regione ha riferito che gli adeguamenti sono stati adottati entro il termine previsto.

Considerazioni finali

Tenuto conto delle informazioni acquisite, si rileva quanto segue:

- non ravvisandosi nell'attività svolta dalla partecipata alcun interesse generale o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, si impone la dismissione delle

partecipazioni nella società in argomento, vieppiù rafforzata dalle consistenti perdite registrate dalla medesima. Al riguardo non appare motivata la decisione di rinviare il programmato piano di razionalizzazione, essendo stata definita, peraltro, a seguito della risposta fornita dall’Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 212 del 2000, la questione fiscale prospettata dagli Enti;

- in attesa di attuare il piano di dismissione si pone comunque la necessità di razionalizzare i costi di funzionamento che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Il piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, non esime gli enti partecipanti dall’obbligo di provvedere autonomamente, in sede di revisione delle partecipazioni, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento mediante convergenti proposte, da esaminare ed approvare nella competente sede della Assemblea dei soci. Opportune riflessioni avrebbe dovuto sollecitare, in particolare, l’ingente costo sostenuto per n. 61 unità di personale, a fronte del ridotto volume di attività realizzato;

- l’Ente non ha assicurato, peraltro, l’ottemperanza –da parte della società partecipata- all’obbligo di effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze entro il 30.9.2017, come prescritto dall’art. 25, comma 1, del TUSP;

- non si è ottemperato al disposto dell’art. 19, comma 5, del TUSP, che fa obbligo agli enti pubblici partecipanti di emanare il provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;

- in via generale si è rilevato come le considerazioni e le iniziative assunte dai singoli Enti, non sempre concordanti, siano conseguite a riflessioni autonomamente elaborate che, più opportunamente, sarebbe stato necessario tradurre in convergenti proposte da esaminare nella competente sede societaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell’allegato A), che fa parte integrante della deliberazione dichiara <<nel corso del 2018/2019 il programma di ristrutturazione è avanzato secondo quanto previsto nei precedenti atti di razionalizzazione>>.

<<Nel piano straordinario di ricognizione e revisione ex art. 24 del TUSP, adottato con DGR 1101/2017 e nei successivi piani ordinari di ricognizione ex art. 20, è stato disposto il mantenimento della partecipazione diretta in Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, mantenimento subordinato all’integrale realizzazione del percorso di attuazione dell’art. 19 bis della L.R. n. 37/1998. Con D.G.R. 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lsg 19 agosto 2016, n. 50" è stato riconfermato tale percorso, all’esito del

quale è prevista la costituzione dell'Agenzia Unica per la Mobilità, configurata quale società in house, sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci, in conformità al modello comunitario e alle disposizioni del TUSP.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'onere di fornire un quadro completo della situazione economico-patrimoniale e finanziaria in cui versa la società partecipata e di corrispondere in particolare alle richieste della Sezione, siccome puntualmente enucleate in sede di controllo della revisione straordinaria, non è stato adeguatamente assolto.

In occasione della prossima revisione ordinaria l'Ente avrà cura di porvi rimedio riferendo in merito alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata nei modi indicati dalla Sezione e alla puntuale attuazione di tutte le disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico.

6.1.6. Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Azienda USL UMBRIA 1	20,00%
Azienda USL UMBRIA 2	20,00%
Azienda Ospedaliera di Perugia	20,00%
Azienda Ospedaliera di Terni	20,00%
Regione Umbria	20,00%

Attività

Servizi in *front-office* di presidio telefonico e di sportello quali: attività di sportello CUP, anagrafe assistibili, assistenza protesica, ambulatori specializzati che, integrate in un sistema regionale, assicurano ai cittadini l'accesso organizzato ai servizi sanitari e di back-office, nonché servizi di supporto tecnico-amministrativo ed informativi/informatici destinati alle AUSL ed alle Aziende Ospedaliere dell'Umbria.

La società svolge anche le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (C.R.A.S.).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	12.502.903,00	0,00
2015	13.897.339,00	0,00
2016	14.616.234,00	0,00
2017	16.025.099,00	0,00
2018	17.537.495,00	0,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **341**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Umbria Salute S.c. a r.l. è una “società a controllo pubblico” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) ed m), del TUSP 57. La deliberazione di mantenere la partecipazione non esclude l’obbligo di analizzare in modo dettagliato la situazione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. L’opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del d.lgs.n.175/2016, è avvalorata da una preventiva ricognizione di dati ed elementi volti ad evidenziare: a) l’analisi economico-finanziaria e/o dei risultati misurabili; b) l’analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell’Ente; c) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi; d) l’informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata; e) i rapporti di debito credito con la partecipata.

Le Aziende Ospedaliere Santa Maria di Terni e Santa Maria della Misericordia di Perugia nonché l’AUSL UMBRIA 1, in risposta alle note istruttorie del 4 settembre 2018, hanno comunicato, tra l’altro, quanto segue.

a) Analisi economico - finanziaria:

- *“L’analisi viene svolta a preventivo sulla base delle informazioni economico-finanziarie e sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportate nel budget annuale (che definisce in via previsionale e in termini patrimoniali, economici e finanziari, gli equilibri di gestione e i relativi fabbisogni necessari ad assicurare l’insieme dei servizi e delle attività richieste dai soci, correlati al raggiungimento degli obiettivi assegnati); - durante l’esercizio, attraverso report infrannuali sull’andamento della gestione rispetto ai budget preventivati; - a consuntivo, mediante l’analisi del bilancio di esercizio”;*

- riguardo ai costi sostenuti dalla società in funzione di “Centrale Regionale Acquisti Sanità (CRAS)/Soggetto Aggregatore dell’Umbria”, le A.O. di Terni e di Perugia hanno riferito che gli stessi “sono stati coperti in via esclusiva dal finanziamento ministeriale riservato ai Soggetti Aggregatori regionali, finanziamento concesso dal Ministero delle Finanze sulla base della valutazione di una complessa rendicontazione sulle procedure di gara effettuate e di quelle in programmazione, presentata da Umbria Salute. Le Aziende hanno riferito che tale rendicontazione viene trasmessa al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno “previa valutazione degli obiettivi e del loro raggiungimento da parte dei Soci che operano un costante monitoraggio sulle strutture aziendali competenti nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo” ed ha precisato che il finanziamento per gli esercizi 2015 e 2016 è stato riconosciuto ed erogato ad Umbria salute, mentre l’attività CRAS 2017 è attualmente in fase di rendicontazione.”

b) Analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell’Ente:

- *“relativamente al costo dei servizi erogati da Umbria Salute, vengono valutati i costi annuali delle singole prestazioni previste dal Disciplinare dei servizi sottoscritto in data 02.04.2015, assicurando che gli stessi non contengano marginalità aggiuntive rispetto ai costi diretti di produzione sostenuti ed ai costi di funzionamento della Società percentualmente ricondotti su ciascuna attività erogata. Tale controllo viene attuato sul costo orario relativo ai Servizi di Frontoffice CUP/Cassa, che costituisce anche base di calcolo dei canoni annuali previsti per i diversi Servizi di Supporto alle Direzioni aziendali [...] e sui canoni per i Servizi ICT basati sui Piani di esercizio annualmente previsti”*;

-riguardo all'analisi comparativa dei costi le Aziende hanno riportato che i costi per le attività ICT sono stati ritenuti congrui dai responsabili dei servizi competenti con riferimento ai valori di mercato *“e sono risultati inferiori ai costi praticati da CONSIP su servizi ICT similari”* e che per il costo orario dei servizi di Front-office CUP/Cassa e per i canoni dei servizi di Supporto alle Direzioni aziendali – il cui affidamento è avvenuto ad aprile 2015 e quindi prima dell’emanazione del D.Lgs.n.175/2016- è stata comunque condotta un'analisi comparativa dalla quale è risultato che *“i costi praticati da Umbria Salute risultano in linea o addirittura inferiori ai [...] costi tabellari del Ministero”*. Le Aziende hanno quindi aggiunto che tale situazione è stata resa possibile sia dalla razionalizzazione dei costi di funzionamento aziendale *“che nell'arco del triennio 2015-2017 risultano ridotti di oltre il 40%”*, sia dall’efficientamento complessivo dell’attività aziendale correlato all’ampliamento ed alla riorganizzazione delle attività svolte *“che ha portato ad una riduzione del costo orario dei servizi, passato nell'anno 2017 da euro 20,65 ad euro 20,35 per i servizi di Front-office CUP/Cassa e da euro 19,65 ad euro 19,35 per i servizi di Supporto alle Direzioni aziendali”*.

c) Indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione:

- le Aziende hanno comunicato che la costituzione della società consortile in esame è stata prevista dalla L.R. n. 9/2014 nell'ambito dell'operazione di riordino delle società partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Umbria, operanti nel settore dell'ICT, proprio al fine di abbattere i costi di struttura, razionalizzare la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute;

- riguardo all’adozione di un piano strutturato di contenimento dei costi, le Aziende asseriscono che la società sottopone annualmente all'approvazione alle Aziende sanitarie socie un'analisi di dettaglio della configurazione dei costi che conducono alla definizione del "costo orario" applicato ai servizi dalla stessa erogati e che, grazie alla continua attività interna di efficientamento della gestione dei servizi erogati, tale costo orario oltre a non essersi incrementato rispetto al 2014, è addirittura diminuito dell’1,5% a partire dall’annualità 2017, nonostante l’incremento da CCNL dei costi del personale e delle forniture esterne;

- l'A.O. di Perugia ha inoltre precisato che il regime di esenzione IVA in cui agisce la società (ex art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/72), consente ai soci di realizzare un ulteriore risparmio costituito dal fatto che i corrispettivi delle prestazioni non sono gravati da imposta.

d) Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società:

- le Aziende Ospedaliere di Terni e l'Usl Umbria 1 hanno comunicato di non aver mai erogato finanziamenti ad Umbria Salute né in forma diretta né in forma indiretta.

e) Rapporti debito e credito

- l'A.O. di Perugia ha comunicato che la evidenziazione dei rapporti di debito credito è riportata annualmente nel bilancio della partecipata, ed ha indicato i crediti e debiti nei confronti della partecipata al 31.12.2017 (rispettivamente pari ad € 18.550,00 e ad € 2.259.100,00);

- l'A.O. di Terni ha comunicato che la evidenziazione dei rapporti di debito credito è riportata annualmente nel bilancio della partecipata;

- l'Azienda USL Umbria 1 ha riferito che i rapporti di debito/credito al 31.12.2017 con la società sono relativi, come per gli altri fornitori, alle prestazioni addebitate per i servizi erogati non ancora riscontrate, liquidate e pagate alla fine dell'esercizio.

In merito agli ulteriori adempimenti previsti dal TUSP con riguardo alle società a "controllo pubblico", gli Enti partecipanti, in sede istruttoria, hanno evidenziato quanto segue:

- Art. 6, commi 2, 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

è stato riferito che: *"a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), Umbria Salute – interpretando il comma 4 dell'art. 6 quale mera richiesta di integrazione della relazione sul bilancio societario – ha inserito nel primo bilancio societario utile (Consuntivo al 31.12.2016) la <Valutazione del rischio di crisi aziendale D.Lgs. 175/2016>" e che per l'esercizio 2017 è stata redatta anche una specifica "Relazione sul Governo Societario" che si è provveduto a pubblicare sul sito aziendale".*

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

è stato riferito che: *"L'obbligo di prevedere nello Statuto <L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea> e <L'esclusione dalla carica di Vicepresidente ...>, nonché <il*

divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali>, risultano rispettati in quanto lo Statuto di Umbria Salute Scarl prevede esclusivamente la figura dell'Amministratore Unico (Art. 21 Statuto e Art. 8 comma 5 L.R. n. 9/2014). Il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società risulta altresì rispettato in quanto l'art. 16 dello Statuto individua testualmente quali <Organi sociali> esclusivamente: a) l'Amministratore Unico; b) l'Assemblea dei consorziati; c) l'Organo di controllo; escludendo pertanto la possibilità di istituire qualsiasi ulteriore organo societario". L'A.O. di Terni ha inoltre indicato che "Qualora si ritenga indispensabile adempiere all'obbligo di legge integrando comunque le previsioni di cui all'art. 11 del TUSP nello Statuto societario si provvederà convocando la relativa Assemblea Straordinaria dei Soci".

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

le Aziende hanno riferito che l'Assemblea dei soci in data 26.1.2018 ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle procedure in materia di assunzioni, conferimento incarichi e attivazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo" nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. Ciò sembra confermare che non si è ancora provveduto alla formale approvazione del regolamento per il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

le Aziende hanno comunicato che gli obiettivi per l'anno di riferimento vengono stabiliti in sede di approvazione del Budget annuale previsionale e della verifica dell'andamento semestrale dello stesso, nel momento in cui viene effettuata l'analisi e la valutazione dei costi complessivi.

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

le Aziende hanno riferito che la ricognizione del personale prevista dall'art. 25 del TUSP è stata effettuata con atto dell'Amministratore Unico della società n. 987 del 26.9.2017 e che da tale ricognizione "... si desume che non sussistono eccedenze di personale in Umbria Salute, con riferimento alle attività lavorative da espletare in funzione dei servizi richiesti dalle Aziende sanitarie socie."

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

è stato comunicato che Umbria Salute S.c. a r.l., in quanto società in house, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 1° marzo 2017, ha adeguato il proprio Statuto alle previsioni dell'art. 16, comma 3, del TUSP, inserendo all'art. 3 dello Statuto stesso le seguenti disposizioni: *“Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. È consentita altresì la produzione non superiore al 20% del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l'attività principale della Società”*.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato A), che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *“in attuazione della D.G.R. 441/2019 ha acquisito la quota di partecipazione in Umbria Salute e Servizi scarl il 13 giugno 2019, ai sensi della l.r. 9/2014.”*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente Regione ha omesso di estendere la revisione alla partecipata in esame, di fatto delegandone il compito alle Aziende Sanitarie. Non è dato sapere pertanto della eventuale consapevolezza e condivisione delle considerazioni/valutazioni svolte dalle Aziende in sede di revisione sia straordinaria che ordinaria.

Resta fermo l'obbligo di effettuare la revisione secondo le stesse modalità indicate dalla Sezione ai paragrafi 6.1.1. e 6.1.2., cui si rinvia.

6.1.7. Gruppo Grifo Agroalimentare soc. Agr. Coop

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria 20,785%

La Cooperativa in esame a sua volta detiene partecipazioni nelle seguenti società: *Natura & Qualità Società agricola a r.l.* (percentuale di possesso del 50%); *Centrale del Latte L'Aquila S.r.l.* in liquidazione (percentuale di possesso del 100%); *Università dei Sapori S.c.a.r.l.* (percentuale di possesso del 1,6%); *Consorzio Agroalimentare Italiano Soc. Consortile a r.l.* in liquidazione (percentuale di possesso del 10%); *Dai Monti Società Agricola a r.l.* (percentuale di possesso del 5%).

Attività

Manipolazione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	56.402.177,00	34.088,00
2015	55.188.709,00	52.326,00
2016	61.862.558,00	200.228,00
2017	54.675.271,00	129.026,00
2018	56.602.012,00	168.046,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **17**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **163**

v. considerazioni svolte al par. 6.1.11..

6.1.8. Gruppo Agricooper Soc. Coop. Agr.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria 73,28%

Attività

Coltivazione del tabacco, raccolta, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli dei soci.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	14.279.423,00	12.427,00
2015	14.556.289,00	8.738,00
2016	15.215.859,00	42.896,00
2017	12.974.253,00	23.340,00
2018	14.884.021,00	18.591,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **16**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **79**

v. considerazioni svolte al par. 6.1.11..

6.1.9. Gruppo Coop. Agricole di Trevi s.c.a.

Esito della revisione: dismissione

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria 66,199%

La Società in esame a sua volta detiene una partecipazione inferiore allo 0,005% in SCAM S.p.a..

Attività

Coltivazione terreni propri e dei soci; la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti: gestione allevamenti zootecnici bovini da latte e da carne; gestione serre protette per orticoltura, floricoltura, vivaistica; colture idroponiche.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.228.584,00	64,00
2015	1.999.327,00	56,00
2016	2.266.380,00	3.273,00
2017	2.806.105,00	29.501,00
2018	3.862.702,00	17.315,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

v. considerazioni svolte al par. 6.1.11..

6.1.10. Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc. Coop. Agr.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria: 71,719%

La Società a sua volta detiene partecipazioni nelle seguenti società: Assicoop Umbria S.r.l. in liquidazione (percentuale di possesso del 16,23%); Società Generale Immobiliare in liquidazione (percentuale di possesso del 11,44%); Consorzio paniere tipico Trasimeno-Orovetano "Terra e Arte" S.r.l. (percentuale di possesso del 0,33%); Agrimeta S.r.l. in liquidazione (percentuale di possesso del 2,24%).

Attività

La cooperativa persegue lo scopo di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli e zootecnici da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti, ed in proporzione a beni e servizi forniti loro dalla Cooperativa al fine della cura e dello sviluppo del ciclo produttivo (come da Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	60.201.909,00	23.559,00
2015	62.249.279,00	169.964,00
2016	61.862.558,00	- 279.400,00
2017	61.155.200,00	147.431,00
2018	65.166.012,00	250.157,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **19**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **182**

v. considerazioni svolte al par. 6.1.11..

6.1.11. Unione Lavoratori Agricoli ULA società agricola cooperativa

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria 68,43%

Attività

Attività agricola in genere. Servizi per i soci prestati con mezzi agricoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	28.940,00	1.091,00
2015	38.924,00	1.516,00
2016	27.564,00	- 357,00
2017	25.275,00	4.687,00
2018	30.112,00	- 1.962,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Seguono considerazioni comuni a tutte le società del "gruppo agricoltura" di cui ai paragrafi 6.1.7.; 6.1.8.; 6.1.9.; 6.1.10..

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In merito alla determinazione di dismettere la partecipazione, si osserva che ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

L'Ente partecipante ha deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato A), che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *"il programma di dismissione deve essere avviato. Nella fattispecie, stante i risultati di esercizio nel triennio 2013-2015 trova applicazione quanto previsto dal comma 5 bis dell'art. 24 TUSP."*

"Motivazioni del mancato avvio della procedura: istruttoria in corso."

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Il disposto del comma 5 - bis, art. 24, del TUSP - inserito dall'art. 1, comma 723, l. 30 dicembre 2018, n. 145 - secondo cui *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene la partecipazione è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*, consente il mantenimento delle partecipazioni, in alternativa alla razionalizzazione tramite dismissione, senza peraltro derogare alle disposizioni del TUSP diverse da quelle dei commi 4 e 5.

Resta immutato in particolare l'obbligo di provvedere, in alternativa alla immediata dismissione della quota di partecipazione, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata (art. 20, comma 2, lett. f), e alla completa attuazione delle disposizioni riguardanti le società a controllo pubblico, come indicato al par. 6.1.1..

Non è condivisibile, per converso, la determinazione di rinviare l'avvio della procedura di dismissione e contestualmente omettere gli adempimenti prima richiamati.

A giudicare dalle risultanze degli atti della revisione, perdura un sostanziale disinteresse alle vicende della partecipata, alla cura dei rapporti con gli altri partecipanti e in generale all'attuazione delle disposizioni del TUSP.

6.1.12. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare - Soc. Cons. a r. l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 52,51%

Si rinvia delle considerazioni svolte al par. 6.1.3. riguardanti la revisione della stessa società, esaminata in relazione alla partecipazione diretta dell'Ente.

6.1.14. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 2,22%

Attività

Progettazione, realizzazione e raccolta finanziamenti per il progetto viario Quadrilatero Umbria-Marche. La Società ha per obiettivo, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale "Quadrilatero" con i seguenti compiti:

- a) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Marche Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali (strada statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 - strada statale 318 asse Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano- Muccia/Sfercia;
- b) redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il cofinanziamento dell'opera viaria.

Partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	40.375,00	0,00
2015	27.782,00	0,00
2016	29.905,00	0,00
2017	781,00	0,00
2018	0,00	0,00

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. fa parte delle società del "Gruppo ANAS" di cui all'Allegato A al D.Lgs. n. 175/2016, per le quali "non si applica l'art. 4" (cfr. art. 26, comma 2 del TUSP); ne consegue che

la stessa, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni richiamate al citato art. 4, non è soggetta all'obbligo della razionalizzazione mediante liquidazione, dismissione o accorpamento.

Permane tuttavia l'obbligo, non assolto dall'Ente, di monitorare le vicende economico-finanziarie della partecipata, a tutela del valore e della integrità della propria partecipazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *“l'iniziale decisione di dismissione è stata revocata prevedendo il mantenimento della partecipazione per le motivazioni tutte di cui alla DGR 1587/2018. Ai sensi dell'art. 193 del D.LGS 18 Aprile 2016, n. 50, è società pubblica di progetto senza scopo di lucro, ha per oggetto - quale soggetto attuatore unico - la realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" .*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della determinazione di mantenere le partecipazioni, rinnovando l'invito - anche in questa sede disatteso dall'Ente - a monitorare le vicende gestionali della partecipata, evidenziandone gli esiti negli atti di revisione, secondo le stesse modalità indicate al par. 6.1.1..

6.1.15. S.A.S.E. S.p.A

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 33,19%

Per una illustrazione completa della compagine sociale si rinvia al par. 6.2.6.

Attività

Gestione dei servizi aeroportuali - Aeroporto S. Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-1.176.389,00
2015		-845.976,00
2016	4.612.674,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **35**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La presenza di servizi che rivestono un interesse generale, ancorché possa risultare determinante ai fini del mantenimento della partecipazione, non esclude l'obbligo di analizzare la posizione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, specie se, come nel caso specifico, la gestione economica della partecipata per più anni è risultata deficitaria.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, andava in ogni caso corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata, avendo presente che la detenzione di una partecipazione minoritaria non esime dall'obbligo di attivarsi in senso conforme, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

Invero, nei piani di revisione straordinaria manca, in particolare, l'evidenziazione:

- a) dell'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) dell'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

Sollecitata a riferire in merito, la Regione Umbria, nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018 ha comunicato che la Società in esame è una partecipata indiretta della Regione Umbria, ma non a controllo da parte della stessa, in quanto non ricorrono le situazioni di cui all'art. 2359 del codice civile, né le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 175/2016.

La Regione ha riferito di aver comunque prescritto, nell'ambito del "Piano di governance" (approvato con DGR 824/2018), che la società Sviluppumbria S.p.A. (che detiene la partecipazione in Sase) applichi "anche alle proprie partecipazioni (indirette per la Regione), a tutela del patrimonio societario, le forme di controllo e di monitoraggio ivi previste, da proporre quale prassi di condotta anche agli altri soci (infatti, ove non disponga della maggioranza in Assemblea, naturalmente, in capo al socio residua solo un potere di proposta)".

Relativamente agli ulteriori aspetti oggetto di richiesta istruttoria, la Regione ha comunicato che:

- a) la decisione di mantenere la partecipazione è stata preceduta da *una analisi comparativa dei costi attuali e potenziali* gravanti per il tramite di Sviluppumbria sul bilancio dell'Ente. In particolare, l'Ente ha riferito che nel 2008 la società (in adeguamento dell'art. 7 della Direttiva Ministero dei Trasporti n. 135/T del 12.09.2007) ha modificato l'art. 6 dello Statuto prevedendo quale obbligo l'attuazione degli investimenti funzionali all'ottenimento della concessione ventennale dell'aeroporto, ed ha messo a punto un programma di intervento 2008-2028 degli investimenti con allegato un piano economico-finanziario, successivamente aggiornato nel 2014 per il periodo 2014-2033. Con Decreto Ministeriale del 13 maggio 2014, a seguito di valutazione positiva del predetto piano degli investimenti, si è proceduto ad affidare alla società la concessione per la gestione totale dell'aeroporto S. Egidio, con previsione, nella concessione, dell'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario "entro il quarto anno dalla stipula" e del mantenimento di adeguati requisiti di solidità patrimoniale.

La Regione ha riferito che la società Sase S.p.A. ha effettuato gli investimenti e gli interventi di sviluppo previsti nel piano, conseguendo gli obiettivi economico finanziari e di solidità patrimoniale indicati. Invero - ha specificato l'Ente - la società, dopo aver ridotto drasticamente le perdite, ha conseguito l'equilibrio economico e l'utile di bilancio nel 2017 (€ 211.000 euro), come previsto nel piano e nell'atto di concessione;

b) relativamente ai costi attuali che gravano sul bilancio regionale per il tramite di Sviluppumbria, è stato riferito che nell'ultimo triennio (2015-2017), come risulta dai verbali di assemblea della SASE e dal monitoraggio e controllo dei bilanci di esercizio della stessa, la società ha effettuato:

- nel 2015, riduzione del capitale e ricapitalizzazione;
- nel 2017, riduzione del capitale.

Sul punto è stato precisato che *“le ricapitalizzazioni sono state effettuate per la realizzazione degli investimenti e per il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, come previsto dal piano e dalla concessione”* e che *“le minusvalenze registrate nel 2015 e 2016 non hanno prodotto effetti nel conto economico di Sviluppumbria in quanto coperte da uno specifico fondo del passivo”*;

c) relativamente ai costi potenziali a carico del bilancio regionale, è stato precisato che in prospettiva triennale non si prevedono costi gravanti su Sviluppumbria e quindi sul bilancio regionale, grazie al conseguimento degli obiettivi previsti nell'atto di concessione e nel piano economico-finanziario 2014-2033;

d) la SASE ha adottato nel 2008 e, successivamente rivisto nel 2014, il piano economico-finanziario ventennale (2014-2033) che è stato puntualmente applicato. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2014 ha predisposto una *revisione dei costi* e, successivamente, in data 30 marzo 2014, è stato approvato un nuovo piano di contenimento dei costi. Attraverso le procedure di controllo adottate da Sviluppumbria (*“piano di monitoraggio”* adottato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 8 maggio 2017, rivisto in data 28 giugno 2018), è stato effettuato un monitoraggio costante.

In merito alle ulteriori prospettive di razionalizzazione della gestione, la Regione ha riferito che Sviluppumbria - in attuazione del sopracitato *“piano di monitoraggio”* - in data 19 settembre 2018 ha chiesto alla Sase S.p.A. la situazione contabile al 30.6.2018 e il preconsuntivo 2018 e che *“Oltre ad effettuare il monitoraggio sul puntuale rispetto del piano ventennale si procederà ad una azione di moral suasion perché SASE si adegui alle modalità previste dal <piano di governance delle società partecipate> della Regione che detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D.Lgs. 175/2016 per quanto compatibile”*.

La Sezione rileva come i diversi piani di contenimento dei costi non siano stati esplicitati nei rispettivi contenuti né è dato sapere dei relativi punti di attuazione;

e) gli obiettivi previsti dal piano e dalla concessione per la società SASE erano quelli *“di realizzare un articolato piano di investimenti, di attuare uno strutturato piano di contenimento dei costi e di riequilibrio economico finanziario, di adeguata patrimonializzazione, di incrementare l'operatività per*

l'ottenimento/mantenimento della concessione per la gestione totale dell'aeroporto S. Egidio" e che gli stessi "sono stati ad oggi conseguiti: utile di esercizio nel 2017, raggiungimento dell'equilibrio finanziario e adeguata patrimonializzazione".

La Regione ha altresì comunicato che nonostante la *"specificità dell'attività svolta da SASE e della recente realizzazione dell'infrastruttura, che configura una situazione di "quasi" start up" nonché la presenza di "alcune categorie di costi obbligatori e non comprimibili", la società "ha conseguito risparmi sui costi di personale, sui compensi degli amministratori e sugli altri oneri di gestione (riduzione di consulenze e internalizzazione di attività) scesi da circa 476.000 euro nel 2012 a 43.269 del 2017" incrementando comunque la produzione "grazie alla realizzazione degli investimenti funzionali alla concessione ventennale" e che Sviluppumbria, in qualità di azionista, "ha sollecitato e supportato le azioni di risanamento e di rilancio operativo, di realizzazione del piano degli investimenti e di riequilibrio economico finanziario".*

Ha, infine, riferito di svolgere durante l'anno, tramite Sviluppumbria, il periodico controllo sul grado di attuazione degli obiettivi, mediante un sistema di monitoraggio strutturato che si realizza sulla base del predetto *"piano di monitoraggio"*.

Anche in tal caso manca la rappresentazione puntuale del grado di raggiungimento degli obiettivi affidati e specificamente descritti.

In merito all'attuazione delle diverse disposizioni del TUSP afferenti alle società a *"controllo pubblico"*, si osserva in via preliminare che la partecipata rientra potenzialmente tra le società a *"controllo pubblico"* (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP), posto che nel caso di specie le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.

Non è da condividere pertanto la motivazione addotta dalla Regione Umbria a supporto della tesi secondo cui non troverebbero applicazione le disposizioni del TUSP riferite alle società a *"controllo pubblico"*.

Tanto premesso, si evidenzia quanto dichiarato dall'Ente con riferimento all'attuazione delle predette disposizioni del TUSP.

- Art. 6, commi 2, 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

La Regione ha riferito che la società, pur non rientrando nella fattispecie, ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio al 31.12.2016 ed al 31.12.2017. Riguardo alle previsioni del comma 3 (che consente di valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori strumenti) è stato riferito che non si è ritenuto di integrare le funzioni di controllo

già previste dalle norme di legge e di statuto, tenuto anche conto che la società ha affidato la revisione legale dei conti a società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis e dello statuto sociale e che l'attività "core" è sottoposta al controllo di ENAC.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

La Regione, ha riferito che la disposizione in parola non è applicabile ma che comunque la società ha motivato in delibera la scelta dell'organo collegiale. Non è dato conoscere tuttavia le motivazioni menzionate ma non esplicitate dall'Ente.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

La Regione ha riferito che il Consiglio di Amministrazione risponde alle previsioni di legge.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

La Regione riferisce che la disposizione non è applicabile.

- Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni):

La Regione ha riferito che gli aumenti di capitale sono stati diretti alla realizzazione di investimenti (obbligo statutario in conformità alla richiesta del ministero trasporti) finalizzati al conseguimento e al mantenimento della concessione ventennale da parte dell'ENAC, a fronte di un piano economico-finanziario ventennale (2014-2033) e di piani di revisione dei costi e di risanamento.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

L'Ente non ha confermato l'adozione, da parte di Sase S.p.A., del regolamento che disciplina il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

L'Ente non ha riferito in merito.

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

La Regione ha riferito che la disposizione non è applicabile.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

La Regione ha riferito che la disposizione non è applicabile alla società ma che quest'ultima ha comunque provveduto alla ricognizione, senza peraltro evidenziarne gli esiti.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

L'Ente non ha riferito in merito.

Secondo la C.C.I.A.A. lo Statuto non sarebbe stato adeguato.

- Art. 28, comma 1, lett. e), che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui *“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*:

L'Ente non ha riferito in merito, omettendo di indicare la data di nomina degli attuali amministratori e i motivi che escluderebbero l'applicazione della norma in esame.

Considerazioni finali

Dall'insieme delle comunicazioni e dei dati pervenuti è dato rilevare sinteticamente quanto segue:

- la Regione ha erroneamente interpretato la norma che definisce le società “a controllo pubblico” di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;

- l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei “costi di funzionamento” (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità;

- le risultanze dei piani di contenimento dei costi non sono state convertite in formali proposte da presentare eventualmente all'esame dell'assemblea dei soci;

- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);

- l'esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti;

- la società partecipata non ha predisposto la “Relazione sul governo societario” (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di “valutazione del rischio

di crisi aziendale” di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;

- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell’Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell’art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l’emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;
- l’Ente ha omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

“La Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppumbria ritenute strategiche, ai sensi dell’art. 4 del TUSP. La decisione del mantenimento è subordinata alla realizzazione di un piano di risanamento”.

Nell’allegato B) che fa parte integrante della deliberazione l’Ente dichiara che *“alla società SASE era assegnato l’obiettivo di realizzare un articolato piano di investimenti, di attuare uno strutturato piano di contenimento dei costi e di riequilibrio economico finanziario, di adeguata patrimonializzazione, di incrementare l’operatività per l’ottenimento/ mantenimento della concessione per la gestione totale dell’aeroporto S. Egidio SASE SpA ha ottenuto la certificazione da parte di ENAC secondo il Reg. Ue 139/2014 in data 29 dicembre 2017 (n° certificato 29). Il bilancio 2018 chiuso con un risultato positivo certifica gli sforzi compiuti negli ultimi sei anni 2013-2018 che illustrano, a fronte di un aumento sostanziale del business, un evidente trend di riduzione del deficit e che per due esercizi consecutivi registra un risultato positivo di bilancio. Il 20/03/2019 Sviluppumbria ha richiesto all’organo amministrativo di SASE di adottare, compatibilmente con le peculiarità aziendali e la normativa specifica di settore, un sistema di monitoraggio e controllo (coerente con quanto previsto dalla Regione Umbria con la DGR 824/2018 che detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione”.*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le osservazioni della Sezione di cui alla citata relazione sulla revisione straordinaria, come sopra riepilogate, non hanno fatto ingresso negli atti della revisione ordinaria predisposti dall’Ente.

Si è tuttora in attesa di conoscere, al riguardo, le eventuali iniziative assunte dall’Ente.

A chiarimento della definizione di “*controllo pubblico*” adottata dal TUSP, si rinvia al par. 6.2.6.

6.1.16. Umbriafiere S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipante e Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppo Umbria S.p.A.) con una quota del 46,15%

Attività

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		0,00
2015		56.209,00
2016	1.845.389,00	73.319,00
2017	1.885.032,00	73.508,00
2018	1.733.963,00	43.749,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **5**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Ancorché la società svolga attività per la quale non si configuri l'obbligo di dismettere le partecipazioni detenute dagli Enti (cfr. art. 4, comma 7, del TUSP), questi sono comunque tenuti a riscontrare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" della partecipata ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, mediante una preventiva analisi economico-finanziaria della società anche indirettamente partecipata. La revisione straordinaria non può prescindere, infatti, dal monitoraggio e dall'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata e, in particolare, dalla necessità di:

- a) analizzare comparativamente i costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, a iniziare dal costo medio del personale, che si attesta a 71.779,09 euro;
- b) indicare le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di analisi e contenimento dei costi;

c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP. L'assunzione delle azioni di cui alle richiamate lettere costituisce il presupposto logico della determinazione, altrimenti immotivata, di mantenere la partecipazione senza iniziative di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

Sollecitata in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, la Regione ha evidenziato che: *“La decisione di mantenimento della partecipazione è stata preceduta da una analisi comparativa dei costi attuali e potenziali gravanti per il tramite di Sviluppumbria sul bilancio dell'Ente svolta nel seguente modo:*

a) I costi attuali che gravano per il tramite di Sviluppumbria sul bilancio dell'Ente: *“Nell'ultimo triennio non sono stati rilevati costi gravanti sul bilancio di Sviluppumbria e quindi della Regione; il costo medio del personale rilevato dal 2012 al 2017 si attesta stabilmente a meno di 50.000 euro. Dato risultante dal monitoraggio e controllo dei bilanci d'esercizio pregressi e dal preconsuntivo 2018 della società Umbriafiere”.*

b) I costi potenziali che gravano sul bilancio dell'Ente: *“In prospettiva triennale non si prevedono costi gravanti su Sviluppumbria e quindi sul bilancio della Regione, grazie anche all'incremento costante da vari anni del patrimonio netto della Umbriafiere. Dato desunto dall'andamento dei bilanci pregressi e dal monitoraggio e controllo delle previsioni contenute nel piano di attività 2018 e relativo preconsuntivo Umbriafiere”.*

c) La Regione ha inoltre specificato in merito alle ulteriori prospettive di razionalizzazione della gestione che *“Ad integrazione di quanto è oggetto del piano di monitoraggio di Sviluppumbria si è richiesto ... a Umbriafiere di ottemperare a quanto previsto dal “piano di governance delle società partecipate” della Regione (DGR 824/18) che detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D.Lgs. 175/2016, per quanto compatibile. Comunicazione a Umbriafiere del 19/09/18 con cui si è altresì richiesta, a fini di monitoraggio, la situazione contabile al 30/06 e preconsuntivo 2018.”*

d) Il monitoraggio degli obiettivi assegnati ex art. 19 del TUSP: *“La società Umbriafiere [per i motivi più avanti specificati] non si ritiene a controllo pubblico e pertanto non è soggetta a quanto previsto dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016. Pur non rientrando nella fattispecie,..... viene comunque richiesto ad UmbriaFiere di predisporre un piano di contenimento dei costi da produrre entro dicembre 2018. La richiesta è prevista dal piano di monitoraggio di Sviluppumbria. La Regione effettua il controllo sull'avanzamento degli obiettivi, tramite Sviluppumbria, con cadenza periodica durante l'anno mediante un sistema di monitoraggio strutturato.”.*

Considerazioni finali

I dati e gli elementi parziali forniti dall'Ente non rendono adeguata motivazione della razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

È da ritenere, peraltro, contrariamente a quanto rappresentato dall'Ente, che ha ommesso di riferire in merito, come tutte le disposizioni del TUSP riferibili alle società *“a controllo pubblico”* siano applicabili alla società in esame.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del TUSP infatti si considerano "a controllo pubblico" la società "in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)". Ne consegue che UMBRIAFIERE S.p.a., in quanto partecipata (direttamente e indirettamente) da più Amministrazioni pubbliche, deve ritenersi potenzialmente assoggettata a "controllo pubblico" esercitato congiuntamente dalle predette Amministrazioni che, nel gestire le rispettive partecipazioni, convergono necessariamente, per obbligo istituzionale, alla tutela di comuni interessi pubblici.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che "il 20/03/2019 Sviluppumbria (moral suasion) ha richiesto all'organo amministrativo di UMBRIAFIERE di adottare, compatibilmente con le peculiarità aziendali e la normativa specifica di settore, un sistema di monitoraggio e controllo (coerente con quanto previsto dalla Regione Umbria con la DGR 824/2018 che detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D.Lgs. 175/2016) e l'avvio di un percorso di adeguamento per il rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica di cui alla normativa citata. La richiesta è stata ribadita in assemblea di Umbriafiere il giorno 08/05/2019 ed è stata approvata all'unanimità dei soci dando mandato all'organo amministrativo per l'adozione degli opportuni provvedimenti."

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Dalle succinte affermazioni rese in sede di revisione ordinaria si desume come l'Ente abbia prestato scarsa attenzione alle questioni sollevate dalla Sezione in occasione del controllo sulla revisione straordinaria, che qui si intendono integralmente riproposte. Ne è conferma la infruttuosità del dialogo instaurato con la società direttamente partecipata, cui l'Ente fa riferimento.

Per quanto riguarda la definizione del "controllo pubblico" si rinvia al paragrafo 6.2.6.

6.1.17. Consorzio Flaminia Vetus - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 38,79%

Attività

Realizzazione, urbanizzazione e gestione dell'area industriale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		21,00
2015		9.299,00
2016	64.036,00	-282.251,00
2017	63.901,00	-337.691,00
2018	n.d.	n.d.

Al Registro delle Imprese della Camera di Commercio non risulta depositato il bilancio di esercizio 2018

Numero amministratori al 31.12.2018: **2** (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

“La Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppumbria in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La società è stata posta in liquidazione il 20/02/2018. Il liquidatore non ha convocato l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2018. L'attività liquidatoria è monitorata e sollecitata”.

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *“nel corso del 2019 sono state concluse alcune vendite immobiliari, sono in corso alcuni contenziosi giudiziari che al momento non consentono la fine della procedura e la cessazione della società. Il liquidatore non ha ancora convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2018. L'attività liquidatoria è monitorata e sollecitata.”*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore, hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione delle stesse negli anni 2016 e seguenti per i quali il bilancio non è stato depositato e verosimilmente neppure approvato. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro, sulla congruità e coerenza dei tempi necessari per la dismissione del patrimonio immobiliare nonché sulla omessa approvazione dei bilanci.

6.1.18. Tela Umbra Soc. Coop. a r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 60,11%

Attività

Produzione di manufatti pregiati in lino, lana e seta su telai antichi e gestione del museo e del patrimonio dell'eredità Franchetti.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		2.108,00
2015		-5.920,00
2016	150.814,00	1.388,00
2017	159.876,00	3.938,00
2018	152.469,00	8.425,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La società rientra nel "Gruppo Sviluppumbria" di cui all'Allegato "A" del TUSP cui non è applicabile l'art. 4 del richiamato decreto, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto.

Ciò non esclude la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per attuare più immediati interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenuto conto dell'andamento negativo della gestione della partecipata ed in considerazione delle possibili ripercussioni negative sui bilanci degli Enti partecipanti. In particolare, sarebbe stato necessario evidenziare nel piano di revisione straordinaria: a) gli esiti dell'analisi comparata dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in

prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente; b) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali; c) le informazioni sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata; d) i rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitato a riferire in merito a quanto sopra, l'Ente non ha fatto pervenire informazioni utili né pertinenti.

Considerazioni conclusive

La società, in quanto partecipata direttamente dal Comune di Città di Castello (con quota del 26,91%), e indirettamente dalla Regione Umbria (in ragione del 60,11%, per il tramite di Sviluppumbria S.p.A.), rientra potenzialmente tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP). Invero, nel caso di specie le partecipazioni detenute da enti pubblici, complessivamente considerate, consentono il controllo di diritto della partecipata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.

Si ritiene pertanto, che gli Enti partecipanti, in attesa di definire le operazioni di ristrutturazione individuate nei piani di razionalizzazione, debbano attivarsi affinché tutte le disposizioni del TUSP applicabili alla partecipata - ivi comprese quelle contemplate agli articoli 14 e 21 - trovino puntuale applicazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

"La Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppumbria in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. Il recesso è stato comunicato in data 01/08/2018; la procedura si è positivamente conclusa il 3/10/2018. Il rimborso della quota sociale a seguito del recesso avverrà sulla base di un piano di rateizzazione suddiviso in 12 anni a partire dal 2019."

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *"il recesso è stato comunicato in data 01/08/2018. La procedura si è conclusa positivamente il 03/10/2018. Il rimborso della quota sociale a seguito del recesso avverrà sulla base di un piano di rateizzazione suddiviso in 12 anni a partire dal 2019"*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della dismissione della quota di partecipazione, sopravvenuta rispetto alla data di effettuazione del controllo sulla revisione straordinaria.

6.1.19. Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop. a r. l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 29,54%

Attività

Industria tipografica, litografica, legatoria ed allestimento di prodotti grafici di qualsiasi tipo ed affini.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		5.101,00
2015		9.230,00
2016	436.479,00	1.400,00
2017	384.803,00	3.961,00
2018	385.513,00	0,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 3

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'Ente partecipante, tramite Sviluppumbria S.p.a., non ha assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termine ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *"il recesso è stato comunicato in data 26/06/2018. La procedura si è conclusa positivamente il 29/10/2018. Il rimborso della quota sociale a seguito del recesso avverrà sulla base di un piano di rateizzazione suddiviso in 5 anni a partire dal 2019"*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dismissione della quota di partecipazione.

6.1.20. Interporto Marche S.p.A.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 3,78%

Attività

Realizzazione, urbanizzazione e gestione dell'area dell'interporto di Jesi - Gestione di centri di movimentazione merci. In particolare, la società ha per oggetto: - la progettazione e la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi, anche attraverso i contributi previsti ed ottenibili dalle leggi nazionali e comunitarie, di un interporto, consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-646.859,00
2015		-798.588,00
2016	646.461,00	-1.331.186,00
2017	372.522,00	-5.165.233,00
2018	602.802,00	241.210,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **2**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In ordine alla determinazione di dismettere la partecipazione, si osserva che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni

possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che *"in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]"*, l'Ente partecipante *"non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società"* e la partecipazione *"è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"* (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

L'Ente partecipante ha deliberato la dismissione senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *"Sviluppumbria in data 26/01/2018 ha comunicato il recesso dalla Interporto Marche - successivamente all'esito negativo del recesso è stata esperita una procedura di evidenza pubblica per la cessione delle quote che è andata deserta; pertanto è stato sollecitato di nuovo il recesso da ultimo il 5/12/2019 della procedura e sollecitata la richiesta di recesso."*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si rinnova l'invito ad accelerare i tempi della dismissione della quota di partecipazione per le motivazioni e secondo le modalità indicate in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.1.21. TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 23,73%

Attività

Lavori generali di costruzione urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi. Il TNS consorzio promuove, nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per lo sviluppo industriale del territorio. A tale scopo, il consorzio promuove e supporta iniziative e progetti di sviluppo locale che favoriscano: - la localizzazione di imprese nel territorio di riferimento; - l'integrazione tra attività d'impresa, formazione, ricerca e università; - la dotazione logistica e infrastrutturale del territorio; - la produzione sostenibile e l'uso efficiente dell'energia; - l'integrazione tra domanda di lavoro e formazione professionale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		- 1.210.161,00
2015		- 1.508.106,00
2016	3.930.982,00	- 1.079.280,00
2017	2.115.551,00	- 1.824.655,00
2018	13.412.392,00	10.632.78,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **2** (nominati due liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **2**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da

intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione, in corso da più anni. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione. Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

“La Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppumbria in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La Società è posta in liquidazione dal 20/12/2013. La procedura è in corso e i tempi di conclusione non sono stimabili”.

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *“la liquidazione, con il supporto del socio Sviluppumbria, ha provveduto alla gestione dell'ingente indebitamento provvedendo con una serie di operazioni di vendita di immobili che di stralcio a riportare la situazione in sostanziale equilibrio. Il bilancio 2018 si è chiuso per la prima volta da anni con un ampio utile d'esercizio. Nel 2016 Sviluppumbria ed il consorzio si sono fatti promotori di un'azione di responsabilità verso i consiglieri e i sindaci delle precedenti gestioni.”*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si rinnova l'invito a ad accelerare i tempi della dismissione della quota di partecipazione per le motivazioni e secondo le modalità indicate in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.1.22. Consorzio Crescendo - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 36,92%

Attività

Lavori generali di costruzione, urbanizzazione di aree urbane per insediamenti produttivi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-285.115,00
2015		-284.785,00
2016	349.768,00	-340.241,00
2017	198.893,00	-443.309,00
2018	3.676.862,00	1.375.022,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **2** (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

"Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppumbria in dismissione, ai sensi

dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La Società è stata posta in liquidazione dal 20/12/2013. La procedura è in corso e i tempi non sono stimabili.”

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che “la liquidazione, con il supporto del socio Sviluppumbria, ha provveduto alla gestione dell'ingente indebitamento provvedendo con una serie di operazioni di vendita di immobili ... a riportare la situazione in sostanziale equilibrio. Il bilancio 2018 si è chiuso per la prima volta da anni con un ampio utile d'esercizio. Nel 2016 Sviluppumbria ed il consorzio si sono fatti promotori di un'azione di responsabilità verso i consiglieri e i sindaci delle precedenti gestioni.”

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si rinnova l'invito a presidiare le operazioni di liquidazione secondo le stesse modalità indicate al par. 6.1.17. cui si rinvia.

6.1.23. Foligno Nuova S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: dismissal

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 15,39%

Attività

Valorizzazione e vendita immobiliare.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-31.750,00
2015		69.691,00
2016	9.808,00	- 101.675,00
2017	4.437,00	- 20.329,00

Il bilancio finale di liquidazione al 15 settembre 2017 è stato depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Numero amministratori al 31.12.2018: 0

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione comunica che la società, già in liquidazione, è cessata ed è stata cancellata in data 22/12/2017.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

6.1.24. NA.RO.GES S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 39,23%

Attività

La società si propone di favorire lo sviluppo dell'innovazione, del trasferimento di tecnologie della ricerca applicata e della conoscenza nel campo della valorizzazione, e della fruizione del patrimonio culturale e ambientale e della comunicazione, svolgendo attività di analisi, studio, progettazione, informazione, diffusione, formazione, assistenza tecnica, organizzativa e di mercato tramite iniziative di sperimentazione (piloting)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		- 3.377,00
2015		- 772,00
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio risale all'esercizio 2015 (fonte Telemaco)

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa.

Considerando che le perdite registrate, al pari dei costi della procedura in atto, sono destinate a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse degli Enti attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione. A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione. Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente Regione ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza accennare peraltro ai costi della gestione liquidatoria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *“la liquidazione è rallentata dalla pendenza di un contenzioso giudiziario con un socio. Nel corso del 2018 e 2019 sono state convocate alcune assemblee per assumere le necessarie determinazioni, non raggiungendo alcun esito. Al momento tra Sviluppo Umbria gli altri soci e il liquidatore sono in corso ulteriori tentativi di chiusura del contenzioso e debiti residui.”*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ribadisce l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione del procedimento di liquidazione nonché la necessità di valutare criticamente i motivi che ostano alla predetta conclusione e che hanno impedito il deposito dei bilanci nel Registro delle imprese.

6.1.25. Centro Ceramica Umbra Soc. Coop. A r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 13,19%

Attività

Servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa a favore delle imprese del settore ceramica; attività di promozione e di riqualificazione del settore ceramica.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2011.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in

considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione. Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

Nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione DGR 1286/2019 si evidenzia che *“la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppumbria in dismissione, ai sensi dell'art. 4,20 e 24 del TUSP. La Società è posta in liquidazione dal 11/05/2011. La procedura è in corso e i tempi non sono stimabili. E' stata ripetutamente sollecitata la convocazione dell'Assemblea: in data 20/2/2018 l'Assemblea è stata nominato il nuovo liquidatore, comandato esplicitamente alla chiusura della procedura in tempi rapidi.”*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ripropongono per la società in esame le stesse considerazioni svolte per la NA.RO.GES. s.c.arl in liquidazione circa la necessità di risalire ai motivi che non hanno consentito di portare a termine le operazioni di liquidazione né di ottemperare all'obbligo di depositare i bilanci al Registro delle Imprese.

6.1.26. Centro Studi Il Perugino Scarl - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 23,08%

Attività

La società ha per oggetto la formazione universitaria, post-universitaria, qualificazione e riqualificazione nel settore dei beni culturali, la promozione dei servizi per l'assistenza, l'alloggio e il tempo libero degli studenti iscritti ai corsi, la promozione di iniziative utili alla ricerca scientifica e applicata nel settore culturale, compresa la diffusione della conoscenza.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2010.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. L'Ente partecipante non ha assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che *“la procedura è rallentata dalla pendenza di un contenzioso; nell'assemblea del 21/05/2019 i soci hanno richiesto al liquidatore un piano di riparto finale e gli adempimenti per la cessazione della società. Tutt'ora il liquidatore non ha provveduto.”*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ripropongono per la società in esame le stesse considerazioni svolte per la NA.RO.GES. s.c.arl in liquidazione afferenti alla necessità di risalire ai motivi che non hanno consentito di portare a termine le operazioni di liquidazione né di ottemperare all'obbligo di depositare i bilanci al Registro delle Imprese.

6.1.27. Artigiana Villamagina Cooperativa - in liq.ne coatta ammin.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 22,32%

Attività

La società persegue lo scopo mutualistico di inserire nel mondo del lavoro i propri soci (fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2008.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara la volontà di dismettere la partecipazione, senza accennare allo stato di avanzamento del procedimento di liquidazione.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ripropone per le partecipate in esame l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione delle operazioni di liquidazione per le motivazioni illustrate nei precedenti paragrafi.

6.1.28. I.S.R.I.M. S.c. a r.l. - in fallimento

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 33,40%

Attività

Promuovere ed attuare attività di ricerca e sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie industriali (fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **2** (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara la volontà di dismettere la Società, senza accennare allo stato di avanzamento della procedura fallimentare.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della pendenza della procedura fallimentare.

6.1.29. Nuova Panetto e Petrelli S.p.A. - in fallimento

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 14,47%

Attività

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività industriale di tipografia, litografia, arti grafiche e stampe in genere (fonte *Telemaco*).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2012.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara la volontà di dismettere la Società, senza accennare allo stato di avanzamento della procedura fallimentare.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto dello stato fallimentare della partecipata.

6.1.30. Verde Collina S.r.l.- in fallimento

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 9,23%

Attività

Fornitura di servizi e consulenza, compresa la lavorazione c/terzi con macchine agricole, nel rispetto della normativa vigente, per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti del settore agroalimentare (fonte *Telemaco*).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2005.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara la volontà di dismettere la Società evidenziando lo stato del fallimento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della pendenza del fallimento.

6.1.31. International Multimedia University -IMU S.r.l. - in fallimento

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 0,86%

Attività

Attività editoriale con l'esclusione di quotidiani; corsi di formazione anche universitaria e parauniversitaria in Italia e all'estero (fonte *Telemaco*).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2014.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Sviluppo Umbria in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La Società è in stato di fallimento dal 21/06/2006. Si attendono i tempi di conclusione della procedura.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto dell'intervenuto fallimento.

6.1.32. Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 3,89%

Attività

Locazione di immobili propri.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		1.190,00
2015		599,00
2016	167.566,00	- 26.991,00
2017	19.000,00	-270.477,00
2018	39.047,00	-12.271,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa.

Nel presupposto che le perdite registrate e i costi della procedura in atto si riflettono in negativo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente, quest'ultimo è portatore di un interesse diretto a conoscere e rimuovere le cause che ostano alla immediata conclusione della procedura di liquidazione. Le iniziative assunte a tal fine non sembrano particolarmente adeguate ed efficaci.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

La Regione Umbria nell'allegato B) che fa parte integrante della deliberazione dichiara che "nel corso dell'ultima assemblea del 09/10/2019 il liquidatore ha prospettato le attività di alienazione immobiliare che verranno poste in essere nel 2020 e al cui esito è legata la chiusura della procedura e cancellazione della società."

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione degli stessi negli anni a venire, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro,

- sulla congruità e coerenza dei tempi necessari per la dismissione del patrimonio immobiliare;
- sul mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017;
- sulla giustificazione dei ricavi conseguiti nonostante la non operatività della società;
- sugli eventuali riflessi sul proprio bilancio delle perdite conseguite dalla partecipata in liquidazione.

6.1.33. Metrò Perugia S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Umbria T.P.L. e Mobilita' S.p.A**.	57,19%
SIPA S.p.A.	21,63%
Umbria Domani S.C. A R.L.	14,54%
Leitner S.P.A.	6,64%

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 15,88 %

**Umbria T.P.L. e Mobilita' S.p.A. risulta a sua volta partecipata da:

Provincia di Perugia	28,86%
Regione Umbria	27,78%
Comune di Perugia	20,71%
A.T.C. S.p.A. in liquidazione	18,12%
Comune di Spoleto	4,53%

Attività

Gestione linee metropolitane Perugia.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		33.331,00
2015		40.783,00
2016	147.244,00	19.283,00
2017	118.680,00	81.384,00
2018	115.999,00	38.190,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.P.A., che prevede, quale intervento programmato, il mantenimento ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. Il mantenimento è finalizzato alla verifica della fattibilità economica giuridica della cessione, in quanto la Società è stata costituita a seguito di partecipazione ad una procedura di gara con altri soci.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.34. ECOE' S.r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 9,25%

Attività

La società ha per oggetto le attività di progettazione, costruzione, implementazione, sviluppo, sperimentazione e commercializzazione di apparati tecnologici, elettronici e meccanici. (oggetto sociale - fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-628,00
2015		-606,00
2016	0,00	-621,00
2017	n.d.	n.d.
2018	0,00	-520,00

Al Registro delle Imprese della Camera di Commercio non risultano depositati i bilanci degli esercizi 2017 e 2018; i dati del 2018 sono stati desunti dal bilancio 2019 (fonte *Telemaco*)

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.35. Ergin S.c.a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 13,61%

Attività

Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-12.751,00
2015		-274.629,00
2016	0,00	-11.941,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.36. Roma T.P.L. S.c. a r.l.

Esito della revisione: dismissione

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 9,25%

Attività

Operare nel campo del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		4.013.870,00
2015		4.019.216,00
2016	152.866.118,00	0,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **826**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è la liquidazione della quota entro il 31/12/2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.37. Ciriè Parcheggi S.p.A.

Esito della revisione: dismissione

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 13,89%.

Attività

Costruzione e gestione dei parcheggi pubblici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-124.185,00
2015		-71.908,00
2016	562.005,00	6.403,00
2017	637.913,00	19.277,00
2018	676.321,00	2.413,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **4**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **4**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.38. Foligno Parcheggio S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 13,05%.

Attività

Costruzione e gestione dei parcheggi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-53.462,00
2015		-48.825,00
2016	263.671,00	3.423,00
2017	237.501,00	-2.967,00
2018	255.873,00	-14.954,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.39. Società Immobiliare Parcheggi Auto (S.I.P.A.) S.p.A.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 6,24%.

Attività

Progettazione, costruzione manutenzione e gestione di autoparcheggi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		893.128,00
2015		996.193,00
2016	8.418.434,00	1.044.260,00
2017	7.817.931,00	1.139.931,00
2018	7.943,00	1.163,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **42**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. Le modalità di dismissione sono in corso di definizione in quanto il pacchetto azionario è sottoposto a pegno in favore della provincia di Perugia.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.40. Tiburtina Bus S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con quota del 1,97 %.

Attività

Gestione diretta e indiretta di aree e di immobili e dei relativi servizi accessori.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		151.048,00
2015		126.516,00
2016	1.619.038,00	184.269,00
2017	1.611.226,00	258.698,00
2018	1.616.575,00	12.100,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **6**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.41. S.B.E. Enerverde S.r.l. Società agricola in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 11,11%.

Attività

Produzione, commercializzazione prodotti agricoli e produzione di energia.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-533.550,00
2015		-3.651,00
2016	4.993,00	-301.659,00
2017	82.156,00	-426.187,00
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2017.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.1.42. ATC Esercizio S.p.A.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Regione Umbria vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 0,005%.

Attività

Servizi di trasporto.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		304.844,00
2015		2.165.742,00
2016	35.200.524,00	1.266.577,00
2017	34.343.589,00	462.500,00
2018	35.039.425,00	351.274,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **420**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera G.R. n. 1286 del 27/12/2019

<<Con DGR 1286/2019 "Revisione periodica - anno 2019 - delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" la Società è stata inserita tra le partecipazioni indirette per il tramite di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in dismissione, ai sensi dell'art. 4, 20 e 24 del TUSP. La modalità indicata è l'alienazione della quota entro il 31/12/2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2. PROVINCIA DI PERUGIA

Revisione approvata con delibera C.C. del 16 dicembre 2019 n. 52, completa di relazione tecnica ex art. 20, comma 2, TUSP

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE%	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l.	100,00	Mantenere
DIR 2 Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.	0,06	Mantenere
DIR 3 Sviluppumbria s.p.a.	0,99	Mantenere
DIR 4 Umbria Digitale s.c.a r.l.	5,37	Mantenere
DIR 5 Umbriafiore s.p.a.	8,00	Mantenere
DIR 6 S.A.S.E. s.p.a.	0,54	Mantenere
DIR 7 Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a.	28,85	Mantenere
DIR 8 Amub Magione s.p.a.	3,58	Cessione
DIR 9 Consorzio Valtiberina Produce s.c.a r.l. in liquidazione	4,21	In liquidazione
DIR 10 Centro Studi Il Perugino di Città della Pieve s.c.a r.l.	10,00	In liquidazione
DIR 11 Cons. Paniere Tipico Trasim-Orvietano Terra e Arte s.c.a r.l.	14,33	In liquidazione
DIR 12 Valnestore Sviluppo s.r.l.	25	In liquidazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE%	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 Metrò Perugia S.C.A R.L.	16,50 tramite DIR 7	Mantenere
INDIR 2 Ecoè srl in liquidazione	9,62 tramite DIR 7	In liquidazione
INDIR 3 Ergin S.C.A R.L.	14,14 tramite DIR 7	In liquidazione
INDIR 4 S.B.E. Enerverde Srl Soc. Agricola	11,54 tramite DIR 7	In liquidazione
INDIR 5 Roma TPL S.C.A R.L.	9,62 tramite DIR 7	In liquidazione
INDIR 6 Ciriè Parcheggi	14,43 tramite DIR 7	Cessione a titolo oneroso
INDIR 7 Foligno Parcheggi	13,56 tramite DIR 7	Cessione a titolo oneroso
INDIR 8 SIPA Spa	6,49 tramite DIR 7	Cessione a titolo oneroso
INDIR 9 Tiburtina Bus srl	2,26 tramite DIR 7	Cessione a titolo oneroso
INDIR 10 ATC Esercizio spa	0,0057 tramite DIR 7	Cessione a titolo oneroso
INDIR 11 Distretto Integrato Turistico s.c.a r.l.	1,25 tramite DIR 7	Cessata
INDIR 12 Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili s.r.l.	7,21 tramite DIR 7	Cessione a titolo oneroso

6.2.1. Agenzia per l'energia e l'ambiente S.r.l.

Esito della revisione: *mantenere*

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Perugia 100%

Attività

Controllo impianti termici e controllo della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		142.550,00
2015		180.095,00
2016	650.224,00	180.279,00
2017	953.468,00	240.856,00
2018	605.356,00	290.906,00*

*Il 2018 è relativo al periodo 01/07/2018-31/12/2018 (nota su scheda Mef – Provincia di Perugia)

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **4**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nella revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<L'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente è stata costituita nel 1997 come Società per azioni (con capitale misto pubblico-privato) da un progetto europeo SAVE finanziato al 50% dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di

promuovere e diffondere sul territorio una cultura volta all'efficienza ed al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Nel corso dell'anno 2011, si sono create le condizioni per cui la Provincia di Perugia, socio fondatore dell'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Perugia, ha rilevato le quote dei soci privati, al fine di costituire una Società a totale capitale pubblico secondo il modello "in house providing". Con deliberazione dell'Ente n. 37 del 31 maggio 2011, contestualmente alla trasformazione in house providing della Società, la Provincia di Perugia ha affidato all'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nel proprio territorio di competenza, ovvero nei comuni sotto i 40.000 abitanti della Provincia di Perugia, redigendo specifico capitolato d'onori.

Dal 2015, relativamente al controllo degli impianti termici, si è notevolmente ampliato l'ambito territoriale di competenza della Provincia di Perugia; infatti a seguito della legge regionale n. 10 del 2 aprile 2015, con deliberazione n. 12 del 04/04/2016, la Provincia di Perugia ha affidato all'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nel Comune di Città di Castello e nel Comune di Foligno.

Con Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016 e la conseguente Convenzione Regione Umbria-Provincia di Perugia, anche tutti i Comuni appartenenti al territorio della Provincia di Terni sono stati assoggettati alla giurisdizione della Provincia di Perugia per quanto riguarda il controllo degli impianti termici e successivamente, a giugno 2018, anche il Comune di Perugia. Pertanto la Provincia di Perugia è attualmente l'autorità competente per il controllo degli impianti termici dell'intero territorio regionale.

Alla luce di questo la Provincia di Perugia, con deliberazione n. 24 del 31 luglio 2017, ha affidato ad A.E.A. anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nella Provincia di Terni a partire dal 2017 e del Comune di Perugia.

La normativa sui controlli degli impianti termici ha subito, dal 2011 ad oggi, cambiamenti importanti. L'attività dell'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl, dalla sua costituzione (maggio 2011) all'approvazione del DPR 74/2013 (entrato in vigore dal 12 luglio 2013), era disciplinata da apposito Regolamento della Provincia di Perugia e relativo capitolato d'onori redatti ai sensi dell'art. 31 della legge n 10/91 e dell'art. 11, comma 18 del DPR n. 412/93, come modificato dal DPR n.551/99, dal D. Lgs. 192/05 e dal D. Lgs 311/06. Il DPR 74/2013 è stato recepito dalla Regione Umbria solo ad agosto 2014, con D.G.R. 961/2014 poi sostituita dalla D.G.R. 1431/2016 entrata in vigore a dicembre 2016. Si tratta di un'attività che si è notevolmente ampliata negli ultimi anni, e la società ha dimostrato un elevato grado di adattamento e un più efficiente utilizzo delle risorse.

Fino al 2015, l'attività di A.E.A. Srl era sostenuta dall'introito diretto dei c.d. "bollini", ossia della tariffa pagata dall'utente per il servizio di controllo degli impianti termici. Dal 2016, a seguito della legge regionale 18/2016, la tariffa viene riscossa dalla Regione dell'Umbria che provvede al riversamento alla partecipata, tramite la Provincia di Perugia, del 90% dell'introito. Con tali risorse si finanziano le attività della Società che, è bene tenere presente, svolge una funzione pubblica prevista da norme di legge. Pertanto il versamento di tali risorse alla società è finalizzato al funzionamento e allo svolgimento dell'attività, e non è subordinato al raggiungimento di particolari

obiettivi. La Provincia esercita sulla controllata A.E.A. Srl un duplice controllo: da una parte viene esercitato un controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dal Capitolato d'oneri che prevede, tra gli altri, adempimenti e obblighi previsti dalle normative vigenti in ordine a numero e qualità dei controlli effettuati, e dall'altra, l'ente esercita il "controllo analogo" tramite l'organismo denominato "coordinamento dei soci", che vaglia la legittimità dell'attività della Società, la sua rispondenza alle previsioni statutarie e alle norme di legge.

Con Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2017 è stato adeguato lo statuto della società Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

La partecipata A.E.A. Srl ha prodotto utili di gestione fin dalla sua costituzione, distribuendo i dividendi maturati ai soci, e l'andamento attuale e potenziale della gestione non fa prevedere la necessità di interventi di ripiano/ricapitalizzazione a carico del bilancio dell'Ente, nel quale non sono previsti accantonamenti al riguardo. L'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl, dalla sua costituzione (maggio 2011) ad oggi, ha operato una costante riduzione dei costi del personale nonostante la necessità di dover gestire un'attività in continua espansione a causa dell'ampliamento del territorio di competenza e delle modifiche normative intervenute in materia.

La provincia di Perugia, in sede di approvazione del D.U.P. 2018/2020, ha previsto per la propria partecipata A.E.A. Srl azioni gestionali finalizzate alla maggiore efficacia ed efficienza dell'azione di controllo degli impianti termici, con incremento degli indici annuali. La Provincia di Perugia verifica le attività affidate alla società attraverso il monitoraggio dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio finanziario, anche per il tramite dell'istituto del "controllo analogo" previsto ai sensi dell'art. 6 dello statuto societario, al fine di predisporre eventuali azioni correttive che assicurino l'equilibrio economico e patrimoniale della società.

In generale, la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett. a) e d) e non incorre in alcuna delle previsioni dell'art. 20 del Tusp. Pertanto si conferma il mantenimento della partecipazione, già disposto con il Piano di razionalizzazione ordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 20.12.2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto delle adeguate motivazioni a sostegno della determinazione di mantenere la partecipazione nella società in esame, impegnata in attività ritenute dall'Ente di interesse generale, deve osservarsi come negli atti di revisione si ometta ogni riferimento ai seguenti adempimenti necessari ai fini della razionalizzazione della partecipazione:

- analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata preordinata alla valutazione della eventuale necessità di razionalizzazione dei costi di funzionamento, condotta secondo le stesse modalità indicate al par. 6.1.1., cui si rinvia;

- attuazione delle diverse disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico di cui agli articoli 3, comma 3 e 4; 11, comma 9; 19, com 19, comma 5; 25, comma 1; 26, comma 1.

Per la definizione dei relativi contenuti si rinvia al menzionato par. 6.1.1.

6.2.2. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenere*

Partecipanti e quote di partecipazione

ANAS s.p.a.	92,38%
Hotel Marche dell'Ente Regione Marche	2,86%
Sviluppumbria	2,4%
Provincia di Macerata	1,02%
CCIA di Perugia	0,5%
CCIA di Macerata	0,5%
CCIA di Ancona	0,28%
Provincia di Perugia	0,006%

Attività

Progettazione, realizzazione e raccolta finanziamenti per il progetto viario Quadrilatero Umbria-Marche. La Società ha per obiettivo, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale "Quadrilatero" con i seguenti compiti:

- c) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Marche Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali (strada statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 - strada statale 318 asse Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano- Muccia/Sfercia;
- d) redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il cofinanziamento dell'opera viaria.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	40.375,00	0,00
2015	27.782,00	0,00
2016	29.905,00	0,00
2017	781,00	0,00
2018	0,00	0,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **34**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte per la revisione straordinaria della partecipazione in esame sono le stesse elencate al par. 6.1.14 per la Regione Umbria, cui si rinvia

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A è società pubblica di progetto senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006). Ha per oggetto la realizzazione del Progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna".

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è azionista di controllo (92,38% del capitale sociale) inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato avendo quale Socio Unico la holding "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A."

La Relazione sulla gestione al Bilancio dell'esercizio 2018, così come quelle degli esercizi precedenti, contiene tutte le informazioni riguardanti le attività sociali che Quadrilatero Marche Umbria Spa svolge in qualità di Soggetto attuatore unico per la realizzazione del Progetto pilota nel rispetto delle Delibere CIPE via via emanate (n. 121 del 21 dicembre 2001, n. 93 del 31 ottobre 2002, n. 13 del 27 maggio 2004). Con la Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 (pubblicata nella G. U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2017), il Progetto suddetto è stato aggiornato individuando le opere prioritarie e il relativo fabbisogno economico finanziario per il completamento degli interventi infrastrutturali del Progetto stesso. L'avanzamento delle attività e gli obiettivi raggiunti sono dettagliatamente riportati nei bilanci annuali. Si precisa che la Società chiude in pareggio di bilancio tutti gli esercizi, in quanto non ha scopo di lucro ai sensi dell'art. 29 dello Statuto societario.

La Società ha per oggetto l'attività di cui all'art. 4, c. 2, lett. b), cioè progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP. AA. fra le quali la Provincia di Perugia. La compagine sociale è la seguente: ANAS Spa (92,38%), Hotel Marche dell'Ente Regione Marche (2,86%), Sviluppumbria Spa (2,4%), Provincia di Macerata (1,02%), C.C.I.A.A. di Perugia (0,5%), C.C.I.A.A. delle Marche (0,78%), Provincia di Perugia (0,06%).

La Quadrilatero M.U. Spa, quale società controllata da A.N.A.S. (92,38%), è ricompresa nell'allegato A del Decreto Legislativo 175/2016 (Gruppo A.N.A.S.).

Tenuto conto del sistema complessivo della governance societaria, per il quale la Società pubblica A.N.A.S. Spa detiene il controllo ed esercita il controllo analogo, nonché della esiguità della partecipazione (0,06%), l'Ente ha ritenuto di non essere nelle condizioni di fissare obiettivi specifici per la partecipata.

La Società Quadrilatero M. U. Spa – come evidenziato nei bilanci annuali – ha sempre applicato le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contenute nei diversi provvedimenti di legge.

Si fa presente che Quadrilatero M. U. Spa si è conformata alle disposizioni di interesse del T.U.S.P. con l'adeguamento, nel dicembre 2016, del proprio Statuto sociale trasmesso a ciascun Azionista e pubblicato sul sito internet della Società. Si conferma il mantenimento della partecipazione, Si ravvisa l'opportunità di mantenere tale partecipazione pur in presenza di un fatturato medio inferiore a euro 500.000,00 ma che, peraltro, non comporta costi diretti per l'amministrazione, confermando quanto già disposto con il Piano di razionalizzazione ordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 20.12.2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'ente non ha dato seguito alle indicazioni fornite della Sezione in sede di revisione straordinaria.

Si ripropongono anche per l'Ente in trattazione gli stessi rilievi e le stesse iniziative da assumere ai fini della razionalizzazione della partecipazione, di cui al par. 6.1.14 , cui si rinvia.

6.2.3. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenere*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Amministrazione Provinciale di Perugia	0,99%
Camera di Commercio di Perugia	0,36%
Amministrazione Provinciale di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città Della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Benché l'eventuale obbligo di dismettere la partecipazione sia espressamente escluso ai sensi dell'art. 26 del TUSP, Sviluppumbria è comunque soggetta alle altre disposizioni del TUSP, puntualmente elencate al par. 6.1.2, cui si rinvia.

Al riguardo, la Regione Umbria e alcuni degli enti partecipanti nel corso dell'istruttoria hanno accennato all'azione di riequilibrio delle componenti patrimoniali e finanziarie, un tempo fortemente compromesse, e ai buoni risultati conseguiti sul piano della contrazione dei costi.

L'invito della Sezione a motivare la delibera di mantenimento della partecipazione, in base alle risultanze di una dettagliata disamina della situazione economico-finanziaria della partecipata, è stato fondamentalmente disatteso.

Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Sezione, gli Enti hanno confermato l'intervenuto adeguamento dello Statuto alle prescrizioni del TUSP in tema di società a controllo pubblico, ma non anche l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3; 19, comma 5, e 25, come evidenziate al richiamato par. 6.1.2.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società Sviluppumbria Spa è società in House providing della Regione dell'Umbria, ed è inserita nell'elenco dell'allegato A al Tusp. Alla stessa pertanto non è applicabile l'art. 4 dello stesso decreto. La partecipazione dell'ente è pari allo 0,99% del capitale sociale. Sviluppumbria S.p.A. a seguito dell'ingresso della nuova governance, sin dal 2013, ha affrontato la complessa operazione volta al risanamento con un'azione di riequilibrio delle componenti patrimoniali e finanziarie con conseguente riduzione delle spese di struttura.

I bilanci di esercizio approvati annualmente e pubblicati sul sito di Sviluppumbria, sezione società trasparente, dimostrano tale percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi.

La società partecipata Sviluppumbria Spa non riceve dall'Ente sussidi o contributi.

La società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale anche con il bilancio approvato al 31/12/2018. Si precisa che la società ha provveduto alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione a nominare un 'Amministratore unico a far data dal 22 luglio 2019.

Tenuto conto del sistema complessivo della governance societaria, per il quale la Regione dell'Umbria detiene il controllo ed esercita il controllo analogo, nonché della esiguità della partecipazione (0,9%), l'Ente ha ritenuto di non essere nelle condizioni di fissare obiettivi specifici per la partecipata.

L'analisi dei bilanci della partecipata non ha evidenziato particolari criticità: dal 2013 la Società è costantemente un utile di esercizio e pertanto non si è ritenuto di prevedere accantonamenti a fondi rischi a fronte di perdite né attuali, né potenziali.

La società ha adeguato il proprio statuto con delibera di Assemblea del 20.01.2017.

L'analisi tecnica evidenzia la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del Tusp, pertanto si conferma quanto già disposto con il Piano di razionalizzazione ordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 20.12.2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle richiamate osservazioni della Scrivente, indugiando - negli atti di revisione ordinaria - sugli obiettivi perseguiti dalla partecipata e su altri aspetti diversi da quelli segnalati nella relazione sulla revisione straordinaria.

Si ricorda come già in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni *ex art. 24 TUSP* l'Ente abbia omesso di indagare in merito alla eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata.

Con riferimento alla clausola di cui all'art. 16, comma 3 (obbligo di prevedere nello statuto della società *in house* che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente partecipante), è necessario avere conferma dell'effettivo rispetto di tale clausola e della eventuale "*produzione ulteriore*" realizzata dalla società in aggiunta a quella resa nei confronti della stessa Regione, in senso conforme al successivo comma 3-*bis* del citato art. 16.

In merito alla prescrizione di cui all'art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata), l'Ente non ha confermato la formale assegnazione di obiettivi specifici per il contenimento dei costi di funzionamento.

Né ha fornito notizie circa l'emanazione di un formale e motivato provvedimento di ricognizione del personale ai sensi dell'art. 25 del TUSP (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).

6.2.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenere

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00

2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Trattasi di società a “controllo pubblico” ex art. 2, comma 1, lettera m) e b) del TUSP.

La sussistenza di un “interesse generale” alla fruizione dei servizi resi dalla società, di per sé esclude l’obbligo di dismettere la partecipazione ai sensi dell’art. 20 del TUSP, salvo l’applicazione delle restanti disposizioni del TUSP.

In merito alla necessità di monitorare le vicende economico-finanziarie e contenere i costi di funzionamento della partecipata (art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP), La Provincia di Perugia in risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018 ha evidenziato, nella propria nota del 08.10.2018 n. prot. 1719, che: “ ... i risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato negativamente sul bilancio della Provincia. L'andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di accantonamenti a bilancio ... ; circa l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi si precisa che la società ... è la risultante di un complesso percorso di semplificazione e razionalizzazione programmato e portato a termine dalla Regione dell'Umbria con la legge regionale n. 9/2014 e successivi atti amministrativi di attuazione. ... si registra un significativo risparmio derivante dal passaggio da più consigli di amministrazione ad un amministratore unico e dalla riduzione degli organi di controllo ad un sindaco unico; l'onere annuale di euro 43.050,16, è la quota di partecipazione al fondo consortile derivante dalla precedente partecipazione al Consorzio S.I.R. confluito in Umbria Digitale Scarl. Tale importo non è subordinato al raggiungimento di particolari obiettivi gestionali. I rapporti debito/credito con la Soc. partecipata Umbria Digitale Scarl sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione, riportati nel questionario sul Conto Consuntivo redatto dall'Organo di revisione dell'Ente che viene trasmesso alla Corte dei conti.”.

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione ha rilevato anche nei confronti dell’Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La Società Umbria Digitale S.c.a.r.l., a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici Soci secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. La Provincia di Perugia, come peraltro la Regione dell'Umbria e gli altri Soci pubblici partecipanti al capitale sociale, esercitano su Umbria Digitale S.c.a.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto. L'ente partecipa in Umbria Digitale scarl con una quota del 5,37% del capitale sociale. La società si è costituita per effetto della l. r. 9/2014 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale", istitutiva del nuovo soggetto "Umbria Digitale", portando a compimento il progetto di fusione di Webred SpA in Centralcom SpA, e il progetto di trasformazione di CentralCom Spa in Umbria Digitale S.c. a r.l. dal 21/05/2015. La Società è dotata di un'organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale; eroga, secondo quanto previsto nei Piani e normative regionali e Nazionali, servizi di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del Tusp) per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria, del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione. Gestisce la manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati. In data 30.10.2017 con determinazione dirigenziale n. 2233 i servizi di connettività per le esigenze della Provincia sono stati affidati a Umbria Digitale s.c.a r.l. mediante la sottoscrizione di apposita convenzione. Con delibera del Presidente n. 91 del 11.05.2017 è stata data indicazione di avvalersi, per le proprie esigenze, dei servizi di connettività e di Data Center offerti da Umbria Digitale s.c.a r.l., quale società in house providing. Umbria Digitale scarl produce pertanto un servizio strettamente necessario al perseguimento delle finalità dell'ente (art. 4, comma 1 del Tusp). Poiché la società si è costituita nel 2015, i dati rilevati per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 20 del Tusp sono riferiti a partire da quella data. L'andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di accantonamenti a bilancio. La società ha predisposto e approvato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale nel Bilancio di esercizio e nei Budget aziendali pubblicati regolarmente nel sito della società. Lo Statuto della società, all'art. 3, comma 5, prevede l'obbligo di cui all'art. 16, co. 3, del Tuel cioè che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società in house dagli enti pubblici soci. Si ritiene necessario mantenere, anche ai sensi dell'art. 4, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., la partecipazione della Provincia di Perugia in UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente si è limitato a ribadire le motivazioni a supporto della determinazione di mantenere la partecipazione, in ordine alla quale la Scrivente non aveva formulato rilievi. Per converso non si è soffermato sulle osservazioni mosse in sede di revisione straordinaria.

Non ha dato seguito alle osservazioni formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

Valgono anche per l'Ente in trattazione le complessive indicazioni fornite per la gestione della medesima partecipazione da parte della Regione Umbria, di cui al par. 6.1.1..

6.2.5. Umbriafiere S.p.A.

Esito della revisione: *mantenere*

Partecipanti e quote di partecipazione

Sviluppumbria S.p.a*	50,00%
Provincia di Perugia	8,00%
Comune di Bastia Umbria	12,00%
Unioncamere	30,00%

*partecipata al 92,30% dalla Regione Umbria

Attività

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.622.609,00	43.297,00
2015	1.760.897,00	56.209,00
2016	1.845.389,00	73.319,00
2017	1.885.032,00	73.508,00
2018	1.733.963,00	43.469,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **5**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla sezione in merito alla revisione straordinaria della partecipazione in esame sono le stesse evidenziate per la partecipazione indiretta della Regione Umbria di cui al par. 6.1.16., che qui si intendono integralmente richiamate.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp l'ente può conservare la propria partecipazione in tale Società.

L'analisi dei dati, ai fini della verifica delle condizioni ex art. 20 del Tusp, evidenzia il rispetto di tutti i parametri, con risultati di esercizio tutti positivi nell'ultimo quinquennio, numero di dipendenti superiore agli amministratori e un fatturato medio del triennio di oltre euro 1.700.000,00.

L'andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di accantonamenti a bilancio. La società svolge attività a carattere commerciale di natura locale e nazionale ed opera in un mercato concorrenziale con una evoluzione dell'attività in base ai progetti commerciali di diretta emanazione e a quelli proposti da terzi richiedenti i loro servizi espositivi.

L'attività è svolta con principi meramente imprenditoriali producendo risultati economici costantemente attivi. Inoltre dall'analisi dei bilanci e della struttura amministrativa si evidenzia che i costi di funzionamento sono monitorati ed omogenei negli anni. La Società non riceve finanziamenti o sussidi da parte dell'Ente.

E' stato inoltre rispettato l'equilibrio di genere nella composizione sia nel Consiglio di Amministrazione che nel Collegio Sindacale, e l'organico medio della società non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio.

Pertanto si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione, già disposto con il Piano di razionalizzazione ordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 20.12.2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle indicazioni della Sezione in tema di razionalizzazione dei costi di gestione. Si ripropone pertanto l'invito a riferire in merito alle singole iniziative, adottate o da adottare, già prospettate in sede di controllo della revisione straordinaria e, in particolare, (i) all'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata, (ii) alla valutazione di congruità dei costi della produzione in comparazione con quelli medi di settore, (iii) ai rapporti di debito/credito con la partecipata.

Si attende risposta anche in merito all'attuazione delle disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico indicate nella relazione sulla revisione straordinaria.

6.2.6. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: mantenere

Partecipanti e quote di partecipazione

C.C.I.A.A. di Perugia	37,64%
Sviluppumbria S.p.A.*	35,96%
<i>*partecipata dalla Regione Umbria al 92,30%</i>	
Comune di Perugia	6,25%
Unicredit S.p.A.	9,16%
Confindustria Umbria	5,54%
Comune di Assisi	2,21%
Ance Perugia	2,07%
Provincia di Perugia	0,54%
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	0,36%
S.M.P. S.R.L.	0,11%
Casse di Risparmio dell'umbria S.p.A.	0,08%
Unione Regionale Commercio Turismo	0,03%
Comune di Bastia Umbra	0,02%
Umbria Export Soc. Cons. a r.l.	0,01%

Gli altri soci (Consorzio Acap, Comune di Gubbio, Comune Di Marsciano, Comune di Torgiano, Aero Club Perugia) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.

Attività

Gestione servizi aeroportuali - Aeroporto S. Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 35

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Dall'insieme delle comunicazioni e dei dati pervenuti è dato rilevare sinteticamente quanto segue:

- la Provincia di Perugia ha erroneamente interpretato la norma che definisce le società "a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei "costi di funzionamento" (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all'esame dell'assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
- l'esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti dalla Provincia di Perugia;
- la società partecipata non ha predisposto la "Relazione sul governo societario" (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di "valutazione del rischio di crisi aziendale" di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell'Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l'emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;
- l'Ente ha omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP);
- infine, non è stata fatta menzione della data di nomina degli attuali amministratori, né dei motivi che escluderebbero l'applicazione della norma contenuta all'art. 28, comma 1, lett. e), del TUSP che

ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società produce un servizio di interesse generale (art. 4 co. 2, lett. a) relativo ai servizi a terra per il trasporto aereo, alla gestione dell'infrastruttura aeroportuale e, in definitiva, allo sviluppo economico e turistico della collettività regionale.

L'analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi evidenzia: un incremento costante del valore della produzione, che passa da euro 4.295.000 del 2016 a euro 4.923.000 del 2017 e euro 4.942.538 per il 2018.

I risultati positivi raggiunti, il piano di Promozione e Comunicazione Turistica incentrato sull'aeroporto garantiscono la prospettiva della continuità aziendale. Si sottolinea che l'incomprimibilità dei costi è dovuta soprattutto alla gestione dei controlli di sicurezza e della sicurezza aeroportuale stessa che obbliga la Società a rigidi parametri normativi e numerici d'impiego di personale abilitato a tali servizi. Il mancato rispetto della normativa comporterebbe la non operatività dello scalo o la retrocessione di categoria ed anche ai costi per servizi nell'ambito della politica strategica aziendale d'incremento della mobilità aerea (spese marketing).

Pertanto considerato il servizio di interesse generale svolto dalla società si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione, seppure di esigua entità (0,54%) del capitale sociale, auspicando il rafforzamento della società nell'ambito del trasporto aereo nazionale e internazionale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le osservazioni già formulate dalla Sezione in merito alla gestione della partecipazione in esame non trovano riscontro negli atti di revisione ordinaria.

In questa sede non resta che rilevare tale omissione con invito a tener conto, in occasione della prossima revisione annuale, di quanto evidenziato in sede di controllo della revisione straordinaria delle partecipate.

In merito all'applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP per le società "a controllo pubblico" nel particolare caso che il controllo possa essere assicurato grazie alla sommatoria delle partecipazioni detenute dagli Enti, ciascuno dei quali sia titolare di una quota di partecipazione non superiore al 50 per cento del capitale sociale, occorre considerare che il TUSP si pone in una prospettiva di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche in senso conforme agli interessi istituzionali degli enti, i

quali sono pertanto tenuti ad attivarsi affinché detti interessi possano trovare puntuale realizzazione. Nella prospettiva indicata dal TUSP non vi è dubbio che le disposizioni in tema di società a controllo pubblico compongono un assetto ottimale degli interessi pubblici, accreditandosi come altrettante indicazioni che gli enti, laddove i rapporti di forza con i soci privati lo consentano, non possono disattendere. Le prerogative spettanti agli enti nella qualità di soci debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico che il TUSP ha inteso declinare in una serie di iniziative specifiche. Non può condividersi pertanto la posizione passiva degli enti rassegnati alla disapplicazione delle disposizioni del TUSP solo perché nei predetti casi non si è addivenuti ad *“accordi o patti parasociali”* tra gli enti. Invero la stipula di tali accordi o patti, in quanto rimessa alla volontà degli stessi enti, non sarebbe neppure necessaria se le iniziative e, in particolare, le singole espressioni di voto dei soci pubblici, convergendo verso quell’interesse pubblico prima richiamato, risultassero conformi alle indicazioni del TUSP. Né sono ipotizzabili, al riguardo, orientamenti difformi degli enti che possano giustificare espressioni di voto diverse tra loro, così da rendere eventuale e facoltativa la stipula di un patto di sindacato. Trattasi infatti di iniziative obiettivamente meritorie, valutate come tali dal legislatore, in genere dirette a inserire negli statuti delle partecipate determinate clausole (predisposizione della relazione sul governo societario e per il regolamento del personale, introduzione dell’amministratore unico, divieto di sottoscrivere aumenti di capitale di società in perdita, ricognizione del personale in esubero, ecc.) a supporto della razionale gestione delle partecipazioni.

Quanto affermato trae argomento dalla deliberazione della Sezione n. 77/2019/PAR, la quale si è uniformata ai principi enunciati dalla Sezione Riunite della Corte dei Conti nella deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 (emessa in sede di controllo) nonché nella sentenza n. 17/2019/EL (emessa in sede giurisdizionale). Si afferma nella citata pronuncia che il d.lgs. n. 175 del 2016 non si limita ad enunciare, ai fini dell’applicazione delle norme in esso contenute, la definizione di *“controllo”* (con richiamo alla nozione civilistica dell’art. 2359), ma vi affianca quella, distinta, di *“società a controllo pubblico”* (art. 2, lett. m), rilevante al solo fine di individuare l’ambito soggettivo di applicazione di una serie di disposizioni del Testo unico che, a tale aggregato, fanno esplicito ed esclusivo riferimento (cfr. artt. 6, 11, 14, 19 e 25).

In modo analogo, il legislatore del testo unico considera, ai soli fini dell’applicazione delle proprie disposizioni, *“società a controllo pubblico”* quelle in cui *“una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*.

Quest’ultima norma, a sua volta, definisce il *“controllo”* come *“la situazione descritta nell’articolo 2359 del Codice civile”*, a cui aggiunge, in un periodo autonomo (ad evidenziarne la distinzione rispetto alla fattispecie precedente) che il controllo può sussistere *“anche”* quando (congiunzione che palesa la

natura integrativa rispetto all'ipotesi precedente dell'art. 2359 cod. civ.) *"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

In virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, possono pertanto essere qualificate come *"società a controllo pubblico"* quelle in cui *"una o più"* amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante).

Al riguardo *"Occorre ribadire che, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società."*

La norma di cui all'art. 2, lett. b, del TUSP introduce un elemento di specialità rispetto alla normativa civilistica laddove consente di ritenere sufficiente a determinare l'influenza dominante la stipula di un patto parasociale *"debole"* tra più amministrazioni che conferisce ad ogni socio la possibilità di interporre il potere di veto alla decisione degli altri. Tali patti sono validi *"in qualunque forma stipulati"* come si legge all'art. 2341bis c.c., non richiedendosi necessariamente l'atto scritto, e possono essere provati con qualsiasi mezzo di prova. Va da sé che dette previsioni pattizie, pur non contemplando espressamente il raggiungimento di un'influenza dominante, affermano comportamenti concreti comunque idonei ad integrarla, anche attraverso la previsione di un potere di veto alle decisioni che risultino non allineate al TUSP. Benché la mera partecipazione maggioritaria di soci pubblici non sia di per sé sufficiente a presumere legalmente un controllo pubblico, le SS.RR ritengono che *"tale partecipazione diffusa, unita ad altri indici di prova, possa integrare una presunzione semplice, ai sensi dell'art. 2729 c.c."*, rimessa al prudente apprezzamento della Sezione di Controllo.

Ne discende che in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo agli enti sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento - come si è detto, anche fattuali - tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano agli enti soci di esercitare il controllo pubblico; la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all'esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, ove si consideri che, nel caso di specie, *"non si tratta di esercitare liberi diritti privati, ma avere proprie potestà pubbliche che rendono doveroso un comportamento a tutela dei propri poteri pubblici di controllo"* e che le prerogative spettanti agli enti pubblici nella qualità di soci debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico, siccome declinato dagli adempimenti prescritti dal TUSP.

Come questa Sezione ha avuto modo di chiarire con la deliberazione n. 76/2019/PAR, le disposizioni riguardanti le società “a controllo pubblico” non trovano invece applicazione qualora, in virtù di particolari vincoli contrattuali, le stesse siano sotto l’“influenza dominante” di una società privata, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.. Come ribadito anche dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale nella sentenza n. 17/2019/EL, “l’esposto criterio di individuazione, basato sull’applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).”

6.2.7. Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Perugia	28,86%
Regione Umbria	27,78%
Comune di Perugia	20,71%
Azienda Trasporti Consorziali S.p.A. in liquidazione	18,12%
Comune di Spoleto	4,53%

L'azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) S.p.A. in liquidazione risulta a sua volta partecipata dal Comune di Terni (44,17%), dalla Provincia di Terni (15,12%), dal Comune di Orvieto (8,97%), dal Comune di Narni (8%), dal Comune di Amelia (5,24%) e, per la parte residua (18,5%), da altri n. 27 comuni della Provincia di Terni.

Attività

La società ha cessato l'attività di trasporto su gomma nel 2014, mantenendo solo quella di gestione dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

E' stata individuata dalla legge Regionale n. 9/2015 quale agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. "A detta individuazione formale [come afferma il Comune di Perugia] non avrebbe però fatto seguito ancora l'acquisizione di tale veste da parte della società", che, secondo la Regione Umbria, dovrebbe avvenire "entro il 31.12.2017". Le funzioni assegnate dalla predetta legge "investono un vasto ambito di competenze... come la progettazione, la promozione, la gestione delle infrastrutture, l'indizione e la gestione delle gare per il trasporto pubblico locale, la gestione per il fondo regionale dei trasporti e degli eventuali contributi degli enti locali...".

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	27.355.707,00	3.150.284,00
2015	15.649.801,00	-13.960.699,00
2016	10.444.087,00	-2.953.592,00
2017	13.133.267,00	-3.230.286,00
2018	13.698.143,00	38.312,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **58**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si conviene con il Comune di Perugia circa la sussistenza delle condizioni per dismettere la partecipazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) ed f) del TUSP. Invero, la società esercita un'attività non rientrante tra quelle di "interesse generale" o "strumentali" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) e d), del TUSP. In considerazione delle consistenti perdite registrate dalla partecipata il rinvio dell'approvazione del piano di razionalizzazione non trova giustificazione. In ogni caso sarebbe stato necessario - in applicazione della richiamata lett. f), del comma 2, dell'art. 20 - mettere mano alla razionalizzazione dei costi di funzionamenti che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata.

Negli atti di revisione straordinaria approvata dall'Ente, manca in particolare:

- a) l'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, la definizione di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) la specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni;
- f) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitata in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, la Provincia di Perugia nella risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, ha comunicato quanto segue:

- a) *Analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili.* L'Ente ha riferito che la situazione economico-finanziaria della società è stata costantemente monitorata dallo stesso, anche in considerazione della crisi aziendale a decorrere dal 2012, e che la "situazione societaria critica ha costituito elemento di approfondita valutazione riguardo alla decisione dell'Ente di mantenere la partecipazione". L'Ente ha quindi riferito che la società attualmente è avviata su un percorso di

risanamento economico finanziario, avviato con l'approvazione, nel 2013, di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare, attualmente in corso di revisione e aggiornamento, che verrà sottoposto all'approvazione dei Soci entro la fine del corrente anno e che l'attuazione delle azioni previste dal Piano ha portato a un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari⁷². Pertanto - ha proseguito l'Ente - pur permanendo una situazione di criticità determinata prevalentemente dalle difficoltà di riscossione dei crediti vantati nei confronti delle partecipate romane e del Comune di Roma, è indubbio il percorso di risanamento posto in essere e i risultati da esso conseguiti.

b) *Analisi comparativa dei costi, attuali e potenziali, che gravano sul bilancio dell'Ente (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente.* La Provincia ha riferito che la crisi aziendale non ha avuto riflessi diretti sul bilancio dell'Ente (poiché le perdite sono state immediatamente ripianate con risorse aziendali, tramite utilizzo di riserve patrimoniali precedentemente costituite) ma che, tuttavia, la riduzione del patrimonio netto societario si è riflessa sul valore della partecipazione societaria detenuta dall'ente (stante la valutazione della stessa secondo il metodo del "patrimonio netto") con conseguente necessità di perseguire con determinazione il risanamento economico finanziario della società, al fine di salvaguardare tale valore patrimoniale dell'Ente che sarebbe, invece, venuto meno in caso di messa in liquidazione della società o di assoggettamento della stessa a procedura concorsuale.

c) *Indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione.* È stato riferito che la società nel corso del 2017 ha realizzato un abbattimento dei costi dovuto sia alla nomina dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione (con un compenso di € 70.000,00 lordi per anno, rispetto ad € 85.000,00 del 2016), sia al rinnovo del Collegio Sindacale ed alla nomina del Revisore dei Conti (con un costo annuo di circa € 100.000,00 rispetto ad € 148.000,00 del 2016). L'Ente ha comunicato che entro la fine del 2018 è previsto⁷⁵ il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra (mediante trasferimento di ramo di azienda) e che il trasferimento del personale addetto alla linea ferroviaria (circa 48/50 unità) determinerà una riduzione dei costi del personale per circa € 2,5 milioni all'anno, oltre a una riduzione dei costi operativi (per utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni, ecc.) di circa € 3,2 milioni all'anno.

d) *Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP.* La Provincia ha riferito di aver erogato alla partecipata, nel dicembre 2013, un prestito di euro 3.600.000,00, non subordinato al raggiungimento di particolari obiettivi, ma finalizzato a sopperire alla crisi di liquidità della Società. Tale prestito era assistito da garanzia reale (costituzione di pegno su pacchetto azionario della SIPA Spa) e la sua restituzione era prevista in 12 rate mensili da € 300.000,00 ciascuna, a decorrere da luglio 2014. Secondo quanto comunicato dall'Ente, la società ha restituito solo n. 2 delle n. 12 rate previste e nel luglio 2016 l'Ente ha notificato alla Società un atto di intimazione al pagamento immediato

del residuo del debito, ex art. 2797 del c.c., atto avverso il quale la partecipata ha proposto ricorso al Tribunale di Perugia, attualmente pendente. e) Specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni.

L'Ente ha precisato che il piano di risanamento in corso ha progressivamente ridotto i costi di funzionamento della società, con conseguimento, per il 2017, di un saldo positivo tra valore della produzione e costo di funzionamento. Lo stesso ha riferito che i fattori che hanno determinato il risultato negativo negli ultimi due anni (2015 e 2016) sono da ricondurre sia ad accantonamenti e svalutazioni effettuati in ottica molto prudentiale (per circa € 19 milioni nel solo 2015), in mancanza dei quali il bilancio avrebbe chiuso in sostanziale pareggio, sia agli oneri finanziari, che costituiscono oltre i 2/3 della perdita netta registrata. f) Evidenziazione dei rapporti di debito credito L'ente ha riferito che i rapporti debito/credito con la società sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione e riportati nel questionario sul Rendiconto redatto dall'Organo di revisione dell'Ente che viene trasmesso alla Sezione. A tale proposito, nella "Relazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 Nota Integrativa" della Provincia⁷⁷, risulta che l'Ente vanta nei confronti della società crediti per € 9.105.130,0078 e debiti per € 13.367,56, corrispondenti ai rispettivi debiti e crediti certificati dalla società. Anche la Provincia nella predetta Relazione ha precisato che la società UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A. "ha prodotto una certificazione priva della prevista asseverazione dell'organo di controllo societario, e che la stessa è stata ripetutamente sollecitata, senza esito ad adempiere correttamente alla disposizione normativa".

In merito allo stato di attuazione degli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, l'Ente ha riferito quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

la Provincia di Perugia ha comunicato che la società ha adempiuto all'obbligo.

-Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale, di effettuare trasferimenti di capitale o aperture di credito o di rilasciare garanzie a favore della società partecipata che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni).

La Provincia di Perugia ha dichiarato di non aver proceduto ad alcuna delle operazioni previste dall'art. 14, comma 5.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

la Provincia ha dichiarato che la società ha adottato il regolamento per il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

la Provincia ha dichiarato che, nonostante non detenga il controllo della società, in sede di approvazione del D.U.P. 2017/2019 ha previsto per la società un obiettivo operativo, consistente nella trasformazione della stessa in Agenzia Regionale della Mobilità (come previsto dalla legge regionale n. 9/2014) e un obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento (oneri per gli organi di amministrazione e controllo e oneri finanziari) ed ha previsto la verifica circa il perseguimento di tali obiettivi al 31.12.2018, in sede di razionalizzazione periodica delle società partecipate ex art. 20 del TUSP.

L'assegnazione degli obiettivi alla partecipata presuppone il coinvolgimento degli organi deliberanti della società e non può costituire oggetto di iniziative autonome e disaggregate dei singoli soci.

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

la Provincia ha dichiarato che non si è avvalsa di tale disposizione in quanto la Società, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ha proposto la copertura contestuale delle perdite con utilizzo delle riserve straordinarie, proposta approvata dai soci.

Considerazioni finali

Tenuto conto dei complessivi dati trasmessi, si rileva quanto segue:

- non ravvisandosi nell'attività svolta dalla partecipata alcun interesse generale o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, si impone la dismissione delle partecipazioni nella società in argomento, vieppiù rafforzata dalle consistenti perdite registrate dalla medesima. Al riguardo non appare motivata la decisione di rinviare il programmato piano di razionalizzazione, essendo stata definita, peraltro, a seguito della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 212 del 2000, la questione fiscale prospettata dagli Enti;

- in attesa di attuare il piano di dismissione si pone comunque la necessità di razionalizzare i costi di funzionamento che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Il piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, non esime gli enti partecipanti dall'obbligo di provvedere autonomamente, in sede di revisione delle partecipazioni, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento mediante convergenti proposte, da esaminare ed approvare nella competente sede della Assemblea dei soci. Opportune riflessioni avrebbe dovuto sollecitare, in particolare, l'ingente costo sostenuto per n. 61 unità di personale, a fronte del ridotto volume di attività realizzato.

- gli enti partecipanti non hanno assicurato, peraltro, l'ottemperanza -da parte della società partecipata- all'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze entro il 30.9.2017, come prescritto dall'art. 25, comma 1, del TUSP;

- non si è ottemperato al disposto dell'art. 19, comma 5, del TUSP, che fa obbligo agli enti pubblici partecipanti di emanare il provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;

- in via generale si è rilevato come le considerazioni e le iniziative assunte dai singoli Enti, non sempre concordanti, siano conseguite a riflessioni autonomamente elaborate che, più opportunamente, sarebbe stato necessario tradurre in convergenti proposte da esaminare nella competente sede societaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, società regionale del TPL costituita nel 2010 per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo di ristrutturazione e riorganizzazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la sua gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l'approvazione di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, da prestiti e immissioni di liquidità (operati dai soci Provincia di Perugia e Regione dell'Umbria), oltre che una parziale ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell'Umbria.

Il Piano di cui sopra prevedeva, tra l'altro, la cessione di rilevanti partecipazioni aziendali, nonché la cessione del ramo di azienda per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano. A decorrere dal marzo 2014, i servizi di trasporto pubblico su gomma sono svolti da Busitalia Spa che ha acquisito il relativo ramo d'azienda. Nell'esercizio 2019, coerentemente con le previsioni del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67 L.F., si è concretizzata la cessione a R.F.I. Spa del servizio di trasporto locale esercitato sulla infrastruttura ferroviaria della ex Concessione Governativa FCU.

La situazione economico-finanziaria della Società partecipata Umbria TPL e Mobilità Spa è stata costantemente monitorata dall'Ente, anche a motivo della crisi aziendale che l'ha investita a decorrere dal 2012, che ha richiesto attenzione particolare e l'adozione di provvedimenti straordinari di cui si parlerà in seguito. Tale situazione societaria critica ha costituito elemento di approfondita valutazione riguardo alla decisione dell'Ente di mantenere la partecipazione. Nello specifico occorre evidenziare che, rispetto alla situazione di drammatica criticità evidenziatasi nel 2012, oggi la Società UTPLM Spa è stabilmente avviata su un percorso di risanamento economico finanziario, il cui punto di avvio è stata l'approvazione, nel 2013, di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, attualmente in corso di revisione e aggiornamento, che verrà sottoposto all'approvazione dei Soci entro la fine del corrente anno o, al massimo entro i primi mesi del 2020. L'attuazione delle azioni previste dal Piano ha portato a un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari. Pertanto, pur permanendo una situazione di criticità, dovuta prevalentemente alla difficoltà della riscossione della massa creditoria vantata nei confronti delle partecipate romane e del Comune di Roma, è indubbio il percorso di risanamento posto in essere e i risultati da esso conseguiti. Per gli enti proprietari l'obiettivo di risanamento societario rispondeva alla duplice esigenza di salvaguardare innanzi tutto il capitale investito nel patrimonio societario, e poi garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale esercitato allora dal UTPLM e il livello occupazionale. Mentre l'obiettivo di salvaguardia del servizio e dell'occupazione è stato pienamente perseguito con la cessione, nel febbraio 2014, del ramo d'azienda "esercizio" a Busitalia Spa, Società di Rete Ferroviaria Italiana Spa, che oggi gestisce tutti i servizi di TPL regionali su gomma, e, come detto, nell'anno in corso la cessione del servizio ferroviario della ex FCU al RFI Spa, il definitivo risanamento della società, ancorché stabilmente avviato, come sopra detto, necessita di ulteriori azioni che il redigendo aggiornamento del Piano di ristrutturazione contiene.

La crisi aziendale come sopra evidenziata non ha avuto riflessi diretti sul bilancio dell'Ente; infatti le perdite registrate sono state immediatamente ripianate con risorse aziendali, tramite utilizzo di riserve patrimoniali precedentemente costituite. E tuttavia, la riduzione del patrimonio netto societario si riflette sul valore della partecipazione societaria detenuta, valutata, appunto, al patrimonio netto. Da ciò l'importanza di perseguire con determinazione il risanamento economico finanziario della società, al fine di salvaguardare tale valore patrimoniale dell'Ente. La decisione di mantenere la partecipazione tentando la via del risanamento aziendale corrispondeva alla esigenza di salvaguardare il patrimonio investito dagli enti nella Società stessa, atteso che, qualora la Società fosse stata posta in liquidazione o in procedura concorsuale, gli Enti avrebbero subito una perdita patrimoniale pari al valore delle quote azionarie possedute.

Coerentemente alle indicazioni del Piano e dei Soci, la società:

- ha proceduto, nel corso degli anni ad un abbattimento dei costi, sia per quanto riguarda gli organi amministrativi e di controllo, che per quanto riguarda la gestione, e in particolar modo del personale. Infatti, come sopra ricordato, si è concretizzato nel 2019 il trasferimento di ramo di azienda, con il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del D. L. n. 50 del

24 aprile 2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. Il trasferimento del personale addetto alla linea ferroviaria (circa 48 unità) ha determinato una riduzione dei costi del personale per circa 2,5 mil. di euro/anno, oltre a minori costi operativi (utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni, ecc.) per circa 3,2 mil. di euro/anno.

- ha perseguito nel corso del 2019, l'obiettivo della trasformazione in Agenzia unica per la Mobilità e il TPL, prevista dalla Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 e smi, Infatti, a seguito del trasferimento del ramo di azienda ferro, che ha sancito la fine delle attività operative di gestione diretta del TPL, la società ha posto in essere quelle operazioni in grado di rendere operativa l'Agenzia unica della Mobilità.

In particolare si sono positivamente concluse le seguenti azioni:

- Costituzione del patrimonio destinato per l'esercizio di uno specifico affare ex art. 2447 bis del c.c.; poiché non sono state proposte opposizioni nei termini di cui all'art. 2447-quater del cc, la segregazione del patrimonio destinato è operativa;

- Esito positivo dell'interpello presso l'Agenzia delle Entrate con il quale è stato chiarito che le risorse finanziarie affluite all'Agenzia da parte della Regione e degli altri enti devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a) del DPR n. 633/1972;

- E' stato modificato lo statuto Sociale prevedendo la costituzione della Società in House Providing.

In particolare con le modifiche anzidette:

La società svolge le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

La Società svolge le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.

Come ricordato, è in corso di approvazione la revisione del Piano di ristrutturazione che verrà approvato ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, che garantirà ulteriormente la Società rispetto ad azioni eventuali esecutive dei creditori bancari.

Tutto quanto sopra, porta ad affermare che il lungo processo di costituzione dell'Agenzia per la Mobilità e il T.P.L. possa considerarsi concluso e pertanto, coerentemente con le decisioni precedentemente assunte, tenuto conto di quanto sopra, si propone il mantenimento della partecipazione in Umbria TPL e Mobilità Spa, società in house providing che esercita le funzioni di Agenzia unica per la mobilità e il TPL ex art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.

Allegato A della deliberazione

Si è concretizzato nel 2019 il trasferimento di ramo di azienda, con il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 con conseguente riduzione dei di esercizio, in particolare dei costi del personale.

La società inoltre ha perseguito nel corso del 2019, l'obiettivo della trasformazione in Agenzia unica per la Mobilità e il TPL, prevista dalla Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 e s.m.i., Infatti, a seguito del trasferimento del ramo di azienda ferro, che ha sancito la fine delle attività operative di gestione diretta del TPL, la società ha posto in essere quelle operazioni in grado di rendere operativa l'Agenzia unica della Mobilità.

In particolare si sono positivamente concluse le seguenti azioni:

- *Costituzione del patrimonio destinato per l'esercizio di uno specifico affare ex art. 2447 bis del c.c.; poiché non sono state proposte opposizioni nei termini di cui all'art. 2447-quater del cc, la segregazione del patrimonio destinato è operativa;*
- *Esito positivo dell'interpello presso l'Agenzia delle Entrate con il quale è stato chiarito che le risorse finanziarie affluite all'Agenzia da parte della Regione e degli altri enti devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a) del DPR n. 633/1972;*
- *E' stato modificato lo statuto Sociale prevedendo la costituzione della Società in House Providing. In particolare con le modifiche anzidette: la società svolge le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).*

La Società svolge le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.

Come ricordato, è in corso di approvazione la revisione del Piano di ristrutturazione che verrà approvato ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, che garantirà ulteriormente la Società rispetto ad azioni eventuali esecutive dei creditori bancari.

Tutto quanto sopra, porta ad affermare che il lungo processo di costituzione dell'Agenzia per la Mobilità e il T.P.L. possa considerarsi concluso e pertanto, coerentemente con le decisioni precedentemente assunte, tenuto conto di quanto sopra, si considera attuato e concluso quanto previsto nel precedente piano di razionalizzazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le novità intervenute nel riassetto funzionale della partecipata, unitamente alla cessione della concessione ferroviaria, di fatto hanno comportato una prima sostanziale razionalizzazione della partecipazione che, a giudicare dalle dichiarazioni dell'Ente, hanno fatto rientrare i dubbi sollevati in merito al suo mantenimento. Residuano invece le preoccupazioni sollevate in ordine alla eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento, solo in parte rimosse dall'analisi della situazione economico-patrimoniale effettuata dall'Ente sulla base dei dati incompleti forniti dalla società.

In occasione della prossima revisione ordinaria l'Ente avrà cura di riferire altresì in merito alle singole osservazioni critiche mosse dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria, come sopra compendiate, nonché alle iniziative assunte a fronte delle ingenti perdite conseguite dalla partecipata, in conformità all'art. 21 del TUSP.

6.2.8. Amub Magione S.p.A.

Esito della revisione: cessione

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Perugia	3,58%
Comune di Magione	3,05%
vari soggetti privati	93,37%

Attività

Organizzazione di gare automobilistiche e motociclistiche.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.034.551,00	- 120.950,00
2015	858.867,00	- 424.593,00
2016	826.479,00	- 43.347,00
2017	797.110,00	- 146.363,00
2018	962.088,00	12.960,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 3

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP:

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO:

In ordine alla determinazione dell'Ente di dismettere la partecipazione, si osserva che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le

partecipazioni possedute]” (art. 24, comma 4, del TUSP); e che “in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]”, l’Ente partecipante “non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e la partecipazione “è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile” (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l’opzione già prevista all’art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall’altro, l’onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l’assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie l’Ente ha deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Per la società Amub Magione S.p.a., l’analisi condotta evidenzia la necessità di confermare la cessione della partecipazione, peraltro già disposta con il precedente piano di razionalizzazione, in quanto le attività svolte dalla società non sono strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente (art. 4, co. 1, Tusp), presentando inoltre un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, Tusp). Sono in corso le procedure per la cessione delle quote così come meglio esplicitato nella relazione di cui all’Allegato A.

Le misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione ordinaria hanno confermato le misure già adottate con il precedente piano di revisione straordinaria prevedendo la cessione della partecipazione in quanto la società Amub Magione S.p.A. svolge attività non necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente (art. 4, co. 1, Tusp) e presenta inoltre un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, Tusp).

A seguito dei precedenti piani sono state intentate azioni di negoziazione diretta con la società per la cessione delle quote alla società stessa. Su incarico della Società, è stata redatta una perizia di stima del valore della quota azionaria della Provincia di Perugia, che non si è ritenuta rappresentativa del reale valore della partecipazione detenuta. Per tale motivo, allo scopo di salvaguardare il patrimonio pubblico ed il valore della quota di partecipazione detenuta dall’ente, è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica e approvazione del bando di gara con determinazione dirigenziale 2019/3336 per la cessione dell’intero pacchetto azionario.

Nell'eventualità di esito negativo, si applicherà la procedura di alienazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del TUSP.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Alla volontà di dismettere la partecipazione non hanno fatto seguito le conseguenti iniziative da assumere in ottemperanza alle indicazioni del TUSP, come puntualmente richiamate dalla Scrivente, di cui non si fa cenno negli atti di revisione.

L'ente è altresì tenuto ad evidenziare gli eventuali riflessi sul proprio bilancio delle perdite conseguite dalla partecipata e, in particolare, a illustrare le iniziative assunte in conformità all'art. 21 del TUSP, evidenziando gli eventuali accantonamenti operati sul proprio bilancio a fronte delle menzionate perdite.

6.2.9. Consorzio Valtiberina Produce S.c.a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune Città di Castello	77,49%
Provincia di Perugia	4,21%
Altri soci privati	18,30%

Attività

Gestione e locazione di immobili propri.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	70.132,00	1.190,00
2015	76.186,00	599,00
2016	167.566,00	- 26.991,00
2017	19.000,00	-270.477,00
2018	39.047,00	-12.271,00

Al Registro delle Imprese della Camera di Commercio non risulta depositato il bilancio dell'esercizio 2017; i relativi dati sono stati desunti dal bilancio 2018 nella colonna n-1 (fonte Telemaco).

In liquidazione dal 2017.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **nessuno**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa.

Nel presupposto che le perdite registrate e i costi della procedura in atto si riflettono in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, quest'ultimi sono portatori di un interesse diretto a conoscere e rimuovere le cause che ostano alla immediata conclusione della procedura di liquidazione. Le iniziative assunte a tal fine non sembrano particolarmente adeguate ed efficaci.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<In data 03/08/2017 - data di iscrizione 07/08/2017 - la società è stata posta in liquidazione. La procedura di liquidazione è ancora in corso.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione degli stessi negli anni a venire, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro,

- sulla congruità e coerenza dei tempi necessari per la dismissione del patrimonio immobiliare;
- sul mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017;
- sulla giustificazione dei ricavi conseguiti nonostante la non operatività della società;
- sugli eventuali riflessi sul proprio bilancio delle perdite conseguite dalla partecipata in liquidazione.

6.2.10. Centro Studi Il Perugino di Città della Pieve S.c. a r.l. – in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Link Campus University of Malta	55,00%
Sviluppumbria S.p.A.	25,00%
Provincia di Perugia	10,00%
Comune Città della Pieve	10,00%

Attività

La società ha per oggetto la formazione universitaria, postuniversitaria, qualificazione e riqualificazione, nel settore dei beni culturali, la promozione dei servizi per l'assistenza, l'alloggio e il tempo libero degli studenti iscritti ai corsi, la promozione di iniziative utili alla ricerca scientifica e applicata nel settore culturale, compresa la diffusione della conoscenza.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	n.d.	n.d.
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2010.

In liquidazione dal 2010.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **nessuno**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. L'Ente partecipante non ha assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/03/2010 - data di iscrizione 10/05/2010. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare le vicende societarie e i singoli componenti di reddito, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro,

- sulla congruità e coerenza dei tempi necessari per la dismissione del patrimonio immobiliare;
- sull'omesso deposito ed eventuale omessa approvazione dei bilanci.

6.2.11. Consorzio Paniere Tipico Trasimeno-Orvietano "Terra e Arte" S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comunità Montana Monti del Trasimeno	14,74%
Provincia di Perugia	14,73%
Comune di Magione	13,13%
Altri soci privati	57,40%

Attività

La società consortile si propone di favorire la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nei settori alimentari e artigianali.

La società risulta inattiva (fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	n.d.	n.d.
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2011.

In liquidazione dal 2009.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società non è operativa e non ha bilanci approvati nell'ultimo quinquennio. Gli Enti partecipanti non hanno assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/12/2009 - data di iscrizione 31/12/2009. La procedura di liquidazione non è ancora conclusa.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della revisione della partecipazione in trattazione, relativa a società in stato di liquidazione, si rinvia alle indicazioni fornite al par. 6.2.9. che qui si intendono integralmente richiamate.

6.2.12. Valnestore Sviluppo S.r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Panicale	25,00%
Comune di Piegaro	25,00%
Provincia di Perugia	25,00%
Com. Montana del Trasimeno	25,00%

Attività

Realizzazione di interventi infrastrutturali ed insediativi mediante acquisto di terreni ed esecuzione di opere di urbanizzazione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	397.689,00	- 400.223,00
2015	382.737,00	- 375.160,00
2016	237.668,00	12.988,00
2017	115.787,00	-4.051.634,00*
2018	7.432,00	-49.395,00

*Sono state operate svalutazioni che non costituiscono partecipazioni per € 3.980.900,00 (Nota Integrativa 2017-fonte Telemaco)

In liquidazione dal 2016

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **nessuno**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società, in stato di liquidazione, non è operativa.

Considerato che le perdite registrate, al pari dei costi della procedura in atto, sono destinate a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse degli Enti attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 20/06/2016 - data di iscrizione 27/06/2016. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso. Al riguardo si relaziona quanto segue:

I procedimenti penali n. 406/16 R.G. e 4541/16 R.G. mod. 44 del Tribunale di Perugia con contestuale sequestro dell'intera area "ex Centrale Enel" e delle aree agricole denominate "ex Miniera Enel" inibiscono ogni tipo di attività liquidatoria.

Il liquidatore ha depositato, presso la Procura di Perugia, istanza di dissequestro dei beni societari, la procura ha provveduto a chiedere le informazioni necessarie ad Arpa per potersi esprimere a riguardo. Tuttavia ad oggi non vi sono riscontri positivi in merito. In relazione alla situazione debitoria, si rileva che nel mese di novembre 2018, il Consorzio Consenergia Green, ha acquistato i crediti vantati dalle banche con la conseguente estinzione della procedura esecutiva e della liberazione dal pignoramento del Compendio Museale e dei terreni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Anche ai fini della revisione della partecipazione in trattazione, relativa a società in stato di liquidazione, si rinvia alle indicazioni fornite al par. 6.2.9. che qui si intendono integralmente richiamate.

6.2.13. Metrò Perugia S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenere*

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 16,50%.

Attività

Gestione del servizio di trasporto pubblico.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		33.331,00
2015		40.783,00
2016	147.170,00	19.823,00
2017	118.680,00	81.384,00
2018	115.999,00	38.190,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Società di scopo. La partecipazione fu acquisita in esito a procedura di gara ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Perugia per l'individuazione del socio privato per la costruzione dell'infrastruttura di trasporto pubblico denominata Minimetro.

Mantenimento della partecipazione nelle more della verifica che UTPLM Spa dovrà condurre sulla fattibilità tecnico-giuridica della cessione della partecipazione.

Non sono possibili azioni di razionalizzazione in termini di ulteriori riduzioni di spesa.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.14. Ecoè S.r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 9,62%.

Attività

Progettazione e costruzione di apparati tecnologici finalizzati all'abbattimento di fattori inquinanti.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-628,00
2015		-274.629,00
2016	0,00	-11.941,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<E' imminente la definizione con gli Istituti di Credito dell'esposizione debitoria che permetterà la chiusura della liquidazione in tempi brevi, presumibilmente entro il primo trimestre 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.15. Ergin S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 14,14%.

Attività

Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano e extraurbano

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-12.751,00
2015		-274.629,00
2016	0,00	-11.941,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: 1 (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<E' imminente la definizione con gli Istituti di Credito dell'esposizione debitoria che permetterà la chiusura della liquidazione in tempi brevi, presumibilmente entro il primo trimestre 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.16. S.B.E. Enerverde Soc. Agricola S.r.l. – in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 11,54%.

Attività

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-533.550,00
2015		-3.651,00
2016	4.993,00	-301.659,00
2017	82.156,00	-426.187,00
2018		

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2017.

In liquidazione dal 2018.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<E' imminente la definizione con gli Istituti di Credito dell'esposizione debitoria che permetterà la chiusura della liquidazione in tempi brevi, presumibilmente entro il primo trimestre 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.17. Roma Tpl s.c.a r.l. – in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 9,62%.

Attività

Operare nel campo del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		4.013.870,00
2015		4.019.216,00
2016	152.866.118,00	0,00
2017		
2018		

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **826**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**
- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Società di scopo. Partecipazione detenuta in esito a procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Roma per l'esercizio dei servizi di TPL. Il contratto di servizio scadrà a ottobre 2020. Salvo proroghe del contratto che potranno essere disposte ai sensi di legge, la Società dovrà essere liquidata a decorrere dalla scadenza contrattuale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.18. Ciriè Parcheggi S.p.A.

Esito della revisione: cessione a titolo oneroso

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 14,43%.

Attività

Gestione di parcheggi pubblici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-124.185,00
2015		-71.908,00
2016	562.005,00	6.403,00
2017	637.913,00	19.277,00
2018	676.321,00	2.413,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 2

Numero dipendenti al 31.12.2018: 4

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Partecipazione detenuta in esito a procedura ad evidenza pubblica. Partecipazione da cedere. Sono in corso trattative per la cessione della partecipazione ad altri soci. Data prevedibile di cessione entro il 2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.19. Foligno Parcheggi S.r.l.

Esito della revisione: cessione a titolo oneroso

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 13,56%.

Attività

Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-53.462,00
2015		-48.825,00
2016	263.671,00	3.423,00
2017	237.501,00	-2.967,00
2018	255.873,00	-14.954,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 3

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Società per la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli.

Partecipazione detenuta in esito a procedura ad evidenza pubblica.

Partecipazione da cedere. Sono in corso trattative per la cessione della partecipazione ad altri soci. Data prevedibile di cessione entro il 2021.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.20. Società Immobiliare Parcheggi Auto (S.I.P.A.) S.p.A.

Esito della revisione: cessione a titolo oneroso

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 6,49%.

Attività

Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di autoparcheggi e di servizi e impianti complementari.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		893.128,00
2015		996.193,00
2016	8.418.434,00	1.044.260,00
2017	7.766.696,00	1.139.931,00
2018	7.865.000,00	1.163.000,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **44**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La partecipazione è stata acquisita da UTPLM Spa a titolo oneroso dal Comune di Perugia. Dal 13.12.2013 l'intero pacchetto azionario è stato concesso in pegno a favore della Provincia di Perugia a garanzia del prestito, del valore iniziale di euro 3.600.000,00, concesso dall'Ente medesimo alla Società partecipata. E' intenzione della Provincia e della Società UTPLM Spa cedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, la partecipazione azionaria in SIPA Spa; il ricavato verrà portato a riduzione/estinzione del prestito. Tale azione, prevista Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della L.F. in corso di approvazione, verrà portata a termine entro il 2022.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.2.21. Tiburtina Bus S.r.l.

Esito della revisione: cessione a titolo oneroso

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 2,26%.

Attività

Gestione in modo diretto e indiretto di aree e di immobili, e dei relativi servizi accessori.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		151.048,00
2015		126.516,00
2016	1.619.038,00	184.269,00
2017	1.611.226,00	258.698,00
2018	1.616.575,00	12.100,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Dismissione partecipazione, con procedura di vendita da espletare entro il 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.2.22. ATC Esercizio S.p.A*

*sede legale nel comune di La Spezia

Esito della revisione: cessione a titolo oneroso

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 0,057%.

Attività

Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		304.844,00
2015		2.165.742,00
2016	35.200.524,00	1.266.577,00
2017	34.343.589,00	462.500,00
2018	35.039.425,00	351.274,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **420**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Dismissione partecipazione, con procedura di vendita da espletare entro il 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.23. Distretto Integrato Turistico S.c. a r.l.

Esito della revisione: cessata

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 1,25%.

Attività

Promozione e valorizzazione del territorio anche in ambito turistico e culturale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		44,00
2015		1.835,00
2016	241.274,00	689,00
2017	263.665,00	-121.360,00
2018	64.782,00	-5.163,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 4

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria *ex art. 24 del TUSP*, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<La società tramite Umbria TPL e Mobilità Spa ha riferito di aver avviato la procedura per l'esercizio del diritto di decadenza dalla qualità di socio, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) dello statuto della società consortile DITT. A seguito dell'assemblea dei soci del 23 luglio 2019 la società Umbria TPL e Mobilità Spa è stata considerata decaduta. Dalla visura camerale del 9 dicembre 2019 emerge, infatti, che la società Umbria TPL e Mobilità non risulta più tra i soggetti soci e/o titolari di diritti su azioni o quote sociali.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.2.24. Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili S.r.l.

Esito della revisione: cessione a titolo oneroso

Partecipanti e quote di partecipazione.

La Provincia di Perugia vi partecipa indirettamente (tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA.) con una quota del 7,21%.

Attività

Esercizio dell'agricoltura, trasformazione dei prodotti agricoli, recupero e riutilizzo dei residui e scarti di biomasse per la produzione di energia elettrica.

La società è inattiva (fonte *Telemaco*).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2011.

Numero amministratori al 31.12.2018: **n.d.**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **n.d.**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 52 del 16/12/2019

<<Dismissione partecipazione, con procedura di vendita da espletare entro il 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.3. PROVINCIA DI TERNI

Approvata con delibera C.C. del 30 dicembre 2019 n. 47, completa di relazione tecnica ex art. 20, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE%	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 ATC S.p.A in liquidazione	15,12	Liquidazione
DIR 2 ATC SERVIZI S.p.A. in liquidazione	15,12	Liquidazione
DIR 3 I.S.R.I.M. Scarl in fallimento	3,81	Procedura fallimentare
DIR 4 Umbria Digitale Scarl.	0,80	Mantenimento
DIR 5 Sviluppumbria S.p.A.	2,23	Recesso /alienazione
DIR 6 Naroges Scarl in liquidazione	23,97	Liquidazione
DIR 7 Università' dei Sapori Scarl	4,82	Alienazione (12.07.2017)
DIR 8 D.I.T. Distretto Integrato Turistico Scarl	19,57	Recesso /alienazione
DIR 9 Patto 2000 Scarl.	4,39	Alienazione (29.11.2019)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE%	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 Interporto Marche S.p.A	4,09 tramite DIR 5	Recesso
INDIR 2 Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.	2,40 tramite DIR 5	Mantenimento
INDIR 3 3A Parco Tecn. Agroalim. Scarl	56,89 tramite DIR 5	Mantenimento
INDIR 4 Umbria Fiere S.p.A.	50,00 tramite DIR 5	Mantenimento
INDIR 5 Gepafin S.p.A.	6,97 tramite DIR 5	Mantenimento
INDIR 6 SASE S.p.A.	35,96 tramite DIR 5	Mantenimento
INDIR 7 Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione	42,03 tramite DIR 5	Liquidazione
INDIR 8 ISRIM Scarl In fallimento	36,19 tramite DIR 5	Procedura fallimentare
INDIR 9 Tela Umbra Scarl	65,12 tramite DIR 5	Recesso eseguito
INDIR 10 Stab. Tipogr.Pliniana Scarl	32,05 tramite DIR 5	Recesso eseguito

6.3.1. ATC S.p.A - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Terni	44,17%
Provincia di Terni	15,12%
Comune di Orvieto	8,97%
Comune di Narni	8,00%
Comune di Amelia	5,24%
Altri 27 soci pubblici	18,50%

Attività

Servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	- 2.531.471,00
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2014.

In liquidazione dal 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **nessuno**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società non è operativa.

Contrariamente a quanto riportato dal Comune di Terni nel piano di revisione straordinario approvato in data 18 settembre 2017 è improbabile che la procedura di liquidazione possa concludersi entro il 2018. Come da comunicazione resa al Comune di Terni, il liquidatore ritiene che: “... i tempi per la conclusione della liquidazione dipendono ... [dal] tempo necessario per la vendita delle azioni [detenute in Umbria Tpl e Mobilità spa], che allo stato non è stimabile non essendo presente alcuna manifestazione di interesse da parte degli enti locali interpellati e stante anche la difficoltà in cui si trova la società partecipata e [da] ultimo dalla tempistica di incasso dei crediti verso gli Enti soci difficilmente stimabili”. In realtà l’Ente non si è fatto carico di monitorare ed analizzare criticamente le ragioni che, a giudizio del liquidatore, sono di ostacolo alla immediata chiusura della liquidazione e al venir meno dei costi della procedura e dei disservizi anche amministrativi che si riflettono sulla proficua gestione finanziaria degli Enti partecipanti.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<Con D.C.P. n. 12 del 24.3.2015 con oggetto “...Approvazione piano di razionalizzazione delle Società Partecipate dalla Provincia di Terni previsto dall’art.1, comma 611 della legge n.190 del 23/12/2014- legge di stabilità 2015 ...”, al fine del contenimento della spesa pubblica e in riferimento a quanto previsto dalla Legge 190/2014, per la società in esame è stato previsto il recesso da parte della Provincia di Terni, stante la mancanza dei requisiti previsti dal comma 611 dell’art. 1 della citata Legge (Legge di stabilità 2015).

Il recesso non ha avuto esito positivo in quanto la Soc. ATC S.p.a non ha liquidato la quota. La Provincia di Terni per tutelare i propri interessi di socio ha deliberato con atto di Consiglio Provinciale n.18 del 30/05/2016 la liquidazione.

Tutto ciò premesso, la società è stata posta in liquidazione in data 8/06/2016 a seguito di Assemblea, rogito Notaio Dott. Paolo Cirilli Rep. 57.431, iscritta alla Camera di Commercio il 20/06/2016.

La procedura di liquidazione della Società è in fase di espletamento da due anni.

L'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2014. Nella precedente razionalizzazione, quella straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 deliberata con atto di Consiglio Provinciale n.15 del 28.09.2017 per la società in

oggetto, era stata prevista, alla luce del fatto che non necessitava di ulteriori azioni di razionalizzazione, la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione.

La liquidazione della società è stata confermata con successiva delibera di Consiglio Provinciale n.27 del 20.12.2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare, sotto il profilo della inerenza e della congruità, i componenti negativi che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione degli stessi negli anni a venire, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari. Non si interroga sui costi sostenuti negli ultimi quattro anni e sui motivi alla base della mancata presentazione ed eventuale mancata approvazione dei bilanci, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro, sulle ragioni che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

6.3.2. ATC Servizi S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Terni	44,16%
Provincia di Terni	15,12%
Comune di Orvieto	8,97%
Comune di Narni	8,00%
Comune di Amelia	5,24%
Altri soci pubblici	18,51%

Attività

Servizi di trasporto pubblico e, più in generale, di tutti i servizi complementari connessi alla mobilità.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	365.628,00	- 241.025,00
2015	416.453,00	- 225.607,00
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2015.

In liquidazione dal 2015.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società è in stato di liquidazione e non è operativa.

Benché il procedimento di liquidazione si protragga da quasi tre anni, generando costi destinati a gravare sui bilanci dell'Ente, quest'ultimo non si è fatto carico di monitorare ed evidenziare le ragioni che ne impediscano la conclusione né di indicare le specifiche azioni intraprese per porre termine alla procedura di liquidazione. Senza risposta è rimasta, in particolare, l'istanza del liquidatore, più volte reiterata, di formalizzare il passaggio in proprietà delle reti che, su indicazione del Comune di Terni, la società avrebbe messo a disposizione della controllata Terni Reti s.r.l.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<Con D.C.P. n. 12 del 24.3.2015 con oggetto "...Approvazione piano di razionalizzazione delle Società Partecipate dalla Provincia di Terni previsto dall'art.1, comma 611 della legge n.190 del 23/12/2014- legge di stabilità 2015 ...", al fine del contenimento della spesa pubblica e in riferimento a quanto previsto dalla Legge 190/2014, per la società in esame è stato previsto il recesso da parte della Provincia di Terni, stante la mancanza dei requisiti previsti dal comma 611 dell'art. 1 della citata Legge (Legge di stabilità 2015).

Il recesso non ha avuto esito positivo in quanto la Soc. ATC SERVIZI S.p.a non ha liquidato la quota.

Successivamente, con atto di Consiglio Provinciale n.30 del 24/09/2015, la Provincia di Terni per tutelare i propri interessi di socio ha deliberato la partecipazione per la liquidazione.

La società ATC SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con verbale assemblea soci del 28/09/2015, a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 16794); l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2015.

Nella precedente razionalizzazione, quella straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, deliberata con atto di Consiglio Provinciale n.15 del 28.09.2017, per la società in oggetto era stata prevista, alla luce del fatto che non necessitava di ulteriori azioni di razionalizzazione, la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione.

La liquidazione della società è stata confermata con successiva delibera di Consiglio Provinciale n.27 del 20.12.2018.

L'Ente è in attesa della conclusione della liquidazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Anche in questo caso gli atti di revisione ordinaria non fanno menzione dei rilievi mossi dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

Si ripropongono pertanto le stesse considerazioni svolte nella trattazione della partecipazione in ATC S.p.A. in liquidazione di cui al par. 6.3.1., con invito a riferire, in particolare, sui motivi che hanno impedito la conclusione delle operazioni di liquidazione nonché il deposito dei bilanci nel registro delle imprese.

6.3.3. I.S.R.I.M. S.c. a .r.l. - in fallimento

Esito della revisione: fallimento

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La società con sentenza del Tribunale di Terni nr. 15 del 11/02/2015 è stata dichiarata fallita.

Con delibera Consiglio Provinciale n.15 del 28/09/2017 è stato confermato il fallimento.

Con delibera di C.P. n. 27 del 20/12/18 è stata confermata la comunicazione di fallimento.

Ora si è in attesa della conclusione della procedura fallimentare.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della dichiarazione di fallimento

6.3.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<Pur non avendo negli atti di razionalizzazione previsto il recesso dalla società Umbria Digitale, la Provincia di Terni sta valutando, in sede di analisi dei costi gravanti sul bilancio dell'Ente, l'opportunità del contenimento nell'ambito della partecipazione in Umbria Digitale, il cui esito sarà portato all'attenzione del Consiglio Provinciale. In tale contesto a seguito di contatti avuti con Umbria Digitale, la partecipata ha formulato una offerta relativa al contenimento dei costi per i servizi resi all'Ente che consente di far ricomprendere nella quota di partecipazione societaria i servizi senza ulteriori oneri per l'Ente.

La società UMBRIA DIGITALE è società in house nel rispetto del D. Lgs. 5012016 e ss.mm. e ii. e società di diritto singolare (art. 1, comma 4 del D.Lgs. 175/2016) in quanto istituita con Lg. Reg.le n. 9/2014.

Svolge per l'Ente e per gli altri Enti pubblici soci attività di consulenza in ambito ICT.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 20/12/2018, nell'ambito della razionalizzazione periodica, la Provincia di Terni ha deliberato il mantenimento della società a condizione che sia ridotta la quota fissa annuale di contribuzione entro il 31/03/2019.

Alla data del 31/12/2018 lo stato di attuazione è il mantenimento della società con interventi correttivi rispetto alla diminuzione del contributo annuo a carico dell'Ente.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi nella competente sede assembleare affinché l'insieme delle menzionate prescrizioni del TUSP, siccome declinate dalla Sezione in occasione del controllo della revisione straordinaria, possano trovare puntuale attuazione. In sede di revisione ordinaria invero il Comune conferma sostanzialmente come non abbia dato seguito alle anzidette indicazioni della Scrivente. Valgono anche per l'Ente in trattazione le complessive indicazioni fornite per la gestione della medesima partecipazione da parte della Regione Umbria, di cui al par. 6.1.1.

6.3.5. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: recesso/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Provincia di Perugia	0,99%
Camera di Commercio di Perugia	0,36%
Provincia di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città Della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 82

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

Benché l'eventuale obbligo di dismettere la partecipazione sia espressamente escluso ai sensi dell'art. 26 del TUSP, Sviluppumbria è comunque soggetta alle altre disposizioni del TUSP, puntualmente elencate al par. 6.1.2, cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con

delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La società SVILUPPUMBRIA è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii La Provincia di Terni con Delibere n.18 del 6/03/2015 e n.12 del 24/03/2015 ha stabilito di dismettere la partecipazione in Sviluppumbria s.p.a..

Con successiva delibera di Consiglio Provinciale n.15 del 28.09.2017 è stato approvato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione e confermata la volontà dell'ente di recedere dalla soc. Sviluppumbria s.p.a.

La società ed i soci, sin dalla prima razionalizzazione avvenuta nell'anno 2015, non hanno esercitato il diritto di prelazione. La quota, pertanto, non è stata venduta nè la società ha liquidato all'Ente la quota di partecipazione.

La società ha solo preso atto della richiesta, per dar seguito al recesso come richiesto dall'Ente.

Ad oggi, anche su sollecito dell'Ente, la Società non ha liquidato all'Ente socio Provincia di Terni la quota come richiesto.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 20/12/2018, nell'ambito della razionalizzazione periodica, la Provincia di Terni ha confermato il recesso.

Lo stato di attuazione è che si è in attesa che Sviluppumbria S.p.A liquidi la quota all'Ente.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

In ordine alla determinazione di dismettere la partecipazione, si osserva che , ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di

là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

L'Ente partecipante ha deliberato la dismissione senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

6.3.6. NA.RO.GES. S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Sviluppumbria Spa	42,50%
Comune di Narni	27,03%
Provincia di Terni	23,97%
Light Architecture Ltd	6,50%

Attività

Costituita per favorire lo sviluppo dell'innovazione, del trasferimento di tecnologie della ricerca applicata e della conoscenza nel campo della valorizzazione, della fruizione del patrimonio culturale e ambientale e della comunicazione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		- 3.377,00
2015		- 772,00
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2015.

In liquidazione dal 2009.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa.

Considerando che le perdite registrate, al pari dei costi della procedura in atto, sono destinate a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse dell'Ente attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione. A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La società è stata posta in liquidazione in data 06/07/2009 a seguito di Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 30/04/2009.

La liquidazione della società è stata confermata con successiva delibera di Consiglio Provinciale n.27 del 20.12.2018.

L'Ente è in attesa in attesa della conclusione della liquidazione.>>

<<La liquidazione è appesa a causa di un contenzioso giudiziario in essere con un socio privato verso cui la società vanta un credito di circa 8.000 euro. Dopo vari solleciti nel 2018 (12/02/2018, il 13/09/2018 e il 04/12/2018) è stata convocata l'assemblea dei soci il 22/03/2019 alla quale però ha partecipato solo Sviluppo Umbria e pertanto non si è raggiunto il quorum per alcuna deliberazione.

Il 20/11/2019, dopo diversi contatti, si è tenuta una riunione tra Sviluppo Umbria e il comune di Narni, altro socio, per valutare la situazione del contenzioso e verificare la possibilità di cancellazione della società; le parti stanno verificando con il legale della NAROGES le possibilità di termine del contenzioso e di cancellazione di alcuni debiti per richiedere la convocazione dell'assemblea e formalizzare la cancellazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore, hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione

delle stesse negli anni 2016 e seguenti per i quali il bilancio non è stato depositato e verosimilmente neppure approvato. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro, sulla congruità e coerenza dei tempi necessari per la dismissione del patrimonio immobiliare nonché sulla omessa approvazione dei bilanci.

6.3.7. Università' dei Sapori S.c. a r.l.

Esito della revisione: alienazione (12.07.2017)

Partecipanti e quote di partecipazione

CCIA di Perugia	8,44%
Confcommercio Holding s.r.l.	33,55%
Provincia di Terni	4,82%
SEAC s.r.l.	20,89%
ITER s.c.a.r.l.	20,89%
FIDA	5,00%
Gastronomia Umbra s.r.l.	3,22%
Confederazione nazionale macellai	3,22%
Altri privati:	4,80%

Attività

Formazione e assistenza tecnica per le imprese della ristorazione, dell'ospitalità e della distribuzione e grande distribuzione alimentare. Organizza corsi professionalizzanti, con rilascio di qualifica e finalizzati all'inserimento lavorativo per le professioni di cuoco, aiuto cuoco, pasticciere, gelatiere, pizzaiolo, barman, nonché per la formazione superiore nella pasticceria italiana e *Food & Beverage Manager*. Presta consulenza e assistenza per lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel settore dell'alimentazione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.847.138,00	14.935,00
2015	5.804.420,00	137.380,00
2016	3.153.193,00	59.051,00
2017	3.049.122,00	-121.602,00
2018	3.912.897,00	-143.748,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 22

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Dagli atti di revisione straordinaria approvati dall'Ente non è dato desumere i motivi per i quali i servizi resi dalla partecipata sarebbero strumentali e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero tali da esprimere un "interesse generale", secondo la definizione fornita all'art. 2, co.1, lett. h) del TUSP.

Ne consegue che anche la determinazione di mantenere la partecipazione risulta sostanzialmente immotivata.

Né il piano di revisione straordinaria evidenzia le ragioni che escluderebbero la necessità di interventi di razionalizzazione volti al contenimento dei costi di funzionamento della partecipata ai sensi dell'art. 20, co. 2, lettera f) del TUSP.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La procedura di cessione delle quote della società si è conclusa in data 12.07.2017.

La Provincia di Terni non è più socio.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dismissione della quota.

6.3.8. D.I.T. Distretto Integrato Turistico S.c. a r.l.

Esito della revisione: recesso/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Terni	19,57%
CCIAA di Terni	15,65%
Umbria TPL e Mobilità	4,35%
Altri soggetti privati	60,43%

Attività

Promozione e valorizzazione del territorio anche in ambito turistico e culturale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	229.522,00	7.111,00
2015	255.472,00	1.835,00
2016	241.274,00	689,00
2017	263.665,00	- 121.360,00
2018	64.782,00	- 5.163,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva che , ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione deliberata dall'Ente "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

Nel caso di specie l'Ente partecipante ha deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La Provincia di Terni con Delibere n.18 del 6/03/2015 e n.12 del 24/03/2015 ha stabilito di dismettere la partecipazione in D.I.T. S.C.A.R.L.

Con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n.15 del 28.09.2017 è stato approvato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione e confermata la volontà dell'Ente di recedere dalla Soc. D.I.T. S.C.A.R.L.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 20/12/2018, nell'ambito della razionalizzazione periodica, la Provincia di Terni ha confermato il recesso. La società non ha risposto rispetto alla volontà dell'Ente di cedere la quota e, pertanto, non si escludono azioni legali a tutela degli interessi di socio.

Lo stato di attuazione è che si è in attesa che il D.I.T liquidi la quota all'Ente.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

A fronte della determinazione di dismettere la partecipazione, l'Ente non si è attenuto alle menzionate indicazioni fornite dalla Sezione in occasione del controllo della revisione straordinaria, cui si rinvia.

6.3.9. Patto 2000 S.c. a r.l. - in liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Terni	4,18%
CCIA di Perugia	3,29%
CCIA di Terni	3,29%
Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Altri soggetti pubblici operanti in territorio umbro	10,95%
Altri soggetti pubblici non operanti in territorio umbro	13,89%
Altri soggetti privati	55,63%

Attività

Con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo locale, rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto", attivando le necessarie risorse finanziarie (per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari), tecniche ed organizzative.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	192.881,00	1.228,00
2015	234.426,00	1.124,00
2016	226.909,00	4.195,00
2017	224.575,00	18.328,00
2018	215.310,00	30.016,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **3**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Il mantenimento della partecipazione non è stato motivato in relazione all' "interesse generale" degli enti e dei cittadini alla fruizione dei servizi della società. A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP, è necessario, tra l'altro, che l'attività della società venga svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Negli atti di revisione non traspaiono in termini chiari ed analitici le modalità di svolgimento dell'attività, né le fonti di reperimento delle risorse impegnate nei progetti finanziari.

L'eventuale mantenimento della partecipazione "fino al completamento dei ... progetti" di cui all'art. 26 del TUSP, presuppone infatti la conoscenza delle singole iniziative assunte dalla società.

Peraltro indipendentemente dall'obbligo di dismettere le partecipazioni, in sede di revisione straordinaria delle medesime l'Ente partecipante, anziché limitarsi alla disamina dei dati di bilancio, avrebbe dovuto motivare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

In più, trattandosi di società a controllo pubblico, sarebbe stato necessario riscontrare l'attuazione delle relative disposizioni del TUSP; al riguardo la CCIAA di Perugia ha evidenziato la mancata predisposizione, da parte della società, del programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2), l'assenza di informazioni sulla motivazione della rinuncia all'Amministratore Unico (art. 11, comma 2), l'assenza di un regolamento per il reclutamento del personale (art. 19, comma 2).

In generale è stato riscontrato come gli Enti partecipanti non sempre usino coordinare le singole iniziative in vista di una deliberazione unitaria da adottare in sede societaria (in particolare, non vi è conferma che gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento siano stati successivamente proposti ed eventualmente approvati in sede assembleare).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La Provincia di Terni con Delibere n.18 del 6/03/2015 e n.12 del 24/03/2015 ha stabilito di dismettere la partecipazione in Patto 2000 S.c.a.r.l.

Con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n.15 del 28.09.2017 è stato approvato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione e confermata la volontà dell'Ente di recedere dalla Soc. Patto 2000 Scarl.

Con Delibera del Presidente n.47 del 14/06/2018 l'Ente ha deliberato l'autorizzazione alla vendita.

Con successiva nota il socio pubblico interessato all'acquisto (C.C.I.A.A.di Terni) ha rinunciato.

L'Ente con pec n° 22738 del 10/12/2018 ha comunicato alla società di voler recedere e di avere il corrispettivo per la liquidazione della quota. La società non ha ancora risposto.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 20/12/2018, nell'ambito della razionalizzazione periodica, la Provincia di Terni ha confermato il recesso.

Lo stato di attuazione è che Patto 2000 Scarl liquidi la quota all'Ente.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La determinazione di dismettere la quota di partecipazione della Provincia non tiene conto della circostanza - riferita dal Comune di Marsciano - che la società è stata posta in liquidazione in data 13.05.2019.

A questo punto l'Ente è tenuto a monitorare le vicende della gestione liquidatoria per modo che si addivenga nel più breve tempo possibile all'estinzione della partecipata, a salvaguardia del valore della quota di patrimonio da assegnare all'Ente

Valgono anche per la Provincia di Terni le considerazioni svolte al par. 6.12.6, cui si rinvia.

6.3.10. Interporto Marche S.p.A

Esito della revisione: recesso

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota dello 0,091207%.

Attività

Realizzazione, urbanizzazione e gestione dell'area dell'interporto di Jesi - Gestione di centri di movimentazione merci. In particolare, la società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi, anche attraverso i contributi previsti ed ottenibili dalle leggi nazionali e comunitarie, di un interporto, consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	552.178,00	- 646.859,00
2015	473.188,00	- 798.588,00
2016	646.641,00	- 1.331.186,00
2017	372.522,00	- 5.165.233,00
2018	602.802,00	241.210,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **2**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La società è soggetta alla direzione e controllo della Regione Marche, che ne detiene (tramite la SVIM, sua in house) il 62,72%.

Sviluppumbria in data 26/01/2018 ha comunicato il recesso dalla Interporto Marche; successivamente ha esperito una procedura di evidenza pubblica per la cessione delle proprie quote che è andata deserta; in data 24/07/2018 è stato comunicato alla società l'esito della procedura e sollecitata la richiesta di recesso. Il 13/09/2018 è stato effettuato un ulteriore sollecito. Il 29/11/2018 è stata data comunicazione a SVIM (socio di maggioranza assoluta in house alla regione Marche) ed al presidente del collegio sindacale. Il 24/06/2019 in sede di assemblea Sviluppumbria ha fatto verbalizzare il sollecito ad un riscontro alla propria richiesta di recesso. Il 05/12/2019 è stato fatto un ulteriore sollecito indirizzato al nuovo presidente della società.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.3.11. Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppo Umbria S.p.A.) con una quota del 0,05352%.

Attività

Progettazione, realizzazione e raccolta finanziamenti per il progetto viario Quadrilatero Umbria-Marche realizzazione dell'Asse viario Marche Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali strada statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 - strada statale 318 asse Perugia-Ancona, della Pedemontana Fabriano- Muccia/Sfercia e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne delle Regioni interessate.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	40.375,00	0,00
2015	27.782,00	0,00
2016	29.905,00	0,00
2017	781,00	0,00
2018	0,00	0,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **34**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

Nessun riferimento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*”.

6.3.12. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 1,268647%.

Attività

La Società fornisce servizi tecnici agli Enti consorziati operando nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione di prodotti agroalimentari. L'attività di certificazione si riferisce ai prodotti agro-alimentari regionali e nazionali di denominazione DOP/IGP.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		191.933,00
2015		7.568,00
2016	1.961.440,00	-146.505,00
2017	1.890.814,00	72.115,00
2018	2.568.949,00	88.852,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per l'Amministrazione provinciale di Terni le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria della partecipazione in esame sono sostanzialmente le stesse esposte nei confronti della Regione Umbria al par. 6.1.3., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<La società per la quale Sviluppumbria mantiene la partecipazione a seguito della DGR, 1587 del 28/12/2018 "revisione ordinaria delle partecipazioni regionali ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175." per le motivazioni riportate nel documento medesimo.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.3.13. Umbrafiere S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota del 1,115%.

Attività

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.622.609,00	43.297,00
2015	1.760.897,00	56.209,00
2016	1.845.389,00	73.319,00
2017	1.885.032,00	73.508,00
2018	1.733.963,00	43.469,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 3

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla sezione in merito alla revisione straordinaria della partecipazione in esame sono le stesse evidenziate per la partecipazione indiretta della Regione Umbria di cui al par. 6.1.15., che qui si intendono integralmente richiamate.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

Nessun commento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*”.

6.3.14. GEPAFIN S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppo Umbria S.p.A.) con una quota del 0,155431%.

Attività

Gepafin S.p.A. è iscritta all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario. Eroga servizi per l'attuazione di misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'UE e in altri programmi per la promozione dello sviluppo, a sostegno delle attività di piccole e medie imprese.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		4.030,00
2015		817,00
2016	2.678.752,00	899,00
2017	2.836.117,00	626,00
2018	2.691.263,00	-777.340,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **22**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Considerazioni svolte nei confronti di Enti che vi partecipano direttamente.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

Nessun commento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*”.

6.3.15. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota dello 0,801908%.

Attività

Gestione dei servizi aeroportuali Aeroporto dell'Umbria.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **35**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha svolto delle stesse considerazioni riportate per la revisione straordinaria della Provincia di Perugia di cui al par. 6.2.6., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

Nessun commento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “*partecipazioni indirette*” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*”.

6.3.16. Consorzio Flaminia Vetus - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni vi partecipa indirettamente (tramite Sviluppumbria S.p.A.) con una quota dello 0,937269%.

Attività

Realizzazione, urbanizzazione e gestione dell'area industriale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		21,00
2015		9.299,00
2016	64.036,00	-282.251,00
2017	63.901,00	-337.691,00
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2017.

In liquidazione dal 2018.

Numero amministratori al 31.12.2018: **2**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<Società messa in liquidazione il 20/02/2018>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione”.

6.3.17. ISRIM S.c ar.l. - in fallimento

Esito della revisione: fallimento

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

Messa in Liquidazione con delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 21/10/2013, successivamente la società è stata dichiarata fallita in data 11/02/2015.

Con delibere di Consiglio Provinciale n. 15 del 28/09/2017 e n. 27 del 20/12/18 si è preso atto dello stato fallimentare le cui procedure erano ancora in corso.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dichiarazione di fallimento della partecipata.

6.3.18. Tela Umbra S.c. a r.l.

Esito della revisione: recesso eseguito

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni, tramite Sviluppo Umbria S.p.a., possiede una quota di partecipazione indiretta del 1,452176%.

Attività

Produzione manufatti pregiati (tela di canapa o di lino tessuta a mano) e gestione Museo della Tela Umbra.

Ricavi e risultato di esercizi

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	172.940,00	2.108,00
2015	159.808,00	- 5.920,00
2016	147.603,00	1.388,00
2017	151.914,00	3.938,00
2018	147.586,00	8.425,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Considerazioni analoghe a quelle del par. 6.1.17., cui si rinvia

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<<Sviluppumbria ha comunicato in data 01/08/2018 il recesso che è stato accettato dalla cooperativa.

Il rimborso della quota sociale a seguito del recesso avverrà sulla base di un piano di rateizzazione suddiviso in 12 anni a partire dal 2019 >>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.3.19. Stabilimento Tipografia Pliniana S.c. a r.l.

Esito della revisione: recesso eseguito

Partecipanti e quote di partecipazione

La Provincia di Terni, tramite Sviluppumbria S.p.a., possiede una quota di partecipazione indiretta dello 0,714715%.

Attività

Industria tipografica, litografica, legatoria ed allestimento di prodotti grafici di qualsiasi tipo ed affini.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		5.101,00
2015		9.230,00
2016	435.640,00	1.400,00
2017	384.803,00	3.961,00
2018	385.513,00	2.572,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 47 del 30/12/2019

<< Sviluppumbria ha comunicato in data 26/06/2018 il recesso che è stato accettato dalla cooperativa.

Il rimborso della quota sociale a seguito del recesso avverrà sulla base di un piano di rateizzazione suddiviso in 5 anni a partire dal 2019.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dismissione della quota di partecipazione in esame.

6.4. COMUNE DI ASSISI

Revisione approvata con D.C.C. del 19 dicembre 2019 n. 55, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Assisi Gestioni Servizi S.r.l.	99,38	mantenere
DIR 2 Conap S.r.l.	8,59	mantenere
DIR 3 Umbra Acque S.p.A	3,51	mantenere
DIR 4 SASE S.p.A	2,21	mantenere
DIR 5 Sienergia S.p.A. in liquidazione	2,08	mantenere
DIR 6 Umbria Digitale S.c. a r.l	0,000312	mantenere

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
IND 1 1000 Tetti solari Umbria S.r.l.	2,22 tramite DIR 5	-
IND 2 Sienergy Project S.r.l. in fallimento	56,67 tramite DIR 5	-

6.4.1. Assisi Gestioni Servizi S.r.l

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Assisi	99,38%
Altri soggetti privati	0,62%

Attività

Servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.790.215,00	54.560,00
2015	1.868.484,00	37.084,00
2016	2.054.590,00	19.627,00
2017	2.099.469,00	21.445,00
2018	1.997.155,00	30.936,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **2**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di cui all'art. 4 del TUSP che escludono l'obbligo della dismissione.

La stessa attività potrebbe, tuttavia, collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che soddisfi un "interesse generale" ai sensi

dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, *“a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune di Assisi.

Indipendentemente dalla dismissione della partecipazione, l'Ente partecipante è comunque tenuto ad analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. E' stato chiesto pertanto all'Ente di riferire in merito a:

- a) analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Il Comune con nota del 20.09.2018 si è limitato ad evidenziare gli esiti positivi della gestione (*“evidenzia un andamento estremamente positivo. ... la società versa annualmente al bilancio comunale una media di 900.000,00 euro per l'utilizzo della rete di distribuzione del gas metano, di proprietà del Comune*), comunicando altresì che:

- *“Gli obiettivi gestionali (afferenti anche al contenimento dei costi) vengono formulati in sede di Assemblea dei soci dal socio di maggioranza;*
- *Il Comune, annualmente, prende atto dell'andamento della gestione del servizio di distribuzione del gas metano, mediante rendicontazione del bilancio della società, con atto di giunta comunale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi societari.*
- *I rapporti debiti/crediti con la partecipata – la cui evidenziazione non era richiesta nella formulazione del Piano straordinario in questione – sono stati rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione, nella relazione sulla gestione.”*

Le informazioni fornite dall'Ente non rendono adeguata motivazione della determinazione, assunta in sede di revisione straordinaria, di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Né elementi necessari ai fini della formulazione di un giudizio adeguato sulla economicità della gestione e sui complessivi rapporti intrattenuti dall'Ente con la partecipata sono desumibili dal sito istituzionale di Assisi Gestioni Servizi srl, nel quale risultano pubblicati soltanto i dati contabili del bilancio.

In merito alle ulteriori richieste istruttorie che afferiscono alla partecipata in esame, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la “relazione sul governo societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

nel comunicare che detta relazione risulta allegata al bilancio, il Comune non si è premurato di aggiungere altro.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

- *“l'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 maggio 2017 ha deliberato la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 amministratori, garantendo, nella scelta degli stessi, l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo e riducendo al contempo la misura del compenso annuo rispetto ai precedenti amministratori (da complessivi € 18.200,00 anno 2016 a complessivi € 12.000,00 anno 2017). Tale scelta consegue a conforme indirizzo del Consiglio comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n.90 del 22.12.2016”.*

Il Comune non ha tuttavia riferito in ordine alle motivazioni per cui si è rinunciato alla nomina dell'amministratore unico.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

- *“Con [la DCC n. 90/2016] è stata approvata [...], la modifica dello Statuto della società per adeguamento alle norme del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs.175/2016. Lo Statuto della società è stato modificato per l'adeguamento obbligatorio al TUSP dall'Assemblea straordinaria dei soci del 30 dicembre 2016.”*

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

L'Ente non ha ottemperato alla richiesta di riferire in ordine all'attuazione della disposizione.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017): L'Ente non ha ottemperato alla richiesta.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 55 del 19/12/2019

"In risposta all'osservazione della Corte dei Conti nella deliberazione n.5/2019/VSGO si precisa quanto segue:

- La Società soddisfa un "interesse generale" ai sensi dell'art.2, co.1, lett. h) del TUSP poiché occupandosi della gestione della distribuzione delle reti del gas metano del Comune di Assisi svolge tale attività a costi inferiori rispetto a quelli praticati da soggetti privati operanti nel settore, il Comune di Assisi sta cercando di mantenere tale attività attraverso azioni amministrative concrete come ad esempio la modifica dell'oggetto sociale, l'acquisizione delle quote residuali ancora in mano ai privati (0,57%) ed effettuando modifiche statutarie per adeguare lo Statuto societario alle prescrizioni del TUSP come da ultimo la disciplina del controllo analogo.

La Società a controllo pubblico in tale settore inoltre consente, in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, rispetto ad una Società privata la cui azione è guidata da logiche di profitto e basata esclusivamente sull'analisi costi/benefici anziché dal pubblico interesse, come ad esempio l'estensione della linea del gas metano effettuata per servire le scuole o per servire alcune parti del territorio in cui sono presenti poche utenze, che risultando poco remunerativo per il privato potrebbe non essere realizzato in tempi brevi.

In merito agli interventi nei costi di funzionamento si fa presente che la Società per il Servizio di gestione/distribuzione del gas metano anno 2018 ha un'incidenza dei costi generali sui ricavi pari al 1,35% nei quali costi sono comprese anche le Imposte IRES e IRAP in misura pari 0,65%. Infatti, nel tempo il controllo pubblico esercitato direttamente dal legale rappresentante dell'ente come socio di maggioranza, ha permesso di monitorare e contenere i costi della società e la realizzazione degli obiettivi societari stabiliti negli atti di programmazione economico-finanziaria dell'ente.

Relativamente all'analisi del programma di valutazione del rischio aziendale si rappresenta che i consolidati, ultradecennali, i positivi risultati di esercizio ottenuti dalla società e verificati in sede di rendiconto di gestione dal comune, nonché la stabilità della compagine societaria e l'invariata modalità di conduzione dei servizi confermano l'assenza di rischio aziendale. Tale situazione di fatto è confermata, tra l'altro, nella relazione sul governo soci che ritiene che "il rischio aziendale relativo alla società è da escludere".

il Comune di Assisi ha scelto di nominare un Consiglio di amministrazione composto da tre membri anziché da un amministratore unico, al fine di garantire attraverso decisioni collegiali una maggiore partecipazione e divisione del potere decisionale, avvalendosi tra l'altro delle diverse competenze ed esperienze professionali.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto, con le osservazioni di seguito riportate, degli elementi/condizioni che a giudizio dell'Ente confermano l'"interesse generale" alla fruizione dei servizi della partecipata, si rileva il permanere di varie criticità nella revisione della partecipazione in esame, peraltro già riscontrate dalla Sezione, che il Comune non ha ancora rimosso. In particolare:

- ai fini della razionalizzazione dei costi della partecipata, l'analisi dei componenti di reddito va effettuata indipendentemente dagli esiti della gestione economica, anche in comparazione con i corrispondenti dati di altre aziende che operano nel settore. Particolarmente importante al riguardo è la valutazione comparativa dei corrispettivi praticati alla vendita, da cui è possibile trarre utili informazioni, oltre che in ordine alla sussistenza del menzionato interesse generale al mantenimento della partecipazione, sulla congruità del margine di utile operativo e dei sottostanti costi di gestione;
- l'analisi di competenza dell'Ente dovrà estendersi ai rapporti reciproci di debito/credito con la partecipata, per i quali è richiesta la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione;
- l'obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario", nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, comma 3, del TUSP, presuppone la redazione di un apposito documento formale, che non può essere sostituito da generali affermazioni volte ad escludere la sussistenza di qualsivoglia rischio;
- l'ulteriore obbligo di nomina dell'amministratore unico non può essere eluso da motivazioni generiche e stereotipate, che non si soffermino su eventuali esigenze specifiche e peculiari della partecipata;
- continuano a rimanere senza risposta le osservazioni della Scrivente circa l'inottemperanza agli obblighi afferenti alla gestione del personale di cui agli artt. 19, comma 3, e 25, comma 1, del TUSP.

6.4.2. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le

infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquemila euro: **SI**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La partecipata presenta i seguenti aspetti critici che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, comportano l'obbligo della razionalizzazione:

- a) società priva di dipendenti;
- b) società che svolge attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata;
- c) presenza di perdite nei 5 esercizi precedenti;
- d) necessità di contenimento dei costi di funzionamento."

Al riguardo, il Comune di Assisi, con nota del 20 settembre 2018, ha riferito che "La situazione economico-finanziaria della società partecipata CONAP S.r.l. non ha mai avuto riflessi sul bilancio del comune [...] La società, dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento, è stata oggetto di diversi interventi di razionalizzazione, che sono proseguiti anche recentemente [...] In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che l'Ente non ha concesso finanziamenti alla società CONAP. [...] I rapporti debiti/crediti con la partecipata (che risultano pari a zero) –

la cui evidenziazione non era richiesta nella formulazione del Piano straordinario in questione – sono stati rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione nella relazione sulla gestione”.

L’Ente non ha ottemperato alla richiesta istruttoria volta a conoscere le iniziative intraprese nei confronti della partecipata ai fini della concreta attuazione delle seguenti disposizioni del TUSP afferenti alle società “a controllo pubblico”:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la “relazione sul governo societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario (comma 3)):

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

- Art. 19 (emanazione, da parte dell’Ente partecipante, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5)):

- Art. 21 (riduzione del 30% del compenso degli amministratori di società titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, a fronte del conseguimento nei tre esercizi precedenti di un risultato economico negativo (comma 3) e 28 (che ha implicitamente confermato il disposto dell’art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui “Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”):

Permane la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della partecipazione in esame.

Benché i negativi risultati di bilancio non abbiano fin qui impattato direttamente sul bilancio del Comune, si richiede ai soci un’analisi accurata dei possibili interventi di razionalizzazione dei costi, onde evitare che nei prossimi anni possano generarsi perdite che andrebbero a gravare sugli Enti. Al riguardo, i limitati interventi di razionalizzazione dei costi sembrano inadeguati a incidere sull’andamento negativo della gestione.

In occasione della prossima revisione non potrà essere trascurato l’impatto sul bilancio dell’Ente partecipante degli oneri connessi con il personale dipendente effettivamente utilizzato dalla società, benché detto personale non figuri al libro paga di quest’ultima.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 55 del 19/12/2019

“Alla luce dell'esito dell'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate, il Comune di Assisi di concerto con il Comune di Perugia, [intende] ... procedere alla messa in liquidazione della società”.

Nella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione si evidenziano:

“Interventi di razionalizzazione della società in corso.

Messa in liquidazione della Società.

In attesa di riattivare la liquidazione della società, l'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio 2018, ha deciso di contenere i costi di funzionamento, per evitare tensioni finanziarie, chiedendo all'istituto finanziatore di rinegoziare i mutui in corso procrastinando la scadenza di un anno, in tal modo le nuove rate periodiche, di importo minore, saranno sostenibili per la società”.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Alla luce delle preoccupazioni destinate dalla perdurante criticità della situazione economico-patrimoniale della partecipata, si conferma la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della medesima. A tal fine l'Ente è tenuto ad assumere le iniziative di competenza per addivenire con immediatezza alla programmata liquidazione. Nel frattempo, non può essere ulteriormente disatteso l'invito a:

- razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata, da effettuare sulla base di accurate analisi critiche delle diverse voci di costo;
- ottemperare all'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico;
- relazionare in ordine all'impatto sul bilancio dell'Ente delle perdite societarie ai sensi dell'art. 21 del TUSP;
- quantificare gli oneri connessi con il personale dipendente effettivamente utilizzato dalla società, benché non figurante a libro paga di quest'ultima;
- assicurare l'attuazione delle disposizioni del TUSP di cui agli artt. 6; 11; 19; 21, comma 3 e 28.

Nel quadro delle iniziative da assumere congiuntamente con gli altri Enti partecipanti, si rinvia alle osservazioni della Sezione riportate al par. 6.4.1..

6.4.3. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Trattandosi di società che svolge un servizio "di interesse economico generale" (v. art. 2, co 1, lett. h) e i) del TUSP), i cui costi sono addebitati indirettamente ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. Sotto tale aspetto sarebbe stato necessario effettuare, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, una puntuale analisi di congruità dei costi di funzionamento della partecipata, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei medesimi. Siffatta analisi è comunque necessaria sia pure per escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

Nel presupposto che la partecipata non sia qualificabile come "società a controllo pubblico", gli Enti partecipanti hanno omesso di riferire in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica e che comportano le stesse iniziative richiamate al par. 6.4.1. Non hanno evidenziato, in particolare, le iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo Unico in materia di società "a controllo pubblico":

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3);
- Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5);
- Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1);
- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del

T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 55. del 19/12/2019

“Contenimento dei costi di funzionamento della società e incremento degli interventi di manutenzione, riqualificazione e ampliamento della depurazione, con riduzione delle perdite d'acqua e ampliamento delle reti idriche nel territorio comunale.

Alla luce della Deliberazione della Corte dei Conti n.5/2019/VSGO che classifica la Società Umbra Acque S.p.A. come società a controllo pubblico e non più come società a partecipazione mista pubblico-privata, occorrerà adempiere entro il 2020, in accordo con gli altri enti pubblici partecipati, alle disposizioni contenute nel TUSP.”

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Negli della revisione ordinaria non si fa menzione delle iniziative prospettate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

Nonostante l'esiguità della quota di partecipazione, il Comune di Assisi è tenuto ad assumere ogni iniziativa per assicurare la puntuale applicazione dell'insieme delle disposizioni dettate dal TUSP, come evidenziate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

Valga anche per il Comune di Assisi quanto evidenziato al par. 6.2.6. in merito all'attribuzione della qualifica di società a controllo pubblico.

6.4.4. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

C.C.I.A.A. di Perugia	37,64%
Sviluppumbria S.P.A.	35,96%
<i>(partecipata dalla Regione Umbria al 92,30%)</i>	
Comune Di Perugia	6,25%
Unicredit S.P.A.	9,16%
Confindustria Umbria	5,54%
Comune di Assisi	2,21%
Ance Perugia	2,07%
Provincia di Perugia	0,54%
Banca Popolare di Spoleto S.P.A.	0,36%
S.M.P. S.R.L.	0,11%
Casse di Risparmio dell'umbria S.P.A.	0,08%
Unione Regionale Commercio Turismo	0,03%
Comune di Bastia Umbra	0,02%
Umbria Export Soc. Cons. A R.L.	0,01%

Gli altri soci (Consorzio Acap, Comune Di Gubbio, Comune di Marsciano, Comune di Torgiano, Aero Club Perugia) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.

Attività

Gestione servizi aeroportuali - Aeroporto S. Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha svolto delle stesse considerazioni riportate per la revisione straordinaria della Provincia di Perugia di cui al par. 6.2.6., qui di seguito elencate:

- Gli Enti hanno erroneamente interpretato la norma che definisce le società "a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei "costi di funzionamento" (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analicità;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all'esame dell'assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
- l'esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti dalla Provincia di Perugia;
- la società partecipata non ha predisposto la "Relazione sul governo societario" (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di "valutazione del rischio di crisi aziendale" di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell'Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l'emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;
- l'Ente ha omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP);
- infine, non è stata fatta menzione della data di nomina degli attuali amministratori, né dei motivi che escluderebbero l'applicazione della norma contenuta all'art. 28, comma 1, lett. e), del TUSP che

ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui *“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 55. del 19/12/2019

L'Ente dopo aver accennato alle strategie commerciali della società (*“Le prospettive della società per il 2019 sono la conferma delle rotte annuali da/per Londra (Ryanair), Catania (Ryanair) e Tirana (Albawings) e l'introduzione della nuova rotta stagionale da/per Malta. Inoltre, Alitalia è interessata ad effettuare collegamenti giornalieri Perugia-Milano, attivabili a partire dall'inverno 2019. Dalla prossima stagione estiva 2020 tali prospettive fanno ben sperare nel mantenimento del livello di transito dei passeggeri sullo scalo e quindi nel mantenimento dei ricavi delle vendite. Tuttavia, occorre comunque agire nel contenimento dei costi di funzionamento, soprattutto per quelli relativi al personale, compatibilmente con le peculiari esigenze del servizio”*) si è limitato ad affermare che *“Tuttavia, occorre comunque agire nel contenimento dei costi di funzionamento, soprattutto per quelli relativi al personale, compatibilmente con le peculiari esigenze del servizio”*. Ha preso atto quindi che *“La società dopo anni di risultati di esercizio negativi, dal 2017 ha chiuso in positivo certificando gli sforzi compiuti negli ultimi sei anni 2013-2018 che illustrano, a fronte di un aumento sostanziale del business, un evidente trend di riduzione del deficit e che per due esercizi consecutivi registra un risultato positivo di bilancio. Tale dato è importante considerato il quadro di complessiva debolezza del segmento degli aeroporti sotto al milione di passeggeri/anno che, negli ultimi anni, ha registrato numerosi fallimenti e chiusure. Il trend positivo degli ultimi due anni è dovuto ad una crescita del 69% dei passeggeri transitati sullo scalo (incremento assoluto di 825 mila passeggeri per un totale di 1,4 milioni”*.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La relazione di accompagnamento alla revisione ordinaria, nella parte riguardante la società in esame, si rivela del tutto carente. In essa praticamente nessuna delle osservazioni formulate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria, ha trovato riscontro.

Non resta che rilevare tale omissione con invito a tener conto, in occasione della prossima revisione annuale, delle indicazioni fornite dalla Sezione.

In merito all'applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP per le società *“a controllo pubblico”* si rinvia alle considerazioni svolte al par. 6.2.6.

6.4.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.p.A.*	42,08%
Gesenu S.p.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 comuni dell'Umbria.

*Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Partecipata dal Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014

Numero amministratori al 31.12.2018: **3** (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti: **SI**;

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 55. del 19/12/2019

"Procedura di liquidazione in corso. Nel corso del 2018 le operazioni di liquidazione dell'attivo si sono sostanzialmente concluse. Residuano in essere talune posizioni, attive e passive, il cui esito dipende da giudizi in corso. Sono state aggiornate al 30.06.2020 le prospettive di chiusura ed avviato un processo di ulteriore riduzione dei costi di esercizio".

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero dar luogo a perdite di esercizio, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla necessità della nomina di tre liquidatori. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.4.6. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione.

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 55. del 19/12/2019

Dopo aver auspicato il "Contenimento dei costi di funzionamento, soprattutto per quelli relativi al personale che, tra l'altro, risulta aumentato di 8 unità tra il 2018/2019", il Comune di Assisi prende atto che gli "Interventi di razionalizzazione della società non [sono stati] avviati."

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione possano trovare puntuale attuazione.

Valgono anche per l'Ente in trattazione le complessive indicazioni fornite per la gestione della medesima partecipazione da parte della Regione Umbria, di cui al par. 6.1.1..

6.5. COMUNE DI BASTIA UMBRA

Revisione approvata con D.C.C. del 23 dicembre 2019 n. 83, completa di relazione tecnica *ex art. 20, comma 2, TUSP*

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 CONAP S.r.l.	4,10	mantenere
DIR 2 SASE S.p.A.	0,02	mantenere
DIR 3 Sienergia S.p.A. in liquidazione	2,34	mantenere
DIR 4 Umbra Acque S.p.A	2,61	mantenere
DIR 5 Umbria Digitale S.c.a.r.l.	0,34494	mantenere
DIR 6 Umbriafiere S.p.A.	12,00	mantenere

6.5.1. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbra Acque SpA] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Benché svolga attività "strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali [degli Enti]", la partecipata presenta i seguenti aspetti critici che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, comportano l'obbligo della razionalizzazione:

- a) società priva di dipendenti;
- b) società che svolge attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata;
- c) presenza di perdite nei 5 esercizi precedenti;
- d) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 nel presupposto che anche i futuri esercizi chiuderanno in perdita, avrebbe richiesto una preventiva analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in

prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente e, in particolare, una disamina degli oneri che continueranno a gravare sul bilancio dell'Ente per il ripianamento delle perdite.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle diverse disposizioni del TUSP afferenti alle società "a controllo pubblico", è emerso che alcuni degli enti partecipanti si sono limitati a rappresentare alla società gli interventi da assumere, senza tuttavia attivarsi autonomamente nella competente sede assembleare. Tanto è emerso con riguardo alle seguenti disposizioni del TUSP, che sembrerebbe non abbiano trovato puntuale attuazione:

Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario (comma 3)):

Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Art. 19 (emanazione, da parte dell'Ente partecipante, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5)):

Art. 21 (riduzione del 30% del compenso degli amministratori di società titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, a fronte del conseguimento nei tre esercizi precedenti di un risultato economico negativo (comma 3);

Art. 28 (che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi").

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 83 del 23/12/2019

"CONAP srl ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del preoigente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici. La società venne quindi costituita per assicurare una gestione unitaria degli impianti, che sono stati poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti normative. La società partecipata quindi detiene le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore (Umbra Acque s.p.a.), di un servizio che le amministrazioni pubbliche ritengono fondamentale per assicurare la soddisfazione dei bisogni

della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente. Il Comune di Bastia Umbra, nel piano di razionalizzazione straordinaria approvato con atto consiliare n. 69 del 19/10/2017 pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall'art.20 comma 2, ha giustificato il mantenimento della partecipazione in CONAP srl per ragioni economiche, dettate dagli elevati costi fiscali legati all'operazioni di liquidazione che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento. Tuttavia, tale decisione può essere rivista alla luce dell'interpello che si andrà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate unitamente agli altri comuni facenti parte della compagine sociale [...].

Il comune di Perugia ha presentato in data 12 marzo 2018 interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell'IVA applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle Entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA. CONAP ha inoltre presentato in data 5 marzo 2018 un ulteriore interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di acquisire, anche in questo caso, precise informazioni circa il regime di tassabilità applicabile alle plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi ricadendo ai comuni soci di CONAP. In particolare, l'interpello ha riguardato la possibilità di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall'art.20 comma 6 del TUSP con riferimento alle operazioni di dismissione societarie deliberate nel piano di razionalizzazione del 2018; l'Agenzia delle entrate in data 23 maggio 2018 ha escluso la possibilità di beneficiare di quanto previsto dalla norma summenzionata. Dall'esito dei predetti interPELLI non risultano superati gli ostacoli presenti in sede di approvazione del piano di ricognizione straordinaria alla dismissione della partecipazione che, se attuata, avrebbe come conseguenza la sopportazione di costi elevati per oneri fiscali. Quindi pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico. Inoltre, la stessa, per quanto sopra evidenziato, non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società. In merito alla messa in liquidazione della società tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che non beneficerebbe secondo quanto disposto dalla risposta all'interpello presentato dalla società all'Agenzia delle Entrate nel maggio 2018, ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013. Si conferma il mantenimento della partecipazione per ragioni economiche in continuità con quanto deliberato nel piano di ricognizione 2018 approvato con delibera consiliare n. 76/2018.

La società non ha personale alle proprie dipendenze. Per la gestione amministrativa ha in corso un contratto con Umbra Acque S.p.A. per euro 6.000,00 annui e affida la gestione contabile ad uno studio commerciale per circa 4.000,00 euro annui. Negli anni 2017 e 2018 sono state adottate delle azioni per la riduzione delle pur modestissime spese di funzionamento. In particolare, nell'anno 2017 è stato modificato lo statuto passando da un collegio di tre sindaci al sindaco unico con una riduzione di 2/3 degli oneri per i relativi compensi.

L'amministratore unico, inoltre, con decorrenza 2018 ha provveduto a ridefinire i contenuti economici dei due contratti di consulenza che ha in corso la società con un risparmio complessivo di circa il 50% della relativa spesa (oggi pari a poco più di 10.000,00 euro annui). Dette azioni hanno contribuito a generare una disponibilità di cassa e una riduzione delle necessità future che dovrebbe scongiurare, perlomeno nel prossimo triennio, oneri a carico dei bilanci degli enti soci. Ai sensi dell'art.19 comma 5 TUSP il Comune di Perugia, ha assegnato per il 2018 alla società l'obiettivo di ridurre del 15% del complesso delle spese di funzionamento rispetto a quelle sostenute nel 2016. Le spese stesse, al netto di quelle riferite ad esercizi precedenti, sono state ridotte di circa il 20% passando da 52.191,00 a 41.317,00."

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Alla luce delle preoccupazioni destinate dalle perduranti criticità della situazione economico-patrimoniale della partecipata, si conferma la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della medesima. A tal fine ciascuno degli enti partecipanti è tenuto ad assumere le iniziative di competenza al fine di preservare, in uno con il patrimonio della società, il valore della quota di partecipazione. Ciò anche attraverso la eventuale revisione del piano industriale in senso conforme agli obiettivi perseguiti dal TUISP, evidentemente incompatibili con la programmazione a regime di gestioni deficitarie ed il mantenimento di partecipazioni societarie il cui valore sia destinato a contrarsi progressivamente con effetti diretti sulla consistenza patrimoniale dell'Ente. Non può essere ulteriormente disatteso pertanto l'invito a razionalizzare la partecipazione mediante soluzioni in grado di porre termine all'andamento negativo della gestione economica né l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico.

Nel quadro delle iniziative da assumere congiuntamente con gli altri Enti partecipanti, si rinvia alle osservazioni della Sezione riportate al par. 6.4.2..

6.5.2. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Sviluppumbria S.p.A.*	35,96%
<i>(partecipata dalla Regione Umbria al 92,30%)</i>	
Comune di Perugia	6,25%
C.C.I.A.A. di Perugia	37,64%
Unicredit S.p.A.	9,16%
Confindustria Umbria	5,54%
Comune di Assisi	2,21%
Ance Perugia	2,07%
Provincia di Perugia	0,54%
Banca Popolare di Spoleto S.P.A.	0,36%
S.M.P. S.R.L.	0,11%
Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.	0,08%
Unione Regionale Commercio Turismo	0,03%
Comune di Bastia Umbra	0,02%
Umbria Export Soc. Cons. A R.L.	0,01%
Gli altri soci (Consorzio Acap, Comune di Gubbio, Comune di Marsciano, Comune di Torgiano, Aero Club Perugia) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.	

Attività

Gestione dell'Aeroporto San Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 35

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In esito all'esame degli atti di revisione straordinaria adottati dal Comune di Bastia Umbra è dato rilevare sinteticamente quanto segue:

- il Comune ha erroneamente interpretato la norma che definisce le società "a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei "costi di funzionamento" (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all'esame dell'assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
- l'esame dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini puntuali;
- la società partecipata non ha predisposto la "Relazione sul governo societario", né ha tempestivamente predisposto il programma di "valutazione del rischio di crisi aziendale" di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell'Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l'emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;
- l'Ente ha omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 83 del 23/12/2019

“SASE Spa è stata considerata a controllo pubblico congiunto dalla delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per l’Umbria n.5/2019 sul referto dei piani di razionalizzazione straordinaria. Nell’assemblea dei soci del 4 aprile 2019, la società ha modificato lo statuto introducendo delle norme attuative dell’art.11 TUSP, in regime di auto-vincolo. Il Comune di Bastia Umbra, prende atto dell’orientamento della Corte dei Conti in merito all’esercizio del controllo congiunto da parte più amministrazioni pubbliche cumulativamente considerate, purché si realizzi un coordinamento formalizzato idoneo a determinare l’orientamento delle scelte strategiche della società. Di per sé la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce prova o presunzione legale dell’esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi un controllo pubblico. Esso deve essere accertato in concreto sulla base di elementi formali. Ciò è stato anche affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 25/2019.

La società gestisce l’aeroporto regionale San Francesco situato in località Sant’Egidio all’interno del territorio del Comune di Perugia in forza di una convenzione stipulata con ENAC con scadenza 2029 e approvata con decreto del Ministero dei Trasporti del 24 luglio 2014. Per il Comune di Bastia Umbra la società persegue finalità istituzionali quali lo sviluppo della mobilità nel territorio e la promozione turistica. Si tratta di una attività di produzione e fornitura di beni e servizi che dal mercato sarebbe svolta a condizioni differenti in termini di accessibilità, continuità e non discriminazione.”

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le osservazioni sollevate dalla Sezione in merito alla gestione della partecipazione in esame non trovano riscontro negli atti di revisione ordinaria.

In questa sede non resta che rilevare tale omissione con invito a tener conto, in occasione della prossima revisione annuale, di quanto evidenziato in sede di controllo della revisione straordinaria delle partecipazioni.

In merito all’applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP per le società “a controllo pubblico” si rinvia alle argomentazioni di cui al par. 6.2.6.

6.5.3. Sienergia S.p.A.- in liquidazione

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.p.A.*	42,08%
Gesenu S.p.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Promozione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014.

Numero amministratori al 31.12.2018: 3 (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti: **SI**;

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 83 del 23/12/2019

<<La procedura di liquidazione è in fase conclusiva, sono ancora pendenti tre contenziosi (due passivi e uno attivo) che riguardano la società che sono il motivo del ritardo della definitiva conclusione della procedura.>>

In data 8 maggio 2019 si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci; in quella sede è stato illustrato da parte del Collegio dei Liquidatori lo stato attuale della liquidazione precisando che:

- *la cessione degli asset è quasi completata;*
- *sussiste una causa passiva con MPS Capital Services relativa alla escussione della presunta garanzia rilasciata a favore di Sienergy Project nel 2012 da Sienergia in bonis, per un importo di € 3.554.408,63. Nel Marzo 2017 è stato depositato da parte del Collegio atto di citazione dinanzi al Tribunale di Perugia chiedendo la declaratoria di inefficacia/nullità o invalidità della lettera di patronage, con contestuale richiesta di risarcimento danni. A fronte di una proposta di chiusura transattiva non è ancora pervenuto alcun riscontro;*
- *per quanto riguarda le cause attive è ancora in essere la causa con l'Azienda Agraria Della Staffa per la quale c'è stato un accertamento tecnico a favore della società ma la sentenza non è stata ancora emessa;*
- *è trattenuto in discussione, da marzo 2019, presso la Commissione Tributaria Provinciale il ricorso presentato rispetto al silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate in merito al rimborso del credito Tremonti Ambiente;*
- *la procedura di liquidazione rimane necessariamente in piedi in relazione ai giudizi ancora pendenti; in caso di soluzione transattiva del contenzioso MPS, la procedura potrebbe ragionevolmente concludersi nel primo semestre del 2020;*
- *nel mese di aprile 2019 sono stati pagati acconti ai fornitori ante liquidazione.*

Inoltre, è stata deliberata la riduzione del 50% del compenso del Collegio di Liquidazione a far data dal 1° maggio 2019 - onde ricondurlo dall'ammontare complessivo annuo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) all'ammontare lordo di euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre rivalsa previdenziale ed Iva.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero dar luogo a perdite di esercizio, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla necessità della nomina di tre liquidatori. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.5.4. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 9

Numero dipendenti al 31.12.2018: 371

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 83 del 23/12/2019

<<In merito al tipo di controllo si ritiene di effettuare alcune precisazioni, attesa la complessa e controversa problematica del controllo pubblico congiunto, alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti e della magistratura amministrativa. Come già evidenziato, Umbra Acque è una società in cui la maggioranza del capitale sociale (60%) è detenuta da soci pubblici e il 40% da un unico socio privato che è il socio di maggioranza relativa. Nessuno dei soci pubblici dispone della maggioranza assoluta, non sono presenti patti parasociali tra i soci pubblici né altre forme di coordinamento istituzionalizzato. I soci pubblici per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale di loro spettanza hanno presentato, nelle ultime due assemblee, delle liste separate.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79% del capitale sociale e quindi anche del socio privato (art. 19 dello Statuto).

Umbra Acque S.p.A. è stata qualificata come società a controllo pubblico congiunto dalla delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per l'Umbria n.5/2019 del 11 gennaio 2019 contenente il referto sui piani straordinari di razionalizzazione con la seguente motivazione "posto che nel caso di specie le partecipazioni da esse (amministrazioni pubbliche) detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art.2359 c.1 n.1 c.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea). Successivamente, la stessa Corte con l'atto n.77/2019 del 2 ottobre 2019, tenuto anche conto dell'evolversi del dibattito giuridico e delle pronunce in materia, riscontrando apposita richiesta di parere da parte del comune di Corciano, in merito alla natura di Umbra Acque S.p.A. ha deliberato che: "la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali dispone di quote inferiori al 51% né può essere desunta da comportamenti di fatto, fermo restando che siffatta partecipazione

pubblica maggioritaria, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, può essere valutata come indizio di partecipazione di controllo, ai sensi dell'art.2729 c.c."

La mera maggioranza assembleare dei soci pubblici non sembra pertanto sufficiente da sola a configurare il "controllo pubblico" ai sensi del TUSP. La stessa Corte conti Umbria nel parere 77 citato ha evidenziato che "in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie in capo ai comuni sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero di favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP che consentano ai comuni soci di esercitare il controllo pubblico".

Come detto ad oggi non sono stati stipulati patti parasociali tra i comuni soci.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che eventuali vincoli statutari che "per decisioni di straordinaria amministrazione" prevedano il consenso del socio privato sono di ostacolo all'esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti."

Sul punto il socio privato ACEA ha fatto presente di non voler esprimere voto favorevole ad eventuali modifiche statutarie che adeguino la società alle norme del TUSP sulle società a controllo pubblico.

Umbra Acque SpA ha sempre affermato inoltre di essere una società mista, regolata dall'art.17 TUSP, costituita a seguito di gara a doppio oggetto, non a controllo pubblico, mancando forme di controllo di diritto o di fatto dei soci pubblici sulla stessa, tanto ai sensi del codice civile quanto ai sensi del TUSP.

In presenza del potere di veto di cui all'art. 19 dello Statuto di Umbra Acque spa, gli stessi soci pubblici non potrebbero neanche imporre in sede assembleare le modifiche statutarie in teoria necessarie alla riconduzione della società al tipo normativo "società a controllo pubblico" del TUSP.

Data l'estrema complessità della materia, l'ANAC e l'Osservatorio sulla finanza locale hanno richiesto un intervento chiarificatore del legislatore in materia di controllo pubblico congiunto.

Alcuni dei soci pubblici di Umbra Acque si sono riuniti nel mese di novembre 2019 per esaminare la complessa tematica del controllo pubblico congiunto nell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

In sede di revisione ordinaria della partecipazione l'Ente si è impegnato esclusivamente nel tentativo di escludere in capo alla partecipata in trattazione la qualifica di società *a controllo pubblico*.

Nel rinviare, in merito all'attribuzione o meno di tale qualifica, alle considerazioni di cui al par. 6.2.6., si ribadisce l'esigenza di assumere comunque le iniziative propedeutiche alla eventuale razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, secondo le modalità indicate dalla Sezione, che l'Ente non ha preso in considerazione.

6.5.5. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 83 del 23/12/2019

<<Umbria Digitale s.c. a r.l., società a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. In particolare, la società svolge per il Comune di Bastia Umbra il servizio relativo alla connettività internet ed eprocurement oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti Pago-Pa. Si tratta dell'erogazione di servizi che corrispondono altresì all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Sotto tale aspetto la partecipazione alla società può ritenersi pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative. Va infatti evidenziato che l'accesso a tali servizi integrati a livello regionale è possibile solo per i soci, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello statuto e nella convenzione prevista dall'art.5 e stipulata tra tutti i soci che ne disciplina l'esercizio attraverso un organo denominato unità di controllo. Non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre a quelli degli obiettivi già in essere.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione possano trovare puntuale attuazione.

Valgono anche per l'Ente in trattazione le complessive indicazioni fornite per la gestione della medesima partecipazione da parte della Regione Umbria, di cui al par. 6.1.1..

6.5.6. Umbrafiere S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Sviluppumbria S.p.a*	50,00%
Provincia di Perugia	8,00%
Comune di Bastia Umbra	12,01%
Unioncamere	30,00%

*partecipata al 92,30% dalla Regione Umbria

Attività

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.622.609,00	43.297,00
2015	1.760.897,00	56.209,00
2016	1.845.389,00	73.319,00
2017	1.885.032,00	73.508,00
2018	1.997.155,00	30.936,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **5**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Ancorché la società svolga attività per la quale non si configura l'obbligo di dismettere le partecipazioni detenute dagli Enti (cfr. art. 4, comma 7, del TUSP), questi sono comunque tenuti a riscontrare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" della partecipata ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, mediante una preventiva analisi economico-finanziaria della società partecipata. La revisione straordinaria non può prescindere, infatti, dal monitoraggio e dall'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata e, in particolare, dalla necessità di:

a) analizzare comparativamente i costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, a iniziare dal costo medio del personale, che si attesta a 71.779,09 euro;

b) indicare le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di analisi e contenimento dei costi;

c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP.

L'assunzione delle azioni di cui alle richiamate lettere costituisce il presupposto logico della determinazione, altrimenti immotivata, di mantenere la partecipazione.

Sollecitato in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, il Comune di Bastia Umbra ha riferito che: *"La società svolge attività fieristica a carattere commerciale di natura locale e nazionale ed opera in un mercato concorrenziale in continua evoluzione in base ai progetti commerciali di diretta emanazione e a quelli proposti da terzi richiedenti i servizi espositivi. Pertanto, detta attività è svolta con principi meramente imprenditoriali producendo risultati economici costantemente positivi e mai ricevendo contributi pubblici in c/esercizio, né dai soci né da altri enti. Umbriafiere precisa altresì che i costi di funzionamento sono monitorati ed omogenei negli anni, che sia nel Consiglio di Amministrazione che nel Collegio Sindacale è stato rispettato l'equilibrio di genere e che il personale dipendente a tempo indeterminato è lo stesso da molti anni e non è previsto alcun aumento. Sul bilancio dell'Ente pertanto non ci sono costi legati a finanziamenti concessi alla società partecipata e non ci sono neanche in prospettiva costi potenziali connessi alla gestione sociale di Umbriafiere S.p.A. I rapporti debiti/crediti con la partecipata, la cui evidenziazione non era richiesta nella formulazione del piano straordinario in questione, sono stati rilevati annualmente in sede di approvazione del rendiconto della gestione e se ne rileva la concordanza."*

Il merito all'applicazione delle diverse disposizioni del TUSP riguardanti le società "a controllo pubblico", l'Ente ha comunicato che la società non si trova nella situazione di controllo pubblico, non ricadendo la propria situazione di governance in alcune delle ipotesi descritte dall'art. 2359 del c.c. e dall'art. 2, comma 1, lett. b) e m), del D. Lgs. n. 175/2016.

In sintesi, i dati e gli elementi parziali forniti in sede istruttoria sono insufficienti ai fini della razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, intesa nei termini declinati dalla Scrivente.

È da ritenere, peraltro, contrariamente a quanto rappresentato dall'Ente che ha ommesso di riferire in merito, come tutte le disposizioni del TUSP riferibili alle società "a controllo pubblico" debbono trovare applicazione con riguardo alla società in esame.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 83 del 23/12/2019

“Umbriafiere spa è stata considerata a controllo pubblico congiunto dalla delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per l’Umbria n.5/2019 sul referto dei piani di razionalizzazione straordinaria. Essendo una società a totale partecipazione pubblica, il Comune di Bastia Umbra prende atto dell’orientamento della Corte dei Conti in merito all’esercizio del controllo congiunto da parte più amministrazioni pubbliche cumulativamente considerate, purché si realizzi un coordinamento formalizzato idoneo a determinare l’orientamento delle scelte strategiche della società. Di per sé la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce prova o presunzione legale dell’esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi un controllo pubblico. Esso deve essere accertato in concreto sulla base di elementi formali. Ciò è stato anche affermato dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 25/2019. L’ente, insieme agli altri soci pubblici, si farà carico di promuovere iniziative volte ad un avvio del controllo pubblico effettivo”.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Soffermandosi esclusivamente sulla nozione di “società a controllo pubblico”, l’Ente non ha dato seguito alle indicazioni della Sezione in tema di razionalizzazione dei costi di gestione. Si ripropone pertanto l’invito a riferire in merito alle singole iniziative già prospettate in sede di controllo della revisione straordinaria.

Per le ragioni illustrate al par. 6.2.6 si ribadisce l’obbligo gravante sul Comune di favorire adeguate forme di aggregazione tra gli Enti partecipanti al fine di dare attuazione alle disposizioni in tema di società a controllo pubblico, dettate dal TUSP a presidio dei sottostanti interessi pubblici.

6.6. COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Revisione approvata con D.C.C. del 27 dicembre 2019 n. 45, completa di relazione tecnica *ex art. 20, comma 2, TUSP*.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Trasimeno servizi ambientali S.p.A.	9,60	mantenimento
DIR 2 Umbra Acque S.p.A	0,61	mantenimento
DIR 3 CONAP S.r.l.	1,11	mantenimento
DIR 4 Patto 2000 S.r.l.	1,65*	mantenimento
DIR 5 Sienergia S.p.A. in liquidazione	0,004348	liquidazione
DIR 6 Umbria Digitale S.c.a.r.l	0,00016948	mantenimento
DIR 7 Listro S.r.l. in liquidazione	100,00	liquidazione

* dal 23/04/2019 la partecipazione è salita al 2,28% (euro 1.237,48)

6.6.1. Trasimeno servizi ambientali S.p.A. (TSA)

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

GESENU S.p.A.*	37,9%
Vetreteria cooperativa piegarese (V.C.P.) soc.coop.	10,8%
Comune di Corciano	9,6%
Comune di Magione	9,6%
Comune di Castiglione del Lago	9,6%
Comune di Passignano sul Trasimeno	4,8%
Comune di Panicale	4,8%
Comune di Città della Pieve	4,8%
Comune di Tuoro sul Trasimeno	4,0%

*partecipata dal Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%)

Attività

Gestione dei servizi di igiene urbana in nove Comuni dell'ATI 2 Umbria (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegare e Tuoro). Benché affidataria dei servizi sia la GEST, la società TSA - che detiene il 18% del capitale sociale di GEST - è incaricata dell'espletamento effettivo del servizio nel bacino che comprende i predetti Comuni, in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la società GEST s.r.l. Quest'ultima quindi fattura gli importi dovuti al Comune in base al contratto, mentre TSA spa a sua volta fattura gli importi spettanti per il servizio svolto alla società GEST s.r.l.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	21.702.431,00	372.402,00
2015	20.733.833,00	106.570,00
2016	21.158.934,00	72.092,00
2017	15.142.948,00	-4.605.731,00

2018	15.536.962,00	98.294,00
------	---------------	-----------

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: **121**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Indipendentemente dalla dismissione della partecipazione e dall'entità della partecipazione posseduta, l'Ente è comunque tenuto ad analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento secondo le stesse modalità indicate al par. 6.6.2. Si evidenzia al riguardo che le competenze espletate dall'Autorità di Ambito non sono alternative agli adempimenti che, in virtù delle disposizioni del TUSP, gli Enti partecipanti sono chiamati a svolgere, ad iniziare dall'analisi della situazione economico-finanziaria della partecipata e, in particolare, dai compensi erogati ai numerosi amministratori.

Tale obbligo può e deve essere assolto sulla base delle ampie prerogative che ai sensi del codice civile competono ai soci, indipendentemente dall'entità della quota partecipativa. Resta inteso che la ricognizione prevista dal TUSP, ove effettuata da soci che non esprimano il controllo, è finalizzata alla formulazione di coerenti proposte da formalizzare nelle competenti sedi societarie, ed eventualmente alla effettiva approvazione del piano di razionalizzazione dei fattori produttivi proposto dal socio di minoranza.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

<<La Società non è oggetto di razionalizzazione dato il servizio svolto. La stessa, inoltre, dopo le modifiche statutarie non è più sotto il controllo pubblico. Dopo la consistente perdita dell'esercizio 2017 il bilancio al 31/12/2018 è tornato in attivo e quindi non sono richiesti provvedimenti.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Quanto affermato dall'Ente in sede di revisione ordinaria con riguardo alle intervenute "modifiche statutarie" andrebbe meglio specificato. Allo stesso modo andrebbero specificati i motivi che hanno indotto l'Ente a soprassedere al riscontro delle disposizioni in tema di società "a controllo pubblico". Negli atti di revisione non si fa menzione delle iniziative assunte al fine di valutare l'eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento delle partecipate.

6.6.2. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

<<Relativamente alle Società Umbra Acque spa e Umbria Digitale scarl, verificato che le stesse sono in utile e prive di problematiche gestionali tali da influire negativamente sul bilancio Comunale (stante anche la residuale quota di partecipazione) non si ritiene di prendere alcun provvedimento.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Di fatto il Comune non ha provveduto alla revisione della partecipazione in esame nei termini indicati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria. Nessuna delle indicazioni a suo tempo fornite infatti è stata presa in considerazione dall'Ente.

6.6.3. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Presenza di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**.
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, afferenti alla razionalizzazione della partecipazione in esame sono le stesse riportate al par. 6.4.1., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

"E' stato dato seguito al mantenimento della partecipazione in quanto "la particolare condizione della società, proprietaria di parte degli impianti acquedottistici necessari per l'espletamento del servizio idrico, non

consente la cessione della stessa a soggetti terzi e neppure l'accorpamento con altra società partecipata, anche per il principio di separazione tra la proprietà delle reti idriche e l'espletamento del servizio. La messa in liquidazione della società, la quale comporterebbe l'assegnazione dei beni patrimoniali posseduti ai soci, presenta tuttavia delle oggettive difficoltà di carattere fiscale (avvalorate dalla risposta fornita da Agenzia delle entrate all'interpello presentato da Conap sulla tassabilità delle plusvalenze da alienazione, che renderebbero antieconomica l'operazione mentre circa il regime di detraibilità dell'IVA applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA."

"Dalla scheda di rilevazione predisposta dall'Ente si rileva che la Società continua a versare sostanzialmente nelle stesse condizioni rilevate alla data del 31/12/2016. Anche nel 2018 ha riportato una perdita di esercizio dipendente sostanzialmente dalla contabilizzazione degli ammortamenti, mentre i costi di gestione rilevati nel conto economico si aggirano su circa 74.000 euro, di cui 55.000,00 euro per spese correnti di funzionamento.

"In relazione alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, si evidenzia che la particolare condizione della società, proprietaria di parte degli impianti acquedottistici necessari per l'espletamento del servizio idrico, non consente la cessione della stessa a soggetti terzi e neppure l'accorpamento con altra società partecipata, anche per il principio di separazione tra la proprietà delle reti idriche e l'espletamento del servizio.

La messa in liquidazione della società, la quale comporterebbe l'assegnazione dei beni patrimoniali posseduti ai soci, presenta tuttavia delle oggettive difficoltà di carattere fiscale, che potrebbero rendere antieconomica l'operazione. Valutazioni che avevano già condotto la società nell'anno 2013 a revocare lo stato di liquidazione in precedenza deliberato. In proposito, comunque, in accordo con gli altri soci, si stanno valutando le opportune iniziative, anche in vista della redazione del provvedimento di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

In merito va evidenziato che la società CONAP srl ha presentato apposito interpello all'Agenzia delle entrate concernente l'applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013, recepite dall'art. 20, comma 6, del D.Lgs 175/2016 anche nel caso di scioglimento della società oltre il termine di 24 mesi previsto dalla citata L. 147/2013. L'Agenzia delle entrate, con nota n. 912-33/2018, ha fornito risposta negativa in merito, ritenendo che la società non potrà beneficiare, in caso di scioglimento, delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013. Di conseguenza sarebbero tassabili le plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi riverberandosi sui comuni soci di CONAP.(a carico del Comune di Castiglione del Lago, secondo una stima approssimativa, oltre euro 18.500,00). Il Comune di Perugia ha invece presentato in data 12 marzo 2018 interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell'IVA applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle entrate in data 24 maggio

2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA.

L'analisi dei costi della partecipata, riepilogata nello schema riportato nella relazione tecnica ed effettuata considerando i dati risultanti dai bilanci, ha evidenziato ancora un moderato trend riduttivo dei costi della produzione, composti per quasi il 92,2% dai costi degli ammortamenti (€ 878.092 su un totale di € 951.956 nel 2018) e per la restante parte da costi per servizi e costi diversi. La composizione dei costi del bilancio della società, priva di dipendenti, con un organo amministrativo monocratico ed un collegio sindacale di 3 membri, non sembra consentire significative contrazioni dei costi. I risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato sul bilancio del Comune dal momento che le perdite di esercizio, sostanzialmente di natura contabile, determinate dagli ammortamenti dei cespiti, sono state ripianate attraverso l'utilizzo delle "riserve disponibili" del Patrimonio Netto secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile; non sussiste infatti alcuna necessità di procedere alla copertura delle perdite con altre fonti fin tanto che le riserve incluse tra le voci del patrimonio netto presentano un importo maggiore rispetto alle perdite complessivamente generate, come nel caso di specie. Ciò nonostante l'Ente ha costantemente operato l'accantonamento previsto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016. La società, dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento, è stata oggetto di diversi interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche recentemente; l'andamento negativo è influenzato da partite non comprimibili quali gli ammortamenti. In effetti la Società è semplicemente titolare delle strutture acquedottistiche integralmente affidate al gestore Umbra Acque spa al quale ne è affidata la manutenzione. Tali strutture sono gravate da mutui il cui ammontare residuo al 31/12/2018 è di 2.775.884,00 euro. Nel 2019 la definizione di uno strutturato piano di contenimento dei costi ha ridotto gli stessi di circa 8.000,00 e ciò ha permesso grazie anche alle disponibilità liquide al 31/12/2018 di far fronte agli impegni nel 2019 senza che si manifestassero tensioni finanziarie. Va considerato che nel 2020, non coprendo più gli incassi del canone di utilizzo reti corrisposto da Umbra Acque, sarà necessario attuare una rinegoziazione dei mutui con allungamento della scadenza ed alleggerimento delle rate da corrispondere onde evitare che i soci debbano coprire con propri versamenti una parte delle spese non coperte dai canoni di concessione che in ogni caso per questo Ente sarebbero minimi dato che la partecipazione è appena dell'1,11%. Da ultimo si ritiene di fare propri i suggerimenti e le indicazioni fornite dalla Sezione regionale di Controllo dell'Umbria della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11 gennaio 2019", circa la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della partecipazione in esame.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto delle considerazioni svolte dall'Ente, si rinnova l'invito a monitorare costantemente l'andamento della società anche in previsione dell'esaurimento delle riserve

disponibili finora utilizzate per il ripianamento delle perdite. A tal fine è opportuno interrogarsi sulle prevedibili ripercussioni nel bilancio dell'Ente dei perduranti risultati negativi.

Resta infine impregiudicata la necessità di uniformarsi alle prescrizioni del TUSP in materia di razionalizzazione dei costi di funzionamento delle partecipate e di società a controllo pubblico di cui agli artt. 6, 11 e 19.

6.6.4. Patto 2000 S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Terni	4,18%
CCIA di Perugia	3,29%
CCIA di Terni	3,29%
Castiglione del Lago	1,65%
Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Altri soggetti pubblici operanti in territorio umbro	10,95%
Altri soggetti pubblici non operanti in territorio umbro	13,89%
Altri soggetti privati	53,98%

Attività

Con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo locale, rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto", attivando le necessarie risorse finanziarie (anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari), tecniche ed organizzative.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	192.881,00	1.228,00
2015	234.426,00	1.124,00
2016	226.909,00	4.195,00
2017	224.575,00	18.328,00
2018	215.310,00	30.016,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (fonte *Telemaco*)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **3**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Il mantenimento della partecipazione non è stato motivato in relazione all' "interesse generale" degli enti e dei cittadini alla fruizione dei servizi della società. A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP, è necessario, tra l'altro, che l'attività della società venga svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Negli atti di revisione non traspaiono in termini chiari ed analitici le modalità di svolgimento dell'attività, né le fonti di reperimento delle risorse impegnate nei progetti finanziari.

L'eventuale mantenimento della partecipazione "fino al completamento dei ... progetti" di cui all'art. 26 del TUSP, presuppone infatti la conoscenza delle singole iniziative assunte dalla società.

Indipendentemente, peraltro, dall'obbligo di dismettere la partecipazione, in sede di revisione straordinaria della medesima gli Enti partecipanti, anziché limitarsi alla disamina dei dati di bilancio, avrebbero dovuto motivare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

In generale è stato riscontrato come gli Enti partecipanti non sempre usino coordinare le singole iniziative in vista di una deliberazione unitaria da adottare in sede societaria (in particolare, non vi è conferma che gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, come individuate da ciascun Ente, siano stati successivamente proposti ed eventualmente approvati in sede assembleare).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

<<Gli Enti partecipanti che operano in territorio umbro (tranne il Comune di Porano e la Comunità Montana "Orovetano-Narnese-Amerino-Tuderte" che hanno optato per dismissione) hanno deliberato di mantenere le loro partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, in quanto la società produce servizi strettamente necessari al perseguimento delle loro finalità istituzionali. Analizzando il bilancio e le relazioni allegati si rileva che la Società è in utile anche al 31/12/2018 come già nei due esercizi precedenti. L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti al Presidente del Consiglio di amministrazione per il 2018 è stato pari a zero. Non può però essere ignorato quanto riportato nella relazione accompagnatoria al bilancio ed in particolare che "Le convenzioni

stipulate con gli enti locali per la cura delle iniziative di agevolazione relative ai progetti infrastrutturali, unica fonte di entrata della società, non saranno sufficienti a coprire i costi dell'esercizio 2019 che, alle condizioni date al 31/12/2018, non potrebbe dunque che chiudersi con la produzione di perdite. Si consideri poi che per l'esercizio 2020 al momento è previsto un valore della produzione nullo, non essendo prevista alcuna entrata.

Il Consiglio di Amministrazione sta adoperandosi al fine di sbloccare ulteriori risorse del Ministero dello Sviluppo Economico relative al Patto Territoriale, da destinare ad opere di infrastrutturazione pubblica e privata del territorio, e per ottenere che nell'ambito di tale ridestinazione possa essere riservata una quota delle risorse per il finanziamento delle spese di gestione della società. Al momento della redazione del bilancio 2018 però tale attività non ha prodotto ancora delle entrate certe da poter iscrivere a bilancio, e ciò renderà indispensabile da parte dei soci valutare, nel corso dell'anno 2019, l'adozione di misure idonee a garantire alla società le risorse necessarie per lo svolgimento almeno delle attività a cui è chiamata per incombenza normativa. Il ruolo di soggetto responsabile di Patto Territoriale, e le relative funzioni derivanti dal Disciplinare, attribuiscono infatti alla società il compito di portare a compimento le iniziative di agevolazione ancora in corso, delle quali alcune con ritardi nell'attuazione rispetto al cronoprogramma stabilito al momento dell'assegnazione dei contributi”

Il Comune quindi facendo proprie la Considerazioni conclusive fornite dalla Sezione regionale di Controllo dell'Umbria della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11 gennaio 2019 ritiene necessario che, in assenza di un rilancio dell'attività a seguito dell'apertura di nuove linee di finanziamento da attribuire ai soggetti soci attuatori, vengano definitivamente conclusi e rendicontati tutti i progetti per i quali sono aperti finanziamenti da parte della Società in modo da permettere l'erogazione a saldo degli stessi e procedere quindi entro la fine dell'anno 2020 allo scioglimento della Società>>.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La determinazione di dismettere la quota di partecipazione del Comune di Castiglione del Lago non tiene conto della circostanza – riferita dal Comune di Marsciano – che la società è stata posta in liquidazione in data 13.05.2019.

A questo punto l'Ente è tenuto a monitorare le vicende della gestione liquidatoria affinché si addivenga nel più breve tempo possibile all'estinzione della partecipata a salvaguardia dell'integrità del patrimonio da assegnare ai soci.

6.6.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61 %
Acea S.P.A.*	42,08 %
Gesenu S.P.A.**	7,58 %
Comune di Bastia Umbra	2,34 %
Comune di Corciano	2,30 %
Comune di Assisi	2,08 %
Comune di Castiglione del Lago	0,004348 %

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014

Numero amministratori al 31.12.2018: 3 (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

<<L'Ente possiede nella società una partecipazione di fatto insignificante (0,004348%) e tuttavia è tenuto al monitoraggio circa lo stato della procedura di liquidazione ed all'esame dei documenti allegati al bilancio e sia tramite l'esame dei piani di liquidazione inviati dal Collegio dei liquidatori nei quali vengono illustrati lo stato della procedura liquidatoria delle attività e delle passività, nonché le prevedibili sue evoluzioni.

Alla data del 31/12/2018 la procedura di liquidazione è ancora in corso e pertanto la partecipazione è mantenuta esclusivamente per l'espletamento delle operazioni relative alla procedura stessa. Il mantenimento della partecipazione e la procedura liquidatoria non hanno comportato ad oggi oneri a carico del Bilancio Comunale, né tale eventualità dovrebbe manifestarsi in futuro. All'esame della relazione del Collegio dei Liquidatori allegata al Bilancio di esercizio al 31/12/2018, si evidenzia che "sono state aggiornate al 30/06/2020 le prospettive di chiusura ed avviato un processo di ulteriore riduzione dei costi di esercizio, situazioni queste che non incidono in misura sostanziale sul buon esito della procedura stessa".

L'esame del bilancio al 31/12/2018 evidenzia comunque un utile di esercizio euro 79.633,00 in diminuzione rispetto a quello del 2017. I costi di produzione sono scesi del 20,6% grazie al dimezzamento delle spese per il personale. Inoltre, a partire da maggio 2019 è stata deliberata la riduzione del 50% del compenso ai liquidatori. In merito si rimanda la bilancio facente parte dell'allegato 1 della delibera. Il Comune raccomanda comunque di procedere alla conclusione della fase liquidatoria.

La Società ha precisato con propria nota acquisita al protocollo comunale in data 21/09/2018 al n. 17597 a firma del Presidente del Collegio dei Liquidatori che "il protrarsi della liquidazione non genererà in futuro costi di alcun genere per i Comuni soci e che l'attuale prosecuzione della procedura è esclusivamente da ascrivere alla necessaria gestione delle posizioni attive e passive tuttora pendenti".

Dall'esame della relazione del Collegio dei Liquidatori allegata al Bilancio di esercizio al 31/12/2018, si evidenzia che "sono state aggiornate al 30/06/2020 le prospettive di chiusura ed avviato un processo di ulteriore riduzione dei costi di esercizio, situazioni queste che non incidono in misura sostanziale sul buon esito della procedura stessa">>>.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i singoli componenti economici contabilizzati, a iniziare dal compenso erogato al liquidatore, evidenziando lo stato effettivo della società che, pur risultando non operativa, di fatto consegue ricavi. Si consideri che le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare ulteriormente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse dell'Ente alla chiusura della liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore circa i tempi della liquidazione più volte prorogati.

6.6.6. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

<<Relativamente alle Società Umbra Acque spa e Umbria Digitale scarl, verificato che le stesse sono in utile e prive di problematiche gestionali tali da influire negativamente sul bilancio Comunale (stante anche la residuale quota di partecipazione) non si ritiene di prendere alcun provvedimento.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione possano trovare puntuale attuazione.

Valgono anche per l'Ente in trattazione le complessive indicazioni fornite per la gestione della medesima partecipazione da parte della Regione Umbria, di cui al par. 6.1.1..

6.6.7. Listro S.r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune Castiglione del Lago 100,00%

Attività

Acquisto, progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive, alberghi, ostelli, camping, presidi agrituristici, case vacanze e villaggi turistici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	- 12.610,31
2015	0,00	- 2.226,00
2016	10,00	- 497,00
2017	0,00	- 45.532,00
2018	0,00	- 1.000,00

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: 1 (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in liquidazione dal 2013 risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

La Sezione osserva come sia interesse ed onere del Comune dare indicazioni al liquidatore per la rimozione delle cause che ostano alla immediata chiusura del procedimento di liquidazione, in tal modo evitando la proliferazione di ulteriori costi e perdite.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 45 del 27/12/2019

<<La Società fu messa in liquidazione perché, dopo la perdita del gettito derivante dall'affitto dei locali ad uso palestra, il disavanzo di gestione che il Comune avrebbe dovuto sostenere era raddoppiato e per legge la partecipazione su Listro non era tra quelle che potevano essere più mantenute (società in perdita, servizio non istituzionale). Le condizioni finanziarie permettevano una rapida chiusura della società, ma poi sono sopraggiunte dapprima le vertenze con il personale e successivamente si è avuta conoscenza di Fatture di ENI che poi sono state inserite nel bilancio al 31/12/2013. Peraltro, nel corso del 2013 il Liquidatore richiese ufficialmente un contributo finalizzato per la chiusura della Società di circa 24.000,00 che il Comune ha erogato (si veda il bilancio). Relativamente alle fatture ENI del 2013 non è mai stato ufficialmente stabilito quale sia l'importo a carico di Listro per conguagli relativi alla vecchia gestione e quale sia la parte a carico di Blu Water, gestore della piscina comunale su affidamento del Comune. Relativamente a quest'ultima non è mai stata apposta in entrata del bilancio Listro la voce a credito relativa ai consumi che avrebbero dovuto essere a carico del gestore e che invece sono state fatturate a Listro per mancata voltura delle utenze. In merito l'Avvocato di Listro parla di decreti ingiuntivi da notificare a Blue water a seguito del mancato accollo, dei quali non si ha traccia. Il bilancio di Listro al 31/12/2018 presenta tra i costi correttamente l'importo delle fatture Heracom di cui ad un decreto ingiuntivo notificato alla Società a luglio 2017. Anche qui però a sua volta Listro avrebbe forse dovuto emettere decreto ingiuntivo nei confronti di Blu Water e con esso iscrivere il credito a bilancio.

Il Comune raccomanda al Liquidatore di chiudere la procedura. Risulta infatti da una verifica sul patrimonio attivo avvenuta nel corso del 2019 che lo stesso è da considerarsi azzerato per quanto riguarda i beni materiali, da rottamare o addirittura non più disponibili nel sito della Piscina Comunale perché distrutti dal precedente gestore. Quanto ai crediti si riferiscono all'IVA delle fatture passive da pagare e quindi dovrebbero azzerarsi col mancato pagamento delle stesse ai creditori.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, solo in parte affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione degli stessi negli anni a venire, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi si riflettono direttamente sul bilancio dell'Ente sotto forma di copertura delle perdite e di

decurtazione progressiva della consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare all'Ente. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore in ordine ai rapporti con i creditori e all'eventuale avvio delle azioni legali necessarie per tutelare gli interessi sociali e addivenire alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

6.7. COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

Revisione approvata con D.C.C. del 19 dicembre 2019 n. 110, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Consorzio Valtiberina Produce s.c.ar.l. - in liquidazione.	67,89	in liquidazione
DIR 2 Fattoria Autonoma Tabacchi soc.coop.agricola	1,57	cessione/alienazione quote
DIR 3 SO.GE.PU. s.p.a.	91,06	mantenimento
DIR 4 Tela Umbra soc. coop.	26,91	liquidazione e cessione
DIR 5 Umbra Acque s.p.a.	3,13	mantenimento
DIR 6 Farmacie Tifernati s.r.l.	100	mantenimento
DIR 7 Polisport s.r.l.	100	cessione e fusione
DIR 8 Umbria Digitale s.c.ar.l.	2,23	mantenimento

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 Sciovie Monte Nerone s.r.l	2,22 tramite DIR 7	dismissione

6.7.1. Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipante e Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello	67,89%
Provincia di Perugia	4,21%
Altri soci privati	27,90%

Attività

Gestione e locazione di immobili propri.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	70.132,00	1.190,00
2015	76.186,00	599,00
2016	167.566,00	- 26.991,00
2017	19.000,00	-270.477,00
2018	39.047,00	-12.271,00

Al Registro delle Imprese della Camera di Commercio non risulta depositato il bilancio relativo all'anno 2017; i relativi dati sono stati desunti dal bilancio 2018 nella colonna n-1 (fonte Telemaco).

In liquidazione dal 2017

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a 1 milione di euro: **SI**
- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa (fonte *Telemaco*). Nel presupposto che le perdite registrate e i costi della procedura in atto si riflettono in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, quest'ultimi sono portatori di un interesse diretto a conoscere e rimuovere le cause che ostano alla immediata conclusione della procedura di liquidazione. Le iniziative assunte a tal fine non sembrano particolarmente adeguate ed efficaci.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<... Allo stato risultano non ancora concluse le attività di verifica del recupero dei crediti e della effettiva debenza dei debiti tributari iscritti in bilancio, preliminari al successivo avvio di procedure ad evidenza pubblica a cura dell'organo liquidatore per la dismissione del patrimonio immobiliare, da intraprendersi presumibilmente entro il primo semestre 2019. Secondo quanto dichiarato dal liquidatore i tempi per la chiusura del procedimento potrebbero protrarsi nel 2020 in considerazione della natura degli immobili da cedere.>>

"Il procedimento di liquidazione ... ha subito dei ritardi nella sua esecuzione dovuti principalmente alla complessità delle operazioni endo-procedimentali ad essa connesse. La ricognizione puntuale delle poste debitorie/creditorie imposta dalla procedura ha fatto slittare anche i tempi di approvazione dei bilanci degli ultimi esercizi (2017 e 2018) che sono stati approvati dall'assemblea in data 9 agosto 2019. Dalla situazione economico-finanziaria redatta dal liquidatore al 30/09/2019, resasi necessaria per poter procedere alla richiesta di rateizzazione all'Agente della riscossione per il pagamento di alcune imposte non versate per mancanza di liquidità, emerge un utile di periodo di € 1.540. Il liquidatore con nota prot. n. 55736 del 10/12/2019 ha dichiarato che le procedure esecutive avviate per il recupero dei crediti effettivamente dovuti non si sono ancora concluse e che il pagamento delle poste di debito verificate nella loro debenza sarà effettuato nel momento in cui ci saranno le disponibilità finanziarie, con precedenza per quelle di natura tributaria. Ha altresì ribadito che i tempi per la chiusura del procedimento sono legati allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la vendita del compendio immobiliare di proprietà della società che sarà avviata nei primi mesi del 2020, dall'esito alquanto incerto.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore, che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione delle stesse negli anni a venire. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini

monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro,

- sulla congruità e coerenza dei tempi necessari per la dismissione del patrimonio immobiliare, in un caso, *“da intraprendersi presumibilmente entro il primo semestre 2019”*, nell'altro da avviare *“nei primi mesi del 2020”*;
- sulla omessa approvazione dei bilanci, motivata dalla *“ricognizione puntuale delle poste debitorie/creditorie”*.

6.7.2. Fattoria Autonoma Tabacchi - Società Coop Agricola a responsabilità limitata.

Esito della revisione: cessione/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello	1,57%
Altri soggetti privati	98,43%

Attività

Servizi per l'attività agricola dei soci produttori di tabacco.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	26.304.719,00	3.438,00
2015	26.289.291,00	1.693,00
2016	26.807.868,00	11.465,00
2017	26.192.683,00	18.685,00
2018	27.565.613,00	15.691,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **11**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **117**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

<< ... ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti

della società” e la partecipazione “è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile” (art. 24, comma 5, del TUSP). Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l’opzione già prevista all’art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall’altro, l’onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l’assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Dagli approfondimenti in merito al corretto inquadramento giuridico del titolo partecipativo costituito da azioni di partecipazione cooperativa ex art. 5 L. 59/92, sembrerebbe potersi escludere la società dall’obbligo di verifica annuale ai sensi del TUSP in quanto non rientrante nel novero dei soggetti attratti nella normativa del medesimo.

Una tale considerazione determinerebbe pertanto la scarsa utilità del ricorso ad un’azione legale per vedersi riconoscere il diritto alla liquidazione della quota dando attuazione alla volontà dell’ente, precedentemente espressa, di dismissione della partecipazione. Tuttavia, nonostante quanto sopra, si ritiene necessaria la richiesta di parere giuridico specialistico o parere agli organi di controllo per chiarire l’eventuale inapplicabilità del TUSP alla società e conseguente esclusione dagli obblighi connessi alla razionalizzazione.

Si mantiene l’intenzione di dismettere la quota perché ritenuta non rispondente alle finalità di interesse generale dell’ente. Tuttavia, dati gli approfondimenti riguardo le criticità in ordine alla corretta qualificazione del rapporto di partecipazione del comune, si reputa opportuno sottoporre ad esperto giuridico o agli organi di controllo il quesito circa l’applicabilità del TUSP alla società, per evitare l’eventuale inutile ricorso ad un’azione legale e poter conseguentemente escludere la società dagli obblighi connessi alla razionalizzazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Stante l’ampia previsione dell’art. 2, comma 1, lett. l) del TUSP, che annovera tra le partecipate soggette

a revisione gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile”*, si ritiene che in via generale le disposizioni del TUSP si applicano anche alle partecipazioni in società cooperative ancorché queste siano rappresentate dalle azioni di cui all’art. 5 della legge n. 59/1992. Compatibilmente con le previsioni statutarie della partecipata, si conferma pertanto quanto già evidenziato in tema di dismissione della partecipazione.

Si invita pertanto a provvedere alla revisione delle partecipazioni in esame secondo le modalità illustrate nel successivo par. 6.7.3.

6.7.3. SO.GE.PU. S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello	91,057
Comune di San Giustino	2,662
Comune di Citerna	0,092
Comune di Gubbio	0,092
Comune di Montone	0,092
Comune di Pietralunga	0,055
Comune di Monte Santa Maria Tiberina	0,037
Azioni proprie	5,912

Attività

Azienda pluri-servizi con competenze che spaziano dall'intera filiera dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento finale, ecc.) a servizi qualificati di assistenza alle istituzioni locali, quali l'allestimento di manifestazioni, la manutenzione del verde pubblico, la gestione di strutture turistico-culturali e sportive.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	13.453.877,00	91.003,00
2015	13.214.277,00	182.121,00
2016	12.783.219,00	177.768,00
2017	16.534.221,00	313.085,00
2018	18.984.986,00	180.869,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **106**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La determinazione del Comune di mantenere la partecipazione, motivata in relazione ai servizi di *interesse generale* prodotti dalla società, non tiene conto del disposto di cui alla lettera f) dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P, secondo cui gli Enti partecipanti sono comunque tenuti a verificare se sussistono i presupposti per definire un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, viepiù necessario ove si consideri che detti costi sono indirettamente addebitati ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe.

A tal fine sarebbe stato necessario monitorare la situazione economico-finanziaria della partecipata e, in particolare, riferire in merito ai seguenti punti:

- b) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi per il funzionamento degli organi sociali;
- d) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitato a riferire in merito, il Comune di Città di Castello, che ne ha il controllo, ha comunicato quanto segue:

“Ferma la rilevanza strategica della società, la razionalizzazione dei costi di funzionamento dei servizi svolti è stata comunque realizzata dalla società, anche come si evince dal bilancio d'esercizio 2017, in cui ad un incremento del valore della produzione pari al 27,42% è corrisposto un incremento dei costi del 25,45%. Peraltro la società ha realizzato gli obiettivi specifici che il Comune aveva indicato già a partire dal 2017 di riduzione dei costi di funzionamento con particolare riguardo ai costi del personale. Questi infatti sono stati ridotti in termini di incidenza del costo del personale sul totale dei costi sia rispetto alla media del triennio precedente (risultato conseguito da 37,06% a 31,54% come risultante dal bilancio d'esercizio) sia rispetto al valore dell'anno precedente, nonché calcolati come diminuzione del rapporto del costo del personale sul valore della produzione sia rispetto alla media del triennio precedente (risultato conseguito da 36,96% a 31,44%) sia rispetto al valore dell'anno precedente.

Inoltre, l'ente ha ampliato nel 2018 gli obiettivi di contenimento dei costi estendendoli ai costi per incarichi professionali e consulenze e ulteriormente nel 2019, riguardanti le spese per il contatto integrativo aziendale e le spese per la concessione di sovvenzioni e sponsorizzazioni. Considerato che tra gli obiettivi richiamati nel piano industriale citato è ricompreso l'adeguamento del numero di personale impiegato nell'ottica di una strategia di contenimento dei costi complessivi dei servizi al fine di ridurre ulteriormente la Tassa Rifiuti, in riferimento al

contenimento dei costi di gestione del principale servizio svolto per il Comune di Città di Castello, il 2018 ha previsto una riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Sulla base delle linee guida Ministeriali relative a Tari e fabbisogni standard di cui alla legge di stabilità 2014 (art.1, comma 653, legge 147/2013) e delle precisazioni in esse contenute, Sogepu S.p.A ha provveduto ad aggiornare la relazione sui Servizi di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alla valutazione dei fabbisogni standard ed al calcolo relativo.

Il costo standard complessivo risulta pari a € 7.335.629,32, mentre il costo previsto nel Piano Finanziario per il calcolo delle tariffe tari 2018 è pari a € 7.163.396,31 e quindi inferiore al costo standard complessivo.

Giova sottolineare in ultimo che dal piano industriale di So.Ge.Pu. emerge che il costo del personale il quale, considerato il settore in cui opera la società, si configura come il fattore produttivo più importante, è sostanzialmente in linea con altre società del settore e che l'incidenza del fattore lavoro sui ricavi di vendita, calcolata come il rapporto tra il costo del personale ed i ricavi di vendita, si attesta attorno al 28%.

In sede di nota di aggiornamento al DUP sarà inserito, tra gli obiettivi della società, la revisione delle carte dei servizi con obbligo di pubblicazione annua di una griglia di benchmark".

Quanto comunicato dall'Ente rimedia solo in parte alla carenza di motivazioni della revisione straordinaria. E' opportuno che in occasione della prossima revisione ordinaria le considerazioni di cui sopra vengano analiticamente argomentate sulla base di dati ed elementi circostanziati e oggettivi.

In merito all'attuazione delle disposizioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, il Comune di Città di Castello ha riferito quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3) e Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano i criteri e modalità di reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs n. 165/2001):

"Nell'ambito delle Direttive riepilogative delle disposizioni e dei vincoli normativi applicabili alle società partecipate, elaborate dall'Ente a decorrere dal DUP 2017-2019, ed implementate nel DUP 2018-2020, sono stati richiamati gli obblighi sanciti dalle norme del Testo Unico, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni citate nel documento istruttorio in esame, l'Art. 6, concernente l'obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" e l'Art. 19, comma 2, riguardante l'emanazione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del d. lgs.165/2001".

Non è dato sapere se le menzionate direttive ed implementazioni siano state declinate in appositi atti adottati dalla società partecipata.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di

fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

“Riguardo all’obbligo di cui all’Art. 19, comma 5, si segnala che in occasione dell’elaborazione dei documenti di bilancio 2017-2019, nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sono stati definiti, e successivamente rielaborati nel DUP 2018/2020, alcuni obiettivi gestionali generali e specifici per ciascuna delle società controllate dal Comune di Città di Castello, anche in relazione al complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale. Detti obiettivi, unitamente alle Direttive riepilogative, sono stati oggetto di apposita comunicazione ai singoli soggetti interessati”.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile); Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120); Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017);

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“circa le disposizioni di cui agli Artt. 11 e 26, concernenti gli obblighi di adeguamento statutario delle società a controllo pubblico, l’Ente ha provveduto con apposita nota (prot. n. 23707 del 20/07/2017) a richiamare l’attenzione delle medesime circa l’imminente scadenza per detti adempimenti. I medesimi obblighi sono stati poi ribaditi nella Deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 19/03/2018, con cui l’Ente ha condiviso le modifiche statutarie predisposte dalla società in adempimento al dettato normativo, proposte nella seduta del C.d.A. del 27/02/2018, e successivamente approvate dall’Assemblea dei soci”.

Al riguardo, non sono stati esplicitati i motivi della rinuncia all’Amministratore Unico.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“l’obbligo di cui all’Art. 25, di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, è stato richiamato dall’Ente in apposita nota (prot. n. 36462 del 28/09/2017) inoltrata a tutte le società controllate, ove si rammentava la scadenza del 30 settembre 2017 per tale adempimento. La nota è stata riscontrata dalla società in data 02/10/2017, con la comunicazione dell’insussistenza di esuberi di personale”.

Non è dato sapere tuttavia se la conclusione tratta in esito alla riferita ricognizione sia stata recepita in un formale e motivato atto dalla società partecipata.

- Art. 21, comma 1 [in relazione al risultato negativo del 2012]: (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno

successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

“per quanto riguarda l’obbligo di cui all’Art. 21, in riferimento al risultato negativo 2012, ... non è stato dato corso all’accantonamento ivi previsto per l’ipotesi di risultato di esercizio negativo, in quanto la perdita era stata immediatamente ripianata”

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<La partecipazione societaria mantiene la propria valenza strategica per il Comune nell’ambito di servizi ritenuti di interesse generale....

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all’articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione e si prevede di mantenere la partecipazione societaria.”

“La società svolge prevalentemente l’attività relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana che riguarda circa il 70 % delle funzioni svolte in favore del comune di Città di Castello.

Sogepu Spa non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall’art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate direttamente o indirettamente dall’amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La società ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società.

Non sussistono, come detto, particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre agli obiettivi generali e specifici che sono stati fissati nel DUP 2018-2020 approvato dal Comune di Città di Castello unitamente al bilancio di esercizio 2018-2020, preordinati al conseguimento dell’economicità, al miglioramento dell’efficacia e della qualità del servizio oltre che ad un potenziamento delle infrastrutture e degli impianti.

Oltre al personale dipendente, la società si avvale di personale interinale per la fornitura professionale di mano d’opera, a tempo determinato. Al 31/12 erano presenti n. 37 unità con tale tipo di contratto.

- Con atto del 30/04/2018 è stato nominato Amministratore unico Goracci Cristian, in adeguamento alle disposizioni dell’art.11 del TUSP, con compenso fissato ad € 24.722.

- Il compenso dei componenti del CdA al 2017 è il seguente:

Presidente - Amministratore delegato Cristian Goracci indennità di carica € 24.722,00 - (indennità di risultato relativa al 2016 € 49.000,00) - importi di viaggi di servizio e missioni: € 9.907,00 Consigliere Ciaccioli Sabrina: importi di viaggi di servizio e missioni: € 358,83 Consigliere Ivo Tadi: nessun compenso né rimborso spese - La

società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. In particolare il risultato dell'esercizio 2017 è stato migliorativo rispetto a quello del 2016.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La determinazione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi della partecipata – come già evidenziato in sede di controllo della revisione straordinaria – risulta immotivata dal momento che l'Ente non ha effettuato (o quanto meno non ne ha riportato gli esiti negli atti di revisione ordinaria) l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipazione nei modi specificati dalla Sezione. Né ha tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine di attuazione delle disposizioni del TUSP di cui agli articoli 19, comma 5; 11, comma 3; 26; 25, comma 1.

6.7.4. Tela Umbra S.c. a r.l.

Esito della revisione: cessione/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello 26,91 %
Sviluppumbria* 65,12 %

*quota dismessa il 03.10.2018

Attività

Produzione manufatti pregiati (tela di canapa o di lino tessuta a mano e tessuti spolinati) e gestione Museo della Tela Umbra.

Presenza partecipazione di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	172.940,00	2.108,00
2015	159.808,00	- 5.920,00
2016	147.603,00	1.388,00
2017	151.914,00	3.938,00
2018	147.586,00	8.425,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La società rientra nel “Gruppo Sviluppumbria” di cui all’Allegato “A” del TUSP cui non è applicabile l’art. 4 del richiamato decreto, ai sensi dell’art. 26 del citato decreto. In attesa di avviare le citate azioni di razionalizzazione, tuttora oggetto di valutazione da parte del Comune di Città di Castello, sarebbe stato comunque necessario verificare la sussistenza dei presupposti per attuare più immediati interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenuto conto dell’andamento negativo della gestione della partecipata ed in considerazione delle possibili ripercussioni negative sul bilancio dell’Ente. In particolare, sarebbe stato necessario evidenziare nel piano di revisione straordinaria: a) gli esiti dell’analisi comparata dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell’Ente; b) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali; c) le informazioni sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata; d) i rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitato a riferire in merito a quanto sopra, il Comune di Città di Castello, in risposta alla nota istruttoria del 16 luglio 2018, ha comunicato che *“la concreta individuazione del migliore percorso per addivenire al risultato di preservare e valorizzare comunque il patrimonio storico, artistico e culturale della società è stata rimessa ad una scelta condivisa con la Regione dell’Umbria che, tramite Sviluppumbria, detiene la partecipazione maggioritaria, e che ha avviato nei primi mesi del 2018 un tavolo istituzionale coi soggetti coinvolti”*. In merito agli aspetti di cui sopra, non trattati nel piano di revisione straordinaria, l’Ente ha dichiarato:

- [per i punti sub a) e c)] di non sostenere alcun costo per la gestione della società;
- [per il punto b)] che dai dati del bilancio 2017 si rileva che la società ha messo in atto una serie di interventi finalizzati al contenimento delle spese di gestione ed all’ottimizzazione dei servizi nonché un piano di controllo dei flussi finanziari, che hanno consentito, grazie anche ai contributi degli enti partecipanti, di conseguire un utile d’esercizio superiore a quello del 2016;
- l’Ente ha quindi precisato che l’organo amministrativo non riceve alcun compenso;
- [per il punto sub d)] che non sussistono rapporti di debito/credito con la partecipata.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP riguardanti le società a *“controllo pubblico”*, pur ritenendo di non doverne dare conto, *“stante il carattere minoritario della partecipazione”*, il Comune ha evidenziato quanto segue:

- Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata che ha

registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni):

Il Comune ha riferito di aver rispettato il disposto dell'art. 14.

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

L'Ente ha riferito di non aver effettuato alcun accantonamento poiché la perdita di esercizio è stata coperta dalle riserve presenti in bilancio.

Considerazioni conclusive

Poiché la società, oltre che dal Comune di Città di Castello (con quota del 26,91%), è partecipata indirettamente anche dalla Regione Umbria (in ragione del 60%, per il tramite di Sviluppo Umbria S.p.A.), la stessa rientra tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP). Invero, nel caso di specie le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, consentono il controllo di diritto della partecipata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.

Manca l'analisi dettagliata dei singoli componenti della gestione economica e finanziaria, propedeutica all'eventuale razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Dai dati dell'ultimo bilancio si rileva, come affermato in apposita relazione dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, allegata al bilancio, che la società ha messo in atto una serie di interventi finalizzati al contenimento delle spese di gestione ed all'ottimizzazione dei servizi, oltre ad un piano di controllo dei flussi finanziari, che hanno consentito, grazie anche ai contributi degli enti partecipanti, la realizzazione di un utile d'esercizio superiore a quello già conseguito nel 2016. Per quanto riguarda l'organo amministrativo, esso non percepisce alcun compenso.

L'attività prevalente di produzione di manufatti pregiati di lino, lana e seta svolta dalla società si rivolge nei confronti della collettività territoriale e non solo attraverso la partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali. La società gestisce altresì il museo della Tela Umbra.

Il Comune ribadisce fermamente l'importanza della società e l'intenzione di tutelare l'alto valore artistico e culturale del patrimonio derivante dal lascito testamentario così come espresso attraverso l'attività posta in essere dalla cooperativa, e delle finalità che persegue per la valorizzazione del patrimonio artigianale della tela, come ampiamente ribadito in più sedi. Tuttavia rileva che la mancanza del requisito del fatturato impone di uscire dalla

compagine sociale. Gli obiettivi di valorizzazione saranno pertanto perseguiti mediante valutazione della possibilità di ricorso anche a procedure ulteriori, rispetto a quelle già individuate, quali la trasformazione eterogenea in soggetti del terzo settore, se esperibile, o a favorire l'ingresso di altri soci del terzo settore aventi finalità analoghe a quelle della società o comunque soggetti che siano portatori degli interessi della comunità locale che consentano di garantire la tutela del patrimonio sociale e culturale sottesa all'attività della cooperativa.

I dati di bilancio confermano un trend economico in crescita, con una graduale ripresa grazie alle misure di contenimento della spesa messe in atto dall'organo amministrativo a far data dal suo insediamento. In particolare, secondo quanto riportato dal Presidente del Consiglio d'amministrazione nella relazione allegata al bilancio e successivamente confermato in apposita relazione di verifica sull'andamento gestionale, anche nel 2018 è stata condotta un'attività di gestione oculata delle spese e sono stati posti in essere interventi sull'organizzazione del lavoro nell'intento di ottimizzare il processo di lavorazione. E' proseguita l'operazione di risanamento dei debiti pregressi, recuperando una liquidità che ha consentito di far fronte regolarmente alle spese correnti. Resta tuttora irrisolto il problema strutturale incidente negativamente sugli investimenti.

In merito all'inquadramento giuridico di Tela Umbra quale società a controllo pubblico, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2359 comma 1 n.1 del c.c., per effetto della partecipazione indiretta da parte di un altro ente pubblico, si osserva che la norma, dettata per le società di capitali, non si concilia con le regole proprie delle società cooperative, quale è Tela Umbra, per le quali vale il principio del voto capitaro ("una testa-un voto") di cui all'art. 2538, 2° comma, del c.c., che impedisce di fatto il funzionamento del controllo societario in base al rapporto partecipativo. Né si rinvergono gli estremi per potersi delineare un controllo esterno, basato su particolari vincoli contrattuali (art. 2359 comma 1 n.3 c.c.), e neanche norme di legge, statutarie o patti parasociali in grado di affermare l'esistenza di un'influenza dominante (art. 2, comma 1 lett.b) D.Lgs. 175/2016).

Il mancato raggiungimento dei limiti di fatturato impone la dismissione della partecipazione sociale, ma nell'intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale in continuità con il lascito testamentario, il Comune intende perseguire nella ricerca di un partner anche del terzo settore che sia portatore degli interessi della comunità locali.

Viste le difficoltà applicative delle norme riguardanti il processo di fusione, si reputa opportuno valutare nei prossimi mesi possibili ipotesi alternative di razionalizzazione, quali la trasformazione eterogenea in soggetti del terzo settore, se esperibile, o favorire l'ingresso di altri soci del terzo settore aventi finalità analoghe a quelle della società, o comunque soggetti che siano portatori degli interessi della comunità locale che consentano di garantire la tutela del patrimonio sociale e culturale sottesa all'attività della cooperativa.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Premesso che l'Ente Regione ha comunicato la dismissione della quota di partecipazione da parte di Sviluppumbria intervenuta in data 03.10.2018, si ritiene che il Comune di Città di Castello, quale socio

unico, sia tenuto, nelle more della definizione delle preannunciate operazioni di ristrutturazione, ad attivarsi affinché tutte le disposizioni del TUSP applicabili alla partecipata - ivi comprese quelle contemplate agli articoli 14 e 21 - trovino puntuale applicazione, secondo le modalità indicate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria (v. sopra).

6.7.5. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00

2018	81.943.670,00	4.212.396,00
------	---------------	--------------

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Si conferma la necessità di mantenimento della partecipazione in quanto l'azienda realizza sinergie e economie di scopo e di scala che permettono il miglioramento qualitativo dei servizi sul territorio. L'attenta politica di riduzione dei costi perseguita dall'azienda consente di ridurre gli impatti tariffari sui cittadini. Nel 2018 la società ha sviluppato l'obiettivo di efficientamento della gestione operativa e di miglioramento della qualità di servizio. I risultati particolarmente positivi del bilancio 2018 confermano l'impegno dell'azienda nel perseguire un percorso di gestione delle infrastrutture idriche incentrato sull'efficienza e l'innovazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nonostante l'esiguità della quota di partecipazione, il Comune di Città di Castello è tenuto ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP ed evidenziate in sede di controllo della revisione straordinaria.

Ai fini della adeguatezza della revisione della partecipazione in argomento, valgano anche il Comune di Città di Castello le considerazioni riportate al par. 6.15.7.

6.7.6. Farmacie Tifernati S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello 100%.

Attività

Gestione di farmacie.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.735.589,00	28.646,00
2015	3.884.148,00	51.208,00
2016	4.025.179,00	72.178,00
2017	4.298.749,00	89.535,00
2018	4.450.777,00	200.606,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **15**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società può collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta che tale condizione venga enunciata nello Statuto. Essa deve trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza dei richiamati presupposti dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

Benché la gestione di servizi che rivestono un eventuale interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione degli specifici costi di funzionamento.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, non è corroborata infatti da una preventiva ricognizione di elementi centrata sui seguenti punti:

- a. l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b. l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- c. l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d. evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In merito ai predetti punti, l'Ente con nota del 21.09.2018 ha comunicato quanto segue:

- a) e b) *“il Comune non sostiene alcun costo con la società partecipata”;*
- c) *“la società svolge un servizio di interesse generale a carattere locale, che non necessita di azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Come risulta infatti dall'analisi del trend degli ultimi esercizi e come affermato in apposita relazione dell'Amministratore, l'azienda è economicamente sana, genera un fatturato che è in continua crescita. Il rapporto tra costo del personale ed il valore della produzione si è mantenuto costante per il triennio 2015-2017 nonostante l'aumento del numero dei dipendenti, segno evidente che è aumentato considerevolmente anche il fatturato. La società presenta una situazione di equilibrio della gestione economico finanziaria, confermando nel triennio 2015-2017 un trend positivo di ricavi. Grazie ad un'azione di intervento capillare sul territorio e ad un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, essa ha sempre chiuso i bilanci in attivo garantendo la realizzazione di utili, che nell'ultimo triennio sono cresciuti notevolmente, registrando nel 2017 un incremento del 200% rispetto al 2015. Ciò ha consentito alla società di corrispondere al Comune una quota di detti utili a titolo di dividendo, oltre al canone di concessioni previsto dal contratto di servizio. L'attenzione della società è costantemente rivolta, oltre che al miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione degli utenti, al conseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione, che ha portato nell'ultimo triennio ad un considerevole risparmio di spesa per l'acquisto ed il mantenimento di beni e servizi,*

passando da una spesa di € 164.754 nel 2015 ad € 142.083 nel 2017. Per quanto riguarda la riduzione dei costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali, si rileva che dal 2017 l'Amministratore Unico non percepisce alcun compenso."

d. "tali informazioni vengono rese periodicamente e con specifico dettaglio dall'ente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, ove, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j del D.Lgs 118/2011, in apposita sezione devono essere indicati gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate e la predetta informativa deve risultare asseverata dai rispettivi organi di revisione."

In merito alle ulteriori richieste istruttorie che afferiscono alla partecipata in esame, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario) e art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001).

"Nell'ambito delle Direttive riepilogative delle disposizioni e dei vincoli normativi applicabili alle società partecipate, elaborate dall'Ente a decorrere dal DUP 2017-2019, ed implementate nel DUP 2018-2020, sono stati richiamati gli obblighi sanciti dalle norme del Testo Unico, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni citate nel documento istruttorio in esame, l'Art. 6, concernente l'obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario", l'Art. 19, comma 2, riguardante l'emanazione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del d. lgs.165/2001."

Non si ha contezza tuttavia della effettiva ottemperanza, da parte della partecipata, alla richiamata previsione di legge, come sollecitata dal Comune.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017) e art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017).

"L'Ente ha provveduto con apposita nota (prot. n. 23707 del 20/07/2017) a richiamare l'attenzione [della partecipata] circa l'imminente scadenza per detti adempimenti. La società rispondeva (con nota ns. prot. n. 28423 del 01/08/2017), asserendo la non necessità di procedere ad adeguamenti statutari ritenendo il testo vigente già in linea con le nuove disposizioni."

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata).

Il Comune “segnala che in occasione dell’elaborazione dei documenti di bilancio 2017-2019, nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sono stati definiti, e successivamente rielaborati nel DUP 2018/2020, alcuni obiettivi gestionali generali e specifici per ciascuna delle società controllate dal Comune di Città di Castello, anche in relazione al complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale. Detti obiettivi, unitamente alle Direttive riepilogative, sono stati oggetto di apposita comunicazione ai singoli soggetti interessati.”

• Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017). “L’obbligo di cui all’Art. 25, di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, è stato richiamato dall’Ente in apposita nota (prot. n. 36462 del 28/09/2017) inoltrata a tutte le società controllate, ove si rammentava la scadenza del 30 settembre 2017 per tale adempimento. La nota è stata riscontrata dalla società in data 02/10/2017, con la comunicazione dell’insussistenza di esuberanti di personale.”

Non si ha conferma dell’approvazione di un formale e motivato atto che abbia recepito gli esiti della ricognizione effettuata.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Si conferma che lo svolgimento delle attività poste in essere dalla società si configura come un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016 e l’attività si caratterizza come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, quale esercizio diretto di un servizio pubblico locale la cui disciplina specialistica è contenuta nella L. n. 475/1968.

Farmacie Tifernati Srl non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall’art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate direttamente o indirettamente dall’amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. In particolare l’attività svolta dalla società si articola in tre sedi in modo da servire in modo capillare l’intero territorio comunale, raggiungendo anche le zone più decentrate ed altrimenti scoperte.

La società ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società.

Nell’anno 2018 il rapporto tra il costo del personale ed il fatturato è stato migliore sia rispetto al rapporto medio del precedente triennio sia rispetto al valore degli ultimi anni, riflesso chiaro di un aumento considerevole del fatturato. In effetti l’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società è incrementato del 3,05 % rispetto all’esercizio precedente, in controtendenza rispetto al trend economico nazionale e soprattutto regionale. Anche il rapporto tra i costi del personale ed il totale dei costi è migliorato non

solo rispetto alla media del triennio precedente ma anche in assoluto rispetto al rapporto degli ultimi anni. Interessante è anche il valore di fatturato per dipendente che risulta coerente con la media nazionale. Risultano così raggiunti gli obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento relativi al personale assegnati dal comune. Gli ottimi risultati d'esercizio realizzati dalla società hanno consentito alla società di corrispondere al Comune una quota di detti utili a titolo di dividendo, oltre al canone di concessione previsto dal contratto di servizio. Proprio in considerazione del consolidato trend economico positivo degli ultimi anni, si è ritenuto di dover intervenire sul vigente contratto di servizio mediante un aggiornamento in particolare della clausola concernente la corresponsione del relativo canone prevedendo un incremento della percentuale sul volume d'affari. Contestualmente si è provveduto ad adeguare formalmente le disposizioni dello statuto sociale in senso conforme ai requisiti dell'in house così come richiesti dalla legge e ribaditi dall'ANAC ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti, nelle more della conclusione del relativo procedimento già avviato.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

I punti critici afferenti alla gestione della partecipazione in esame, siccome evidenziati dalla Scrivente in sede di controllo della revisione straordinaria, non sono stati affrontati dall'Ente.

Non è stata evidenziata, in particolare, la sussistenza delle condizioni – puntualmente richiamate dalla Sezione – che confermino l'"interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP al mantenimento delle partecipazioni nelle farmacie. Anche in sede di revisione ordinaria infatti non si accenna alle modalità di svolgimento dell'attività sociale che, al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività ed accreditare l'interesse generale richiesto dal TUSP, debbono risultare "differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza..."

Negli atti della revisione ordinaria, inoltre, non si evidenziano le specifiche iniziative, anch'esse indicate dalla Sezione, necessarie per valutare l'eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata, né si accenna all'attuazione delle disposizioni del TUSP in tema di società a controllo pubblico di cui agli articoli 6, comma 3; 11; 19, comma 5; 25, comma 1 del TUSP.

Ai fini della razionalizzazione dei costi di funzionamento, l'Ente non ha ottemperato alla richiesta di analizzare i componenti della gestione economica anche in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore, esplicitando in particolare i motivi alla base del ridotto indice di redditività della partecipata che, nell'ultimo triennio (2016-2018), si attesta al 2,80 per cento circa.

6.7.7. Polisport S.r.l.

Esito della revisione: cessione/fusione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello 100%

Attività

Gestione impianti sportivi (piscina, pista di atletica, campi da tennis, campi di calcio e calcetto, Palazzetto dello sport, palestre).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.575.085,00	4.239,00
2015	1.586.690,00	2.780,00
2016	1.659.297,00	2.183,00
2017	1.720.998,00	9.136,00
2018	1.768.754,00	2.623,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **15**

Considerazioni della Sezione svolte in relazione alla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSG

La decisione di razionalizzare la partecipazione mediante accorpamento della società non è accompagnata da un cronoprogramma indicativo, tra l'altro, della data di completamento dell'operazione di ristrutturazione. L'attività di produzione di servizi svolta dalla società potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello Statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni, da riscontrare anche ai fini della programmata incorporazione nella Sogepu SpA, non è stata tuttavia comprovata dal Comune in termini univoci ed oggettivi. Lo stesso provvedimento di carattere generale, approvato con DGC n. 171 del 27/08/2018, *“avente ad oggetto la complessiva gestione dell’impiantistica sportiva comunale [... è] preordinata all’individuazione di criteri generali di gestione e di precisi obiettivi in termini quali-quantitativi del servizio da rendere e di budget finanziari sostenibili, tenendo conto della complessità e peculiarità di un servizio pubblico connotato da un elevato valore sociale e dalla scarsità di risorse private azionabili”* ed il conseguente *“documento di fattibilità economia e finanziaria”*, sembrano funzionali alla salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione più che ad affermare le specifiche condizioni atte a soddisfare l’ *“interesse generale”* siccome declinato al citato art. 2.

In merito infine alle iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione, in attesa della programmata ristrutturazione, alle ulteriori disposizioni del TUSP concernenti le società a controllo pubblico, il Comune ha riferito quanto segue:

- Art. 6, comma 2 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3); Art. 19, comma 2 (obbligo di emanare provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale); Art. 11, commi 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile) e 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120); Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017): nel comunicare al riguardo che *“Nell’ambito delle direttive riepilogative delle disposizioni e dei vincoli normativi applicabili alle società partecipate, elaborate dall’Ente... sono stati richiamati gli obblighi sanciti [dalle disposizioni in esame e, in generale] dalle norme del Testo Unico”*, il Comune ha tuttavia ommesso di specificare se le menzionate disposizioni del TUSP siano state o meno recepite dalla società.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata): il Comune ha ommesso di riferire in merito.

- Art. 21, comma 1: (in relazione al risultato negativo del 2011) obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in

misura proporzionale alla quota di partecipazione (comma 1): “Non è stato dato corso all'accantonamento in quanto la perdita era stata immediatamente ripianata.”

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017): La nota sollecitatoria del Comune “è stata riscontrata dalla società in data 4.10.2017, con la comunicazione dell'insussistenza di esuberi di personale”. Non è dato sapere tuttavia se l'esito della ricognizione su eventuali esuberi di personale sia stato recepito in un apposito atto motivato della società.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Si conferma che la società svolge un servizio di interesse generale per la comunità ed è ritenuta dall'amministrazione comunale strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il servizio, avendo come finalità lo sviluppo e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica mediante l'organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in diverse discipline sportive nonché attraverso la promozione di attività agonistiche, adempie ad un bisogno di base della collettività e concorre, come evidenziato dalla legge regionale n. 19/2009 al benessere psicofisico della comunità. La società è tenuta al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici che sono stati fissati nel DUP 2019-2021 approvato dal Comune di Città di Castello unitamente al bilancio di esercizio 2019-2021, tendenti al conseguimento di una maggior efficacia ed al miglioramento della qualità del servizio.

Dalla relazione sulla situazione economico-finanziaria presentata dalla società, emerge una capacità di sostenibilità finanziaria della struttura grazie anche alle azioni di recupero crediti intraprese che hanno consentito di recuperare liquidità ed agli interventi sul personale con conseguente riduzione dei costi. Si ritiene di proseguire su questa linea di razionalizzazione dei costi di funzionamento così da garantire un sostanziale equilibrio economico della gestione.

Allo stato attuale pertanto l'ente intende proseguire nella gestione dell'impiantistica comunale mediante affidamento in house pur non escludendo nel prossimo futuro eventuali operazioni di valorizzazione degli impianti medesimi qualora si realizzino le condizioni per una gestione unitaria dei medesimi da parte di Sogepu S.p.A. per la quale tuttavia ad oggi sussistono incertezze circa l'esito del contenzioso relativo all'affidamento della gara per la gestione del servizio integrato di igiene urbana.

L'individuazione precisa di tale ipotetico percorso e la conseguente scelta definitiva tra il mantenimento della società con azioni di razionalizzazione e la dismissione mediante messa in liquidazione della società e cessione del ramo d'azienda è pertanto subordinata all'esito di tale processo.

Nelle more del perfezionamento di tale percorso, la società è attualmente impegnata nell'adeguamento dello statuto sociale ai requisiti dell'in house richiesti dalla legge e ribaditi dall'ANAC ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle

amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti, e in una eventuale successiva rivasitazione del contratto di servizio.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le indicazioni fornite dalla Scrivente, come sopra specificate, non sono state recepite negli atti della revisione ordinaria.

Non è stata evidenziata, in particolare, la sussistenza delle condizioni - puntualmente descritte all'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP - che confermino l'"*interesse generale*" al mantenimento delle partecipazioni nelle farmacie. Infatti, anche in sede di revisione ordinaria non si fa cenno alle modalità di svolgimento dell'attività sociale che, al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività ed accreditare l'*interesse generale* richiesto dal TUSP, debbono risultare "*differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza...*"

Né si è tenuto conto dei rilievi della Sezione concernenti l'inottemperanza ad alcune disposizioni del TUSP che vincolano l'organizzazione e l'attività delle società a controllo pubblico. Si ricorda che nella qualità di socio unico il Comune ha la potestà e il dovere di assumere le iniziative necessarie affinché la partecipata ottemperi alle menzionate prescrizioni del TUSP, a iniziare dalla nomina dell'amministratore unico. A distanza ormai di diversi anni dall'entrata in vigore del TUSP ogni ulteriore ritardo nell'ottemperare alle anzidette prescrizioni non trova giustificazione.

6.7.8. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Si conferma che la società svolge servizi di interesse generale ... [e] non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La società ha chiuso gli ultimi esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società. Per quanto riguarda i rapporti reciproci di credito-debito tra il Comune di Città di Castello e Umbria Digitale, già certificati in sede di approvazione del Rendiconto 2018 con Nota informativa asseverata dall'Organo di revisione, dalla quale era emerso un disallineamento di € 4.181,76, si fa presente che è in corso la procedura di riconciliazione per detto importo>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come riportate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.7.9. Sciovie Monte Nerone S.r.l.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Città di Castello vi partecipa indirettamente (tramite Polisport Srl) con una quota del 2,22 %.

Attività

Installazione e gestione di impianti turistici quali sciovie, campings ed ogni altro ramo inerente lo sport e il turismo, nonché creazione, acquisto e gestione di bar, ristoranti e alloggi comunque attinenti e pertinenti la ricettività, ovunque ubicati.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	39.187,00	6.056,00
2015	23.824,00	4.854,00
2016	16.315,00	2.561,00
2017	67.478,00	- 40.735,00*
2018	85.903,00	34.613,00

*L'esercizio è stato fortemente caratterizzato in negativo dalla perdita di immobilizzazioni materiali a seguito dell'incendio che si è verificato il 19 luglio 2017. (Nota integrativa - fonte Telemaco)

Numero amministratori al 31.12.2018: **n.d.**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **5**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva al riguardo che , ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione deliberata dall'Ente "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 110 del 19/12/2019

<<Si conferma la volontà dell'ente di dismettere la partecipazione indiretta ritenuta comunque non di interesse per le proprie finalità istituzionali.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Alla volontà di dismettere la partecipazione non hanno fatto seguito le coerenti iniziative da assumere in ottemperanza alle indicazioni del TUSP, come puntualmente richiamate in sede di revisione straordinaria (v. sopra), di cui non vi è traccia negli atti di revisione. Le finalità della revisione ordinaria sono state di fatto disattese.

6.8. COMUNE DI CORCIANO

Revisione approvata con D.C.C. del 30 dicembre 2019 n. 94, completa di relazione tecnica *ex art. 20, comma 2, TUSP.*

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Umbra Acque S.p.A.	2,6794146	mantenimento
DIR 2 Conap S.r.l.	6,35838	mantenimento
DIR 3 Patto 2000 Società consortile A R.L.	1,65	mantenimento
DIR 4 Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A.	9,60	mantenimento
DIR 5 Umbria Digitale S.C. A R.L.	0,000171	mantenimento
DIR 6 Sienergia S.p.A. in liquidazione	2,2992	mantenimento

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 GEST s.r.l.	1,728 tramite DIR 4	mantenimento
INDIR 2 Gestione Servizi Aziendali s.r.l.	1,331 tramite DIR 4	mantenimento
INDIR 3 BCC UMBRIA - Banca di Credito Cooperativo soc. coop	0,0016 tramite DIR 4	dismissione
INDIR 4 Aquaser S.r.l.	0,026794 tramite DIR 1	mantenimento
INDIR 5 Ingegneri e Toscane s.r.l.	0,026794 tramite DIR 1	mantenimento

6.8.1. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 9

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto sostanzialmente le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di Corciano, a seguito di procedura realizzata dalla competente ex Autorità d'ambito A.T.I. Umbria 2. La società svolge, infatti, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente e che rientra nell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale.

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs 175/2016, in quanto svolge un servizio di interesse generale. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori. La società non svolge un'attività analoga a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune. Il fatturato medio del triennio 2016-2018 è superiore alla soglia di € 500.000. La società non ha registrato perdite negli ultimi 5 esercizi.

La società, che svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, let. a), del D.Lgs 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, come più approfonditamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione, il mantenimento della partecipazione nella società è giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, delle modalità alternative di gestione del servizio e dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità...."

Nella relazione allegata alla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni si afferma che "La partecipazione nella società può essere conservata e non è necessario predisporre specifici piani di razionalizzazione, in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, come di seguito evidenziato.

- Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: non si registrano modificazioni rispetto a quanto indicato nella revisione ordinaria al 31/12/2017....La società svolge, quindi, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'EnteSi tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Comma 2: la società Umbra acque, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

- Verifica presupposti art. 5 D.Lgs 175/2016

1. RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

.... La partecipazione dell'Ente nella società consente allo stesso di effettuare un maggior controllo sulle modalità di espletamento del servizio, rientrando comunque tra le funzioni fondamentali dell'Ente, rispetto a quello che il Comune può esercitare mediante la partecipazione obbligatoria all'Autorità di Ambito (oggi A.U.R.I.). L'Ente, infatti, in virtù delle norme che impongono il controllo sulle società partecipate, può acquisire direttamente e con maggiore facilità informazioni gestionali sul corretto espletamento del servizio, oltre che sulle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Inoltre, seppure l'Ente con la sua quota di partecipazione minoritaria non può incidere direttamente sulla gestione della società, può comunque proporre obiettivi gestionali, allo scopo di stimolare l'indirizzo della gestione societaria in modo prioritario verso il perseguimento degli interessi pubblici. In termini di convenienza economica, come accennato, poiché la competenza in materia di servizio idrico è affidata dalla legge all'Autorità d'Ambito, l'Ente non paga corrispettivi per l'erogazione del servizio da parte della società, la quale viene finanziata dalle tariffe pagate dagli utenti, secondo le specifiche norme di determinazione delle stesse. L'attività di controllo sulla società, oltre alle prescrizioni imposte dalle norme regolatorie stabilite dalla competente Autorità indipendente in materia, vincolano la determinazione dei corrispettivi dovuti dall'utenza e orientano la gestione economica del servizio e della società. In termini di sostenibilità finanziaria, evidenziato che l'Ente non eroga risorse alla società partecipata, se non quelle dovute alla fruizione del servizio da parte del Comune come qualsiasi altro utente del servizio idrico, l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, meglio evidenziato di seguito e nelle schede allegate alla deliberazione, non fa presupporre per il futuro rischi di sostenibilità finanziaria derivanti dalla partecipazione. Per tali motivi si può ritenere che la partecipazione sia necessaria in quanto indispensabile al perseguimento dei fini dell'Ente.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 31/12/2018, pari ad € 416.646,00. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2018, aveva un valore di € 740.139,84 (patrimonio netto al netto della quota di utile 2018).

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

Per disposizioni normative il servizio idrico integrato non può essere oggetto di gestione diretta da parte degli enti pubblici. La società Umbra Acque Spa è il soggetto gestore del servizio idrico in seguito all'affidamento effettuato dall'ex A.T.O. Umbria n. 1, come da convenzione appositamente sottoscritta da quest'ultima e dalla società di gestione del servizio. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società mista a prevalente capitale pubblico in adempimento alla deliberazione dell'EGA n. 14 del 18/12/2002, nonché alla determinazione dirigenziale dell'ATI n. 2 n.35 del 26/11/2007, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori proposti dall'Ente permette di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente non eroga contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: *La società partecipata presenta un andamento economico positivo negli ultimi 5 anni, in crescita di oltre il 367% tra il 2017 ed il 2018. Non sono segnalate dagli Organi societari particolari criticità che possano far presumere il deterioramento dell'equilibrio economico nei prossimi esercizi, tenuto conto anche della durata dell'affidamento del servizio. Anche il margine operativo lordo si presenta in crescita rispetto all'esercizio 2017.*

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un trend crescente fino al 2016, pur se parzialmente in linea con l'andamento del valore della produzione, garantendo una sostanziale stabilità del margine operativo lordo. Nel 2017 l'ammontare dei costi operativi si incrementa sensibilmente rispetto all'anno 2016, principalmente per l'incidenza di maggiori costi per servizi, degli accantonamenti per rischi e delle maggiori quote di ammortamento. I costi del personale si presentano in aumento rispetto all'anno 2016 per effetto dei maggiori costi del lavoro interinale e per effetto di maggiori costi legati al personale dipendente, il quale tuttavia subisce una contrazione nella consistenza a fine esercizio ed un tasso di turn over negativo. L'andamento dei costi dell'anno 2018 rispetto a quelli dell'anno 2017 presenta un incremento di € 2.238.881,00, imputabile principalmente all'aumento degli ammortamenti e delle svalutazioni, per oltre 1.818.000,00, all'aumento delle rimanenze finali, per oltre € 306.000,00, all'incremento degli accantonamenti, per oltre € 925.000,00 ed all'aumento dei costi del personale, con contestuale riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi (circa € 1.200.000,00).

Il costo del personale dell'anno 2018 si attesta ad € 20.467.610,00, in aumento di € 410.720,00 rispetto all'anno 2017, per l'ingresso di nuove risorse e per gli aumenti contrattuali, al netto delle riduzioni imputabili al personale interinale. L'incidenza del costo del personale rispetto ai costi della produzione si attesta mediamente intorno al 25%, evidenziando comunque un adeguato livello di sostenibilità.

L'incremento dei costi operativi comunque trova ampia copertura nella crescita del valore della produzione, garantendo la crescita del margine operativo lordo rispetto all'anno 2017.

Situazione patrimoniale e finanziaria: la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in crescita fino al 2015, in riduzione nel 2016 per effetto dei nuovi principi contabili e nuovamente in crescita nel 2017 e 2018 dati derivanti dalla relazione al bilancio 2018 evidenziano un flusso finanziario moderatamente negativo.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
UMBRA ACQUE S.p.A.	Capitale sociale	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00	15.549.889,00
	Patrimonio netto	26.039.686,00	26.344.207,00	26.204.043,00	27.627.467,00	32.046.250,00
	Utile/perdita d'esercizio	1.793.625,00	304.521,00	695.340,00	1.147.077,00	4.212.396,00
	Indebitamento (Voce D SP)	76.340.332,00	73.901.951,00	80.939.990,00	89.857.133,00	81.907.203,00
	Imm. finanziarie	155.718,00	327.190,00	336.919,00	356.557,00	359.852,00
	Fatturato (ricavi)	71.744.282,00	73.926.798,00	61.753.239,00	68.702.295,00	75.785.630,00
	Costi della produzione	67.372.117,00	71.233.245,00	69.152.915,00	79.514.026,00	81.752.907,00
	Margine Operativo Lordo	19.200.000,00	18.534.000,00	18.534.000,00	22.472.623,00	29.258.634,00
	Utile/perdita d'esercizio	1.793.625,00	304.521,00	695.340,00	1.147.077,00	4.212.396,00
	Costo del personale	17.637.492,00	18.370.442,00	18.334.956,00	20.056.890,00	20.467.610,00
	N. dipendenti al 31/12	339	338	331	331	376
	Fondo T.F.R.	3.942.825,00	3.768.045,00	3.581.456,00	3.402.320,00	3.014.275,00
	Costo Amministratori	225.102,00	182.348,00	169.312,00	243.346,00	225.240,00

N. Amministratori al 31/12	9	9	9	9	9
----------------------------	---	---	---	---	---

Analisi comparativa dei costi attuali e potenziali che indirettamente incidono sulle tariffe pagate dagli utenti

In merito all'analisi dei costi che incidono sulle tariffe pagate dagli utenti, è importante evidenziare, come già sottolineato, che il servizio pubblico svolto dalla società partecipata non è stato affidato dall'Ente, in quanto la competenza in materia è stata trasferita sin dal 2003 all'allora vigente A.T.O. (poi A.T.I. n. 2). Dal 01/04/2017 le funzioni in materia di servizio idrico sono affidate all'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (A.U.R.I.), istituita con LR 11/2013, alla quale spettano tutte le competenze previste dal D.Lgs 152/2006. La competenza in materia tariffaria, peraltro fortemente regolamentata dalle norme, spetta alle Autorità pubbliche regolatorie a livello nazionale (ARERA) e a livello locale (AURI). Tra di esse sono comprese quelle relative all'affidamento del servizio, ai rapporti con il soggetto gestore, al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ed in generale al controllo sul corretto svolgimento dello stesso (art. 151 D.Lgs 152/2006). Quindi anche le funzioni di controllo dei costi che incidono sulle tariffe pagate dagli utenti.

Prospettive di razionalizzazione della gestione. Contenimento dei costi.

Tra gli obiettivi gestionali formulati dalla Giunta comunale per l'anno 2018 si indicavano il "miglioramento dei livelli qualitativi di erogazione dei servizi, mediante la loro implementazione e ammodernamento", "l'accrescimento dell'efficienza della gestione" e "la riduzione dei costi di esercizio del servizio rifiuti e del servizio idrico, al fine di consentire una riduzione delle tariffe pagate dai cittadini", misurati tramite "il miglioramento degli indicatori di customer satisfaction", "il miglioramento del risultato economico dell'esercizio" e "la riduzione dei costi operativi della società". La società, nella nota di risposta rinvia a quanto già evidenziato nella nota prot. n. 25721/2018.

La redazione di un piano strutturato di contenimento dei costi, ad iniziare da quelli degli organi sociali, richiede l'accordo di tutti i soci pubblici che costituiscono la maggioranza del capitale sociale. Infatti, anche volendo ritenere che siano da definirsi società a controllo pubblico tutte quelle con la maggioranza di soci pubblici, in assenza di accordi o patti parasociali tra gli stessi, il raggiungimento di qualsiasi decisione in grado di incidere sulle strategie societarie richiede il consenso della maggioranza dei soci, da raggiungersi necessariamente caso per caso (mancando

nel caso di specie qualsiasi formale accordo di sindacato tra i soci pubblici). Pertanto, la definizione di un piano di razionalizzazione della gestione non può essere autonomamente effettuata dallo scrivente Comune, il quale può solo proporla, ma presuppone il raggiungimento di un accordo con la maggioranza degli altri soci pubblici. Il Costo degli organi amministrativi registra invece una riduzione rispetto all'anno 2017, pur se in aumento rispetto agli anni precedenti.

Peraltro, va evidenziato che, con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 28/03/2019, è stato stabilito di costituire un gruppo di lavoro tra i soci al fine definire le migliori strategie per la definizione del controllo pubblico.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata alla data del 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Umbra Acque Spa	55.688,12	150.551,71

Il prospetto allegato al rendiconto risulta asseverato solo dall'Organo di revisione del Comune di Corciano. Solo successivamente all'approvazione del rendiconto anzidetto la società Umbra Acque ha fatto pervenire il prospetto asseverato dai propri revisori (prot. 14375 del 30/04/2019).

Formulazione di proposte nelle sedi competenti ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione, come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi d'esercizio per l'erogazione del servizio, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società.

Alla luce di quanto sopra dovranno essere raggiunti degli accordi con gli altri soci per procedere alla formulazione di un piano di razionalizzazione dei costi.

Iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 175/2016, richiamato quanto sopra premesso per quanto concerne l'interpretazione della definizione di società a controllo pubblico, facendo seguito alla nota della Corte dei conti, prot. 1042-20/07/2018, il Comune ha formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori), all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP). Con nota prot. 25721 del 30/07/2018, la società Umbra Acque Spa ha evidenziato di non essere una società a controllo pubblico ma una società mista pubblico-privata e di aver effettuato tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per il tipo di società. Il tavolo di lavoro costituito tra i soci dovrà provvedere a definire le modalità di coordinamento tra i soci al fine di dare compiuta attuazione a quanto sopra. Con riferimento invece alla previsione dell'art. 17 (quota di partecipazione del privato), si evidenzia che il soggetto privato dispone del 40% circa del capitale sociale, che dalle informazioni assunte, risulta scelto con procedura di gara e che il medesimo è un soggetto già operante nel settore idrico (ACEA Spa).

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19, comma 3), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari.

Trattandosi di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica, si evidenzia che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nel settore, non disponendo peraltro l'Ente di partecipazioni in società che svolgono un analogo servizio. La società partecipata svolge quindi un servizio compreso tra quelli che per legge devono essere affidati dall'Ente di Governo d'Ambito, affidamento che, come è stato già più volte evidenziato, è avvenuto proprio ad opera di quest'ultimo.

- Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società Umbra Acque Spa non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

Verifica art. 4	Rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016
Numero dipendenti medio	376 (di cui 4 dirigenti, 11 quadri, 147 impiegati e 214 operai) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0
Numero componenti organo di amministrazione	9 Variazioni rispetto al 2017: nessuna
Compenso componenti organo di amministrazione	€ 225.240 (amministratore delegato € 131.562; Presidente € 26.000,00; Altri membri cda € 67.678,00)
Componenti organo di controllo	3
Compenso componenti organi di controllo	€ 41.600,00
Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico	2016: € 67.960.235,00 2017: € 76.583.944,00 2018: € 81.943.670,00 Media: € 75.495.949,67
Risultato di esercizio	2014: € 1.793.625,00 2015: € 304.521,00 2016: € 695.340,00 2017: € 1.147.077,00 2018: € 4.212.396,00

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);

- nel 2018 ha avuto 376 dipendenti (media annua) e 9 amministratori, il cui numero è quindi inferiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 75.495.949,67, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria; -
la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire ordinariamente una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

Quota di partecipazione diretta	2,696%
Codice fiscale organismo tramite	
Quota detenuta dall'organismo tramite	
Tipo di controllo	Congiunto con altre amministrazioni pubbliche (vedere in precedenza)
Tipologia di attività svolta dalla partecipata	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate	NO
Necessità di contenimento costi di funzionamento	NO
Obbligo di aggregazione con altre società	NO
Esito ricognizione	Mantenimento partecipazione
Modalità di razionalizzazione	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'analisi della situazione economico-patrimoniale della partecipata effettuata dal Comune di Corciano si appalesa completa e adeguatamente strutturata. Indipendentemente dalle valutazioni di merito che attengono all'autonomia amministrativa e gestionale dell'Ente, l'obbligo di monitorare le vicende della partecipata può ritenersi assolto in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi condotta. Le residue iniziative di razionalizzazione dei costi di gestione deliberate dall'Ente e proposte

tanto agli amministratori della società quanto agli altri enti partecipanti, ove non accolte, andrebbero riproposte e formalizzate nella competente sede assembleare a comprova dell'assolvimento degli obblighi indotti dalla titolarità della partecipazione. La formalizzazione delle relative proposte nell'assemblea dei soci è il veicolo principale e la sede naturale per l'assunzione delle responsabilità scandite dal TUSP.

Nella stessa sede assembleare andrebbero formalizzate le proposte di adeguamento dello statuto e le altre iniziative dettate dal TUSP per la categoria di società a controllo pubblico cui è potenzialmente riconducibile anche la società in esame.

Va da sé che qualora lo statuto di ACEA SpA contemplasse una clausola analoga a quella esaminata nella deliberazione della Sezione n. 76/2019/PAR (v. par. 6.2.6.), tale da attribuire al socio privato la facoltà di opporsi alle iniziative volte all'attuazione delle menzionate disposizioni del TUSP, sussisterebbe un obiettivo ostacolo ad attribuire alla società in esame la qualifica di "*società a controllo pubblico*".

6.8.2. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, afferenti alla razionalizzazione della partecipazione in esame sono le stesse riportate al par. 6.4.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con

delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società partecipata detiene infatti le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità

istituzionali dell'Ente. La società CONAP Srl, come evidenziato, detiene le infrastrutture necessarie per la produzione di un servizio di interesse economico generale e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico. Inoltre, la stessa non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società. In merito alla messa in liquidazione della società è opportuno evidenziare che tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci. In pari tempo verrebbero accollati ai Comuni soci i debiti residui relativi ai mutui contratti per la realizzazione di investimenti inerenti le predette infrastrutture. I Comuni subentrerebbero conseguentemente anche nel diritto a ricevere da Umbra Acque il canone concessorio, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà. A tal proposito la società, il 5 marzo 2018, ha presentato interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) legge n. 212/2000) all'Agenzia delle Entrate direzione regionale dell'Umbria al fine di poter comprendere se fosse possibile in sede di liquidazione applicare i benefici fiscali disposti dall'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto richiamato al comma 6 dall'art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016 " il quale alla lettera a) stabilisce che gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto". L'agenzia in data il 22 maggio 2018 ha risposto all'interpello negando la possibilità di applicare tali benefici fiscali essendo già decorsi i 24 mesi richiamati dell'art. 1 comma 568 bis legge 147. Tale chiarimento rende molto difficile portare a termine l'operazione di liquidazione in quanto l'assegnazione ai Comuni comporterebbe un esborso di imposte sui redditi e irap particolarmente oneroso per i bilanci comunali. Gli elevati oneri fiscali dell'operazione avevano già comportato la revoca dello stato di liquidazione della società, deliberato nell'anno 2013. D'altro canto, pur se il mantenimento della partecipazione nella società potrebbe determinare astrattamente la futura necessità di un ripiano da parte del Comune, ovviamente nei limiti di quanto ammesso dalle vigenti normative di legge, l'Ente potrebbe far fronte a tale obbligo con le somme già accantonate nel risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 175/2016.

La società è proprietaria di infrastrutture acquedottistiche indispensabili per l'esercizio di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, vale a dire l'espletamento del servizio idrico integrato, servizio di interesse generale (lettera a, comma 2, art. 4 D.Lgs 175/2016). Pur ricadendo nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la società non può essere oggetto di razionalizzazione mediante fusione con altri soggetti partecipati, poichè l'Ente non ha partecipazioni in soggetti che svolgono attività analoghe, ma solo nella società che gestisce il servizio, peraltro società mista con compagine sociale diversa dal CONAP. Inoltre, la società stessa non può essere ceduta, in quanto proprietaria di impianti acquedottistici e la cessione delle quote dovrebbe avvenire comunque in favore di soggetti pubblici. La sua messa

in liquidazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe tuttavia il trasferimento degli impianti ai soci, pro quota, con conseguenti aggravii fiscali connessi all'applicazione dell'IVA. Si rinvia per ulteriori elementi in merito alla relazione allegata alla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni.

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

- Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: *la società ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del previgente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici, deliberata dal Comune di Corciano con atto del Consiglio comunale n. 38 del 10/10/2001. La società venne quindi costituita per assicurare una gestione unitaria degli impianti, che vengono poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti norme in materia. La società partecipata detiene le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente.*

Comma 2: *la società CONAP Srl, come sopra evidenziato, detiene le infrastrutture necessarie per la produzione di un servizio di interesse economico generale e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.*

- Verifica presupposti art. 5 D.Lgs 175/2016

1. RAGIONI E FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

La società CONAP Srl, come sopra evidenziato, è proprietaria degli impianti e delle infrastrutture necessarie per il servizio idrico. In relazione alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria si rinvia al successivo paragrafo 3.

2. POSSIBILITÀ DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 31/12/2018, pari ad € 763.005,00. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2018, aveva un valore di € 1.530.755,23 (patrimonio netto al netto della quota di perdita 2018).

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

La società è stata costituita in seguito alla trasformazione dell'ex Consorzio Acquedotti, costituito tra i soci pubblici per la gestione delle infrastrutture idriche comuni necessarie per la fornitura del servizio idrico. Tali infrastrutture, quindi, vengono assegnate in gestione al soggetto deputato all'erogazione del servizio, il quale è anche tenuto alla loro manutenzione. L'attribuzione della proprietà delle infrastrutture ai soci dovrebbe avvenire mediante liquidazione della società o comunque cessione degli stessi. Tuttavia, tale operazione comporterebbe il trasferimento dei beni pro-quota ai soci, con il possibile aggravio di consistenti oneri tributari, difficilmente sostenibili sia per la società che per i soci.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

La società non svolge attività operative. Come si legge nella relazione sulla gestione del bilancio 2018, la società è rimasta titolare di infrastrutture acquedottistiche che sono state integralmente affidate al gestore di servizi idrici integrati UMBRIA ACQUE SPA al quale è affidata anche la manutenzione delle strutture.

La società ha come unica fonte di ricavo il canone per l'utilizzo delle reti pagato dal gestore dei servizi idrici così come deliberato dalle ATI competenti in data 27 aprile 2010, per l'anno 2018 pari ad € 679.384,00.

Le strutture acquedottistiche sono gravate da mutui contratti per un ammontare di residuo debito in linea capitale al 31/12/2018, pari ad € 2.775.584,00.

Nel corso del 2018 tali debiti sono stati decrementati grazie al rimborso delle rate in scadenza al 30/6/18 e 31/12/18, complessivamente per € 434.501,00.

L'attuale situazione economica e finanziaria così come descritta è maturata dall'anno 2010 anno in cui, si è pervenuti all'adozione, in forma congiunta, da parte dell'ATI 1 e 2 di un atto Assembleare che ha determinato, un nuovo canone d'utilizzo delle reti da parte del gestore.

Tale nuovo canone ha consentito di assicurare un introito sufficiente per il rimborso delle residue esposizioni finanziarie anche di far fronte alle spese gestionali seppur in assenza di alcuna attività, quantomeno fino al 2018. Per l'anno 2019 il canone incassato dalla società Umbra Acque non copre le spese di funzionamento correnti, ammontanti a circa € 55.000,00 e ridotte rispetto al 2018 di circa € 8.000,00.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente non eroga contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: La società partecipata presenta un andamento economico negativo negli ultimi 5 anni. Ciò è dovuto prevalentemente all'incidenza degli ammortamenti delle immobilizzazioni, il cui onere non è interamente coperto dai canoni pagati dal gestore e dalle spese di gestione (che hanno una incidenza contenuta). Tale andamento, tenuto conto dell'attività svolta dalla società, è destinato a proseguire nel tempo. Tuttavia, la

società è ancora in grado di farvi fronte con le riserve accantonate, seppure in via prospettica viene segnalata nella relazione sulla gestione la necessità di possibili futuri interventi dei soci.

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un recente trend in lieve riduzione, con un decremento rispetto all'anno 2017 di circa € 13.000,00. La società non ha costi per il personale, mentre i costi degli organi amministrativi (amministratore e sindaci) ammontano ad € 3.120,00 (amministratore) ed € 5.200,00 (sindaci). Il totale dei costi per ammortamenti ed interessi assorbe oltre il 92% dei costi complessivi della società.

Situazione patrimoniale e finanziaria: la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in calo nel tempo, per effetto delle perdite d'esercizio. Per quanto attiene alla gestione finanziaria, la stessa si mantiene in equilibrio, grazie ai proventi dei canoni che hanno permesso la copertura delle rate di rimborso dei mutui contratti. Anche nel 2019, secondo quanto si legge nella relazione al bilancio, la società avrà disponibilità finanziarie per coprire le rate dei mutui, mentre dall'anno 2020 la società ha intenzione di richiedere una rinegoziazione delle rate dei mutui, per consentire la loro sostenibilità finanziaria nel tempo.

Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla società.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Conap Srl	0,00	0,00

Il prospetto allegato al rendiconto 2018 è stato asseverato dall'organo di revisione del Comune di Corciano e da quello della società.

Formulazione di proposte nelle sedi competenti ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.

Per quanto concerne le proposte ai fini della razionalizzazione l'Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018, ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti "l'adozione di provvedimenti volti ad un definitivo assetto della proprietà degli impianti legati all'erogazione del servizio idrico, allo scopo di porre fine alle gestioni negative, valutando le possibili soluzioni alternative", definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società.

Alla luce di quanto sopra dovranno essere raggiunti degli accordi con gli altri soci per decidere come operare.

Iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 175/2016, richiamato quanto sopra premesso per quanto concerne l'interpretazione della definizione di società a controllo pubblico, facendo seguito alla nota della Corte dei conti, prot. 1042-20/07/2018, l'Ente ha formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, con nota prot. 25251 del 24/07/2018, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 9, (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 21 (riduzione del 30% del compenso degli amministratori), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio), all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP) ed all'art. 28 (nomina amministratori società in perdita). Con riferimento invece all'art. 14 (divieto sottoscrizione aumenti di capitale sociale società in perdita) si evidenzia che la società non ha operato aumenti di capitale sociale negli 5 ultimi anni.

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19, comma 5), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società.

In merito all'art. 21, comma 1, va rilevato che lo stesso dispone "nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della L. 196/2009, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione". L'accantonamento non è stato necessario, considerato che le perdite risultano immediatamente ripianate nell'esercizio, come risulta dalla deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONAP S.R.L.	Capitale sociale	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	Patrimonio netto	17.168.157,00	16.760.507,00	16.382.654,00	15.945.367,00	15.537.647,00
	Utile/perdita d'esercizio	457.133,00	407.651,00	377.854,00	437.285,00	407.718,00
	Indebitamento (Voce D SP)	4.421.987,00	4.043.874,00	3.715.965,00	3.246.694,00	2.894.364,00
	Imm. finanziarie	-	-	-	-	-
	Fatturato (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	685.657,00
	Costi della produzione	987.315,00	965.591,00	941.946,00	964.693,00	951.956,00
	Margine Operativo Lordo	nd	nd	695.431,00	609.652,00	
	Utile/perdita d'esercizio	-457.133,00	-407.651,00	-377.854,00	-437.285,00	-407.718,00
	Costo del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N. dipendenti al 31/12	0	0	0	0	0
	Fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Costo Amministratori	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	N. Amministratori al 31/12	1	1	1	1	1

La situazione economico e patrimoniale della società renderanno comunque necessari degli interventi per evitare che l'accumularsi delle perdite comprometta il capitale sociale. Tuttavia, la scelta tra le possibili opzioni ammesse dalla legge non può prescindere da una precisa disamina nelle conseguenze fiscali in capo all'Ente delle operazioni.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società, come sarà meglio di seguito evidenziato, non presenta tutti i requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016. Tuttavia, la stessa, per le motivazioni successivamente riportate, non può al momento essere oggetto di soppressione, liquidazione o cessione.

- Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

Verifica art. 4	Rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016
Numero dipendenti medio	0 dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0
Numero componenti organo di amministrazione	1 Variazioni rispetto al 2018: nessuna
Compenso componenti organo di amministrazione	€ 3.120,00
Componenti organo di controllo	1
Compenso componenti organi di controllo	€ 5.140,00
Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico	2016: € 747.622,00 2017: € 691.664,00 2018: € 689.427,00 Media: € 709.571,00
Risultato di esercizio	2014: € -457.133,00 2015: € -407.651,00 2016: € -377.854,00 2017: € -437.285,00 2018: € -407.718,00

La società CONAP Srl presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- alla data del 31/12/2018 ha 0 dipendenti e 1 amministratore, il cui numero è quindi superiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 709.571,00, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria;
- la società ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, tenuto conto che la società ha già un amministratore unico; - non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

... Risultano ardue anche eventuali misure di razionalizzazione, stante la sostanziale rigidità dei costi della società e la modesta incidenza degli oneri amministrativi.

Va tuttavia evidenziata la necessità di sollecitare i competenti organi sociali ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico prospettico, anche mediante eventuali richieste di adeguamento alla competente Autorità dei canoni corrisposti dal gestore del servizio idrico che utilizza le reti o tramite altre azioni che permettano di realizzare economie nei costi di gestione o dell'indebitamento.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

Quota di partecipazione diretta	6,36%
Codice fiscale organismo tramite	
Quota detenuta dall'organismo tramite	
Tipo di controllo	Nessuno (società controllata dal Comune di Perugia, socio di maggioranza assoluta)
Tipologia di attività svolta dalla partecipata	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate	NO
Necessità di contenimento costi di funzionamento	NO
Obbligo di aggregazione con altre società	NO
Esito ricognizione	Mantenimento
Modalità di razionalizzazione	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Alla luce delle preoccupazioni destinate dalle perduranti criticità della situazione economico-patrimoniale della società in esame, si conferma la necessità di procedere alla razionalizzazione della partecipazione nella medesima. A tal fine ciascuno degli enti partecipanti è tenuto ad assumere con immediatezza le iniziative di competenza al fine di preservare, in uno con il patrimonio della società, il valore della quota di partecipazione. Ciò anche attraverso la eventuale revisione del piano industriale

in senso conforme agli obiettivi perseguiti dal TUSP, evidentemente incompatibili con la programmazione a regime di gestioni deficitarie ed il mantenimento di partecipazioni societarie il cui valore sia destinato a contrarsi progressivamente con effetti diretti sulla consistenza patrimoniale dell'Ente. Non può essere ulteriormente disatteso pertanto l'invito a razionalizzare la partecipazione mediante soluzioni in grado di porre termine all'andamento negativo della gestione economica.

Nel prendere atto delle considerazioni svolte dall'Ente, si rinnova l'invito a monitorare costantemente l'andamento della società anche in previsione dell'esaurimento delle riserve disponibili finora utilizzate per il ripianamento delle perdite. A tal fine è opportuno interrogarsi sui prevedibili riflessi dei perduranti risultati negativi sul bilancio dell'Ente.

Alla stregua delle definitive determinazioni dell'Agenzia delle entrate in ordine al trattamento fiscale della eventuale retrocessione delle infrastrutture agli Enti partecipanti, di cui agli interpelli del 23.12.2020, n. 614 e del 17.02.2021 n. 108, andrebbero ponderati, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della conseguente liquidazione della società, gli effetti della compensazione delle plusvalenze di cessione degli *asset* patrimoniali con l'insieme delle perdite accumulate negli ultimi anni. Resta infine impregiudicata la necessità di uniformarsi alle indicazioni del TUSP in materia di società a controllo pubblico, già fornite dalla Sezione.

In merito alla formalizzazione delle proposte di razionalizzazione dei costi della società deliberate dall'Ente, si ripropongono le stesse osservazioni formulate con riguardo alla società Umbra Acque al paragrafo 6.8.1. cui si rinvia.

6.8.3. Patto 2000 S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Terni	4,18%
Comune di Corciano	1,65%
CCIA di Perugia	3,29%
CCIA di Terni	3,29%
Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Altri soggetti pubblici operanti in territorio umbro	10,95%
Altri soggetti pubblici non operanti in territorio umbro	13,89%
Altri soggetti privati	53,98%

Attività

Con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo locale, rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto", attivando le necessarie risorse finanziarie (per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari), tecniche ed organizzative.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	192.881,00	1.228,00
2015	234.426,00	1.124,00
2016	226.909,00	4.195,00
2017	224.575,00	18.328,00
2018	215.310,00	30.016,00

In liquidazione dal 2019.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **3**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Gli Enti partecipanti ne hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria *ex art.* 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente *ex art.* 20 del TUSP con

delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<... La società è ... stata messa in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei soci del 30/04/2019.

Pur non rispettando i requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, la partecipazione è comunque detenibile ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016, ...il quale stabilisce che "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997". La società ha per oggetto la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana-Amiata Trasimeno-Orvietano (Patto V.A.T.O.) riguardante, ai sensi dell'art. 22, comma e), della L. 142/1990 e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 05/06/1996, della delibera CIPE 25/02/1994, della L. 341/1995, della L. 662/1996 e della delibera CIPE 21/03/1997. Attualmente la società sta gestendo le risorse che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 27090 dell'01.08.12, ha riconosciuto al Patto V.A.T.O. In particolare, il Comune di Corciano - in qualità di Comune capofila - è destinatario della somma di euro 400.000,00 propedeutica alla presentazione di una proposta di finanziamento al Mi.S.E. per la "Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del Torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico". Con D. Ministero dello Sviluppo Economico n° 1.559 del 15/04/2015 "Patto territoriale "Valdichiana - Amiata - Trasimeno - Orvietano Interregionale Verde (V.A.T.O. Verde)" sono stati approvati gli esiti istruttori e la concessione definitiva al Comune di Corciano del contributo di complessivi Euro 400.000,00 per l'intervento di realizzazione della struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del torrente Caina

lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico. La gestione del progetto, avviato alla fine dell'anno 2015, è oggi ancora in fase di definitivo completamento. La società comunque è già stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci del 30/04/2019. Si rinvia per ulteriori elementi in merito alla relazione allegata alla deliberazione di revisione periodica

- Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016 "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997".

La società ha per oggetto la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano (Patto V.A.T.O.) riguardante, ai sensi dell'art. 22, comma e), della L. 142/1990 e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 05/06/1996, della delibera CIPE 25/02/1994, della L. 341/1995, della L. 662/1996 e della delibera CIPE 21/03/1997.

Più nel dettaglio, la società Patto 2000 s.c.a.r.l. è soggetto Responsabile del Patto Territoriale V.A.T.O. che riguarda le Province di Perugia, Siena e Terni e le Comunità Montane Amiata senese, Monte Cetona, Monte Peglia e Selva di Meana e Monti del Trasimeno e si riferisce ai territori dei Comuni di Chiusi, Chianciano, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Montepulciano, Pienza, Radicofani, Montalcino, Castiglion d'Orcia,

Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, San Quirico d'Orcia, Orvieto, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Ficulle, Allerona, Montegabbione, Porano, San Venanzo, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Parrano, Baschi, Montecchio, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Tuoro, Passignano, Panicale, Corciano, Marsciano, Piegaro e Magione, e le Camere di Commercio di Perugia, Siena e Terni. Per il perseguimento delle finalità del Patto la Società provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali; □ attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto; - assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati; □ verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata.

La qualifica di Soggetto Responsabile attribuisce a Patto 2000 le incombenze burocratiche previste nel "disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del

Soggetto responsabile di patto territoriale”, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2000).

In merito al progetto attualmente in corso, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 27090 dell’01.08.12, ha riconosciuto al Patto V.A.T.O. residue risorse autorizzate per € 3.864.773,69. Con successive circolari n°43466 del 28.12.2012 e n°3301 del 28.01.2013 il Mi.S.E. ha determinato le modalità di erogazione delle risorse suddette, ammettendo a finanziamento “progetti di infrastrutture materiali per mezzo della realizzazione di opere, nonché di lavori di adeguamento e di completamento di opere pubbliche esistenti ed i progetti di infrastrutture immateriali consistenti in reti tecnologiche ed organizzative stabili e permanenti”. Con nota prot. n°36980 del 19.11.2014 viene comunicata al Comune di Corciano la determinazione n° 3123 del 22.07.2014 di rimodulazione da parte del Mi.S.E. delle risorse in favore del Patto Territoriale VATO verde. Dalla documentazione di cui al prot. n°36980 del 19.11.2014 su citato risulta che il Comune di Corciano – in qualità di Comune capofila – è destinatario della somma di euro 400.000,00 propedeutica alla presentazione di una proposta di finanziamento al Mi.S.E. per la “Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del Torrente Caina lungo la sua asta idrografica ai fini della prevenzione del rischio idraulico”.

Il progetto sopra richiamato è stato avviato nell’anno 2015, con affidamento dei lavori avvenuto nel medesimo anno, e l’opera è stata completata nel corso dell’anno 2017. Tuttavia, l’erogazione del contributo ministeriale destinato al suo finanziamento, conseguente alle attività istruttorie che rientrano nella competenza della società Patto 2000, non è ancora ad oggi totalmente completata (termine previsto per il 2019, come da determinazione del Responsabile dell’Area lavori Pubblici n. 1429 del 07/12/2015).

Occorre evidenziare che la società è stata posta in liquidazione, giusta deliberazione dell’Assemblea dei soci del 30/04/2019.

Si riporta comunque di seguito la seguente sintesi della situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società:

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Patto 2000 soc. consortile a r.l. in liquidazione					
Capitale sociale	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00
Patrimonio netto	76.566,00	77.689,00	81.884,00	98.521,00	128.251,00
Utile/perdita d’esercizio	1.228,00	1.124,00	4.195,00	18.328,00	30.016,00
Indebitamento (Voce D SP)	67.885,00	44.363,00	44.363,00	53.999,00	43.794,00
Imm. finanziarie	26,00	26,00	74,00	74,00	74,00
Fatturato (ricavi)	145.262,00	219.330,00	224.749,00	224.515,00	215.308,00
Costi della produzione	184.697,00	227.220,00	147.758,00	200.264,00	181.282,00
Margine Operativo Lordo	nd	nd	nd	nd	nd
Utile/perdita d’esercizio	1.228,00	1.124,00	4.195,00	18.328,00	30.016,00
Costo del personale	128.736,00	128.762,00	147.758,00	137.144,00	139.633,00

N. dipendenti al 31/12	3	3	3	3	3
Fondo T.F.R.	39.181,00	46.256,00	53.698,00	61.534,00	69.650,00
Costo Amministratori	19.152,00	19.152,00	17.280,00	13.220,00	
N. Amministratori al 31/12	3	3	3	3	3

Analisi economico-finanziaria della società partecipata.

In relazione all'analisi economico-finanziaria della società partecipata si evidenzia che la società presenta un risultato economico positivo in tutti gli esercizi considerati. L'andamento dei costi operativi si presenta moderatamente decrescente e coperto dal livello dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni. Il costo operativo è fortemente inciso dal costo del personale dipendente, costituito da 3 persone al 31/12/2018. In merito al costo di funzionamento degli organi sociali si evidenzia che il costo degli amministratori è ammontato ad € 0,00 nell'anno 2018 (in calo rispetto agli anni precedenti). La società è soggetta al controllo di un organo monocratico, in adeguamento alle norme del D.Lgs 175/2016.

Analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'ente. Prospettive di razionalizzazione della gestione.

I costi che gravavano nell'anno 2018 nel bilancio del Comune ammontavano ad € 8.000,00, relativi ai costi per la gestione amministrativa del progetto gestito dalla società. Tale costo permarrà fino all'anno 2019, come previsto in sede di avvio dello stesso. In merito ad altri oneri che graveranno sul bilancio del Comune, occorre evidenziare che, con nota prot. 46/19 del 19/11/2019, la società ha informato che il bilancio di liquidazione approvato dall'Assemblea dei soci del 14/10/2019, prevede la partecipazione da parte dei soci agli oneri complessivi di liquidazione, per una quota totale di € 190.000,00. Di tale importo la somma richiesta al Comune di Corciano ammonta ad € 8.729,49. E' in corso di verifica l'effettiva debenza di tale importo e la sussistenza dell'obbligo giuridico in capo al Comune di provvedere in merito.

In merito alla definizione di un piano di razionalizzazione della gestione è stato già evidenziato che la società è stata posta in liquidazione ad aprile 2019. Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata alla data del 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Patto 2000 soc	0,00	0,00

Il prospetto allegato al rendiconto 2018 è stato asseverato dall'organo di revisione del Comune di Corciano e da quello della società.

Formulazione di proposte nelle sedi competenti ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni. Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19, comma 5), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti in particolare "il reperimento di risorse per garantire il finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali nel territorio", definendo anche i relativi indicatori (importo dei contributi ottenuti e numero degli interventi infrastrutturali e relativo importo), proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società. Obiettivo che oggi deve ritenersi superato, tenuto conto della messa in liquidazione della società.

Iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 175/2016, richiamato quanto sopra premesso per quanto concerne l'interpretazione della definizione di società a controllo pubblico, facendo seguito alla nota della Corte dei conti, prot. 1042-20/07/2018, l'Ente ha formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, con nota prot. 25252 del 24/07/2018, è stato formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori), all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP). Gli esiti della verifica sono stati riportati nel rapporto annuale sul controllo sulle società partecipate di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 05/08/2019. Con riferimento invece all'art. 14 (divieto sottoscrizione aumenti di capitale sociale società in perdita) si evidenzia che la società non ha operato aumenti di capitale sociale negli 5 ultimi anni.

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19, comma 5), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società.

In merito all'art. 21, comma 1, va rilevato che la società non ha presentato perdite non immediatamente ripianate negli ultimi 5 anni considerati (2014-2018).

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

Va premesso che la partecipazione nella società può essere conservata in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016, il quale stabilisce che "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997".

La società PATTO 2000 Soc. cons. a r.l. presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

<i>Verifica art. 4</i>	<i>Non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016 – esclusione ai sensi dell'art. 26, c. 7, D.Lgs 175/2016</i>
<i>Numero dipendenti medio</i>	3 <i>dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0</i>
<i>Numero componenti organo di amministrazione</i>	1 <i>Variazioni rispetto al 2017: nessuna</i>
<i>Compenso componenti organo di amministrazione</i>	€ 0,00
<i>Componenti organo di controllo</i>	1
<i>Compenso componenti organi di controllo</i>	€ 2.000,00
<i>Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico</i>	2016: € 226.909,00 2017: € 224.575,00 2018: € 215.310,00 <i>Media: € 222.264,67</i>
<i>Risultato di esercizio</i>	2014: € 1.228,00 2015: € 1.124,00 2016: € 4.195,00 2017: € 18.328,00 2018: € 30.016,00

- non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4, ma risulta esclusa ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016; - alla data del 31/12/2018 ha 3 dipendenti e 1 amministratore, il cui numero non è quindi superiore a quello dei dipendenti;

- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 222.264,67, quindi inferiore alla soglia di € 500.000,00, valida per la revisione ordinaria;

- la società ha registrato un utile negli esercizi del periodo 2014-2018; - non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, tenuto conto che la stessa è stata posta in liquidazione.

- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Pur non rispettando i requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, la partecipazione è comunque detenibile ai sensi della deroga prevista dall'art. 26, comma 7, del D.Lgs 175/2016.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

<i>Quota di partecipazione diretta</i>	1,65%
<i>Codice fiscale organismo tramite</i>	
<i>Quota detenuta dall'organismo tramite</i>	
<i>Tipo di controllo</i>	Nessuno
<i>Tipologia di attività svolta dalla partecipata</i>	<i>La società ha per oggetto la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano (Patto V.A.T.O.) riguardante, ai sensi dell'art. 22, comma e), della L. 142/1990 e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 05/06/1996, della delibera CIPE 25/02/1994, della L. 341/1995, della L. 662/1996 e della delibera CIPE 21/03/1997.</i>
<i>Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate</i>	NO
<i>Necessità di contenimento costi di funzionamento</i>	NO
<i>Obbligo di aggregazione con altre società</i>	NO
<i>Esito ricognizione</i>	Mantenimento
<i>Modalità di razionalizzazione</i>	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La messa in liquidazione della società è intervenuta in data 30/04/2019, dopo che l'Ente, in sede di revisione straordinaria, aveva deciso di dismettere la relativa partecipazione.

Nella delibera di approvazione della revisione ordinaria del 30/12/2019 l'Ente si pronuncia per il provvisorio mantenimento della partecipazione, in attesa che la società porti a termine i progetti avviati in attuazione dei patti territoriali stipulati, in conformità all'art. 26, comma 7, del TUSP.

Non è tuttavia chiaro come si intrecciano le operazioni finalizzate alla liquidazione con la prosecuzione delle attività istituzionali richiamate dall'Ente. La prospettiva di dover continuare l'attività, sia pure in via provvisoria, chiama gli enti partecipanti a vigilare sulla regolarità non solo delle operazioni di liquidazione, ma anche della gestione istituzionale.

Su questi due versanti avrebbe dovuto esprimersi l'Ente, riportando negli atti della revisione ordinaria gli esiti del controllo effettuato sulle vicende della gestione liquidatoria e di quella ordinaria, secondo le stesse modalità proficuamente sperimentate con riguardo alle altre partecipazioni societarie.

L'esercizio provvisorio dell'attività giustifica e rende altresì necessario assumere ogni iniziativa utile ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico.

6.8.4. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. (TSA)

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

GESENU S.p.A.*	37,9%
Vetreria cooperativa piegarese (V.C.P.) soc.coop.	10,8%
Comune di Corciano	9,6%
Comune di Magione	9,6%
Comune di Castiglione del Lago	9,6%
Comune di Passignano sul Trasimeno	4,8%
Comune di Panicale	4,8%
Comune di Città della Pieve	4,8%
Comune di Tuoro sul Trasimeno	4,0%
Comune di Piegaro	3,2%
Comune di Paciano	1,6%

*partecipata dal Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%)

Attività

Gestione dei servizi di igiene urbana in nove Comuni dell'ATI 2 Umbria (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro). Benché affidataria dei servizi sia la GEST, la società TSA - che detiene il 18% del capitale sociale di GEST - è incaricata dell'espletamento effettivo del servizio nel bacino che comprende i predetti Comuni, in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la società GEST s.r.l. Quest'ultima quindi fattura gli importi dovuti al Comune in base al contratto, mentre TSA spa a sua volta fattura gli importi spettanti per il servizio svolto alla società GEST s.r.l.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	21.702.431,00	372.402,00
2015	20.733.833,00	106.570,00
2016	21.158.934,00	72.092,00

2017	15.142.948,00	-4.605.731,00
2018	15.536.962,00	98.294,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 120

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Indipendentemente dalla dismissione della partecipazione, l'Ente è comunque tenuto ad analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

In tal senso è stato chiesto agli enti partecipanti di riferire in merito alla decisione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento, che presuppone logicamente l'analisi della situazione economico-finanziaria della partecipata.

Il Comune di Corciano, con nota del 6.08.2018 n. prot. 1108 ha riferito che: "nella relazione tecnica allegata al piano, sono stati riportati alcuni elementi per la valutazione economico-finanziaria della società partecipata. Oltre a riepilogare in una tabella sintetica l'andamento dei principali aggregati economico-patrimoniali desunti dai bilanci della società degli anni 2012- 2016 (capitale sociale, patrimonio netto, risultato d'esercizio, indebitamento, immobilizzazioni finanziarie, rapporto patrimonio netto/capitale, ricavi delle vendite e prestazioni, costi della produzione, margine operativo lordo, costo del personale, numero di dipendenti e fondo TFR), è stata effettuata una valutazione relativa alla situazione reddituale, evidenziando che: "la società partecipata presenta comunque un andamento economico positivo negli ultimi 5 anni. Tuttavia, dall'esame della relazione al bilancio 2016 emerge la proiezione di una perdita potenziale per l'esercizio 2017, in quanto l'evoluzione prevedibile della gestione è condizionata dalla sospensione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Borgo Giglione per un periodo ad oggi non definibile. Situazione che secondo gli organi amministrativi della società, dovrebbe concludersi nell'anno 2018". Inoltre, è stata effettuata una valutazione sui costi. In merito è stato indicato che: "L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un andamento tendenzialmente stabile nell'ultimo triennio, in linea garantendo un margine operativo lordo positivo. In particolare, il costo del personale presenta un andamento sostanzialmente stabile. L'incidenza dello stesso rispetto ai costi della produzione si attesta mediamente intorno al 26%, evidenziando comunque un adeguato livello di sostenibilità." Analogamente si è

analizzata la situazione patrimoniale e finanziaria, indicando che " la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in crescita nel tempo ed un livello di attivo immobilizzato finanziato per la quasi totalità da capitale proprio e passività consolidale, mentre i dati derivanti dalla relazione al bilancio 2015 evidenziano un flusso finanziario positivo.

In merito all'analisi dei costi che incidono sulle tariffe pagate agli utenti, è importante evidenziare che il servizio pubblico svolto dalla società partecipata non è stato affidato dall'Ente, in quanto la competenza in materia è stata trasferita da tempo all'allora vigente A.T.O. (poi A.T.I. n. 2). Oggi le funzioni in materia di servizio rifiuti sono affidate all'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (A.U.R.I.), istituita con LR 11/2013, alla quale spettano tutte le competenze previste dal D.Lgs 152/2006. Tra di esse sono comprese quelle relative all'affidamento del servizio, ai rapporti con il soggetto gestore, al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ed in generale al controllo sul corretto svolgimento dello stesso. In particolare, con riferimento ai costi che incidono sulle tariffe pagate dagli utenti, occorre evidenziare che in base all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 spetta all'Autorità regionale istituita con LR 11/2013 l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore (art. 8 DPR 158/1999). In ogni caso, anche l'Ente effettua annualmente nel corso del procedimento di approvazione del piano finanziario la verifica sui costi del servizio inseriti dal gestore.

L'Ente ha comunque operato una valutazione dei costi della società come sopra evidenziato, necessariamente sommaria in quanto basata sulle informazioni desumibili dai bilanci, uniche a disposizione tenendo conto anche della modesta quota di partecipazione al capitale sociale e quindi dei limitati poteri anche informativi a disposizione dei soci di minoranza in base alle norme codicistiche.

In relazione alla valutazione sulle prospettive di razionalizzazione della gestione, nonché alla redazione di un piano strutturato di contenimento dei costi, ad iniziare da quelli degli organi sociali, va evidenziato che la sua approvazione richiede l'accordo di tutti i soci pubblici di maggioranza. Infatti, anche volendo ritenere che siano da definirsi società a controllo pubblico quelle con la maggiorazione di soci pubblici, in assenza di accordi o patti parasociali tra gli stessi, il raggiungimento di qualsiasi decisione richiede il consenso dei soci. Pertanto, la definizione di un piano di razionalizzazione della gestione non può essere autonomamente effettuata dallo scrivente comune, ma presuppone il raggiungimento di un accordo con tutti gli altri soci pubblici. In ogni caso preme far rilevare che nell'istruttoria per la definizione del piano l'Ente ha tenuto conto:

- delle risultanze del rapporto sul controllo sulle società partecipate dell'anno 2016, di cui la Giunta ha preso atto con deliberazione n. 77/2017, nel quale è stato evidenziato in particolare l'andamento decrescente fino al 2015 dei costi degli organi amministrativi (da E 51.897,00 nel 2014 ad e 42.839,00 nel 2015);*
- della proposta agli organi amministrativi della società di recepimento degli obiettivi gestionali formulati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 77 del 27/04/2017, proposta formalizzata con nota del 11/07/2017, tra i quali si indicavano "l'accrescimento dell'efficienza della gestione", misurata tramite "il miglioramento del risultato economico" e "la riduzione dei costi di esercizio, al fine di consentire la riduzione delle tariffe pagate ai cittadini", misurato dalla "riduzione dei costi operativi della società".*

“In merito al raggiungimento degli obiettivi -continua il Comune di Corciano- cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società.”

Per quanto riguarda i rapporti di debito credito con la partecipata, il Comune di Corciano riferisce di non avere pendenze debitorie o creditorie con la partecipata.

In coerenza con quanto prima evidenziato, il Comune di Corciano riferisce che:

“Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota del 11/07/2017. Eventuali altre misure di razionalizzazione richiedono il consenso della maggioranza dei soci.”

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle ulteriori disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il Comune di Corciano comunica che, *“con nota prot. 25249 del 24/07/2018, [ha] formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori), all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP). L'Ente è in attesa di riscontro in merito, anche al fine della predisposizione del piano di razionalizzazione periodica in scadenza il prossimo 31 dicembre. Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota dell'11/07/2017.*

Alla luce di quanto sopra dovranno essere raggiunti degli accordi con gli altri soci per decidere come operare.”

Nel prendere atto delle sommarie informazioni fornite dal Comune di Corciano, si osserva che le competenze espletate dall'Autorità di Ambito non sono alternative agli adempimenti che, in forza alle disposizioni del TUSP, gli Enti partecipanti sono chiamati a svolgere, ad iniziare dall'analisi della situazione economico-finanziaria della partecipata.

Tale obbligo può e deve essere assolto sulla base delle ampie prerogative che ai sensi del codice civile competono ai soci, indipendentemente dall'entità della quota partecipativa. Resta inteso che la ricognizione prevista dal TUSP, ove effettuata da soci che non esprimano il controllo, è finalizzata alla formulazione di coerenti proposte da formalizzare nelle competenti sedi societarie, più che alla concreta approvazione del piano di razionalizzazione dei fattori produttivi proposto dal socio di minoranza.

Si fa presente che la partecipata rientra potenzialmente tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m), posto che nel caso di specie le partecipazioni detenute dagli Enti, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1,

Nel presupposto che la partecipata non sia qualificabile come "società a controllo pubblico", gli Enti partecipanti hanno omesso di riferire in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica, disattendendo le relative richieste istruttorie.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società attualmente svolge operativamente il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Corciano, affidato alla società GEST Srl in seguito alla procedura pubblica di affidamento esperita dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, ai sensi del D.Lgs 22/1997 e del D.Lgs 152/2006, per l'intero bacino territoriale ottimale di competenza. La società TSA Spa svolge quindi un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni rientra infatti l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. La società TSA Spa, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 2, lettera a), del D.Lgs 175/2016 in quanto svolge un servizio di interesse generale. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2016-2018 superiore alla soglia di € 500.000 e nei 5 esercizi precedenti (2014-2018) ha registrato perdite solo nel 2017. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento.

Mantenimento della partecipazione senza interventi.

La società, che svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, let. a), del D.Lgs 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, come più approfonditamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione, il mantenimento della partecipazione nella società è giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, delle modalità alternative di gestione del servizio e dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Si rinvia per ulteriori elementi in merito alla relazione allegata alla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni. La società svolge comunque servizi affidati dall'Ente di Governo d'ambito.

La partecipazione nella società può essere conservata e non risultano necessarie le misure previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 175/2016, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Comma 2: la società TSA Spa, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

- Verifica presupposti art. 5 D.Lgs 175/2016

1. RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Come sopra evidenziato, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Corciano è stato effettuato dall'A.T.I. Umbria n.2, in base alle vigenti norme di legge in materia. La partecipazione dell'Ente nella società consente allo stesso di effettuare un maggior controllo sulle modalità di espletamento del servizio, rientrando comunque tra le funzioni fondamentali dell'Ente, oltre a quello che il Comune può esercitare mediante la partecipazione obbligatoria all'Autorità di Ambito (oggi A.U.R.I.). L'Ente, infatti, in virtù delle norme che impongono il controllo sulle società partecipate, può acquisire direttamente e con maggiore facilità informazioni gestionali sul corretto espletamento del servizio, oltre che sulle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Inoltre, seppure l'Ente con la sua quota di partecipazione minoritaria, non può incidere direttamente sulla gestione della società, può, comunque, proporre obiettivi gestionali volti a stimolare l'indirizzo della gestione societaria in modo prioritario verso il perseguimento degli interessi pubblici. In termini di convenienza economica, va evidenziato che l'Ente paga il corrispettivo per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti alla società GEST SRL, soggetto affidatario del servizio stesso. Il corrispettivo è la risultante della previsione del contratto e dei termini economici nello stesso riportati, oltre che dei servizi accessori che il Comune ha deciso di attivare nel proprio territorio. Il corrispettivo viene finanziato per mezzo della tassa sui rifiuti il cui gettito, in base alle vigenti normative, deve assicurare la copertura integrale dei costi. Quindi il compenso corrisposto è il frutto dell'esito dello svolgimento di una procedura aperta. Vale la pena ricordare che, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo metodo tariffario approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 413 del 31/10/2019, anche la determinazione dei costi riconosciuti per l'espletamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è soggetta alla regolazione dell'Autorità.

In termini di sostenibilità finanziaria, l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, meglio evidenziato di seguito e nelle schede allegate alla deliberazione, occorre evidenziare che il risultato economico dell'esercizio 2018 si è chiuso in utile, dopo la perdita dell'esercizio 2017, perdita che comunque non è stata ancora del tutto riassorbita, essendo riportata a nuovo per € 463.946,00. Tale situazione, al momento, non fa presupporre rischi di sostenibilità finanziaria per l'Ente, tenuto anche conto degli obblighi statutari in capo allo stesso e della quota di partecipazione al capitale. Per i motivi sopra indicati, si può ritenere che la partecipazione sia necessaria in quanto

indispensabile al perseguimento dei fini dell'Ente.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 31/12/2018, pari ad € 144.000,00. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2018, aveva un valore di € 104.555,81 (quota di patrimonio netto al netto della quota di utile dell'esercizio 2018).

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

La società Tsa Spa è il soggetto che interviene operativamente nella gestione del servizio rifiuti, in quanto partner operativo della società affidataria GEST Srl, in seguito alla procedura esperita dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, come da convenzione appositamente sottoscritta dal Comune e dalla società di gestione del servizio. In base alle normative vigenti, quindi, non risultano possibili forme di gestione in economia del servizio o affidamenti autonomi da parte del Comune, alla luce anche delle disposizioni regionali in materia.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori proposti dall'Ente permette di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente non eroga contributi, sovvenzioni o finanziamenti alla società partecipata.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: *La società partecipata presenta un andamento economico positivo fino al 2016. Nel 2017 il conto economico si è chiuso invece con un risultato negativo a causa della chiusura della discarica di Borgogligione e degli extra costi legati al trasporto dei rifiuti fuori regione. La perdita di esercizio, pari ad € 4.605.731,00, è stata coperta nell'esercizio 2017 con riduzione delle riserve straordinarie per € 3.135.246,00, delle riserve di rivalutazione per € 706.539,00 e della riserva legale per € 300.000,00. La differenza di € 463.946,00 è stata rinviata all'esercizio 2018. L'esercizio 2018 si è invece chiuso con un risultato positivo di € 98.294,00, destinato a coprire parte della perdita rinviata a nuovo nell'anno 2017 (al netto della quota destinata a riserva legale).*

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un trend tendenzialmente stabile fino all'anno 2017, registrando invece un'importante contrazione nell'anno 2018 di € 3.676.892,00, per effetto della riduzione degli accantonamenti operati (di circa € 2.719.000,00) e della riduzione generalizzata delle altre voci di costo. In particolare, il costo del personale presenta un andamento sostanzialmente stabile (modesta riduzione). L'incidenza dello stesso rispetto ai costi della produzione, in media del 27% fino all'anno 2017, aumenta nel 2018 per effetto della contrazione dei costi totali.

Situazione patrimoniale e finanziaria: la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto che si è fortemente ridotto nell'anno 2017 per effetto della copertura parziale della perdita di esercizio 2017, in lieve miglioramento nel 2018. La posizione finanziaria netta è positiva e i dati derivanti dalla relazione al bilancio 2018 evidenziano un flusso finanziario di cassa positivo.

Analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'ente.

In merito all'analisi dei costi che incidono sulle tariffe pagate agli utenti, è importante evidenziare che il servizio pubblico svolto dalla società partecipata non è stato affidato dall'Ente, in quanto la competenza in materia è stata trasferita da tempo all'allora vigente A.T.O. (poi A.T.I. n. 2). Oggi le funzioni in materia di servizio rifiuti sono affidate all'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (A.U.R.I.), istituita con LR 11/2013, alla quale spettano tutte le competenze previste dal D.Lgs 152/2006, nonché dal 2018 anche all'ARERA (L. 205/2017). Tra di esse sono comprese quelle relative all'affidamento del servizio, ai rapporti con il soggetto gestore, al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ed in generale al controllo sul corretto svolgimento dello stesso. In particolare, con riferimento ai costi che incidono sulle tariffe pagate dagli utenti, occorre evidenziare che, in base all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, spetta all'Autorità regionale istituita con LR 11/2013 la validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore (art. 8 DPR 158/1999). I piani sono poi soggetti anche all'approvazione dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) - deliberazione ARERA n. 443/2019. La determinazione delle tariffe è disciplinata dal DPR 158/1999. In ogni caso, anche l'Ente effettua annualmente, nel corso del procedimento di approvazione del piano finanziario e, successivamente, delle tariffe della TARI la verifica sui costi del servizio inseriti dal gestore.

In relazione ai costi potenziali che possono gravare sul bilancio dell'Ente, va evidenziato l'obbligo di accantonamento previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs 175/2016, in caso di risultato economico negativo della società partecipata. Tale accantonamento deve essere pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione. Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c.. Nel caso di TSA Spa tale differenza ammonta ad un valore negativo di € 4.598.067,00 per l'anno 2017, ed ha comportato un accantonamento nel rendiconto 2018 del Comune di Corciano di € 48.000,00 (riportato nella quota accantonata del risultato di amministrazione). Indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione.

In relazione alla valutazione sulle prospettive di razionalizzazione della gestione, va evidenziato che la predisposizione e l'approvazione di un piano di razionalizzazione dei costi richiede l'accordo della maggioranza dei soci. Infatti, anche volendo ritenere che siano da definirsi società a controllo pubblico quelle con la maggioranza di soci pubblici, in assenza di accordi o patti parasociali tra gli stessi, il raggiungimento di qualsiasi decisione richiede necessariamente il consenso dei soci. Pertanto, la definizione di un piano di razionalizzazione della gestione non può essere autonomamente effettuata dal Comune. In relazione al costo degli organi sociali, occorre evidenziare che lo stesso presenta un decremento fino al 2015 ed un modesto incremento da tale data, fino al 2018, quando si riduce, come segue: € 51.897,00 nel 2014, € 42.839,00 nel 2015, € 47.722,00 nel 2016, € 48.240,00 nel 2017, € 45.740,00 nel 2018. Inoltre, nella proposta agli organi amministrativi della società di recepimento degli obiettivi gestionali formulati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 118/2018, proposta formalizzata all'organo amministrativo della società, si indicavano "l'accrescimento dell'efficienza della gestione", misurata tramite "il miglioramento del risultato economico" e "la riduzione dei costi di esercizio, al fine di consentire la riduzione delle tariffe pagate ai cittadini", misurato dalla "riduzione dei costi operativi della società". L'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla società.

Rapporti di debito credito con la partecipata alla data del 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Tsa Spa	0,00	0,00

Le note informative sono state asseverate dall'Organo di revisione del Comune di Corciano e di quello della società TSA Spa.

Informazioni sui rapporti, nei rispettivi ambiti di attività, tra TSA spa e GEST srl

In relazione ai rapporti tra TSA Spa e GEST srl, va evidenziato che la società GEST srl è la società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, in seguito alla procedura esperita dall'allora vigente A.T.I. n. 2, società a cui partecipa TSA spa per una quota del capitale sociale del 18%. La società TSA spa è tuttavia incaricata dell'espletamento effettivo del servizio nel bacino che comprende il Comune di Corciano, in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la società GEST srl.

Quest'ultima quindi fattura gli importi dovuti al Comune in base al contratto, mentre TSA spa a sua volta fattura gli importi spettanti per il servizio svolto alla società GEST srl.

Formulazione di proposte nelle sedi competenti ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018, ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari per l'erogazione del servizio, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società. Eventuali altre misure di razionalizzazione richiedono il consenso della maggioranza dei soci.

Iniziative intraprese al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 175/2016, richiamato quanto sopra premesso per quanto concerne l'interpretazione della definizione di società a controllo pubblico, facendo seguito alla nota della Corte dei conti, prot. 1042-20/07/2018, il Comune ha formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori), all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP).

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
T.S.A.					
Capitale sociale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Patrimonio netto	5.463.121,00	5.569.694,00	5.641.787,00	1.036.054,00	1.134.345,00
Utile/perdita d'esercizio	372.402,00	106.570,00	72.092,00	-4.605.731,00	98.294,00
Indebitamento (Voce D SP)	8.194.271,00	7.828.861,00	8.670.619,00	8.233.860,00	7.403.725,00
Imm. finanziarie	407.517,00	407.517,00	412.517,00	405.523,00	405.628,00
Fatturato (ricavi)	21.702.431,00	20.733.833,00	21.158.934,00	15.142.948,00	15.536.962,00
Costi della produzione	21.677.157,00	20.697.944,00	21.253.062,00	20.188.726,00	16.511.834,00
Margine Operativo Lordo	1.019.769,00	903.019,00	960.467,00	1.790.011,00 -	nd
Utile/perdita d'esercizio	372.402,00	106.570,00	72.092,00	-4.605.731,00	98.294,00
Costo del personale	5.492.552,00	5.550.065,00	5.443.856,00	5.491.704,00	5.476.077,00
N. dipendenti al 31/12	119	119	121	123	119
Fondo T.F.R.	774.115,00	766.434,00	711.457,00	670.006,00	618.831,00
Costo Amministratori	51.897,00	42.939,00	47.722,00	48.640,00	45.740,00
N. Amministratori al 31/12	7	7	7	7	7
S.p.a.					

Trattandosi di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica, si evidenzia che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nel settore, non disponendo peraltro l'Ente di partecipazioni in società operanti nello stesso settore. La società partecipata svolge quindi un servizio compreso tra quelli che per legge devono essere affidati dall'Ente di Governo d'Ambito, affidamento che, come è stato già più volte evidenziato, è avvenuto proprio ad opera di quest'ultimo (A.T.I. n. 2).

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società TSA Spa non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

Verifica art. 4	Rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016
Numero dipendenti medio	120 (di cui 1 dirigenti, 15 impiegati e 104 operai) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0
Numero componenti organo di amministrazione	7 Variazioni rispetto al 2017: nessuna
Compenso componenti organo di amministrazione	€ 45.740,00
Componenti organo di controllo	3
Compenso componenti organi di controllo	€ 19.774,00
Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico	2016: € 21.312.182,00 2017: € 15.595.755,00 2018: € 15.625.961,00 Media: € 17.511.299,33
Risultato di esercizio	2014: 372.402,00 2015: € 106.570,00 2016: € 72.092,00 2017: € -4.605.731,00 2018: € 98.294,00

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra); - alla data del 31/12/2018 ha 120 dipendenti e 7 amministratori, il cui numero è quindi inferiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 17.511.299,33, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria; - la società ha registrato una perdita solo nell'anno 2017 e un utile negli altri esercizi del periodo 2014-2018;
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire ordinariamente una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4. >>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si dà atto della esauriente analisi delle componenti economico-patrimoniali e finanziarie della gestione societaria.

Sarebbe stato necessario riferire, in sede di revisione, in merito all'eventuale attuazione alle disposizioni del TUSP in materia di società a controllo pubblico, richiamate al successivo paragrafo 6.8.5. Alcune di esse riguardano iniziative di competenza degli enti partecipanti, altre devono essere assunte dalle partecipate. Non vi è dubbio peraltro come ciascun ente partecipante debba farsi parte diligente e assicurarne in entrambi i casi l'attuazione. A tal fine occorre in ogni caso evidenziare negli atti di revisione la composizione della compagine pubblicitica della partecipata nonché la eventuale componente pubblicitica del socio privato per le considerazioni di cui al par. 6.2.6. cui si rinvia.

6.8.5. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società, a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. In particolare, la società svolge per il Comune di Corciano servizi informatici, oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti pago-pa. Si tratta dell'erogazione di servizi che corrispondono altresì all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Inoltre, la stessa svolgerà probabilmente nel prossimo futuro anche la gestione della piattaforma per le procedure di affidamento telematiche. La società rientra nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori. La società ha un fatturato medio nel triennio 2016-2018 superiore alla soglia di € 500.000 e non ha registrato perdite nel periodo 2016-2018. Il fatturato è al netto dei contributi in conto esercizio, come indicato nelle istruzioni del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/11/2019.

Mantenimento della partecipazione senza interventi.

La società, a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. Pertanto, la stessa svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ed è riconducibile alla fattispecie

di cui all'art. 4, c. 2, let. d), del D.Lgs 175/2016 e non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, come più approfonditamente riportato nella relazione allegata alla deliberazione, il mantenimento della partecipazione nella società è giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, delle modalità alternative di gestione del servizio e dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. ...

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

La partecipazione nella società può essere conservata e non sono necessari interventi di razionalizzazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

- Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: la società, a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

In particolare, la società svolge per il Comune di Corciano servizi informatici, tra cui la gestione della piattaforma per le procedure di affidamento telematico, oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti pago-pa, come da deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 21/12/2015. Si tratta dell'erogazione di servizi che corrispondono altresì all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Sotto tale aspetto la partecipazione alla società può ritenersi pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative. Va infatti evidenziato che l'accesso a tali servizi integrati a livello regionale è possibile solo per i soci, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello statuto e nella convenzione di cui all'art. 5, comma 3, dello stesso, stipulata tra tutti i soci. Il Comune di Corciano ha sottoscritto la convenzione per il controllo analogo congiunto nel corso dell'anno 2017.

Comma 2: la società, come sopra evidenziato svolge la produzione di servizi strumentali per gli enti pubblici partecipanti (lettera d).

- Verifica presupposti art. 5 D.Lgs 175/2016

1. RAGIONI E FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

La partecipazione alla società regionale consente all'Ente di aderire e di essere coinvolto in maniera attiva nel processo di sviluppo del settore ICT regionale, coinvolgimento necessario anche alla luce della sempre maggiore

crescente spinta verso la dematerializzazione, la digitalizzazione e la connessione tra i soggetti pubblici operanti nell'ambito regionale. Sotto il profilo economico l'Ente è tenuto ad erogare alla società un contributo consortile annuale di € 1.312,32, oltre ad alcuni compensi per alcuni specifici servizi informatici. In termini di sostenibilità finanziaria, l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, meglio evidenziato di seguito, non fa presupporre al momento per il futuro rischi di sostenibilità finanziaria per l'Ente, tenuto anche conto degli obblighi statutari in capo allo stesso e della modesta quota di partecipazione al capitale.

2. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dal Comune nella società sono rappresentate dal valore della quota di capitale sociale posseduta alla data del 31/12/2018, pari ad € 6,84. Va evidenziato che, in base al criterio del patrimonio netto, tale quota, alla data del 31/12/2018, aveva un valore di € 8,03.

3. GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

I servizi forniti dalla società e l'apporto in termini di conoscenze e di tecnologia che la stessa può fornire all'Ente non possono essere gestiti in economia dal Comune, o potrebbero esserlo con un dispendio di risorse, di uomini, mezzi e conoscenze di cui il Comune ad oggi non dispone. L'alternativa di un'esternalizzazione di tali servizi rivolta al mercato, difficilmente possibile ai costi in precedenza indicati, farebbe invece perdere i vantaggi indicati nel paragrafo 1, assicurati dalla partecipazione in una società in cui l'Ente, pur se con una modestissima quota di partecipazione al capitale, concorre al controllo analogo congiunto con gli altri soci pubblici.

4. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio, oltre che per il tramite dell'esame dei risultati a consuntivo degli obiettivi proposti alla società partecipata. In particolare, l'esame degli indicatori proposti dall'ente permette di valutare il grado di efficacia e di efficienza della gestione. Per quanto attiene all'aspetto dell'economicità, oltre alle valutazioni possibili sulla scorta di quanto sopra, si rinvia all'apposito paragrafo.

5. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'Ente eroga contribuzioni al fondo consortile in cambio del ricevimento comunque di servizi. L'attività della società, come indicato nello Statuto societario, avviene nei limiti e nel rispetto dell'ordinamento interno e comunitario.

6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Redditività potenziale: La società Umbria Digitale Soc. cons. a r.l. ha incorporato nel corso dell'anno 2015 la società Webred Spa ed ha assunto da tale anno l'attuale denominazione (in precedenza si chiamava Centralcom Spa). Il Comune di Corciano è entrato a far parte della compagine societaria per effetto della cessione gratuita di azioni della società Centralcom Srl in favore degli ex soci del Consorzio S.I.R., contestualmente sciolto, accettata con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 27/11/2014.

L'esame del risultato economico negli ultimi esercizi mostra un andamento positivo e non sono segnalate dagli Organi societari particolari criticità che possano far presumere un deterioramento dell'equilibrio economico nei prossimi esercizi.

Analisi dei costi della partecipata

L'andamento storico dei costi operativi della società, considerando solo gli anni successivi alla fusione, mostra un trend decrescente fino all'anno 2017, in aumento nel 2018. Tuttavia, l'incremento dei ricavi ha consentito nel 2018 comunque un miglioramento del margine operativo lordo. In particolare, il costo del personale presenta un aumento di circa il 2% rispetto al 2017. Peraltro, la società sarà tenuta nei prossimi anni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs.

175/2016, a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, trattandosi di società a controllo pubblico (controllo analogo congiunto).

Analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'ente.

In merito va evidenziato che la modestissima quota di partecipazione del Comune al capitale sociale (0,000171%) rende piuttosto improbabile una significativa incidenza dei costi della società sul bilancio dell'Ente, se non per quanto attiene ai servizi affidati, per ora limitati ad un contenuto importo annuale di € 1.312,00 (anno 2018) ed altri costi per servizi per € 904,01. In ogni caso si tratta di oneri sostenuti in cambio di servizi forniti.

Indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e contenimento dei costi per il funzionamento degli organi sociali.

Con riferimento alla razionalizzazione della gestione, con riferimento ai costi degli organi sociali, la nota integrativa del bilancio della società evidenzia un costo dell'organo amministrativo di € 48.600,00 (anno 2018), pari a quello dell'anno precedente. La società è amministrata da un amministratore unico.

La predisposizione di uno specifico piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento richiederà l'accordo con tutti gli altri soci pubblici, sulla base di quanto previsto dalla convenzione sul controllo analogo.

Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta in base ai dati disponibili che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Umbria digitale	0,00	0,00

Il prospetto allegato al rendiconto 2018 è stato asseverato dall'organo di revisione del Comune di Corciano e da quello della società.

Iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 175/2016, con nota prot. 25264 del 24/07/2018, è stato formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori), all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP). La società ha fornito riscontro in merito con nota prot. 25754 del 30/07/2018. Dell'esito di questa verifica si è dato conto nel rapporto annuale sul controllo sulle società partecipate, più volte sopra richiamato. Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società. La società, con nota prot. n. 23030 del 09/07/2019 ha comunicato quanto segue: "la scrivente Società, avendo adottato formalmente gli obiettivi proposti aventi ad oggetto il "rafforzamento del supporto tecnologico ed informatico agli enti associati nell'ambito dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione", tra le varie attività, ha completato il percorso di qualificazione delle piattaforme software gestionali destinate agli Enti Locali umbri, consultabile al seguente link del sito web di Umbria Digitale <http://www.umbriadigitale.it/procedure-aperte>. Tale procedura, che consente ai Soci interessati di attivare le migliori piattaforme software gestionali destinate agli enti locali (vedi PEC del 11 aprile 2017 prot. n. 1392), ha ad oggi supportato numerosi Enti della Regione (tra i quali il Comune di Foligno, il Comune di Assisi, il Comune di Castiglione del Lago, il Comune di Marsciano, l'Arpa etc.). A tal proposito, si comunica inoltre, che nelle more

del suo perfezionamento, Umbria Digitale ha trasmesso in data 7 giugno u.s. (ns. prot. 2058) una proposta tecnica- economica a Codesto Ente, confermando la propria disponibilità ad erogare nei Suoi confronti alcuni servizi, tra i quali quello di supportare l'Ente nella individuazione di una piattaforma software applicativa adatta alle proprie specifiche esigenze. Si ricorda, infine, che Umbria Digitale nel rispetto della propria mission aziendale continua ad erogare servizi di connettività e di data center a favore dei propri Soci così come riportato nella nota trasmessa via PEC del 25 maggio 2017 (prot. n. 1754)". In merito invece all'obbligo di accantonamento previsto dall'art. 21, si evidenzia che la società non presenta perdite di esercizio nel periodo 2014-2018.

6.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Umbria Digitale s.c. a r.l.					
Capitale sociale	1.078.431,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Patrimonio netto	1.077.693,00	4.662.734,00	4.690.696,00	4.697.532,00	4.702.084,00
Utile/perdita d'esercizio	251,00	36.029,00	27.962,00	6.836,00	4.553,00
Indebitamento (Voce D SP)	153.068,00	71.494,00	5.680.490,00	7.814.312,00	6.426.785,00
Imm. finanziarie		345.594,00			
Fatturato (ricavi)	158.511,00	12.490.726,00	10.347.997,00	10.231.361,00	10.908.388,00
Costi della produzione	812.009,00	13.874.915,00	11.844.222,00	11.811.266,00	13.583.353,00
Margine Operativo Lordo		646.000,00	1.194.000,00	995.000,00	1.274.000,00
Utile/perdita d'esercizio	251,00	36.029,00	27.962,00	6.836,00	4.553,00
Costo del personale	61.225,00	4.951.057,00	5.676.808,00	5.605.464,00	5.727.552,00
N. dipendenti al 31/12	nd	76	86	86	83
Fondo T.F.R.	5.464,00	1.209.696,00	1.220.443,00	1.160.810,00	1.169.289,00
Costo Amministratori	57.903,00	64.910,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
N. Amministratori al 31/12	1	1	1	1	1

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società UMBRIA DIGITALE Soc. cons. a r.l. presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016

Verifica art. 4	rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016
Numero dipendenti medio	83 (1 dirigente, 8 quadri e 74 impiegati) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0
Numero componenti organo di amministrazione	1 Variazioni rispetto al 2017: nessuna
Compenso componenti organo di amministrazione	€ 48.600,00
Componenti organo di controllo	1

<i>Compenso componenti organi di controllo</i>	€ 38.138,00
<i>Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico</i>	2016: € 11.066.490,00 2017: € 11.056.412,00 2018: € 11.864.971,00 Media: € 11.329.291,00
<i>Risultato di esercizio</i>	2014: € 251,00 2015: € 36.029,00 2016: € 27.962,00 2017: € 6.836,00 2018: € 4.553,00

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);*
- nel 2018 la società ha avuto 83 dipendenti in media e 1 amministratore, il cui numero è quindi inferiore a quello dei dipendenti;*
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;*
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 11.329.291,00, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria;*
- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018);*
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza della gestione;*
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4. >>*

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.8.6. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.P.A.*	42,08%
Gesenu S.P.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014.

Numero amministratori al 31.12.2018: 3 (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti: **SI**;

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<Società già in liquidazione dal 2014. I rapporti sullo stato della liquidazione e la relazione allegata al bilancio 2017 illustrano lo stato della procedura liquidatoria delle attività e delle passività, nonché le prevedibili sue evoluzioni. In particolare, viene segnalato che l'allungamento dei tempi di conclusione della procedura potrebbe verificarsi per effetto di alcuni contenziosi in corso. In ogni caso, si evidenzia come con la procedura liquidatoria sarà possibile presumibilmente estinguere tutte le passività, eccetto una riferita alla società ACEA. Al momento la procedura non ha generato costi sul bilancio del Comune.

Non sono stimati risparmi.

La società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 11/08/2014.

I precedenti rapporti sullo stato della liquidazione e la relazione allegata al bilancio 2018 illustrano lo stato della procedura liquidatoria delle attività e delle passività, nonché le prevedibili sue evoluzioni. In particolare, viene segnalato che si prevede di chiudere la liquidazione entro il 30 giugno 2020, con buon esito.

In merito alle azioni intraprese per accelerare la procedura di liquidazione, con la deliberazione della Giunta comunale n. 118/2018, si è proposto formalmente alla società l'obiettivo "rapida conclusione della fase liquidatoria". Tale obiettivo e la sua tempistica è tuttavia condizionata dalle circostanze indicate dai liquidatori nella relazione al bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	-	-	-	-	-

Sienergia Spa in liquidazione	Patrimonio netto	-2.371.272,00	-2.269.282,00-	-3.334.175,00	-2.863.958,00	-3.033.532,00
	Utile/perdita d'esercizio	-628.452,00	169.290,00	143.071,00	256.403,00	79.633,00
	Indebitamento (Voce D SP)	5.822.835,00	5.699.895,00	5.657.086,00	4.743.112,00	4.426.575,00
	Imm. finanziarie	3.057.965,00	3.200.122,00	680.528,00	11.127,00	5.000,00
	Fatturato (ricavi)	226.401,00	158.863,00	131.223,00	29.313,00	15.894,00
	Costi della produzione	773.923,00	438.292,00	327.956,00	271.593,00	215.512,00
	Diff. tra valore e costi	-424.815,00	126.145,00	210.286,00	157.270,00	73.662,00
	Utile/perdita d'esercizio	-628.452,00	169.290,00	143.071,00	256.403,00	79.633,00
	Costo del personale	406.049,00	176.706,00	100.164,00	87.772,00	38.058,00
	N. dipendenti al 31/12	10		2	2	1
	Fondo T.F.R.	59.190,00	10.077,00	11.935,00	13.736,00	5.470,00
	Costo Amministratori	28.643,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	N. Amministratori al 31/12	7	3	3	3	3

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Sienergia S.p.A. in liquidazione	0,00	0,00

Il prospetto allegato al rendiconto 2018 è stato asseverato dall'organo di revisione del Comune di Corciano e da quello della società.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero dar luogo a perdite di esercizio, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla numerosità dei medesimi. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.8.7. Gest S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Corciano vi partecipa indirettamente, tramite la Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A., con una quota del 1,728%.

Attività

Coordinamento delle attività programmatiche e gestionali relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale integrato n. 2 dell'Umbria.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		7.817,00
2015		3.324,00
2016	77.383.486,00	3.213,00
2017	72.337.559,00	21.755,00
2018	77.383.486,00	27.763,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società è affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed è stata costituita in seguito alla trasformazione del raggruppamento temporaneo di imprese, di cui faceva parte la partecipata diretta TSA Spa,

che si è aggiudicato la gara. La società TSA spa è tuttavia il gestore operativo per l'ambito territoriale del Comune di Corciano. Si tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 2, lettera a), del D.Lgs 175/2016 in quanto svolge un servizio di interesse generale. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2016-2018 superiore alla soglia di € 500.000 e nei 5 esercizi precedenti (2014-2018) non ha registrato perdite. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento.

Mantenimento della partecipazione.

La società è affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed è stata costituita in seguito alla trasformazione del raggruppamento temporaneo di imprese, di cui faceva parte la partecipata diretta TSA Spa, che si è aggiudicato la gara. La società TSA spa è tuttavia il gestore operativo per l'ambito territoriale del Comune di Corciano. Si tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. La società GEST, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Da relazione:

Informazioni di dettaglio

Codice fiscale	03761180961
Denominazione	GEST SRL
Anno di costituzione	11/11/2009
Sede legale	Perugia, Strada della Molinella n. 7
Stato della società	Attiva
Società quotata	NO
Settore di attività	Codice ateco 38 – raccolta dei rifiuti

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

La partecipazione nella società può essere conservata e non sono necessari interventi di razionalizzazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

- Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: la società è affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed è stata costituita in seguito alla trasformazione del raggruppamento temporaneo di imprese, di cui faceva parte la partecipata diretta TSA Spa, che si è aggiudicata la gara. La società TSA spa è tuttavia il gestore operativo per l'ambito territoriale del Comune di Corciano. Si tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Comma 2: la società GEST, come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Gest srl	85.151,78	404.408,17

I dati sono stati rilevati dalla contabilità del Comune.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società GEST srl presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

Verifica art. 4	rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016
Numero dipendenti medio	1 (1 impiegato) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0
Numero componenti organo di amministrazione	1 Variazioni rispetto al 2017: nessuna
Compenso componenti organo di amministrazione	€ 10.000,00
Componenti organo di controllo	3
Compenso componenti organi di controllo	€ 32.420,00
Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico	2016: € 71.087.299,00 2017: € 72.337.559,00 2018: € 77.383.486,00 Media: € 73.602.781,33
Risultato di esercizio	2014: € 7.817,00

	2015: € 3.324,00
	2016: € 3.213,00
	2017: € 21.755,00
	2018: € 27.763,00

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- nel 2018 la società ha avuto 1 dipendente in media e 1 amministratore, il cui numero è quindi non superiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 73.602.781,33, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria;
- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

Quota di partecipazione diretta	
Codice fiscale organismo tramite	
Quota detenuta dall'organismo tramite	18%
Tipo di controllo	Nessuno
Tipologia di attività svolta dalla partecipata	coordinamento delle attività programmatiche e gestionali relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale integrato n. 2 dell' Umbria
Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate	NO
Necessità di contenimento costi di funzionamento	NO
Obbligo di aggregazione con altre società	NO
Esito ricognizione	Mantenimento
Modalità di razionalizzazione	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.8.8. G.S.A. – Gestione servizi aziendali S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Corciano vi partecipa indirettamente, tramite la società Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A., con una quota del 1,331%.

Attività

Svolge attività di consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		5.805,00
2015		6.393,00
2016	1.694.744,00	64.176,00
2017	1.456.305,00	48.986,00
2018	1.856.402,00	60.659,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società svolge la propria attività nel settore della consulenza gestionale amministrativa e direzione politica e strategica aziendale, in prevalenza nei confronti dei soci. La società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs 175/2016 in quanto svolge servizi per conto dei soci. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2016-2018 superiore alla soglia di € 500.000 e nei 5 esercizi precedenti (2014-2018) non ha registrato perdite. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento.

Mantenimento della partecipazione.

La società svolge la propria attività nel settore della consulenza gestionale amministrativa e direzione politica e strategica aziendale, in prevalenza nei confronti dei soci. La società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Da relazione:

Informazioni di dettaglio

Codice fiscale	02063430546
Denominazione	Gestione servizi aziendali srl
Anno di costituzione	06/06/1994
Sede legale	Perugia, Strada della Molinella n. 7
Stato della società	Attiva
Società quotata	NO
Settore di attività	Codice ateco 70.22.09 – altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

La partecipazione nella società può essere conservata e non sono necessari interventi di razionalizzazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: la società svolge la propria attività nel settore della consulenza gestionale amministrativa e direzione politica e strategica aziendale, in prevalenza nei confronti dei soci

Comma 2: la società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

<i>Società</i>	<i>Crediti Comune</i>	<i>Debiti Comune</i>
<i>G.S.A. srl</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

I dati sono stati rilevati dalla contabilità del Comune.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società Gestione servizi aziendali srl presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

<i>Verifica art. 4</i>	<i>rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016</i>
<i>Numero dipendenti medio</i>	<i>26 dipendenti (20 impiegati e 6 operai) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0</i>
<i>Numero componenti organo di amministrazione</i>	<i>1 Variazioni rispetto al 2017: nessuna</i>
<i>Compenso componenti organo di amministrazione</i>	<i>€ 22.000,00</i>
<i>Componenti organo di controllo</i>	<i>0</i>
<i>Compenso componenti organi di controllo</i>	<i>€ 0,00</i>
<i>Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico</i>	<i>2016: € 1.694.744,00 2017: € 1.456.305,00 2018: € 1.856.402,00 Media: € 1.669.150,33</i>
<i>Risultato di esercizio</i>	<i>2014: € 5.805,00 2015: € 6.393,00 2016: € 64.176,00 2017: € 48.986,00 2018: € 60.659,00</i>

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);*
- nel 2018 la società ha avuto 26 dipendenti in media e 1 amministratore, il cui numero è quindi non superiore a quello dei dipendenti;*
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;*
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 1.669.150,33, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria;*

- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018);
- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

Quota di partecipazione diretta	
Codice fiscale organismo tramite	
Quota detenuta dall'organismo tramite	01857340549
Tipo di controllo	Nessuno
Tipologia di attività svolta dalla partecipata	consulenza gestionale amministrativa e direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale
Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate	NO
Necessità di contenimento costi di funzionamento	NO
Obbligo di aggregazione con altre società	NO
Esito ricognizione	Mantenimento
Modalità di razionalizzazione	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.8.9. BCC UMBRIA - Credito Cooperativo Umbro soc. coop.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Corciano vi partecipa indirettamente, tramite la società Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A., con una quota del 0,0016%.

Attività

Attività bancaria ricezione e trasmissione di ordini di collocamento strumenti finanziari, senza assunzione a fermo ne' garanzie.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	39.232.372,00	-7.420.201,00
2017	38.582.064,00	354.062,00
2018	39.060.117,00	3.139.064,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **18**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **178**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

Da schede MEF:

<<La società svolge attività bancaria.

Il compenso degli organi di controllo è indicato insieme a quello degli amministratori. La società non rientra in nessuna delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016. L'Ente invita pertanto la società partecipata a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione ed eventualmente di provvedere alla relativa cessione o dismissione, tenuto anche conto del modesto ammontare del suo importo (dal bilancio 2018 della società TSA Spa risulta una quota di partecipazione nella società Crediumbria soc. coop, società fusa nella società BCC Umbria dal 2016, dello 0,16% del capitale sociale, per un importo riportato tra le immobilizzazioni di € 5.681,00. Non si dispongono informazioni in merito alla quota di partecipazione detenuta nella società risultante dalla fusione). Si evidenzia che non disponendo questo Ente del controllo della società TSA spa, ma che suddetta società è definita a controllo pubblico congiunto solo per effetto della detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte di amministrazioni pubbliche, pur mancando previsioni di legge o statutarie o accordi parasociali che definiscano forme di controllo congiunto, il Comune di Corciano non può imporre l'eventuale dismissione della partecipazione nella società BCC Umbria, operazione che richiede il necessario accordo della maggioranza dei soci.

Proposta alla società di alienazione della partecipazione.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Per BCC è stata indicata la percentuale di partecipazione riportata nel bilancio della società TSA Spa, riferita però alla società CREDIUMBRIA fusa nella BCC dal 2016.

La società non rientra in nessuna delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016. L'Ente invita pertanto la società partecipata a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione ed eventualmente di provvedere alla relativa cessione o dismissione, tenuto anche conto del modesto ammontare del suo importo (dal bilancio 2018 della società TSA Spa risulta una quota di partecipazione nella società Crediumbria soc. coop, società fusa nella società BCC Umbria dal 2016, dello 0,16% del capitale sociale, per un importo riportato tra le immobilizzazioni di € 5.681,00. Non si dispongono informazioni in merito alla quota di partecipazione detenuta nella società risultante dalla fusione della predetta società nella società BCC avvenuta nel 2016).

Si evidenzia che non disponendo questo Ente del controllo della società TSA spa, ma che suddetta società è definita a controllo pubblico congiunto solo per effetto della detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte di amministrazioni pubbliche, pur mancando previsioni di legge o statutarie o accordi parasociali che definiscano forme di controllo congiunto, il Comune di Corciano non può imporre l'eventuale dismissione della partecipazione nella società BCC Umbria, ma solo proporla, operazione che richiede il necessario accordo della maggioranza dei soci.

Non è possibile indicare tempi per la dismissione potendo questo Ente solo proporre la cessione della partecipazione, non disponendo del controllo della società.

I risparmi conseguibili ed i proventi ricavabili dalla dismissione, data la modesta quota di partecipazione, non appaiono significativi.

Da relazione:

Informazioni di dettaglio

Codice fiscale	0351835054
Denominazione	BCC UMBRIA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO soc. cooperativa
Anno di costituzione	24/06/2016
Sede legale	Perugia, Piazza IV Novembre n. 31
Stato della società	Attiva
Società quotata	NO
Settore di attività	Codice Ateco 64.19.1 – attività bancaria ricezione e trasmissione di ordini collocamento strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' garanzie

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

La società svolge l'attività bancaria.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
BCC Umbria	0,00	0,00

I dati sono stati rilevati dalla contabilità del Comune.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società non rientra in nessuna delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016. L'Ente invita pertanto la società partecipata a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione ed eventualmente di provvedere alla relativa cessione o dismissione, tenuto anche conto del modesto ammontare del suo importo (dal bilancio 2018 della società TSA Spa risulta una quota di partecipazione nella società Crediumbria soc. coop, società fusa nella società BCC Umbria dal 2016, dello 0,16% del capitale sociale, per un importo riportato tra le immobilizzazioni di € 5.681,00. Non si dispongono informazioni in merito alla quota di partecipazione detenuta nella società risultante dalla fusione della società anzidetta nella società BCC avvenuta nel 2016). Si evidenzia che non disponendo questo Ente del controllo della società TSA spa, ma che suddetta

società è definita a controllo pubblico congiunto solo per effetto della detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte di amministrazioni pubbliche, pur mancando previsioni di legge o statutarie o accordi parasociali che definiscano forme di controllo congiunto, il Comune di Corciano non può imporre l'eventuale dismissione della partecipazione nella società BCC Umbria, operazione che richiede il necessario accordo della maggioranza dei soci.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.8.10. Acquaser S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Corciano vi partecipa indirettamente tramite Umbra Acque. S.p.A., con una quota del 0,026794%.

Attività

Attività di intermediazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera l del d.lgs 152/2006.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		2.317.030,00
2015		2.900.475,00
2016	42.822.690,00	3.778.859,00
2017	42.822.690,00	4.134.444,00
2018	47.521.305,00	3.569.202,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **59**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con

delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società ha per oggetto l'attività di intermediazione di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/2006, ovvero il trasporto, recupero o lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrale delle acque di cui all'art. 141 del d.lgs. 152/2006, per conto di terzi, nonché attività accessorie e

strumentali ad esso pertinenti, svolte anche in via diretta. Servizi prestati nei confronti della partecipante Umbra Acque Spa. la società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Il compenso dell'organo di controllo è indicato insieme a quello degli amministratori. La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs 175/2016 in quanto svolge servizi per conto dei soci. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2016-2018 superiore alla soglia di € 500.000 e nei 5 esercizi precedenti (2014-2018) non ha registrato perdite. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento.

Mantenimento della partecipazione.

La società ha per oggetto l'attività di intermediazione di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/2006, ovvero il trasporto, recupero o lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrale delle acque di cui all'art. 141 del d.lgs. 152/2006, per conto di terzi, nonché attività accessorie e strumentali ad esso pertinenti, svolte anche in via diretta. Servizi prestati nei confronti della partecipante Umbra Acque Spa. La società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Da relazione:

Informazioni di dettaglio

Codice fiscale	01554210508
Denominazione	Aquaser srl
Anno di costituzione	03/10/2010
Sede legale	Roma, Piazzale Ostensie n. 2
Stato della società	Attiva
Società quotata	NO
Settore di attività	Codice ateco 46.18.09 – attività di intermediazione di rifiuti, ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera l) del d.lgs. 152/2006

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

La partecipazione nella società può essere conservata e non sono necessari interventi di razionalizzazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: la società ha per oggetto l'attività di intermediazione di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/2006, ovvero il trasporto, recupero o lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrale delle acque di cui all'art. 141 del d.lgs. 152/2006, per conto di terzi, nonché attività accessorie e

strumentali ad esso pertinenti, svolte anche in via diretta. Servizi prestati nei confronti della partecipante Umbra Acque Spa.

Comma 2: la società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Aquaser srl	0,00	0,00

I dati sono stati rilevati dalla contabilità del Comune.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società AQUASER srl presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

Verifica art. 4	rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016
Numero dipendenti medio	59,42 dipendenti (2,5 quadri, 23,92 impiegati e 33 operai) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0
Numero componenti organo di amministrazione	9 Variazioni rispetto al 2017: nessuna
Compenso componenti organo di amministrazione	€ 255.000,00
Componenti organo di controllo	3
Compenso componenti organi di controllo	Indicato insieme a quello degli amministratori
Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico	2016: € 45.109.641,00 2017: € 42.822.690,00 2018: € 47.521.305,00 Media: € 45.151.212,00
Risultato di esercizio	2014: € 2.317.030,00 2015: € 2.900.475,00 2016: € 3.778.859,00 2017: € 4.134.444,00 2018: € 3.569.202,00

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto:

- rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);
- nel 2018 la società ha avuto 59,42 dipendenti in media e 9 amministratori, il cui numero è quindi non superiore a quello dei dipendenti;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 45.151.212,00, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria;
- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018); - non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza della gestione;
- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

Quota di partecipazione diretta	
Codice fiscale organismo tramite	
Quota detenuta dall'organismo tramite	1%
Tipo di controllo	Nessuno
Tipologia di attività svolta dalla partecipata	attività di intermediazione di rifiuti, ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera l) del d.lgs. 152/2006
Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate	NO
Necessità di contenimento costi di funzionamento	NO
Obbligo di aggregazione con altre società	NO
Esito ricognizione	Mantenimento
Modalità di razionalizzazione	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazione[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.8.11. Ingegnerie Toscane S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Corciano vi partecipa indirettamente tramite la società Umbra Acque. S.p.A., con una quota del 0,026794%.

Attività

Servizi di progettazione di ingegneria integrata.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		2.627.082,00
2015		3.298.948,00
2016	23.896.743,00	4.120.357,00
2017	28.568.369,00	4.681.311,00
2018	30.833.208,00	4.735.972,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **197**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 94 del 30/12/2019

<<La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi di progettazione e ingegneria integrati. Servizi prestati nei confronti della partecipante Umbra Acque Spa.

La società rientra nella categoria di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs 175/2016 in quanto svolge servizi per conto dei soci. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2016-2018 superiore alla soglia di € 500.000 e nei 5 esercizi precedenti (2014-2018) non ha registrato perdite. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento.

Mantenimento della partecipazione.

La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi di progettazione e ingegneria integrati. Servizi prestati nei confronti della partecipante Umbra Acque Spa. La società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Da relazione:

Informazioni di dettaglio

Codice fiscale	06111950488
Denominazione	Ingegnerie Toscane srl
Anno di costituzione	16/12/2010
Sede legale	Firenze, Via De Sanctis n. 49
Stato della società	Attiva
Società quotata	NO
Settore di attività	Codice Ateco 71.12.02 – servizi e progettazione di ingegneria integrata

Si riporta di seguito l'esame della sussistenza delle condizioni previste dalle norme del D.Lgs 175/2016.

La partecipazione nella società può essere conservata e non sono necessari interventi di razionalizzazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Verifica presupposti art. 4 D.Lgs 175/2016

Comma 1: la società ha per oggetto lo svolgimento di servizi di progettazione e ingegneria integrati. Servizi prestati nei confronti della partecipante Umbra Acque Spa.

Comma 2: la società rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Evidenziazione di eventuali rapporti di debito credito con la partecipata al 31/12/2018

Società	Crediti Comune	Debiti Comune
Ingegnerie Toscane srl	0,00	0,00

I dati sono stati rilevati dalla contabilità del Comune.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri del D.Lgs 175/2016

La società INGEGNERIE TOSCANE srl presenta la seguente situazione con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016:

<i>Verifica art. 4</i>	<i>rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016</i>
<i>Numero dipendenti medio</i>	<i>197 dipendenti (2 dirigenti, 10,16 quadri, 175,59 impiegati e 9,25 operai) dipendenti distaccati dalla o presso la partecipata: 0</i>
<i>Numero componenti organo di amministrazione</i>	<i>5 Variazioni rispetto al 2017: nessuna</i>
<i>Compenso componenti organo di amministrazione</i>	<i>€ 62.397,00</i>
<i>Componenti organo di controllo</i>	<i>3</i>
<i>Compenso componenti organi di controllo</i>	<i>€ 44.926,00</i>
<i>Fatturato (criterio soggetti attività produttive di beni e servizi) voci A1+A5 conto economico</i>	<i>2016: € 23.896.743,00 2017: € 28.568.369,00 2018: € 30.833.208,00 Media: € 27.766.106,67</i>
<i>Risultato di esercizio</i>	<i>2014: € 2.627.082,00 2015: € 3.298.948,00 2016: € 4.120.357,00 2017: € 4.681.311,00 2018: € 4.735.972,00</i>

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, in quanto: - rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (vedi sopra);

- nel 2018 la società ha avuto 197 dipendenti in media e 5 amministratori, il cui numero è quindi non superiore a quello dei dipendenti;

- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

- la società ha registrato un fatturato medio del triennio 2016-2018 pari ad € 27.766.106,67, quindi superiore alla soglia di € 500.000,00 valida per la revisione ordinaria;

- la società non ha registrato perdite nei 5 esercizi precedenti (2014-2018);

- non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre quelle che derivano dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza della gestione;

- non sussiste la necessità di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 4.

Quota di partecipazione, tipo di controllo e informazioni sull'esito

<i>Quota di partecipazione diretta</i>	
<i>Codice fiscale organismo tramite</i>	
<i>Quota detenuta dall'organismo tramite</i>	0,2634920546
<i>Tipo di controllo</i>	Nessuno
<i>Tipologia di attività svolta dalla partecipata</i>	servizi e progettazione di ingegneria integrata
<i>Svolgimento attività analoghe a quelle di altre società partecipate</i>	NO
<i>Necessità di contenimento costi di funzionamento</i>	NO
<i>Obbligo di aggregazione con altre società</i>	NO
<i>Esito ricognizione</i>	Mantenimento
<i>Modalità di razionalizzazione</i>	Nessuna modalità

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.9. COMUNE DI FOLIGNO

Revisione approvata con D.C.C. del 19 dicembre 2019 n. 79, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1. F.I.L.S. s.r.l. in liquidazione	100	liquidazione - in fallimento
DIR 2. AFAM s.p.a.	83,68	mantenimento
DIR 3. Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. in liquidazione - in concordato giudiziale	64,25	liquidazione
DIR 4. VUS S.p.A. - Valle Umbra Servizi	47,35	mantenimento
DIR 5. Umbria Digitale s.c.ar.l.	1,93	mantenimento
DIR 6. Sviluppumbria s.p.a.	1,16	mantenimento
DIR 7. Interporto Marche s.p.a.	0,09	cessione/alienazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
IND 1. Consorzio produzione carne bovina s.c.ar.l. in liquidazione	4,34 tramite DIR 3	cessione/alienazione
IND 2. VUS Com s.r.l.	100 tramite DIR 4	mantenimento
IND 3. VUS Gpl s.r.l.	51 tramite DIR 4	cessione/alienazione
IND 4. Connesi s.p.a.	12,50 tramite DIR 4	cessione/alienazione
IND 5. SET - Società per l'eccellenza del territorio consortile a r.l. - In liquidazione	7,69 tramite DIR 1	liquidazione

6.9.1. F.I.L.S. S.r.l. - Foligno Impresa Lavoro Sviluppo - in fallimento

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Foligno 100%

Attività

La società opera nel settore dei servizi pubblici locali (manutenzione patrimonio stradale, del verde pubblico, gestione e manutenzione dei cimiteri, servizi di portierato e movimentazione posta) in qualità di affidataria del Comune di Foligno.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.213.876,00	6.319,00
2015	1.904.315,00	-500.777,00
2016	2.024.611,00	-398.363,00
2017	2.197.344,00	28.264,00
2018	646.874,00	-284.901,00

In liquidazione dal 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: 1 (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 45

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Benché il procedimento di liquidazione si protragga ormai da più anni, generando costi e ulteriori perdite di esercizio destinati a gravare sul proprio bilancio, l'Ente non si è fatto carico di monitorare ed evidenziare le ragioni che ne impediscono la conclusione, né ha indicato le specifiche azioni intraprese per accelerare la procedura di liquidazione. Di contro, l'Ente, in sede di revisione straordinaria, si è soffermato sulla prosecuzione delle attività svolte in esercizio provvisorio secondo modalità e forme

non meglio specificate. Pertanto, l'Ente è stato invitato a fornire puntuali chiarimenti/informazioni al riguardo, evidenziando in particolare:

- lo stato di avanzamento del procedimento di liquidazione e le ragioni che ne impediscono la conclusione prima del 2019;
- la descrizione delle attività in corso di svolgimento da parte della società;
- i motivi che giustificerebbero la prosecuzione di dette attività, anche dopo la messa in liquidazione della partecipata, e relative modalità di svolgimento.

Al riguardo, con nota del 05.09.2018 prot. n. 1322, l'Ente ha comunicato che con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 102 del 28 febbraio 2017 è stato stabilito di dare mandato agli uffici comunali competenti di procedere senza indugio alla predisposizione degli atti necessari all'affidamento dei servizi già gestiti in precedenza dalla società posta in liquidazione e che l'avvio di tali procedimenti, di fatto, si è sovrapposto con l'istruttoria del Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni avvenuta nel corso dei primi sette mesi del 2017.

La proposta contenuta nell'atto di approvazione di tale piano di razionalizzazione è stata depositata in segreteria in data 12 settembre 2017 per la conseguente deliberazione avvenuta in data 3 ottobre 2017, da parte del Consiglio. Alla data del 12 settembre 2017 le procedure di gara non erano ancora terminate, stante le modalità di svolgimento ed i termini previsti dalla normativa vigente (codice dei contratti). Alla data del 05.09.2018, le operazioni di liquidazione della società stanno proseguendo e quelle relative alle procedure di gara, per l'affidamento dei servizi, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in precedenza svolti dalla società, sono terminate con la firma di tutti i contratti di affidamento.

Il Comune ha riportato il seguente dettaglio dei servizi e contratti stipulati, senza specificare, peraltro, i soggetti affidatari:

- affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. CIG: 7136053938, rep. 24431 del 3/1/2018;
- affidamento del global service per la manutenzione del patrimonio stradale - pulizia caditoie, demanio comunale, impianti di segnaletica verticale di toponomastica e commerciale CIG: 7167258069, rep. 24447 del 23/4/2018;
- contratto per l'affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico - CIG: 7164989FF4, rep. 24448 dell'11/5/2018;
- contratto per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali CIG: 7160358259, rep. 24449 dell'11/5/2018; | contratto per l'affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - CIG: 7161692F2F, rep. 24454 del 12/6/2018;

- affidamento dei servizi di portierato/reception presso varie sedi degli uffici comunali, di movimentazione posta, documentazione e materiali di consumo, di pulizia bagni pubblici e di custodia del magazzino e dell'archivio di deposito - CIG: 717848620C, rep. 24458 del 29/6/2018;
- contratto per l'affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti - CIG 7370797E17, rep. 24458 del 29/6/2018.

Alla data del 4 settembre 2018 la società svolge esclusivamente il servizio relativo a portierato/reception - movimentazione posta, documentazione e materiali di consumo - custodia magazzino e archivio di deposito, in quanto l'avvio del servizio di cui al contratto rep. 24458 del 29/6/2018 è prevista all'01/10/2018. Si può ritenere - prosegue il Comune - che entro il 2019 tutte le operazioni propedeutiche alla liquidazione della società possano essere terminate.

Come già specificato - prosegue l'Ente - i servizi svolti in precedenza dalla società sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, pertanto, il loro svolgimento è indispensabile anche dopo l'estinzione della partecipata.

Quanto sopra premesso, si conferma la omessa specificazione dei motivi che impediscono l'immediato completamento del procedimento di liquidazione e delle conseguenti iniziative assunte al riguardo dall'Ente. Il piano di razionalizzazione della partecipazione e dei servizi oggetto di riaffidamento non fa menzione:

- dei criteri di determinazione dei corrispettivi pattuiti, in relazione all'espletamento dei servizi affidati, sia con la partecipata sia con i soggetti cui i medesimi servizi sono stati o saranno riaffidati;
- dei rapporti di debito-credito con la partecipata in liquidazione e dei possibili esiti;
- delle ripercussioni sul bilancio dell'Ente delle perdite registrate e dei costi indotti dall'esercizio provvisorio dell'attività e dal procedimento di liquidazione in corso.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<La Società è stata posta in liquidazione con atto di Consiglio n. 30 del 27/06/2016. Ha svolto attività per l'ente riconducibili all'auto-produzione di servizi strumentali all'ente: Servizi di global service per la manutenzione del patrimonio, manutenzione verde pubblico, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali, global service manutentivo delle aree di emergenza, servizio pubbliche affissioni e relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione, servizio di portierato/reception, movimentazione posta, pulizia bagni pubblici, custodia del magazzino e dell'archivio di deposito, servizi tecnici relativi agli eventi presso gli Auditorium della città. Nel corso del 2018 tutti i servizi, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sono stati affidati mediante procedure ad evidenza pubblica, pertanto la società non svolge più alcun servizio.

Con l'atto in questione è stato richiesto un nuovo e puntuale piano industriale alla società al fine di verificare la sussistenza di possibili condizioni per il proseguimento dell'attività societaria in condizioni di equilibrio economico/finanziario e per la conservazione del valore degli assets aziendali. Con atto di Giunta n. 69 del 20/02/2017 l'amministrazione ha preso atto del piano industriale ed ha richiesto al liquidatore l'avvio di un confronto con i dipendenti della società teso a verificare in via definitiva la disponibilità degli stessi ad aderire al nuovo contratto in base a quanto previsto nel piano industriale stesso, quale misura essenziale per il risanamento della società e per la possibile revoca dello stato di liquidazione. Con successivo atto n. 102 del 28/02/2017 la Giunta ha preso atto della mancanza dei presupposti previsti dal piano industriale per la revoca dello stato di liquidazione e la prosecuzione delle attività.

Nel corso del 2018 tutti servizi, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sono stati affidati mediante procedure ad evidenza pubblica, pertanto la società non svolge più alcun servizio.

Allo stato attuale con provvedimento del TRIBUNALE DI SPOLETO n. 58 del 13/11/2019 la società è stata dichiarata in fallimento ed è stato nominato il Curatore Fallimentare.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dichiarazione di fallimento della partecipata, invitando l'Ente ad evidenziare, in occasione della prossima revisione ordinaria, i rapporti di debito e credito con la partecipata, gli eventuali atti di insinuazione nel passivo fallimentare nonché il valore, storico e attuale, di iscrizione della partecipazione in trattazione nel proprio bilancio.

6.9.2. AFAM S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Foligno	83,68%
Banca Popolare di Spoleto	8,37%
Nuova Fin Mechant S.p.A.	4,18%

Le residue quote (3,77%) sono possedute da privati persone fisiche.

Attività

Gestione farmacie.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	6.300.824,00	-401.750,00
2015	6.289.472,00	66.221,00
2016	6.236.694,00	140.731,00
2017	6.350.625,00	182.389,00
2018	6.329.768,00	165.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **27**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La società potrà collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione *ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP*, a condizione che fornisca servizi di "*interesse generale*" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia resi, tra l'altro, "*a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*".

Non basta tuttavia che tali condizioni vengano enunciate o inserite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non sembra trasparire in modo univoco neppure dalla comunicazione del 4 settembre 2018, né è stata comprovata dal Comune sulla base di dati oggettivamente risultanti dalle scritture contabili.

Indipendentemente dall'obbligo di dismettere la partecipazione, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP.

E' stato osservato in sede istruttoria come l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, non fosse stata corroborata da una compiuta analisi economico finanziaria della società partecipata centrata, in particolare, sui seguenti punti:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Al riguardo, il Comune di Foligno, nella nota di risposta del 4 settembre 2018, ha comunicato che:

- a) *“nessun costo attuale o potenziale grava sul bilancio dell'Ente.”*
- b) *“La società ha istituito un piano di razionalizzazione dei costi e delle spese societarie. Al riguardo la società ha ottenuto un contenimento del costo del personale che, come risulta dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, è passato da un importo pari ad € 1.303.598,00 dell'anno 2014 ad un importo pari ad € 1.231.806,00 dell'anno 2016 con un decremento pari ad € 71.792,00 e corrispondente al 5,51%.*

Un contenimento si è avuto anche relativamente al costo inerente l'acquisto delle merci che, come risulta dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, è passato da un importo pari ad € 4.379.394,00 dell'anno 2014 ad un importo pari ad € 4.065.231,00 dell'anno 2016 con un decremento pari ad € 314.163,00 e corrispondente al 7,17%.

La società ha contenuto inoltre i costi per servizi che, come risulta dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, è passato da un importo pari ad € 433.555,00 dell'anno 2014 ad un importo pari ad € 304.757,00 dell'anno 2016 con un decremento pari ad € 128.798,00 e corrispondente al 29,71%.

Il costo relativo agli organi sociali [...] evidenzia una sostanziale diminuzione del costo dell'organo amministrativo dovuto al fatto che si è passati da un organo collegiale composto da n. 5 componenti ad un

organo monocratico nella figura dell'Amministratore Unico [...] Il piano attuato relativo alla razionalizzazione dei costi aziendali ha portato un sensibile risultato positivo a livello di risultato economico che come indicato nella sottostante tabella è passato da una perdita maturata nell'anno 2014 pari ad € 401.750,00 ad un utile di esercizio nell'anno 2016 pari ad € 140.731,00".

c) "La società non gode e non ha goduto di finanziamenti da parte dell'ente pertanto non ricorre la fattispecie";

d) in merito ai rapporti di debito - credito con la partecipata al 31/12/2017, il Comune evidenzia un proprio debito di "246.881,55 (quota anticipazione canoni gestione farmacie da contabilizzare dal 2018 al 2022. Si tratta di un importo corrisposto a titolo di canoni anticipati nell'anno 2002, da AFAM S.p.A. all'Ente per € 1.200.000 come da scrittura privata n. 1241/2002 avente ad oggetto l'affidamento della gestione degli esercizi di farmacia e di altri servizi. L'Ente procede alla registrazione delle relative operazioni contabili ogni anno)".

In merito alle ulteriori richieste istruttorie, volte a verificare l'attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alle società "a controllo pubblico", l'Ente ha comunicato quanto segue:

- art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti indicati dal comma 3):

"Il rischio aziendale è stato adeguatamente monitorato attraverso il costante aggiornamento di indici volti a fornire specifiche informazioni; indicatori in grado di evidenziare l'andamento reddituale, economico, finanziario, di solidità e di solvibilità aziendale. Nei vari anni questi indici hanno mostrato un costante e netto miglioramento della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società. L'andamento di questi indici è stato regolarmente riportato nella Relazione sulla Gestione, documento di accompagnamento al bilancio societario e parte integrante di quest'ultimo e sottoposto, come per legge, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

La società AFAM S.p.A. è una società di piccole dimensioni in cui i dipendenti operano quasi esclusivamente nell'ambito delle sedi farmaceutiche, ed il cui organico amministrativo è composto da un capo ufficio amministrativo, una ragioniera ed un responsabile CED. Per quanto riguarda quanto indicato al comma 3 lettere a), c) e d) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 la società ha riportato i dati qui richiesti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in sigla M.O.G., la cui applicazione è sottoposta al costante e continuo controllo dell'Organismo di Vigilanza. L'azienda sempre attraverso l'adozione del M.O.G si è dotata di un regolamento interno aziendale nel rispetto della normativa vigente. In merito alla tutela della responsabilità sociale rivolta ai dipendenti, fornitori e clienti l'azienda ha adottato le procedure del sistema qualità ISO 9001:2015 e la SA8000:2014. In riferimento al comma 3 lettera b) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, si precisa che il controllo interno viene effettuato dal capo ufficio amministrativo che collabora e risponde alle richieste provenienti dagli organi di controllo societario e trasmette a quest'ultimo notizie sulla regolarità e l'efficienza della gestione."

Le iniziative assunte, come sopra riportate, non escludono l'obbligo di predisporre la Relazione in argomento.

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi indicati dalla legge entro il 31 luglio 2017):

“Gli artt. 17, 18, 19 e 21 dello Statuto societario soddisfano il rispetto di tutte le prescrizioni dell’art. 11 comma 9 lettere a), b), c) e d).”

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

“In riferimento all’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 si precisa che la società ha adottato, con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 27.11.2013, il Regolamento per il reclutamento del personale pubblicato sul sito aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente.”

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

“L’Amministrazione comunale, in sede di programmazione, ha provveduto ad assegnare agli organismi partecipati degli obiettivi di natura pluriennale (DUP 20162018 approvato con DCC n. 22/2016). In particolare, per AFAM S.p.A. si è previsto un obiettivo di <Miglioramento del sistema gestionale allo scopo di incrementare i risultati economici> i cui risultati sono stati esplicitati nel precedente punto b)”.

Resta inteso che gli obiettivi assegnati dall’ente partecipante debbano transitare per l’Organo amministrativo;

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“la società non ha rilevato eccedenze di personale da iscrivere all’elenco dell’ANPAL.”

Non è chiaro, tuttavia se la riferita conclusione emerga da un formale e motivato atto approvato dalla partecipata;

- Art. 26, comma 1 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“la società, in quanto S.p.A., ha previsto all’art. 23 del proprio Statuto Sociale che la Revisione legale dei conti sia affidata ad una società di Revisione o a un Revisore legale iscritto nell’apposito registro. In base al proprio art. 19 dello Statuto societario la società ha previsto la presenza esclusiva dell’Amministratore Unico e quindi l’impossibilità di istituire l’organo del Consiglio di Amministrazione.”

L’adeguamento deve interessare la totalità delle disposizioni del TUSP applicabili nel caso specifico;

- Art. 21: (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (comma 1):

il Comune riferisce che “*non ricorre la fattispecie*”, benché in realtà la partecipata abbia registrato perdite negli esercizi 2013 e 2014.

Considerazioni conclusive

In esito all'istruttoria condotta dalla Sezione sono emersi i seguenti profili di criticità:

- mancata dimostrazione delle condizioni che comprovino in termini univoci ed oggettivi “*l'interesse generale*” alla fruizione ai servizi della società partecipata e, conseguentemente, al mantenimento della relativa partecipazione da parte del Comune;
- pur dando atto della riduzione dei costi di funzionamento della partecipata, si osserva che l'Ente non ha motivato la rinuncia a razionalizzare i medesimi costi sulla base di un'analisi condotta in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore;
- non è chiaro se gli esiti della ricognizione del personale siano stati riportati in un atto formale approvato dalla partecipata;
- non si è data dimostrazione della puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 6 e 21 del TUSP.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<Le farmacie integrano un'organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario si avvale per l'esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore. La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del SSN e costituisce senz'altro parametro per i livelli essenziali di assistenza; l'esercizio dell'attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della “materia” diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali la esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali. Trattasi di società che gestisce il servizio di farmacia che può essere considerato di interesse generale sia per la funzione sociale svolta mediante la gestione di dispensari di farmaci nelle zone montane che per l'assistenza al cliente, sempre più puntuale, anche mediante servizi di primo intervento, consegna farmaci a domicilio (servizio in attivazione) e attenzione crescente al settore geriatrico.

Non si rileva la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui ai punti precedenti in quanto società che svolge un servizio di interesse generale, ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti pur registrando perdite in due esercizi, non necessita di un contenimento dei costi di

funzionamento stante l'azione di risanamento dei conti societari già intrapresa e non necessita aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Mantenimento qualità dei servizi erogati ed incremento dei servizi di primo intervento al fine dell'utilità sociale. Mantenimento e miglioramento dei risultati di esercizio raggiunti negli anni precedenti. Mantenimento del rapporto tra spese di funzionamento e fatturato. Mantenimento del rapporto tra spese di personale e fatturato. Obiettivi assegnati alla società anche ai sensi dell'art. 19 c. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 con DGC n. 508 del 05/12/2018 e, a regime, mediante inserimento degli stessi nei Documenti Unici di Programmazione, successivamente notificati.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

I punti critici afferenti alla gestione della partecipazione in esame, siccome evidenziati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria, non sono stati trattati.

Non è stata evidenziata, in particolare, la sussistenza delle condizioni – puntualmente descritte dalla Scrivente – che confermino l'"interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP al mantenimento delle partecipazioni nelle farmacie. Anche in sede di revisione ordinaria, infatti, non si fa cenno né tanto meno si documentano le modalità di svolgimento dell'attività sociale che, al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività ed accreditare l'"interesse generale" richiesto dal TUSP, debbono risultare "differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza."

Non è stata documentata, in particolare, la dimensione finanziaria della "gestione di dispensari di farmaci nelle zone montane", dei servizi di "primo intervento" e "consegna farmaci a domicilio" e l'"attenzione crescente al settore geriatrico".

Ai fini della razionalizzazione dei costi di funzionamento, l'Ente – pur evidenziando una contrazione dei costi - non ha ottemperato alla richiesta di analizzare i componenti della gestione economica anche in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore, esplicitando in particolare i motivi alla base del ridotto indice di redditività che, nell'ultimo triennio (2016-2018), si attesta al 2,50 per cento circa.

In attesa di riscontro è altresì l'invito a chiarire l'eventuale formalizzazione degli esiti della ricognizione del personale, come anche l'applicazione degli artt. 6 e 21 del TUSP.

6.9.3. Mattatoio “Valle Umbra SUD” S.p.A. - in liquidazione*

**tramite concordato giudiziale*

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Foligno	64,25%
Comune di Trevi	9,00%
Comune di Montefalco	6,97%
Altri Soci Privati	19,78%

Attività

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne e commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	12.000,00	- 33.123,00
2015	12.000,00	- 17.895,00
2016	247,00	- 28.855,00
2017	1,00	- 23.511,00
2018	0,00	- 2.922.231,00

In liquidazione dal 2013

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Considerando che i costi della procedura in atto, al pari delle perdite registrate, sono destinate a ripercuotersi negativamente sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è interesse e onere di quest'ultimi monitorare le vicende della procedura in atto al fine di addivenire il più presto possibile alla liquidazione della società.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<Il Comune di Foligno, con deliberazione di Giunta n. 193 del 23/05/2012, aderiva alla procedura di concordato preventivo aperta con provvedimento del Tribunale del 24/11/2011. L'Ufficio fallimentare della Seconda sezione civile del Tribunale di Perugia, ha provveduto (con atto depositato presso la Cancelleria dello stesso Tribunale in data 27/06/2013) a nominare il liquidatore e il comitato dei creditori che dovranno adempiere agli atti previsti nella proposta di concordato preventivo omologato.

La Società pur svolgendo in precedenza un servizio di interesse generale ad oggi non svolge più alcuna attività e proprio per questo non ha alcun dipendente e un fatturato medio inferiore a 500.000,00. E' sottoposta a concordato preventivo omologato e fu posta in liquidazione a causa delle reiterate perdite di esercizio.

Le azioni da intraprendere sono rappresentate dall'ultimazione delle operazioni di liquidazione nell'ambito della procedura di concordato a cura del Commissario giudiziale che si occupa della stessa.

In data 28/09/2018 è stato sottoscritto il rogito notarile di vendita dell'immobile di proprietà della società anche se, come indicato dal Commissario Giudiziale del concordato, (nota ns. prot. 84723 del 04/12/2018), la procedura non poteva essere chiusa immediatamente essendo in corso un contenzioso giudiziario che richiedeva ulteriore tempo per la sua definizione.

Con nota prot. 86269 del 26/11/2019 l'Ente ha richiesto informazioni in merito allo stato della procedura per la quale si è ancora in attesa di riscontro.

A seguito delle perdite reiterate nel corso degli anni e della mancanza dei presupposti per una ricapitalizzazione la società è stata posta in liquidazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2010.

Non sono stimati risparmi attesi in quanto l'ente non sostiene alcun costo per la gestione della Società>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'aggiornamento delle vicende liquidatorie, riportato negli atti della revisione ordinaria, si appalesa obiettivamente carente. Non è chiaro, in particolare, lo stato in cui versa la società né è dato sapere dei

motivi specifici che ostano alla ultimazione delle operazioni di liquidazione. Non si hanno informazioni sulla presumibile data di estinzione della società né sui motivi e, in particolare, sui costi specifici che hanno fatto emergere l'ingente perdita del 2018 e sul residuo valore della quota partecipativa.

6.9.4. V.U.S. S.p.A. – Valle Umbra Servizi

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Foligno	47,35%
Comune di Spoleto	28,52%
Comune di Spello	4,96%
Comune di Trevi	3,40%
Comune di Bevagna	3,03%
Comune di Montefalco	2,61%
Comune di Castel Ritaldi	2,47%
Comune di Campello sul Clitunno	2,12%
Comune di Norcia	1,22%
Comune di Nocera Umbra	1,01%
Comune di Cascia	0,78%
Comune di Gualdo Cattaneo	0,57%
Comune di Giano dell'Umbria	0,34%
Comune di Sellano	0,32%
Comune di Valtopina	0,22%
Comune di Cerreto di Spoleto	0,21%
Comune di Preci	0,21%
Comune di Monteleone	0,19%
Comune di S: Anatolia di Narco	0,15%
Comune di Vallo di Nera	0,11%
Comune di Poggiodomo	0,10%
Comune di Scheggino	0,09%

Attività

La Valle Umbra Servizi Spa gestisce:

- il servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue): è il gestore unico di Ambito individuato dall'Autorità di Ambito Territoriale (oggi AURI) per i 22 Comuni dell'ATO Umbria3;

- il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento) negli stessi comuni dell'ATO 3 Umbria.
- il servizio di distribuzione del gas metano nei comuni di: Foligno, Spoleto, Campello, Trevi, Bevagna, Montefalco, Spello e Castel Ritaldi;

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	57.569.053,00	944.092,00
2015	58.117.796,00	1.629.501,00
2016	57.871.947,00	2.369.576,00
2017	63.242.425,00	3.107.677,00
2018	68.949.242,00	6.855.353,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **392**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In merito alle richieste istruttorie concernenti il monitoraggio delle vicende economico-finanziarie della partecipata, finalizzate alla eventuale razionalizzazione dei predetti costi, il Comune di Foligno con nota del 4 settembre 2018 ha riferito quanto segue:

- *analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano anche in prospettiva o indirettamente sul bilancio dell'Ente:*

Il Comune esclude la possibilità che anche in prospettiva le vicende della partecipazione possano riflettersi in negativo sul proprio bilancio; “[in base alla] *analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'ente è senz'altro possibile affermare che allo stato attuale non ci sono presupposti affinché si generi la fattispecie in questione. Il bilancio dell'ente risente in senso positivo della redditività di VUS S.p.A. tramite l'apporto degli utili distribuiti dalla stessa.*”.

- *prospettive di razionalizzazione della gestione e un piano strutturato di contenimento dei costi:*

“*In sede di approvazione del budget 2017 sono stati definiti gli obiettivi di natura economica, finanziaria e qualitativi. In particolare, tra gli obiettivi di natura economica è stato privilegiato un focus sul contenimento di alcuni costi operativi con un presidio delle principali voci per un continuo recupero di efficienza.*”.

L'analisi proposta dal Comune ha interessato, in particolare, le seguenti categorie di costi: costi energetici, costi per gestione mezzi, costi per gestione reti ed impianti, costi del personale, costi del software e costi per consulenze.

- assegnazioni degli obiettivi:

Il Comune per un puntuale monitoraggio degli obiettivi assegnati ha richiesto *“alla società di declinarli in azioni. Le azioni correttive già individuate in sede di Budget 2017 hanno determinato, al netto degli effetti del sisma, delle economie dal lato dei costi operativi ed in particolar modo nei costi di esercizio degli impianti e delle reti, nei costi energetici (energia elettrica, carburanti e gas), nella gestione del parco mezzi. Le economie effettuate hanno assorbito in parte maggiori oneri derivanti dal sisma.*

Si ricorda che Il territorio gestito dalla Società è stato interessato dagli eventi sismici a tutti noti del 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 che in particolare hanno interessato i Comuni di: Cascia, Cerreto, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera e parzialmente quello di Spoleto, ovvero la metà dei Comuni nei quali la Società gestisce i servizi di igiene Urbana e Servizio Idrico Integrato. L'effetto di tale evento naturale di portata devastante, oltre che a grandi danni e disagi per le popolazioni colpite, che purtroppo perdurano, ha determinato conseguenze negative per la Società dal punto di vista economico e finanziario. La Società ha infatti subito rilevanti danni diretti agli impianti ed alle strutture del servizio idrico integrato ubicati nei comuni colpiti il cui ammontare è tuttora in fase di accertamento e verifica, per i quali saranno avanzate richieste di indennizzo nelle opportune sedi. La gestione dell'emergenza conseguente al sisma (Ripristini, trasporti acqua, sanificazione, allestimenti campi, trasporto rifiuti ecc.) ha comportando inoltre dei maggiori costi d'esercizio, non ancora quantificabili per i quali la Società valuterà un riconoscimento espresso in tariffa, visto che il metodo tariffario attuale riconosce gli Opex – Costi operativi in maniera “parametrica” e non puntuale. Oltre ai danni diretti, da evidenziare gli effetti finanziari negativi dovuti al rallentamento degli incassi da parte dei Comuni colpiti dal sisma (per le prestazioni ante e post sisma relative al servizio igiene) e dagli utenti dei Comuni colpiti dal sisma (per le prestazioni ante e post sisma relative al servizio idrico integrato).”.

- evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata:

L'Amministrazione comunale ha riportato la situazione al 31.12.2017 nella DDC n. 15 del 23.5.2018.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, il Comune di Foligno ha evidenziato quanto segue:

- art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

“La Valle Umbra Servizi S.p.A. ha ritenuto opportuno predisporre un programma di valutazione del rischio aziendale. La Società ha adottato un programma che attraverso indicatori di diversa natura, monitora costantemente il rischio di crisi aziendale. Gli indicatori assunti a base del programma sono stati: Indicatori di natura finanziaria; Indicatori di natura reddituale; Indicatori di natura strutturale”.

- Art. 11 comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione

di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

“L’art. 17 del vigente statuto prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato a tre membri in considerazione delle dimensioni societarie (valore della produzione anno 2017 € 63.711.633) e della complessità dei rami di attività esercitati: ciclo integrato rifiuti, servizio idrico integrato e distribuzione gas. In particolare, si rappresenta l’esigenza di presidiare in modo adeguato tutti i profili di competenza societaria che difficilmente possono essere compendati in un unico soggetto.”.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l’equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

“L’art. 17 del vigente statuto prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti nominati.”.

Non si ha conferma che la clausola societaria sia stata effettivamente rispettata.

- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017:

“L’art. 17 della bozza di statuto in corso di approvazione prevede il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’art. 11 c. 9 lettere a), b), c) e d).”.

- Art. 19 comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001):

“La società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2011 ha proceduto all’approvazione del regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell’art. 35 c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001.”

- Art. 25 comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“La società ha provveduto alle comunicazioni di legge e non ha rilevato eccedenze di personale da iscrivere all’elenco dell’ANPAL.”.

Non è chiaro se gli esiti della ricognizione del personale siano stati riportati in apposito, motivato atto approvato dalla società.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“L’adeguamento dello statuto alle disposizioni del TUSP è in corso di perfezionamento. La bozza di statuto con i necessari adeguamenti è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 06/03/2018 e assentita, in sede di controllo analogo dal coordinamento dei soci, nella seduta del 19/03/2018. I Consigli Comunali dei 22 Comuni soci di VUS S.p.A. stanno provvedendo alle necessarie deliberazioni di competenza.”.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<V.U.S. S.p.A. è una holding multiutility per la produzione di beni e servizi in ambito di area vasta: la sua composizione societaria è infatti costituita da 22 Comuni compresi in un territorio che va dalla Valle umbra sud alla Valnerina.

Costituita nel 2001 si propone sin dal 2002 come soggetto gestore dei servizi idrici, energetici ed ambientali nei comuni dell'Ambito Territoriale Integrato Umbria n. 3 (oggi A.U.R.I. Autorità Umbra Rifuti ed Idrico). Trattasi di società multiutility in house che ha come mission lo svolgimento di servizi di interesse generale.

Non si rileva la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui ai punti precedenti in quanto società che svolge un servizio di interesse generale, ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento, e non necessita aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Nel 2019 e precisamente con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 21/11/2019 l'ente ha provveduto ad approvare il nuovo statuto adeguato al D.Lgs. n. 175/2016 e si è in attesa dell'approvazione dello stesso da parte di tutti i comuni soci per l'approvazione in assemblea. Miglioramento standard qualitativi dei servizi a rete. Consolidamento del trend positivo dei principali indicatori economici (EBITDA, EBIT, risultato netto). Mantenimento del rapporto tra spese di funzionamento e fatturato e mantenimento del rapporto tra spese di personale e fatturato. Equilibrio economico di tutti i servizi.

Riequilibrio dell'indebitamento e mantenimento del livello raggiunto degli indicatori PFN/EBITDA e PN/PFN. Obiettivi assegnati alla società anche ai sensi dell'art. 19 c. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 con DGC n. 508 del 05/12/2018 e, a regime, mediante inserimento degli stessi nei Documenti Unici di Programmazione, successivamente notificati.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ripropone la necessità di effettuare una più accurata e dettagliata analisi dei singoli componenti della gestione economico-patrimoniale e finanziaria finalizzata alla eventuale razionalizzazione dei costi di funzionamento, avendo cura di riportare i relativi esiti negli atti di revisione ordinaria.

In sede di revisione l'attenzione dell'Ente dovrà soffermarsi in particolare sull'analisi dei componenti della gestione economica in comparazione con i dati medi del settore di appartenenza, sui rapporti di debito/credito con la partecipata e sulla riconciliazione dei medesimi attraverso la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione.

In attesa di riscontro è altresì l'invito a chiarire l'eventuale formalizzazione degli esiti della ricognizione del personale di cui all'art. 25 del TUSP e l'effettivo rispetto dell'equilibrio di genere nella scelta degli amministratori di cui all'art. 11, comma 4, del TUSP.

6.9.5. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<La società mediante la sua attività connessa al settore dell'informatica consente di avere un "centro servizi territoriale" che curi gli aspetti di infrastruttura Itc per tutto il sistema pubblico umbro, con importanti economie di scala e miglioramenti nelle prestazioni e nella sicurezza dell'informazione nei servizi delle Pa. L'Ente, quindi, è pienamente inserito nel suddetto processo di modernizzazione di servizi e infrastrutture del sistema informativo regionale, come ad esempio l'intero sistema di fatturazione elettronica, entrato oramai a regime, e l'avvio della piattaforma PagoPA.

Non si rileva la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui agli altri punti precedenti in quanto società che svolge un servizio strumentale all'Ente, ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento e non necessita aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Mantenimento della partecipazione con il miglioramento dello standard dei servizi forniti.

La società consortile a responsabilità limitata Umbria Digitale è stata istituita con la Legge regionale n. 9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). Umbria Digitale nasce dal riordino di Centralcom S.p.A., Webred S.p.A., Webred Servizi S.c. a r.l., Hiweb S.r.l., Umbria Servizi Innovativi S.p.A. e dallo scioglimento del consorzio pubblico S.I.R. Umbria; la società eroga "servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale [...], operando anche mediamente, in

forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione".

La società consente di avere un "centro servizi territoriale" che curi gli aspetti di infrastruttura Itc per tutto il sistema pubblico umbro, con importanti economie di scala e miglioramenti nelle prestazioni e nella sicurezza dell'informazione nei servizi delle Pa.

Il Comune di Foligno, quindi, è pienamente inserito nel suddetto processo di modernizzazione di servizi e infrastrutture del sistema informativo regionale, anche con riferimento al sistema di fatturazione elettronica, entrato oramai a regime, e all'avvio della piattaforma PagoPA. Inoltre, con delibera di Giunta Comunale n. 380 del 30/08/2017, l'ente, ha aderito alla proposta della società per il procedimento di acquisizione di una piattaforma software in modalità Application Service Providing (ASP) (progetto inserito nell'intervento CREATIVITY#SERVICES del Programma Agenda Urbana). Si conferma un giudizio favorevole al mantenimento della partecipata.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.9.6. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Amministrazione Provinciale di Perugia	0,99%
Camera di Commercio di Perugia	0,36%
Amministrazione Provinciale di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per il Comune di Foligno valgono le stesse considerazioni svolte in merito alla revisione della società in esame di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2).

Si rileva la non sussistenza di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti in quanto la società rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016, ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti pur registrando perdite in un esercizio, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento stante la decisione di alienazione della quota societaria da parte dell'Ente e la non necessità di

aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Mantenimento e miglioramento dei risultati di esercizio raggiunti negli anni dal 2014 al 2018, come sopra riportato.

Il Comune di Foligno, aderendo all'invito regionale, non ha dismesso la sua partecipazione in BIC Umbria S.p.A., modificando il precedente orientamento assunto con la D.C.C. n° 77 del 30 settembre 2008 ed esprimendo il parere favorevole alla fusione per incorporazione di tale società nella Sviluppumbria S.p.A. Dal 2010 il Comune di Foligno risulta pertanto essere socio della Sviluppumbria S.p.A., società interamente partecipata da soggetti pubblici. Questa partecipazione assume un valore strategico per l'importanza delle attività svolte, per la presenza sul nostro territorio dell'incubatore di imprese in località Paciana e soprattutto per le collaborazioni che possono essere utilmente sviluppate. Trattandosi di una società interamente partecipata da enti pubblici la stessa può essere affidataria diretta di servizi nella modalità cosiddetta "in house". Con D.C.C. n. 3 del 10/01/12 è stata stipulata la convenzione quadro con la Società cui si è affidata, tra l'altro, la gestione del piano di Marketing Urbano per il centro storico PUC 2, approvato con D.G.C n. 426/08 e successivamente modificato con D.G.C. n. 309 del 10/09/12. Sviluppumbria rientra tra le società di cui all'allegato "A" del D. Lgs. n. 175/2016 per le quali è sancita l'inapplicabilità dell'art. 4 dello stesso decreto; tale inapplicabilità determina il riconoscimento per decreto di Sviluppumbria quale società strumentale "necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali" degli enti soci.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto delle valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione in esame, non senza richiamare l'attenzione dell'Ente sulla necessità di attivarsi secondo le stesse modalità prospettate alla Regione Umbria affinché siano assicurati tutti gli interventi di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia, rilevanti anche per il Comune di Foligno.

6.9.7. Interporto Marche S.p.A.

Esito della revisione: cessione/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Sviluppumbria Spa	4,09%
CCIAA di Ancona	4,39%
Comune di Jesi	2,93%
Comune di Ancona	1,67%
Provincia di Ancona	1,06%
Comune di Foligno	0,09%
CCIAA di Ascoli	0,09%
CCIAA di Macerata	0,09%
Comune di Monsano	0,07%
Comune di Monte S. Vito	0,04%
CCIAA di Apiro	0,02%
CCIAA di Morro d'Alba	0,01%

Il Comune di Foligno vi partecipa anche indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.a.

Attività

L'attività riguarda la realizzazione, urbanizzazione e gestione dell'area dell'interporto di Jesi - Gestione di centri di movimentazione merci. In particolare, la società ha per oggetto: - la progettazione e la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi, anche attraverso i contributi previsti ed ottenibili dalle leggi nazionali e comunitarie, di un interporto, consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari, anche dislocati in altri territori, purché ad esso funzionali e connessi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nella regione; la gestione, diretta e indiretta, sia totale che parziale della intera opera interportuale e di tutte le attività, anche commerciali, connesse con l'esercizio dell'attività intermodale cui è destinato l'interporto.

Presenza partecipazione di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	552.178,00	- 646.859,00
2015	473.188,00	- 798.588,00
2016	646.641,00	- 1.331.186,00
2017	372.522,00	- 5.165.233,00
2018	602.802,00	241.210,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **2**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In ordine alla determinazione di dismettere la partecipazione, si osserva che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un

cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<L'ente con nota prot. 72124 del 22/11/2017, in attuazione dell'art. 7 dello Statuto di Interporto Marche S.p.A., ha invitato la società a dare avviso ai propri soci dell'intenzione di cessione di azioni da parte del Comune di Foligno, al fine di conoscere l'eventuale sussistenza della volontà, da parte loro, di esercitare il diritto di prelazione nel relativo acquisto; in tal senso hanno operato anche molti altri soci. La società Sviluppo Umbria S.p.A., partecipata dall'Ente e anch'essa socia dell'Interporto ha pubblicato il bando per la vendita delle proprie azioni senza alcun esito.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito all'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci, l'Ente predisporrà il bando per la vendita delle proprie azioni.

La società non svolge attività riconducibili ai vincoli di scopo di cui al c. 1 dell'art. 4 non ritenendo allo stato attuale la gestione di centri di movimentazioni merci rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente.

Si rileva la sussistenza di una delle condizioni di cui ai punti precedenti in quanto la società non svolge attività rientranti nell'art. 4; non si rilevano le condizioni di cui agli altri punti precedenti in quanto ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti pur registrando perdite in tre esercizi, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento stante la decisione di alienazione della quota societaria da parte dell'Ente e la non necessità di aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Cessione della quota di proprietà dell'Ente>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP). Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis,

della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

Nel caso di specie l'Ente partecipante ha deliberato la dismissione, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine. La presenza di ingenti perdite e di un numero elevato di amministratori (n. 3) rendono altresì particolarmente urgente, nelle more della liquidazione della quota, provvedere alla revisione della partecipazione e al monitoraggio dei criteri di determinazione della quota di capitale spettante al socio recedente.

Di fatto il Comune non ha provveduto alla revisione della partecipazione in esame, assumendo le iniziative indicate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.9.8. Consorzio produzione carne bovina S.c. a r.l.- in liquidazione

Esito della revisione: cessione/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Foligno vi partecipa indirettamente, tramite la controllata "Valle Umbra SUD" S.p.A., con una quota del 2,78%.

Attività

Esecuzione del contratto di filiera con il MIPAAF per la realizzazione di progetto integrato a livello interprofessionale nella filiera del "vitellone italiano da carne" - M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazioni.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	0,00
2015	3.657,00	0,00
2016	3.087,00	0,00
2017	4.459,00	-52,00
2018	2.009,00	52,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La determinazione di dismettere la partecipazione è stata comunicata alla controllata "Mattatoio Valle Umbra SUD" con nota del 4.12.2018.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<La società non svolge attività riconducibili ai vincoli di scopo di cui al c. 1 dell'art. 4 non ritenendo allo stato attuale l'attività svolta dal consorzio rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente.

Si rileva la sussistenza di alcune delle condizioni di cui ai punti precedenti quali svolgimento di attività non rientranti nell'art. 4, numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, fatturato medio inferiore a 500.000,00. Società a partecipazione indiretta per il tramite di MATTATOIO VALLE UMBRA SUD S.p.A. IN LIQUIDAZIONE – IN CONCORDATO.

Svolge attività e servizi in favore dei consorziati.

Dare indicazione alla società MATTATOIO VALLE UMBRA SUD S.p.A. IN LIQUIDAZIONE – IN CONCORDATO e al commissario giudiziale di procedere all'alienazione della partecipazione in questa società.

In data 20/10/2017 con protocollo n. 64556 l'ente ha provveduto a comunicare alle società interessate l'avvenuta approvazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Con la comunicazione del Piano Straordinario di razionalizzazione è stata data indicazione alla MATTATOIO VALLE UMBRA SUD S.p.A. IN LIQUIDAZIONE – IN CONCORDATO di procedere all'alienazione della partecipazione in questa società.

In data 04/12/2018 il Commissario giudiziale della procedura di concordato del MATTATOIO, ha comunicato di aver provveduto a formalizzare in pari data la richiesta di recesso dal Consorzio Produzione Carne Bovina S.c.r.l.. Con nota prot. 86269 del 26/11/2019 l'Ente ha richiesto informazioni in merito allo stato di liquidazione della quota posseduta dalla Mattatoio S.p.A., per la quale si è ancora in attesa di riscontro.

Non sono stimati risparmi attesi in quanto l'ente non sostiene alcun costo per la gestione della Società>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si ricorda che l'accelerazione delle procedure di liquidazione, nei termini e secondo le modalità illustrati al par. 6.9.3. con riguardo alla società Valle Umbra Sud S.p.A., cui si rinvia, rappresenta un preciso obbligo che l'Ente non ha assolto in sede di revisione ordinaria.

6.9.9. V.U.S. Com S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Partecipata indirettamente dal Comune di Foligno con una quota del 47,35% tramite Valle Umbra Servizi S.p.A. (V.U.S. S.p.A.)*, che ne detiene il 100% delle quote.

*V.U.S. S.p.A. a sua volta è partecipata dai Comuni di Foligno (47,35%), Spoleto (28,52%), Spello (4,96%), Trevi (3,4%), Bevagna (3,03%), Montefalco (2,61%), Norcia (1,22%), nonché da altri soci per il residuo 8,91%.

Attività

Importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di gas ed altri prodotti energetici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	31.880.939,00	819.175,00
2015	28.855.068,00	1.003.510,00
2016	23.271.044,00	1.310.198,00
2017	23.999.499,00	1.087.697,00
2018	25.057.759,00	832.035,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **10**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di "interesse generale" di cui all'art. 4, comma 1, lett. h) del TUSP, che escludono l'obbligo di dismettere la partecipazione. La società potrebbe, tuttavia, collocarsi al di fuori del perimetro che obbliga gli Enti alla dismissione, a condizione che la propria attività soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la

soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate o inserite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dai Comuni che indirettamente vi partecipano, in sede di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni.

In sede istruttoria, il Comune di Foligno con nota del 5.9.2018 ha comunicato che *“ Sul piano delle effettive azioni che rendono VUS COM un'azienda che svolge ulteriori funzioni di utilità sociale insita nella sua natura pubblicistica, si elencano una serie di attività, dalla stessa svolte, che superano ed integrano le disposizioni emesse dall'Autorità nei confronti dei contribuenti: ATTIVITA' DI NATURA ECONOMICA: VUS COM ha manifestato una costante disponibilità nel gestire le riscossioni in casi di difficoltà economiche con rateizzazioni speciali, sia per i Clienti domestici che per quelli industriali; ATTIVITA' DI NATURA SOCIALE: VUS COM ha stipulato un accordo con i Sindacati dei Pensionati che prevede uno sconto particolare sul costo della materia prima (Tariffa sociale), rateizzazioni ed altre agevolazioni (sconto sul prezzo del Gas naturale, rateizzazione dei pagamenti) ...; PRESENZA NEL TERRITORIO: VUS COM mantiene aperti 3 Sportelli fisici (Foligno – Spoleto – Valnerina) oltre ad altri canali di contatto come il Call Center....; ATTIVITA' IN CAMPO EDUCATIVO: nel corso del 2017/18 VUS COM in collaborazione con EDU START ha aderito ad un Progetto Didattico/ Educativo per le Scuole Elementari al quale hanno aderito Classi di diversi istituti riscuotendo buon successo”.*

L'insieme degli elementi forniti/addotti dal Comune di Foligno a conferma *“dell'interesse generale”* che l'attività della partecipata rivestirebbe, rinviano ad iniziative e condizioni contrattuali che andrebbero più adeguatamente circostanziate e comprovate sulla base delle risultanze contabili affinché possa emergere chiaramente l'idoneità delle stesse a differenziare il complessivo trattamento riservato ai cittadini utenti rispetto a quello mediamente applicato dai soggetti privati che operano nel settore.

Tanto premesso, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario *ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016*, andrebbe corroborata infatti da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata.

Non sembrano pertinenti al riguardo le affermazioni del Comune di Foligno centrate sulla *“capacità della società di operare in condizioni di redditività in un mercato del gas liberalizzato,.... pur in presenza di uno scenario in contrazione e con un andamento climatico dell'anno 2017 che ha visto una contrazione dei consumi*

per uso termico, i volumi di vendita nel 2017 sono stati pari 50,1 milioni di Mc contro i 49,6 milioni di Mc del 2016.”.

Più appropriata (ancorché incompleta) si presenta invece l’analisi dei principali indicatori di carattere economico e finanziario, che mostrano una situazione complessiva di equilibrio connotata da una buona marginalità, proposta dal Comune di Foligno nella richiamata nota di risposta alla richiesta istruttoria.

Per quanto concerne l’analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell’ente, l’Ente riferisce che *“allo stato attuale non ci sono presupposti affinché si generi la fattispecie in questione. Il bilancio dell’ente risente in senso positivo della redditività di VUS COM tramite l’apporto degli utili distribuiti dalla stessa alla controllante VUS S.p.A.”*.

Aggiunge il Comune che *“La società è amministrata da un amministratore unico ... i costi per il funzionamento degli organi sociali è assolutamente contenuto essendo state adottate in passato tutte le necessarie misure di razionalizzazione. In linea generale i costi di funzionamento sono riferibili ad una società caratterizzata da una struttura “leggera” con un organico al 31/12/2017 di 10 unità in comando dalla controllante VUS S.p.A. ed avvalendosi di un service residuale per le attività contabili. La struttura dei costi ... mostra una netta preponderanza di costi di natura operativa. I costi esterni per un totale euro 21.331.104 sono ascrivibili alle categorie dei costi per materie prime ed ai servizi e godimento dei beni di terzi. In particolare, i costi dei servizi sono rappresentati dal vettoriamiento del Gas.”*

L’analisi dei costi, proposta dal Comune di Foligno, non quantifica e non tiene nella debita considerazione, anche ai fini dell’equilibrio economico-finanziario, il costo del personale utilizzato in posizione di “comando” che sembrerebbe gravare sul bilancio della controllante V.U.S. S.p.A. Tale omissione si riflette sulla completezza dell’analisi effettuata.

In merito all’informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, il predetto Ente comunica che: *“La società non gode e non ha goduto di finanziamenti da parte dell’ente pertanto non ricorre la fattispecie.”*

Il Comune di Foligno, infine, ha trasmesso la DDC n. 15 del 23/05/2018 che evidenzia la situazione al 31/12/2017 dei rapporti di debito/credito.

Relativamente alle diverse disposizioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, l’Ente ha comunicato quanto segue:

- art. 6 comma 2 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

VUS COM S.r.l. ha predisposto *“un programma di valutazione del rischio aziendale. La Società ha adottato un programma che attraverso indicatori di diversa natura, monitora costantemente il rischio di crisi aziendale. Gli indicatori assunti a base del programma sono stati:*

- *Indicatori di natura finanziaria;*
- *Indicatori di natura reddituale;*
- *Indicatori di natura strutturale.*

Dalla valutazione degli stessi, calcolati sia sui dati consuntivi che in modo prospettico, sulla base del piano industriale approvato nel corso del 2016, non emergono situazioni di criticità che possano far ipotizzare una situazione di crisi aziendale.”

Ha evidenziato al riguardo gli indicatori adottati per la valutazione del Rischio Aziendale.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

“Lo Statuto della società deve essere adeguato alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.”.

- Art. 19 comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001):

“non ricorre la fattispecie in quanto al momento la policy societaria non prevede la presenza di personale assunto a tempo indeterminato; la società si avvale di 10 unità in comando dalla controllante VUS S.p.A..”

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“Lo Statuto della società deve essere adeguato alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.”.

In sintesi, i punti critici della revisione straordinaria possono così riassumersi:

- omessa dimostrazione, su base oggettiva, dei fatti/elementi addotti a sostegno dell’*“interesse generale”* alla fruizione dei servizi resa dalla partecipata e del conseguente mantenimento della relativa partecipazione;
- incompletezza dell’analisi volta ad escludere motivatamente ogni intervento di contenimento dei costi di funzionamento della partecipata. Invero, le informazioni e gli elementi forniti dal Comune sono centrati sugli equilibri economico-finanziari, anche prospettici, della partecipata più che sull’analisi dei singoli costi di funzionamento, condotta in comparazione con i corrispondenti dati medi di settore;
- mancato adeguamento dello Statuto alle prescrizioni del TUSP, entro il 31 luglio 2017.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<La società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili. L'analisi condotta ha evidenziato l'esistenza di numerosi elementi pertinenti alla riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale. Ciò per mezzo dello svolgimento di una serie di attività quali: 1) politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico; 2) politiche di sostegno ai pensionati; 3) politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas; 4) rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli. Il complesso delle circostanze sopra riferite offre importanti elementi nella direzione dello svolgimento di servizi a condizioni diverse da quelle che offre il mercato di riferimento e dunque si conferma un giudizio favorevole al mantenimento della partecipazione.

Dall'analisi svolta sulla Società VUS COM S.R.L. si è rilevato che:

a) ci sono numerosi elementi pertinenti alla riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale. Ciò per mezzo dello svolgimento di una serie di attività quali: 1) politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico; 2) politiche di sostegno ai pensionati; 3) politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas; 4) rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli;

b) la sua attività viene svolta attraverso l'utilizzo di personale in comando della società VUS S.p.A. La scelta imprenditoriale (riconducibile ad una complessiva strategia di gruppo) è di utilizzare l'istituto del comando in luogo di quello del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. L'istituto è riconducibile ad una stabile necessità/utilizzazione di personale con caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti;

c) non si rileva la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui agli altri punti precedenti in quanto non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento, non necessita aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Mantenimento del valore della partecipazione. Mantenimento del rapporto tra spese di personale e fatturato. Equilibrio economico del servizio. Obiettivi assegnati alla società anche ai sensi dell'art. 19 c. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 con DGC n. 508 del 05/12/2018 e, a regime, mediante inserimento degli stessi nei Documenti Unici di Programmazione, successivamente notificati.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle

“partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione”.

6.9.10. VUS Gpl S.r.l.

Esito della revisione: cessione/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

V.U.S. Valle Umbra Servizi S.P.A.* 51%

Umbria Gas S.p.A. 26%

G.S.A. Gestione Servizi Ambiente S.r.l. 23%

*a sua volta partecipata dai Comuni di Foligno (47,35%), Spoleto (28,52%), Spello (4,96%), Trevi (3,4%), Bevagna (3,03%), Montefalco (2,61%), Norcia (1,22%), nonché da altri soci per il residuo 8,91%.

Attività

Realizzazione e gestione di impianti e reti gpl, approvvigionamento e vendita gpl.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	295.976,00	2.007,00
2015	220.708,00	1.179,00
2016	243.460,00	6.307,00
2017	259.647,00	5.194,00
2018	274.187,00	4.498,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<La Società di occupa della distribuzione del GPL, del controllo della qualità dei servizi erogati con la garanzia dell'erogazione dei servizi sul territorio, soprattutto nelle zone svantaggiate con particolare riferimento alla fascia delle zone di montagna.

La società pone due criticità che non appaiono superabili in riferimento al limite minimo di fatturato conseguito nel triennio [rif. art. 20, comma 2, lettera d)] e al rapporto tra dipendenti e amministratori [rif. art. 20, comma 2, lettera b)]. Si rileva la non sussistenza delle condizioni di cui agli altri punti precedenti in quanto società svolge un servizio che rientra in una delle categorie dell'art. 4, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento e non necessita aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Indirizzo alla società controllante VUS S.p.A. di procedere all'alienazione della partecipazione in questa società. A norma dell'art. 1 c. 723 della L. di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145) a decorrere dal 01/01/2019 è stato

aggiunto all'art. 24 del TUSP il c. 5 bis che sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile

nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia sino al 31/12/2021 dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per una mancata alienazione nei termini).

Non sono stimati risparmi attesi in quanto l'ente non sostiene alcun costo per la gestione della Società>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.9.11. Connesi S.p.A.

Esito della revisione: cessione/alienazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Foligno vi partecipa indirettamente tramite VUS S.p.A., con una quota del 5,91%.

Attività

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	-	60.906,00
2015	2.126.450,00	57.677,00
2016	2.658.471,00	73.944,00
2017	3.252.863,00	230.547,00
2018	3.714.450,00	214.585,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **6**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **20**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nella revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<La società non svolge attività riconducibili ai vincoli di scopo di cui al c. 1 dell'art. 4 non ritenendo allo stato attuale le attività cablaggio reti e servizi informatici/telefonici rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente.

L'oggetto sociale della Società e le modalità di svolgimento dello stesso sono di difficile riconduzione nelle finalità di cui all'art. 4. Non si rileva la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui agli altri punti precedenti in quanto non ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe ad altre società partecipate, non ha un fatturato medio inferiore a 500.000,00, non ha perdite nei quattro esercizi precedenti, non necessita di un contenimento dei costi di funzionamento, non necessita aggregazione con altre società aventi oggetto attività consentite dall'art. 4.

Dare indicazione alla società controllante VUS S.p.A. di procedere all'alienazione della partecipazione in questa società alla luce dell'art.1 comma 723 L. 145/2018.

A norma dell'art. 1 c. 723 della L. di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145) a decorrere dal 01/01/2019 è stato aggiunto all'art. 24 del TUSP il c. 5 bis che sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia sino al 31/12/2021 dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per una mancata alienazione nei termini).

Non sono stimati risparmi attesi in quanto l'ente non sostiene alcun costo per la gestione della Società.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto osservato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.9.12. Società per l'eccellenza del territorio consortile a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Foligno vi partecipa indirettamente, tramite la controllata F.I.L.S. s.r.l., con una quota del 7,96% (le residue quote sono possedute da privati).

Attività

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria - Attività di supporto ai singoli consorziati (ricerca - sviluppo - tecnologia - marketing - formazione).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00

In liquidazione dal 2004.

Numero amministratori al 31.12.2018: 1 (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nella revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2019

<<SOCIETA' INATTIVA DAL 2006. Provvedere alla definizione della liquidazione e alla conseguente cancellazione dal registro delle imprese. Non sono stimati risparmi attesi in quanto l'ente non sostiene alcun costo per la gestione della Società>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Valgono anche per la partecipazione in esame le considerazioni di cui al par. 6.9.1., cui si rinvia.

6.10. COMUNE DI GUALDO TADINO

Revisione approvata con D.C.C. del 18 dicembre 2019 n. 58, completa di relazione tecnica *ex art. 20, comma 2, TUSP.*

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1. Umbra Acque s.p.a	1,907	mantenimento
DIR 2. ESA s.p.a.	99,95	mantenimento

Il Comune dichiara che *"rispetto alla precedente ricognizione, risulta una situazione immutata e pertanto, risultano permanere le stesse motivazioni al mantenimento delle partecipazioni nelle società sopra indicate."*

6.10.1. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 58 del 18/12/2019

<<Nel provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate allegato ed approvato con la stessa deliberazione viene specificato, alla voce "Esito della ricognizione", il mantenimento senza interventi della partecipata.

Per quanto riguarda invece l'invito della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria di cui alla nota prot. 2453 del 27/11/2019 (ns. prot. n. 28325 del 27/11/2019), a tener conto delle indicazioni formulate nel referto concernente il Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione dell'11 gennaio 2019 n.5/2019/VSGO si precisa quanto segue:

Al fine di ottemperare a quanto indicato nel menzionato referto, l'Ente ha richiesto alla società, con nota PEC prot. n.28105 del 25/11/2019, di riferire sullo stato di attuazione delle disposizioni stesse. La società, con nota pec. prot. n. 29573 del 12/12/2019 ha ribadito di non essere a: "controllo pubblico solitario e/o congiunto non sussistendone elementi di diritto e di fatto...".

Tale affermazione risulta non essere in linea con quanto indicato dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per l'Umbria – che nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2019 afferma: " ...in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai comuni sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano ai Comuni soci di esercitare il controllo pubblico".

Alla luce di quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2019, questo Ente intende partecipare ad iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all'esercizio del controllo della società tra i Comuni soci pubblici.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto favorevolmente delle corrette conclusioni tratte dal Comune in ordine all'obbligo di attivarsi, in sintonia con gli altri enti partecipanti, affinché le disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico possano trovare puntuale applicazione. Resta inteso che qualora le "iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali" che si intendono assumere non andassero a buon fine ossia non approdassero comunque al recepimento delle richiamate disposizioni, l'Ente dovrebbe farsi promotore, a comprova dell'assolvimento dei propri obblighi, di una proposta in senso conforme da formalizzare

nella competente sede societaria.

Negli atti di revisione ordinaria non si accenna alle ricognizioni e analisi utili ai fini della eventuale razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, né alle altre indicazioni riportate dalla Scrivente nella menzionata relazione sulla revisione straordinaria della partecipazione, cui si rinvia.

6.10.2. E.S.A. S.p.A. – Eco Servizi Appennino

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Gualdo Tadino	99,95%
Comune di Fossato di Vico	0,05%

Attività

Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.400.294,00	6.010,00
2015	2.249.606,00	95.649,00
2016	2.354.065,00	99.895,00
2017	2.570.390,00	158.615,00
2018	2.536.969,00	16.199,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **19**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In sede istruttoria si è rilevato come il piano di razionalizzazione predisposto dagli Enti, pur in assenza dell'obbligo di dismettere la partecipazione, avrebbe richiesto una puntuale disamina della situazione economico-finanziaria della partecipata, centrata sui seguenti punti:

- analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano

strutturato di contenimento dei costi;

d) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;

e) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

A seguito di richiesta istruttoria del 03.09.2018 n. prot. 1290, il Comune di Gualdo Tadino con nota prot. n. 21093 del 19/09/2018 (acquisita al protocollo della Sezione al n. 1636 del 20/07/2018), dopo aver premesso che *"la società ha conseguito negli ultimi cinque esercizi risultati economici positivi via via crescenti negli anni..."* ha comunicato quanto segue:

Con riferimento al punto a) della citata istruttoria, ha trasmesso un prospetto riepilogativo dei dati di bilancio non corredato delle analisi necessarie.

Con riferimento al punto b) ha evidenziato che *"i rapporti finanziari tra la società e l'ente sono regolati esclusivamente da quanto previsto nel contratto di servizio che trova copertura finanziaria nel Bilancio dell'ente dell'anno di riferimento. Il Comune non eroga e non ha erogato finanziamenti alla società partecipata."*

In riferimento al punto c), *"con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/03/2016 l'Ente ha approvato un progetto di estensione del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", e di miglioramento del servizio di "raccolta di prossimità" prevedendo che la società garantisca, contenendo i costi, i seguenti risultati in termini percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti: il 65% per l'anno 2016, il 70% per il 2017 e il 75% per il 2018. La raccolta dei rifiuti "porta a porta" copre, ad oggi, l'80% della popolazione residente nel Comune."*

Con riferimento al punto d) ha rappresentato che *"la società, negli esercizi 2016 e 2017 ha raggiunto gli obiettivi di differenziazione dei rifiuti indicati con D.G.C. n. 85/2016, facendo rientrare il Comune di Gualdo Tadino tra gli 11 comuni della Regione Umbria "virtuosi", con possibilità di accesso a varie premialità previste dalla legge regionale che potranno consentire ulteriori miglioramenti del servizio."*

Riguardo al punto e), i rapporti debito/credito tra ente e società sono stati riepilogati dell'Ente nel prospetto che segue:

Crediti ESA vs Comune	Crediti Comune vs ESA
471.034,38	116.273,27

In merito alle iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle disposizioni del TUSP in materia di società *"a controllo pubblico"*, l'Ente ha riferito quanto segue:

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3:

“la relazione sul governo societario è stata predisposta in data 27.03.2018”.

- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile:

“in data 18.07.2017... è stato nominato l'amministratore unico della società”.

- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3):

“La società non ritiene necessario il reclutamento di nuovo personale”.

Il regolamento per il reclutamento del personale va predisposto indipendentemente dalla necessità attuale di assumere personale.

- Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5):

“la DGC n. 85 del 31.03.2016...fissa obiettivi specifici pluriennali che la società deve raggiungere”.

- Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1):

“la società ha comunicato di non aver carenze di personale in servizio”.

Non si ha conferma che la ricognizione del personale sia stata recepita in un atto motivato dalla società.

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

“la società ha provveduto all'adeguamento del proprio Statuto in data 16.02.2017...”.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 58 del 18/12/2019

<<Nel provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate allegato ed approvato con la stessa deliberazione viene specificato, alla voce “Esito della ricognizione”, il mantenimento senza interventi della partecipata.

Per quanto riguarda invece l'invito della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria di cui alla nota prot. 2453 del 27/11/2019 (ns. prot. n. 28325 del 27/11/2019), a tener conto delle indicazioni formulate nel referto concernente il Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione dell'11 gennaio 2019 n.5/2019/VSGO si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda il punto a) di pagina 198 nel quale si riporta che è stato trasmesso un prospetto riepilogativo dei dati di bilancio non corredato dall'analisi necessaria, si precisa che la stessa è stata richiesta alla società;

- per quanto riguarda invece l'art. 19 del TUSP: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano i criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, si precisa che detto regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico della società in data 05/10/2018;

- per quanto riguarda invece l'art. 25 del TUSP: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1) si precisa che con nota PEC n.20562 del 13-09-2018 la ditta ha comunicato a questo Ente, tra l'altro, di non avere eccedenza di personale in servizio.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Pur dando atto di aver richiamato negli atti di revisione le considerazioni e gli inviti formulati dalla Sezione, preme evidenziare come sia stata sostanzialmente disattesa l'esigenza di provvedere all'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata avvalendosi delle risultanze del sistema informativo di cui all'art. 147 *quater* del TUEL e di assicurare l'applicazione dell'insieme delle disposizioni del TUSP nei termini puntualmente indicati dalla Sezione.

Si attende risposta anche in ordine alla riconciliazione dei rapporti di debito/credito con la partecipata, debitamente asseverata dai rispettivi organi di revisione, e alla esplicitazione dei motivi che hanno indotto la partecipata a ritenere congruo e non esuberante il personale in servizio.

6.11. COMUNE DI GUBBIO

Revisione approvata con D.C.C. del 27 dicembre 2019 n. 157, completa di relazione tecnica ex art. 20, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Gubbio cultura e multiservizi S.r.l.	100	mantenimento
DIR 2 CONAP s.r.l.	3,68	mantenimento
DIR 3 Funivia Colle Eletto S.r.l.	7,31	in liquidazione
DIR 4 Sienergia S.p.A. in liquidazione	0,89	mantenimento
DIR 5 Sase S.p.a.	0,004	mantenimento
DIR 6 SO.GE.PU S.p.a.	0,09	mantenimento
DIR 7 Umbra Acque S.p.a.	1,19	mantenimento
DIR 8 Umbria Digitale s.c.ar.l.	0,00038	mantenimento

Il Comune di Gubbio, nella suindicata deliberazione, fa presente che *“rispetto alla precedente ricognizione (revisione straordinaria 2017), sono cessate:*

- a) Centro Servizi Santo Spirito S.p.A. – 76,98% cessata;*
- b) Ponti Engineering Scarl – 1,08% - ceduta.*

In aggiunta si specifica che il Comune non detiene partecipazioni indirette⁸.”

⁸ Si ha *“partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).”*

6.11.1. Gubbio Cultura e Multiservizi S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti

Comune di Gubbio 100,00%

Il 3 agosto 2018 l'assemblea dei soci, sulla base delle indicazioni del Consiglio comunale, ha disposto la revoca dello stato di liquidazione della società, interrompendo la procedura di scioglimento e ripristinando l'attività sociale ordinaria.

Attività

Gestione farmacia, parcheggi e parcometri, musei, scuola di musica.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.381.662,00	365,00
2015	2.433.548,00	-1.324.785,00
2016	2.208.031,00	-242.625,00
2017	1.961.426,00	-164.625,00
2018	2.116.027,00	2.849,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **23**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Occorre preliminarmente considerare come l'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società (in particolare gestione farmacia, parcheggi e scuola di musica) possa collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione *ex art. 4, co. 2, lett. a)* del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "*interesse generale*" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "*a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate da soggetti privati] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che il Comune assume come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

L'Ente partecipante, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, ha altresì omesso di verificare i presupposti per la revoca dello stato di liquidazione, con conseguente ricapitalizzazione della Società, non avendo sciolto la riserva in ordine alla "concreta attuabilità" del piano di ristrutturazione. Né ha analizzato i costi di funzionamento ed i fattori che hanno concorso alla realizzazione dei negativi risultati di esercizio.

Sarebbe stato necessario, in particolare, motivare le determinazioni assunte in sede di revisione straordinaria in relazione agli esiti delle seguenti iniziative:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi per il funzionamento degli organi sociali;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In sede istruttoria l'Ente è stato invitato con nota del 3 settembre 2018 prot. n. 1289 a riferire in merito alle osservazioni di cui sopra e nel contempo a evidenziare le iniziative assunte anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del TUSP:

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D. lgs. n. 165/2001;
- Art. 19, comma 5: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;
- Art. 21: obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (comma 1);

- Art. 25, comma 1: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017;
- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

Nella nota di risposta datata 20.11.2018 l'Ente ha comunicato quanto segue:

- il 3 agosto 2018 l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione *“interrompendo la procedura di scioglimento e liquidazione della società e ripristinando l'attività sociale ordinaria ad ogni effetto di legge, rimuovendo la verificata causa di scioglimento e precisamente prendendo atto che le perdite della società vengono assorbite dalla posta del patrimonio netto denominata <Riserva copertura perdite>...”*;
- detta delibera è stata preceduta da numerose determinazioni dell'Ente partecipante che ha condiviso le conclusioni tratte nel Piano strategico aziendale;
- dopo le perdite registrate anche negli anni 2016 e 2017, *“l'andamento del bilancio [della società] nel primo quadrimestre del 2018 è positivo”*;
- *“con delibera C.C. n. 156 del 20/12/2016 sono state approvate le modifiche allo Statuto...”*;
- *“la società ha definito con un proprio provvedimento una procedura di reclutamento [del personale]”* - *“con i bilanci 2016, 2017 e 2018 dell'Ente, sono stati operati accantonamenti per complessivi 1.478.000,00 euro al Fondo copertura perdite partecipate”*;
- *“... il liquidatore della società ha comunicato di aver effettuato la ricognizione del personale in servizio e di non aver riscontrato esuberanti.”*;
- relativamente alla gestione del servizio farmacie, l'Ente conferma la necessità di mantenere l'attuale modello di *in house providing* in considerazione dei *“benefici per la collettività di tale forma di gestione prescelta in relazione agli obiettivi di universalità, socialità e qualità del servizio...”*.

Considerazioni conclusive

L'<interesse generale> alla fruizione dei servizi della società, di cui all'art. 2, comma 1, lett h del TUSP, non è stato riscontrato con riguardo alle azioni amministrative concretamente poste in essere, così come rappresentate oggettivamente nelle scritture contabili della partecipata.

Si prende atto delle analisi e degli approfondimenti effettuati in vista della decisione di revocare lo stato di liquidazione della partecipata, i cui esiti dovranno essere esplicitati in occasione delle prossime revisioni e posti a base della determinazione di provvedere o meno al *“contenimento dei costi di funzionamento”* della partecipata di cui all'art. 20, comma, 2, lettera f) del TUSP.

Nel corso dell'istruttoria, infine, non si è avuta chiara e completa conferma dell'attuazione delle disposizioni del TUSP di cui agli artt. 6, 11, 19 e 25, avendo presente che gli esiti della ricognizione del personale devono opportunamente risultare da un apposito atto motivato della partecipata.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<Il 3 agosto 2018 l'assemblea dei soci, sulla base delle indicazioni del Consiglio comunale ha, tra gli altri, disposto di revocare lo stato di liquidazione della società, interrompendo la procedura di scioglimento e ripristinando l'attività sociale ordinaria, rimuovendo la verificata causa di scioglimento. Nel 2018 ha conseguito un risultato di esercizio al netto delle imposte positivo, pari ad € 2.849,00. L'attività risulta coerente con le finalità istituzionali dell'ente.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n. 20652 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento.

L'attività prevalente è svolta a favore della collettività, inoltre la società svolge alcuni servizi direttamente a favore del Comune di Gubbio.

Il Collegio dei revisori nel prendere atto di quanto riportato nei documenti allegati alla delibera di Consiglio sulla revisione delle partecipate, e che la società in questione risulti coerente con le finalità istituzionali dell'ente, rimarca – in ogni caso – come la partecipazione sarà comunque oggetto di approfondimento continuativo da parte del Collegio medesimo nell'ambito di svolgimento del proprio programma di revisione; approfondimento che sarà sia di natura contabile/bilancistica, nonché di analisi dei profili giuridici e di rispondenza al quadro normativo di riferimento delle Società di partecipazione pubblica.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Negli atti di revisione ordinaria l'Ente riproduce sostanzialmente le stesse affermazioni rese in occasione della precedente revisione. Continua pertanto a rimanere senza risposta l'invito della Sezione ad assumere le seguenti iniziative necessarie ai fini della razionalizzazione della partecipazione:

- dimostrazione – nei termini indicati in sede di revisione straordinaria - dell'interesse generale alla fruizione di ciascuno dei variegati servizi prodotti dalla partecipata;
- analisi dettagliata delle diverse componenti della gestione economica della partecipata, propedeutica all'appuramento della eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento distintamente per ciascuno dei rami di attività; a quest'ultimo fine, l'Ente non ha ottemperato alla richiesta di analizzare i componenti della gestione economica delle farmacie anche in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore, evidenziando in particolare l'indice di redditività

riportato negli ultimi anni;

- verifica diretta della concreta attuazione delle singole disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico (richiamate dalla Sezione), che non può esaurirsi nella richiesta di informazioni all'organo amministrativo della partecipata, specialmente per le disposizioni che richiedono una modifica dello statuto da parte dell'assemblea straordinaria, nella specie costituita dall'Ente quale unico socio.

6.11.2. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, afferenti alla razionalizzazione della partecipazione in esame sono le stesse riportate al par. 6.4.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<Le reiterate perdite fatte registrare dalla società, ancorché operante nell'ambito dei servizi ad interesse generale, la mancanza di dipendenti, costituiscono elementi per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. Sono in corso da parte dei soci valutazioni in merito all'evoluzione futura della società nonché alla possibilità di procedere alla liquidazione con retrocessione dei beni ai soci, anche se tale percorso appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n. 20650 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di

Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è stato sollecitato il socio pubblico di maggioranza a programmare attività congiunte in modo da definire politiche comuni in risposta alle osservazioni della Corte.

Il Collegio dei revisori, nel prendere atto di quanto riportato nei documenti allegati alla delibera di Consiglio sulla revisione delle partecipate, rimarca – in ogni caso – come sussistano profili di criticità in ordine alla partecipazione in argomento, opportunamente riportate nei documenti in esame, dai quale si evince che CONAP s.r.l., ha fatto registrare reiterate perdite e che “[...] sono in corso da parte dei soci valutazioni in merito all'evoluzione futura della società nonché alla possibilità di procedere alla liquidazione con retrocessione dei beni ai soci, anche se tale percorso appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della convenienza economica e sostenibilità finanziaria (forti costi fiscali legati all'operazioni di liquidazione che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento)”.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Avendo presente che l'Ente non si uniformato alle indicazioni fornite dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, ai fini della razionalizzazione della partecipazione in esame valgono le stesse osservazioni di cui al par. 6.4.2, cui si rinvia.

6.11.3. Funivia Colle Eletto S.r.l.

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti

Comune di Gubbio 7,31%

Altri soci privati e associazioni 92,69%

(Dalla visura del Registro delle imprese alla voce "Altri riferimenti statutari" si evince il recesso con decorrenza dal 30 dicembre 2015 dell'Amministrazione provinciale di Perugia, con liquidazione della quota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci).

Attività

Costruzione e gestione funivia, nonché attività volte alla valorizzazione turistica del Monte Ingino e dei monti vicini.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	438.049,00	55.128,00
2015	508.406,00	51.645,00
2016	503.525,00	41.107,00
2017	459.348,00	31.761,00
2018	553.974,00	86.305,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 6

Numero dipendenti al 31.12.2018: 7

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Occorre preliminarmente considerare che l'attività svolta dalla società potrà collocarsi al di fuori del perimetro che comporta l'obbligo in capo all'Ente di dismettere la relativa partecipazione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate da soggetti

prioati] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che il Comune assume come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

La presenza poi di un *"fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente"*, di per sé rilevante ai fini della dismissione della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP, non esclude l'obbligo di valutare la proposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, centrato sui seguenti punti:

- analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Benché sollecitato al riguardo con nota istruttoria del 3.9.2018 n. prot. 1283, il Comune di Gubbio - nella nota di risposta del 29.10.2018 - non ha corrisposto puntualmente alle richieste concernenti la razionalizzazione dei costi di funzionamento della società.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019.

<<La società ha tra i propri obiettivi quello di favorire la mobilità anche in ottica di valorizzazione turistica del territorio eugubino, obiettivo condiviso dall'amministrazione nell'ambito di politiche volte al rilancio economico del territorio.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n. 20651 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento.

L'Amministrazione comunale, nonostante la mancanza del rispetto del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d (fatturato inferiore ad € 500.000), che comporterebbe l'adozione di una misura di razionalizzazione, ha manifestato l'intenzione di mantenere la partecipazione nella società, pur di modesta entità, pari al 4.901%, non sostenendo costi e non percependo dividendi, fino ad oggi. L'Amministrazione condivide le finalità e gli obiettivi della società di valorizzazione turistica volta al rilancio economico del territorio eugubino ed umbro mettendo in campo strategie riconducibili a politiche turistiche e di mobilità. Tutto ciò è coerente con le finalità istituzionali dell'Ente che ha posto nelle linee programmatiche l'obiettivo strategico per l'intero territorio comunale, di potenziare e accrescere il settore turistico per renderlo un volano per lo sviluppo economico e sociale della città garantendo un adeguato sostegno alle manifestazioni culturali, musicali, folkloristiche, sportive, etc.. di rilievo nazionale ed internazionale.

Il Collegio dei revisori, nel prendere atto di quanto riportato nei documenti allegati alla delibera di Consiglio sulla revisione delle partecipate, in merito alla partecipata in argomento segnala che risulta ad oggi sanata giuridicamente una situazione che al 31/12/2017 risultava di non aderenza alla normativa vigente, come riscontrata nella precedente ricognizione pur in assenza (a quella data) dei previsti provvedimenti di razionalizzazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Preso atto dell'interesse dell'Ente a mantenere la partecipazione, motivato anche in relazione alla esiguità della quota ed all'assenza di riflessi negativi sul proprio bilancio, residua la necessità - non adeguatamente esplorata in sede di revisione - di monitorare le vicende economico-finanziarie della partecipata al fine della eventuale razionalizzazione dei costi di funzionamento della medesima.

6.11.4. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.p.A.*	42,08%
Gesenu S.p.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Gubbio	0,89%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014.

Numero amministratori al 31.12.2018: 3 (collegio dei liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti: **SI**;

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**.

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<Nel corso del 2014 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato con la messa in stato di liquidazione. Nella relazione allegata al bilancio 2018, il collegio dei liquidatori ha aggiornato le prospettive di chiusura al 30/06/2020, dall'ipotesi di conclusione delle operazioni nel 2018 prospettata nella relazione al bilancio 2017. In quest'ultima relazione il collegio dei liquidatori affermava che "Nel corso del 2017 è proseguita l'attività di liquidazione dell'attivo che nell'esercizio non ha registrato scostamenti significativi rispetto alle previsioni contenute nel piano presentato all'assemblea degli azionisti e che dovrebbe ragionevolmente concludersi entro il 2018 ". E' quindi confermato l'intento di pervenire alla chiusura dello stato di liquidazione e conseguente scioglimento della società, compatibilmente con il tempo necessario per la conclusione della procedura da parte dei liquidatori.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n. 20654 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è stato sollecitato il socio pubblico di maggioranza a programmare attività congiunte in modo da definire politiche comuni in risposta alle osservazioni della Corte.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero dar luogo a perdite di esercizio, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla necessità della nomina di tre liquidatori. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.11.5. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

C.C.I.A.A. di Perugia	37,64%
Sviluppumbria S.P.A. (partecipata dalla REGIONE UMBRIA al 92,30%)	35,96%
Comune di Perugia	6,25%
UNICREDIT S.P.A.	9,16%
Confindustria Umbria	5,54%
Comune di Assisi	2,21%
Ance Perugia	2,07%
Provincia di Perugia	0,54%
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	0,36%
S.M.P. S.R.L.	0,11%
Casse di Risparmio dell'Umbria S.P.A.	0,08%
Unione Regionale Commercio Turismo	0,03%
Comune di Bastia Umbra	0,02%
Comune di Gubbio	0,004%
Umbria Export Soc. Cons. A R.L.	0,01%

Gli altri soci (Consorzio Acap, Comune di Marsciano, Comune di Torgiano, Aero Club Perugia) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.

Attività

Gestione dell'Aeroporto San Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 35

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha svolto delle stesse considerazioni riportate per la revisione straordinaria della Provincia di Perugia di cui al par. 6.2.6., qui di seguito elencate:

- Gli Enti hanno erroneamente interpretato la norma che definisce le società “a controllo pubblico” di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l’analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei “costi di funzionamento” (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all’esame dell’assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
- l’esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti dalla Provincia di Perugia;
- la società partecipata non ha predisposto la “Relazione sul governo societario” (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di “valutazione del rischio di crisi aziendale” di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell’Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell’art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l’emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;

- l'Ente ha omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP);
- infine, non è stata fatta menzione della data di nomina degli attuali amministratori, né dei motivi che escluderebbero l'applicazione della norma contenuta all'art. 28, comma 1, lett. e), del TUSP che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<La Società produce servizi di interesse generale ed in particolare servizi di interesse dell'intera collettività comunale e regionale. Pone in essere strategie riconducibili alle politiche turistiche e di mobilità e di rilancio economico del territorio umbro. Si tratta di servizi che pur non essendo di stretta competenza comunale sono compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n. 20653 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo sono stati sollecitati gli altri soci pubblici a programmare attività congiunte in modo da definire politiche comuni in risposta alle osservazioni della Corte.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le indicazioni fornite dalla Sezione in merito alla gestione della partecipazione in esame non hanno trovato riscontro negli atti di revisione ordinaria.

Si invita a tenerne conto, in occasione della prossima revisione annuale.

6.11.6. SO.GE.PU. S.p.a.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Città di Castello	91,057
Comune di San Giustino	2,662
Comune di Citerna	0,092
Comune di Gubbio	0,092
Comune di Montone	0,092
Comune di Pietralunga	0,055
Comune di Monte Santa Maria Tiberina	0,037
Azioni proprie	5,912

Attività

So.Ge.Pu. è un'Azienda pluriservizi con competenze che spaziano dall'intera filiera dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento finale, ecc.) a servizi qualificati di assistenza alle istituzioni Locali, quali l'allestimento di manifestazioni, la manutenzione del verde pubblico, la gestione di strutture turistico-culturali e sportive.

Presenza partecipazione di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	13.453.877,00	91.003,00
2015	13.214.277,00	182.121,00
2016	12.783.219,00	177.768,00
2017	16.534.221,00	313.085,00
2018	18.984.986,00	180.869,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **106**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni della Sezione sono analoghe a quelle svolte con riguardo alla partecipazione posseduta del Comune di Città di Castello di cui al par.6.7.3., cui si rinvia.

La Sezione ha svolto considerazioni analoghe a quelle riportate al paEsito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<Si rappresenta che con nota prot. n. 20656 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo sono stati sollecitati gli altri soci pubblici a programmare attività congiunte in modo da definire politiche comuni in risposta alle osservazioni della Corte.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha affrontato le diverse questioni evidenziate nella relazione della Scrivente sulla revisione straordinaria della partecipazione in esame. Non ha effettuato le analisi indicate dalla Sezione, né ha riferito in merito alle osservazioni relative all'attuazione degli artt. 6; 19, comma 5; 25, comma1, del TUSP.

6.11.7. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 9

Numero dipendenti al 31.12.2018: 371

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<La Società gestisce i servizi idrici integrati ed opera nei sub ambiti 1 e 2 dell'Umbria, il cui territorio corrisponde a quello dei soppressi A.T.I n° 1 e n° 2. La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali dell'Ente.

Si rappresenta che con nota prot. n. 20657 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è stato sollecitato il socio pubblico di maggioranza a programmare attività congiunte in modo da definire politiche comuni in risposta alle osservazioni della Corte.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nonostante l'esiguità della quota di partecipazione, il Comune di Gubbio è tenuto ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni dettate ed evidenziate in sede di controllo della revisione straordinaria.

Ai fini della adeguatezza della revisione della partecipazione in argomento, valgono anche per il Comune di Bastia Umbra le considerazioni riportate al par. 6.15.7..

6.11.8. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti

Regione Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 157 del 27 dicembre 2019

<<La società svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci. La partecipazione risulta coerente con le finalità istituzionali dell'Ente.

Si rappresenta che con nota prot. n. 20658 del 23 maggio 2019 (MEF), sono stati comunicati alla società gli obiettivi da perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria – nella relazione (deliberazione n. 5/2019 VSGO) sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è stato sollecitato l'organismo di controllo analogo istituito presso la società affinché definisca le attività necessarie per dare un riscontro unitario ed efficace alle osservazioni della Corte.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.12. COMUNE DI MARSCIANO

Revisione approvata con D.C.C. del 30 dicembre 2019 n. 78, completa di relazione tecnica *ex art. 20, comma 2, TUSP.*

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 - S.I.A. Società igiene Ambientale	53,15	mantenimento
DIR 2 - Umbra Acque S.p.A	1,646	mantenimento
DIR 3 - CONAP S.r.l.	3,82	mantenimento
DIR 4 - Umbria Digitale s.c.ar.l..	0,000168	mantenimento
DIR 5 - Sienergia S.p.A. in liquidazione	0,93	in liquidazione
DIR 6 - Patto 2000 S.r.l.	2,12	in liquidazione
DIR 7 - Sase S.p.A.	0,005	dismissione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
IND 1 - GEST S.r.l.	3,18 tramite DIR 1	mantenimento
IND 2 - G.S.A. S.p.A.	5,31 tramite DIR 1	mantenimento

6.12.1. S.I.A. S.p.A. – Società Igiene Ambientale

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Marsciano	53,07%
Comune di Deruta	0,86%
Comune di Collazzone	0,09%
Comune di Fratta Todina	0,17%
Comune di San Venanzo	0,17%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,17%
Comune di Gualdo Cattaneo	0,26%
Comune di Giano dell'Umbria	0,09%
Comune di Cannara	0,17%
Comune di Massa Martana	0,35%
Gesenu S.p.a.*	35,90%
GMP S.p.a.**	8,70%

* Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

** Partecipata da persone fisiche

Attività

Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti nei comuni di Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, San Venanzo, Monte Castello di Vibio, Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria, Cannara e Massa Martana.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	6.368.466,00	23.758,00
2015	6.365.065,00	64.519,00
2016	6.502.927,00	87.074,00
2017	6.559.740,00	103.445,00
2018	6.667.303,00	100.110,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 2

Numero dipendenti al 31.12.2018: 70

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Indipendentemente dall'obbligo di dismettere o meno la partecipazione, si pone comunque la necessità di analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, negli stessi modi evidenziati al par. 6.12.7., cui si rinvia.

Al riguardo, il Comune di Marsciano ha comunicato che *"in merito all'analisi dei costi si è fatto riferimento alla relazione sulla gestione ex art. 2428 del codice civile, dalla quale non emergono situazioni deficitarie o di difficoltà che possano comportare aggravio di oneri sul bilancio dell'Ente anche in prospettiva o indirettamente"* e che *"relativamente alle prospettive di razionalizzazione della gestione il Consiglio di amministrazione nella seduta del 26/12/2016 ha deliberato una riduzione dei compensi dei componenti del consiglio medesimo del 20% rispetto all'ammontare dell'anno 2013"*.

Pur prendendo atto di quanto comunicato dal Comune, la Sezione rileva che la determinazione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata non è stata supportata da una preventiva disamina economico-finanziaria dei fattori produttivi della partecipata condotta nei modi sopra indicati.

L'Ente ha altresì comunicato che nel predisporre il piano di revisione ha tenuto conto anche dei rapporti debito/credito con la partecipata SIA riportati in allegato al rendiconto dell'esercizio 2016, come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs. n. 118/2011 e qui di seguito riepilogati:

Esercizio	Crediti Comune	Debiti Comune
2016	48.329,00	19.228,34
2017	45.000,00	37.670,84

L'insieme dei dati ed elementi forniti dall'Ente non rende adeguata motivazione della determinazione implicita, assunta in sede di revisione straordinaria, di escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP.

In merito all'attuazione delle diverse disposizioni del TUSP che afferiscono alle società a controllo pubblico, il Comune di Marsciano ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, commi 2 e 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo*

societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

“La relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 è stata predisposta a chiusura dell'esercizio sociale 2016. La relazione illustra sia gli strumenti adottati per valutare il rischio di crisi aziendale, sia gli strumenti di governo societario”.

- Art. 11, comma 3 (previsione di un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile); Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120); Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

“Il processo di adeguamento alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, iniziato dopo l'entrata in vigore del decreto, si è concluso in data 18/3/2018 con l'adozione del nuovo Statuto societario”. Il nuovo Statuto recepisce pienamente le disposizioni contenute nell'art. 11, commi 3, 4 e 9.”

Il Comune non ha tuttavia riferito in merito ai motivi che hanno indotto la società a rinunciare all'Amministratore unico.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

“La società ha adottato in data 8/5/2018 il regolamento per il reclutamento del personale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 165”.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata);

“L'ente ha fissato nel DUP 2018/2020 alcuni obiettivi specifici. Bisogna comunque tener conto che la società è affidataria, attraverso la partecipazione in GEST Srl, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per cui gli obiettivi sono fissati nel contratto di servizio e nel Piano d'Ambito dei Rifiuti”.

La norma richiede l'emanazione di un apposito provvedimento per la definizione di *“obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento”* da assegnare formalmente alla partecipata e verificare a consuntivo. Ciò non sembra trovare riscontro nella risposta dell'Ente.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“La società ha comunicato di non avere personale in eccedenza e che dovrà invece, provvedere a nuova assunzioni per la sostituzione del personale in quiescenza al fine di garantire la continuità dei servizi”.

La Sezione osserva come il disposto della norma in esame preveda puntuali iniziative al riguardo (preventiva ricognizione delle risorse umane disponibili, seguita da una formale e motivata determinazione circa l'adeguatezza o meno delle medesime in relazione ai fabbisogni aziendali) che non sembrano trovare puntuale riscontro nella risposta fornita dall'Ente.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<Sia Spa svolge il servizio di igiene urbana presso i comuni componenti l'ATI 2, l'appalto è stato acquisito in seguito all'aggiudicazione della gara all'ATI costituita tra GESENU Spa, TSA Spa SIA Spa ed Ecocave SRL per effetto dell'assegnazione dell'appalto e, come previsto dal bando e dalla determinazione dirigenziale di affidamento del servizio, le società aggiudicataria in ATI hanno costituito la GEST SRL per rappresentare i soci nei confronti dei soggetti aggiudicanti e coordinare le attività di servizio da affidare ai soci stessi GEST SRL ha affidato a Sia Spa l'esecuzione dei servizi di igiene urbana per i comuni dell'ATI 2.

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Art.4, c. 1) e gestisce ce un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2 lett. A), inoltre non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, c. 2 per attivare azioni di razionalizzazione o dismissione.

La società ha approvato in data 7 maggio 2019 la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del TUSP dalla quale emerge che non sussistono rilievi in merito a possibili rischi sull'equilibrio patrimoniale e finanziario societario. In merito alla motivazione della nomina del Consiglio di amministrazione invece dell'amministratore unico si rileva che la nomina nasce dell'esigenza di rappresentare sia i soci pubblici (Comuni) che controllano la società che il socio industriale. Nel dup 2019/2021 sono stati assegnati obiettivi alla partecipata e fissati obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Negli atti della revisione ordinaria non si rinviene alcun riferimento ai temi affrontati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria, del tutto ignorati dall'Ente. E' da ritenere di conseguenza che non sia stato posto rimedio alle diverse omissioni e ai rilievi critici in quella sede formulati, tuttora in attesa di riscontro.

6.12.2. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con

delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Art.4, c. 1) e gestisce ce un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2 lett. A), inoltre non sussistono le condizioni di cui all' art. 20, c. 2 per attivare azioni di razionalizzazione o dismissione.

Non si registrano modificazioni rispetto a quanto indicato nella revisione straordinaria. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di Marsciano, a seguito di procedura realizzata dalla competente ex Autorità d'ambito A.T.O. Umbria 1 (oggi confluita nell'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti - A.U.R.I.), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. La società svolge, quindi, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012) rientra l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale. Si tratta delle attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbero svolte dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. La società come sopra evidenziato, svolge la produzione di un servizio di interesse economico generale, e rientra pertanto nella tipologia di società detenibili di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

La società non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

La società UMBRA ACQUE è una società mista ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 TUSP e il suo Statuto vigente è coerente a tale qualificazione.

La selezione del socio privato è avvenuta nel 2007 nella piena conformità della disciplina Ratione temporis vigente ed è avvenuta con una gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto con acquisto da parte del socio industriale

privato della partecipazione societaria e contestuale affidamento del contratto di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Le partecipazioni sociali nella società sono detenute al 60% dagli enti locali. Mentre il 40% è detenuto da un socio privato- Acea S.p.A.

Alla luce di quanto affermato e più volte ribadito dalle Sezioni Riunite giurisdizionali della Corte dei conti (sentt. nn. 16, 17 e 25/2019 relative al caso della società mista a maggioranza assoluta di capitale pubblico Marche Multiservizi S.p.A.) e dallo stesso Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 23.07.2019, la società non sembra rientrare neanche nella previsione normativa di cui alla lettera m) della citata disposizione, di un controllo da parte di più pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Alla luce della citata giurisprudenza:

- *il concetto di controllo di cui al TUSP relativo alle società in controllo pubblico non diverge in senso assoluto dal concetto civilistico, stante anche il disposto dell'art. 1, co. 3, TUSP (che rinvia per quanto non espressamente derogato ai principi civilistici);*
- *il controllo ex art. 2359 c.c. ed ex art. 2, co. 1, lett. b) e lett. m), TUSP presuppone l'esistenza di un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effettivo sulla governance societaria, il che implica la esistenza di un patto parasociale, necessariamente in forma scritta (attesa la formalizzazione dell'esercizio delle volontà dei soggetti pubblici), e la sostanziale irrilevanza di un coordinamento di mero fatto;*
- *non sussiste alcun obbligo per gli enti pubblici di coordinarsi e sottoscrivere un patto parasociale (non sussistendo alcun vincolo normativo in tal senso e non essendo esso certamente desumibile dal TUSP) ed essendo anzi fisiologico il perseguimento del pubblico interesse anche in forma differenziata tra i soggetti pubblici;*
- *la titolarità della maggioranza delle azioni, in assenza di un siffatto coordinamento formalizzato, non può fare presumere (né iuris et de iure, come assunto dalla tesi "autonomistica", e nemmeno solo iuris tantum) la sussistenza di un controllo pubblico;*
- *deve, in ogni caso, escludersi un controllo pubblico laddove il socio o i soci privati abbiano (anche solo) un potere di veto in ordine alle modifiche statutarie, che sarebbero necessarie per adeguare la società alle regole del TUSP per le società a controllo pubblico,*

Nel dup 2019/2021 sono stati assegnati obiettivi alla partecipata e fissati obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nonostante l'esiguità della quota di partecipazione, il Comune di Marsciano è tenuto ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni dettate ed evidenziate in sede di controllo della revisione straordinaria.

Ai fini della adeguatezza della revisione della partecipazione in argomento, valgono anche per il Comune di Bastia Umbra le considerazioni riportate al par. 6.15.7..

6.12.3. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Presenza partecipazione di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO:

Le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, afferenti alla razionalizzazione della partecipazione in esame sono le stesse riportate al par. 6.4.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<CONAP srl ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del previgente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti

acquedottistici. La società venne quindi costituita per assicurare una gestione unitaria degli impianti, che sono stati poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti norme in materia. La società partecipata quindi detiene le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente. Nel piano di razionalizzazione periodica approvato con atto d.d. 48/2018 il consiglio comunale pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall'art.20 comma 2, ha giustificato il mantenimento della partecipazione in CONAP srl con ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all' operazioni di liquidazione che renderebbero non economicamente conveniente la dismissione. Il comune di Perugia in qualità di socio di maggioranza, ha presentato in data 12 marzo 2018 interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell'IVA applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IV A. CONAP ha inoltre presentato in data 5 marzo 2018 un ulteriore interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire, anche in questo caso, precise informazioni circa il regime di tassabilità applicabile alle plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi riverberandosi nei comuni soci di CONAP.(a carico del comune di Perugia secondo una stima del 2013 oltre euro 2.200.000,00) In particolare l'interpello ha riguardato la possibilità di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall'art.20 comma 6 del TUSP con riferimento alle operazioni di dismissione societarie deliberate nel piano di razionalizzazione del 2018; l'Agenzia delle entrate in data 23 maggio 2018 ha escluso la possibilità di beneficiare di quanto previsto dalla norma summenzionata. Dall'esito dei predetti interpellati non risultano superati gli ostacoli, presenti in sede di approvazione del piano di razionalizzazione ordinaria, alla dismissione della partecipazione che, se attuata, avrebbe come conseguenza un costo a carico del comune di Marsciano di circa 130.000,00 euro per oneri fiscali. Quindi pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico. Inoltre, la stessa, per quanto sopra evidenziato, non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società. In merito alla messa in liquidazione della società tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che non beneficerebbe secondo quanto disposto dalla risposta all'interpello presentato dalla società all'agenzia delle Entrate ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013. L'addebito dell'IRES sulle plusvalenze generate dalla eventuale liquidazione verrebbero poste a carico dei Comuni che partecipano in Conap, non avendo la società disponibilità adeguate. D'altro canto, pur se il mantenimento della partecipazione nella società potrebbe

determinare astrattamente la futura necessità di un contributo da parte del Comune, ovviamente nei limiti di quanto ammesso dalle vigenti normative di legge, la somma sarebbe di gran lunga inferiore a quella dovuta per l'operazione di liquidazione. La società non ha personale dipendente e in ogni caso si provvederà ad effettuare opportuni nuovi approfondimenti, in accordo anche con gli altri soci, al fine di valutare le più opportune misure da intraprendere, compreso l'adeguamento dello statuto alle norme del TUSP.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Alla luce delle preoccupazioni destinate dalla perdurante criticità della situazione economico-patrimoniale della partecipata, si conferma la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della medesima. A tal fine l'Ente è tenuto ad assumere le iniziative di competenza per addivenire con immediatezza alla programmata liquidazione. Nel frattempo, non può essere ulteriormente disatteso l'invito a:

- razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata, da effettuare sulla base di accurate analisi critiche delle diverse voci di costo;
- ottemperare all'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico;
- relazionare in ordine all'impatto sul bilancio dell'Ente delle perdite societarie ai sensi dell'art. 21 del TUSP;
- quantificare gli oneri connessi con il personale dipendente effettivamente utilizzato dalla società, benché non figurante a libro paga di quest'ultima;
- assicurare l'attuazione delle disposizioni del TUSP di cui agli artt. 6; 11; 19; 21, comma 3 e 28.

Nel quadro delle iniziative da assumere congiuntamente con gli altri Enti partecipanti, si rinvia alle osservazioni della Sezione riportate al par. 6.4.2.

6.12.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO:

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<La società consortile a totale capitale pubblica, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei comuni delle agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT Regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing.

La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale e per la diffusione della banda larga e dei servizi infrastrutturali della community network nonché del DATACENTER regionale unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati.

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Art.4, c. 1) e gestisce un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2 lett. A) inoltre, non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, c. 2 per attivare azioni di razionalizzazione o dismissione.

Nel DUP 2019/2021 sono stati formalmente assegnati obiettivi di carattere generale alla società.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.12.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.P.A.*	42,08%
Gesenu S.P.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Umbertide	0,93%

Le restanti azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata dal Comune di Perugia (45%) e da Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Promozione di energia da fonti rinnovabili.

Presenza partecipazione di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 3 (collegio dei liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società, in stato di liquidazione, dal 2014, risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

La Sezione osserva che i costi del procedimento di liquidazione, ad iniziare dal compenso spettante ai tre liquidatori, al pari delle perdite registrate, sono destinati a riflettersi in negativo sul patrimonio dell'Ente. Di qui l'interesse ad accelerare la chiusura delle operazioni di liquidazione in atto.

A fronte dell'opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018 e, con essa, il venir meno degli oneri che continuano a gravare sul bilancio della partecipata.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<Stato della società: sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero dar luogo a perdite di esercizio, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla necessità della nomina di tre liquidatori. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.12.6. Patto 2000 s.c.ar.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Terni	4,18%
CCIAA di Perugia	3,29%
CCIAA di Terni	3,29%
Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Altri soggetti pubblici operanti in territorio umbro	10,95%
Altri soggetti pubblici non operanti in territorio umbro	13,89%
Altri soggetti privati	55,63%

Attività

Con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo locale, rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto", attivando le necessarie risorse finanziarie (per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari), tecniche ed organizzative.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	192.881,00	1.228,00
2015	234.426,00	1.124,00
2016	226.909,00	4.195,00
2017	224.575,00	18.328,00
2018	215.310,00	30.016,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **3**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<Stato della società: la società è cessata. In data 13/05/2019 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. Il Comune di Marsciano non può attualmente recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 essendo la società messa in liquidazione. In sede assembleare in data 14/10/2019 il Comune di Marsciano ha chiesto che la chiusura della fase di liquidazione avvenga entro il 31/12/2019 ed in subordine, qualora l'assemblea dovesse decidere di proseguire l'attività di liquidazione fino al 31/12/2020, che la ripartizione dell'importo degli oneri ammontanti a 190.000,00 € avvenga in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale di ogni socio pubblico e privato.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, occorre evidenziare e analizzare le iniziative assunte dal liquidatore, interrogandosi sul programma delle attività che la società continua a svolgere nonché sulla inerenza e congruità dei costi, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione.

Dalla lettura degli atti di revisione, in breve, non emergono dati utili per conoscere ad analizzare la situazione in cui versa la società.

6.12.7. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

C.C.I.A.A. di Perugia	37,64%
Sviluppumbria S.p.A. (partecipata dalla REGIONE UMBRIA al 92,30%)	35,96%
Comune di Perugia	6,25%
Unicredit S.p.A.	9,16%
Confindustria Umbria	5,54%
Comune di Assisi	2,21%
Ance Perugia	2,07%
Provincia di Perugia	0,54%
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	0,36%
S.M.P. S.R.L.	0,11%
Cassa di Risparmio dell'umbria S.p.A.	0,08%
Unione Regionale Commercio Turismo	0,03%
Comune di Bastia Umbra	0,02%
Comune di Marsciano	0,005%
Umbria Export Soc. Cons. A R.L.	0,01%

Gli altri soci (Consorzio Acap, Comune di Gubbio, Comune Di Torgiano, Aero Club Perugia) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.

Attività

Gestione dell'Aeroporto San Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 35

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO:

Dall'insieme delle comunicazioni e dei dati pervenuti è dato rilevare sinteticamente quanto segue:

- la Regione, la Provincia di Perugia, il Comune di Marsciano e il Comune di Bastia Umbra hanno erroneamente interpretato la norma che definisce le società "a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei "costi di funzionamento" (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità da tutti gli enti partecipanti;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all'esame dell'assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
- l'esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti da tutti gli enti partecipanti e, in particolare, dalla Provincia di Perugia;
- la società partecipata non ha predisposto la "Relazione sul governo societario" (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di "valutazione del rischio di crisi aziendale" di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell'Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l'emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;

- gli enti partecipanti hanno omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale *ex art. 25, comma 1, del TUSP*;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

<<Procedere alla cessione della partecipazione in SASE Spa pari ad una quota dello 0,005%>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione di dismettere la partecipazione e in attesa di definire il relativo procedimento, si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di assumere le iniziative evidenziate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.12.8. Gest S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Marsciano vi partecipa indirettamente, tramite la controllata S.I.A. S.p.A., con una quota del 6%.

Attività

Coordinamento delle attività programmatiche e gestionali relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale integrato n. 2 dell'Umbria.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		7.817,00
2015		3.324,00
2016	77.383.486,00	3.213,00
2017	72.337.559,00	21.755,00
2018	77.383.486,00	27.763,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel referto della revisione straordinaria

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

Nella deliberazione l'Ente si limita a confermare il mantenimento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione della partecipazione in esame si richiede una dettagliata analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata, secondo le stesse modalità indicate al par. 6.12.1. per la controllata S.I.A. S.p.A., cui si rinvia.

E' altresì necessario verificare i presupposti (e, se del caso, attivarsi) per l'applicazione delle disposizioni in materia di società a controllo pubblico, alla stregua dei chiarimenti forniti al menzionato par. 6.12.1., cui si rinvia.

6.12.9. G.S.A. Gestione Servizi Aziendali S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Marsciano vi partecipa indirettamente, tramite la controllata SIA S.p.A., con una quota del 10%.

Attività

Attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo gestionale e pianificazione aziendale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		5.805,00
2015		6.393,00
2016	1.694.744,00	64.176,00
2017	1.456.305,00	48.986,00
2018	1.856.402,00	60.659,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel referto sulla revisione straordinaria

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 30/12/2019

Nella deliberazione si limita a confermare il mantenimento.

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Anche ai fini della razionalizzazione della partecipazione in esame si richiede una dettagliata analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata, secondo le stesse modalità indicate al par. 6.12.1. per la controllata S.I.A. S.p.A..

E' altresì necessario verificare i presupposti (e, se del caso, attivarsi) per l'applicazione delle disposizioni in materia di società a controllo pubblico, alla stregua dei chiarimenti forniti al menzionato par. 6.12.1., cui si rinvia.

6.13. COMUNE DI NARNI

Revisione approvata con D.C.C. del 20 dicembre 2019 n. 78, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 S.I.I. scpa	5,01	mantenimento
DIR 2 Umbria Digitale S.C. A R.L.	0,0024	mantenimento
DIR 3 Sviluppumbria SpA	0,022	mantenimento

L'Ente non ha esteso la revisione ordinaria alle seguenti partecipate:

- NA.RO.GES. S.c.a r.l. - in liquidazione;
- A.T.C. S.p.A. - in liquidazione;
- A.T.C. Servizi S.p.A. - in liquidazione.

6.13.1. S.I.I. Sistema Idrico Integrato s.c.p.a.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Acquasparta	0,06288%
Comune di Allerona	1,01667%
Comune di Alviano	0,47500%
Comune di Amelia	3,00682%
Comune di Arrone	0,81667%
Comune di Attigliano	0,40833%
Comune di Avigliano Umbro	0,84167%
Comune di Baschi	1,03333%
Comune di Calvi dell'Umbria	0,71667%
Comune di Castel Giorgio	0,74167%
Comune di Castel Viscardo	0,72500%
Comune di Fabro	0,75000%
Comune di Ferentillo	0,93333%
Comune di Ficulle	0,85833%
Comune di Giove	0,45000%
Comune di Guardea	0,65833%
Comune di Lugnano in Teverina	0,55000%
Comune di Montecastrilli	1,25000%
Comune di Montecchio	0,72500%
Comune di Montefranco	0,01515%
Comune di Montegabbione	0,67500%
Comune di Monteleone d'Orvieto	0,50000%
Comune di Narni	5,00606%
Comune di Orvieto	5,81970%
Comune di Otricoli	0,56667%
Comune di Parrano	0,48333%
Comune di Penna in Teverina	0,30000%
Comune di Polino	0,01212%
Comune di Porano	0,43333%
Comune di San Gemini	0,94167%

Comune di Stroncone	1,30000%
Comune di Terni	18,92727%
ASM Spa*	18,00000%
AMAN Scpa	6,00000%
Umbriadue Scarl***	25,00000%
Totale	100,00000%

*Partecipata dal Comune di Terni (100%)

** Partecipata da Comune di Amelia (66,00%), Comune di Lugnano in Teverina (12,00%), Comune di Guardea (11,00%), Comune di Alviano (5,00%) e Comune di Giove (6,00%),

***Società partecipata da Technologies for water service S.p.A. (63,00%), Acea Molise S.r.l. (34,00%), Acea S.p.A. (2,3%), RPA Investimenti (0,05%), SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. (0,01%) e DEA S.r.l. (0,01%).

Attività

Gestisce il servizio idrico integrato e della depurazione dell'ATI Umbria 4 nei 32 comuni della provincia di Terni. Il ciclo integrato delle acque comprende: opere di captazione, impianti di stoccaggio, reti di adduzione e di distribuzione idropotabile, gestione delle reti fognarie e depurazione delle acque reflue e reimmissione nei corpi idrici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	40.050.724,00	442.585,00
2015	38.288.121,00	419.081,00
2016	40.243.815,00	996.060,00
2017	42.462.995,00	683.718,00
2018	45.097.611,00	2.503.687,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **33**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Trattandosi di società che svolge un servizio "di interesse economico generale" (v. art. 2, co 1, lett. h e i del TUSP), i cui costi sono addebitati ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. Sotto tale aspetto ed indipendentemente dalla

ricorrenza dei presupposti per la dismissione di cui all'art. 20 del TUSP, sarebbe stato necessario effettuare una analisi puntuale dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche indirettamente) sul bilancio dell'Ente, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei relativi costi. L'analisi centrata sui seguenti punti è comunque necessaria, sia pure per escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Si fa altresì osservare che, contrariamente a quanto affermato da alcuni Enti, la partecipata rientra potenzialmente tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m), posto che nel caso di specie le partecipazioni da essi detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) del c.c.

Nel presupposto che la partecipata non rivesta tale qualifica, si è omesso pertanto di riferire in merito alle disposizioni dettate dal TUSP per società a controllo pubblico.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78 del 20/12/2019

<<La partecipazione è detenibile in quanto la società ha finalità di pubblico interesse, essendo il soggetto gestore a cui l'Autorità di Ambito - ATI 4 (L'operatività dell'Ente è cessata in data 31/03/2017, mentre le funzioni sono trasferite all'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI), ente con personalità giuridica di diritto pubblico. Cfr. L.R. 11/2013) - Consorzio di funzioni tra tutti i Comuni della Provincia di Terni, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato sulla base di una Convenzione con relativo disciplinare e una Carta del Servizio, e nel rispetto di un Piano di Ambito.

La società S.I.I. è il Gestore del sistema idrico della Provincia di Terni.

Affidare ad un'unica Società tutto il "sistema acqua" ha l'obiettivo di razionalizzare, ottimizzare ed efficientare il servizio, standardizzando il rapporto con l'utenza e garantendo una qualità uniforme, nei modi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Il S.I.I. mette a disposizione personale con un elevato grado di specializzazione. A questo patrimonio di professionalità si aggiunge la conoscenza e la capacità imprenditoriale del partner privato, da anni operante nel Settore. La composizione della Società a prevalenza pubblica è la garanzia che tutte le attività

sono messe in opera nel rispetto delle esigenze della collettività- L'apporto del partner privato consente di dare risposte di qualità alle necessità dei cittadini e del territorio.

La Regione Umbria con Legge 23 del 9 luglio 2007 (cd riforma endoregionale) aveva disciplinato l'istituzione in Umbria di quattro Ambiti territoriali Integrati (A.T.I.) in capo ai quali sono state unificate le funzioni in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti ciclo idrico integrato e turismo.

L'A.T.I. (Ambito Territoriale Integrato) si configurava come "forma speciale di cooperazione tra gli enti locali" con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio e sostituisce integralmente tutti i soggetti sino ad allora preposti alla gestione delle funzioni suddette. L'ATI 4 Umbria, istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 15.1.2009, comprende i Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabri, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni. L'ATI 4 Umbria si è costituito il 02 aprile 2009 con l'avvenuta prima seduta dell'Assemblea di Ambito. (L'ATI n.4 ha sostituito sin dal 2 aprile 2009 l'Autorità di Ambito Umbria 2, relativa al servizio idrico, istituita ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 152/06).

Attualmente la funzione degli ATI è confluita nell'AURI: in Umbria, infatti, la scelta del legislatore regionale è stata quella di creare, con la L.r. n. 11/2013, un'unica autorità regionale per i servizi idrici e per il servizio rifiuti: l'AURI, che è divenuta pienamente operativa con l'elezione di tutti gli organi, a decorrere dal 1/4/2017. Da questa stessa data sono soppressi gli ATI per le funzioni dell'idrico e dei rifiuti.

Per queste due funzioni l'AURI quindi rappresenta tutti i 92 Comuni della regione Umbria.

Quindi, come sopra ricordato, stante la competenza di organizzazione dei i servizi pubblici locali a rete degli ambiti territoriali ottimali, il Comune non procederà ad indicazioni operative specifiche per la società SII scpa, attendendo le decisioni delle strutture preposte, pur auspicando un percorso di semplificazione della struttura. Trattasi comunque di società che opera nel servizio idrico integrato, la detenibilità in tale società è giustificata dall'erogazione di servizio di interesse generale essenziale.>>

Dalla scheda allegata alla delibera si desume che il Comune esclude la necessità di contenimento dei costi funzionamento (Art. 20, c.2, lett f)

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

In disparte la sussistenza di un interesse generale al mantenimento della partecipazione e l'attribuzione della qualifica di società a controllo pubblico (da escludere in base alle prerogative statutarie riconosciute al socio privato che ne detiene il 25%, siccome per la prima volta comunicate dal Comune di Terni), permane la necessità di motivare la determinazione di soprassedere alla razionalizzazione

dei costi di funzionamento della partecipata sulla base di una puntuale analisi critica centrata sui diversi punti indicati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.13.2. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 78. del 20/12/2019

<<Il Consiglio Comunale con DCC n. 9 del 19/02/2015 ha preso atto del riordino del sistema ICT (Information and Communication Technology) regionale ed ha approvato il progetto di fusione delle società Webred S.p.A. e Centralcom S.p.A. e altri adempimenti finalizzati all'assunzione della qualità di socio nella costituenda Umbria Digitale s.c.a.r.l., dando atto che per effetto della l.r. 9/2014, istitutiva del nuovo soggetto "Umbria Digitale", è stato avviato il progetto di fusione di Webred SpA e Sir Umbria in Centralcom SpA con i tempi del cronoprogramma di cui alla D.G.R. 74/2014. La partecipazione in Umbria digitale rappresenta la garanzia per la continuazione dei servizi attualmente forniti da "vecchio" Consorzio S.I.R. Umbria.

Circa il progetto di fusione, unitamente alla relazione degli Amministratori delle due Società e al testo delle modifiche statutarie conseguenti alla fusione con trasformazione in Umbria Digitale S.c.a.r.l., è stato depositato presso la sede delle due Società, ai sensi dell'art. 2501ter c.c. e conformemente alle previsioni, sono state altresì portate a termine secondo i tempi programmati:

- le procedure finalizzate al trasferimento a SIR della quota azionaria di proprietà regionale in Centralcom SpA, pari allo 0,05% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 7/2012, art. 25. Il contratto di

trasferimento della quota è stato perfezionato in data 4 giugno 2014, registrato a Perugia il 19 giugno 2014 al n. 12097;

- lo scioglimento del Consorzio SIR Umbria ai sensi dell'art. 12 comma 1 l.r. 9/2014, era stato deliberato nell'assemblea dei soci del 30 giugno 2014 (lo scioglimento destinato ad avere efficacia non appena perfezionato l'atto di fusione e decorsi i termini del deposito previsti dal codice civile (art. 2503 c.c.), senza opposizione di eventuali creditori).

L'Assemblea, infatti, ha disposto, tra l'altro: "1. di sciogliere il Consorzio SIR Umbria, condizionando e differendo l'efficacia dello scioglimento alla costituzione della Società Umbria Digitale SCARL e alla sua effettiva operatività, notificata al Consorzio tramite le modalità previste dalla legge; 2. di rinviare a successivo atto la ricognizione dell'effettivo trasferimento della titolarità dei progetti e dei servizi in corso, e la richiesta alla Regione Umbria di nomina del Liquidatore; 3. di prendere atto che fino alla data di effettivo scioglimento, il Consorzio conserva piena operatività per la realizzazione del piano delle attività, allegato alla relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione 2014 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento delle attività ottenute in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.>>

Dalla scheda allegata alla delibera si desume che il Comune esclude la necessità di contenimento dei costi funzionamento (Art. 20, c.2, lett f)

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.13.3. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Amministrazione Provinciale di Perugia	0,99%
Camera di Commercio di Perugia	0,36%
Amministrazione Provinciale di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città Della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per il Comune di Narni valgono le stesse considerazioni svolte in merito alla revisione della società in esame di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.78 del 20/12/2019

<<La partecipazione attuale è il risultato del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente a seguito di processi di aggregazioni e riorganizzazioni promosse dalla Regione dell'Umbria con fusioni per incorporazione sia della partecipata Umbria Innovazione che della partecipata Bic Umbria spa a cui l'Ente ha dato seguito giuste D.C.C. n. 79/2010113/2011-36/2012, ed in linea con i processi già previsti dal comma 611 lettera c) e d), dell'art. 1 L. 190/2014 (Finanziaria 2015).

La partecipazione assume valore per l'importanza delle attività svolte, per la presenza sul nostro territorio del consorzio TNS, con le problematiche derivanti dalla sua liquidazione (per la quale Sviluppo Umbria è importantissima parte attiva) nonché per le collaborazioni che possono essere utilmente sviluppate. Trattandosi di una società interamente partecipata da enti pubblici, la stessa può essere affidataria diretta dei servizi mediante il modello c.d. "in house".>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto delle valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione in esame, non senza richiamare l'attenzione dell'Ente sulla necessità di attivarsi secondo le stesse modalità prospettate alla Regione Umbria affinché siano assicurati tutti gli interventi di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia, rilevanti anche per il Comune di Narni.

6.14. COMUNE DI ORVIETO

Revisione approvata con delibera C.C. del 30 dicembre 2019 n. 95, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 ATC TERNI SPA in liquidazione	8,97	liquidazione
DIR 2 ATC SERVIZI SPA in liquidazione	8,97	liquidazione
DIR 3 S.I.I. SCPA	5,82	mantenimento
DIR 4 UMBRIA DIGITALE SCARL	2,51	mantenimento
DIR 5 PATTO 2000 SCARL	2,12	mantenimento

6.14.1. A.T.C. S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Terni	44,17%
Provincia Terni	15,12%
Comune di Orvieto	8,97%
Comune di Amelia	5,24%
Altri 27 soci pubblici	26,50%

Attività

Servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	- 2.531.471,00
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2014.

In liquidazione dal 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **nessuno**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi, per i quali è stato depositato il bilancio, registrando le seguenti perdite:

2011 € - 2.154,00

2012 € - 2.761,00

2013 € - 3.241,00

2014 € - 2.531.471,00

Contrariamente a quanto riportato dal Comune di Terni nel piano di revisione straordinario approvato in data 18 settembre 2017 è improbabile che la procedura di liquidazione possa concludersi entro il 2018. Come da comunicazione resa al Comune di Terni, il liquidatore ritiene che: “... i tempi per la conclusione della liquidazione dipendono ... [dal] tempo necessario per la vendita delle azioni [detenute in Umbria Tpl e Mobilità spa], che allo stato non è stimabile non essendo presente alcuna manifestazione di interesse da parte degli enti locali interpellati e stante anche la difficoltà in cui si trova la società partecipata e [da] ultimo dalla tempistica di incasso dei crediti verso gli Enti soci difficilmente stimabili”. In realtà l'Ente non si è fatto carico di monitorare ed analizzare criticamente le ragioni che, a giudizio del liquidatore, sono di ostacolo alla immediata chiusura della liquidazione e al venir meno dei costi della procedura e dei disservizi anche amministrativi che si riflettono sulla proficua gestione finanziaria degli Enti partecipanti.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 95. del 30/12/2019

<<L'Ente con il Decreto Sindacale n. 3 del 22 Marzo 2017 riguardante "Aggiornamento 2017 al Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate", circa l'obiettivo di razionalizzazione della partecipazione in ATC TERNI SPA, aveva preso atto della liquidazione volontaria della Società, avvenuta in data 8 Giugno 2016, dopo che l'Ente in data 22/05/2015 aveva già manifestato alla stessa la volontà di dismettere l'intera quota di partecipazione e intrapreso il percorso per la cessione delle quote.

Visto il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23 Settembre 2016 adottato dall'Ente, in cui era stata determinata quale azione di razionalizzazione da intraprendere per ATC TERNI SPA quella della liquidazione della partecipazione, vista la ricognizione periodica al 31/12/2017 nella quale veniva confermata la liquidazione della partecipazione, si conferma al 31/12/2018 la razionalizzazione della partecipazione consistente nella liquidazione della quota sociale.

Tali considerazioni sono confermate per l'esercizio in corso.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare, sotto il profilo della inerenza e della congruità, i componenti negativi che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione degli stessi negli anni a venire, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari. Non si interroga sui costi sostenuti negli ultimi quattro anni e sui motivi alla base della mancata presentazione ed eventuale mancata approvazione dei bilanci, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro, sulle ragioni che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

6.14.2. A.T.C. Servizi S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Terni	44,16%
Provincia di Terni	15,12%
Comune di Orvieto	8,97%
Comune di Amelia	5,24%
Altri soci pubblici	26,51%

Attività

Servizi di trasporto pubblico di linea, servizi di noleggio autobus con conducente, gestione di parcheggi a pagamento, gestione impianti mobilità alternativa. (attività esercitata - fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	365.628,00	- 241.025,00
2015	416.453,00	- 225.607,00
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2015.

In liquidazione dal 2015.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società è in stato di liquidazione e non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011 € - 34.775,00

2012 € 109.678,00

2013 € - 220.198,00

2014 € - 241.025,00

2015 € - 225.607,00

Benché il procedimento di liquidazione si protragga da quasi tre anni, generando costi destinati a gravare sui bilanci dell'Ente, quest'ultimo non si è fatto carico di monitorare ed evidenziare le ragioni che ne impediscano la conclusione né di indicare le specifiche azioni intraprese per porre termine alla procedura di liquidazione. Senza risposta è rimasta, in particolare, l'istanza del liquidatore, più volte reiterata, di formalizzare il passaggio in proprietà delle reti che, su indicazione del Comune di Terni, la società avrebbe messo a disposizione della controllata Terni Reti s.r.l.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 95 del 30/12/2019

<<L'Ente con il Decreto Sindacale n. 3 del 22 Marzo 2017 riguardante " Aggiornamento 2017 al Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate", circa l'obiettivo di razionalizzazione della partecipazione in ATC SERVIZI SPA, aveva preso atto della liquidazione volontaria della Società, avvenuta in data 28 Settembre 2015, dopo che l'Ente In data 26/10/2012 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 aveva già deliberato la dismissione della propria quota di partecipazione.

Visto il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23 Settembre 2016 adottato dall'Ente, In cui era stata determinata quale azione di razionalizzazione da intraprendere per ATC SERVIZI SPA quella della liquidazione della partecipazione , vista la ricognizione periodica delle partecipazioni alla data del 31/12/2017 nella quale veniva confermata la razionalizzazione della partecipazione consistente nella liquidazione della quota sociale, al 31/12/2018 si conferma tale misura di razionalizzazione.

Tali considerazioni sono confermate per l'esercizio in corso.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Gli atti di revisione ordinaria non fanno menzione dei rilievi formulati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

Si ripropongono pertanto le stesse considerazioni svolte nella trattazione della partecipazione in ATC S.p.A. in liquidazione di cui al par. 6.14.1., con invito a riferire, in particolare, sui motivi che hanno impedito la conclusione delle operazioni di liquidazione nonché il deposito dei bilanci nel registro delle imprese.

6.14.3. S.I.I. Sistema Idrico Integrato S.c.p.a.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Acquasparta	0,06288%
Allerona	1,01667%
Alviano	0,47500%
Amelia	3,00682%
Arrone	0,81667%
Attigliano	0,40833%
Avigliano Umbro	0,84167%
Baschi	1,03333%
Calvi dell'Umbria	0,71667%
Castel Giorgio	0,74167%
Castel Viscardo	0,72500%
Fabro	0,75000%
Ferentillo	0,93333%
Ficulle	0,85833%
Giove	0,45000%
Guardea	0,65833%
Lugnano in Teverina	0,55000%
Montecastrilli	1,25000%
Montecchio	0,72500%
Montefranco	0,01515%
Montegabbione	0,67500%
Monteleone d'Orvieto	0,50000%
Narni	5,00606%
Orvieto	5,81970%
Otricoli	0,56667%
Parrano	0,48333%
Penna in Teverina	0,30000%

Polino	0,01212%
Porano	0,43333%
San Gemini	0,94167%
Stroncone	1,30000%
Terni	18,92727%
ASM Spa*	18,00000%
AMAN Scpa**	6,00000%
Umbriadue Scarl***	25,00000%
Totale	100,00000%

*Partecipata dal Comune di Terni (100%)

** Partecipata da Comune di Amelia (66,00%), Comune di Lugnano in Teverina (12,00%), Comune di Guardea (11,00%), Comune di Alviano (5,00%) e Comune di Giove (6,00%),

***Società privata, partecipata da Technologies for water service S.p.A. (63,00%), Acea Molise S.r.l. (34,00%), Acea S.p.A. (2,3%), RPA Investimenti (0,05%), SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. (0,01%) e DEA S.r.l. (0,01%).

Attività

Gestisce il servizio idrico integrato e della depurazione dell'ATI Umbria 4 nei 32 comuni della provincia di Terni. Il ciclo integrato delle acque comprende: opere di captazione, impianti di stoccaggio, reti di adduzione e di distribuzione idropotabile, gestione delle reti fognarie e depurazione delle acque reflue e reimmissione nei corpi idrici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	40.050.724,00	442.585,00
2015	38.288.121,00	419.081,00
2016	40.243.815,00	996.060,00
2017	42.462.995,00	683.718,00
2018	45.097.611,00	2.503.687,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **33**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni della Sezione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte per la partecipazione nella stessa società detenuta dal Comune di Narni di cui al par. 6.13.1., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 95 del 30/12/2019

<<L'Ente con il Decreto Sindacale n. 3 del 22 Marzo 2017 riguardante " Aggiornamento 2017 al Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate", aveva disposto il mantenimento della partecipazione nella società S.I.I. poiché produce servizi di Interesse generale necessari alle finalità istituzionali dell'Ente, essendo la Società gestore del servizio idrico Integrato nell'ambito territoriale di appartenenza.

Visto il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23 Settembre 2016 adottato dall'Ente e la ricognizione ordinaria al 31/12/2017 nelle quali era stato disposto per tali ragioni il mantenimento della partecipazione, nella ricognizione alla data del 31/12/2018 si conferma detto mantenimento senza previsione di interventi di razionalizzazione.

Tali considerazioni sono confermate per l'esercizio in corso.

La società quale gestore del servizio idrico integrato sul territorio appartenente ad AURI svolge un servizio di interesse generale, necessario per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

In disparte la sussistenza di un interesse generale al mantenimento della partecipazione e l'attribuzione della qualifica di società a controllo pubblico (da escludere in base alle prerogative statutarie riconosciute al socio privato che ne detiene il 25%, siccome per la prima volta comunicate dal Comune di Terni), permane la necessità di motivare la determinazione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata sulla base di una puntuale analisi critica centrata sui diversi punti indicati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.14.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 95 del 30/12/2019/2019

<<L'Ente con il Decreto Sindacale n. 3 del 22 Marzo 2017 riguardante "Aggiornamento 2017 al Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate", aveva disposto il mantenimento della partecipazione nella Società poichè produce servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, quali la realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica. Visto il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23 Settembre 2016 adottato dall'Ente, vista la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017, nei quali era stato disposto il mantenimento di detta partecipazione, nella ricognizione alla data del 31/12/2018 si conferma detto mantenimento senza Interventi di razionalizzazione.

Tali considerazioni sono confermate per l'esercizio in corso. La Società Umbria Digitale Scarl quale società in house che produce servizi nei settori della comunicazione elettronica strumentali all'Ente, svolge un servizio di interesse generale, Indispensabile per il conseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente >>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.14.5. Patto 2000 S.c. a r.l. – in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Provincia di Terni	4,18%
CCIA di Perugia	3,29%
CCIA di Terni	3,29%
Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Comune di Orvieto	2,12%
Altri soggetti pubblici operanti in territorio umbro	10,95%
Altri soggetti pubblici non operanti in territorio umbro	13,89%
Soggetti privati	53,51%

Attività

Con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo locale, rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto", attivando le necessarie risorse finanziarie (per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari), tecniche ed organizzative.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	192.881,00	1.228,00
2015	234.426,00	1.124,00
2016	226.909,00	4.195,00
2017	224.575,00	18.328,00
2018	215.310,00	30.016,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **3**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- Manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Il mantenimento della partecipazione non è stato motivato in relazione all' "interesse generale" degli enti e dei cittadini alla fruizione dei servizi della società. A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP, è necessario, tra l'altro, che l'attività della società venga svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Negli atti di revisione non traspaiono in termini chiari ed analitici le modalità di svolgimento dell'attività, né le fonti di reperimento delle risorse impegnate nei progetti finanziari.

L'eventuale mantenimento della partecipazione "fino al completamento dei ... progetti" di cui all'art. 26 del TUSP, presuppone infatti la conoscenza delle singole iniziative assunte dalla società.

Indipendentemente peraltro dall'obbligo di dismettere le partecipazioni, in sede di revisione straordinaria delle medesime gli Enti partecipanti, anziché limitarsi alla disamina dei dati di bilancio, avrebbero dovuto motivare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP, soffermandosi sugli esiti dei seguenti adempimenti:

- a) analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata;

In più, trattandosi di società a controllo pubblico, gli Enti avrebbero dovuto riscontrare l'attuazione delle relative disposizioni del TUSP, non senza evidenziare la mancata predisposizione, da parte della società, del programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2), l'assenza di informazioni sulla motivazione della rinuncia all'Amministratore Unico (art. 11, comma 2), l'assenza di un regolamento per il reclutamento del personale (art. 19, comma 2).

In generale è stato riscontrato come gli Enti partecipanti non sempre usino coordinare le singole iniziative in vista di una deliberazione unitaria da adottare in sede societaria (in particolare, non vi è

conferma che gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, come individuate da ciascun Ente, siano stati successivamente proposti ed eventualmente approvati in sede assembleare).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 95 del 30/12/2019

<<Per quanto attiene all'esito della ricognizione, In riferimento al piano di ricognizione straordinaria adottato dall'Ente ed alla ricognizione ordinaria per l'esercizio 2017, si conferma alla data del 31/12/2018 il mantenimento della partecipazione nella Società senza interventi di razionalizzazione.

Tali considerazioni sono confermate per l'esercizio in corso. La Società preposta all'attuazione del Patto territoriale VATO, provvede alla realizzazione di progetti di Interesse generale che coinvolgono direttamente Ente, indispensabili per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune. (rlf. Art. 26 comma 7 D.Lgs. 175/2016 esclusione dalle stesse norme del T.U.S.P.) La partecipazione è legata alla durata delle attività progettuali finanziate dalla U.E. che verranno a concludersi nell'esercizio in corso.

SI evidenzia, Inoltre, per completezza di informazioni, che proprio nell'esercizio 2019 la Società ha deliberato, in data 30/04/2019, la liquidazione volontaria.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

A seguito della messa in liquidazione della partecipata, è venuto meno anche l'interesse al mantenimento della partecipazione. In occasione della prossima revisione sarà pertanto necessario chiarire al riguardo la posizione dell'Ente e, se del caso, assumere con immediatezza le iniziative volte ad accelerare le operazioni di liquidazione, così come in precedenza richiamate dalla Sezione in occasione della trattazione della revisione relativa alle società in stato di liquidazione prima esaminate.

6.15. COMUNE DI PERUGIA

Revisione approvata con delibera C.C. del 23 dicembre 2019 n. 43, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Conap - Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l.	52,72	Mantenimento
DIR 2 Gesenu - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A.	45,00	Mantenimento
DIR 3 Minimetro' S.p.a.	70,00	Mantenimento
DIR 4 S.A.S.E. S.p.a.	6,25	Mantenimento
DIR 5 Sienergia S.p.A. in liquidazione	36,61	In liquidazione
DIR 6 Teatro Pavone S.r.l.	4,44	Mantenimento
DIR 7 Umbra Acque S.p.a.	33,33	Mantenimento
DIR 8 Umbria Digitale S.c.ar.l.	5,09	Mantenimento
DIR 9 Umbria TPL e Mobilità S.p.a.	20,71	Mantenimento

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
INDIR 1 ATC Esercizio S.P.A.	0,02 tramite DIR 9	Dismissione
INDIR 2 Cirie' Parcheggi S.r.l.	50,00 tramite DIR 9	Dismissione
INDIR 3 Ditt Soc.Cons. A R.L.	4,35 tramite DIR 9	Dismissione
INDIR 4 Ecoe' S.R.L. in liquidazione	33,33 tramite DIR 9	In liquidazione
INDIR 5 Ergin Societa' Consortile A R.L.	49,00 tramite DIR 9	In liquidazione
INDIR 6 Foligno Parcheggi S.R.L.	30,67 tramite DIR 9	Dismissione
INDIR 7 Genzano Park S.R.L.	33,33 tramite DIR 9	Estinta
INDIR 8 Metro' Perugia S.C. A R.L.	57,19 tramite DIR 9	Mantenimento
INDIR 9 Roma Tpl Societa' Consortile A R.L.	33,33 tramite DIR 9	Razionalizzazione
INDIR 10 S.B.E. Enerverde S.R.L. Societa' Agricola	40,00 tramite DIR 9	In liquidazione
INDIR 11 Societa' Agr. Alto Chiascio Energie Rin. S.R.L.	25,00 tramite DIR 9	Dismissione
INDIR 12 Societa' Imm. Parcheggi Auto - S.I.P.A.	22,48 tramite DIR 9	Dismissione
INDIR 13 Tiburtina Bus Srl	7,83 tramite DIR 9	Dismissione

6.15.1. Conap S.r.l.

Esito della revisione:

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le

infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Benché svolga attività "strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali [degli Enti]", la partecipata presenta i seguenti aspetti critici che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, comportano l'obbligo della razionalizzazione:

- società priva di dipendenti;
- società che svolge attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata;
- presenza di perdite nei 5 esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

L'opzione del Comune di Perugia per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 nella consapevolezza che anche i futuri esercizi chiuderanno in perdita, avrebbe richiesto una preventiva analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente e, in particolare,

una disamina degli oneri che continueranno a gravare sul bilancio dell'Ente per il ripianamento delle perdite.

I limitati interventi di razionalizzazione sembrano inadeguati a incidere sull'andamento negativo della gestione.

Invitato a fornire chiarimenti al riguardo, con nota del 31 luglio 2018 il predetto Ente ha comunicato quanto segue:

- analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente:

“I risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato sul bilancio del Comune dal momento che le perdite di esercizio, sostanzialmente di natura contabile, determinate dall’ammortamento dei cespiti, sono state ripianate attraverso l’utilizzo di riserve disponibili del patrimonio netto.... La società dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento è stata oggetto di diversi interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche recentemente.... Eventuali ulteriori interventi... potranno essere approfonditi e valutati nel corso dell’esercizio 2018, anche in considerazione del fatto che dal 2019 i costi di gestione – ammontanti a circa € 80.000,00 – dovranno essere ripartiti tra i soci con un impatto per il Comune di Perugia di ca. € 42.000,00 che, in assenza di diverse soluzioni, sarà inserito come posta nel bilancio di previsione di parte corrente del 2019”;

- iniziative di razionalizzazione dei costi:

“CONAP sostiene annualmente costi di gestione pari a circa 70.000,00 euro di cui euro 18.000,00 ca per oneri tributari riferiti all’IMU. E’ fuor di dubbio che l’entità dei predetti costi, in termini assoluti alquanto esigua, abbia consentito misure di razionalizzazione anch’esse limitate [come] la modifica della composizione dell’organo di controllo, da collegiale a monocratico, che comporterà una riduzione delle spese annue di circa 10.000,00 euro. Sono in corso di verifica ... la possibilità e i termini di rinegoziazione del mutuo assunto da CONAP ancora in corso di ammortamento”.

- esiti dell'interpello all'Agenzia delle entrate

“... l’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente all’interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell’IVA [a seguito delle operazioni di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari attualmente di proprietà di CONAP]”.

In ottemperanza alla richiesta istruttoria volta a conoscere le iniziative intraprese nei confronti della partecipata ai fini della concreta attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alle società “a controllo pubblico”, il Comune di Perugia con la citata nota del 31 luglio 2018 ha comunicato quanto segue:

Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la “relazione sul governo societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario (comma 3)):

“con nota prot. 221998 del 3.11.2017 il Comune di Perugia ha provveduto a inviare a CONAP lo scadenziario di tutti gli adempimenti posti a carico della società a controllo pubblico ai sensi della normativa TUSP;... sono state fornite precise indicazioni in merito al contenuto minimo della relazione ex art. 6 del TUSP...”.

Non è dato sapere tuttavia l'esito di tali indicazioni che il socio di maggioranza avrebbe dovuto rappresentare anche nelle competenti sedi sociali;

Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Non si ha notizia dell'adeguamento statutario;

Art. 19 (emanazione, da parte dell'Ente partecipante, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5)):

“Nel contesto dell'aggiornamento del DUP, relativo al triennio 2018-2020... il Comune di Perugia ha identificati [gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento..., trasmessi poi alla società con nota prot. 96090 del 23.4.3028”.

La comunicazione del Comune conferma indirettamente che per gli esercizi antecedenti il 2018 non si è provveduto all'assegnazione degli obiettivi previsti dalla norma;

- Art. 21 (riduzione del 30% del compenso degli amministratori di società titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, a fronte del conseguimento nei tre esercizi precedenti di un risultato economico negativo (comma 3) e 28 (che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui *“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*):

L'Ente ha riferito che *“... CONAP non rientra nella previsione dell'art. 21, comma 3, del TUSP in quanto non è titolare di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici; l'attuale amministratore unico di CONAP è stato nominato nel 2016 e non risulta aver ricoperto incarichi analoghi”.*

L'insieme dei dati e chiarimenti forniti conferma la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della partecipazione in esame. Anche alla luce dell'esito dell'interpello presentato all'Agenzia delle entrate, infatti, le riserve avanzate in sede di revisione straordinaria in ordine alla razionalizzazione mediante messa in liquidazione, cessione o incorporazione possono essere sciolte.

In ogni caso, benché i negativi risultati di bilancio fin qui non abbiano reso necessari soccorsi finanziari da parte dei Comuni partecipanti, si richiede ai soci un'analisi accurata dei possibili interventi di razionalizzazione dei costi, onde evitare che nei prossimi anni possano generarsi perdite che andrebbero a decurtare ulteriormente il valore della partecipazione. Al riguardo, i programmati

interventi di razionalizzazione dei costi sembrano inadeguati a incidere sull'andamento negativo della gestione.

In occasione della prossima revisione non potrà essere trascurato l'impatto sui bilanci degli Enti partecipanti degli oneri connessi con il personale dipendente effettivamente utilizzato dalla società, benché detto personale non figuri al libro paga di quest'ultima. Non trova giustificazione alcuna, infine, il mancato adeguamento dello statuto della partecipata alle richiamate prescrizioni del TUSP.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<CONAP srl ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del previgente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici. La società venne quindi costituita per assicurare una gestione unitaria degli impianti, che sono stati poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti norme in materia. La società partecipata quindi detiene le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente.

Nel piano di razionalizzazione straordinaria approvato con atto c.c. 100/2017 il consiglio comunale pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall'art.20 comma 2, ha giustificato il mantenimento della partecipazione in CONAP srl con ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all'operazioni di liquidazione che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento e che potrà essere rivista la decisione alla luce dell'interpello che si andrà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate unitamente agli altri comuni facenti parte della compagine sociale [...]"

Il comune di Perugia ha presentato in data 12 marzo 2018 interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell'IVA applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA. CONAP ha inoltre presentato in data 5 marzo 2018 un ulteriore interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire, anche in questo caso, precise informazioni circa il regime di tassabilità applicabile alle plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi riverberandosi nei comuni soci di CONAP.

In particolare l'interpello ha riguardato la possibilità di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall'art.20 comma 6 del TUSP con riferimento alle operazioni di dismissione societarie deliberate nel piano di razionalizzazione del 2018; l'Agenzia delle entrate in data 23 maggio 2018 ha escluso la possibilità di beneficiare di quanto previsto dalla norma summenzionata.

Dall'esito dei predetti interpelli non risultano superati gli ostacoli presenti in sede di approvazione del piano di ricognizione straordinaria alla dismissione della partecipazione che, se attuata, avrebbe come conseguenza un costo a carico del comune di Perugia di oltre due milioni di euro per oneri fiscali.

Quindi pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico.

Inoltre la stessa, per quanto sopra evidenziato, non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società.

In merito alla messa in liquidazione della società tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che non beneficerebbe secondo quanto disposto dalla risposta all'interpello presentato dalla società all'agenzia delle Entrate nel maggio 2018, ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013.

L'addebito dell'IRES sulle plusvalenze generate dalla eventuale liquidazione verrebbero poste a carico dei Comuni che partecipano in Conap, non avendo la società disponibilità adeguate; secondo una stima eseguita nel 2013 il corrispondente onere per il Comune di Perugia è stato quantificato in euro 2.200.000,00.

Si conferma il mantenimento della partecipazione per ragioni economiche in continuità con quanto deliberato nel piano di ricognizione 2018 approvato con atto C.C. 132/2018.

Riduzione dei costi

La società non ha personale e non utilizza personale né dei soci né di altri soggetti.

Per la gestione amministrativa ha in corso un contratto con Umbra acque S.p.A. per euro 6.000,00 annui e affida la gestione contabile ad uno studio commerciale per circa 4.000,00 euro annui.

Negli anni 2017 e 2018 la società e i soci hanno messo in campo delle azioni per la riduzione delle pur modestissime spese di funzionamento.

In particolare nell'anno 2017 è stato modificato lo statuto passando da un collegio di tre sindaci al sindaco unico con una riduzione di 2/3 degli oneri per i relativi compensi.

L'amministratore unico inoltre con decorrenza 2018 ha provveduto a ridefinire i contenuti economici dei due contratti di consulenza che ha in corso la società con un risparmio complessivo di circa il 50% della relativa spesa (oggi pari a poco più di 10.000,00 euro annui).

Dette azioni hanno contribuito a generare una disponibilità di cassa e una riduzione delle necessità future che dovrebbe scongiurare, perlomeno per i prossimi 2/3 anni, oneri a carico dei bilanci degli enti soci per finanziarie le spese correnti della società.

Ai sensi dell'art.19 comma 5 TUSP il Comune di Perugia, con il DUP 2018-2020, ha assegnato per il 2018 alla società l'obiettivo di ridurre del 15% del complesso delle spese di funzionamento rispetto a quelle sostenute nel 2016.

Le spese stesse, al netto di quelle riferite ad esercizi precedenti, sono state ridotte di circa il 20% passando da 52.191,00 a 41.317,00.

Gli obiettivi ex art.19 comma 5 del triennio 2019-2021 sono indicati nel campo note della scheda e sono in corso di verifica.

Controlli economico-finanziari:

Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.

Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:

A) INDICATORI DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO = $\text{capitale investito} / \text{capitale proprio}$

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $\text{capitale proprio} / \text{immobilizzazioni nette}$

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $(\text{capitale proprio} + \text{passività consolidate}) / \text{immobilizzazioni nette}$.

B) INDICATORI DI LIQUIDITA'

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = $\text{attivo circolante} / \text{passività correnti}$;

QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = $(\text{liquidità immediate} + \text{liquidità differite}) / \text{passività correnti}$.

Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI

R.O.I. = $\text{reddito operativo} / \text{totale attività}$

R.O.S. = $\text{reddito operativo} / \text{fatturato}$

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = $\text{oneri finanziari} / \text{fatturato}$ TURNOVER = $\text{fatturato} / \text{totale attivo}$

TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = $\text{valore aggiunto} / \text{totale investimenti}$

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = $\text{valore aggiunto} / \text{numero medio dei dipendenti}$

COSTO DEL LAVORO = $\text{spese per il personale} / \text{numero medio dei dipendenti}$

Con le stesse scadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti economici a valore aggiunto. CONAP Srl ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto all'elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento (relazione allegata sub 1) al presente documento)

Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell'anno.>>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

CODICE	VOCE	Dati definitivi			Anno 2018		Dati previsionali *		
		2015	2016	2017	Dati intermedi al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020
	Valore produzione (+)	758.071	747.622	691.664	340.652	689.428	689.428	585.000	585.000
A-1	Ricavi vendite e prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2	Variazioni rimanenze prodotti	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3	Variazioni lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5	Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)	758.071	747.622	691.664	340.652	689.428	689.428	585.000	585.000
	Costo esterno della produzione (-)	67.301	52.191	82.012	49.101	57.648	63.000	63.000	63.000
B-6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	14	-	-	-	-	-
B-7	Servizi	44.507	24.877	58.121	17.416	34.198	41.000	41.000	41.000
B-8	Godimento beni terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
B-11	Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
B-14	Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)	22.794	27.314	23.877	31.685	23.450	22.000	22.000	22.000
	*Valore aggiunto (=)	690.770	695.431	609.652	291.551	631.780	626.428	522.000	522.000
	Spese per il personale (-)								
B-9-a	Salari stipendi	-	-	-	-	-	-	-	-
B-9-b	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-
B-9-c	Trattamento fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-
B-9-d	Trattamento quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
B-9-e	Altri costi personale	-	-	-	-	-	-	-	-
	*Margine operativo lordo (=)	690.770	695.431	609.652	291.551	631.780	626.428	522.000	522.000
	Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)	898.290	889.755	882.681	435.756	878.735	878.000	878.000	877.000
B-10	Ammortamenti e svalutazioni	898.290	889.755	882.681	435.756	878.735	878.000	878.000	877.000
B-12	Accantonamenti perrischi	-	-	-	-	-	-	-	-
B-13	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
	*Reddito operativo (=)	- 207.520	- 194.324	- 273.029	- 144.205	- 246.955	- 251.572	- 356.000	- 265.000
	Proventi e oneri finanziari (+/-)	- 200.131	- 183.530	- 164.256	- 74.201	- 143.992	- 144.500	- 124.500	- 103.500
C-16	Altri proventi finanziari	89	291	412	276	71	500	500	500
C-17	Interessi ed altri oneri finanziari	- 200.220	- 183.821	- 164.668	- 74.477	- 144.063	- 145.000	- 125.000	- 104.000
C-17-bis	Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proventi e oneri patrimoniali (+/-)								
C-15	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
D-18	Rivalutazioni di attività e passività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
D-19	Svalutazione di attività e passività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5	Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)	-	-	-	-	-	-	-	-
B-14	Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)	-	-	-	-	-	-	-	-
	*Reddito ordinario (=)	- 407.651	- 377.854	- 437.285	- 218.406	- 390.947	- 396.072	- 480.500	- 368.500
	Proventi e oneri straordinari (+/-)								
N.1. p. 13	Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
N.1. p. 13	Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utile lordo ante-imposte (=)	- 407.651	- 377.854	- 437.285	- 218.406	- 390.947	- 396.072	- 480.500	- 368.500
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e ant.(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Utile (perdita) d'esercizio (=)	- 407.651	- 377.854	- 437.285	- 218.406	- 390.947	- 396.072	- 480.500	- 368.500

* Dati forniti dalla società nel febbraio 2018

Prima di procedere all'analisi del conto economico riclassificato di CONAP SRL, occorre premettere che la società in questione risulta proprietaria di importanti reti acquedottistiche concesse in uso ad UMBRA ACQUE

SPA, società affidataria del servizio idrico integrato per conto di 38 Comuni dell'Umbria. CONAP al momento non sta esercitando altre attività e ciò rileva ai fini della composizione dei ricavi che risultano pertanto costituiti esclusivamente dal canone che UMBRA ACQUE SPA deve versare annualmente per l'utilizzo delle summenzionate reti, conformemente a quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito ottimale di riferimento. La misura di tale canone, pur in assenza di costi per il personale e per le materie prime (discendente dalla predetta inoperatività), non è comunque sufficiente a coprire gli elevati costi di ammortamento a carico della società con conseguenti effetti sul reddito operativo che, pertanto, assume valori negativi. Anche la gestione finanziaria rileva risultati negativi, per effetto dell'entità degli oneri finanziari, che vanno pertanto ad incidere (negativamente) sull'entità del risultato negativo d'esercizio.

La società CONAP, con proiezioni dei dati al 31/12/2018, prevede una perdita (ovvero un risultato netto d'esercizio 2018 negativo) pari a - € 390.947, comunque in riduzione rispetto alla perdita registrata nell'anno 2017, pari a - € 437.285.

Analizzando quindi alcuni margini intermedi espressi dal conto economico a valore aggiunto, con riferimento alle previsioni per l'anno 2018 e mettendoli a confronto con i definitivi del triennio 2015- 2017, emerge quanto segue.

- Il valore aggiunto prospettico al 31/12/2018, pari ad € 631.780, risulta in lieve aumento, rispetto ai valori definitivi assunti nell'anno 2017, pari a € 609.652 (ancorché inferiore ai valori registrati nel 2016, pari a € 695.431, e nel 2015, pari ad € 690.770), derivante da una riduzione dei costi per servizi. Il MOL coincide con il valore aggiunto in quanto la società non è gravata da costi per il personale, poiché la stessa non possiede unità lavorative alle proprie dipendenze.

- Per effetto degli ammortamenti, previsti in € 878.375, il reddito operativo previsionale al 31 dicembre 2018 assume un valore negativo pari ad - € 246.955, in lieve miglioramento rispetto al valore negativo registrato nell'anno 2017, pari a - € 273.029 ma in peggioramento rispetto al valore del 2016, pari a - € 194.324 e del 2015, pari a - € 207.520.

- Prendendo poi in considerazione anche le previsioni, anch'esse negative, della gestione finanziaria (- € 143.992), ne deriva che il risultato d'esercizio previsto al 31/12/2018 assume un valore negativo pari a - € 390.947.

Indicatori di struttura

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	al 30/06/201	Proiezioni al 31/12/201	2018	2019	2020
INDICE DI INDEBITAMENTO = mezzi di terzi/capitale proprio allargato	0,25	0,24	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Primario)	0,81	0,82	0,84	0,85	0,86	0,81	0,85	0,90
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) /immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Secondario)	0,99	0,99	0,99	1,00	1,01	1,05	1,10	1,15

L'indice rappresentativo del grado di indebitamento in termini di leva finanziaria (quale rapporto tra mezzi di terzi/capitale proprio), idoneo a misurare quante volte il capitale di terzi finanziatori è superiore ai mezzi propri, assume al 31/12/2018 un valore previsionale pari a 0,21, in linea con l'anno 2017 e in lieve calo rispetto ai valori registrati nelle annualità 2015-2016.

Analizzando poi la solidità dell'impresa emerge un buon equilibrio tra gli investimenti e le fonti stabili. La copertura secca delle immobilizzazioni, infatti, pur non raggiungendo l'obiettivo teorico dell'unità (ovvero il caso delle immobilizzazioni interamente finanziate con capitale proprio) si attesta intorno a 0,86 valore positivo e anche in miglioramento rispetto al triennio 2015-2017 (0,81 nel 2015, 0,82 nel 2016, 0,84 nel 2017).

Altrettanto positivo il valore previsto per l'indice di copertura relativo, il quale prende in considerazione come fonte di finanziamento delle immobilizzazioni anche i mezzi di terzi. Il suddetto indice per il triennio 2018-2020 assume valori superiori ad 1, rappresentativi di un buon equilibrio tra le immobilizzazioni e le fonti stabili ed in miglioramento rispetto ai valori del triennio 2015-2017 attestati a 0,99.

Indicatori di liquidità

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	al 30/06/201	Proiezioni al 31/12/201	2018	2019	2020
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità)	0,43	0,72	0,73	1,31	0,79	0,79	0,67	0,56
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità)	0,43	0,72	0,73	1,31	0,79	0,79	0,67	0,56

Sotto il profilo del livello di solvibilità, cioè la capacità dell'azienda a far fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la medesima durata, la situazione nel breve non appare proprio ottimale. Il valore del quick ratio, sia con riferimento all'arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente (2018-2020), assume gli stessi valori del current ratio, in quanto la società non presenta scorte; tali indici previsti al 31/12/2018 (0,7906), lievemente superiori al 2017 (0,7310), assumono sempre valori inferiori ad 1, per effetto dell'entità delle passività correnti superiori

alle attività correnti (o alla sommatoria tra liquidità immediate e differite): tale situazione potrebbe implicare un reperimento affannoso e non economico di risorse monetarie.

Indicatori economici

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	al 30/06/201	Proiezioni al 31/12/201	2018	2019	2020
R.O.I. = reddito operativo /totale attività	-0,99%	-0,96%	-1,41%	-0,72%	-1,36%	-1,35%	-1,41%	-0,94%
R.O.S. = reddito operativo /fatturato	-27,37%	-25,99%	-39,47%	-42,33%	-35,82%	-36,49%	-60,85%	-45,30%
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri	0,264	0,246	0,238	0,219	0,209	0,210	0,213	0,177
TURNOVER = fatturato/totale attivo	0,036	0,037	0,036	0,017	0,038	0,037	0,039	0,041
Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti	0,033	0,034	0,031	0,015	0,035	0,034	0,036	0,037
PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale/numero medio dei dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalle risultanze dei valori degli indici di performance economica della società si può osservare quanto segue.

- La società prevede, anche con riferimento al 2018, un reddito operativo negativo che determina necessariamente effetti sul ROI - tasso di redditività della gestione caratteristica - il quale viene calcolato in -1,3617% , valore in lieve miglioramento rispetto al medesimo indice del 2017, rilevato in - 1,41%.
- Il ROS, o tasso di redditività delle vendite, per effetto del reddito operativo negativo, assume un valore previsionale anch'esso negativo e pari a - 35,82%, anche se in lieve miglioramento rispetto al valore registrato nell'anno 2017 pari a - 39,47%. Occorre però rilevare che l'analisi sull' andamento pluriennale dell'indicatore ROS può essere ritenuta, con riferimento alla società CONAP, scarsamente significativa poiché tale indice è idoneo a rappresentare la redditività delle vendite ed attiene alle politiche di margine decise dall'azienda: la società in questione, invece, ritrae i propri ricavi esclusivamente dal canone predeterminato dall'Ente di governo d'ambito e pagato annualmente dalla società UMBRA ACQUE a titolo di uso delle reti acquedottistiche di proprietà.
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale attivo, assume un valore previsionale 2018 pari al 0,038 in lieve aumento rispetto all'anno 2017 in cui il medesimo indicatore si è attestato nel 0,0315, ma comunque inferiore ad 1.

Per il 2018 viene previsto un miglioramento del rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato che si attesta su valori pari a 0,20886 rispetto al 0,2381 del 2017. Il predetto rapporto, che misura l'incidenza del costo d'indebitamento finanziario sul volume d'affari, nel 2018 subisce quindi una flessione rispetto al 2017 ma assume comunque valori elevati.

Il tasso di produttività del lavoro ed il costo medio del lavoro non sono stati analizzati in quanto la società non ha unità lavorative alle proprie dipendenze.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della dettagliata analisi effettuata dall'Ente ai fini della razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, si rinnova l'invito ad assumere con immediatezza le iniziative di competenza per procedere con immediatezza alla programmata liquidazione, alla luce delle preoccupazioni destinate dalle perduranti criticità della situazione economico-patrimoniale della partecipata. Al fine di preservare, in uno con il patrimonio della società, il residuo valore della quota di partecipazione, andrebbe valutata la eventuale revisione del piano industriale in senso conforme agli obiettivi perseguiti dal TUSP, evidentemente incompatibili con la programmazione a regime di gestioni deficitarie ed il mantenimento di partecipazioni societarie il cui valore sia destinato a contrarsi progressivamente con effetti diretti sulla consistenza del patrimonio dell'Ente. Nelle previsioni di bilancio andrebbero in particolare ponderati, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della conseguente liquidazione della società, gli effetti della compensazione delle plusvalenze di cessione degli *asset* patrimoniali con l'insieme delle perdite accumulate negli ultimi anni.

Si rinnova altresì l'invito a relazionare in merito alla puntuale applicazione delle disposizioni del TUSP già evidenziate dalla Sezione, di cui agli artt. 6, 11, 19, 21.

6.15.2. Gesenu S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Società a capitale misto, partecipata dal Comune di Perugia, che possiede il 45% per cento del capitale sociale, e da Socesfin S.r.l., *holding* multisettoriale del Gruppo Paoletti, che ne detiene il 55%.

Attività

Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	103.434.058,00	1.034.269,00
2015	74.618.332,00	1.416.975,00
2016	70.863.544,00	1.316.444,00
2017	75.906.034,00	514.843,00
2018	72.871.720,00	2.446.692,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 523

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si prende atto in via preliminare che non ricorrono le condizioni previste all'art. 20, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) del TUSP ai fini della predisposizione del piano di razionalizzazione mediante dismissione della partecipazione. Permane tuttavia l'obbligo di valutare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui alla lettera f) del citato articolo, che tuttavia non risulta sia

stata riscontrata dal Comune a seguito e sulla base degli esiti di un'approfondita analisi economico-finanziaria della gestione, da recepire in appositi atti approvati dall'Ente.

Di conseguenza, non appare motivata l'affermazione secondo cui, a fronte della contrazione del volume d'affari, "non si ravvisano necessità del contenimento dei costi di funzionamento" (v. citata lettera g).

Invero, l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e motivata dalla insussistenza delle ipotesi che rendono obbligatoria la razionalizzazione, non esclude la necessità di effettuare comunque l'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili, in funzione della eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento e razionalizzazione dei singoli costi di gestione.

L'obbligo di effettuare siffatta analisi traspare altresì dall'art. 16 del Contratto di servizio stipulato dal Comune di Perugia con la concessionaria GEST, cui è subentrata la GESENU, laddove si prevede che il Comune svolga nei confronti della società operativa un monitoraggio sul servizio a due livelli, al fine di verificare la rispondenza dei parametri contenuti nel Contratto di servizio con quelli effettivamente rilevati: (i) esame degli indicatori tecnico-economici del servizio e (ii) controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto da Gest (Gesenu).

Va da sé che le attività di monitoraggio e analisi, previste dal TUSP e contemplate dal Contratto di servizio, richiedono una preventiva strutturazione del sistema dei controlli, con conseguente rappresentazione periodica dei relativi esiti.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per l'Umbria n.5/2019 referto sui piani straordinari di razionalizzazione qualificava GESENU SpA come società a controllo pubblico.

Relativamente a tale qualificazione il Comune di Perugia in data 1 agosto 2019 ha trasmesso a mezzo del Comitato autonomie locali ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003, alla Corte dei Conti sezione di controllo per l'Umbria un quesito sulla natura "a controllo pubblico" di Gesenu s.p.a..

La richiesta di parere è stata redatta alla luce della giurisprudenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in speciale composizione, intervenuta con tre diversi arresti tra il maggio e il luglio 2019 (sentenze n.16/2019,17/2019 e 25/2019) sulla qualificazione di società "a controllo pubblico" a sensi del TUSP.

La Corte dei Conti sezione di controllo per l'Umbria con la delibera n.76 del 2 ottobre 2019 rilasciava il parere richiesto, affermando che una società avente le caratteristiche statutarie di Gesenu S.p.A. non può essere considerata "a controllo pubblico".

GESENU S.p.A. attualmente svolge operativamente il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Perugia, affidato alla società GEST Srl in seguito alla procedura pubblica di affidamento esperita dall'ex A.T.I. Umbria n. 2, ai sensi del D.Lgs 22/1997 e del D.Lgs 152/2006, per l'intero bacino territoriale ottimale di competenza. La società GESENU Spa partecipò alla procedura di affidamento costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese con altri soggetti, poi confluito nella costituzione della società GEST Srl. La società GESENU Spa svolge quindi un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012) rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. L'acquisizione della partecipazione è avvenuta a mezzo di costituzione della società nel 1980. Le proporzioni 45% pubblico 55% privato della partecipazione è rimasto invariato dalla costituzione.

La società svolge i propri servizi anche per altri beneficiari oltre il Comune di Perugia.

Riduzione dei costi:

Il Comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l'obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale e valore della produzione.

Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è al contrario aumentato passando dal 32,02% del 2017 al 32,85% del 2018.

Per il 2019 con il DUP 2019-2021 sono stati assegnati i seguenti obiettivi per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario il cui raggiungimento è in corso di verifica: - affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti e per un importo non superiore a quello del 2017; - contenere la spesa per il personale attraverso: a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto all'annualità 2017; - l'incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sul valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto all'annualità 2017;

Controlli economico-finanziari:

Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.

Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione

al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:

A) INDICATORI DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) /immobilizzazioni nette

B) INDICATORI DI LIQUIDITA'

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;

QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.

Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI

R.O.I. = reddito operativo /totale attività

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato

TURNOVER = fatturato/totale attivo

TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti

COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti

Con le stesse scadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti economici a valore aggiunto. GESENU SpA ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto all'elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento (relazione allegata sub 1) al presente documento).

Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell'anno.>>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

(dati in migliaia di euro)

CODIC	VOCE	Dati definitivi				Dati previsionali *		
		2015	2016	2017	Proiezio	2018	2019	2020
	Valore produzione (+)	74.618,00	66.762,00	69.233,0	71.191,0	71.191,00	72.259,0	73.343,00
A-1	Ricavi vendite e prestazioni	73.630,00	66.569,00	69.104,0	70.832,0	70.832,00	71.894,0	72.973,00
A-2	Variazioni rimanenze prodotti	- 90,00	- 460,00	-	-	-	-	-
A-3	Variazioni lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-
A-4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori	-	-	111,00	-	-	-	-
A-5	Altri ricavi e proventi (componente	1.079,00	653,00	807,00	359,00	359,00	365,00	370,00

	Costo esterno della produzione (-)	37.879,00	37.060,00	39.721,0	39.118,0	39.118,00	39.705,0	40.300,00
B-6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e	5.416,00	4.334,00	4.171,00	5.320,00	5.320,00	5.400,00	5.481,00
B-7	Servizi	26.638,00	27.421,00	30.788,0	28.922,0	28.922,00	29.356,0	29.796,00
B-8	Godimento beni terzi	5.288,00	4.837,00	4.267,00	4.500,00	4.500,00	4.567,00	4.636,00
B-11	Variazioni rimanenze mat. prime, merci,	31,00	0,42	-	-	-	-	-
B-14	Oneri diversi di gestione (componente	507,00	467,00	558,00	376,00	376,00	382,00	387,00
	*Valore aggiunto (=)	36.739,00	29.702,00	29.512,0	32.073,0	32.073	32.554	33.043
	Spese per il personale (-)	27.533,00	24.343,00	24.092,0	25.879,0	25.880,00	26.267,0	26.661,00
B-9-a	Salari e stipendi	19.902,00	17.462,00	17.259,0	18.540,0	18.538,00	18.816,0	19.099,00
B-9-b	Oneri sociali	6.300,00	5.649,00	5.531,00	5.942,00	5.980,00	6.069,00	6.160,00
B-9-c	Trattamento fine rapporto	1.309,00	1.200,00	1.285,00	1.381,00	1.345,00	1.365,00	1.385,00
B-9-d	Trattamento quiescenza	-	-	-	-	-	-	-
B-9-e	Altri costi personale	21,00	31,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	*Margine operativo lordo (=)	9.206,00	5.360,00	5.420,00	6.194,00	6.193	6.287	6.382
	Ammortamenti, svalutazioni e	4.035,00	3.567,00	3.342,00	3.288,00	3.288,00	3.581,00	3.559,00
B-10	Ammortamenti e svalutazioni	3.622,00	3.123,00	3.019,00	3.288,00	3.288,00	3.581,00	3.559,00
B-12	Accantonamenti per rischi	270,00	202,00	323,00	-	-	-	-
B-13	Altri accantonamenti	143,00	241,00	-	-	-	-	-
	*Reddito operativo (=)	5.171,00	1.793,00	2.078,00	2.906,00	2.905	2.706	2.823
	Proventi e oneri finanziari (+/-)	2.024,00	2.129,00	4.049,00	426,00	- 426,00	432,00	- 439,00
C-16	Altri proventi finanziari	2.995,00	2.510,00	4.865,00	-	-	-	-
C-17	Interessi ed altri oneri finanziari	- 971,00	- 381,00	-	426,00	- 426,00	432,00	- 439,00
C-17-	Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-
	Proventi e oneri patrimoniali (+/-)	- 3.916,00	- 1.299,00	-	-	-	-	-
C-15	Proventi da partecipazioni	122,00	213,00	-	-	-	-	-
D-18	Rivalutazioni di attività e passività	-	-	-	-	-	-	-
D-19	Svalutazione di attività e passività	- 4.038,00	- 1.511,00	-	-	-	-	-
A-5	Altri ricavi e proventi (componente extra-	-	-	-	-	-	-	-
B-14	Oneri diversi di gestione (componente extra-	-	-	-	-	-	-	-
	*Reddito ordinario (=)	3.279,00	2.623,00	1.177,00	2.480,00	2.479	2.274	2.384
	Proventi e oneri straordinari (+/-)	534,00	- 440,00	-	-	-	-	-
N.1. p.	Proventi straordinari	2.276,00	4.660,00	5.995,00	-	-	-	-
N.1. p.	Oneri straordinari	- 1.742,00	- 5.100,00	-	-	-	-	-
	Utile lordo ante-imposte (=)	3.813,00	2.184,00	621,00	2.480,00	2.479	2.274	2.384
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,	- 2.396,00	- 867,00	-	859,00	- 859,00	802,00	- 832,00
21	Utile (perdita) d'esercizio (=)	1.417,00	1.317,00	515,00	1.621,00	1.620	1.472	1.552

* Dati forniti dalla società nel febbraio 2018

Si premette che in questa sede vengono analizzati i dati di bilancio della sola GESENU SPA.

La società in questione ha previsto un positivo risultato netto d'esercizio al 31/12/2018, di entità maggiore rispetto ai risultati registrati nell'ultimo triennio 2015 - 2017.

Analizzando alcuni margini intermedi che emergono dal conto economico a valore aggiunto con riferimento alle previsioni per l'anno 2018 e mettendoli a confronto con quelli definitivi del triennio 2015 - 2017, emerge quanto segue.

Il valore aggiunto prospettico al 31/12/2018, pari ad € 32.073.000, risulta in aumento rispetto ai valori definitivi assunti nell'anno 2017, pari ad € 29.512.000, e nell'anno 2016, pari ad € 29.702.000; risulta invece in decremento rispetto al 2015 annualità in cui il valore aggiunto si è attestato in € 36.739.000. Il differenziale positivo del valore aggiunto previsto per il 2018, rispetto al 2017, quantificato in € 2.561.000, deriva in parte dall'incremento generale del valore della produzione e in parte dalla riduzione dei costi esterni.

Il miglioramento del valore aggiunto previsionale per l'anno 2018 (nonostante l'incremento del costo del personale rispetto al 2017, pari a €1.787.000) incide positivamente sul MOL (EBITDA) che al 31/12/2018

assume previsionalmente un valore di € 6.194.000, in aumento rispetto al valore definitivo di € 5.420.000 del 2017 e di € 5.360.000 del 2016, ed in diminuzione rispetto al valore di € 9.206.000 registrato nel 2015.

Il reddito operativo di € 2.906.000 previsto per il 2018, pur se in notevole diminuzione rispetto al valore di € 5.171.000 del 2015, è comunque in aumento rispetto ai valori assunti negli anni 2017 e 2016 rispettivamente pari a € 2.078.000 e pari a € 1.793.000. L'incremento previsto nel 2018, rispetto al 2017, discende in gran parte dal miglioramento della gestione (aumento del valore aggiunto) ma anche da una lieve riduzione degli accantonamenti per rischi ed oneri.

I miglioramenti previsti nel 2018 con riferimento sia alla gestione caratteristica che alla gestione patrimoniale (minori svalutazioni delle attività finanziarie) sono idonei a contribuire al consistente incremento dell'utile ante imposte con un valore previsionale di € 2.480.000 rispetto al valore di € 621.000 registrato nel 2017; ciò pur in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria che assume invece un valore negativo pari a -€ 426.000.

Indicatori di struttura

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilanci o 2015	Bilanci o 2016	Bilanci o 2017	al 30/06/2018	Proiezioni al	2018	2019	2020
GRADO DI INDEBITAMENTO =								
capitale investito/capitale proprio	1,20	1,10	1,30	1,00	1,06	1,06	0,91	0,88
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE								
IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette (Indice di	0,80	0,90	0,90	1,00	0,94	0,94	1,10	1,14
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE								
IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)	1,80	2,00	2,20	2,20	2,11	2,11	2,30	2,39

Da un'analisi degli indici di solidità strutturale emerge un buon equilibrio tra gli investimenti e le fonti stabili. La copertura secca delle immobilizzazioni, infatti, pur non raggiungendo l'obiettivo quasi teorico dell'unità (ovvero il caso delle immobilizzazioni interamente finanziate con capitale proprio) si attesta comunque intorno a 0,94 valore più che soddisfacente e in linea con i valori assunti nel biennio 2016-2017 (0,9 nel 2016, 0,9 nel 2017). Altrettanto soddisfacente è il valore previsto per l'indice di copertura relativo, indice che prende in considerazione come fonte di finanziamento delle immobilizzazioni anche i mezzi di terzi. Il suddetto indice per il triennio 2018-2020 assume valori superiori a 2 rappresentativi di un buon equilibrio tra le immobilizzazioni e le fonti stabili che riescono a coprire oltre le immobilizzazioni anche le attività correnti (in miglioramento rispetto ai valori del triennio 2015-2017).

La buona situazione finanziaria della società è dimostrata anche dal grado d'indebitamento previsto per il 2018 in un valore di 1,06.

Indicatori di liquidità

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità)	1,40	1,50	1,60	1,80	1,79	1,79	1,91	1,93
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità)	1,20	1,20	1,30	1,41	1,41	1,41	1,51	1,52

Sotto il profilo della solvibilità, cioè della capacità a far fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la medesima durata, GESENU conferma tendenzialmente in buon equilibrio, con valori degli specifici indicatori sempre superiori ad 1.

Il current ratio (o indice di liquidità relativa), che esprime la situazione della liquidità in senso lato, mettendo a confronto le attività a breve con le passività a breve, assume valori che oscillano tra 1,4 e 1,6 nel triennio 2015-2017 e tra 1,79 e 1,93 previsionalmente per gli anni 2018 e 2020. Tali valori sono previsti in miglioramento e comunque più prossimi a 2, cioè al valore standard suggerito dalla dottrina.

Per avere un adeguato quadro della situazione finanziaria a breve della società è importante valutare anche il valore assunto dal quick ratio (indice di liquidità assoluta), indice che non considera le scorte di magazzino. Si può notare che il quick ratio della società in questione, sia con riferimento all'arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente (2018-2020), assume valori sempre superiori ad 1 (1,41 per il 2018) a dimostrazione di un buon equilibrio a breve periodo.

Indicatori economici

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020
R.O.I. = reddito operativo /totale attività	6,10%	2,10%	2,44%	2,50%	3,39%	3,39%	3,14%	3,27%
R.O.S. = reddito operativo /fatturato	6,90%	2,70%	3,00%	5,80%	4,08%	4,08%	3,75%	3,85%
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri	1,30	0,60	0,60	0,60	0,83	0,60	0,60	0,60
TURNOVER = fatturato/totale attivo	0,90	0,80	0,80	0,40	0,60	0,83	0,84	0,85
Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti	1,80	1,50	1,50	0,80	1,60	1,60	1,68	1,77

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei	61.300	57.200	57.100	29.900	61.700	61.700	62.600	63.500
COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale/numero medio dei dipendenti	46.000	46.900	46.600	23.100	49.800	49.800	50.500	51.300

Con riferimento all'andamento degli indici di performance economica si può osservare quanto segue.

Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente impiegato nell'impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale al 31/12/2018 del 3,39 %, in miglioramento rispetto al 2,44 % registrato nell'esercizio 2017 e al 2,10% del 2016, ma in riduzione rispetto al 6,10% del 2015.

Il ROS o tasso di redditività delle vendite assume, invece, un valore previsionale positivo e pari al 4,08%, superiore al 3,00% del 2017 e al 2,70%, del 2016, ma inferiore al 6,9 % registrato nel 2015. Un aumento del ROS evidenzia il miglioramento della capacità del reddito operativo della società a coprire oltre gli oneri della gestione caratteristica, anche gli altri costi di esercizio, oltre la remunerazione del capitale proprio.

Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale attivo, assume un valore previsionale 2018 pari a 0,83 in lieve aumento rispetto al biennio 2016- 2017 (0,80) ma comunque sempre inferiore ad 1.

Per il 2018 viene prevista una complessiva stabilità dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato con un valore pari a 0,6.

Il tasso di produttività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al triennio precedente, un miglioramento dell'efficienza nella produttività della forza lavoro con un valore pari a € 61.700,00 a fronte di una produttività di € 57.100,00 nell'anno 2017, di € 57.200 nel 2016 e di € 61.300 nel 2015.

Si prevede, invece, un aumento del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del personale e numero medio di addetti, che passa da € 46.600 nel 2017 ad € 49.800 per il 2018. Tale valore è comunque connesso alla qualifica degli addetti e alla loro specializzazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Il sistema di controlli adottato e le analisi effettuate dall'Ente sembrano adeguati al fine di valutare, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, l'eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata di cui al citato art. 20, comma 2, lett. f del TUSP.

6.15.3. Minimetro' S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Trattasi di società a capitale misto pubblico/privato, partecipata da:

Comune di Perugia	70,00%
Metrò Perugia S.C.Ar.L.*	30,00%

*Metrò Perugia S.C.A R.L. risulta a sua volta partecipata da:

- Umbria T.P.L. e Mobilita' S.P.A**.	57,19%
- Sipa S.P.A.	21,63%
- Umbria Domani S.C. A R.L.	14,54%

(ha progettato e realizzato le opere civili)

- Leitner S.P.A.	6,64%
------------------	-------

(ha progettato e realizzato le opere tecnologiche)

**Umbria T.P.L. e Mobilita' S.p.A. risulta a sua volta partecipata da:

Provincia di Perugia	28,86%
Regione Umbria	27,78%
Comune di Perugia	20,71%
A.T.C. S.p.A. in liquidazione	18,12%
Comune di Spoleto	4,53%

Attività

Progettazione, realizzazione e gestione del "Minimetrò" di Perugia.

Minimetrò S.p.A., concessionaria dell'opera fino al 2038, si avvale, per la fornitura dei servizi di gestione, di Busitalia Sita Nord S.r.l. e, per la fornitura dei servizi di manutenzione, della Leitner S.p.A., individuati a suo tempo attraverso "gara a doppio oggetto".

Con il Comune di Perugia è stato stipulato il contratto di servizio in data 16.01.2012.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	12.717.416,00	247.903,00
2015	12.287.681,00	152.751,00
2016	12.606.188,00	418.339,00
2017	12.520.967,00	161.873,00

2018	12.209.515,00	75.136,00
------	---------------	-----------

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **12**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività svolta dalla società può collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione *ex art. 4, co. 2, lett. a)* del TUSP, a condizione che soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello Statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Nel piano di revisione straordinaria dell'Ente non è dato desumere la sussistenza di tali condizioni.

In ogni caso, la determinazione di mantenere la partecipazione non esime il Comune dall'obbligo di provvedere all'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili e, in particolare, all'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione, finalizzata alla eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi (cfr. art. 20, c. 2, lett. f, del TUSP).

Ciò anche perché i risultati positivi della gestione economica sono stati conseguiti grazie essenzialmente alla erogazione di un consistente contributo/corrispettivo da parte del Comune (€ 7.950.000 nel 2015, € 7.900.000 nel 2016 e 7.895.773 nel 2017) previsto dal contratto di servizio.

Di fatto, la detenzione della partecipazione produce per l'Ente oneri finanziari permanenti che giustificano e rendono necessaria la predetta analisi finalizzata alla razionalizzazione della partecipazione.

In particolare, andrebbe meglio specificata l'entità e il tipo di "rivisitazione" dei costi di gestione cui l'Ente fa riferimento nella risposta alla nota istruttoria.

Invero, nel piano di revisione straordinaria e nella successiva documentazione prodotta non si fa menzione:

- a) dell'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) dell'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

Nel contesto dell'analisi e delle considerazioni a supporto della revisione della partecipazione, occorre considerare lo stato dei rapporti di debito-credito con la partecipata, evidenziando i relativi dati.

In merito alle altre previsioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, il Comune ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

Il Comune di Perugia ha inviato alla società lo scadenzario di tutti gli adempimenti previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico ed ha fornito alla società precise indicazioni in merito al contenuto minimo della relazione ex art. 6 TUSP.

Non ha riferito, tuttavia, in merito all'effettiva attuazione dei predetti adempimenti. Occorre aggiungere peraltro che nella *“Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175”* (cfr. pag. 14-15 della *“Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017”*), sono stati indicati i principali strumenti di governo adottati dalla Società, evidenziandosi che *“nell'ambito dei programmi e delle attività di valutazione del rischio di cui all'art. 6 [...] i principali indicatori di bilancio danno evidenza di un'ottima condizione di continuità aziendale”*.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Il Comune ha riferito che l'adeguamento dello Statuto alle previsioni TUSP è intervenuto in data 19 dicembre 2016.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

L'Ente ha riferito che la società in data 4 aprile 2018 ha adottato il regolamento che disciplina la modalità di reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 TUSP.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

Il Comune ha individuato obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento della società nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvato con atto del Consiglio comunale n. 38 del 16.4.2018. Tali obiettivi sono stati trasmessi alla società con nota prot. 96128 del 23.4.2018.

Ha altresì comunicato che lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il triennio sarà verificato al termine di ogni annualità.

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017): Invitata dall'Ente ad adempiere a quanto prescritto dalla richiamata disposizione con nota del 3.11.2016, la società ha comunicato in data 8.3.2017 che non sussistono esuberi di personale. Non è dato capire tuttavia se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

- Da ultimo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17, comma 1, del TUSP secondo cui *“Nelle società a partecipazione pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”*.

Il richiamo del citato art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 vale a confermare che la menzionata norma del TUSP riguarda le società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di “interesse generale”.

Dagli atti trasmessi alla Sezione sembra desumersi che MINIMETRO' S.p.A. rientri nella predetta definizione di “società mista”, con conseguente necessità di dare attuazione alla richiamata norma del TUSP. Considerato che METRO PERUGIA S.c. a r.l., partecipante in Minimettrò S.p.A. con una quota del 30%, non è riconducibile esclusivamente a soggetti privati, essendo partecipata anche da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. che è soggetta a “controllo pubblico”, dovrebbe concludersi che la quota di partecipazione imputabile a soggetti privati sia inferiore al 30%.

A questo riguardo, si ricorda che l'art. 26, comma 1 del TUSP prevede che “Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017”.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera c).

Minimetrò SpA è una società a proprietà pubblico-privata ma a controllo pubblico detenendo il Comune di Perugia il 70% delle azioni. La società gestisce il “Minimetrò” di Perugia in forza della convenzione quadro del 4.10.2006 con scadenza il 28.01.2038. La costituzione della Minimetrò S.p.A. è stata deliberata dal Consiglio comunale con atto 71/1998 ed è avvenuta con atto notaio Lemmi dell’11 settembre 1998. In tale deliberazione la costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere accessorie connesse e necessarie al corretto svolgimento degli stessi è stata considerata sia conforme alle normative a suo tempo vigenti sia la forma più economica ed utile.

La scelta del socio privato, avvenuta con le forme dell’evidenza pubblica, è stata fatta individuando in detta veste anche l’esecutore il finanziatore e il gestore dell’opera. Il socio privato è quindi socio operativo.

La società svolge unicamente attività di gestione del Minimetrò (servizio di mobilità alternativa) a favore del comune di Perugia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente.

Riduzione dei costi

La società negli ultimi anni ha messo in campo azioni di contenimento dei costi di funzionamento.

Il socio comune di Perugia ha fissato nel DUP 2018-2020 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento ai sensi dell’art.19 c.5 TUSP riportati anche nel piano di razionalizzazione approvato con la delibera C.C. 132/2018 in particolare per il 2018 era stato attribuito l’obiettivo di non aumentare le spese di funzionamento sostenute nel 2016, di non assumere personale e di non superare le 787 ore di straordinario.

Le azioni di contenimento poste in essere dalla società hanno prodotto l’effetto nel 2018 di ridurre del 17% i costi sostenuti per il funzionamento nel 2016 passati da euro 1.270.221,00 ad euro 1.054.920,00.

Inoltre la società ha operato nel 2018 una riduzione del personale passato da 13 unità a tempo pieno al 31.12.2017 a 12 unità di cui 6 con contratto part time al 1.1.2019 ed ha liquidato 364 ore di lavoro straordinario.

Quindi gli obiettivi assegnati alla società sul piano del contenimento dei costi sono stati ampiamente raggiunti.

Il contenimento dei costi ha contribuito a permettere inoltre all’amministrazione comunale di non erogare nel 2018 le somme dovute per il riallineamento degli incassi del biglietto unico pari a oltre 400.000,00 euro.

Le operazioni di riduzione della spesa che ora stanno interessando anche i contratti di gestione del servizio potranno produrre dal 2020 una riduzione dei corrispettivi dovuti dal Comune di Perugia alla società sulla base del contratto di servizio.

Tali effetti di riduzione della spesa sono contenuti nella bozza di Piano economico finanziario per il quinquennio 2020-2025 redatto e trasmesso dalla società e in corso di approvazione a seguito delle puntuali verifiche del Comune di Perugia.

Gli obiettivi ex art.19 comma 5 del triennio 2019-2021 sono indicati nel campo note della scheda e sono in corso di verifica.

Controlli economico-finanziari:

Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme

significativo di indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.

Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:

A) INDICATORI DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO = $\text{capitale investito} / \text{capitale proprio}$

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $\text{capitale proprio} / \text{immobilizzazioni nette}$

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $(\text{capitale proprio} + \text{passività consolidate}) / \text{immobilizzazioni nette}$

B) INDICATORI DI LIQUIDITA'

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = $\text{attivo circolante} / \text{passività correnti}$;

QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = $(\text{liquidità immediate} + \text{liquidità differite}) / \text{passività correnti}$.

Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI

R.O.I. = $\text{reddito operativo} / \text{totale attività}$

R.O.S. = $\text{reddito operativo} / \text{fatturato}$

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = $\text{oneri finanziari} / \text{fatturato}$

TURNOVER = $\text{fatturato} / \text{totale attivo}$

TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = $\text{valore aggiunto} / \text{totale investimenti}$

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = $\text{valore aggiunto} / \text{numero medio dei dipendenti}$

COSTO DEL LAVORO = $\text{spese per il personale} / \text{numero medio dei dipendenti}$

Con le stesse scadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti economici a valore aggiunto. Minimetrò SpA ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto all'elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento. (relazione allegata sub 1) al presente documento)

Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell'anno.>>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

CODIC	VOCE	Dati definitivi				Dati previsionali *		
		2015	2016	2017	Proiezio	2018	2019	2020
	Valore produzione (+)	12.293.193	12.606.188	5.978.811	12.293.193	12.606.188	5.978.811	12.293.193
A-1	Ricavi vendite e prestazioni	10.324.762	10.324.762	10.324.762	10.324.762	10.324.762	10.324.762	10.324.762
A-2	Variazioni rimanenze prodotti							
A-3	Variazioni lavori in corso su ordinazione							
A-4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori							
A-5	Altri ricavi e proventi (componente)	1.968.431	1.968.431	1.968.431	1.968.431	1.968.431	1.968.431	1.968.431
	Costo esterno della produzione (-)	5.825.568	5.811.733	5.743.005	2.737.823	5.859.218	6.650.432	6.830.276
B-6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e	60.137	2.649	2.819	37.000	54.197	55.010	60.137
B-7	Servizi	5.624.614	5.715.077	5.624.614	5.715.077	5.624.614	5.715.077	5.624.614
B-8	Godimento beni terzi	119.764	121.337	107.141	119.764	121.337	107.141	119.764
B-11	Variazioni rimanenze mat. prime, merci,	-51.067	1.860	-2.830				
B-14	Oneri diversi di gestione (componente)	72.120	47.254	59.054				
	*Valore aggiunto (=)	6.467.625	6.794.455	6.777.962	3.240.988	6.302.656	6.505.629	6.382.556
	Spese per il personale (-)	652.087	746.584	764.104	348.907	640.000	742.114	761.261
B-9-a	Salari e stipendi	478.745	545.620	556.949	467.200	541.743	555.721	478.745
B-9-b	Oneri sociali	140.429	165.311	169.059	140.800	163.265	167.477	140.429
B-9-c	Trattamento fine rapporto	32.913	35.653	38.096	32.000	37.106	38.063	32.913
B-9-d	Trattamento quiescenza							
B-9-e	Altri costi personale							
	*Margine operativo lordo (=)	5.815.538	6.047.871	6.013.858	2.892.081	5.662.656	5.763.515	5.621.295
	Ammortamenti, svalutazioni e	3.546.945	3.514.015	3.869.443	1.764.775	3.539.665	3.593.580	3.533.238
B-10	Ammortamenti e svalutazioni	3.399.126	3.401.206	3.389.343	1.693.415	3.396.830	3.435.795	3.443.795
B-12	Accantonamenti per rischi				-	-	-	-
B-13	Altri accantonamenti	147.819	112.809	480.100	71.360	142.835	157.785	89.443
	*Reddito operativo (=)	2.268.593	2.533.856	2.144.415	1.127.306	2.122.991	2.169.935	2.088.057
	Proventi e oneri finanziari (+/-)	-1.887.835	-1.813.974	-1.769.310	-869.278	-1.738.192	-1.827.647	- 1.761.011
C-16	Altri proventi finanziari	2.205	14.065	10.110	1.022	7.612	9.740	2.205
C-17	Interessi ed altri oneri finanziari	-1.890.040	- 1.828.039	-1.779.420		-1.739.214	-1.835.259	- 1.770.751
C-17-	Utili e perdite su cambi							
	Proventi e oneri patrimoniali (+/-)							
C-15	Proventi da partecipazioni							
D-18	Rivalutazioni di attività e passività							
D-19	Svalutazione di attività e passività							
A-5	Altri ricavi e proventi (componente extra-							
B-14	Oneri diversi di gestione (componente extra-							
	*Reddito ordinario (=)	380.758	719.882	375.105	258.028	384.799	342.288	327.047
	Proventi e oneri straordinari (+/-)				-1.338			
N.1. p.	Proventi straordinari							
N.1. p.	Oneri straordinari							
	Utile lordo ante-imposte (=)	380.758	719.882	375.105	259.366	384.799	342.288	327.047
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,	228.007	213.232	114.119	256.640	228.007	213.232	197.914
21	Utile (perdita) d'esercizio (=)	152.751	418.339	161.873	145.247	186.885	85.648	106.972

* Dati forniti dalla società nel febbraio 2018

Dallo schema di conto economico riclassificato a valore aggiunto, con riferimento al raffronto dei valori realizzati nel triennio 2015/2017 con i prospettici al 31/12/2018, emerge quanto segue.

- Il risultato netto d'esercizio previsionale 2018 reca un valore positivo in miglioramento rispetto al risultato del 2017.
- Il valore aggiunto prospettico al 31/12/2018 di € 6.302.656, pur se positivo, subisce un decremento rispetto ai valori definitivi assunti nell'ultimo triennio, in particolare rispetto agli anni 2016 e 2017 (valori attestati intorno ad € 6.700.000); ciò deriva dalla maggiore riduzione dell'entità del valore della produzione rispetto alla riduzione dei costi esterni.
- Per effetto della riduzione del valore aggiunto, anche il MOL previsionale, proiettato al 31/12/2018, subisce un decremento di circa € 350.000 rispetto agli anni 2016 e 2017.

- Il reddito operativo previsionale 2018, pari ad € 2.122.991, assume, invece, valori prossimi a quelli realizzati nell'anno 2017 per effetto dei minori accantonamenti previsti.

Indicatori di struttura

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali	
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Dati intermedi al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019
INDICE DI INDEBITAMENTO = mezzi di terzi/capitale investito	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Primario Allargato)	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) / immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Secondario Allargato)	1,05	1,06	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06

L'indice di indebitamento, quale rapporto tra mezzi di terzi/capitale investito, presenta una stabilità nel tempo, sia con riferimento ai dati definitivi che a quelli previsionali, assumendo un valore costante pari a 0,45, rappresentativo di una struttura finanziaria sufficiente.

Inoltre, nonostante il ricorso all'indebitamento, la società presenta un equilibrato rapporto tra investimenti durevoli e fonti di finanziamento stabili.

L'indice di copertura secco delle immobilizzazioni (capitale proprio/immobilizzazioni nette), che rileva la capacità della società ad autofinanziare l'acquisto delle immobilizzazioni mediante il capitale proprio e le riserve, assume sempre valori inferiori ad 1, poiché le immobilizzazioni sono finanziate anche con il ricorso a fonti di terzi.

I valori assunti dall'indice di copertura relativa, quale rapporto tra (capitale proprio + passività consolidate)/immobilizzazioni nette, nel triennio 2015 - 2017 e in modo previsionale per gli anni 2018-2019 si mantiene su valori intorno a 1,05 e 1,07, quindi valori non inferiori ad 1, rappresentativi di una situazione di equilibrio tra immobilizzazioni e fonti stabili.

Indicatori di liquidità

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali	
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Dati intermedi al	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo	1,99	2,04	2,20	2,21	2,21	1,94	1,88
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate +	1,99	2,04	2,20	2,21	2,21	1,94	1,88

La solvibilità della società Minimetò, cioè la capacità dell'azienda a far fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la medesima durata, si rileva tendenzialmente in discreto equilibrio.

Il current ratio (o indice di liquidità relativa), che esprime la situazione della liquidità in senso lato, mettendo a confronto le attività a breve con le passività a breve, assume valori che oscillano tra 1,99 a 2,2 nel triennio 2015-2017 e tra 1,94 e 1,88 previsionalmente per gli anni 2018 e 2019 (il dato intermedio in proiezione al 31/12/2018 è invece di 2,21).

Il quick ratio (indice di liquidità assoluta) rappresenta invece l'indice idoneo ad esprimere la capacità dell'impresa a far fronte agli impegni finanziari a breve con i flussi di cassa rivenienti dalle liquidità immediate e differite (cassa, cc, crediti commerciali entro 12 mesi); tale indice non considera le scorte di magazzino (il cui ciclo di realizzo è più lento). Si può notare che il quick ratio della società Minimetò, sia con riferimento all'arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente (2018-2019) assume gli stessi valori del current ratio. In merito a tale coincidenza la società Minimetò spiega che il valore delle scorte è stato riclassificato tra le "liquidità differite" e comunque trattasi di valore poco significativo con impatto, quindi, sostanzialmente nullo sul current ratio.

I valori dei predetti indici fanno quindi presumere un buon equilibrio.

Indicatori economici

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali	
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Dati intermedi al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019
R.O.I. = reddito operativo /totale attività	2,58%	2,99%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
R.O.S. = reddito operativo /fatturato	21,92%	24,01%	20,00%	21,00%	21,00%	19,00%	18,00%
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
TURNOVER = fatturato/totale attivo	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15
Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti	576.951	561.525	540.507	563.240	563.240	591.420	580.232
COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale/numero medio dei dipendenti	58.170	61.701	60.933	57.193	57.193	67.465	69.206

Dalle risultanze degli indici di performance economica si può rilevare quanto segue.

- Il ROI (return of investment) = reddito operativo /totale attività, cioè la capacità di produrre reddito esclusivamente con la gestione caratteristica, mostra un andamento stabile intorno al 3%. La misura ottimale dell'indice, oltre ad essere influenzata dal settore di riferimento, dipende dal livello corrente dei tassi d'interesse.

Il ROS (Return On Sales) = RO/Fatturato, assume valori previsionali 2018 (21%) in miglioramento rispetto al 2017 (20%), ma in diminuzione rispetto a quelli definitivamente registrati negli anni 2015 - 2016 (24,01% anno 2016 e 21,92% anno 2015). In termini generali, questo indice è idoneo a rappresentare la redditività delle vendite ed attiene alle politiche di margine decise dall'azienda; con riferimento alla società Minimetro' occorre osservare che la maggior parte dei ricavi discende prevalentemente dal corrispettivo per la gestione del servizio di metropolitana leggera pagato dal Comune di Perugia alla società.

L'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato previsti per il 2018 assume valori prossimi a quelli definitivi registrati nelle annualità 2017 e 2016.

Il tasso di rotazione del capitale investito (o turnover) = Fatturato/Totale attivo, indice rappresentativo dell'efficace gestione degli investimenti, assume previsionalmente per il 2018 un valore pari allo 0,13, confermando la tendenza assunta dal medesimo indicatore negli anni 2017 e 2016.

Il tasso di produttività del capitale investito, dato dal rapporto del valore aggiunto/totale attività, a livello previsionale, presenta costantemente un valore pari a 0,08 leggermente inferiore allo 0,09 del 2017 e comunque in linea con i valori assunti negli anni precedenti.

Il tasso di produttività del lavoro, cioè il rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al 2017, un miglioramento dell'efficienza nella produttività della forza lavoro con un valore pari ad € 563.240,05 a fronte di una produttività di € 540.507,34 registrata nell'anno 2017.

Sempre con riferimento al 2018 viene inoltre prevista una riduzione del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del personale e numero medio di addetti: nel 2017 tale valore si è attestato in € 60.993, mentre il dato previsionale 2018 è stato identificato in € 57.193,92. Si evidenzia che il predetto indice presenta una connessione con la qualifica degli addetti e la loro specializzazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel dare atto della adeguatezza, sotto il profilo strutturale, dell'analisi economico-patrimoniale effettuata dall'Ente, si osserva che negli atti della revisione ordinaria non si fa menzione delle considerazioni svolte dalla Sezione in ordine:

- all'“*interesse generale*” al mantenimento della partecipazione di cui all'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP;
- all'attuazione dell'art. 17 del TUSP in materia di società miste;
- ai rapporti di debito/credito con la partecipata;
- all'adozione di un formale e motivato atto che attesti l'adeguatezza del personale.

6.15.4. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

C.C.I.A.A. di Perugia	37,64%
Sviluppumbria S.P.A.	35,96%
<i>(partecipata dalla Regione Umbria al 92,30%)</i>	
Comune di Perugia	6,25%
Unicredit S.p.A.	9,16%
Confindustria Umbria	5,54%
Comune di Assisi	2,21%
Ance Perugia	2,07%
Provincia di Perugia	0,54%
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	0,36%
S.M.P. S.r.l.	0,11%
Casse Di Risparmio dell'umbria S.P.A.	0,08%
Unione Regionale Commercio Turismo	0,03%
Comune Di Bastia Umbra	0,02%
Umbria Export Soc. Cons. A R.L.	0,01%

Gli altri soci (Consorzio Acap, Comune di Gubbio, Comune di Marsciano, Comune di Torgiano, Aero Club Perugia) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.

Attività

Gestione dell'Aeroporto San Francesco di Assisi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.476.047,00	-1.176.389,00
2015	4.295.560,00	-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 5

Numero dipendenti al 31.12.2018: 35

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha svolto delle stesse considerazioni riportate per la revisione straordinaria della Provincia di Perugia di cui al par. 6.2.6., qui di seguito elencate:

- Gli Enti hanno erroneamente interpretato la norma che definisce le società “a controllo pubblico” di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l’analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei “costi di funzionamento” (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all’esame dell’assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
- l’esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti dalla Provincia di Perugia;
- la società partecipata non ha predisposto la “Relazione sul governo societario” (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di “valutazione del rischio di crisi aziendale” di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
- non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell’Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
- nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell’art. 11, del TUSP;
- non è stata confermata l’emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;
- l’Ente ha omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
- lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP);

- infine, non è stata fatta menzione della data di nomina degli attuali amministratori, né dei motivi che escluderebbero l'applicazione della norma contenuta all'art. 28, comma 1, lett. e), del TUSP che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La società gestisce l'aeroporto regionale San Francesco situato in località Sant'Egidio all'interno del territorio del Comune di Perugia in forza di una convenzione stipulata con ENAC con scadenza 2029 e approvata con decreto del ministero dei trasporti del 24 luglio 2014; La società persegue finalità istituzionali del comune di Perugia quali lo sviluppo della mobilità nel territorio e la promozione turistica. Si tratta di una attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbe svolta dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. SASE è stata costituita dal Comune di Perugia e dagli altri soci pubblici e privati per la produzione di un servizio di interesse generale.

Riduzione dei costi:

Il Comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario e contenimento dei costi.

In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l'obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale e valore della produzione

Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è in effetti aumentato passando dal 37,93% del 2017 al 38,58% del 2018.

Per il 2019 con il DUP 2019-2021 sono stati assegnati i seguenti obiettivi per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario il cui raggiungimento è in corso di verifica:

- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti e per un importo non superiore a quello del 2017;

- contenere la spesa per il personale attraverso:

- a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto all'annualità 2017;

- b) l'incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sul valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto all'annualità 2017;

Controlli economico-finanziari:

Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.

Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:

A) INDICATORI DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO = $\text{capitale investito} / \text{capitale proprio}$

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $\text{capitale proprio} / \text{immobilizzazioni nette}$

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $(\text{capitale proprio} + \text{passività consolidate}) / \text{immobilizzazioni nette}$

B) INDICATORI DI LIQUIDITA'

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = $\text{attivo circolante} / \text{passività correnti}$;

QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = $(\text{liquidità immediate} + \text{liquidità differite}) / \text{passività correnti}$.

Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI

R.O.I. = $\text{reddito operativo} / \text{totale attività}$

R.O.S. = $\text{reddito operativo} / \text{fatturato}$

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = $\text{oneri finanziari} / \text{fatturato}$

TURNOVER = $\text{fatturato} / \text{totale attivo}$

TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = $\text{valore aggiunto} / \text{totale investimenti}$

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = $\text{valore aggiunto} / \text{numero medio dei dipendenti}$

COSTO DEL LAVORO = $\text{spese per il personale} / \text{numero medio dei dipendenti}$

Con le stesse scadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti economici a valore aggiunto. SASE ha trasmesso solo in parte i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto all'elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento. (relazione allegata sub 1) al presente documento)

Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell'anno.>>

RISULTATO D'ESERCIZIO

2017	2016	2015	2014	2013
211.342	-320.973	-845.957	-1.176.389	-1.529.790

La società SASE, nonostante le ripetute richieste, ha fornito soltanto in parte e con grande ritardo le informazioni e i dati richiesti; si rileva che non è stato messo a disposizione il conto economico riclassificato a valore aggiunto, né in termini previsionali per il triennio 2018 - 2020, né con riferimento alla situazione definitiva del triennio 2015-2017 (i dati di conto economico riferiti a quest'ultimo triennio, ancorché in forma complessiva, sono stati estrapolati dalle relazioni dei rispettivi bilanci).

Conseguentemente non è stato, quindi, possibile esporre i risultati di esercizio previsionali (anche quale proiezione al 31/12/2018) relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Gli indicatori economico - finanziari sono stati calcolati dalla società con riferimento al triennio 2015 - 2017 e previsionalmente soltanto al 30/06/2018: alcuni indicatori presentano inoltre dati che appaiono non sempre coerenti.

In termini economici, sulla base dei bilanci civilistici approvati nel triennio 2015 - 2017, si può osservare che la società in questione dopo una serie di annualità in cui ha sempre registrato perdite d'esercizio (ad esempio - € 845.975 nell'anno 2015, - €. 320.973 nell'anno 2016) nell'anno 2017 ha ottenuto un risultato positivo pari ad € 211.342, discendente in parte dal miglioramento del valore della produzione e in parte da una riduzione dei costi e degli ammortamenti.

Indicatori di struttura

VOCE	Dati definitivi			dati intermedi
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	30/06/2018
GRADO DI INDEBITAMENTO (totale attivo/mezzi propri)	3,13	4,89	3,66	3,89
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Primario Allargato)	0,62	0,65	0,82	0,83
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) /immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Secondario Allargato)	1,08	1,15	1,40	1,34

L'indice relativo al grado di indebitamento (totale attivo/mezzi propri), al 30/6/2018 assume in via previsionale un valore del 3,89, rappresentativo di un elevato livello di indebitamento della società, tra l'altro in peggioramento rispetto al 3,66 registrato nel 2017.

La società, sempre in forma previsionale al 30/06/2018, calcola l'indice di copertura secco delle immobilizzazioni (capitale proprio/immobilizzazioni nette) in un risultato pari a 0,83 in tendenziale aumento rispetto ai valori assunti nel triennio 2015 - 2017 (i quali hanno oscillato tra 0,62 e 0,82). Tale indice, che rileva la capacità della società ad autofinanziare l'acquisto delle immobilizzazioni mediante il capitale proprio e le riserve, assume sempre valori inferiori ad 1, e quindi rileva che le medesime immobilizzazioni sono finanziate da SASE anche con il ricorso a fonti di terzi.

L'indice di copertura relativa delle immobilizzazioni, il quale prende in considerazione anche il ricorso a mezzi di terzi, assume in via previsionale al 30/06/2018 un valore pari a 1,34, lievemente in calo rispetto al valore di 1,40 registrato nel 2017, ma in aumento rispetto al biennio 2015 - 2016; il valore dell'indice sempre superiore ad 1 dimostra una condizione di complessivo equilibrio tra fonti stabili e investimenti in attivo fisso.

Indicatori di liquidità

VOCE	Dati definitivi			dati intermedi
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	30/06/2018
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;	1,09	1,08	1,24	1,18
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti	1,09	1,08	1,24	1,18

Sotto il profilo della solvibilità, cioè della capacità dell'azienda a far fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la medesima durata, la società produce indici che fanno emergere una situazione nel breve di discreto equilibrio.

Il quick ratio, sia con riferimento all'arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente al 30 giugno 2018, coincide sempre con i valori del current ratio, poiché, in relazione alla natura delle attività svolte, SASE non produce scorte. Tali indici, previsti al 30/06/2018 per un valore pari a 1,18, pur se in lieve calo rispetto all' 1,24 del 2017, risultano in linea con i valori definitivi del 2015 - 2016 e assumono valori sempre superiori ad 1.

Indicatori economici

VOCE	Dati definitivi			dati intermedi
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	30/06/2018
R.O.I. = reddito operativo /totale attività	-12%	-4%	4%	1%
R.O.S. = reddito operativo /fatturato	-31%	-12%	11%	3%
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri	0,01	0,01	0,02	0,02

<i>TURNOVER = fatturato/totale attivo</i>	0,41	0,3	0,37	0,16
<i>Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti</i>	0,75	1,10	1,47	0,63

Dai valori degli indici di performance economica, calcolati dalla società, si può osservare quanto segue.

- *Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente impiegato nell'impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale al 30/06/2018 positivo e pari all'1%, in peggioramento rispetto al 4% registrato nell'esercizio 2017, ma in miglioramento rispetto ai valori negativi emersi nelle annualità 2015 e 2016 (rispettivamente di -12% e di -4%).*
- *il ROS, o tasso di redditività delle vendite, registra un valore previsionale al 30/06/2018 positivo e pari al 3% in peggioramento rispetto all'11% registrato nell'esercizio 2017, ma in miglioramento rispetto ai valori negativi assunti negli anni 2015 e 2016 (rispettivamente del - 31% e del - 12%).*
- *Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale attivo, assume un valore previsionale al 2018 pari a 0,16, in peggioramento rispetto all'anno 2017 in cui il medesimo indicatore si è attestato a 0,37, ma comunque sempre inferiori ad 1.*

Non vengono invece rilevati gli indicatori sul lavoro in quanto le informazioni fornite dalla società appaiono non coerenti.

Livello di collaborazione della società SASE con la struttura organizzativa comunale preposta al controllo economico- finanziario (obiettivo DUP 2018-2020): la società ha dimostrato un approccio non adeguato trasmettendo soltanto in parte i dati richiesti e sempre con forte ritardo.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della dettagliata analisi dei dati di bilancio nonché della difficoltà incontrata dall'Ente ai fini della esposizione dei risultati di esercizio previsionali relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che i criteri di gestione delle partecipazioni sono stati definiti e declinati dal TUSP in puntuali obblighi gravanti sugli Enti partecipanti, chiamati in particolare a valutare l'eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento delle partecipate, sulla scorta di dati ed elementi che queste sono tenute a fornire dietro richiesta dei soci, se del caso formalizzata nella competente sede assembleare.

Dagli atti della revisione ordinaria non si fa cenno agli ulteriori adempimenti evidenziati dalla Sezione nella relazione sul controllo della revisione straordinaria approvata con la menzionata deliberazione n. 5/2019, come in precedenza riepilogati. In questa sede non resta che evidenziare tali omissioni con invito a tenerne conto in occasione della prossima revisione annuale.

In merito all'applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP per le società "a controllo pubblico" si rinvia a quanto riportato al par. 6.2.6.

6.15.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61%
ACEA S.P.A.*	42,08%
GESENU S.P.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014.

Numero amministratori al 31.12.2018: **3** (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**.

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<Il Collegio dei liquidatori nella relazione al Bilancio 2018 ha fatto presente che l'attività di liquidazione dell'attivo dovrebbe ragionevolmente concludersi entro il 2020, garantendo il pagamento di tutte le passività, fatto salvo il debito finanziario verso ACEA che sarà onorato in piccola parte.

Posizioni di rischio della procedura sono rappresentate da alcuni contenziosi tutt'oggi in corso, uno dei quali avente ad oggetto una richiesta di pagamento di somme importanti, per i quali il collegio sta portando avanti anche delle soluzioni transattive.

L'esito di detti contenziosi influenzerà direttamente tempi e modalità di chiusura della procedura di liquidazione.

L'assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione con delibera del 11.8.2014.

La procedura di liquidazione è in fase conclusiva, sono ancora pendenti tre contenziosi (due passivi e uno attivo) che riguardano la società che sono il motivo del ritardo della definitiva conclusione della procedura.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero dar luogo a perdite di esercizio, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla necessità della nomina di tre liquidatori. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.15.6. Teatro Pavone S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Perugia vi partecipa con una quota del 4,44%, unitamente a numerosi soci privati, titolari di quote unitarie non superiori a quella del Comune.

Attività

Esercizio di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e simili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	35.164,00	-29.892,00
2015	55.033,00	-12.495,00
2016	86.784,00	-22.992,00
2017	29.840,00	-24.373,00
2018	15.818,00	-29.797,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**
- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f)

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In sede di revisione della partecipazione non si è tenuto conto dei seguenti fattori che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP, pongono l'esigenza di razionalizzare la partecipazione:

- specificazione dell' <interesse generale> alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata (lettera a

del citato art. 20; art. 4, comma 2, lettera a; art. 2, comma 1, lettera h);

- ii. numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- iii. fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a 500.000,00 euro (lettera d);
- iv. risultato negativo negli ultimi quattro esercizi (lettera e);
- v. eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lettera f).

Con riguardo al p. i), il Comune ritiene, sulla base delle argomentazioni addotte in sede istruttoria (v. nota del 31 luglio 2018, n. prot. 170418), che la partecipazione fornisca un "servizio economico di interesse generale" ai sensi degli articoli art. 2, co. 1, lettera i) e 4, co. 2, lettera a) del TUSP, e che l'eventuale dismissione della medesima si rifletterebbe negativamente sul rapporto giuridico in essere tra la società (nudo proprietario) e l'usufruttuario (il Comune). Aggiunge che "...il risultato negativo della partecipante negli ultimi anni è stato causato da un limitato utilizzo del teatro".

Si osserva peraltro che, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di dismettere la partecipazione, la gestione deficitaria della partecipata avrebbe richiesto, in ogni caso, un'approfondita analisi della situazione economico-finanziaria della società partecipata, con specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo negli ultimi anni nonché delle prospettive di miglioramento dei risultati di gestione, avendo riguardo agli oneri - attuali e potenziali - che gravano sul bilancio dell'Ente. Manca, in particolare, l'analisi dei costi della produzione (nel 2015 pari a 80.827,00 euro), così come non risultano assunte iniziative volte a verificare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP ed a proporre, nelle competenti sedi, un piano di razionalizzazione dei medesimi.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.43. del 23/12/2019

<<La società ha fatto registrato un risultato negativo negli ultimi cinque esercizi. La gestione del Teatro Pavone che è l'unica attività della società è stata molto limitata in quanto il teatro è oggetto da tempo di un rilevante intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento.

Nacque come "Nobile Accademia del Casino" composto dai nobili della città di Perugia che nel 1718 fece costruire il teatro del Pavone. Costituita in forma di società a responsabilità limitata denominata "Teatro del Pavone s.r.l." in data 20.12.1980.

Il comune è parte della società fin dalla sua costituzione originaria.

La società è regolata da uno statuto modificato da ultimo il 7.5.2014.

La società ha per oggetto attività di gestione spettacoli, in concreto oggi è nuda proprietaria del Teatro del Pavone.

Data la limitata quota di partecipazione il Comune di Perugia non ha poteri di governance sulla società.

Il Comune di Perugia con atto rep. n. 77.895 del 22.4.2016 ha acquisito con decorrenza 7 giugno 2016 il diritto di usufrutto sul teatro Pavone, precedentemente nel 2014 lo stesso bene era stato acquisito in comodato.

Il Consiglio comunale con la delibera n. 100/2017 nell'approvare il piano straordinario di razionalizzazione ha previsto che, pur in presenza di alcuni indici di criticità di cui all'art. 20 comma 2, il mantenimento della partecipazione era giustificato dalla presenza del Comune "ab immemorabile" nella compagine proprietaria del teatro, dalla rilevanza data alla partecipazione dagli atti comunali con cui è stato acquisito il diritto di usufrutto sul teatro del pavone, unico bene della società, che la qualificano come essenziale per il comune di Perugia ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali della valorizzazione di beni alto valore architettonico e la riqualificazione del centro storico e dalla valorizzazione della quota dell'ente che l'operazione andrà a realizzare.

Il Consiglio comunale con la delibera n. 132/2018 nell'approvare il piano di razionalizzazione ordinario ha deciso di mantenere la partecipazione nella società Teatro Pavone s.r.l. in attesa del referto della Corte dei Conti sezione di controllo Umbria a riscontro della nota protocollo n.170498 del 31.07.2018 del Comune di Perugia.

Il referto della Corte dei Conti sezione di controllo per l'Umbria sul piano di razionalizzazione straordinaria approvato con la delibera n.5/2019 in merito a Teatro Pavone s.r.l. testualmente recita:

"Si osserva peraltro che, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di dismettere la partecipazione, la gestione deficitaria della partecipata avrebbe richiesto, in ogni caso, un'approfondita analisi della situazione economicofinanziaria della società partecipata, con specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo negli ultimi anni nonché delle prospettive di miglioramento dei risultati di gestione, nonché degli oneri – attuali e potenziali – che gravano sul bilancio dell'Ente. Manca, in particolare, l'analisi dei costi della produzione (nel 2015 pari a 80.827,00 euro), così come non risultano assunte iniziative volte a verificare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP ed a proporre, nelle competenti sedi, un piano di razionalizzazione dei medesimi."

La Corte dalla lettura della deliberazione non sembra essersi pronunciata per un obbligo stringente dell'ente di dismettere la partecipazione.

Rimangono pertanto valide le ragioni del mantenimento della partecipazione già deliberate in sede di approvazione del piano di razionalizzazione straordinaria.

La società attualmente svolge limitatissima attività a causa degli interuenti edilizi che interessano il teatro e per questo produce bilanci in perdita seppur contenuta; la società stessa ha spese di funzionamento limitatissime (anche attraverso la gratuità delle cariche degli amministratori) e su cui è molto difficile incidere.>>

<<Con deliberazione n. 132 del 17/12/2018 il Consiglio Comunale di Perugia ha disposto di mantenere la partecipazione nella società Teatro Pavone srl in attesa del referto della Corte dei Conti sez. Controllo Umbria a riscontro della nota protocollo n.170498 del 31.07.2018 [protocollo CdC n. 1097 del 1 agosto 2018] del Comune di Perugia.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La determinazione di mantenere la partecipazione è fondata sull'assunto che questa Corte "non sembra essersi pronunciata per un obbligo stringente dell'ente di dismettere la partecipazione". In verità nella relazione sulla revisione straordinaria la Sezione ha evidenziato che con riguardo alla partecipazione in esame ricorrono ben cinque delle condizioni in presenza di ciascuna delle quali l'art. 20 del TUSP impone l'obbligo della razionalizzazione, mediante liquidazione, fusione, incorporazione, trasformazione della società ovvero tramite dismissione della quota partecipativa.

L'obbligo della razionalizzazione nei termini appena rappresentati discende pertanto direttamente dalla norma.

Nelle more della menzionata razionalizzazione è comunque necessario - come evidenziato dalla Sezione - effettuare interventi volti a contenere le perdite registrate dalla partecipata. Interventi che assolvono a una funzione chiaramente contingente, non certo alternativa all'adozione di una delle richiamate forme di razionalizzazione che l'Ente intenda prescegliere.

Mancano infine informazioni sugli accantonamenti effettuati a fronte delle perdite registrate dalla partecipata, ai sensi dell'art. 21 del TUSP.

6.15.7. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),
comma 2, art. 20 del TUSP

Non ricorrono.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate
nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Trattandosi di società che svolge un servizio "di interesse economico generale" (v. art. 2, co 1, lett. h) e i) del TUSP), i cui costi sono addebitati indirettamente ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. Sotto tale aspetto sarebbe stato necessario effettuare, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, una puntuale analisi di congruità dei costi di funzionamento della partecipata, in una prospettiva di contenimento dei medesimi e di razionalizzazione della gestione. Siffatta analisi è comunque necessaria sia pure per escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

In luogo della menzionata valutazione, funzionale alla eventuale definizione di un piano di razionalizzazione dei costi della partecipata, il Comune di Perugia ha comunicato di aver identificato, nel contesto dell'aggiornamento al DUP, gli obiettivi della società, senza peraltro riferire in merito alla eventuale realizzazione dei medesimi. Lo stesso sistema di controllo economico-finanziario implementato dal Comune, quale strumento ricognitivo di una serie di dati di tipo finanziario ed economico, potrà risultare utile ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, a condizione tuttavia che i dati raccolti vengano analizzati criticamente nell'ambito di un'attività strutturata, propedeutica alle revisioni contemplate dal TUSP.

Si osserva altresì che la partecipata rientra [potenzialmente] tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b) e m), posto che nel caso di specie le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da Enti pubblici, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) del c.c.

Tanto premesso, l'Ente non ha evidenziato le iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo Unico in materia di società "a controllo pubblico":

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera

motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;

- Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3);
- Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5);
- Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1);
- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.43. del 23/12/2019

<<Con riferimento alla società di cui trattasi, sentita anche la Segretaria generale in proposito, si ritiene di effettuare alcune precisazioni in merito alla fattispecie concreta, attesa la complessa e controversa problematica del controllo pubblico congiunto e le recenti pronunce della Corte dei conti e della magistratura amministrativa. Come già evidenziato, Umbria acque è una società in cui la maggioranza del capitale sociale (60%) è detenuta da soci pubblici e il 40% da un unico socio privato che è il socio di maggioranza relativa.

Nessuno dei soci pubblici dispone della maggioranza assoluta, non sono presenti patti parasociali tra i soci pubblici né altre forme di coordinamento istituzionalizzato.

I soci pubblici per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale di loro spettanza hanno presentato, nelle ultime due assemblee, delle liste separate.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79% del capitale sociale e quindi anche del socio privato (art.19 dello Statuto).

Umbra Acque S.p.A. è stata qualificata come società a controllo pubblico congiunto dalla delibera della Corte dei Conti sezione di Controllo per l'Umbria n.5/2019 del 11 gennaio 2019 contenente il referto sui piani straordinari di razionalizzazione con la seguente motivazione "posto che nel caso di specie le partecipazioni da esse

(amministrazioni pubbliche) detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art.2359 c.1 n.1 c.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea) .

Successivamente, la stessa Corte con l'atto n.77/2019 del 2 ottobre 2019, tenuto anche conto dell'evolversi del dibattito giuridico e delle pronunce in materia, riscontrando apposita richiesta di parere di uno dei soci pubblici in merito alla natura di Umbra Acque S.p.A. ha deliberato che: "la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali dispone di quote inferiori al 51% né può essere desunta da comportamenti di fatto, fermo restando che siffatta partecipazione pubblica maggioritaria, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, può essere valutata come indizio di partecipazione di controllo, ai sensi dell'art.2729 c.c."

La mera maggioranza assembleare dei soci pubblici non sembra pertanto sufficiente da sola a configurare il "controllo pubblico" ai sensi del TUSP,

La stessa Corte conti Umbria nel parere 77 citato ha evidenziato che "in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie in capo ai comuni sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero di favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP che consentano ai comuni soci di esercitare il controllo pubblico"

Come detto ad oggi non sono stati stipulati patti parasociali tra i comuni soci

Inoltre la corte ha evidenziato che "eventuali vincoli statuari che "per decisioni di straordinaria amministrazione" prevedano il consenso del socio privato sono di ostacolo all'esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti."

Sul punto il socio privato ACEA ha fatto presente di non voler esprimere voto favorevole ad eventuali modifiche statuarie che adeguino la società alle norme del TUSP sulle società a controllo pubblico.

Umbra Acque SpA ha sempre affermato inoltre di essere una società mista, regolata dall'art.17 TUSP, costituita a seguito di gara a doppio oggetto, non a controllo pubblico, mancando forme di controllo di diritto o di fatto dei soci pubblici sulla stessa, tanto ai sensi del codice civile quanto ai sensi del TUSP

In presenza del potere di veto di cui all'art. 19 dello Statuto di Umbra Acque Spa, gli stessi Soci pubblici non potrebbero neanche imporre in sede assembleare le modifiche statuarie in teoria necessarie alla riconduzione della società al tipo normativo "società a controllo pubblico" del TUSP.

Data l'estrema complessità della materia, la normativa non esauriente e le pronunce giurisprudenziali non del tutto univoche, sia soggetti istituzionali, in particolare l'ANAC e l'Osservatorio sulla finanza locale, sia parte autorevole della dottrina, hanno richiesto un intervento chiarificatore del legislatore in materia di controllo pubblico congiunto.

I soci pubblici di Umbria acque si sono riuniti nel mese di novembre 2019 per esaminare la complessa tematica del controllo pubblico congiunto nell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale.

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di Perugia, a seguito di procedura realizzata dalla competente ex Autorità d'ambito A.T.I. Umbria 2 (oggi confluita nell'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti – A.U.R.I.), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. La società svolge, quindi, un servizio strettamente connesso con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012) rientra l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale. La società non svolge altri servizi. La società rientra tra le società miste in cui il socio privato è stato scelto con procedura ad evidenza pubblica.

Riduzione dei costi:

Il Comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l'obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale e valore della produzione

Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è diminuito passando dal 24,45% del 2017 al 23,17% del 2018.

Per il 2019 il Comune di Perugia con il DUP 2019-2021 ha fissato gli obiettivi indicati nel campo note che sono in corso di verifica.

Controlli economico-finanziari:

Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.

Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:

A) INDICATORI DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO = $\text{capitale investito} / \text{capitale proprio}$

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $\text{capitale proprio} / \text{immobilizzazioni nette}$

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $(\text{capitale proprio} + \text{passività consolidate}) / \text{immobilizzazioni nette}$

B) INDICATORI DI LIQUIDITA'

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = $\text{attivo circolante} / \text{passività correnti}$;

QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
 Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI

R.O.I. = reddito operativo /totale attività

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato

TURNOVER = fatturato/totale attivo

TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti

COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti

Con le stesse scadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti economici a valore aggiunto. Umbra Acque SpA ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto all'elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento, (relazione allegata sub 1) al presente documento)

Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell'anno.>>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

CODICE	VOCE	Dati definitivi			Anno 2018	Dati previsionali *		
		2015	2016	2017	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020
	Valore produzione (+)	74.691.476	71.143.921	82.019.250	87.242.142	82.308.162	84.487.580	84.360.136
A-1	Ricavi vendite e prestazioni	63.310.254	61.753.239	68.702.295	75.782.665	70.879.197	72.495.879	73.207.758
A-2	Variazioni rimanenze prodotti	- 334	- 615	1.652	867	-	-	-
A-3	Variazioni lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-
A-4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.572.616	3.184.301	5.433.654	5.770.066	5.395.834	5.543.652	4.827.104
A-5	Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)	6.808.940	6.206.996	7.881.649	5.688.544	6.033.132	6.448.049	6.325.274
	Costo esterno della produzione (-)	37.559.760	35.303.018	39.489.737	37.763.418	38.715.750	38.561.862	38.722.467
B-6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.713.664	3.028.405	3.467.568	3.134.220	4.507.759	4.575.437	4.630.873
B-7	Servizi	25.762.398	25.342.173	29.048.280	27.555.398	27.043.258	27.212.439	27.309.587
B-8	Godimento beni terzi	4.772.522	4.727.084	4.840.744	4.935.238	4.641.738	4.649.128	4.655.436
B-11	Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.	- 72.772	27.569	- 225.941	- 90.435	19.850	20.000	20.000
B-14	Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)	2.383.948	2.177.787	2.359.086	2.228.997	2.503.145	2.104.858	2.106.572
	*Valore aggiunto (=)	37.131.716	35.840.903	42.529.513	49.478.724	43.592.412	45.925.718	45.637.669
	Spese per il personale (-)	18.370.442	18.334.956	20.056.890	19.736.569	20.591.011	20.652.388	20.799.740
B-9-a	Salari e stipendi	12.642.453	12.621.091	13.208.259	13.823.085	14.353.743	14.504.705	14.608.772
B-9-b	Oneri sociali	4.220.542	4.262.547	4.449.001	4.586.346	4.913.429	4.958.259	4.993.800
B-9-c	Trattamento fine rapporto	789.578	801.499	835.648	899.857	972.233	981.104	988.138
B-9-d	Trattamento quiescenza	-	-	-	-	-	-	-
B-9-e	Altri costi personale	717.869	649.819	1.563.982	427.281	351.606	208.319	209.031
	*Margine operativo lordo (=)EBITDA	18.761.274	17.505.947	22.472.623	29.742.155	23.001.401	25.273.330	24.837.928
	Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)	15.840.767	15.514.941	19.967.399	23.571.091	20.028.932	20.517.170	19.479.541
B-10	Ammortamenti e svalutazioni	15.611.037	15.461.316	18.859.942	21.321.427	19.728.932	20.247.170	19.229.541
B-12	Accantonamenti per rischi	229.730	53.625	1.107.457	2.249.664	300.000	270.000	250.000
B-13	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-

	*Reddito operativo (=) EBIT	2.920.507	1.991.006	2.505.224	6.171.064	2.972.469	4.756.160	5.358.388
	Proventi e oneri finanziari (+/-)	- 1.041.432	- 716.731	- 720.282	- 485.819	- 1.007.228	- 1.295.484	- 1.194.048
C-16	Altri proventi finanziari	368.738	330.255	433.398	445.659	358.500	368.852	378.500
C-17	Interessi ed altri oneri finanziari	- 1.410.170	- 1.046.986	- 1.153.680	- 931.478	- 1.365.728	- 1.664.336	- 1.572.548
C-17-bis	Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-
	Proventi e oneri patrimoniali (+/-)	-	99.998	284.654	383.074	35.500	25.500	20.450
C-15	Proventi da partecipazioni	-	52.782	229.881	361.574	-	-	-
D-18	Rivalutazioni di attività e passività finanziarie	-	47.216	54.773	21.500	35.500	25.500	20.450
D-19	Svalutazione di attività e passività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
A-5	Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)	-	-	-	-	-	-	-
B-14	Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)	-	-	-	-	-	-	-
	*Reddito ordinario (=)	1.879.075	1.374.273	2.069.596	6.068.319	2.000.741	3.486.175	4.184.789
	Proventi e oneri straordinari (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
N.1. p. 13	Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
N.1. p. 13	Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
	Utile lordo ante-imposte (=)	1.879.075	1.374.273	2.069.596	6.068.319	2.000.741	3.486.175	4.184.789
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e ant.-	- 1.574.554	- 678.933	- 922.519	- 2.799.637	- 1.086.424	- 1.552.952	- 1.765.656
21	Utile (perdita) d'esercizio (=)	304.521	695.340	1.147.077	3.268.682	914.317	1.933.223	2.419.133

* *Dati forniti dalla società nel marzo 2018*

Si premette che l'analisi seguente prende in considerazione i dati forniti dalla società, in termini definitivi e previsionali.

UMBRA ACQUE S.p.A. ha previsto, con riferimento al 2018, un risultato netto d'esercizio positivo e di entità superiore rispetto ai risultati registrati nel triennio 2015 – 2017; tale miglioramento, in termini previsionali, discende prevalentemente dalla redditività della gestione caratteristica della società.

Analizzando alcuni margini intermedi che emergono dal conto economico a valore aggiunto previsti per l'anno 2018 e ponendoli a confronto con gli stessi margini rilevati in via definitiva nel triennio 2015-2017, può rilevarsi quanto segue.

- Il valore aggiunto previsionale al 31/12/2018, pari ad € 49.478.724, risulta in aumento sia rispetto ai valori definitivi assunti nell'anno 2017, pari ad € 42.529.513, sia rispetto al 2015 e al 2016 annualità in cui tale valore si è attestato rispettivamente in € 37.131.716 ed in € 35.840.903; tale miglioramento deriva in parte dall'incremento generale del valore della produzione e in parte dalla riduzione dei costi esterni.*
- Il miglioramento del valore aggiunto e la previsione di una riduzione del costo del personale per l'anno 2018, rispetto al 2017, incidono, quindi, positivamente sul MOL (EBITDA) che al 31/12/2018 assume previsionalmente un valore di € 29.742.155, in aumento (per € 7.269.532) rispetto al definitivo 2017 il cui valore si è attestato in € 22.472.623, ed anche in aumento rispetto al biennio 2015-2016 (anno 2015 MOL= € 18.716.274 e anno 2016 MOL= € 17.505.947).*
- Nonostante un previsionale incremento degli accantonamenti per ammortamenti e rischi, il valore del MOL permette di migliorare anche il reddito operativo previsto per il 2018, pari ad € 6.171.064, in aumento di € 3.665.840, rispetto al 2017.*
- I valori tendenzialmente migliorativi previsti per il 2018, con riferimento alla gestione caratteristica, nonché alla gestione patrimoniale contribuiscono alla determinazione, rispetto al 2017, del consistente incremento di €*

3.998.723 dell'utile ante imposte. L'entità dell'utile ante imposte previsto per il 2018 è pari ad € 6.068.319 a fronte del valore di € 2.069.596 registrato nel 2017.

Indicatori di struttura

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilanci o 2015	Bilanci o 2016	Bilanci o 2017	Dati intermedi al	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020
GRADO DI INDEBITAMENTO (capitale investito/mezzi propri)	4,33	4,48	4,61	4,58	4,28	4,47	4,62	4,34
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Primario Allargato)	0,35	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,33	0,34
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) /immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Secondario Allargato)	0,73	0,77	0,71	0,64	0,81	0,94	0,93	0,99

Sotto il profilo della solidità strutturale, il valore degli indicatori fa emergere invece complessivamente una situazione finanziaria non proprio ottimale, anche considerando gli elevati valori del grado di indebitamento previsti per il 2018, pari a 4,28 (in lieve miglioramento rispetto alle annualità precedenti) a 4,62 per il 2019 e a 4,34 per il 2020.

La società in questione prevede al 31/12/2018 un indice di copertura secco delle immobilizzazioni pari a 0,34, valore che non si discosta da quelli registrati nel triennio 2015 - 2017 (0,35 - 0,33) e dai previsionali relativi all'arco temporale 2019 - 2020 (0,33 - 0,34). Tale indice, che rappresenta il peso del capitale proprio sul processo di investimento in elementi patrimoniali a fecondità ripetuta, evidenzia il consistente ricorso della società a mezzi di terzi per finanziare le immobilizzazioni.

Il valore assunto dall'indice di copertura relativa delle immobilizzazioni, che prende in considerazione anche il ricorso a mezzi di terzi, assume preventivamente per il 2018 un valore pari a 0,81, in miglioramento rispetto ai valori assunti nel triennio 2015-2017, comunque sempre inferiori ad 1. In termini generali un indice inferiore ad 1 sta a significare che le fonti di finanziamento stabili non riescono a coprire il fabbisogno generato dagli investimenti in attivo fisso, con conseguente utilizzo dell'indebitamento a breve, indebitamento che spesso implica il sostenimento di maggiori costi d'interesse o di smobilizzo.

Indicatori di liquidità

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Dati intermedi al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti:	0,83	0,84	0,76	0,71	0,76	0,86	0,83	0,97
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti	0,83	0,84	0,76	0,71	0,78	0,84	0,82	0,96

Analizzando poi la liquidità della società, e cioè lo stato di equilibrio della gestione finanziaria nel breve periodo, viene confermata la situazione non proprio ottimale già esposta. Infatti sia il current ratio (0,76) che il quick ratio (0,78) previsti al 31/12/2018, pur se in linea o lievemente superiori al 2017, assumono valori inferiori ad 1, per effetto dell'entità delle passività correnti superiore all'entità delle attività correnti (o alla sommatoria tra liquidità immediate e differite): tale situazione potrebbe implicare il reperimento affannoso e non economico di risorse monetarie.

Indicatori economici

VOCE	Dati definitivi			Dati intermedi		Dati previsionali		
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Dati intermedi al 30/06/2018	Proiezioni al 31/12/2018	2018	2019	2020
R.O.I. = reddito operativo /capitale investito netto	5,33%	3,43%	4,09%	2,41%	3,50%	2,88%	4,44%	4,85%
R.O.S. = reddito operativo /fatturato	4,61%	3,22%	3,65%	4,54%	8,14%	4,19%	6,56%	7,32%
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
TURNOVER = fatturato/totale attivo	0,44	0,40	0,41	0,20	0,44	0,41	0,39	0,39
Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti	0,26	0,23	0,25	0,13	0,29	0,25	0,25	0,24
*PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti	110.255	103.667	115.309	61.839	132.779	120.089	118.365	118.232
COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale (B.9 CE)/numero medio dei dipendenti	52.416	53.077	54.957	25.896	52.964	56.724	53.227	53.885

Con riferimento alle risultanze degli indici di performance economica si può osservare quanto segue.

- Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente impiegato nell'impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale al 31/12/2018 del 3,50 %, in peggioramento rispetto al 4,09% registrato nell'esercizio 2017.
- Il ROS o tasso di redditività delle vendite assume, invece, un valore previsionale positivo e pari all' 8,14%,

notevolmente superiore a quello del 2017, pari a 3,65%, evidenziando quindi un miglioramento della capacità del reddito operativo della società a coprire oltre gli oneri della gestione caratteristica, anche gli altri costi d'esercizio e la remunerazione del capitale proprio.

- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale attivo, assume un valore previsionale pari a 0,44 leggermente in aumento rispetto al 2017 (0,41) ma comunque inferiore ad 1.

Sempre con riferimento al 2018 viene previsto un miglioramento del rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato che si attesta a 0,0123 rispetto allo 0,0168 del 2017.

Il tasso di produttività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al triennio precedente, un miglioramento dell'efficienza nella produttività della forza lavoro con un valore pari a 132.778,80 a fronte di una produttività di € 115.309,00 registrata nell'anno 2017, di € 103.667 nel 2016 e di € 110.255 nel 2015.

Si prevede, inoltre, una riduzione del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del personale e numero medio di addetti, che passa da € 54.957,00 nel 2017 ad € 52.964,17 per il 2018.

Tale valore è comunque connesso alla qualifica degli addetti e alla loro specializzazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'analisi della situazione economico-patrimoniale della partecipata effettuata dal Comune di Perugia si appalesa completa e correttamente strutturata. Indipendentemente dalle valutazioni di merito che attengono all'autonomia amministrativa e gestionale dell'Ente, l'obbligo di monitorare le vicende della partecipata può ritenersi assolto in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi condotta. Si ricorda che eventuali iniziative di razionalizzazione dei costi di gestione deliberate dall'Ente e proposte tanto agli amministratori della società quanto agli altri enti partecipanti, ove non accolte, andrebbero riproposte e formalizzate nella competente sede assembleare a comprova dell'assolvimento degli oneri indotti dalla corretta ed efficace gestione della partecipazione. A quest'ultimo fine andrebbero nella stessa sede assembleare formalizzate le proposte di adeguamento dello statuto e le altre iniziative dettate dal TUSP con riguardo alla categoria di società a controllo pubblico cui potrebbe ricondursi la società in esame. E' da ritenere infatti che sui singoli enti partecipanti grava l'obbligo di assumere ogni iniziativa utile affinché le disposizioni dettate per le società partecipate in via esclusiva o prevalente da enti pubblici, possano trovare puntuale e sistematica attuazione. La formalizzazione delle relative proposte nell'assemblea dei soci è il veicolo principale e la sede naturale per l'assunzione delle responsabilità scandite dal TUSP.

In merito all'attribuzione della qualifica di "società a controllo pubblico" si rinvia alle deliberazioni della Scrivente del n. 77/2019/PAR e n. 76/2019/PAR, i cui contenuti sono riepilogati al par. 6.2.6.

Va da sé che qualora lo statuto di ACEA S.p.A. contemplasse una clausola analoga a quella esaminata nella menzionata deliberazione n. 76/2019, tale da attribuire al socio privato il potere di opporsi alle iniziative volte all'attuazione delle menzionate disposizioni del TUSP, sussisterebbe un obiettivo ostacolo ad attribuire alla società in esame la qualifica di *"società a controllo pubblico"*.

6.15.8. Umbria Digitale S.c. a r. l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<Umbria Digitale s.c. a r.l. , a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

In particolare la società svolge per il Comune di Perugia il servizio relativo alla connettività internet, centralino telefonico, oltre ad essere intermediario tecnologico per l'adesione del Comune al nodo dei pagamenti pago-pa. Si tratta dell'erogazione di servizi che corrispondono altresì all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Sotto tale aspetto la partecipazione alla società può ritenersi pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative. Va infatti evidenziato che l'accesso a tali servizi integrati a livello regionale è possibile solo per i soci, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello statuto e nella convenzione prevista dall'art.5 e stipulata tra tutti i soci che ne disciplina l'esercizio attraverso un organo denominato unità di controllo.

Non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre a quelli degli obiettivi già in essere.

Riduzione dei costi:

Il comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l'obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale e valore della produzione rispetto al 2017.

Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è diminuito passando dal 47,06% del 2017 al 41,81% del 2018.

Per il 2019 per l'attribuzione degli obiettivi nel DUP 2019-2021 si è fatto riferimento ai contenuti del budget 2019 approvato dall'unità di controllo e dall'assemblea dei soci.

Controlli economico-finanziari:

Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.

Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:

A) INDICATORI DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO = $\text{capitale investito} / \text{capitale proprio}$

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $\text{capitale proprio} / \text{immobilizzazioni nette}$

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = $(\text{capitale proprio} + \text{passività consolidate}) / \text{immobilizzazioni nette}$

B) INDICATORI DI LIQUIDITA'

CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = $\text{attivo circolante} / \text{passività correnti}$;

QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = $(\text{liquidità immediate} + \text{liquidità differite}) / \text{passività correnti}$.

Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI

R.O.I. = $\text{reddito operativo} / \text{totale attività}$

R.O.S. = $\text{reddito operativo} / \text{fatturato}$

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = $\text{oneri finanziari} / \text{fatturato}$

TURNOVER = $\text{fatturato} / \text{totale attivo}$

TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti

COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti

Con le stesse scadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti economici a valore aggiunto. Umbria Digitale scarl ha trasmesso i dati richiesti solo parzialmente che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto all'elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento.(relazione allegata sub 1) al presente documento)

Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell'anno.>>

Si premette che il Comune di Perugia in data 5/4/2016 ha aderito alla convenzione per la disciplina delle modalità con cui la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su UMBRA DIGITALE SCARL (società in house) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto.

Tale controllo congiunto analogo viene quindi esercitato mediante un organismo di controllo, denominato "unità di controllo" (operante presso la società la quale garantisce al medesimo organismo il supporto amministrativo e strumentale). L'unità di controllo, che è struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da sette membri, deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in UMBRA DIGITALE S.C.A.R.L., anche a prescindere dalla misura di partecipazione da ciascuno detenuta.

L'Unità di controllo rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio dei poteri d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della società.

A tal proposito si rileva che l'Unità di controllo, tra gli altri compiti attribuiti, deve esprimere parere obbligatorio su ogni determinazione concernente il bilancio, i piani strategici ed economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	30/06/2018	Proiezioni al	2018 *	2019	2020
A)								
A.1	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.2	12.490.726	10.347.997	10.231.361	4.304.140	8.302.941	12.607.081	0	0
	- ricavi delle vendite e delle prestazioni							
	- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti							
	- variazioni dei lavori in corso su ordinazione							
A.3	- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
A.4	- altri ricavi e proventi							
A.5	555.132	556.007	222.841	790.854	-790.854	0	0	0
	- [di cui per contributi in conto esercizio]							
	- [di cui per contributi in conto capitale]							
	41.123	46.224	78.436	0	72.001	72.001	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)							
	944.926	1.031.190	1.379.233	873.709	64.123	937.832	0	0
	COSTI DELLA PRODUZIONE							
	[237.059]	[312.697]	[554.182]	[412.571]	[257.980]	[257.980]	0	0
	- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci							
	[337.128]	[577.985]	[679.852]	[367.041]	[679.852]	[679.852]	0	0
	14.031.907	11.981.418	11.911.871	5.968.703	7.648.211	13.616.914	0	0
B)								
B.6	- per godimento beni di terzi							
	- per il personale:							
	- salari e stipendi							
	- oneri sociali							
B.7	164.347	348.615	1.796	91.305	8.695	100.000	0	0
	- trattamento di fine rapporto							
	- altri costi							
B.8	8.075.409	4.520.887	5.082.030	2.177.054	4.130.316	6.307.370	0	0
	- ammortamenti e svalutazioni							
B.9	187.285	239.412	226.409	110.154	119.846	230.000	0	0
	- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali							
B.9.a	4.951.057	5.676.808	5.605.464	2.894.813	2.920.558	5.815.371	0	0
	- ammortamento delle immobilizzazioni materiali							
B.9.b	3.420.996	3.515.166	3.610.418	1.756.576	1.817.842	3.574.418	0	0
	- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo							
B.9.c	1.047.288	1.030.883	1.085.791	523.808	523.145	1.046.953	0	0
	- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci							
B.9.e	251.010	269.204	277.495	140.611	145.389	286.000	0	0
B.10	231.763	861.555	631.760	473.818	434.182	908.000	0	0
B.10.a	- accantonamenti per rischi							
	- altri accantonamenti							
B.10.b	- oneri diversi di gestione							
B.10.d	65.695	274.221	312.208	144.700	167.596	312.296	0	0
B.11	350.378	436.317	551.056	308.529	242.027	550.556	0	0
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)							
	55.000	300.000	0	50.000	50.000	100.000	0	0
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PROVENTI ONERI FINANZIARI:							
B.1	0	0	0	0	0	0	0	0
	- proventi diversi dai precedenti							
E.21	36.029	27.962	6.836	4.259	2.062	6.321	0	0
	UTILE DELL'ESERCIZIO							

* Dati forniti dalla società nell'ottobre 2018

Di seguito verranno riportati alcuni prospetti di sintesi del piano di governance della società in questione, tratti dal "Budget 2018", che reca un parere favorevole da parte della summenzionata Unità di controllo.

VOCE	Dati definitivi			Dati previsionali
	2015	2016	2017	2018
MOL (EBITDA)	653.809	1.195.696	996.175	1.104.173

RO (EBIT)	149.600	137.196	100.605	141.321
Utile di esercizio	36.029	27.962	6.836	6.321

Il MOL previsto per il 2018 assume un valore di € 1.104.173, in aumento rispetto al valore definitivo di € 996.172 del 2017 e di € 653.809 del 2015, ma in diminuzione rispetto al valore di € 1.195.696 registrato nel 2016.

Il reddito operativo di € 142.321 previsto per il 2018, pur se leggermente in calo rispetto al valore di € 149.600 assunto nel 2015, è comunque in aumento rispetto ai valori registrati nelle annualità 2016 e 2017 rispettivamente in € 100.605 e in € 137.196.

Il risultato d'esercizio previsto per il 2018 è pari ad € 6.321, quindi un risultato positivo, comunque inferiore ai risultati d'esercizio registrati nel 2015 e 2016 annualità nelle quali l'utile si è attestato rispettivamente in € 36.029 e in € 27.962.

Indicatori di struttura

VOCE	Dati definitivi			Dati previsionali
	2015	2016	2017	2018
GRADO DI INDEBITAMENTO (totale attivo/mezzi propri)	4,61	4,57	4,99	3,50
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette (Indice di	0,50	0,49	0,45	0,49
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) /immobilizzazioni nette (Indice di Struttura Secondario Allargato)	1,51	1,66	1,48	1,29

L'indice relativo al grado di indebitamento (totale attivo/mezzi propri), al 30/6/2018 assume in via previsionale il valore di 3,50, rappresentativo di un elevato livello di indebitamento della società, comunque in miglioramento, qualora confermato in sede di bilancio d'esercizio, rispetto al triennio 2015 - 2016 - 2017 in cui ha assunto sempre valori superiori a 4 (rispettivamente 4,61, 4,57 e 4,99).

La società in forma previsionale al 31/12/2018 calcola un indice di copertura secco delle immobilizzazioni pari a 0,49 in linea con i valori assunti nel triennio 2015-2017 (oscillanti tra 0,50 e 0,45). Tale indice rappresenta il peso del capitale proprio sul processo di investimento in elementi patrimoniali a fecondità ripetuta ed assume sempre valori inferiori a 1 in quanto la società fa ricorso a mezzi di terzi.

Con riferimento all'indice di copertura relativa delle immobilizzazioni, che prende in considerazione anche il ricorso a mezzi di terzi, viene previsto per il 2018 un valore pari a 1,29, in calo rispetto ai valori assunti nel triennio 2015-2017 (valori compresi tra 1,48 -1,66), ma comunque superiore ad 1, rappresentando così una condizione di complessivo equilibrio tra fonti stabili e investimenti in attivo fisso.

Indicatori di liquidità

VOCE	Dati definitivi			Dati previsionali
	2015	2016	2017	2018
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità)	1,67	2,10	1,65	1,71
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità)	1,43	1,83	1,42	1,25

Il valore degli indicatori rappresentativi del grado di solvibilità, espressi dalla società, risultano sempre superiori a 1 facendo rilevare tendenzialmente un discreto equilibrio dell'azienda nel far fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico (e, quindi, con attività che presentano la medesima durata).

Il current ratio (o indice di liquidità relativa), che esprime la situazione della liquidità in senso lato, mettendo a confronto le attività a breve con le passività a breve, assume un valore previsionale 2018 dell'1,71 in miglioramento, se confermato dal bilancio di esercizio 2018, rispetto all'1,65 del 2017 e in peggioramento rispetto al 2015.

Il valore assunto dal quick ratio (indice di liquidità assoluta), indice che non considera le scorte di magazzino, sia con riferimento all'arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente per il 2018, assume sempre valori superiori ad 1 a dimostrazione del complessivo equilibrio di breve periodo (con riferimento al 2018 il valore di tale indice è però previsto in lieve peggioramento rispetto ai valori assunti nel triennio).

Indicatori economici

VOCE	Dati definitivi			Dati previsionali
	2015	2016	2017	2018
R.O.I. = reddito operativo /totale attività	3,42%	19,46%	1,81%	2,81%
R.O.S. = reddito operativo /fatturato	1,07%	1,15%	0,84%	1,04%
MOL (EBITDA)	653.809	1.195.696	996.175	1.104.173

RO (EBIT)	149.600	137.196	100.605	141.321
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato	0,003	0,005	0,005	0,01
TURNOVER = fatturato/totale attivo	0,65	0,56	0,51	0,83
Tasso produttività del capitale = valore aggiunto/totale investimenti	1,90	6,37	3,66	3,70
PRODUTTIVITA' DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti	156,72	144,34	138,50	101,50
COSTO DEL LAVORO = Spese per il personale/numero medio dei dipendenti	62.096	58.015	57.833	58.947,00

Le risultanze degli indici di performance economica trasmessi dalla società in questione fanno emergere quanto segue (la coerenza di dati riferiti ad alcuni indicatori dell'annualità 2016 è oggetto di approfondimento con la società).

- Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente impiegato nell'impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale al 31/12/2018 del 2,81 %, in miglioramento rispetto all' 1,81 % registrato nell'esercizio 2017.
- Anche il ROS o tasso di redditività delle vendite, con un valore previsionale per il 2018 pari all'1,04% risulta in miglioramento rispetto allo 0,84 % del 2017, evidenziando quindi un corrispondente miglioramento della capacità del reddito operativo della società a coprire oltre gli oneri della gestione caratteristica, anche gli altri costi d'esercizio, oltre la remunerazione del capitale proprio.
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale attivo, assume un valore previsionale pari a 0,83, leggermente in aumento rispetto allo 0,51 del 2017 ma comunque inferiore ad 1, in quanto il processo economico-produttivo non è in grado di recuperare il capitale investito attraverso i ricavi dell'anno.

Sempre con riferimento al 2018 viene previsto un lieve peggioramento del rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato che si attesta su valori pari 0,01 rispetto al 0,005 del 2017.

Il tasso di produttività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al triennio precedente, un peggioramento nell'efficienza della produttività della forza lavoro con un valore pari a € 101,80 a fronte di una produttività di € 138,50 raggiunta nell'anno 2017, di € 144,34 nel 2016 e di € 156,72 nel 2015. Si prevede, inoltre, un aumento del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del personale e numero medio di addetti, che passa da € 57.833 nel 2017 ad € 58.947 per il 2018.

Livello di collaborazione della società con la struttura organizzativa comunale preposta al controllo economico-finanziario (obiettivo DUP 2018-2020): la società ha dimostrato un approccio non adeguato trasmettendo soltanto in parte i dati richiesti e sempre con forte ritardo.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Il richiamo della Sezione alla eventuale “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” di cui all’art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP è stato recepito dall’Ente che, a tal fine, ha effettuato una articolata analisi economico-patrimoniale della situazione attuale e prospettica della partecipata.

L’Ente non ha riferito invece in merito al recepimento di alcune prescrizioni del TUSP (fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese e di quelle per il personale di cui all’art. 19, comma 5, del TUSP) e alla ricognizione dei relativi livelli di realizzazione.

6.15.9. Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione.

Provincia di Perugia	28,86%
Regione Umbria	27,78%
Comune di Perugia	20,71%
Azienda Trasporti Consorziali S.p.A. in liquidazione*	18,12%
Comune di Spoleto	4,53%

*L'azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) S.p.A. in liquidazione risulta a sua volta partecipata dal Comune di Terni (44,17%), dalla Provincia di Terni (15,12%), dal Comune di Orvieto (8,97%), dal Comune di Narni (8%), dal Comune di Amelia (5,24%) e, per la parte residua (18,5%), da altri n. 27 comuni della Provincia di Terni.

Attività

La società ha cessato l'attività di trasporto su gomma nel 2014, mantenendo solo quella di gestione dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

E' stata individuata dalla legge Regionale n. 9/2015 quale agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. "A detta individuazione formale [come afferma il Comune di Perugia] non avrebbe però fatto seguito ancora l'acquisizione di tale veste da parte della società", che, secondo la Regione Umbria, dovrebbe avvenire "entro il 31.12.2017". Le funzioni assegnate dalla predetta legge "investono un vasto ambito di competenze... come la progettazione, la promozione, la gestione delle infrastrutture, l'indizione e la gestione delle gare per il trasporto pubblico locale, la gestione per il fondo regionale dei trasporti e degli eventuali contributi degli enti locali...".

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	27.355.707,00	3.150.284,00
2015	15.649.801,00	-13.960.699,00
2016	10.444.087,00	-2.953.592,00
2017	13.133.267,00	-3.230.286,00
2018	13.698.143,00	38.312,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 58

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Il Comune di Perugia ritiene che sussistano le condizioni per dismettere la partecipazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) ed f) del TUSP. Invero, la società esercita un'attività non rientrante tra quelle "di interesse generale" o "strumentali" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) e d), del TUSP. In considerazione delle consistenti perdite registrate dalla partecipata il rinvio dell'approvazione del piano di razionalizzazione non trova giustificazione. In ogni caso sarebbe stato necessario - in applicazione della richiamata lett. f), del comma 2, dell'art. 20 - mettere mano alla razionalizzazione dei costi di funzionamenti che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Negli atti di revisione straordinaria degli Enti, manca in particolare:

- a) l'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, la definizione di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) la specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni;
- f) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitato in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, il Comune di Perugia, pur comunicando che l'analisi sub a) è stata effettuata in sede di redazione del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, c. 3, lett. d), della Legge Fallimentare (piano che alla data del 31 gennaio 2018 risultava ancora in fase di revisione), nel piano di revisione straordinaria delle partecipate non ha tuttavia fornito alcuna informazione sull'esito della predetta analisi. Relativamente ai rapporti di debito/credito con la società, il Comune ha riferito che gli stessi sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione. A tale proposito, nella Relazione al Rendiconto 2017 dell'Ente (pubblicata nel sito istituzionale) risulta che quest'ultimo vanta crediti contabilizzati per complessivi € 5.498.033,35 (a fronte del debito rilevato dalla società per € 5.495.517,05) e debiti per complessivi € 506.891,04 (a fronte del credito rilevato dalla società per € 538.335,66). Nella Relazione si dà atto delle motivazioni delle mancate riconciliazioni⁶⁹ ed è altresì precisato che il riscontro è stato effettuato con "i

corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, che ha inviato un elenco non asseverato”.

In merito all’ attuazione dell’art. 14, comma 5, del TUSP (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata (che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio) o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempra il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni), il Comune di Perugia ha dichiarato che la fattispecie non ricorre poiché non sono stati effettuati da parte dello stesso aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, rilascio di garanzie a favore della società.

In attuazione dell’art. 21, comma 1 del TUIR (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione), il Comune di Perugia ha dichiarato che la fattispecie non ricorre poiché i risultati negativi sono stati immediatamente ripianati dalla società attraverso gli strumenti previsti dal codice civile. Le dichiarazioni non tengono conto del risultato negativo registrato nel 2016.

Ai sensi dell’art. 25, comma 1 del TUSP (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017) il Comune di Perugia ha invitato la società ad adempiere a quanto prescritto dalla richiamata disposizione *in primis* con nota del 3.11.2016 e poi con ulteriore sollecito del 22.3.2018. L’Ente non ha riferito tuttavia in merito alla intervenuta attuazione della disposizione in esame da parte della società.

Considerazioni finali

Tenuto conto dei complessivi dati trasmessi dagli Enti, si rileva quanto segue:

- non ravvisandosi nell’attività svolta dalla partecipata alcun interesse generale o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, si impone la dismissione delle partecipazioni nella società in argomento, vieppiù rafforzata dalle consistenti perdite registrate dalla medesima. Al riguardo non appare motivata la decisione di rinviare il programmato piano di razionalizzazione, essendo stata definita, peraltro, a seguito della risposta fornita dall’Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 212 del 2000, la questione fiscale prospettata dagli Enti;
- in attesa di attuare il piano di dismissione si pone comunque la necessità di razionalizzare i costi di funzionamento che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Il piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, non esime gli enti partecipanti dall’obbligo di provvedere autonomamente, in sede di

revisione delle partecipazioni, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento mediante convergenti proposte, da esaminare ed approvare nella competente sede della Assemblea dei soci. Opportune riflessioni avrebbe dovuto sollecitare, in particolare, l'ingente costo sostenuto per n. 61 unità di personale, a fronte del ridotto volume di attività realizzato.

- gli enti partecipanti non hanno assicurato, peraltro, l'ottemperanza –da parte della società partecipata- all'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze entro il 30.9.2017, come prescritto dall'art. 25, comma 1, del TUSP;

- non si è ottemperato al disposto dell'art. 19, comma 5, del TUSP, che fa obbligo agli enti pubblici partecipanti di emanare il provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;

- in via generale si è rilevato come le considerazioni e le iniziative assunte dai singoli Enti, non sempre concordanti, siano conseguite a riflessioni autonomamente elaborate che, più opportunamente, sarebbe stato necessario tradurre in convergenti proposte da esaminare nella competente sede societaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<Con il piano di razionalizzazione ordinaria approvato con atto n.132/2018 il consiglio comunale constatando la mancanza dei requisiti previsti degli artt. 4 e 20 TUSP in capo alla società, ha deliberato la razionalizzazione a mezzo cessione delle quote possedute a titolo oneroso da avviare entro il 1 settembre 2019, laddove, entro tale termine, non dovessero avverarsi tutte le condizioni funzionali all'avvio di operatività dell'Agenzia di cui all'art.19 bis della Legge Regionale n.37/98 introdotto dalla L.R. 9/2015 conformemente all'art.4 comma 2 lettera d) TUSP.

In data 2 agosto 2019 l'Assemblea straordinaria di Umbria TPL e Mobilità SpA ha approvato le modifiche dello statuto occorrenti per l'assunzione delle funzioni di agenzia unica di cui all'art.19 bis legge 37/98 nonché per l'assunzione della qualifica di società in house di cui all'art. 16 D. Lgs. 175/2016;

In data 28 agosto 2019 con atto a rogito notaio Brunelli di Perugia l'amministratore unico della società ha costituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art.2447 bis e segg. c.c. e la deliberazione della costituzione è stata pubblicata con le forme dell'art.2447-quater, i creditori nei termini previsti dall'art.2447 quater non hanno fatto opposizione.

Detta costituzione è finalizzata alla segregazione dei fondi destinati dai soci alle funzioni di Agenzia.

In data 21 novembre 2019 l'Agenzia delle entrate rispondeva all'interpello n.956-1234/2019 presentato dalla società e sostanzialmente aderiva alle soluzioni prospettate dalla stessa, in merito al regime IVA da applicarsi all'attività dell'Agenzia unica regionale per il trasporto pubblico locale.

Le condizioni funzionali all' avvio di operatività dell' Agenzia di cui all' art.19 bis della Legge Regionale n.37/98 risultano pertanto avverate in quanto a seguito della modifica statutaria, della costituzione del patrimonio separato per uno specifico affare e dell'esito positivo dell'interpello presentato all'agenzia delle entrate, attualmente la società può svolgere le attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale.

Umbria TPL e mobilità rientra nella fattispecie prevista dall' art.4 comma 2 lett. d) del TUSP potendo svolgere funzioni ed attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Perugia tra le quali sicuramente rientrano quelle che l' art.19 bis della Legge Regionale 37/98 demanda all'agenzia unica e che di seguito si elencano:

- a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;*
- b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;*
- c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; d) indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;*
- e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;*
- f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;*
- g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;*
- h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;*
- i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;*
- j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;*
- k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;*
- l) forme complementari di mobilità;*

m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all' articolo 33 .

La società inoltre non rientra in nessuna delle fattispecie previste dall'art.20 c.2 TUSP.

La società nel corso del 2019 ha posto in essere un' importante azione di razionalizzazione dei costi mediante la cessione della concessione della linea ferroviaria regionale ad RFI in applicazione della normativa nazionale.

L'operazione di cessione si è definitivamente conclusa nel luglio del 2019.

A seguito della cessione Umbria TPL e Mobilità SpA è passata dai 58 dipendenti in forza al 31.12.2108 ai 12 dipendenti impiegati dalla società al 1 agosto 2019.

La società inoltre ha in corso di definizione con i creditori una procedura di ristrutturazione del debito che dovrebbe trovare un accordo definitivo entro la metà del 2020.

Tenuto conto che è in corso una profonda trasformazione della società, le eventuali necessità di riduzione dei costi di funzionamento saranno valutate dai soci, nel corso del 2020, mediante l'esercizio del controllo analogo congiunto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni statutarie.

La società in data 2 agosto 2019 ha modificato lo statuto adeguandolo alle norme sulle società in house.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le novità intervenute nel riassetto funzionale della partecipata, unitamente alla cessione della concessione ferroviaria, di fatto hanno comportato una prima sostanziale razionalizzazione della partecipazione che, a giudicare dalle dichiarazioni dell'Ente, hanno fatto rientrare i dubbi sollevati in merito al suo mantenimento. Residuano invece le preoccupazioni sollevate in ordine alla eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento, solo in parte rimosse dall'analisi della situazione economico-patrimoniale effettuata dall'Ente sulla base di dati incompleti forniti dalla società.

In occasione della prossima revisione ordinaria l'Ente avrà cura di riferire altresì in merito alle singole osservazioni critiche mosse dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria, come sopra compendiate, nonché alle iniziative assunte a fronte delle ingenti perdite conseguite dalla partecipata, in conformità all'art. 21 del TUSP.

6.15.10. A.T.C. Esercizio S.p.A.

sede legale nel comune di La Spezia

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA con una quota dello 0,02%.

Attività

Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, sub-urbano ed extra-urbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		304.844,00
2015		2.165.742,00
2016	35.200.524,00	1.266.577,00
2017	34.343.589,00	462.500,00
2018	35.039.425,00	351.274,00

(fonte Telemaco)

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **427**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non compresa nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all'attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale.

La dismissione potrà avvenire a mezzo di alienazione a titolo oneroso; il termine finale dell'operazioni di cessione è previsto entro il 31.12.2021.

La dismissione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.15.11. Cirie' Parcheggio S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA, con una quota pari al 50,00%.

Attività

Gestione di parcheggi pubblici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-124.185,00
2015		-71.908,00
2016	637.913,00	6.403,00
2017	637.913,00	19.277,00
2018	676.321,00	2.413,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **4**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **4**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non compreso nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all'attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale.

La dismissione potrà avvenire a mezzo di alienazione a titolo oneroso il termine finale dell'operazioni di cessione è previsto entro il 31.12.2021.

La dismissione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.15.12. Distretto Integrato Turistico S.c.a r.l.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Provincia di Terni	19,57%
CCIAA di Terni	15,65%
Umbria TPL e Mobilità spa*	4,35%
Altri soggetti privati	60,43%

*Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota dello 0,90%.

Attività

Promozione e valorizzazione del territorio anche in ambito turistico e culturale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	229.522,00	44,00
2015	255.472,00	1.835,00
2016	241.274,00	689,00
2017	263.665,00	- 121.360,00
2018	64.782,00	- 5.163,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 4

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione di Umbria TPL e Mobilità SpA in DITT è cessata nel corso del 2019 a seguito della mancata adesione ad un aumento di capitale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della definitiva dismissione della partecipazione da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A..

6.15.13. Ecoe' S.r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 6,90%.

Attività

Attività di progettazione, costruzione di apparati tecnologici finalizzati all'abbattimento di fattori inquinanti.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-628,00
2015		-606,00
2016	0,00	-621,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La società è stata posta in liquidazione dal 29.4.2013.

La procedura di liquidazione è in corso di definizione e la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nell'evidenziare l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione del procedimento di liquidazione, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.15.14. Ergin S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA.
Con una quota del 10,15%.

Attività

Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-12.751,00
2015		-274.629,00
2016	0,00	-11.941,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

Da scheda MEF

<<La procedura di liquidazione è in corso di definizione e la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2020. >>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nell'evidenziare l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione del procedimento di liquidazione, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.15.15. Foligno Parcheggi S.r.l.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 6,35%.

Esito della revisione:

Attività

Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-53.825,00
2015		-48.825,00
2016	263.581,00	3.423,00
2017	237.501,00	-2.967,00
2018	255.873,00	-14.954,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non è presente nel referto della revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all'attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale. La società ha in corso delle trattative per la cessione a titolo oneroso della quota agli altri soci che dovrebbe avvenire entro il 31.12.2021. La dismissione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.15.16. Genzano Park S.r.l.

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 6,90%.

Attività

Gestione di parcheggi pubblici. La società è cessata (fonte Telemaco)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		8.278,00
2015		-2.254,00.
2016	1,00	-1.623,00
2017	0,00	-1.060,00
2018	0,00	871,00

In data 26.09.2018 è stato approvato il bilancio finale di chiusura liquidazione. In data 19.10.2018 la società è stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio competente (fonte Telemaco)

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non è presente nel referto della revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La società è cessata. La liquidazione è stata dichiarata chiusa il 29.9.2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta estinzione della società partecipata.

6.15.17. Metrò Perugia S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 11,84%.

Attività

Gestione del servizio di trasporto pubblico.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		33.331,00
2015		40.783,00
2016	147.170,00	19.823,00
2017	118.680,00	81.384,00
2018	115.999,00	38.190,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **4**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel referto sulla revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione in Metrò Perugia scarl è detenuta all'esito di una gara ad evidenza pubblica per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione del Minimetrò di Perugia.

Il relativo affidamento scade il 28 gennaio 2038.

Al momento la gestione dell'impianto Minimetrò è affidata, tramite affitto di ramo d'azienda, a Busitalia Sita Nord.

Umbria TPL e mobilità Spa ha in corso un approfondimento sulla possibilità di alienare la partecipazione analogamente a quanto ipotizzato dal Comune di Perugia per l'alienazione della sua quota in Minimetrò SpA, di cui Metrò Perugia scarl è socio di minoranza.

La partecipazione in Metrò Perugia scarl va mantenuta nelle more dell'esito della verifica tecnico-giuridica in ordine alla possibilità e praticabilità della cessione a mezzo alienazione a titolo oneroso della partecipazione.

Le spese della società non sono suscettibili di riduzione in quanto già limitate al minimo essenziale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto riportato negli atti della revisione ordinaria, si osserva che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.15.18. Roma Tpl S.c. a r.l.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 6,90%.

Attività

Servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-4.013.870,00
2015		4.019.216,00
2016	152.866.118,00	0,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese si riferisce all'anno 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **826**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non è presente nel referto della revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<Umbria TPL e Mobilità SpA detiene la partecipazione in ROMA TPL Scarl in esito ad una procedura di gara ad evidenza pubblica indetta dal comune di Roma per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'affidamento del servizio è attualmente in proroga con scadenza il 30.10.2020.

La società verrà posta in liquidazione al termine del contratto di servizio e pertanto allo stato attuale, tenuto conto della proroga in essere, nel corso del 2021.

I tempi della procedura di messa in liquidazione potranno essere ritardati in conseguenza dalle vicende del contratto di servizio e dalle sue eventuali ulteriori proroghe.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto comunicato dall'Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.15.19. S.B.E. Enerverde S.r.l. Società Agricola - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 8,28%.

Attività

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-533.550,00
2015		-3.651,00
2016	4.933,00	-301.659,00
2017	82.156,00	-426.187,00
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese risale all'anno 2017.

In liquidazione dal 2018.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non è presente nel referto della revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La società è stata posta in liquidazione dal 14 marzo 2018.

La procedura di liquidazione è in corso di definizione e la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nell'evidenziare l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione del procedimento di liquidazione, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.15.20. Società Agr. Alto Chiascio Energie Rinnovabili S.r.l.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, tramite la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 5,18%.

Attività

Esercizio dell'agricoltura ed in particolare la trasformazione dei prodotti agricoli, recupero e riutilizzo dei residui e scarti di biomasse per la produzione di energia elettrica. La società risulta inattiva (fonte Telemaco)

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2016, chiude con una perdita di € -1.073,00 (fonte Telemaco).

Numero amministratori al 31.12.2018: **n.d.**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **n.d.**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel referto sulla revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione deve essere dismessa a mezzo cessione a titolo oneroso perché non funzionale all'attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale.

Il termine dell'operazione di cessione è previsto entro il 31.12.2021.

La dismissione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.15.21. Società Immobiliare Parcheggio Auto (S.I.P.A.) S.p.A.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, tramite attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 4,65%.

Attività

Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di autoparcheggi e di servizi e impianti complementari.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		893.128,00
2015		996.193,00
2016	8.418.434,00	1.044.260,00
2017	7.766.696,00	1.139.931,00
2018	7.865.000,00	1.162.985,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **44**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel referto sulla revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all'attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale.

Le azioni di SIPA SpA detenute da Umbria TPL e Mobilità Spa sono state date in pegno al socio Provincia di Perugia quale garanzia di un prestito di €. 3.000.000,00.

E' pendente un contenzioso tra la società e la provincia circa la possibilità di escutere la garanzia.

Le parti in causa si stanno adoperando per cercare una soluzione che permetta di alienare le azioni.

La partecipazione dovrà essere alienata una volta superate le criticità evidenziate.

La dismissione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.15.22. Tiburtina Bus S.r.l.

Esito della revisione: razionalizzazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Perugia vi partecipa indirettamente, tramite attraverso la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,62%.

Attività

Gestione in modo diretto e indiretto di aree e di immobili e dei relativi servizi accessori.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		151.048,00
2015		126.516,00
2016	1.619.038,00	184.269,00
2017	1.611.226,00	258.698,00
2018	1.616.575,00	12.100,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: SI

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non presente nel referto sulla revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 43 del 23/12/2019

<<La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all'attività dell'agenzia unica per il trasporto pubblico locale.

La dismissione dovrà avvenire a mezzo alienazione a titolo oneroso entro il 31.12.2021.

La dismissione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.16. COMUNE DI SPOLETO

Revisione approvata con D.C.C. del 23 dicembre 2019 n. 40, completa di relazione tecnica *ex art. 20, comma 2, TUSP.*

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Azienda Farmacie Comunali Srl.	85,00	mantenere
DIR 2 Azienda Servizi Spoleto Srl	100,00	mantenere
DIR 3 Umbria Tpl e Mobilità Spa	4,53	mantenere
DIR 4 Umbria Digitale Scarl	0,81	mantenere
DIR 5 Valle Umbra Servizi Spa	28,52	mantenere

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
IND 1 ATC Esercizio spa	0,02 tramite DIR 3	dismissione
IND 2 Distretto Integrato Turistico Scarl	4,35 tramite DIR 3	dismissione
IND 3 Metrò Perugia Scarl	57,19 tramite DIR 3	mantenere
IND 4 Foligno Parcheggi Srl	30,67 tramite DIR 3	dismissione
IND 5 Ecoè Srl	33,33 tramite DIR 3	dismissione
IND 6 CIRIÈ Parcheggi spa	50,00 tramite DIR 3	dismissione
IND 7 S.B.E. Enerverde SRL	40,00 tramite DIR 3	dismissione
IND 8 Società Agr. Alto Chiascio Energie Rinnovabili SRL	25,00 tramite DIR 3	dismissione
IND 9 GENZANO Park SRL	33,33 tramite DIR 3	dismissione
IND 10 TIBURTINA BUS SRL	7,83 tramite DIR 3	dismissione
IND 11 ROMA TPL SC a RL	33,33 tramite DIR 3	dismissione
IND 12 ERGIN SC a RL	49,00 tramite DIR 3	dismissione
IND 13 Società Immobiliare Parcheggi Auto	22,48 tramite DIR 3	dismissione
IND 14 Consorzio Energia Confindustria Umbria	0,00653594 tramite DIR 3	dismissione
IND15 Vus Com Srl	100,00 tramite DIR 5	mantenere
IND 16 Vus Gpl Srl	51,00 tramite DIR 5	dismissione
IND 17 Connesi Spa	12,50 tramite DIR 5	dismissione
IND 18 Consorzio Italiano Compostatori	0,0079365 tramite DIR 5	dismissione

6.16.1. Azienda Farmacie Comunali S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Spoleto	85%
Altri soggetti privati	15%

Attività

Gestione di farmacie.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.482.938,00	3.624,00
2015	2.551.771,00	14.641,00
2016	2.558.873,00	32.299,00
2017	2.687.863,00	1.796,00
2018	2.905.475,00	12.416,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **11**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, " a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili. La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

Nell'eventualità che la gestione di servizi rivesta un interesse generale, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Sarebbe stato necessario corroborare l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata, centrata in particolare sui seguenti punti : a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente; b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali; c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata; d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In merito ai predetti rilievi formulati dalla Sezione con nota del 9 luglio 2018, n. prot. 996, il Comune di Spoleto ha fatto pervenire le proprie osservazioni solo in data 19 novembre 2018. Premesso che il ritardo registrato nella risposta ha ostacolato l'attività istruttoria della Sezione, di seguito si riportano, in estrema sintesi, le più rilevanti osservazioni del Comune, che tuttavia non sembrano superare del tutto i rilievi formulati: - *“uno dei postulati della gestione societaria è stato quello di risparmiare nei servizi ricevuti dai fornitori per investire nelle nostre Farmacie al fine di migliorarne la varietà dei beni e la qualità e la varietà dei servizi erogati alla collettività”*. - *“alla società sono stati assegnati degli obiettivi (mediante il DUP) di contenimento dei costi e di miglioramento della performance”*; - *“è stato chiesto un prospetto contenente i debiti/crediti con la società”*.

In merito all'attuazione di altre disposizioni del TUSP in tema di società a controllo pubblico, il Comune di Spoleto ha riferito quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario).

“L'Amministratore unico ha predisposto e pubblicato sul sito della società stessa la relazione de qua...”;

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017).

“La Statuto della società è stato adeguato...”;

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001).

“La società ... ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale il provvedimento de quo”;

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata).

“Il Comune di Spoleto inserisce gli obiettivi, annuali e pluriennali, da assegnare a ciascuna società partecipata o controllata in una apposita sezione del DUP”;

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).

“... l'Amministratore unico della società ha comunicato la NON eccedenza del personale”. Non si è data dimostrazione, tuttavia, dell'adozione al riguardo di un provvedimento motivato.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017).

“... la società ha provveduto...”

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Il Comune di Spoleto, quale socio di maggioranza della società ha fissato nel DUP gli obiettivi specifici annuali e pluriennali della società controllata per gli anni 2018 e 2019.

Trattasi di società costituita dal Comune per la gestione di due farmacie di cui il Comune ha la titolarità. All'art.3 dello Statuto societario è espressamente indicato che “l'attuazione delle finalità dovrà essere ricercata tenendo in debito conto l'interesse pubblico e l'economicità della gestione nell'ambito di una qualificata e dinamica imprenditorialità”. La società risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale, come stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 2.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie. In particolare, è doveroso sottolineare che le farmacie comunali (AFC) costituiscono oggi un canale di dispensazione dei medicinali parallelo rispetto a quello delle farmacie private, con le quali innescano meccanismi di concorrenza, che rendono migliore e più efficiente il servizio professionale prestato ai cittadini. Intervenendo, nelle dinamiche competitive già esistenti tra le farmacie private, l'AFC, infatti, concorre alla creazione di un sistema di mercato ben strutturato, in grado di assicurare elevati standard di qualità. Inoltre, la mission della società, rispetto alle farmacie private, è anche quella di svolgere molteplici attività per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, soprattutto in campo sociale e di tutela della salute, a titolo esemplificativo si citano alcune iniziative intraprese dalla società stessa: campagne gratuite di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria rivolte ai cittadini; applicazione di “scontistica” sui prodotti in vendita a particolari categorie di cittadini (es. anziani), ecc. Il mantenimento della partecipazione societaria si pone in linea con i criteri stabiliti dal d. lgs 175/2016, in particolare con l'art.4, comma 2, lett.a). La partecipazione da parte di Enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscono farmacie comunali

è consentita sulla base della disciplina contenuta all'art.9 della Legge n.475/1968, tutt'ora vigente. Non risulta necessario prevedere un piano di riassetto per la razionalizzazione della società in quanto in sede di analisi non è stata rilevata alcuna fattispecie elencata all'art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016.

Rapporto creditorio/debitorio*	da contabilita' farmacie comunali	da contabilita' comune	differenza	motivazione
Crediti vs. farmacie comunali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
Debiti vs. farmacie comunali	€ 1.550,16	€ 718,27	€ 831,89	Fatture da ricevere

* i rapporti crediti/debiti tra il Comune di Spoleto e le singole società partecipate direttamente sono stati approvati dal consiglio comunale con deliberazione n.17 del 6.5.2019 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018. >>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

I punti critici afferenti alla gestione della partecipazione in esame, siccome evidenziati dalla Scrivente in sede di controllo della revisione straordinaria, non sono stati presi in esame dall'Ente.

Non è stata documentata, in particolare, la sussistenza delle condizioni – puntualmente indicate dalla Scrivente – che confermino "interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP al mantenimento delle partecipazioni nelle farmacie. In sede di revisione ordinaria l'Ente ha enunciato le **modalità di svolgimento dell'attività sociale** di per sé funzionali al soddisfacimento dei bisogni della collettività e tali da accreditare l'interesse generale richiesto dal TUSP, senza tuttavia dimostrare, su base documentale ed oggettiva, come le stesse risultino "differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza..."

Ai fini della razionalizzazione dei costi di funzionamento, l'Ente non ha ottemperato alla richiesta di analizzare i componenti della gestione economica anche in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore, esplicitando in particolare i motivi alla base del ridotto indice di redditività che, nell'ultimo triennio (2016-2018), si attesta allo 0,50 per cento circa.

In attesa di riscontro è altresì l'invito a chiarire l'eventuale formalizzazione degli esiti della ricognizione del personale.

6.16.2. Azienda Servizi Spoleto S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Spoleto 100%

Attività

Società strumentale di gestione di funzioni amministrative. Si occupa di sicurezza delle strade, illuminazione pubblica, manutenzione stabili, custodia teatri e gestione personale di sala e di sicurezza, arredo urbano e verde pubblico, organizzazione e servizi culturali, gestione del calore, servizi di pulizia stabili, servizio lampade votive.

L'Azienda opera in regime di "Global Service" in base all'Accordo Quadro stipulato con il Comune di Spoleto nel quale sono stabiliti gli obiettivi e gli standard dei servizi. I punti qualificanti del modello erogativo sono:

- il superamento della manutenzione "a guasto" con quella "preventiva" o "predittiva" attraverso l'attivazione di un servizio in grado di monitorare gli eventi e programmare un'attività manutentiva capace di ridurre nel tempo la spesa e gli eventuali disservizi;
- la concentrazione delle attività di comunicazione in un unico punto di riferimento (call center) per tutti gli uffici e per i cittadini, con istituzione del servizio di reperibilità;
- l'istituzione di servizi di supporto di carattere ingegneristico ed informatico.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	3.127.930,00	264,00
2015	2.487.027,00	- 338.213,00
2016	2.537.834,00	61.945,00
2017	2.435.920,00	47.816,00
2018	2.295.575,00	2.302,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **37**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si rileva in via preliminare una carenza di informazioni in merito alle iniziative assunte per il contenimento dei costi di funzionamento della partecipata e alla composizione del fatturato distintamente per servizi nei confronti del Comune (80%) e servizi "ulteriori" di cui all'art. 16, co. 3-bis del TUSP.

Benché la gestione di servizi che rivestono un interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per definire un piano di razionalizzazione di tutti i costi di funzionamento.

E' da ritenere, pertanto, che l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, non sia corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata. L'Ente ha ottemperato con notevole ritardo (solo in data 19 novembre 2018) alla richiesta della Sezione del 9 luglio 2018, prot. n. 996, volta ad acquisire le osservazioni in merito ai predetti rilievi, facendo pervenire, in sintesi, i seguenti, più significativi elementi:

- *“il Comune di Spoleto eroga alla società il corrispettivo per i servizi effettivamente prestati, questo è l'unico costo che grava sul bilancio di questo Ente”.*

Non è stata effettuata, al riguardo, una valutazione di congruità del predetto costo, in comparazione con i costi *standard* del settore;

- *“la società controllata ... sta predisponendo il regolamento che disciplina le procedure di reclutamento del personale dipendente ...”.*

Non si ha conferma, tuttavia, dell'effettiva adozione del regolamento.

- *“l'amministratore unico della società ha comunicato la NON eccedenza del personale”.*

In conformità all'art. 25, comma 1, del TUS, non si ha tuttavia conferma dell'adozione al riguardo di un apposito provvedimento motivato.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40. del 23/12/2019

<<La società A.SE. Spoleto S.r.l. è mantenuta dal Comune per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente in funzione della propria attività e/o per lo svolgimento di servizi di interesse generale. La società mantenuta ha oggetto sociale esclusivo e opera prevalentemente con il Comune di Spoleto. La società realizza, infatti, almeno l'81% del fatturato nello svolgimento di compiti affidati dal soggetto pubblico socio, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di

conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Comune di Spoleto esercita il controllo analogo sulla società. Il mantenimento della società, secondo le modalità sopra esposte, risulta pertanto in sintonia con le disposizioni di cui all'art.4, comma 2 lett. a) e d) del d. lgs. n.175/2016. La società risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale, come stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 2.10.2017, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie. Non risulta necessario prevedere un piano di riassetto per la razionalizzazione della società in quanto in sede di analisi non è stata rilevata alcuna fattispecie elencata all'art. 20, comma 2, del d. lgs. 175/2016.

Rapporto creditorio/debitorio*	da contabilita' ASE SPA	da contabilita' comune	differenza	motivazione
Crediti vs. ASE SPA	€ 1.032.319,44	€ 629.817,16	€ 402.502,28	Fatture da ricevere
Debiti vs. ASE SPA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	

* i rapporti crediti/debiti tra il Comune di Spoleto e le singole società partecipate direttamente sono stati approvati dal consiglio comunale con deliberazione n.17 del 6.5.2019 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'aver ribadito l'interesse generale al mantenimento della partecipazione non esaurisce gli obblighi connessi con la razionalizzazione della medesima, così come declinati dal TUSP ed evidenziati dalla Scrivente.

Si è tuttavia in attesa di conoscere le iniziative assunte dall'Ente in merito:

- all'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, che è il presupposto necessario per escludere eventuali interventi di contenimento dei costi;
- alla valutazione di congruità del costo sostenuto per i servizi resi dalla partecipata;
- alla riconciliazione dei rapporti debito/credito con la partecipata;
- alla scomposizione del fatturato tra servizi resi all'Ente in altri servizi, specificamente la natura di questi ultimi;
- alle iniziative assunte ai sensi dell'art. 21 del TUSP a fronte della perdita conseguita dalla partecipata nel 2015;
- all'adozione del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale;
- all'adozione del provvedimento formale e motivato attestante la non esuberanza del personale.

6.16.3. Umbria Tpl e Mobilita' S.p.A.

Esito della revisione: mantenere

Partecipanti e quote di partecipazione.

Provincia di Perugia	28,86%
Regione Umbria	27,78%
Comune di Perugia	20,71%
Azienda Trasporti Consorziali S.p.A. in liquidazione*	18,12%
Comune di Spoleto	4,53%

*L'azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) S.p.A. in liquidazione risulta a sua volta partecipata dal Comune di Terni (44,17%), dalla Provincia di Terni (15,12%), dal Comune di Orvieto (8,97%), dal Comune di Narni (8%), dal Comune di Amelia (5,24%) e, per la parte residua (18,5%), da altri n. 27 comuni della Provincia di Terni.

Attività

La società ha cessato l'attività di trasporto su gomma nel 2014, mantenendo solo quella di gestione dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

E' stata individuata dalla legge Regionale n. 9/2015 quale agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. "A detta individuazione formale [come afferma il Comune di Perugia] non avrebbe però fatto seguito ancora l'acquisizione di tale veste da parte della società", che, secondo la Regione Umbria, dovrebbe avvenire "entro il 31.12.2017". Le funzioni assegnate dalla predetta legge "investono un vasto ambito di competenze... come la progettazione, la promozione, la gestione delle infrastrutture, l'indizione e la gestione delle gare per il trasporto pubblico locale, la gestione per il fondo regionale dei trasporti e degli eventuali contributi degli enti locali".

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	27.355.707,00	3.150.284,00
2015	15.649.801,00	-13.960.699,00
2016	10.444.087,00	-2.953.592,00
2017	13.133.267,00	-3.230.286,00
2018	13.698.143,00	38.312,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 1

Numero dipendenti al 31.12.2018: 58

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Tenuto conto dei complessivi dati trasmessi dagli Enti, si rileva quanto segue:

- non ravvisandosi nell'attività svolta dalla partecipata alcun interesse generale o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, si impone la dismissione delle partecipazioni nella società in argomento, vieppiù rafforzata dalle consistenti perdite registrate dalla medesima. Al riguardo non appare motivata la decisione di rinviare il programmato piano di razionalizzazione, essendo stata definita, peraltro, a seguito della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 212 del 2000, la questione fiscale prospettata dagli Enti;
- in attesa di attuare il piano di dismissione si pone comunque la necessità di razionalizzare i costi di funzionamento che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Il piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, non esime gli enti partecipanti dall'obbligo di provvedere autonomamente, in sede di revisione delle partecipazioni, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento mediante convergenti proposte, da esaminare ed approvare nella competente sede della Assemblea dei soci. Opportune riflessioni avrebbe dovuto sollecitare, in particolare, l'ingente costo sostenuto per n. 61 unità di personale, a fronte del ridotto volume di attività realizzato.
- gli enti partecipanti non hanno assicurato, peraltro, l'ottemperanza - da parte della società partecipata- all'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze entro il 30.9.2017, come prescritto dall'art. 25, comma 1, del TUSP;
- non si è ottemperato al disposto dell'art. 19, comma 5, del TUSP, che fa obbligo agli enti pubblici partecipanti di emanare il provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici - annuali e pluriennali - sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;
- in via generale si è rilevato come le considerazioni e le iniziative assunte dai singoli Enti, non sempre concordanti, siano conseguite a riflessioni autonomamente elaborate che, più opportunamente, sarebbe stato necessario tradurre in convergenti proposte da esaminare nella competente sede societaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Per le motivazioni esposte e riportate nella relazione tecnica di accompagnamento al presente piano, si propende provvisoriamente per il mantenimento della quota di partecipazione diretta del Comune di Spoleto nella società Umbria TPL e Mobilità spa in quanto è in fase di conclusione la procedura di assunzione delle funzioni di Agenzia Unica per il Trasporto pubblico Locale da parte della società stessa. Il Comune di Spoleto si riserva, comunque, di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito al mantenimento o alla dismissione delle quote di partecipazione, rinviando ogni ulteriore valutazione all'esito dei seguenti temi: a) acquisizione degli approfondimenti, in corso di espletamento da parte del tavolo tecnico-giuridico-economico, composto da dirigenti degli enti pubblici soci e coordinato dalla Regione dell'Umbria-, istituito per esaminare gli aspetti principali dell'assunzione delle funzioni di Agenzia da parte della società; b) definizione con i creditori della procedura di ristrutturazione del debito, che dovrebbe trovare un accordo definitivo entro la metà del 2020; c) esame dello Statuto societario da parte del consiglio comunale, nelle parti modificate per l'assunzione delle funzioni di Agenzia unica.>>

<<La società è stata costituita il 29.11.2010, dalla fusione delle Aziende operanti sul territorio regionale nel trasporto pubblico: APM, ATC, SSIT e FCU. Il Comune di Spoleto, con il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.36 del 2.10.2017, decise la non dismissione in attesa della "trasformazione" della società stessa in Agenzia Regionale Unica per il trasporto pubblico locale, ai sensi della L.R. 9/2015, rinviando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'acquisizione di dette funzioni. Con il piano di razionalizzazione ordinaria, approvato con atto di consiglio comunale n.56 del 20.12.2018, il Comune di Spoleto ha deliberato la razionalizzazione a mezzo cessione a titolo oneroso delle quote possedute, da avviare entro il 1 settembre 2019, laddove, entro tale termine, non si fossero avverate le condizioni funzionali all'avvio di operatività dell'Agenzia Unica, di cui all'art.19 bis della Legge Regionale n.37/98, introdotto dalla L.R. 9/2015, conformemente a quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettera d) del TUSP. In data 2 agosto 2019 l'Assemblea straordinaria della società Umbria TPL e Mobilità SpA ha approvato le modifiche dello statuto necessarie per l'assunzione delle funzioni di Agenzia unica, di cui all'art.19 bis legge 37/98, nonché per l'assunzione della qualifica di società in house, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016. Successivamente, in data 28 agosto 2019, con atto a rogito del notaio Brunelli di Perugia, l'amministratore unico della società ha costituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art.2447 bis e segg. del c.c; la deliberazione della costituzione è stata pubblicata con le forme dell'art.2447-quater ed i creditori nei termini previsti dall'art.2447 quater del c.c. non hanno fatto opposizione. La costituzione di detto patrimonio destinato è finalizzata alla segregazione dei fondi destinati dai soci alle funzioni di Agenzia. In data 20 novembre 2019 l'Agenzia delle entrate rispondeva all'interpello n.956-1234/2019 presentato dalla società che sostanzialmente aderiva alle soluzioni prospettate in merito al regime IVA da applicarsi all'attività dell'Agenzia unica regionale per il trasporto pubblico locale. Le condizioni funzionali all'avvio di operatività dell'Agenzia Unica, di cui all'art.19 bis della Legge Regionale n.37/98, risultano pertanto in corso di conclusione in quanto a seguito della modifica statutaria, della costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare e dell'esito positivo dell'interpello presentato all'agenzia delle entrate, attualmente la società potrebbe svolgere le attività dell'Agenzia unica per il trasporto pubblico locale. La

società Umbria TPL e mobilità, può rientrare, pertanto, nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 2, lett. d) del TUSP, potendo svolgere funzioni ed attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Spoleto tra le quali sicuramente rientrano quelle che l'art.19 bis della Legge Regionale 37/98 demanda all'agenzia unica e che di seguito si elencano: a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi; c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; d) indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati; e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi; f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente; g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati; h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati; i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti; j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL; k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi; l) forme complementari di mobilità; 19 m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all'articolo 33 . La società Umbria TPL e Mobilità spa, inoltre, non rientra in nessuna delle fattispecie previste dall'art.20, c.2, del TUSP. La società nel corso dell'anno 2019 ha posto in essere un'importante azione di razionalizzazione dei costi mediante la cessione della concessione della linea ferroviaria regionale ad RFI, in applicazione della normativa nazionale. L'operazione di cessione si è definitivamente conclusa nel mese di luglio del 2019. A seguito di detta cessione Umbria TPL e Mobilità SpA ha ridotto drasticamente il numero dei dipendenti. In considerazione del fatto che è in corso un profondo cambiamento della società, le eventuali necessità di ulteriori riduzioni dei costi di funzionamento saranno valutate dai soci, nel corso del 2020, mediante l'esercizio del controllo analogo congiunto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni statutarie. Per quanto esposto si propende provvisoriamente per il mantenimento della quota di partecipazione diretta del Comune di Spoleto nella società Umbria TPL e Mobilità

spa in quanto è in fase di conclusione la procedura di assunzione delle funzioni di Agenzia Unica per il Trasporto pubblico Locale da parte della società stessa. Il Comune di Spoleto si riserva, comunque, di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito al mantenimento o alla dismissione delle quote di partecipazione, rinviando ogni ulteriore valutazione all'esito dei seguenti temi: a) acquisizione degli approfondimenti, in corso di espletamento da parte del tavolo tecnico-giuridico-economico, composto da dirigenti degli enti pubblici soci e coordinato dalla Regione dell'Umbria-, istituito per esaminare gli aspetti principali dell'assunzione delle funzioni di Agenzia da parte della società; b) definizione con i creditori della procedura di ristrutturazione del debito, che dovrebbe trovare un accordo definitivo entro la metà del 2020; c) esame dello Statuto societario da parte del consiglio comunale, nelle parti modificate per l'assunzione delle funzioni di Agenzia unica. Partecipazioni indirette:

Modalità e tempi di razionalizzazione.

Le partecipazioni societarie indirette, tramite la società Umbria TPL e Mobilità spa, sono oggetto di razionalizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con la sola eccezione della società Metrò Perugia scarl. In considerazione del fatto che la società "tramite" (Umbria TPL e Mobilità spa) è partecipata da più enti, l'analisi di ciascuna partecipazione indiretta e le misure di razionalizzazione da adottare, ai sensi dell'art.20 del TUSP, sono state concertate tra i soci della società tramite, al fine di determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare. Non si procederà all'ulteriore esame delle singole partecipazioni indirette in quanto già abbondantemente espletato nel provvedimento di analisi e riassetto societario.

Rapporto creditorio/debitorio*	da contabilità UMBRIA TPL	da contabilità comune	differenza	motivazione
Crediti vs. UMBRIA TPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Debiti vs. UMBRIA TPL	€ 646.164,82	€ 646.164,82	€ 0,00	

* i rapporti crediti/debiti tra il Comune di Spoleto e le singole società partecipate direttamente sono stati approvati dal consiglio comunale con deliberazione n.17 del 6.5.2019 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le novità intervenute nel riassetto funzionale della partecipata, unitamente alla cessione della concessione ferroviaria, di fatto hanno comportato una sostanziale razionalizzazione della partecipazione che, a giudicare dalle dichiarazioni dell'Ente, hanno fatto rientrare i dubbi sollevati in merito al suo mantenimento.

Residuano invece le preoccupazioni sollevate in ordine alla eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento, che il Comune non ha contribuito a rimuovere nonostante l'invito rivolto dalla Scrivente.

In occasione della prossima revisione ordinaria l'Ente avrà cura di riferire in merito alle singole osservazioni critiche mosse dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria, come sopra compendiate, nonché alle iniziative assunte a fronte delle ingenti perdite conseguite dalla partecipata, in conformità all'art. 21 del TUSP.

6.16.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Il Comune di Spoleto, nonostante le quote minoritarie possedute nella società (0,81%), ha fissato nel DUP degli obiettivi specifici annuali e pluriennali da assegnare alla società per gli anni 2018 e 2019.

La società consortile Umbria Digitale è stata istituita con la Legge Regionale n. 9/2014 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). Umbria Digitale, che nasce dal riordino delle società Centralcom spa, Webred spa, e dallo scioglimento del consorzio pubblico S.I.R. Umbria. Il riordino societario, oltre a garantire un risparmio economico per economie di scala, permetterà di avere a disposizione un centro servizi territoriale con competenze in ambito dell'infrastruttura ITC per il sistema degli enti pubblici umbri. Il Comune di Spoleto assieme ad altre amministrazioni socie esercita sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi.>>

<<La Regione dell'Umbria con legge regionale 29 marzo 2007, n° 8 avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese" all'articolo 8, comma 5, ha disposto che "La Regione esercita sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto degli altri Enti Locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il sistema informativo regionale (SIR), istituito con legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, quale organismo stabile di cooperazione tra gli Enti". La Regione Umbria, inoltre, ha avviato un processo legislativo regionale di riordino della filiera ICT (Informatica, comunicazioni e telecomunicazioni) che prevede la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica che operano nel settore. Dapprima è stata

prevista la fusione per incorporazione della società WEBRED Spa in Centralcom spa e quindi la successiva trasformazione della nuova società in Umbria Digitale Scarl. La partecipazione societaria risulta strategica al fine di beneficiare dei finanziamenti regionali ricavabili per le reti di telecomunicazione dai fondi POR FESR2014-2020. I tempi di realizzazione sono definiti nel piano telematico regionale approvato con Legge Regionale (Umbria) n.31 del 23.12.2013. Le operazioni di riorganizzazione societarie sono state finalizzate a ridurre i soggetti operanti nel settore ICT regionali e nel contempo a garantire le sinergie necessarie allo sviluppo della società dell'informazione razionalizzando gli assetti organizzativi esistenti, integrando i processi tra i vari soggetti pubblici e valorizzando le professionalità delle competenze esistenti. Ciò per realizzare il miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo. In particolare, la nuova società consortile a responsabilità limitata, Umbria Digitale, è un soggetto che opera in house con un ruolo di "centro servizi territoriale" per tutto il sistema pubblico dell'Umbria, relativamente ai servizi integrati connessi a infrastrutture digitali, reti e data center. Umbria Digitale riveste un ruolo rilevante nella filiera regionale dell'ICT e conseguentemente per lo sviluppo e la crescita del sistema economico locale. Ciò implica strategie poliedriche: verso gli enti pubblici clienti, offrendo servizi efficaci ed innovativi, ma anche verso gli attori locali dello sviluppo, facendo crescere le imprese del territorio, trasferendo loro, nel rispetto delle normative vigenti, una parte sempre più qualificata della domanda pubblica di ICT, divenendo di fatto "facilitatore", in grado di raccogliere e qualificare la domanda pubblica per riorientarla quale leva per l'innovazione e la crescita della produttività e della competitività del sistema.

Il mantenimento della società, secondo le modalità sopra esposte, risulta pertanto in sintonia con le disposizioni di cui all'art.4, comma 2, lett. d) del D. lgs. n.175/2016. La società risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale. Non risulta necessario prevedere un piano di riassetto per la razionalizzazione della società in quanto in sede di analisi non è stata rilevata alcuna fattispecie elencata all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.

Rapporto creditorio/debitorio*	da contabilita' UMBRIA DIGITALE	da contabilita' comune	differenza	motivazione
Crediti vs. UMBRIA DIGITALE	Non pervenuta	€ 0,00		
Debiti vs. UMBRIA DIGITALE	Non pervenuta	€ 0,00		

* i rapporti crediti/debiti tra il Comune di Spoleto e le singole società partecipate direttamente sono stati approvati dal consiglio comunale con deliberazione n.17 del 6.5.2019 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.16.5. VUS S.p.A. - Valle Umbra Servizi

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Vi partecipano il Comune di Foligno con il 47,35% e gli altri 21 comuni dell'ATO Umbria 3, con le seguenti quote:

Comune di Spoleto	28,52%
Comune di Spello	4,96%
Comune di Trevi	3,40%
Comune di Bevagna	3,03%
Comune di Montefalco	2,61%
Comune di Castel Ritaldi	2,47%
Comune di Campello sul Clitunno	2,12%
Comune di Norcia	1,22%
Comune di Nocera Umbra	1,01%
Comune di Cascia	0,78%
Comune di Gualdo Cattaneo	0,57%
Comune di Giano dell'Umbria	0,34%
Comune di Sellano	0,32%
Comune di Valtopina	0,22%
Comune di Cerreto di Spoleto	0,21%
Comune di Preci	0,21%
Comune di Monteleone	0,19%
Comune di S: Anatolia di Narco	0,15%
Comune di Vallo di Nera	0,11%
Comune di Poggiodomo	0,10%
Comune di Scheggino	0,09%

Attività

La Valle Umbra Servizi Spa gestisce:

- il servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue): è il gestore unico di Ambito individuato dall'Autorità di Ambito Territoriale (oggi AURI) per i 22 Comuni dell'ATO Umbria3;
- il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento) negli stessi comuni dell'ATO 3 Umbria.

- il servizio di distribuzione del gas metano nei comuni di: Foligno, Spoleto, Campello, Trevi, Bevagna, Montefalco, Spello e Castel Ritaldi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	57.569.053,00	944.092,00
2015	58.117.796,00	1.629.501,00
2016	57.871.947,00	2.369.576,00
2017	63.242.425,00	3.107.677,00
2018	68.949.242,00	6.855.353,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **392**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La revisione straordinaria effettuata dall'Ente è sostanzialmente carente e priva di motivazioni. I diversi aspetti della gestione che sarebbe stato necessario trattare in sede di revisione straordinaria sono gli stessi evidenziati al par. 6.9.6. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Il Comune di Spoleto ha fissato nel DUP degli obiettivi specifici annuali e pluriennali da assegnare alla società, controllata congiuntamente con gli altri Comuni soci, sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019.>>

<<La società gestisce i servizi pubblici locali a rete affidati dai comuni dell'ambito territoriale, garantendo così la prestazione dei Servizi partecipate al 31.12.2018 34 servizi pubblici sul territorio. La società è una multiutility partecipata dai 22 Comuni dell'ambito territoriale compresi tra la valle Umbra sud e la Valnerina denominata A.T.I. 3 Umbria. Il Comune di Spoleto assieme ad altre amministrazioni esercita sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi. Con deliberazione n. 18 del 5.10.2012 l'assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. 3 Umbria ha affidato in house alla società V.U.S. spa il servizio integrato dei rifiuti con decorrenza dal 1.01.2013 e per il periodo di 15 anni alle condizioni, modalità e termini contenuti nel contratto di servizio stipulato tra le parti in data 29.10.2012. Con deliberazione n. 5 dell'11.05.2016 l'assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. 3 Umbria, in attuazione della deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015, ha disposto un nuovo affidamento in "house" alla V.U.S. spa del servizio idrico integrato, precedentemente affidato alla stessa società con deliberazione n. 17 del 27.12.2001. Il Comune di Spoleto fa parte dell'ambito "ATI3 Umbria"; - gestione del gas naturale. In materia

di gas si evidenzia che con decreto del 19 gennaio 2011 il territorio nazionale è stato suddiviso in 177 ambiti territoriali minimi (ATEM), ai quali affidare il servizio di distribuzione del gas tramite gara unica. Con successivo decreto ministeriale 18 ottobre 2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti all'ambito; l'ambito a cui appartiene il Comune di Spoleto è denominato "Perugia2 Sud e Est", costituito da 36 Comuni. Con il D.M 12 novembre 2011, n. 226 è stato emanato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. L'art. 24 del D.Lgs 1 giugno 2011, n. 93 ha disposto che la gara per l'affidamento del Servizio di distribuzione di gas naturale debbano essere effettuate esclusivamente per ambiti territoriali e bandite dalla stazione appaltante. Per l'ambito al quale competerà la predisposizione della gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio di distribuzione del gas dei comuni dell'ambito "Perugia2 Sud e Est" la stazione appaltante è stata individuata nel Comune di Foligno, pertanto, il servizio di distribuzione della rete del gas naturale rimane affidato a VUS spa in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara in corso di espletamento, riservandosi di valutare, successivamente, all'esito della gara, le condizioni ed i criteri di conformità al TUSP. Con riguardo al servizio integrato dei rifiuti e al servizio idrico, si dà atto che compete all'Assemblea dei sindaci dell'ATI Umbria 3 (oggi A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico) la corretta applicazione delle normative vigenti, in questo caso la società partecipata risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale.

La società gestisce, mediante affidamento in house, i seguenti servizi pubblici locali a rete: - ciclo integrato dell'acqua per i comuni dell'ambito secondo il principio che "l'acqua è un bene pubblico primario e non è un prodotto industriale"; - ciclo integrato di igiene urbana; - distribuzione del gas naturale; La società gestisce i servizi pubblici locali a rete affidati dai comuni dell'ambito territoriale, garantendo così la prestazione dei servizi pubblici sul territorio. La società è una multiutility partecipata dai 22 Comuni dell'ambito territoriale compresi tra la valle Umbra sud e la Valnerina denominata A.T.I. 3 Umbria. Il Comune di Spoleto assieme ad altre amministrazioni esercita sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi. Con deliberazione n. 18 del 5.10.2012 l'assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. 3 Umbria ha affidato in house alla società V.U.S. spa il servizio integrato dei rifiuti con decorrenza dal 1.01.2013 e per il periodo di 15 anni alle condizioni, modalità e termini contenuti nel contratto di servizio stipulato tra le parti in data 29.10.2012. Con deliberazione n. 5 dell'11.05.2016 l'assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. 3 Umbria, in attuazione della deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015, ha disposto un nuovo affidamento in "house" alla V.U.S. spa del servizio idrico integrato, precedentemente affidato alla stessa società con deliberazione n. 17 del 27.12.2001. Il Comune di Spoleto fa parte dell'ambito "ATI3 Umbria"; - gestione del gas naturale. In materia di gas si evidenzia che con decreto del 19 gennaio 2011 il territorio nazionale è stato suddiviso in 177 ambiti territoriali minimi (ATEM), ai quali affidare il servizio di distribuzione del gas tramite gara unica. Con successivo decreto ministeriale 18 ottobre 2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti all'ambito; l'ambito a cui appartiene il Comune di Spoleto è denominato "Perugia2 Sud e Est", costituito da 36 Comuni. Con il D.M 12 Novembre 2011, n. 226 è stato emanato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione

del gas naturale. L'art. 24 del d.lgs 1 giugno 2011, n. 93 ha disposto che le gare per l'affidamento del Servizio di distribuzione di gas naturale debbano essere effettuate esclusivamente per ambiti territoriali e bandite dalla stazione appaltante. Per l'ambito al quale competerà la predisposizione della gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio di distribuzione del gas dei comuni dell'ambito "Perugia2 Sud e Est" la stazione appaltante è stata individuata nel Comune di Foligno, pertanto, il servizio di distribuzione della rete del gas naturale rimane affidato a VUS spa in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara in corso di espletamento, riservandosi di valutare, successivamente, all'esito della gara, le condizioni ed i criteri di conformità al TUSP. Con riguardo al servizio integrato dei rifiuti e al servizio idrico, si dà atto che compete all'Assemblea dei sindaci dell'ATI Umbria 3 (oggi A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico) la corretta applicazione delle normative vigenti, in questo caso la società partecipata risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale. Il mantenimento della società, secondo le modalità sopra esposte, risulta pertanto in sintonia con le disposizioni di cui all'art.4, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.175/2016. La società risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale, come stabilito dal Consiglio comunale con deliberazione n.36 del 2.10.2017, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie. Non risulta necessario prevedere un piano di riassetto per la razionalizzazione della società in quanto in sede di analisi non è stata rilevata alcuna fattispecie elencata all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.

Modalità e tempi di dismissione delle partecipazioni indirette

La società Vus Spa dovrà continuare e concludere, entro il 31.12.2021, l'attività di dismissione delle Partecipanti e quote di partecipazioni societarie di secondo livello che detiene, con la sola esclusione della quota di partecipazione della società VUS COM srl. In considerazione del fatto che la società "tramite" (VUS spa) è partecipata da più enti, l'analisi di ciascuna partecipazione indiretta e le misure di razionalizzazione da adottare, ai sensi dell'art.20 del TUSP, sono state concertate tra i soci della tramite, al fine di determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare. A tale proposito, la società VUS spa con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019) ha comunicato che, a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, s'intende avvalere della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine per la conclusione delle procedure di cessione delle quote societarie entro il 31.12.2021; quanto esposto anche in considerazione del fatto che le società da dismettere hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Rapporto creditorio/debitorio*	da contabilita' VUS SPA	da contabilita' comune	differenza	motivazione
Crediti vs. VUS SPA	€ 2.633.798,76	€ 2.633.798,76	€ 0,00	
Debiti vs. VUS SPA	€ 2.804.881,72	€ 1.730.048,96	€ 1.074.832,76	Fatture da ricevere

* i rapporti crediti/debiti tra il Comune di Spoleto e le singole società partecipate direttamente sono stati approvati dal consiglio comunale con deliberazione n.17 del 6.5.2019 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Premesso che le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria sono state basate sulle risposte fornite dal Comune di Foligno, in assenza di puntuali risposte del Comune di Spoleto, si ripropone la necessità – fin qui disattesa dall’Ente - di effettuare una accurata e dettagliata revisione della partecipazione i cui atti si limitano a descrivere l’attività svolta dalla partecipata e i motivi che giustificano il mantenimento della quota di partecipazione.

In occasione della prossima revisione ordinaria si invita ad attenersi alle medesime indicazioni fornite al Comune di Foligno di cui al par. 6.9.4. cui si rinvia.

6.16.6. ATC Esercizio S.p.A.

sede legale nel comune di La Spezia

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite la società Umbria TPL e Mobilità SpA, con una quota del 0,0009%.

Attività

Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, sub-urbano ed extra-urbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		304.844,00
2015		2.165.742,00
2016	35.200.524,00	1.266.577,00
2017	34.343.589,00	462.500,00
2018	35.039.425,00	351.274,00

(fonte Telemaco)

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **427**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni

societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa.

Con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) la società tramite Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che è stata avviata formale richiesta, ai sensi dello statuto societario, per far esercitare agli altri soci l'eventuale diritto di prelazione per la cessione della quota di partecipazione. In caso di esito negativo si procederà con la dismissione ai sensi del decreto Madia.

L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2021 quale termine per la conclusione della procedura di cessione delle quote societarie.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.7. Distretto Integrato Turistico S.c. a r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite la società Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 0,19%.

Attività

Promozione e valorizzazione del territorio anche in ambito turistico e culturale.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	229.522,00	7.111,00
2015	255.472,00	1.835,00
2016	241.274,00	689,00
2017	263.665,00	- 121.360,00
2018	64.782,00	- 5.163,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **4**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può

esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e la partecipazione “è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile” (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l’opzione già prevista all’art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall’altro, l’onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l’assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria *ex art. 24 del TUSP*, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<La società tramite Umbria TPL e Mobilità spa, con nota acquisita al protocollo n. 76.231/2019, ha riferito di aver avviato la procedura per l’esercizio del diritto di decadenza dalla qualità di socio, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) dello statuto della società consortile DIT [Distretto Integrato Turistico scarl]. Dalla visura camerale del 9 dicembre 2019 emerge, infatti, che la società Umbria TPL e Mobilità non risulta più tra i soggetti soci e/o titolari di diritti su azioni o quote sociali del Distretto Integrato Turistico Sc a rl>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della definitiva dismissione della partecipazione da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A..

6.16.8. Metrò Perugia S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 2,59%.

Attività

Gestione del servizio di trasporto pubblico.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		33.331,00
2015		40.783,00
2016	147.170,00	19.823,00
2017	118.680,00	81.384,00
2018	115.999,00	38.190,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **4**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2.10.2017 – Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 23 settembre 2016 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Tale indirizzo è stato confermato con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 20.12.2018. Con nota PEC del 27.11.2018 (ns. prot. n. 70.910 del 28.11.2018) Umbria TPL e Mobilità spa comunicò che era “in fase di approfondimento la cessione delle quote agli altri soci. Tuttavia, all’esito degli incontri avuti con gli altri soci della società tramite Umbria TPL e Mobilità spa è emersa la necessità di mantenere, temporaneamente, la quota di partecipazione indiretta nella società Metrò Perugia Sc a rl, nelle more dell’esito della verifica tecnico/giuridica in ordine alla possibilità e praticabilità della cessione a mezzo di alienazione a titolo oneroso della partecipazione.

La stessa società Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato (nota PEC prot. n. 73.267/2019) che la Metrò Perugia Sc a rl “è una società di scopo costituita per la partecipazione alla procedura di gara per la progettazione, costruzione e gestione del sistema Minimetrò di Perugia”. Al momento la gestione dell’impianto Minimetrò è affidata, tramite affitto di ramo d’azienda, alla società BUS ITALIA SITA NORD srl, pertanto, è in corso di approfondimento la possibilità di alienare le Partecipanti e quote di partecipazioni societaria, compatibilmente con i vincoli societari esistenti.

Non sono previste al momento azioni di razionalizzazione in quanto, a detta della società Umbria TPL e Mobilità spa, i costi operativi non sono suscettibili di ulteriori riduzioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto di quanto riferito dall’Ente, si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione”.

6.16.9. Foligno Parcheggio S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,39%.

Attività

Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-53.825,00
2015		-48.825,00
2016	263.581,00	3.423,00
2017	237.501,00	-2.967,00
2018	255.873,00	-14.954,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa.

Con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) la società tramite Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che è stata avviata formale richiesta, ai sensi dello statuto societario, per far esercitare agli altri soci l'eventuale diritto di prelazione per la cessione della quota di partecipazione e, nel caso di esito negativo, si procederà comunque con la dismissione ai sensi del decreto Madia.

L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2021 quale termine per la conclusione della procedura di cessione delle quote societarie.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.10. Ecoè S.r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,51%.

Attività

Attività di progettazione, costruzione di apparati tecnologici finalizzati all'abbattimento di fattori inquinanti.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-628,00
2015		-606,00
2016	0,00	-621,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1 (liquidatore)**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione, mediante liquidazione, delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) la società tramite Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che è in corso di conclusione la procedura di liquidazione, sono stati anche definiti i rapporti con gli istituti di credito per l'esposizione debitoria della società; tali circostanze consentiranno la conclusione della procedura di liquidazione in tempi brevi. L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2020 quale termine per la conclusione della procedura di liquidazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nell'evidenziare l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione del procedimento di liquidazione, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.11. Ciriè Parcheggi S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente tramite Umbria Tpl e Mobilità SpA. con una quota del 2,26%.

Attività

Gestione di parcheggi pubblici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-124.185,00
2015		-71.908,00
2016	562.005,00	6.403,00
2017	637.913,00	19.277,00
2018	676.321,00	2.413,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **2**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **4**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

Da schede MEF

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) la società tramite Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che è stata avviata formale richiesta, ai sensi dello statuto societario, per far esercitare agli altri soci l'eventuale diritto di prelazione per la cessione della quota di partecipazione. In caso di esito negativo

si procederà con la dismissione ai sensi del decreto Madia. L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2021 quale termine per la conclusione della procedura di cessione delle quote societarie.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.12. S.B.E. Enerverde Srl Società Agricola - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto, vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,81%.

Attività

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-533.550,00
2015		-3.651,00
2016	4.933,00	-301.659,00
2017	82.156,00	-426.187,00
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2017.

In liquidazione dal 2018.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore nominato dal 14.03.2018)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

Da schede MEF

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione, mediante liquidazione, delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) la società tramite Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che è in corso di conclusione la procedura di liquidazione, sono stati anche definiti i rapporti con gli istituti di credito per l'esposizione debitoria della società; tali circostanze consentiranno la conclusione della procedura di liquidazione in tempi brevi. L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2020 quale termine per la conclusione della procedura di liquidazione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.13. Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,13%.

Attività

Esercizio dell'agricoltura ed in particolare la trasformazione dei prodotti agricoli, recupero e riutilizzo dei residui e scarti di biomasse per la produzione di energia elettrica. La società risulta inattiva (fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2011.

Numero amministratori al 31.12.2018: **n.d.**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **n.d.**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa.

L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2021 quale termine per la conclusione della procedura di dismissione delle quote societarie mediante recesso e/o alienazione a titolo oneroso.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione”.

6.16.14. Genzano Park S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,51%.

Attività

Gestione di parcheggi pubblici. La società è cessata (fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		8.278,00
2015		-2.254,00.
2016	1,00	-1.623,00
2017	0,00	-1.060,00
2018	0,00	871,00

In data 26.09.2018 è stato approvato il bilancio finale di chiusura liquidazione.

In data 19.10.2018 la società è stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio competente. (fonte *Telemaco*)

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< In data 26.09.2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione. In data 19.10.2018 società è stata cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Perugia.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.15. Tiburtina Bus S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 0,35%.

Attività

Gestione in modo diretto e indiretto di aree e di immobili e dei relativi servizi accessori.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		151.048,00
2015		126.516,00
2016	1.619.038,00	184.269,00
2017	1.611.226,00	258.698,00
2018	1.616.575,00	12.100,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 7

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni

societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 31 dicembre 2017 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) la società tramite Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che è stata avviata formale richiesta, ai sensi dello statuto societario, per far esercitare agli altri soci l'eventuale diritto di prelazione per la cessione della quota di partecipazione. In caso di esito negativo si procederà con la dismissione ai sensi del decreto Madia. L'Ente, sentiti gli altri soci di Umbria TPL e Mobilità spa, ha previsto la scadenza del 31.12.2021 quale termine per la conclusione della procedura di cessione delle quote societarie.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.16. Roma T.P.L. S.c. a r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,51%.

Attività

Servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-4.013.870,00
2015		4.019.216,00
2016	152.866.118,00	0,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **826**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

Da schede MEF

<< Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dalla Comune di Spoleto alla data del 31.12.2017 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Tuttavia, all'esito degli incontri avuti con gli altri soci della società tramite Umbria TPL e Mobilità spa è emersa la necessità di prevedere la dismissione della quota di partecipazione nella società ROMA TPL Sc a rl mediante la messa in liquidazione della società stessa. Tale circostanza è stata confermata dalla società Umbria TPL e Mobilità spa con nota PEC del 26.11.2019 (ns. prot. n. 73.267 del 28.11.2019) nella quale si precisa che la società di che trattasi è stata costituita per consentire la partecipazione alla procedura di gara per il trasporto pubblico locale nel Comune di Roma; al momento la società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in regime di proroga tecnica (fino al mese di ottobre 2020), essendo scaduto il contratto di servizio nel corso del mese di maggio 2018. Sono in corso di predisposizione gli atti per l'indizione della nuova procedura di gara per il trasporto pubblico locale nel Comune di Roma la cui aggiudicazione consentirà di avviare la procedura di liquidazione della società ROMA TPL Sc a rl per il venir meno dello scopo societario per la quale è stata costituita.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazione[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.17. Ergin S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 2,22%.

Attività

Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-12.751,00
2015		-274.629,00
2016	0,00	-11.941,00
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2016.

In liquidazione dal 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **n.d.**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dalla Comune di Spoleto alla data del 31.12.2017 – era stata prevista la dismissione, mediante cessione della partecipazione a titolo oneroso, della quota detenuta indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Tuttavia, all'esito degli incontri avuti con gli altri soci della società tramite Umbria TPL e Mobilità spa, è stato preso atto che la modalità scelta per la razionalizzazione della quota di partecipazione nella società ERGIN Sc a rl è la messa in liquidazione della società stessa. Tale circostanza è stata confermata dalla società Umbria TPL e Mobilità spa con nota PEC del 26.11.2019 (prot. n. 73.267 del 28.11.2019) nella quale si precisa che la società di che trattasi è posta in liquidazione. I tempi stimati di conclusione della procedura di liquidazione sono previsti entro il 31.12.2020. Si è optato per la messa in liquidazione della società, in quanto le procedure di alienazione a terzi a titolo oneroso della quota societaria non hanno avuto esito positivo.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nell'evidenziare l'interesse dell'Ente alla immediata conclusione del procedimento di liquidazione, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.18. Società Immobiliare Parcheggio Auto (S.I.P.A.) S.p.A.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 1,02%.

Attività

Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di autoparcheggi e di servizi e impianti complementari.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		893.128,00
2015		996.193,00
2016	8.418.434,00	1.044.260,00
2017	7.766.696,00	1.139.931,00
2018	7.865.000,00	1.162.985,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **44**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018 – Revisione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dalla Comune di Spoleto alla data del 31.12.2017 – era stata prevista la dismissione, mediante cessione della partecipazione, a titolo oneroso della quota detenuta indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa, entro il 31.12.2019. Tuttavia, all'esito degli incontri avuti con gli altri soci della società tramite Umbria TPL e Mobilità spa è emerso che la procedura di alienazione a titolo oneroso della quota societaria di partecipazione può essere conclusa ragionevolmente entro il

31.12.2022, in quanto al momento la quota di partecipazione societaria è oggetto di pegno, a favore della Provincia di Perugia, a garanzia di un prestito da quest'ultima erogato alla società. Inoltre, è in corso anche un contenzioso tra la società Umbria TPL e Mobilità spa e la Provincia di Perugia. Una volta superate le difficoltà esposte si potrà avviare la procedura di razionalizzazione mediante l'alienazione a titolo oneroso della quota di partecipazione nella società SOCIETÀ IMMOBILIARE PARCHEGGI AUTO – SIPA – spa.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.19. Consorzio Energia Confindustria Umbria

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Umbria TPL e Mobilità SpA., con una quota del 0,00029%.

Attività

Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		2.246,00
2015		546,00
2016	85.000,00	12.337,00
2017	91.000,00	17.532,00
2018	80.000,00	6.976,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **2**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **5**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2.10.2017 – Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 23 settembre 2016 – era stata ipotizzata la dismissione della quota detenuta indirettamente dal comune tramite la società capogruppo Umbria TPL e Mobilità spa. Con nota PEC del 27.11.2018 (ns. prot. n. 70.910 del 28.11.2018) Umbria TPL e Mobilità spa ha comunicato che necessitavano ulteriori approfondimenti per l'ipotesi di cessazione della quota consortile. Constatato che non si tratta di una quota di partecipazione societaria, ma di adesione ad un consorzio che offre servizi di efficientamento aziendale ai soggetti consorziati, si ritiene che necessitano ulteriori approfondimenti da parte della società Umbria TPL e Mobilità spa anche al fine di valutare benefici e svantaggi in caso di esercizio di recesso e/o di dismissione dal consorzio. In particolare, per quanto riguarda l'area energia, il consorzio offre una consulenza a tutto campo su temi energetici e nuove prospettive per il settore: fonti energetiche, prezzi dell'energia e risparmio energetico. Il consorzio intende garantire condizioni concorrenziali per l'acquisto di energia e gas. La stessa società Umbria TPL e Mobilità spa con nota acquisita al protocollo n. 76.029/2019 ha riferito che la quota associativa detenuta nel consorzio di che trattasi è funzionale per accedere ad una serie di servizi e facilitazioni forniti da Confindustria Umbria utili all'attività della società stessa.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.16.20. V.U.S. Com S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Valle Umbra Servizi, con una quota del 28,52%.

Attività

Importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di gas ed altri prodotti energetici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	31.880.939,00	819.175,00
2015	28.855.068,00	1.003.510,00
2016	23.271.044,00	1.310.198,00
2017	23.999.499,00	1.087.697,00
2018	25.057.759,00	832.035,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **10**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Stante la inadeguatezza della revisione straordinaria effettuata dal Comune di Spoleto, le considerazioni della Sezione sono analoghe a quelle svolte sulla revisione del Comune di Foligno di cui al par. 6.9.9., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<In fase di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, il Comune di Spoleto con deliberazione di consiglio comunale n.56/2018 ha deciso di mantenere questa quota indiretta di partecipazione societaria. L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società può collocare quest'ultima al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo di dismissione ex art. 4, comma 2, del d. lgs. n.175/2016 (TUSP), in quanto essa soddisfa un interesse generale ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. h) del TUSP, nel senso che svolge servizi a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, non discriminazione, qualità e sicurezza che il Comune assume

come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Sul piano delle effettive azioni che rendono VUS Com srl un'azienda che svolge ulteriori funzioni di utilità sociale si elencano una serie di attività, dalla stessa svolte, che superano ed integrano le disposizioni emesse dall'Autorità nei confronti dei contribuenti: - azioni di natura economica. Nella gestione delle riscossioni, la società accorda delle rateizzazioni speciali, nei casi di dimostrate difficoltà economiche sia per i clienti domestici che per quelli industriali; - attività con finalità sociali. La società ha stipulato un accordo con i Sindacati dei pensionati che prevede delle agevolazioni economiche sul costo della materia prima (tariffa sociale), rateizzazioni ed altre agevolazioni per particolari situazioni di disagio sociale e/o familiare; - Accessibilità sul territorio. La società mantiene aperti quattro sportelli fisici (Spoleto - Foligno - Norcia e Cascia) oltre ad altri canali di contatto come i Call Center. Questo aspetto è particolarmente importante nei confronti degli utenti con maggiori difficoltà (anziani, fasce deboli) anche in considerazione delle difficoltà che spesso si riscontrano con le maggiori società erogatrici del gas che spesso sono contattabili solo tramite call center; - Azioni in campo educativo. La società Vus Com srl nel corso del biennio 2017/2018 ha aderito ad un progetto Didattico/Educativo per le scuole elementari per la promozione del risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente, ecc. .Il mantenimento della partecipazione indiretta (società VUS Com SRL) consente ai Comuni di: controllare la qualità dei servizi erogati e garantire l'erogazione dei servizi su tutto il territorio dell'ambito, anche nelle zone svantaggiate (es. zone di montagna e/o di periferia) a condizioni differenti rispetto agli altri operatori del mercato. Il mantenimento della società, secondo le modalità sopra esposte, risulta pertanto in sintonia con le disposizioni di cui all'art.4, comma 2, lett. a) del D. lgs. n.175/2016. La società risponde ai requisiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse generale. Non risulta necessario prevedere un piano di riassetto per la razionalizzazione della società in quanto in sede di analisi non è stata rilevata alcuna fattispecie elencata all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione”.

6.16.21. VUS Gpl S.r.l.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Valle Umbra Servizi, con una quota del 14,54%.

Attività

Realizzazione e gestione di impianti e reti gpl, approvvigionamento e vendita gpl.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	295.976,00	2.007,00
2015	220.708,00	1.179,00
2016	243.460,00	6.307,00
2017	259.647,00	5.194,00
2018	274.187,00	4.498,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Valgono le stesse considerazioni per la partecipazione del Comune di Foligno di cui al par. 6.9.10., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2.10.2017 – Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 23 settembre 2016 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo VUS spa. Con nota PEC prot. n. 70.660 del 27.11.2018 la società Valle Umbra Servizi spa ha comunicato che i Comuni Soci di Valle Umbra Servizi spa, in breve V.U.S. spa, hanno, a maggioranza, deliberato l'alienazione della partecipazione pubblica detenuta in VUS GPL srl. La direzione generale di V.U.S. spa ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica con la valorizzazione della quota stessa (presa d'atto del C.d.A. con atto n. 107 del 29.09.2018; con atto n. 127 del 15.11.2018). Il Coordinamento dei Soci nella riunione del 23.11.2018 ha espresso parere favorevole rilasciando la prescritta autorizzazione preventiva, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per l'attuazione del controllo analogo, sulla ipotesi presentata di valorizzazione della quota pubblica ai fini della successiva approvazione da parte del C.d.A.. La società VUS spa con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019), ha comunicato che, a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, intende avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine per la conclusione della procedura di cessione della quota societaria entro il 31.12.2021; quanto esposto anche in considerazione che la società da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione”.

6.16.22. Connesi S.p.A.

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, tramite Valle Umbra Servizi, con una quota del 3,56%.

Attività

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		60.906,00
2015		57.677,00
2016	2.658.471,00	73.944,00
2017	3.252.863,00	230.547,00
2018	3.714.450,00	214.585,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **6**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **20**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<<Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2.10.2017 – Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 23 settembre 2016 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo VUS spa. Con nota PEC prot. n. 70.660 del 27.11.2018 la società Valle Umbra Servizi spa ha comunicato che i Comuni Soci di Valle Umbra Servizi spa, in breve V.U.S. spa, hanno, a maggioranza, deliberato l'alienazione della partecipazione pubblica detenuta in CONNESI spa. La direzione generale di V.U.S. spa ha avviato la procedura di alienazione della quota pubblica con la valorizzazione della quota stessa (presa d'atto del C.d.A. con atto n. 107 del 29.09.2018; con atto n. 127 del 15.11.2018). Il Coordinamento dei Soci nella riunione del 23.11.2018 ha espresso parere

favorevole rilasciando la prescritta autorizzazione preventiva, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per l'attuazione del controllo analogo, sulla ipotesi presentata di valorizzazione della quota pubblica ai fini della successiva approvazione da parte del C.d.A.. La società VUS spa con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019), ha comunicato che, a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 4.12.2019, intende avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine per la conclusione della procedura di cessione della quota societaria entro il 31.12.2021; quanto esposto anche in considerazione che la società da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alle “partecipazioni indirette” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle “partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione” .

6.16.23. Consorzio Italiano Compostatori

Esito della revisione: *dismissione*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Spoleto vi partecipa indirettamente, attraverso la società Valle Umbra Servizi, con una quota dello 0,002 %.

Attività

Servizi di controllo di qualità e di certificazione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		855,00
2015		8.923,00
2016	1.248.342,00	274,00
2017	1.259.837,00	19.086,00
2018	1.200.682,00	461,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **11**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 40 del 23/12/2019

<< Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2.10.2017 – Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute dal Comune di Spoleto alla data del 23 settembre 2016 – era stata prevista la dismissione delle quote detenute indirettamente dal comune tramite la società capogruppo VUS spa. Con nota PEC prot. n. 70.660 del 27.11.2018 la società Valle Umbra Servizi spa ha comunicato di aver esercitato (con procedura di negoziazione diretta) il diritto di recesso dal Consorzio Italiano Compostatori (richiesta nota VUS spa prot. n. 12.116 del 12.07.2018); lo stesso avrà effetto, nel rispetto dello statuto consortile. In merito ai tempi di razionalizzazione ci si avvale della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede

il termine per la conclusione della procedura di dismissione della quota consortile entro il 31.12.2021; quanto esposto anche in considerazione che il consorzio da dismettere ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto che, a tutela dei propri interessi finanziari, l'Ente intende procedere con sollecitudine alla dismissione della partecipazione detenuta da Valle Umbra Servizi, si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "*partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione*".

6.17. COMUNE DI TERNI

Revisione approvata con D.C.C. del 27 dicembre 2019 n. 384, completa di relazione tecnica ex art. 20, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 ASM Terni S.P.A.	100,00	mantenimento
DIR 2 Terni Reti S.R.L.	100,00	mantenimento
DIR 3 Farmaciaterni S.R.L.	100,00	mantenimento
DIR 4 Umbria Servizi Innovativi S.p.A. in liquidazione*	99,50	cessata
DIR 5 ATC S.p.A. in liquidazione	44,17	liquidazione
DIR 6 ATC Servizi S.p.A. in liquidazione	44,16	liquidazione
DIR 7 S.I.I. S.C.P.A.	18,92	mantenimento
DIR 8 Umbra Digitale S.C.A.R.L.	3,51	mantenimento
DIR 9 Sviluppumbria S.P.A.	2,43	mantenimento
DIR 10 ISRIM S.C.A.R.L. in fallimento**	24,16	cessata

* La società U.S.I. che alla data del 31/12/2018 era in liquidazione, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni nr. 26 del 20/06/2019

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
IND 1 Greenasm S.R.L.	50,00 tramite DIR 1	mantenimento
IND 2 Umbria Energy S.p.A	50,00 tramite DIR 1	mantenimento
IND 3 Umbria Distribuzione Gas S.P.A	40,00 tramite DIR 1	mantenimento
IND 4 S.I.I. S.C.P.A.	18,00 tramite DIR 1	mantenimento
IND 5 Quadrilatero Marche-Umbria S.P.A.	2,40 tramite DIR 9	mantenimento
IND 6 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.C.A.R.L	56,89 tramite DIR 9	mantenimento
IND 7 Umbria Fiere S.P.A.	50,00 tramite DIR 9	mantenimento
IND 8 Gepafin S.P.A.	6,97 tramite DIR 9	mantenimento
IND 9 Sase S.P.A.	35,96 tramite DIR 9	mantenimento
IND 10 NA.RO.GES S.C.A.R.L. in liquidazione	42,50 tramite DIR 9	liquidazione
IND 11 Centro Ceramica Umbra S.C.A.R.L. in liquidazione	14,29 tramite DIR 9	liquidazione
IND 12 Centro Studi Il Perugino S.C.A.R.L. in liquidazione	25,00 tramite DIR 9	liquidazione
IND 13 Artigiana Villamagina SOC. COOP. In liquidazione c.a.	24,18 tramite DIR 9	liquidazione
IND 14 ISRIM S.C.A.R.L. in fallimento**	36,19 tramite DIR 9	cessata
IND 15 Nuova Panetto E Petrelli S.p.A. in fallimento	15,68 tramite DIR 9	fallimento
IND 16 La Verde Collina S.R.L. in fallimento	10,00 tramite DIR 9	fallimento
IND 17 International Multimedia University IMU S.R.L. in fall.	0,93 tramite DIR 9	fallimento
IND 18 Consorzio Valtiberina Produce SCARL in liquidazione	4,21 tramite DIR 9	liquidazione

**La società, con sentenza del Tribunale di Terni nr. 15 del 11/02/2015, è stata dichiarata fallita.

6.17.1. A.S.M. S.p.A. – Azienda servizi municipalizzati

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Partecipata al 100% dal Comune di Terni.

Attività

Svolge servizi pubblici locali nei seguenti settori:

- pubblica illuminazione, nel territorio del Comune di Terni; servizio di igiene ambientale: spazzamento, raccolta, selezione, trasporto dei rifiuti del territorio del sub-ambito ternano formato da 13 Comuni;
- distribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque reflue in qualità di socio operatore di S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) S.c.p.a. nell'ambito provinciale dell'ATO Umbria 2, oggi ATI4 Umbria;
- attività di esercizio della rete di gas naturale, tramite la partecipata soc. Umbria Distribuzione Gas, nel territorio del Comune di Terni.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	49.889.539,00	388.651,00
2015	53.703.671,00	527.744,00
2016	53.931.060,00	61.181,00
2017	55.307.422,00	-3.427.693,00
2018	54.912.927,00	127.268,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **331**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

In merito alla necessità di monitorare sotto i diversi profili evidenziati nella richiesta istruttoria, le vicende economico-finanziarie della partecipata, il Comune di Terni ha comunicato che:

“Nel bilancio di ASM Terni S.p.A. non ci sono costi attuali o potenziali che gravano sul bilancio dell’ente ad eccezione dei normali costi commerciali relativi ai servizi affidati all’ASM Terni S.p.A., in particolare:

- 1) per le attività di raccolta svolta in RTI con CNS e frutto dell’aggiudicazione della gara d’ambito bandita dall’allora ATO Umbria 4 ora AURI;*
- 2) per le attività di selezione dei materiali;*
- 3) per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione.”.*

Ha altresì specificato che: *“L’ASM definisce annualmente un piano di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei costi che è inserito Budget. Il Budget è sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei Soci. Per il Budget 2018 questo è avvenuto in data 12/04/2018.”* e che *“La Società non ha finanziamenti vincolati al raggiungimento di obiettivi.”* Infine, è stato rappresentato lo stato dei rapporti di debito-credito con la partecipata.

La Sezione rileva al riguardo la inadeguatezza degli elementi posti a base della determinazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata. Manca in particolare l’analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata, propedeutica all’eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi e, più in generale, di definizione dei criteri di determinazione e di valutazione della congruità del corrispettivo dei servizi forniti all’Ente.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP con riguardo alle società a controllo pubblico, l’Ente ha fatto pervenire una nota della società partecipata in cui si afferma quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

“Il C.d.A. ha convocato l’Assemblea Ordinaria per il giorno 13 luglio 2018 alle ore 10,00 con il seguente O.d.G.: ... Approvazione Regolamento ex art.6 comma 3. ... Approvazione Relazione sul governo societario di cui all’art.6 ..”

Non è dato sapere se, a data odierna, si è addivenuti all’approvazione della menzionata relazione.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all’adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

“Con deliberazione n. 219 dell’08.09.2017 il Consiglio Comunale di Terni ha approvato le modifiche dello Statuto di ASM Terni S.p.A. che recepiscono le disposizioni normative stabilite dal TIUF (deliberazione n. 296/22.06.2016 dell’AEEGSI) e dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.. Con atto del 20 novembre 2017 il Sindaco del Comune di Terni ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione di questa Società emettendo apposito atto di designazione

dei membri del C.d.A. ... Nell'atto è specificato che l'incarico affidato al Presidente ... è reso a titolo gratuito. L'atto di designazione è stato recepito dall'Assemblea Ordinaria di ASM Terni S.p.A. nella seduta del 21.11.2017."

Si osserva che la menzionata delibera non reca motivazioni in ordine alla mancata previsione dell'Amministratore Unico.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

"Risulta che Amministrazione Comunale, cui compete la nomina del C.d.A. di questa Società, abbia rispettato tale obbligo."

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"le norme ...sono state recepite dallo Statuto sociale."

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"ASM Terni S.p.A. ha adottato il Regolamento per la selezione del personale, ai sensi art. 18 D. L. 112/08 e art. 35 comma 3 D. Lgs. 165/01 sin dal 2009"

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"... adempiuto con l'approvazione del Budget annuale nel quale si fissano gli obiettivi e i contenimenti di spesa."

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

"E' stata effettuata la ricognizione del personale con delibera del CDA del 24/10/2017", di cui tuttavia il Comune non ha evidenziato gli esiti.

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

"Le norme del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. sono state recepite dallo Statuto sociale."

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<<ASM Terni S.p.A. è una società pubblica operante nei settori della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, della distribuzione del gas, dell'ambiente e del ciclo idrico integrato. Tali settori sono a loro volta

ricongiungibili alle "Business Units" precisate nel seguente schema e individuate a seguito della ultima riorganizzazione aziendale:

- Business Unit Ambiente
- Business Unit Distribuzione Elettrica
- Business Unit Produzione Energia Elettrica
- Business Unit Idrico e Depurazione
- Business Unit Gas

ASM Terni S.p.A. è una società interamente controllata dal Comune di Terni e svolge la sua attività nel settore dei servizi pubblici locali, direttamente o mediante aziende collegate/controllate.

Preliminarmente, giova evidenziare come seppure in un contesto difficile per il Paese, caratterizzato da una situazione generale dell'economia che non ha evidenziato significative variazioni di segno positivo nel corso del 2018, ASM Terni S.p.A. ha mantenuto un fatturato sostanzialmente costante rispetto all'esercizio precedente. Nonostante l'attività della Società è stata costantemente orientata verso il perseguimento degli obiettivi del Piano Strategico 2018/2020, finalizzati a trasformare ASM Terni S.p.A. in una "multiutility" aggiornata e sostenibile, la stessa, nel corso del 2018, ha dovuto affrontare criticità connesse allo sviluppo della qualità nei servizi erogati facendo particolare riferimento ai servizi connessi al riciclo e al riuso dei materiali e alla compatibilità ambientale, che restano i fattori chiave della policy aziendale; le note difficoltà affrontate negli ultimi anni e il contesto difficile in cui si trova anche l'Azionista unico, in stato di dissesto finanziario dal 1 marzo 2018, ASM Terni S.p.A. ha posto particolare attenzione sugli aspetti operativi e sui processi gestionali indispensabili al mantenimento del margine operativo ed allo sviluppo di nuovi business a maggiore redditività per i prossimi esercizi, anni durante i quali si conta di riuscire a superare la criticità attraverso opportuni interventi di tipo industriale e finanziario, più volte rappresentati e condivisi con il socio unico. Di seguito si riportano i prevedibili andamenti del mercato per ogni business unit.

Servizio Elettrico

Nel settore elettrico, gli investimenti continueranno ad essere rivolti a conservare l'elevato livello di qualità del servizio raggiunto con investimenti mirati sia nella manutenzione delle linee elettriche nonché delle cabine di trasformazione. Completato il piano di sostituzione dei contattori elettronici proseguirà lo sviluppo di nuove tecnologie.

Nel settore della vendita di energia elettrica e gas si continuerà ad operare mediante Umbria Energy, in joint venture con Acea S.p.A.

Servizio Distribuzione Gas

Nel settore della distribuzione del gas proseguirà la collaborazione di ASM quale socio operatore di U.D.G..

Servizio Idrico e Depurazione

Nel settore idrico si continuerà a svolgere le attività previste nel contratto di servizio che regola i rapporti tra ASM e S.I.I. Il canone per l'esercizio 2018 è stato incrementato passando da € 5,6 milioni a € 6,00 milioni.

Servizio Igiene Ambientale

Nel settore igiene ambientale, dopo l'avvio dell'attività in esito alla gara che ASM Terni S.p.A. si è aggiudicata in RTI con il Consorzio C.N.S., proseguirà la gestione dei servizi aggiudicati in esito alla gara d'ambito nei Comuni dell'ATI 4 di "competenza dell'ASM, ora incentrati in particolare sulla raccolta "porta a porta" ed in particolare si provvederà al definitivo sviluppo delle funzionalità relative alla misurazione dei rifiuti".

*Relativamente ai **settori innovativi**, l'obiettivo di ASM TERNI S.p.A. è quello di attuare una strategia di crescita sostenibile che richiede un consolidamento ed un efficientamento del business attuale affiancato da iniziative di innovazione di prodotto e di processo.*

Nei settori innovativi delle energie rinnovabili l'obiettivo è portare avanti le iniziative in essere, quali quelle nel fotovoltaico definendo contemporaneamente nuovi progetti nel settore idroelettrico e nel settore dell'efficienza energetica così come l'azienda specifica e puntualizza nel Piano Strategico 2018/2020, unitamente all'attuazione di progetti di sviluppo volti a determinare l'aumento della redditività aziendale ricorrendo alle forme societarie in grado di garantire al meglio la loro realizzabilità, nello specifico:

PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE: Il progetto si pone un duplice obiettivo : (i) agevolare la diffusione della mobilità elettrica nell'ambito dei "veicoli commerciali/industriali" rendendo realmente utilizzabile il paradigma "pay for charge" mediante l'applicazione delle più recenti evoluzioni tecnologiche per il " battery swapping" ; (ii) sfruttare il " battery swapping" anche come strumento per agevolare la transizione ai nuovi modelli di rete elettrica (bidirezionali, " smart-grid oriented" con forti interazioni fra utenza finale e gestore della rete). Il progetto si basa sulla collaborazione di una componente industriale (due aziende operanti nel settore della mobilità elettrica ed una in quello dell'impiantistica evoluta) ed un DSO (distributore locale ASM), per la realizzazione di prototipi dimostrativi e la relativa sperimentazione mediante apposito progetto pilota in considerazione anche della flotta oggi utilizzata da ASM nel settore della raccolta rifiuti.

PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA: Il progetto prevede lo sviluppo di iniziative finalizzate all'ottenimento del risparmio energetico sia presso le sedi e gli impianti di ASM, nonché presso le nostre partecipate ed anche con attività presso aziende esterne. Oltre a contribuire alla formazione di una cultura del risparmio energetico le iniziative previste porteranno ad acquisire risparmi e soprattutto Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

PROGETTO POLO IMPIANTISTICO: Il progetto prevede la realizzazione di un polo integrato per la chiusura del ciclo dei rifiuti in un'ottica di economia circolare. L'impianto prevedrà pertanto il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo al fine di recuperare la parte ancora recuperabile dopo la raccolta differenziata. Inoltre nell'area d'intervento sono previsti anche impianti di valorizzazione della carta nonché della plastica e ciò al fine di massimizzare i ricavi ottenibili dalla loro commercializzazione. Il Polo garantirà inoltre una serie di ulteriori servizi a favore delle piccole e medie imprese sempre nel settore del recupero dei rifiuti ASM TERNI S.p.A. svolge la propria attività anche in territori extra Comune di Terni ma comunque all'interno dell'ambito territoriale

ottimale coincidente con il territorio della provincia di Terni; alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com (atto con il quale l'Autorità ha emanato disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale – unbundling per i settori dell'energia elettrica e del gas recependo le direttive comunitari e quelle nazionali) era impresa di distribuzione elettrica che operava ancora senza separazione societaria dell'attività di produzione di energia; a seguito di modifica del proprio statuto (D.C.C. nr. 219 del 8/9/2017 a cui fa seguito la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 27/9/2017, rogito notaio Filippo Clericò, rep.18998, raccolta 13377, iscritto al registro delle imprese il 12/10/2017), ha proceduto alla separazione funzionale dell'attività di produzione e di distribuzione/commercializzazione/vendita dell'energia elettrica affidando quest'ultimo ramo di attività alla sua partecipata UMBRIA ENERGY S.p.A. A seguito della separazione funzionale dell'attività inerente l'energia elettrica A.S.M. S.p.A., ha recepito quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 nominando, con delibera debitamente motivata in base al comma 3 del suddetto articolo, un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

DATI ECONOMICI	2018	2017	Variazione	Variazione %
Ricavi delle vendite ed altri proventi della gestione caratteristica	59.651	59.517	134	0,225
Produzione interna	2.959	3.856	-897	-23,262
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	62.610	63.373	-763	-1,204
Costi esterni operativi	34.149	35.953	-1.804	-5,018
VALORE AGGIUNTO	28.461	27.420	1.041	3,796
Costi del personale	20.297	20.213	84	0,416
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	8.164	7.207	957	13,279
Ammortamenti e accantonamenti	6.368	9.853	-3.485	-35,370
RISULTATO OPERATIVO	1.796	-2.646	4.442	-167,876
Risultato dell'area accessoria	1.000	468	532	113,675
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	485	1.812	-1.327	-73,234
EBIT	3.281	-366	3.647	-996,448
Oneri finanziari	2.747	3.599	-852	-23,673
RISULTATO LORDO	534	-3.965	4.499	-113,468
Imposte sul reddito	407	-538	945	-175,651
RISULTATO NETTO	127	-3.427	3.554	-103,706

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

<i>indicatori di performances</i>	2018	2017	Variazione	%
ROE	0,27	-7,16	7,43	-103,83
ROI	4,67	-0,48	5,15	-1072,92
ROS	5,24	-0,57	5,81	-1019,30

ROE (Return on Equity) netto è determinato come rapporto fra utile netto dell'esercizio e il saldo delle voci che compongono il Patrimonio Netto risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2018. ROI (Return on Investment) è determinato come rapporto fra il risultato operativo globale (EBIT) e il totale capitale investito. ROS (Return On Sales) è determinato come rapporto fra il risultato operativo globale (EBIT) e i ricavi delle vendite e prestazioni.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione con possibili e future azioni ed operazioni correttive. L'Amministrazione comunale, socio unico della società A.S.M. TERNI S.p.A. sta effettuando valutazioni, sia di mercato che giuridiche, relative alla possibilità di ampliare i servizi della stessa nell'ambito del settore idrico; sta inoltre verificando l'ipotesi di un riassetto delle partecipazioni che la società A.S.M. TERNI S.p.A. detiene in altre società e valuterà ogni decisione della sua controllata relativamente ai servizi che potrebbe prestare per i settori innovativi.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Negli atti della revisione ordinaria l'Ente si sofferma diffusamente sugli obiettivi perseguiti dalla partecipata, a conferma implicita dell'interesse a mantenere la relativa partecipazione, peraltro non revocato in dubbio in sede di controllo della revisione straordinaria delle partecipazioni.

Restano tuttavia senza risposta i numerosi aspetti della gestione messi a fuoco in tale sede, qui di seguito elencati:

- definizione di un piano strutturato di contenimento dei costi, basato sugli esiti dell'esame analitico dei medesimi, che non può risolversi nel mero calcolo, non commentato, dei principali indici di bilancio;
- accantonamento in bilancio di un importo corrispondente alla quota parte di perdita subita dalla partecipata nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 21 del TUSP;
- definizione dei criteri di determinazione e valutazione di congruità del corrispettivo dei diversi servizi forniti all'Ente e/ai cittadini utenti;

- approvazione della Relazione sul governo societario, motivazione della mancata previsione dell'Amministratore unico, specificazione degli esiti della ricognizione del personale risultanti da apposito atto formale e motivazione della eventuale congruità del relativo numero.

6.17.2. Terni Reti S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Partecipata al 100% del Comune di Terni.

Attività

Attualmente la partecipata è affidataria dei seguenti servizi (precedentemente gestiti dalle società in liquidazione USI S.p.a., ATC Parcheggi e ATC servizi): gestione varchi e permessi di accesso (ZTL); gestione parcheggi; servizi della gestione di sanzioni per violazione del codice della strada.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	4.095.456,00	774.002,00
2015	3.991.077,00	784.125,00
2016	5.369.189,00	577.324,00
2017	6.370.069,00	444.379,00
2018	6.524.831,00	-50.135,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **29**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Benché la gestione di servizi che rivestono un interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. In merito alla necessità di contenere i costi di funzionamento della partecipata, il Comune ha trasmesso la nota della società Terni Reti del 28.06.2018, in cui si evidenzia che il corrispettivo dei servizi resi al Comune dovrebbe evidenziare crediti pari ad € 490.418,70:

“ ... l'analisi comparativa dei costi societari sono illustrati analiticamente nella Nota integrativa al bilancio di esercizio. Si precisa inoltre, che il bilancio di Terni Reti entra nel perimetro di consolidamento del Comune di Terni, pertanto le poste patrimoniali ed economiche influiscono direttamente nel bilancio dell'Ente.”

Ha altresì specificato che: *“relativamente ai costi degli organi societari, ... gli emolumenti corrisposti all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale sono coerenti con la normativa vigente in materia di compensi degli organi societari di società partecipate.”* e che la Società *“non percepisce finanziamenti dal socio unico Comune di Terni.”*

Infine, ha rappresentato lo stato dei rapporti di debito-credito con la partecipata.

La Sezione rileva al riguardo la mancata acquisizione di elementi che andrebbero posti a base della determinazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

Manca, tra l'altro, un'autonoma determinazione dell'Ente centrata:

- sulla congruità dei costi specifici sostenuti dalla partecipata e dei criteri di determinazione del corrispettivo dei servizi forniti all'Ente;
- sulla sistematicità dei criteri di regolazione dei reciproci rapporti di debito-credito, non desumibili dalla documentazione trasmessa alla Sezione.

In sede di revisione straordinaria sarebbe stato altresì opportuno evidenziare l'impatto sulla gestione operativa della precedente ristrutturazione, al fine di avere conferma della validità del progetto adottato.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

“Terni Reti ha provveduto a redigere la relazione sul Governo Societario per l'esercizio 2017.”.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

“lo statuto societario è conforme alle indicazioni di tale articolo”.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

“la Società si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale, pubblicato sul sito internet istituzionale all'interno della sezione "società trasparente”.

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di

fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

“Il Socio Unico Comune di Terni con delibera di Consiglio ... ha approvato il Piano industriale di Terni Reti per il periodo 2016 - 2018. Il Piano illustra le linee strategiche da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi economici/finanziari indicati nei prospetti del conto economico e dello Stato Patrimoniale allegati al documento.”.

Nel presupposto che le linee strategiche illustrate in generale nel piano industriale siano rispondenti alle esigenze perseguite con la “fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento” di cui all’art. 19, comma 5, in esame, si osserva che l’Ente partecipante è comunque tenuto ad assegnare e riscontrare a consuntivo il conseguimento dei medesimi.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Il Comune afferma che *“La Società ha effettuato la ricognizione del proprio personale in servizio”*, peraltro senza evidenziarne gli esiti, desumibili da un formale atto della società.

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

“l’Assemblea dei Soci il 19 ottobre 2017, in seduta straordinaria, ha deliberato le modifiche statutarie per adeguamento alle disposizioni del T.U.S.P. Le norme del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. sono state recepite dallo Statuto sociale.”.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<<TERNI RETI S.r.l. è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e società patrimoniale, proprietaria delle reti del gas. Scopo fondamentale della società è l’acquisizione, ed eventuale gestione, di reti ed infrastrutture di pubblica utilità. La Società, costituita il 28 aprile 2006, nata per l’acquisizione ed eventuale gestione di reti e infrastrutture di pubblica utilità nel rispetto di criteri di massima efficienza ed efficacia, ha come prima iniziativa, nel 2007, l’acquisizione della rete di distribuzione del gas metano a Terni. Il Comune di Terni, avendo acquisito la rete a devoluzione gratuita da Enel Rete Gas S.p.A, come socio unico di Terni Reti S.r.l, nell’Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2007, ha conferito la suddetta rete a Terni Reti S.r.l. mediante aumento del capitale sociale per un valore da stima peritale di € 2.289.663.

Il Capitale sociale complessivo risulta pertanto pari a € 2.409.663.

Nel 2015 la società Terni Reti si è ampliata con l’acquisizione di altri servizi pubblici connessi al traffico e alla mobilità. La G. C. di Terni il 23.12.2015, approvando l’Accordo Quadro per “l’esecuzione dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità”, ha avviato dal 1.1.2016 il processo di trasferimento degli asset e dei connessi servizi

relativi al traffico ed alla mobilità (gestione delle sanzioni, controllo ZTL, gestione dei dispositivi di controllo delle infrazioni al Codice della Strada, dei parcheggi di superficie ed interrati) e dell'Aviosuperficie di Terni.

Con delibere di G.C. n. 6 del 25 gennaio 2016 e n. 204 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione del servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, per il controllo e la gestione del traffico e rilascio dei permessi ZTL con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali strumentali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibere di G.C. n. 63 e n. 64 del 13 aprile 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione del servizio dei parcheggi di superficie a pagamento con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali strumentali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibere di G.C. n. 205 e n. 206 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione del parcheggio coperto "Rinascita - San Francesco" con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibere di G.C. n. 207 e n. 208 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti la gestione dell'Aviosuperficie di Terni "A. Leonardi" con la messa in disponibilità transitoria dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali, funzionale al perfezionamento del conferimento in proprietà dei beni stessi.

Con delibera di G.C. 246 del 16 settembre 2016 il Comune di Terni ha affidato a Terni Reti il servizio denominato "Migliora la tua Città - Progetto Speciale Strade sicure e Decoro Urbano", con l'approvazione del contratto di servizio.

In sintesi, si riportano gli indici di bilancio della società alla data del 31/12/2018

Margine di tesoreria	4.527.057
Margine di struttura	18.848.187
Margine di disponibilità	4.587.787
Indice di liquidità	2
Indice di copertura delle imm.	0,11
Indice di indipendenza finanziaria	0,08
MOL	2.700.972
Risultato operativo	1.126.884
ROE	- 0,01
ROI	0,04
ROS	0,17
ROT	1,86
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	3.484.978
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del CCN	3.844.316

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione con possibili e future azioni ed operazioni correttive. L'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di ridefinire, magari ampliandoli, i business aziendali con l'obiettivo di garantire e di ampliare i margini operativi di redditività aziendale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Anche in questo caso l'Ente si sofferma sugli obiettivi perseguiti dalla partecipata e sull'interesse implicito a mantenere la relativa partecipazione, senza dare seguito alle seguenti iniziative indicate dalla Sezione in occasione del controllo della revisione straordinaria:

- necessità di assumere un' autonoma determinazione in ordine sia alla congruità dei costi specifici sostenuti dalla partecipata e dei criteri di determinazione del corrispettivo dei servizi forniti dalla partecipata, sia alla sistematicità dei criteri di regolazione dei reciproci rapporti di debito-credito, non desumibili dalla documentazione trasmessa alla Sezione;
- analisi d'impatto sulla gestione operativa della precedente ristrutturazione, al fine di avere conferma della fondatezza del progetto a suo tempo definito;
- accantonamento in bilancio di un importo corrispondente alla perdita subita dalla partecipata nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 21 del TUSP;
- ottemperanza alle disposizioni del TUSP riguardanti la "fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento" di cui all'art. 19, comma 5, nonché la ricognizione motivata della consistenza del personale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del TUSP.

6.17.3. FarmaciaTerni S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Partecipata al 100% dal Comune di Terni.

Attività

Gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	10.845.793,00	10.145,00
2015	11.336.652,00	26.114,00
2016	10.893.706,00	-326.937,00
2017	10.801.057,00	15.337,00
2018	10.817.790,00	-549.601,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **64**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Con nota istruttoria del 13.06.2018 n. prot. 824, il Comune è stato invitato a riferire sullo stato di avanzamento del processo di dismissione delle partecipazioni.

Nella lettera di risposta del 17.07.2018 n. prot. 1026 il Comune si è limitato a trasmettere due documenti, dai quali risulta che è tuttora distante l'obiettivo di alienazione delle quote. Infatti, nella lettera datata 20 aprile 2018 il responsabile della Direzione Attività Finanziarie-Aziende fa presente che "non sono state avviate" "le procedure di gara di tipo selettivo ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico privato cui attribuire la qualità di socio operativo". Secondo la stessa Direzione il motivo di tale inerzia va ricercato "soprattutto" nel fatto che "ad oggi non risultano ancora definiti e formalizzati i rapporti contrattuali con la <Farmacia Falchi> e con la farmacia <Ospedale1>". Nel concludere la propria lettera la predetta

Dirigente “rimane in attesa di ricevere comunicazioni in merito all’evoluzione delle situazioni pregiudiziali sopra descritte”.

Nella lettera di risposta del 20.06.2018, il Commissario Straordinario del Comune di Terni invita la Direzione Attività Finanziarie-Aziende ad “avviare ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità di legge”, tenendo conto della necessità di “procedere preventivamente alla perfetta ricognizione della consistenza patrimoniale” della società Farmacia Terni s.r.l., da cui occorre necessariamente distinguere il “cosiddetto <Fondo Falchi>”.

La situazione di stallo che sembra caratterizzare il procedimento di razionalizzazione della partecipazione in Farmacia Terni s.r.l. continua a lasciare senza risposta le osservazioni dell’Ente in ordine alle riscontrate carenze della revisione straordinaria e all’attuazione delle diverse disposizioni afferenti alla società a controllo pubblico.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall’Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<<L’Azienda Speciale AsFM è stata trasformata in società a responsabilità limitata con atto del 14/04/2014 a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep. n. 65.236) assumendo la nuova denominazione di FARMACIATERNI SRL. Con atto n. 253 del 11.07.2012, la Giunta Comunale aveva approvato la trasformazione della Azienda Speciale Farmacie Municipali (AsFM) in S.p.A. allo scopo di privatizzare parzialmente la proprietà con l’ingresso di soci privati specializzati nel settore del farmaco. Con successivo atto n. 149 del 26.03.2015 “... Ricognizione delle Società Partecipate e Razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute...”, primo piano di Razionalizzazione delle società partecipate approvato dall’Amministrazione comunale, con richiamo alla delibera di Giunta citata si riconferma la trasformazione in S.p.A. dell’allora AsFM inizialmente a totale partecipazione del Comune, con la finalità di giungere ad un modello di governance più snella e in grado di generare risparmi. Successivamente si sarebbe proceduto alla cessione di una quota di minoranza del capitale sociale (30-40%) mediante selezione di un socio privato attraverso una gara a doppio oggetto o, in subordine, lasciare alla nuova S.p.A. la gestione diretta di 4-5 farmacie comunali che rappresentavano oltre il 70% del volume di affari e affidare a terzi la gestione delle altre farmacie comunali attraverso singole concessioni o cessioni. Propedeutico a quanto rappresentato era la necessità di intervenire significativamente sulla struttura dei costi della società, con una sensibile riduzione dei costi del personale, al fine di avvicinare, in termini di redditività, la società comunale alle altre presenti nell’ambito nazionale. Da tale documento emergeva la volontà dell’Amministrazione di cedere asset ritenuti non più produttivi nè strategici. Con successiva D.C.C. n. 249 del 28/09/2017 relativa alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’art. 24 del Testo Unico Società Partecipate (T.U.S.P.), l’Amministrazione Comunale ha manifestato nuovamente la propria volontà di cedere parte delle quote sociali

della Società FarmaciaTerni srl a favore di un socio operativo da individuare a seguito di regolare procedura pubblica, per un ammontare complessivo pari al 90% del Capitale sociale, riservandosi il 10% a titolo di garanzia. L'Ente, pur considerando il servizio svolto dalla società menzionata un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016), non lo ritiene un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; Si ricorda inoltre che con D.C.C. n. 362 del 18.10.2016 era stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL; tale piano era stato successivamente approvato con D.C.C. n. 430 del 28.12.2016. Nella predetta deliberazione era stata prevista la vendita di una quota di maggioranza pari al 70% della Soc. FarmaciaTerni srl a valere sul 2017 e di un ulteriore 20% a valere sul 2019, il Socio manteneva una partecipazione pari al 10% del capitale sociale a titolo di controllo e garanzia. Del pari nella delibera veniva indicata la procedura da seguire per individuare il socio operativo a cui affidare la gestione delle Farmacie comunali. A seguito di ciò con D.C.C. n. 65 del 20.03.2017 viene approvato l'Atto di indirizzo per la scelta del modello di gestione delle farmacie attraverso società mista pubblico-privata; con successiva D.C.C. n. 361 del 18/12/2017 avente ad oggetto "Servizio di gestione delle farmacie comunali. Alienazione delle quote della Società FarmaciaTerni s.r.l. ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2, 17, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 mediante gara a doppio oggetto. Determinazioni - Approvazioni Atto emendato e Atto di Indirizzo", viene deliberato di procedere alla cessione di una quota pari al 70% del Capitale Sociale di disporre della procedura di gara per l'individuazione del socio operativo. Tale menzionata procedura non è stata avviata a causa delle circostanze che hanno interessato l'Ente, da ultimo si evidenzia la deliberazione n. 1 del 01.03.2018 con la quale il Commissario Straordinario ha dichiarato ufficialmente lo stato di dissesto, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni, del mancato perfezionamento dei titoli di godimento relativi all'utilizzo da parte della Soc. FarmaciaTerni srl di locali di proprietà comunale e al ricorso promosso dalla FILCAMS CGIL per l'annullamento della D.G.C. n. 430 del 28/12/2016 "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale". Nel presentare il DUP 2018-2020 di cui alla DGC nr. 20 del 20/08/2018, la nuova Amministrazione Comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2018, indica come obiettivo operativo per la società FarmaciaTerni S.r.l. la "valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali attraverso una preventiva valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance"; tale orientamento è stato recepito dal C.C. con atto deliberativo nr. 32 del 27/9/2018 ad oggetto "FarmaciaTerni S.r.l. Verifica forme gestionali". L'Ente modifica il precedente piano di revisione straordinaria delle partecipate nella parte in cui era prevista la cessione delle quote sociali di FarmaciaTerni S.r.l. in quanto l'attività da questa svolta è stata considerata attività che il Servizio Sanitario Nazionale attribuisce all'Ente Pubblico rappresentando uno strumento di cui il S.S.N. si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico attribuitogli dal Legislatore.

Stato di attuazione

Nel corso del 2019 l'Ente ha avviato le procedure previste nel piano di revisione ordinaria approvato con D.C.C. n. 172/2018 attraverso l'approvazione dei seguenti atti:

- D.C.C. n. 160 del 29/05/2019 avente ad oggetto: "Modifica del contratto di servizio e disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico stipulato con la soc. FarmaciaTerni s.r.l. Atto Emendato.", adottata a seguito delle comunicazioni dell'A.U. circa l'insostenibilità degli impegni previsti nel precedente contratto di servizio;

- D.C.C. n. 174 del 05/06/2019 avente ad oggetto: "Modifica statuto della soc. FarmaciaTerni s.r.l.", adottata per eliminare dallo statuto la possibilità di ingresso di soci privati e per aumentare i poteri di controllo da parte dell'Ente;

- D.C.C. n. 203 del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Ricapitalizzazione soc. partecipata FarmaciaTerni s.r.l. Approvazione piano industriale di risanamento 2020/2022, art. 14, comma 4 del D. Lgs. 175/2016.".

Tale ultimo atto, cruciale nell'azione di risanamento e ristrutturazione aziendale, nonché di diminuzione dei costi, previsti nel precedente piano, indica al suo interno azioni correttive rispetto al costo del personale prevedendo, tra l'altro, quanto segue:

"...Pertanto questo piano incentra l'azione sul fondamentale comparto "costi del personale" mirando a ridurre progressivamente questo indice lavorando sul doppio fronte riduzione del costo/FTE tramite esodi incentivati e crescita del fatturato:

	2018	2019	2020	2021	2022
Costo del personale/fatturato	25,60%	25,29%	24,25%	23,21%	21,17%

Nel report al 31/10 sulla situazione economico-finanziaria aziendale con dati aggiornati al 30/11/2019, prodotta dall'A.U. con nota prot. n. 179845 del 16/12/2019, viene evidenziato un risultato gestionale presunto prima delle imposte pari ad € 247.385,00, a fronte di un risultato di esercizio al 31/12/2018, al netto delle imposte, pari ad € - 549.601,00 (risultato ante imposte € - 535.969,00), ed un totale dei costi per il personale pari ad € 2.151.997, a fronte € 2.769.197, riportati per la stessa voce nel bilancio 2018.

Tali dati mostrano un miglioramento dell'andamento economico/finanziario della società in linea con quanto previsto dal Consiglio Comunale nel precedente piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, nonché nei successivi atti conseguenti, fermo restando che le azioni previste vanno portate avanti anche negli esercizi futuri.

In sintesi i principali indicatori di bilancio al 31/12/2018

	2018
STATO PATRIMONIALE	
Margini	
Margine di Tesoreria	- 1.797.382
Margine di struttura	- 1.195.725
Indici	

Indice di liquidità	0,56
Indice di copertura delle immobilizzazioni	- 0,32
Indipendenza finanziaria	- 0,06
CONTO ECONOMICO	
Margini	
Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)	- 152.857
Risultato Operativo (EBIT)	- 459.488
Indici	
Return on sales (ROS)	- 4,26%

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Mantenimento mediante la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione individuate nella precedente delibera di razionalizzazione ordinaria al 31/12/2017 approvata con DCC nr. 172 del 27/12/2018.

L'Ente dopo aver valutato i risultati del bilancio della società Farmacia Terni S.r.l. al 31/12/2018, alla luce di quanto indicato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 32 del 27/09/2018, avendo avviato le attività necessarie ed indispensabili alla riorganizzazione e ristrutturazione della società, al fine di renderla concorrenziale sul mercato nazionale, valuterà la soluzione gestionale più consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell'Ente e della società, compresa la valutazione dell'opportunità di cedere definitivamente le quote sociali.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione di mantenere la partecipazione, sia pure condizionata dagli esiti delle prossime verifiche programmate dall'Ente, permane l'obbligo di ottemperare alle disposizioni del TUSP, non affrontate in sede di revisione ordinaria, come di seguito riepilogate.

Occorre evidenziare, in particolare, la sussistenza delle condizioni che confermino l'"interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP al mantenimento delle partecipazioni nelle farmacie. Anche in sede di revisione ordinaria, infatti, non si fa cenno né tanto meno si documentano le **modalità di svolgimento dell'attività sociale** che, al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività ed accreditare l'interesse generale richiesto dal TUSP, debbono risultare "differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza..."

Ai fini della razionalizzazione dei costi di funzionamento, l'Ente non ha ottemperato alla richiesta di analizzare i costi della gestione economica anche in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore, evidenziando in particolare i motivi alla base delle reiterate perdite registrate negli ultimi anni.

In sede di revisione della partecipazione in esame sarebbe stato altresì necessario dare atto dell'ottemperanza alle generalità delle prescrizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico richiamate al par. 6.17.2., cui si rinvia e in particolare all'obbligo di effettuare gli accantonamenti correlati alle perdite conseguite dalla partecipata ai sensi dell'art. 21 del TUSP.

6.17.4. U.S.I. S.p.A. - Umbria Servizi Innovativi - in fallimento

Esito della revisione:

Partecipanti e quote di partecipazione.

Il Comune di Terni vi partecipa direttamente con una quota del 99,50%. La quota residua è detenuta dalla U.S.I. S.p.a.

Attività

Servizi connessi all'informatica, attività industriale di realizzazione prodotti multimediali anche mediante supporti informatici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	n.d.	n.d.
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2013.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (curatore fallimentare)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società è in stato di liquidazione e non è operativa.

Considerato che i costi della procedura in atto sono destinati a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse dell'Ente attivarsi per rimuovere con ogni possibile sollecitudine le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< La società UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 30/09/2015 a rogito Notaio Carlo Filippetti (Rep. 56373); l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2013.

Nella precedente razionalizzazione, quella ordinaria di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, per la società in oggetto era stata prevista l'adozione delle procedure concorsuali. La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni n. 26 del 20/06/2019.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dichiarazione di fallimento.

6.17.5. A.T.C. S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Terni	44,17%
Provincia di Terni	15,12%
Comune di Orvieto	8,97%
Comune di Narni	8,00%
Comune di Amelia	5,24%
Altri 27 soci pubblici	18,50%

Attività

Servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	- 2.531.471,00
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2014.

In liquidazione dal 2016.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società attualmente non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011 €	- 2.154,00
2012 €	- 2.761,00
2013 €	- 3.241,00
2014 €	- 2.531.471,00

Contrariamente a quanto riportato nel piano di revisione straordinario approvato in data 18 settembre 2017 è improbabile che la procedura di liquidazione possa concludersi entro il 2018. Come da comunicazione resa al Comune di Terni, il liquidatore ritiene che: “... i tempi per la conclusione della liquidazione dipendono ... [dal] tempo necessario per la vendita delle azioni [detenute in Umbria Tpl e Mobilità spa], che allo stato non è stimabile non essendo presente alcuna manifestazione di interesse da parte degli enti locali interpellati e stante anche la difficoltà in cui si trova la società partecipata e [da] ultimo dalla tempistica di incasso dei crediti verso gli Enti soci difficilmente stimabili”. In realtà gli Enti partecipanti non si sono fatti carico di monitorare ed analizzare criticamente le ragioni che, a giudizio del liquidatore sono di ostacolo alla immediata chiusura della liquidazione e a venir meno dei costi della procedura e dei disservizi anche amministrativi che si riflettono sulla proficua gestione degli Enti.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< La società ATC S.p.A. è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 8/06/2016 a rogito Notaio Paolo Cirilli di Terni (Rep. 57431). L'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2014.

Nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la società in oggetto era stata prevista, alla luce del fatto che non necessitava di ulteriori azioni di razionalizzazione, la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione.

Tale termine non è stato rispettato a causa del dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, stato in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Prosecuzione della procedura di liquidazione che si auspica abbia termine entro il 31/12/2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare, sotto il profilo della inerenza e della congruità, i componenti negativi che hanno dato luogo alle perdite di esercizio, interrogandosi anche sulla riproposizione degli stessi negli anni a venire, a iniziare dal compenso spettante al liquidatore. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari. Non si interroga sui costi sostenuti negli ultimi quattro anni e sui motivi alla base della mancata presentazione ed eventuale mancata approvazione dei bilanci, né si fa carico di valutare criticamente quanto riferito dal liquidatore, soffermandosi, tra l'altro, sulle ragioni che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

6.17.6. A.T.C. Servizi S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Terni	44,16%
Provincia di Terni	15,12%
Comune di Orvieto	8,97%
Comune di Narni	8,00%
Comune di Amelia	5,24%
Altri soci pubblici	18,51%

Attività

Servizi di trasporto pubblico di linea, servizi di noleggio autobus con conducente, gestione di parcheggi a pagamento, gestione impianti mobilità alternativa. (attività esercitata - fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	365.628,00	- 241.025,00
2015	416.453,00	- 225.607,00
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2015.

In liquidazione dal 2015

Numero amministratori al 31.12.2018: 1 (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**

- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011 € - 34.775,00

2012 € 109.678,00

2013 € - 220.198,00

2014 € - 241.025,00

2015 € - 225.607,00

Benché il procedimento di liquidazione si protragga da quasi tre anni, generando costi destinati a gravare sui bilanci dei partecipanti, nessuno di essi, a iniziare dal Comune di Terni che vi partecipa in maggior misura, si è fatto carico di monitorare ed evidenziare le ragioni che ne impediscano la conclusione né di indicare le specifiche azioni intraprese per porre termine alla procedura di liquidazione. Senza risposta da parte degli Enti è rimasta, in particolare, l'istanza del liquidatore, più volte reiterata, di formalizzare il passaggio in proprietà delle reti che, su indicazione del Comune di Terni, la società avrebbe messo a disposizione della controllata Terni Reti s.r.l.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< La società ATC SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del 28/09/2015 a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 16794); l'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2015.

Nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la società in oggetto era stata prevista, alla luce del fatto che non necessitava di ulteriori azioni di razionalizzazione, la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione

Tale termine non è stato rispettato a causa del dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, stato in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni.

Stante il fatto che una delle operazioni necessarie al fine di giungere alla conclusione delle procedure di liquidazione risulta essere il perfezionamento dei passaggi di proprietà di reti e impianti dalla società in esame alla società Terni Reti S.r.l., come evidenziato nella Relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di revisione ordinaria, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio, con atto n. 382 del 29.11.2019 l'approvazione di un accordo integrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990.

Tale deliberazione non è ancora stata oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Prosecuzione della procedura di liquidazione che si auspica abbia termine entro il 31/12/2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Anche in questo caso gli atti di revisione ordinaria non fanno menzione dei rilievi mossi dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

Si ripropongono pertanto le stesse considerazioni svolte nella trattazione della partecipazione in ATC S.p.A. in liquidazione, cui si rinvia, con invito a riferire, in particolare, sui motivi che hanno impedito la conclusione delle operazioni di liquidazione nonché il deposito dei bilanci nel registro delle imprese.

6.17.7. S.I.I. Servizio Idrico integrato S.c.p.a.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Acquasparta	0,06288%
Comune di Allerona	1,01667%
Comune di Alviano	0,47500%
Comune di Amelia	3,00682%
Comune di Arrone	0,81667%
Comune di Attigliano	0,40833%
Comune di Avigliano Umbro	0,84167%
Comune di Baschi	1,03333%
Comune di Calvi dell'Umbria	0,71667%
Comune di Castel Giorgio	0,74167%
Comune di Castel Viscardo	0,72500%
Comune di Fabro	0,75000%
Comune di Ferentillo	0,93333%
Comune di Ficulle	0,85833%
Comune di Giove	0,45000%
Comune di Guardea	0,65833%
Comune di Lugnano in Teverina	0,55000%
Comune di Montecastrilli	1,25000%
Comune di Montecchio	0,72500%
Comune di Montefranco	0,01515%
Comune di Montegabbione	0,67500%
Comune di Monteleone d'Orvieto	0,50000%
Comune di Narni	5,00606%
Comune di Orvieto	5,81970%
Comune di Otricoli	0,56667%
Comune di Parrano	0,48333%
Comune di Penna in Teverina	0,30000%
Comune di Polino	0,01212%
Comune di Porano	0,43333%
Comune di San Gemini	0,94167%

Comune di Stroncone	1,30000%
Comune di Terni	18,92727%
ASM Spa*	18,00000%
AMAN Scpa**	6,00000%
Umbriadue Scarl***	25,00000%
Totale	100,00000%

*Partecipata dal Comune di Terni (100%)

** Partecipata da Comune di Amelia (66,00%), Comune di Lugnano in Teverina (12,00%), Comune di Guardea (11,00%), Comune di Alviano (5,00%) e Comune di Giove (6,00%),

***Società privata, partecipata da Technologies for water service S.p.A. (63,00%), Acea Molise S.r.l. (34,00%), Acea S.p.A. (2,3%), RPA Investimenti (0,05%), SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. (0,01%) e DEA S.r.l. (0,01%).

Attività

Gestisce il servizio idrico integrato e della depurazione dell'ATI Umbria 4 nei 32 comuni della provincia di Terni. Il ciclo integrato delle acque comprende: opere di captazione, impianti di stoccaggio, reti di adduzione e di distribuzione idropotabile, gestione delle reti fognarie e depurazione delle acque reflue e reimmissione nei corpi idrici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	40.050.724,00	442.585,00
2015	38.288.121,00	419.081,00
2016	40.243.815,00	996.060,00
2017	42.462.995,00	683.718,00
2018	45.097.611,00	2.503.687,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **33**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni della Sezione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte per la partecipazione nella stessa società detenuta dal Comune di Narni di cui al par. 6.13.1., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Nel corso del 2019 sono stati forniti dalla Corte dei Conti nuovi pronunciamenti relativi al concetto di controllo pubblico che hanno indotto l'Ente, anche alla luce dell'analisi delle previsioni statutarie della società in esame, a ritenere la stessa non in controllo pubblico.

Lo statuto della società S.I.I., infatti, prevede che l'assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% del capitale sociale.

Tale circostanza determina un potere di veto/blocco in capo al socio privato che attualmente detiene il 25% del capitale sociale. Stante il fatto che, alla luce di quanto chiarito dalla Corte dei Conti nel corso del 2019, deve ritenersi escluso il controllo pubblico nel caso in cui il socio o i soci privati abbiano un potere di veto, e per tutto quanto meglio specificato nelle premesse, l'Ente ritiene la società S.I.I. non in controllo.

Di seguito le risultanze del bilancio della società alla data del 31/12/2018

CONTO ECONOMICO	2017	2018	Variazione %
Ricavi da servizi	38.816.341	38.800.070	-0,04%
Ricavi e proventi diversi	3.646.654	6.297.541	72,7%
Valore della produzione	42.462.995	45.097.611	6,2%
Costi di produzione	-28.237.493	-28.229.530	0,0%
Margine operativo lordo (EBITDA)	14.225.502	16.868.081	18,6%
Accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni	-11.574.644	-11.822.730	2,1%
Margine operativo (EBIT)	2.650.858	5.045.351	90,3%
Proventi e oneri finanziari	-1.402.740	-1.275.150	-9,1%
Risultato ante imposte	1.248.119	3.770.202	202,1%
Imposte sul reddito di esercizio	-564.400	-1.266.514	124,4%
Utile/Perdita di esercizio	683.719	2.503.688	266,2%

INDICI	2017	2018
ROE	2,68%	9,56%
ROI	3,76%	7,21%
ROS	6,33%	11,36%
EBIT MARGIN	6,24%	11,19%
EBITDA	33,50%	27,40%
MARGIN		

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Nel precedente piano di razionalizzazione era stata prevista l'adozione di un piano di riduzione dei costi nel triennio 2019/2021, al quale, comunque, non è stato dato avvio nel corso del 2019.

Con riferimento al bilancio di esercizio al 31.12.2018, dall'analisi delle voci di costo, si può affermare che, nonostante alcune categorie abbiano subito un aumento rispetto al 2017, l'incidenza del totale dei costi sul valore della produzione è diminuita passando da un valore di 0,94 a 0,89; parimenti il risultato di esercizio ha subito un notevole miglioramento passando da € 683.718,00 ad € 2.503.687.

Per tali motivazioni non si ritiene necessaria l'adozione di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento. Preme evidenziare, inoltre, che in data 05/12/2019 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio la modifica del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie di cui alla D.C.C. n. 172 del 27/12/2018, attraverso l'autorizzazione alla cessione del 15% delle quote detenute da ASM TERNI S.p.A. nel S.I.I. S.c.p.A..

Tale operazione è stata avviata sia al fine di adeguare l'assetto societario alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, che all'art. 17 prevede che nelle società miste la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%, nonché, visti i benefici finanziari che la stessa apporterebbe sia alla società che all'Ente, al fine di evitare un aumento delle tariffe che si ripercuoterebbe sulla collettività.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

In disparte la sussistenza di un interesse generale al mantenimento della partecipazione e l'attribuzione della qualifica di società a controllo pubblico (da escludere in base alle prerogative statutarie riconosciute al socio privato che ne detiene il 25%, siccome per la prima volta comunicate dall'Ente), permane la necessità di motivare la determinazione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata sulla base di una puntuale analisi critica centrata sui diversi punti indicati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

Per converso, tanto il mero calcolo (non commentato) dei principali indici di bilancio quanto la constatata contrazione dei costi non consentono di valutare l'eventuale necessità di procedere alla menzionata razionalizzazione.

6.17.8. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00
2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<<La società UMBRIA DIGITALE è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e società di diritto singolare (art. 1, comma 4 del D.Lgs. 175/2016) in quanto istituita con Lg. Reg.le nr. 9/2014.

La società consortile a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing.

A dicembre 2018 la compagine societaria risulta costituita dalla Regione Umbria per il 76,92% e per la restante parte dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere dell'Umbria, dai comuni dell'Umbria ed altri enti per un totale di 81 soci. Tale numero è destinato ad aumentare in considerazione degli imminenti ingressi di ulteriori comuni umbri.

I rapporti con i soci sono disciplinati nello statuto sociale nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali nonché dei riferimenti normativi Regionali che, stante la specifica natura giuridica consortile ed in house, dispongono gli indirizzi ed il controllo della Società Consortile.

Nel corso dell'esercizio i soci hanno definito le modalità di controllo attraverso l'organo preposto all'esercizio del controllo analogo congiunto, hanno definito singole convenzioni per le attività conferite, affidate o cofinanziate con la definizione delle singole contribuzioni.

La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario

(DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale.

Sono attività a rilevanza pubblica, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

Umbria Digitale consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture digitali attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. Nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, Umbria Digitale, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

Svolge per l'Ente e per gli altri Enti pubblici soci attività di consulenza in ambito ICT.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Mantenimento senza necessità di interventi correttivi.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.17.9. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Provincia di Perugia	0,99%
Camera di Commercio di Perugia	0,36%
Provincia di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città Della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

Manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per il Comune di Terni valgono le stesse considerazioni svolte in merito alla revisione della società in esame di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< La società SVULUPPUMBRIA è società in house nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Svolge per l'Ente e per gli altri Enti pubblici soci attività di consulenza e assistenza tecnica. Sviluppumbria è l'Agenzia Regionale che da oltre 40 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell'Umbria seguendo gli indirizzi di programmazione regionale.

Attraverso le diverse professionalità interne progetta interventi per il supporto alla creazione e allo sviluppo d'impresa per i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI dell'Umbria.

Su mandato della Regione Umbria si occupa della gestione del patrimonio immobiliare regionale e delle attività di sostegno alle strategie di Promozione Turistica Integrata attraverso la promozione della Destinazione Umbria e la gestione del portale turistico regionale umbriatourism.it.

Competenze, struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria, accreditano Sviluppumbria come Organismo Intermedio dalla Regione Umbria con delega a gestire una parte dei FONDI POR FESR 2014-2020 per le imprese umbre.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nella suddetta società, anche in un'ottica di dismissione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto delle valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione in esame, non senza richiamare l'attenzione dell'Ente sulla necessità di attivarsi secondo le stesse modalità prospettate alla Regione Umbria affinché siano assicurati tutti gli interventi di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia, rilevanti anche per il Comune di Terni.

6.17.10. Green A.S.M. S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite ASM Terni S.p.A. con una quota del 50,00%.

Attività

Trattamento rifiuti da raccolta differenziata.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		397.423,00
2015		352.481,00
2016	3.769.553,00	101.176,00
2017	3.844.759,00	83.259,00
2018	3.893.622,00	7.171,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 2

Numero dipendenti al 31.12.2018: 7

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Benché la presenza di servizi che rivestano un interesse generale di per sé non comporti l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a predisporre un piano di razionalizzazione che, a seconda dei casi, può contemplare la fusione della partecipata con società che svolgono attività analoghe ovvero la razionalizzazione dei costi di funzionamento.

In particolare, l'opzione per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, espressa nel piano di revisione straordinario *ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016*, non è corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata.

E' stato conseguentemente chiesto all'Ente di riferire in merito ai seguenti punti:

a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o

indirettamente) sul bilancio dell'Ente;

- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

A riguardo la società Green ASM srl, su richiesta del Comune, ha riferito che:

- a) *“la società non presenta né costi attuali né potenziali che possano influenzare il bilancio del Comune di Terni.*
- b) *Trattasi di società che gestisce un impianto di gestione anaerobica con valorizzazione energetica e di compostaggio di rifiuti a matrice organica (frazione organica da raccolta differenziata e verde), monitorata con le normali tecniche di analisi delle aziende industriali: scostamento Budget – Forecast – Consuntivo e che ha presentato nella fase a regime sempre risultati di gestione positivi. Il Consiglio di amministrazione non percepisce alcun compenso.*
- c) *La società non ha usufruito di nessun contributo pubblico né finanziamenti pubblici (Comunitari, Statali, Regionali) ed è monitorata con il sistema sopra descritto.*
- d) *La società ha nei confronti del Comune solo rapporti di tipo commerciale in relazione al contratto stipulato con ATI 4 Umbria, ora Auri Umbria, per il conferimento dei rifiuti organici e verde provenienti dalla raccolta differenziata del bacino di Terni. [...]”*

Le riportate informazioni, rese a seguito di richiesta istruttoria della Sezione, non integrano i risultati di una dettagliata analisi economico-finanziaria della gestione della partecipata, centrata tra l'altro sui criteri di determinazione del corrispettivo dei servizi resi al Comune e sulla predisposizione di un adeguato piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

In merito alle richieste istruttorie concernenti l'applicazione delle disposizioni del TUSP, concernenti le società a controllo pubblico, l'Ente ha trasmesso una comunicazione della Green ASM s.r.l., secondo cui:

“Per i punti riguardanti l'applicazione delle previsioni del D.lgs. 175/2016 si ritiene che le relative prescrizioni non debbano essere osservate da Green ASM srl [in quanto]:

- a) *L'articolato del D.lgs. 175/2016 richiamato nella comunicazione del Comune, si ritiene non debba essere applicato alla società Green ASM srl in quanto società partecipata da società quotata e non partecipata da amministrazione pubblica;*
- b) *Green ASM srl non è una società in controllo pubblico perché lo stesso controllo è esercitato da società privata e quotata [a norma dell'art. 2359, comma 1, numero 3].”*

Contrariamente a quanto comunicato dalla società si ritiene che le disposizioni del TUSP trovino applicazione nei confronti della Green ASM s.r.l., non rilevando la circostanza che la stessa sia partecipata al 50% da società quotata in mercato regolamentato. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, infatti, le disposizioni del TUSP si applicano in ogni caso alle società (partecipate da società quotate) che *“siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”*

Tale ultima condizione ricorre per la Green ASM s.r.l. che, pur essendo partecipata da società quotata, è altresì indirettamente partecipata (al 50%) dal Comune di Terni per il tramite di ASM Terni S.p.A. (società non quotata), ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) del TUSP.

Per quanto sopra si rileva, con riguardo alla partecipazione in esame, la mancata applicazione delle disposizioni del TUSP concernenti, in particolare, l'omessa ricognizione degli elementi utili per l'eventuale definizione di un piano di contenimento di costi di funzionamento della partecipata.

Le disposizioni riferite alle società *“a controllo pubblico”* non trovano invece applicazione qualora, in virtù di particolari vincoli contrattuali, la stessa sia sotto l'*“influenza dominante”* della società quotata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3 c.c..

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Produce un servizio di interesse generale quale il trattamento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali al fine del Recupero di materia e di energia. Come indicato nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 l'Ente decide di mantenere la partecipazione senza intervento; essa, infatti, svolge un'attività di completamento del ciclo dei rifiuti attraverso la gestione di impianti per il trattamento biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali al fine del Recupero di materia e di energia.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Negli atti della revisione ordinaria non si fa menzione delle osservazioni della Sezione formulate in esito al controllo della revisione straordinaria, con la conseguenza che non si hanno informazioni sulla specifica realtà economico-finanziaria della partecipata né sulla eventuale necessità di predisporre un piano di contenimento dei costi di gestione.

Anche in questa sede gli esiti del menzionato controllo effettuato dalla Sezione vengono riproposti all'attenzione del Comune.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dettate dal TUSP per la società a controllo pubblico l'Ente vorrà riferire in merito alla eventuale presenza di clausole statutarie o contrattuali in virtù delle quali sia consentito ai soci privati di esercitare un'"*influenza dominante*" ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. (v. par. 6.2.6).

6.17.11. Umbria Energy S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite ASM Terni S.p.A. con una quota del 50,00%.

Attività

Fornitura di energia elettrica e gas nel mercato libero del territorio dell'Umbria. Oltre alla fornitura di energia mette a disposizione servizi e tecnologie per rendere più vantaggioso l'utilizzo della risorsa energetica.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		15.137,00
2015		194.801,00
2016	78.083.056,00	460.298,00
2017	63.751.426,00	561.141,00
2018	69.552.194,00	1.051.820,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **3**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **20**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Sulla base dei dati esposti e delle informazioni riportate nel questionario nonché nella delibera di approvazione del piano, si rileva quanto segue.

L'Ente non ha motivato il mantenimento della partecipazione, benché il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, nel proprio parere di "regolarità tecnica" del 28.09.2017, n. prot. 124882, si fosse espresso per la dismissione della partecipazione nella società Umbria Energy, la cui "attività effettivamente espletata non ha natura di interesse generale in quanto trattasi di attività svolta sul libero mercato in regime concorrenziale e in assenza di obblighi di servizio pubblico".

In violazione pertanto dell'art. 24, comma 1, del TUSP l'Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione senza argomentare la presa di distanza dal riferito parere di regolarità tecnica. In ogni caso sarebbe stato necessario deliberare sulla base degli esiti di una adeguata analisi economico-patrimoniale e finanziaria della società partecipata volta alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della medesima.

Sia nella delibera di approvazione del piano di revisione che nel questionario trasmesso a questa Sezione, manca, in particolare:

- a) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- b) la specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni;
- c) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

A seguito della richiesta di chiarimenti formalizzata dalla Sezione con nota del 13.06.2018 n. 824, l'Ente si è limitato a trasmettere un comunicazione della società partecipata, secondo cui *"Umbria Energy S.p.A. è una società partecipata al 50% da ASM Terni S.p.A. e al 50% da Acea Energia S.p.A. (a sua volta partecipata al 100% da Acea S.p.A. società quotata in Borsa) e che la stessa è consolidata da Acea Sp.A. in quanto quest'ultima esercita il controllo per mezzo di Acea Energia S.p.A., a norma dell'Art. 2359 comma 1 numero 3, si ritiene che la Scrivente non sia una società soggetta a controllo pubblico, ad ogni buon conto, nell'ottica dello spirito di collaborazione e per il rispetto istituzionale dovuto, si comunica quanto segue: 1. La Società non presenta né costi attuali né potenziali che possano influenzare il bilancio del Comune di Terni. 2. Trattasi di società che opera nel mercato libero della vendita energia elettrica e metano e svolge servizio di pubblica utilità in qualità di esercente le vendite di energia elettrica nel mercato tutelato, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"). La Società è in grado di provvedere autonomamente ai costi del suo funzionamento e della sua attività senza dunque gravare sui bilanci del Comune di Terni. Ciò risulta dalla circostanza che i costi di svolgimento dell'attività sono coperti dai ricavi derivanti dalla attività di vendita nel mercato dell'energia e del metano. 3. L'attività svolta dalla Società viene monitorata in base alle normali tecniche di analisi delle aziende industriali: scostamento budget - forecast - consuntivo e presenta risultati di gestione positivi. La Società - pertanto - è in grado di autofinanziarsi con i proventi della propria attività senza dover ricorrere a sussidi e*

contributi pubblici. 4. La Società non ha usufruito di alcun contributo pubblico, né finanziamenti pubblici (Comunitari, Statali, Regionali) ed è monitorata con il sistema sopra descritto. 5. La Società ha nei confronti del Comune di Terni solo rapporti di natura commerciale in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica e metano stipulati con lo stesso. Si allega estratto conto delle partite al 25/06/2018 a credito della Società. 6. Per i punti riguardanti l'applicazione delle previsioni del D. Lgs. 175/2016 si ritiene che le relative prescrizioni non debbano essere osservate da Umbria Energy S.p.A. per quanto scritto in premessa ed in particolare: a. l'articolato del D. Lgs. 175/2016 richiamato nella comunicazione del Comune, si ritiene non debba essere applicato alla società Umbria Energy SpA. in quanto società partecipata da società quotata e non partecipata da Amministrazione Pubblica; b. Umbria Energy S.p.A. non è una società soggetta a controllo pubblico perché lo stesso controllo è esercitata da società privata e quotata."

Considerazioni conclusive

Considerato che le disposizioni del TUSP trovano applicazione nei confronti della Umbria Energy S.p.A., in quanto società indirettamente partecipata dal Comune di Terni (per il tramite della controllata ASM TERNI Spa), sarebbe stato necessario motivare la delibera di mantenimento della partecipazione avendo riguardo all'eventuale "interesse generale" dei cittadini alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, nonché alla eventuale necessità di approvare un piano di contenimento dei costi della partecipata, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Umbria Energy è una società partecipata al 50% da ASM Terni Spa e al 50% da Acea Energia Spa (a sua volta partecipata al 100% da Acea spa società quotata in borsa) e la stessa è consolidata da Acea spa in quanto quest'ultima esercita il controllo per mezzo di Acea Energia Spa a norma dell'art. 2359 comma 1 n. 3, e pertanto la stessa non è da ritenersi società a controllo pubblico.

Nel piano di razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, per la società UMBRIA ENERGY, con D.G.C. nr. 257 del 20/9/2017, emendata in senso contrario dalla D.C.C. nr. 249 del 28/9/2017, era stata disposta l'alienazione delle quote in quanto l'attività da essa svolta, di distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas sul libero mercato, è attività non rientrante nella casistica prevista dall'art. 4 del TUSP e quindi non indispensabile per il perseguimento delle finalità proprie dell'Ente (cfr. TAR Molise sentenza 331/2017).

Il Consiglio Comunale con atto deliberativo nr. 172 del 27/12/2018 ha deliberato il mantenimento delle quote in UMBRIA ENERGY alla luce dei necessari approfondimenti circa la individuazione dell'interesse pubblico nel servizio che la società svolge.

Giova ricordare in proposito che da tempo la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha affermato che "il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale. Spetta quindi al singolo Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" necessarie per soddisfarle (deliberazione nr. 23/2008). La sezione ha confermato questa posizione anche recentemente con la delibera nr. 398/2016.

Sul tema è intervenuto anche il Consiglio di Stato (Cds. Sez. V Sent.ne. 578 del 23/01/2019 – ud. 13/12/2018) secondo il quale "il Comune, ente autonomo a fini generali ... è il soggetto pubblico cui spetta, salvo diversa scelta legislativa, giustificata dalla necessità di assicurare l'esercizio unitario, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'art. 118, c. 1, Cost, la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivo di interesse pubblico da perseguire, nonché scelta delle modalità per la loro soddisfazione. Ciò anche mediante l'erogazione di un servizio ovvero la produzione e la fornitura di un bene. Da qui la considerazione definitiva del Consiglio di Stato che si può riassumere nel modo seguente:

- non esiste, in generale, un obbligo di liquidazione della quota, a condizione che si dimostri la coerenza tra funzioni dell'Ente locale e l'attività della sua partecipata (art. 4);*
- nel caso di specie la decisione in merito alla natura del servizio e quindi della detenibilità della partecipazione spetta al Comune, nella sua discrezionalità;*
- la sentenza del Consiglio di Stato conferma, che l'obbligo di dismissione non sussiste.*

Mantenimento senza interventi in quanto l'Ente considera il servizio svolto dalla società servizio pubblico strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali; necessiterà un intervento di razionalizzazione qualora emerga l'insussistenza dei requisiti relativi all'interesse pubblico ricorrendo i quali l'Ente si riserva di prendere ogni decisione al riguardo.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Anche in questo caso il Comune non ha provveduto alla razionalizzazione della partecipazione nei termini indicati dal TUSP ed esplicitati dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria. Invero i servizi resi dalla società potrebbero collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essi soddisfino un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello

sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

Gli atti di revisione non si soffermano neppure sulla specifica realtà economico-finanziaria della partecipata né sulla eventuale necessità di predisporre un piano di contenimento dei relativi costi di gestione.

Nel riproporre all'attenzione del Comune i predetti aspetti, si invita altresì a relazionare in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni del TUSP in materia di società a controllo pubblico, in conformità alle indicazioni fornite al precedente par. 6.17.10.

6.17.12. Umbria Distribuzione Gas S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite ASM Terni S.p.A. con una quota del 40,00%.

Attività

Distribuzione di gas naturale.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		308.657,00
2015		311.047,00
2016	6.281.516,00	79,00
2017	6.225.639,57	117.939,30
2018	6.201.673,46	162.445,75

Numero amministratori al 31.12.2018: **6**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **3**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di cui all'art. 4 del TUSP che escludono l'obbligo della dismissione.

La società potrebbe, tuttavia, collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione *ex art. 4, co. 2, lett. a)* del TUSP, a condizione che l'attività svolta dalla stessa soddisfi un *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune di Terni (che indirettamente vi partecipa) in sede di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Benché la presenza di servizi che rivestono un interesse generale di per sé non comporti l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto - ricorrendone i presupposti - a predisporre e proporre nelle competenti sedi societarie un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Sotto questo aspetto, l'opzione per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, espressa nel piano di revisione straordinario *ex art. 24* del D.Lgs. n. 175/2016, appare immotivata in quanto non corroborata da una preventiva analisi economico-finanziaria della società partecipata.

E' stato chiesto pertanto all'Ente di riferire in merito:

- a. alla situazione economico-finanziaria della società partecipata e ai risultati misurabili;
- b. all'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c. alle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, alla necessità di definire un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d. al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e. ai rapporti di debito credito con la partecipata.

A riguardo, il Comune - senza affrontare esaurientemente i diversi punti di domanda - ha fatto pervenire una nota della Società in esame del 22.06.2018 n. prot. 179, nella quale ci si limita ad affermare che:

“[la Società] opera sul mercato per lo svolgimento di un servizio pubblica utilità, e gestisce in regime di concessione il servizio di distribuzione del gas naturale attribuito dal Comune di Terni a seguito dell’espletamento di una gara pubblica.

La Società è in grado di provvedere autonomamente ai costi del suo funzionamento e della sua attività senza dunque gravare sui bilanci del Comune di Terni. Ciò risulta dalla circostanza che:

- *i costi di svolgimento dell’attività sono coperti dai ricavi derivanti dalla riscossione della tariffa corrisposta dagli utenti del servizio;*
- *le tariffe sono regolamentate, in quanto i criteri di determinazione delle tariffe sono stabiliti dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”);*
- *la società – pertanto – è in grado di autofinanziarsi con i proventi della propria attività senza dover ricorrere a sussidi e contributi pubblici;*
- *l’attività della società è sottoposta alla regolazione delle competenti autorità amministrative indipendenti di settore (ad es. ARERA).”*

Il Comune non ha corrisposto neppure alle seguenti ulteriori richieste istruttorie che afferiscono alla partecipata in esame nella qualità di società a controllo pubblico:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la “relazione sul governo societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario).
- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all’adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile).
- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l’equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120).
- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017).
- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001).
- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata).
- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).
- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del TUSP

entro il 31 luglio 2017).

Considerazioni conclusive

Per quanto sopra, deve concludersi che la delibera di mantenimento senza razionalizzazione della partecipazione, approvata dal Comune di Terni con DCC n. 249 del 28.09.2017, non appare motivata in relazione sia all'interesse generale degli utenti alla fruizione di servizi forniti dalla partecipata sia alla determinazione di soprassedere alla definizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

L'Ente non ha corrisposto infine alla richiesta di riferire in merito all'attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alla società "a controllo pubblico".

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<<La società opera nel campo della distribuzione del gas naturale. Svolge un servizio di interesse generale attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per la sola gestione della distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento. Operando solo nella distribuzione e non nella commercializzazione e vendita del gas rientra fra le ipotesi di mantenimento senza intervento previste dal D. Lgs. 175/2016.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Le osservazioni evidenziate dalla Sezione nella deliberazione n. 5/2019, cui si rinvia, sono state del tutto disattese dall'Ente. Valgono anche in questo caso le medesime considerazioni svolte al par. 6.17.10, cui si rinvia.

6.17.13. S.I.I. - Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite ASM Terni S.p.A. con una quota del 18,00%

Per il controllo della revisione si rinvia al par. 6.17.7..

6.17.14. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite la società Sviluppo Umbria S.p.A., con una quota dello 0,058%.

Attività

Progettazione, realizzazione e raccolta finanziamenti per il progetto viario Quadrilatero Umbria-Marche realizzazione dell'Asse viario Marche Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali strada statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 - strada statale 318 asse Perugia-Ancona, della Pedemontana Fabriano- Muccia/Sfercia e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne delle Regioni interessate.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		0,00
2015		0,00
2016	29.905,00	0,00
2017	781,00	0,00
2018	0,00	0,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **35**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte per la revisione straordinaria della partecipazione in esame sono le stesse elencate per la Regione Umbria di cui al par. 6.1.14, cui si rinvia

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. fa parte delle società del "Gruppo ANAS" di cui all'Allegato A al D.Lgs. n. 175/2016, per le quali "non si applica l'art. 4" (cfr. art. 26, comma 2 del TUSP); ne consegue che la stessa, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni richiamate al citato art. 4, non è soggetta all'obbligo della razionalizzazione mediante liquidazione, dismissione o accorpamento.

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di riconsiderare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si osserva che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.15. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente, tramite Sviluppumbria S.p.A., con una quota dell'1,38%.

Attività

La Società fornisce servizi tecnici agli Enti consorziati operando nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione di prodotti agroalimentari. L'attività di certificazione si riferisce ai prodotti agro-alimentari regionali e nazionali di denominazione DOP/IGP.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		191.933,00
2015		7.568,00
2016	1.961.440,00	-146.505,00
2017	1.890.814,00	72.115,00
2018	2.568.949,00	88.852,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Si prende atto in via preliminare che la società fornisce servizi ritenuti dall'Ente di interesse generale ex art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP e che non ricorrono le condizioni previste all'art. 20, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) del TUSP ai fini della razionalizzazione della partecipazione mediante dismissione. Anche per il Comune di Terni le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria della partecipazione in esame sono sostanzialmente le stesse esposte nei confronti della Regione Umbria al par. 6.1.3., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di riconsiderare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si fa presente che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.16. Umbriafiore S.p.A

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A., con una quota del 1,21%.

Attività

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		43.297,00
2015		56.209,00
2016	1.845.389,00	73.319,00
2017	1.885.032,00	73.508,00
2018	1.733.963,00	43.469,00

Numero amministratori al 31.12.2018: 3

Numero dipendenti al 31.12.2018: 5

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla sezione in merito alla revisione straordinaria della partecipazione in esame sono le stesse evidenziate per la partecipazione indiretta della Regione Umbria di cui al par. 6.1.15., che qui si intendono integralmente richiamate.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di riconsiderare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si osserva che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla *"partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione"*.

6.17.17. GEPAFIN S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,17%.

Attività

Gepafin S.p.A. è iscritta all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario. Eroga servizi per l'attuazione di misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'UE e in altri programmi per la promozione dello sviluppo, a sostegno delle attività di piccole e medie imprese.

In tale ambito "Agisce in virtù di mandato senza rappresentanza", detenendo "partecipazioni a termine in società operanti in vari settori imprenditoriali, in ragione della durata ... dell'operazione di sostegno all'impresa e sulla base di appositi patti di riacquisto da parte dei soci privati delle società medesime". In particolare, detiene partecipazioni in n. 34 società. Gepafin S.p.A. interviene anche in favore di privati gestendo misure specifiche e strumenti dedicati per l'acquisto della prima casa, prestiti sociali d'onore e anticipo stipendi a favore di dipendenti di imprese in crisi. A tal fine gestisce Fondi di garanzia e di capitale di rischio, a valere su specifiche Misure della Regione Umbria. I fondi sono anche cofinanziati da risorse private.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		4.030,00
2015		817,00
2016	2.678.752,00	899,00
2017	2.836.117,00	626,00
2018	2.691.263,00	-777.340,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **22**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le osservazioni della Sezione sono sostanzialmente le stesse riportate al par. 6.1.4..

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di riconsiderare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si osserva che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.18. S.A.S.E. S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,31%.

Attività

Gestione dei servizi aeroportuali Aeroporto dell'Umbria.

Presenza partecipazione di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		-1.176.389,00
2015		-845.976,00
2016	4.705.371,00	-320.973,00
2017	4.923.392,00	211.342,00
2018	4.942.538,00	13.072,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **5**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **35**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Dall'insieme delle comunicazioni e dei dati pervenuti dagli Enti è dato rilevare sinteticamente quanto segue:

- la Regione, la Provincia di Perugia, il Comune di Marsciano e il Comune di Bastia Umbra hanno erroneamente interpretato la norma che definisce le società "a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;
- l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei "costi di funzionamento" (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità da tutti gli enti partecipanti;
- le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi

- da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all'esame dell'assemblea dei soci;
- lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);
 - l'esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti da tutti gli enti partecipanti e, in particolare, dalla Provincia di Perugia;
 - la società partecipata non ha predisposto la "Relazione sul governo societario" (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di "valutazione del rischio di crisi aziendale" di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;
 - non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell'Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);
 - nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 11, del TUSP;
 - non è stata confermata l'emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;
 - gli enti partecipanti hanno omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;
 - lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP).

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione di mantenere la partecipazione, si fa presente che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.19. NA.RO.GES S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente, tramite Sviluppo Umbria S.p.A., con una quota dell'1,03%.

Attività

Costituita per favorire lo sviluppo dell'innovazione, del trasferimento di tecnologie della ricerca applicata e della conoscenza nel campo della valorizzazione, e della fruizione del patrimonio culturale e ambientale e della comunicazione.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		- 3.377,00
2015		- 772,00
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2015.

Numero amministratori al 31.12.2018: 1 (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 0

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;
- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011 € - 11.901,00

2012 € - 320,00

2013 € - 10.959,00

2014 € - 3.377,00

2015 € - 772,00

Considerando che le perdite registrate, al pari dei costi della procedura in atto, sono destinate a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse degli Enti attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione. A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione. Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente Regione ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.20. Centro Ceramica Umbra S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dell'0,35.

Attività

Servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa a favore delle imprese del settore ceramica; attività di promozione e di riqualificazione del settore ceramica.

Presenza di privati

NO

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2011.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione. Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si fa presente che la revisione va estesa alla "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alla "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.21. Centro Studi Il Perugino S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,61%.

Attività

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività e il perseguimento dei fini qui di seguito descritti: - formazione universitaria, postuniversitaria, qualificazione e riqualificazione con sistemi tradizionali o con l'ausilio di tecnologie innovative, nel settore dei beni culturali, inteso nella piu' ampia accezione - promozione dei servizi per l'assistenza, l'alloggio e il tempo libero degli studenti iscritti ai corsi - promozione delle iniziative ritenute utili alla ricerca scientifica e applicata nel settore culturale, compresa la diffusione della conoscenza.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2010.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. Gli Enti partecipanti non hanno assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di rivalutare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.22. Artigiana Villamagina Coop. Sellano - in liquidazione coatta amministrativa

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,59%.

Attività

Fabbricazione di lime e raspe (fonte *Telemaco*)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2008.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di rivalutare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si fa presente che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.17.23. Nuova Panetto e Petrelli Spa - in fallimento

Esito della revisione: fallimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente, tramite Sviluppo Umbria S.p.A., con una quota dello 0,38%.

Attività

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività industriale di tipografia, litografia, arti grafiche e stampa in genere. (oggetto sociale, fonte *Telemaco*)

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2010.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dichiarazione di fallimento, non menzionato negli atti della revisione ordinaria.

6.17.24. La Verde Collina S.r.l. - in fallimento

Esito della revisione: fallimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,24%.

Attività

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (fonte *Telemaco*)

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2005.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dichiarazione di fallimento, non menzionato negli atti della revisione ordinaria.

6.17.25. International Multimedia University - IMU S.r.l. - in fallimento

Esito della revisione: fallimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,02%.

Attività

Istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria (fonte *Telemaco*)

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		n.d.
2015		n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2004.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**;
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **n.d.**;
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **n.d.**;

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto della intervenuta dichiarazione di fallimento

6.17.26. Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Terni vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria S.p.A. con una quota dello 0,10%.

Attività

Locazione di immobili propri.

Presenza di privati

SI

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014		1.190,00
2015		599,00
2016	167.566,00	- 26.991,00
2017	19.000,00	-270.477,00
2018	39.047,00	-12.271,00

In liquidazione dal 2017.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando i seguenti risultati:

2011 € 2.544,00

2012 € - 12.921,00

2013 € 4.495,00

2014 € 1.190,00

2015 € - 599,00

2016 € - 26.991,00

Nel presupposto che le perdite registrate e i costi della procedura in atto si riflettono in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, quest'ultimi sono portatori di un interesse diretto a conoscere e rimuovere le cause che ostano alla immediata conclusione della procedura di liquidazione. Le iniziative assunte a tal fine non sembrano particolarmente adeguate ed efficaci.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 384 del 27/12/2019

<< Come previsto per la società tramite SVILUPPUMBRIA nel presente piano di razionalizzazione è previsto il mantenimento delle società da essa partecipate; Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. L'Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare successive valutazioni circa la partecipazione nelle suddette società, anche in un'ottica di dismissione alla luce delle esiguità delle partecipazioni.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto della determinazione dell'Ente di riconsiderare il mantenimento della partecipazione nella società partecipata direttamente (Sviluppumbria Spa), si osserva che la revisione va estesa alle "partecipazioni indirette" secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, ossia alle "partecipazion[i] in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione".

6.18. COMUNE DI TODI

Revisione approvata con delibera C.C. del 28 dicembre 2019 n. 61, completa di relazione tecnica *ex art. 20*, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE%	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Umbra Acque s.p.a.	1,383	Mantenimento
DIR 2 Conap s.r.l.	1,38011	Mantenimento
DIR 3 Sienergia S.p.A. in liquidazione	0,3348	Liquidazione
DIR 4 3A Parco Tecn. Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.	1,52	Mantenimento
DIR 5 Coop. Agr. Media Valle Del Tevere Soc. Coop.	0,0418	Liquidazione
DIR 6 Umbria Digitale s.c. a r.l.	0,000207	Mantenimento

6.18.1. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Trattandosi di società che svolge un servizio "di interesse economico generale" (v. art. 2, co 1, lett. h) e i) del TUSP), i cui costi sono addebitati indirettamente ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. **Sotto tale aspetto** sarebbe stato necessario effettuare, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, una puntuale analisi di congruità dei costi di funzionamento della partecipata, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei medesimi. Siffatta analisi è comunque necessaria sia pure per escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

Nel presupposto che la partecipata non sia qualificabile come "società a controllo pubblico", gli Enti partecipanti hanno omesso di riferire in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica, disattendendo le relative richieste istruttorie.

Gli enti partecipanti non hanno evidenziato, in particolare, le iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo Unico in materia di società "a controllo pubblico":

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3);
- Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5);
- Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1);

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.61. del 28/12/2019

<<In merito al tipo di controllo si ritiene di effettuare alcune precisazioni, attesa la complessa e controversa problematica del controllo pubblico congiunto, alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti e della magistratura amministrativa. Come già evidenziato, Umbra Acque è una società in cui la maggioranza del capitale sociale (60%) è detenuta da soci pubblici e il 40% da un unico socio privato che è il socio di maggioranza relativa.

Nessuno dei soci pubblici dispone della maggioranza assoluta, non sono presenti patti parasociali tra i soci pubblici né altre forme di coordinamento istituzionalizzato. I soci pubblici per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale di loro spettanza hanno presentato, nelle ultime due assemblee, delle liste separate. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79% del capitale sociale e quindi anche del socio privato (art.19 dello Statuto). Umbra Acque S.p.A. è stata qualificata come società a controllo pubblico congiunto dalla delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per l'Umbria n.5/2019 del 11 gennaio 2019 contenente il referto sui piani straordinari di razionalizzazione con la seguente motivazione "posto che nel caso di specie le partecipazioni da esse (amministrazioni pubbliche) detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art.2359 c.1 n.1 c.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea). Successivamente, la stessa Corte con l'atto n.77/2019 del 2 ottobre 2019, tenuto anche conto dell'evolversi del dibattito giuridico e delle pronunce in materia, riscontrando apposita richiesta di parere da parte del comune di Corciano, in merito alla natura di Umbra Acque S.p.A. ha deliberato che: "la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali dispone di quote inferiori al 51% né può essere desunta da comportamenti di fatto, fermo restando che siffatta partecipazione pubblica maggioritaria, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, può essere valutata come indizio di partecipazione di controllo, ai sensi dell'art.2729 c.c." La mera maggioranza assembleare dei soci pubblici non sembra pertanto sufficiente da sola a configurare il "controllo pubblico" ai sensi del TUSP. La stessa Corte conti Umbria nel parere 77 citato ha evidenziato che "in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie in capo ai comuni sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero di favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP che consentano ai comuni soci di esercitare il controllo pubblico". Come detto ad oggi non sono stati stipulati patti parasociali tra i comuni soci. Inoltre la Corte ha evidenziato che eventuali vincoli statutari che "per decisioni di straordinaria amministrazione" prevedano il

consenso del socio privato sono di ostacolo all'esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti."

Sul punto il socio privato ACEA ha fatto presente di non voler esprimere voto favorevole ad eventuali modifiche statutarie che adeguino la società alle norme del TUSP sulle società a controllo pubblico.

Umbra Acque SpA ha sempre affermato inoltre di essere una società mista, regolata dall'art.17 TUSP, costituita a seguito di gara a doppio oggetto, non a controllo pubblico, mancando forme di controllo di diritto o di fatto dei soci pubblici sulla stessa, tanto ai sensi del codice civile quanto ai sensi del TUSP.

In presenza del potere di veto di cui all'art. 19 dello Statuto di Umbra Acque spa, gli stessi soci pubblici non potrebbero neanche imporre in sede assembleare le modifiche statutarie in teoria necessarie alla riconduzione della società al tipo normativo "società a controllo pubblico" del TUSP.

Data l'estrema complessità della materia, l'ANAC e l'Osservatorio sulla finanza locale hanno richiesto un intervento chiarificatore del legislatore in materia di controllo pubblico congiunto. Alcuni dei soci pubblici di Umbra Acque si sono riuniti nel mese di novembre 2019 per esaminare la complessa tematica del controllo pubblico congiunto nell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La revisione ordinaria si sofferma sulle ragioni del mantenimento della partecipazione in esame, già rappresentati nella revisione straordinaria e sostanzialmente condivise dalla Scrivente.

Di contro, l'Ente ha omesso di affrontare gli aspetti critici della gestione della partecipazione, a iniziare dalla eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento, segnalati dalla Scrivente in occasione del controllo sulla revisione straordinaria, tuttora in attesa di riscontro, cui si rinvia.

In ordine all'attribuzione della qualifica di società a controllo pubblico, si rinvia alle considerazioni svolte al par. 6.2.6.

6.18.2. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le

infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, afferenti alla razionalizzazione della partecipazione in esame sono le stesse riportate al par. 6.4.2., cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.61. del 28/12/2019

<<CONAP srl ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del preoigente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici. La società venne quindi costituita per assicurare una gestione unitaria degli impianti, che sono stati poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti normative. La società partecipata quindi detiene le infrastrutture che sono necessarie per l'attività di produzione, da parte del gestore (Umbra Acque s.p.a.), di un servizio che le amministrazioni pubbliche ritengono fondamentale per assicurare la soddisfazione dei bisogni

della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente. Nel piano di razionalizzazione straordinaria approvato dal Comune di Todi con atto c.c. 63/2017 il consiglio comunale pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall'art.20 comma 2, ha giustificato il mantenimento della partecipazione in CONAP srl con ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all'operazioni di liquidazione che avrebbero reso molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento e che tale decisione sarebbe stata rivista alla luce dell'interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate unitamente agli altri comuni facenti parte della compagine sociale [...]"

Il Comune di Perugia, quale socio che detiene la maggioranza del capitale di Conap (52,72%), ha presentato in data 12 marzo 2018 interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell'IVA applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA. CONAP ha inoltre presentato in data 5 marzo 2018 un ulteriore interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire, anche in questo caso, precise informazioni circa il regime di tassabilità applicabile alle plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi riverberandosi nei comuni soci di CONAP. In particolare, l'interpello ha riguardato la possibilità di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall'art.20 comma 6 del TUSP con riferimento alle operazioni di dismissione societarie deliberate nel piano di razionalizzazione del 2018; l'Agenzia delle entrate in data 23 maggio 2018 ha escluso la possibilità di beneficiare di quanto previsto dalla norma summenzionata. Dall'esito dei predetti interPELLI non risultano superati gli ostacoli presenti in sede di approvazione del piano di ricognizione straordinaria alla dismissione della partecipazione che, se attuata, avrebbe come conseguenza un costo molto elevato a carico dei comuni soci. Quindi pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento del servizio idrico. Inoltre la stessa, per quanto sopra evidenziato, non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società. In merito alla messa in liquidazione della società tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che non beneficerebbe secondo quanto disposto dalla risposta all'interpello presentato dalla società all'Agenzia delle Entrate nel maggio 2018, ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013. Tale operazione risulterebbe anche impraticabile sul piano pratico, se non mediante la costituzione di un nuovo organismo preposto alla gestione unitaria e coordinata delle reti che si andrebbe a sostituire di fatto all'attuale Società.

Si conferma, pertanto, anche alla luce della irrilevante quota detenuta, il mantenimento della partecipazione per ragioni economiche in continuità con quanto deliberato nel piano di ricognizione 2018 approvato con delibera consiliare n. 90/2018.

Riduzione dei costi

La società non ha personale alle proprie dipendenze. Per la gestione amministrativa ha in corso un contratto con Umbra Acque S.p.A. per euro 6.000,00 annui e affida la gestione contabile ad uno studio commerciale per circa 4.000,00 euro annui. Negli anni 2017 e 2018 sono state adottate delle azioni per la riduzione delle pur modestissime spese di funzionamento. In particolare, nell'anno 2017 è stato modificato lo statuto passando da un collegio di tre sindaci al sindaco unico con una riduzione di 2/3 degli oneri per i relativi compensi. L'amministratore unico inoltre con decorrenza 2018 ha provveduto a ridefinire i contenuti economici dei due contratti di consulenza che ha in corso la società con un risparmio complessivo di circa il 50% della relativa spesa (oggi pari a poco più di 10.000,00 euro annui). Dette azioni hanno contribuito a generare una disponibilità di cassa e una riduzione delle necessità future che dovrebbe scongiurare, perlomeno nel prossimo triennio, oneri a carico dei bilanci degli enti soci. Ai sensi dell'art.19 comma 5 TUSP il Comune di Perugia, ha assegnato per il 2018 alla società l'obiettivo di ridurre del 15% del complesso delle spese di funzionamento rispetto a quelle sostenute nel 2016. Le spese stesse, al netto di quelle riferite ad esercizi precedenti, sono state ridotte di circa il 20% passando da 52.191,00 a 41.317,00.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Avendo presente che l'Ente non si uniformato alle indicazioni fornite dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, ai fini della razionalizzazione della partecipazione in esame valgono le stesse osservazioni di cui al par. 6.4.2, cui si rinvia.

6.18.3. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.p.A.*	42,08%
Gesenu S.p.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Todi	0,33%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Promozione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014

Numero amministratori al 31.12.2018: 3 (liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: 1

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando i seguenti risultati: - 2015: € 169.290,00

- 2014: € - 628.452,00

- 2013: € -2.524.458,00

- 2012: € 13.397,00

La Sezione osserva che i costi del procedimento, ad iniziare dal compenso spettante al liquidatore, al pari delle perdite registrate, sono destinati a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti. Di qui l'interesse ad accelerare la chiusura del procedimento di liquidazione in atto.

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione e, con esso, il venir meno degli oneri che continuano a gravare sul bilancio della partecipata.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.61. del 28/12/2019

<<La procedura di liquidazione è in fase conclusiva, sono ancora pendenti tre contenziosi (due passivi e uno attivo) che riguardano la società che sono il motivo del ritardo della definitiva conclusione della procedura.

In data 8 maggio 2019 si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci; in quella sede è stato illustrato da parte del Collegio dei Liquidatori lo stato attuale della liquidazione precisando che:

- la cessione degli asset è quasi completata;
- sussiste una causa passiva con MPS Capital Services relativa alla escussione della presunta garanzia rilasciata a favore di Sienergy Project nel 2012 da Sienergia in bonis, per un importo di € 3.554.408,63. Nel Marzo 2017 è stato depositato da parte del Collegio atto di citazione dinanzi al Tribunale di Perugia chiedendo la declaratoria di inefficacia/nullità o invalidità della lettera di patronage, con contestuale richiesta di risarcimento danni. A fronte di una proposta di chiusura transattiva non è ancora pervenuto alcun riscontro;

• per quanto riguarda le cause attive è ancora in essere la causa con l'Azienda Agraria Della Staffa per la quale c'è stato un accertamento tecnico a favore della società ma la sentenza non è stata ancora emessa;

• è trattenuto in discussione, da marzo 2019, presso la Commissione Tributaria Provinciale il ricorso presentato rispetto al silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate in merito al rimborso del credito Tremonti Ambiente;

• la procedura di liquidazione rimane necessariamente in piedi in relazione ai giudizi ancora pendenti; in caso di soluzione transattiva del contenzioso MPS, la procedura potrebbe ragionevolmente concludersi nel primo semestre del 2020;

• nel mese di aprile 2019 sono stati pagati acconti ai fornitori ante liquidazione.

Inoltre, è stata deliberata la riduzione del 50% del compenso del Collegio di Liquidazione a far data dal 1° maggio 2019 - onde ricondurlo dall'ammontare complessivo annuo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) all'ammontare lordo di euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre rivalsa previdenziale ed Iva.

Alla data odierna la situazione si è così evoluta:

• è stata completata la cessione degli asset;

• sono in corso interlocuzioni con MPS Capital Services per verificare la possibilità di definizione della causa; in ogni caso la prossima udienza è prevista per il mese di marzo 2020.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi di reddito, a iniziare dalla adeguatezza del compenso spettante ai liquidatori rispetto agli oneri della gestione liquidatoria, interrogandosi anche sulla eventuale riproposizione di perdite negli anni a venire. Sotto questo aspetto, le lungaggini della procedura e i relativi costi rischiano di decurtare progressivamente la consistenza dell'eventuale patrimonio da liquidare ai soci. Quest'ultima prospettiva, in sede di revisione ordinaria, andrebbe altresì valutata e declinata in termini monetari in quanto misura direttamente l'interesse residuo dell'Ente alla gestione della partecipazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né fa intendere come sia compatibile il conseguimento di ricavi con lo stato di non operatività della partecipata.

6.18.4. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Il Comune di Todi vi partecipa con una quota dell'1,520%. Le residue quote sono detenute dalla Regione Umbria (23,234%), dalle CCIAA di Perugia (6,995%) e di Terni (7,797%); dall'Università degli Studi di Perugia (3,041%) e dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Ciuffelli-Einaudi" di Todi (0,527%).

Attività

La Società fornisce servizi tecnici agli Enti consorziati operando nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione di prodotti agroalimentari. L'attività di certificazione si riferisce ai prodotti agro-alimentari regionali e nazionali di denominazione DOP/IGP.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	2.075.788,00	191.933,00
2015	3.385.233,00	7.568,00
2016	1.961.440,00	-146.505,00
2017	1.890.814,00	72.115,00
2018	2.568.949,00	88.852,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **26**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Le considerazioni svolte dalla Sezione in sede di controllo sulla revisione straordinaria delle partecipate effettuata dalla Regione Umbria e riportate al par. 6.1.3., cui si rinvia, rilevavano anche per il Comune di Todi.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.61. del 28/12/2019

<<3A – PTA opera da oltre 20 anni per garantire il miglioramento ed il mantenimento della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Si caratterizza per la sua alta specializzazione e per la possibilità di erogare una ampia gamma di servizi, direttamente -attraverso 3A- o mediante le altre società operative: Analysis e BioTeconologie B.T. In armonia con la programmazione e gli atti di indirizzo individuati dal legislatore regionale, nazionale e comunitario e come strumento operativo della Regione Umbria, 3A – PTA si propone come soggetto capace di sintetizzare le proposte e di renderle disponibili alle aziende agricole ed agroalimentari presenti nel mercato sotto forma di servizi: - certificazione di qualità, sicurezza alimentare e tutela del consumatore alta formazione e profili professionali innovativi; - innovazione e ricerca per il sostegno alle imprese e trasferimento tecnologico; - definizione di partenariati per progetti internazionali; - informazione, marketing e promozione.

Sono rispettate tutte le condizioni per il mantenimento della partecipazione e non si ravvisa la necessità di aggregazioni, né sono presenti partecipazioni in società che svolgono attività simili.

Si ritiene utile e necessario mantenere la partecipazione anche in considerazione del fatto che l'ente non può presidiare direttamente ed in modo efficace il settore agroalimentare locale con tutte le conseguenti ricadute su: controllo del territorio, tutela del consumatore, commercio, promozione locale, ecc. L'attività svolta dalla società soddisfa perfettamente tale esigenza, anche in linea con quanto previsto dallo Statuto Comunale agli art. 9 e 11. La partecipazione inoltre, di modestissima entità, non comporta alcun onere per il bilancio comunale. La Società è sottoposta al controllo analogo congiunto coordinato dalla Regione Umbria.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Soffermandosi esclusivamente sull'interesse generale al mantenimento della partecipazione, l'Ente ha di fatto disatteso l'invito a razionalizzare la gestione della partecipazione in esame sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione in sede di controllo sulla revisione straordinaria.

Si confida nell'assunzione delle medesime iniziative prospettate alla Regione Umbria di cui al par. 6.1.3., cui si rinvia.

6.18.5. Cooperativa Agricola Media Valle del Tevere Soc. Coop. - in liquidazione coatta amministrativa

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Todi 0,0418%

Nel sistema Telemaco non sono riportati agli altri soci della cooperativa.

Attività

Attività agricola in genere. (fonte Telemaco)

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	n.d.	n.d.
2015	n.d.	n.d.
2016	n.d.	n.d.
2017	n.d.	n.d.
2018	n.d.	n.d.

L'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio si riferisce all'anno 2008.

Inizio procedura nel 2011.

Numero amministratori al 31.12.2018: **1** (commissario liquidatore)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: n.d.
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: n.d.

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Non menzionata nel piano di revisione straordinaria.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.61. del 28/12/2019

<<Il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto n. 13 del 10.02.2011 ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Società ai sensi dell'art. 2545 terdecies del Codice Civile e nominato commissario liquidatore l'avv. Simone Stefanelli di Roma. Dalle notizie in possesso di questo Ente la procedura è ancora in corso.>>

<<Dalle informazioni in possesso dell'Ente, che si ricorda detiene una quota di partecipazione del tutto simbolica, la procedura non è ancora conclusa. >>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto del sopravvenuto stato di liquidazione coatta amministrativa.

6.18.6. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00

2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n.61. del 28/12/2019

<<Umbria Digitale s.c. a r.l., società a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno. I servizi erogati corrispondono all'interesse generale di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell'ottica della più ampia prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Sotto tale aspetto la partecipazione alla società può ritenersi pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative. Va infatti evidenziato che l'accesso a tali servizi integrati a livello regionale è possibile solo per i soci, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello statuto e nella convenzione prevista dall'art. 5 e stipulata tra tutti i soci che ne disciplina l'esercizio attraverso un organo denominato unità di controllo. Non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre a quelli degli obiettivi già in essere.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

L'Ente non ha dato seguito alle osservazioni della Scrivente formulate nella citata relazione sulla revisione straordinaria. Nella qualità di socio, l'Ente è tenuto ad attivarsi, anche nella competente sede assembleare, affinché l'insieme delle indicazioni fornite dalla Sezione ai fini della razionalizzazione della partecipazione, così come elencate al par. 6.1.1, che qui si intendono integralmente riportate, possano trovare puntuale attuazione.

6.19. COMUNE DI UMBERTIDE

Revisione approvata con D.C.C. del 28 novembre 2019 n. 54, completa di relazione tecnica *ex art.* 20, comma 2, TUSP.

Società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	QUOTA PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA REVISIONE
DIR 1 Conap S.r.l.	3,84	mantenere
DIR 2 Istituto Prosperius Tiberino S.p.a.	10,80	mantenere
DIR 3 Multiservices S.r.l.	52,03	mantenere
DIR 4 Sienergia S.p.A. in liquidazione	0,93	liquidazione
DIR 5 Sviluppumbria S.p.a.	0,29	mantenere
DIR 6 Umbra Acque S.p.a.	1,26	mantenere
DIR 7 Umbria Digitale S.c.a.r.l.	0,000184	mantenere

6.19.1. Conap S.r.l.

Esito della revisione: mantenere

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegaro	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	747.171,00	-457.133,00
2015	758.071,00	-407.651,00
2016	747.622,00	-377.854,00
2017	691.664,00	-437.285,00
2018	689.427,00	-407.718,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **0**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, art. 20 del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**
- risultato negativo per quattro dei cinque esercizi dal 2014 al 2018: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Avendo presente che l'Ente non si uniformato alle indicazioni fornite dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, ai fini della razionalizzazione della partecipazione in esame valgono le stesse osservazioni di cui al par. 6.4.1, cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<EVENTUALI TRASFERIMENTI BILANCIO 2018

Per l'esercizio di riferimento si registrano contributi da parte dei comuni consorziati, dallo Stato e dalla Regione, che hanno alimentato la voce "altre riserve" e avevano lo scopo di realizzare alcuni impianti. Negli ultimi esercizi, a seguito di continui risultati economici negativi, questi fondi sono stati utilizzati a compensazione delle perdite.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La Società è per vincolo statutario a maggioranza di capitale pubblico. Per tale ragione il trasferimento di quote a soggetti terzi, che comprometta la maggioranza pubblica, è vietato. Il trasferimento delle quote a terzi deve inoltre essere comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale automaticamente le offrirà prima in prelazione ai soci e ne valuterà poi l'eventuale gradimento.

VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE

1. INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi indicati al punto 4, le Amministrazioni Pubbliche perseguono le seguenti finalità:

- Gestione coordinata e unitaria della rete idrica regionale;
- Manutenzione e accrescimento della rete esistente;
- Ruolo sociale dell'approvvigionamento idrico imprescindibile nel contesto quotidiano;

2. RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA

Analizzando i bilanci approvati dal C.d.A. si evidenzia una cronica incapacità per la società di produrre risultati di esercizio positivi. Per tale ragione si è costretti continuamente a reperire fondi per la copertura delle perdite, che vengono sottratti a opportunità di investimento. La convenienza economica dell'investimento risulta dubbia, anzi si consiglia un disinvestimento o un'operazione di aggregazione aziendale con una società complementare.

3. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE

Dal punto di vista economico e finanziario sarebbe conveniente favorire un'operazione di aggregazione aziendale con società che svolgono attività complementari a CONAP S.r.l., in quanto la gestione della rete idrica ha una validità sociale molto importante e non può essere abbandonata. Le risorse pubbliche impiegate dai soci nella Società sono rappresentate dal valore del capitale sociale pari a 12.000.000,00 di euro, ai quali si devono aggiungere apporti al fondo contributi in conto impianti - enti locali, statali e regionali.

4. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO

Per ragioni economiche la gestione non può essere svolta internamente al comune, ma deve essere esternalizzata e coinvolgere il maggior numero di enti locali interessati, al fine di favorire un controllo e uno sviluppo unitari.

5. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci di sostenibilità che avviene nelle forme e nei modi previsti dal sistema di governance e che assicura l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo congiunto".

In definitiva, come risulta dalla delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019, la società detiene la gestione della rete idrica comunale e, pur presentando risultati negativi ripetuti, riveste un ruolo fondamentale nel sistema della gestione del servizio idrico.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Avendo presente che l'Ente non si uniformato alle indicazioni fornite dalla Sezione in sede di revisione straordinaria, ai fini della razionalizzazione della partecipazione in esame valgono le stesse osservazioni di cui al par. 6.4.2, cui si rinvia.

6.19.2. Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Azienda Usl Umbria 1	36,83%
Comune di Umbertide	10,79%
Prosperius S.R.L.*	52,38%

*Partecipata da privati

Attività

Gestione centro di riabilitazione presso la struttura ospedaliera di Umbertide.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	10.491.344,00	1.031.202,00
2015	10.307.355,00	1.001.927,00
2016	11.824.215,00	1.665.408,00
2017	10.320.926,00	331.116,00
2018	10.179.044,00	524.204,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **6**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **96**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società può collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle strutture private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come

necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Condizioni che devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente attuate ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Nel caso specifico, la sussistenza di dette condizioni non emerge dagli atti di revisione straordinaria degli enti pubblici partecipanti.

Inoltre, l'erogazione di servizi di interesse generale, ancorché possa risultare determinante ai fini del mantenimento della partecipazione, non esclude l'obbligo di analizzare in modo dettagliato la situazione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Invero, l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, deve essere in ogni caso corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata, che tuttavia nella deliberazione di revisione non trova riscontro. Sarebbe stato necessario evidenziare, in particolare:

- a) l'analisi economico-finanziaria e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) i rapporti di debito credito con la partecipata.

In risposta alle richieste della Sezione di cui alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, l'Ente ha comunicato, in merito alla sussistenza di un interesse generale al mantenimento della partecipazione, che mediante *"la sua adesione alla SpA Istituto Prosperius Tiberino ha salvaguardato un interesse generale garantendo, così come richiesto dall'art.2 comma 1 lettera h) del TUSP che l'attività sanitaria [prestazioni specialistiche (visite e prestazioni strumentali), ricoveri ordinari ed in day hospital di tipo internistico e chirurgico generale e specialistico, analisi di laboratorio e esami di diagnostica per immagini, a cui si è aggiunta una attività riabilitativa d'eccellenza], venisse svolta in maniera fisicamente accessibile, senza gravare sui cittadini per spostamenti verso Città di Castello o Perugia, soddisfacendo ampiamente i bisogni della propria collettività, salvaguardando la coesione sociale e dando spazio allo sviluppo e all'interesse economico generale così come richiesto sempre dall'art. 2 comma 1, lettera h) del TUSP."*. In breve, l'Ente ha precisato che la sperimentazione gestionale avviata nel 1998 con la società in esame ha consentito di mantenere l'Ospedale di Umbertide, parzialmente riconvertito in clinica di riabilitazione.

In risposta alle altre richieste l'Ente ha comunicato quanto segue.

a) *Analisi economico – finanziaria*

Il Comune di Umbertide ha riportato i dati di bilancio degli ultimi esercizi e alcuni indici di bilancio, anche per gli esercizi 2016 e 2017.

b) *Analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente*

Non effettuata.

c) *Indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione*

L'Ente ha riferito che, pur in presenza di risultati della gestione positivi, negli ultimi tre anni (2015-2017) si è registrato un incremento del costo medio di produzione (passato da € 211 ad € 230 per giornata di degenza) e che, a fronte di tale aumento dei costi, è in fase di realizzazione un primo piano di razionalizzazione della gestione per il contenimento delle voci di spesa di seguito indicate.

a) Spesa per il personale: nel 2017 si è realizzato un calo di € 50 mila rispetto all'esercizio 2016, che sta proseguendo, ampliandosi nell'esercizio in corso, tramite il progressivo superamento dei contratti di lavoro interinali mediante assunzione delle unità necessarie con contratti a tempo determinato o indeterminato, con un risparmio *“di fatto su ogni singolo emolumento [di] una cifra prossima al 19%”*. In particolare, è stato evidenziato che nel 2018 sono in corso di attuazione i seguenti due interventi, con una previsione finale di *“contenimento strutturale dei costi pari a 150 mila euro”*:

a1) Gli incarichi a tempo determinato, necessari per garantire il funzionamento a regime dell'Istituto nel periodo estivo senza contrazione delle attività e garantendo il congedo ordinario a tutto il personale, sono stati assegnati direttamente dall'Istituto a seguito di avviso pubblico e selezione, a differenza di quanto avvenuto per gli anni precedenti nei quali si provvedeva tramite agenzia di lavoro interinale;

a2) Entro la fine dell'anno in corso *“si andrà al superamento di n. 14 incarichi interinali, che si protraggono da anni tramite successivi ripetuti rinnovi”*;

b) Spesa per farmaci e dispositivi medici, ricompresa nella voce *“acquisti di materie prime, di consumo e merci”*: nell'esercizio 2017 si è registrata una riduzione di € 60mila, dopo il notevole incremento fatto registrare nel 2016 rispetto all'esercizio 2015. L'intervento, avviato nel corso del 2017 e pienamente strutturato nell'esercizio in corso, riguarda le procedure per la fornitura di farmaci e dispositivi medici, mediante l'individuazione e la *“contrattualizzazione”* di un importante fornitore di livello nazionale (in grado di garantire all'Istituto sconti fra il 30 ed il 50% sui prezzi al pubblico, prossimi a quelli tipicamente *“ospedalieri”*), in luogo degli acquisti da grossisti locali o direttamente da farmacie pubbliche e private. L'Ente ha riferito che tale intervento, oltre a stabilizzare la contrazione già registrata nel 2017, *“può determinare un ulteriore contenimento strutturale dei costi per le voci segnalate pari a 70/80 mila euro”*.

d) *Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società*

Il Comune di Umbertide ha riferito che *“L’Istituto ottenendo ogni anno un ottimo tasso di occupazione dei posti letto, sempre uguale o superiore al 95%, ha pienamente raggiunto l’obiettivo di assorbire totalmente il budget annualmente accordato dalla Azienda USL n. 1 Umbria di Perugia € 3.530.000,00 ed ha fatto registrare una significativa mobilità attiva dalle altre Regioni italiane con un’utenza prossima al 50% degli accessi ed una fatturazione annua costantemente superiore ai 6 milioni di euro”*.

e) *Rapporti di debito e credito*

L’Ente ha dichiarato di non avere debiti e crediti verso la società al 31.12.2017.

Premesso che nei confronti della partecipata in esame, in quanto società non soggetta a *“controllo pubblico”*, non trovano applicazione le rispettive disposizioni del TUSP, in merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal medesimo TUSP, si evidenzia quanto segue:

- Art. 17 (per le società a partecipazione mista pubblico-privata, quota di partecipazione del soggetto privato non inferiore al 30% e rispetto di quanto previsto per le modalità di scelta e per i requisiti del soggetto privato).

L’Ente ha riferito che con delibera della *ex* USL n. 1 di Città di Castello n. 658 del 27 agosto 1996, approvata dalla Giunta Regionale dell’Umbria con atto n. 6333 del 10 settembre 1996, è stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la costituzione della società mista. Con successiva delibera USSL n. 253 del 3 marzo 1997 sono stati approvati i verbali della Commissione tecnica per la selezione dei *partners* per la costituzione della società mista; con motivazione espressa a verbale di esclusione di tutte le offerte di altre società per carenza di documentazione, venne individuata come *partner* la società Prosperius srl di Firenze. Con delibere n. 453 e 540 del 1998 il Commissario Straordinario ASL n. 1 ha approvato gli atti per la costituzione della società a capitale misto ed in data 30 aprile 1998 stipulato il contratto rep. 64311 (con in allegato: Atto costitutivo e Statuto) per la costituzione della società mista. La sperimentazione gestionale al momento della costituzione della società mista risulta conforme alla normativa nazionale all’epoca vigente. La suddetta sperimentazione è stata inoltre approvata dalla Giunta Regionale dell’Umbria con atto n. 879/2001, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.9 bis del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., che attribuisce alla Regione il ruolo di soggetto autorizzatore delle sperimentazioni gestionali.

Quanto comunicato in ordine alla razionalizzazione dei costi dei fattori produttivi, tuttora oggetto di *“azioni intraprese”* e non ultimate, sembra confermare che in sede di revisione straordinaria L’Ente non si sia avvalso degli esiti di una preventiva, adeguata analisi economico-finanziaria delle diverse voci di bilancio, a iniziare dai compensi erogati ai numerosi amministratori.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<La società ha per oggetto la gestione di attività di impresa nel settore sanitario, anche a favore di soggetti anziani e portatori di handicap, ivi inclusa la consulenza, la formazione, la ricerca e la sperimentazione; il tutto anche attraverso l'acquisizione in appalto e/o in concessione e/o altra forma negoziale o amministrativa, nei confronti di enti pubblici ovvero di soggetti privati.

1. INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi previsti dall'oggetto sociale, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Fornire un servizio all' avanguardia per il percorso di riabilitazione dei membri della comunità;
- Garantire il contenimento delle tariffe per le prestazioni ricevute;
- Garantire alla comunità un centro di ricerca e sperimentazione per i percorsi di riabilitazione;
- Garantire la prossimità del servizio per i cittadini della comunità.

2. ANALISI DEI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI e RAPPORTI PENDENTI TRA IL COMUNE E LA SOCIETA' PARTECIPATA

Anche nel corso del 2018 la società ha registrato un risultato d'esercizio positivo ed in crescita rispetto all'esercizio precedente. Questo nonostante il fatturato abbia subito un lieve calo.

I continui risultati positivi hanno reso la società patrimonialmente solida, mettendola al riparo dal rischio di ricapitalizzazioni che potrebbe richiedere l'immissione di risorse pubbliche.

Nonostante la gestione caratteristica sia in grado di garantire rilevanti risorse finanziarie, la società è esposta in maniera importante nei confronti degli istituti creditizi. Per questo motivo l'indice di PFN (PFN = Posizione Finanziaria Netta, ovvero somma algebrica di Debiti Finanziari al netto della Liquidità, n.d.r.) è negativo per circa 4 milioni di euro, quasi 2,5 volte l'EBITDA⁹.

La società ha infatti continua necessità di finanziarsi per trovare le risorse per far fronte al fabbisogno finanziario di gestione, dal momento che essa incontra difficoltà nel monetizzare i propri crediti.

Inoltre, si invita l'ente partecipante [ASL Umbria] a tenere in considerazione il principio di continuità aziendale della società, che potrebbe essere messa in crisi dal mancato rinnovo del diritto di superficie sul quale sorgono le strutture operative della società. È infatti in corso una lite giudiziaria tra la società e il socio ASL Umbria legata

⁹ EBITDA = Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Ammortization. Corrisponde al MOL (Margine Operativo Lordo). Indica il Margine operativo derivante dalla Gestione Caratteristica di una azienda ovvero: Ricavi al netto di Consumi, Costi Fissi e Variabili, Costi Generali ed Amministrativi. Maggiore è il rapporto, minore è la capacità dell'impresa di ripagare il debito contratto verso il sistema. Minore è il rapporto, maggiore è la capacità delle imprese di produrre ricchezza e quindi risorse finanziarie a sufficienza per onorare i propri impegni.

alla scadenza del citato diritto di superficie, il cui esito potrebbe avere un impatto rilevante sul futuro dell'Istituto Prosperius Tiberino.

3. CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società rappresenta un valore aggiunto per la comunità comunale, dal momento che offre un servizio specialistico all'avanguardia, il cui livello di efficacia è molto elevato. Infatti, tenendo in considerazione l'esito dei questionari sulla soddisfazione dei clienti, l'indicatore globale di soddisfazione dei clienti per l'anno 2018 si è attestato al 95%. In particolare l'assistenza medica è stata in grado di raggiungere un livello di soddisfazione pari al 94%, mentre assistenza paramedica, relazioni umane e qualità alberghiera si sono attestate al 95%.

Dall'indagine emerge che i clienti hanno manifestato una generale soddisfazione per l'assistenza sanitaria ricevuta e per le relazioni intrattenute con il personale, così come per la qualità del reparto relativamente a pulizia, comfort ambientale e tranquillità degli spazi. Allo stesso tempo è però emersa la necessità di migliorare la qualità dei pasti e di inserire attività ricreative.

L'elevato numero di prestazioni offerte ai clienti confermano la bontà dell'operato della società. La Società è stata infatti in grado di raggiungere un tasso medio di occupazione dei posti letti pari al 93% di quelli disponibili.

Tenendo in considerazione la qualità del servizio offerto si evince dunque che è importante mantenere l'investimento. Lo stesso lo si può affermare anche per ragioni economico-patrimoniali, dal momento che la società risulta solida.

E' necessario mantenere un adeguato livello di attenzione sulla tematica del rinnovo di diritto di superficie, fondamentale per la continuità aziendale.

In definitiva, come risulta dalla delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019, la società opera nel settore sanitario in favore di soggetti anziani e portatori di handicap. La partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente, in quanto ogni anno garantisce la distribuzione di dividendi. La società si presenta solida patrimonialmente, in quanto presenta una costante capacità di produrre risultati reddituali positivi e tuttavia presenta un livello di liquidità da tenere sotto attenzione.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Nel prendere atto delle affermazioni a sostegno dell'interesse generale alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata nei confronti di soggetti anziani e portatori di *handicap*, deve constatarsi la mancata dimostrazione documentale e contabile degli elementi a supporto delle stesse affermazioni. A tale carenza di informazioni potrebbe porsi rimedio mediante l'auspicata disamina delle vicende economico-finanziarie della partecipata, nei termini puntualmente prospettati dalla Sezione, che l'Ente ha solo in parte effettuato. Detta disamina è comunque necessaria per valutare l'eventuale necessità di razionalizzare i costi della partecipata, a iniziare dal compenso erogato ai numerosi amministratori.

6.19.3. Multiservices S.r.l.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione.

Comune di Umbertide	52,03%
Comune di San Giustino	42,29%
Comune di Montone	5,68%

Attività

Gestione reti ed impianti per la distribuzione del gas metano, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	1.323.839,00	20.953,00
2015	1.315.193,00	25.008,00
2016	1.293.839,00	79.566,00
2017	1.296.717,00	81.532,00
2018	1.257.408,00	42.139,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **5**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g),

comma 2, del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate

nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

L'affermazione del Comune secondo cui non ricorrono le condizioni elencate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. che comportano l'obbligo di definire un piano di razionalizzazione della partecipazione, in realtà non risulta motivata in relazione alla lettera f) del citato articolo. Gli enti partecipanti, infatti, prima di escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" non hanno dimostrato di avere analizzato le vicende economico-finanziarie della società.

In sede istruttoria è stata evidenziata la carenza di motivazione della delibera di mantenimento senza razionalizzazioni, non avendo L'Ente riscontrato in via preliminare - come si è detto - la necessità di monitorare e analizzare i fattori della produzione della partecipata.

E' stato chiesto altresì di riferire in ordine all'attuazione delle diverse disposizioni del T.U.S.P. concernenti le società a controllo pubblico.

Il Comune di Umbertide, con nota del 3/10/2018, ha comunicato quanto segue:

- alla data di compilazione della predetta nota di risposta (3 ottobre 2018), la società partecipata non aveva ancora provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni dell'art. 7 del TUSP;

- la partecipata si è dotata di un apposito regolamento per il reclutamento del personale dipendente (art. 19 del TUSP);

- mediante apposita comunicazione all'Ente Regione è stato comunicato che la società non ha riscontrato eventuali eccedenze di personale (art. 25 del TUSP).

Il Comune non ha ottemperato alla richiesta di motivare la decisione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, non essendo sufficienti al riguardo le considerazioni svolte in sede di "valutazione e approvazione" del bilancio di esercizio, senza aver effettuato in sede di revisione delle partecipazioni, un'analisi puntuale delle vicende economico-finanziarie e, in particolare, dei costi specifici di funzionamento della partecipata.

Né ha riferito in merito all'attuazione delle seguenti disposizioni del TUSP:

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Art. 19, comma 5: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<Da una prima analisi degli indicatori finanziari si evince che la società presenta difficoltà dal punto di vista finanziario. Nonostante essa continui a produrre risultati economici positivi, tutti i principali indicatori di redditività hanno avuto un peggioramento.

Oltre al peggioramento della situazione reddituale, l'esposizione nei confronti degli istituti bancari è peggiorata nell'ultimo triennio, registrando un importante aumento di circa 100 mila euro. Questo ha comportato un peggioramento dello stato di salute finanziaria, testimoniato dal peggioramento della PFN, in particolare in relazione all'EBITDA. Sembrerebbe infatti che la società incontri difficoltà nel generare risorse finanziarie dall'attività caratteristica, in grado di far fronte alle esposizioni finanziarie. Il calo dell'EBITDA testimonia che, di questo passo, la situazione finanziaria della società può solamente peggiorare.

A questo si aggiungono anche le prospettive che l'amministratore evidenzia nel piano previsionale registrato al protocollo del Comune di Umbertide al n. 18966 del 10/09/2019, successivamente aggiornato e integrato con nota protocollo n. 23955 del 07/11/2019; da tale documentazione emerge un peggioramento sia della situazione economico-patrimoniale, che finanziaria. Considerando le prospettive future ipotizzate dall'amministratore nel piano previsionale, non apportando correttivi alla gestione della partecipata, la società genererà solamente risultati economici negativi, con un impatto negativo sul patrimonio netto.

L'articolo 14 del D.Lgs. 175/2016 disciplina in maniera dettagliata l'operato che l'organo amministrativo della società, in questo caso l'amministratore unico, è tenuto a seguire. In particolare il comma 2 prevede che "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento". Il successivo comma 3 evidenzia responsabilità dirette in caso di inerzia nell'operato dell'amministratore unico e in una fase di previsione negativa, qual è quella prospettata nel Piano Previsionale pervenuto, il 40 comma ritiene non sufficiente una previsione di ripianamento delle perdite da parte dei soci, ma richiede un "piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2". L'eventuale intervento da parte delle amministrazioni pubbliche dovrà inoltre tener conto del fatto che Multiservices opera sulla base di un contratto di appalto che scadrà nel 2024.

Per tale ragione si consiglia di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 per procedere alla ricapitalizzazione da parte delle amministrazioni socie, oltre al rigoroso rispetto delle procedure previste dal citato articolo.

Se dal punto di vista finanziario la società presenta dei problemi, la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda la qualità del servizio offerto.

Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha ricevuto 736 richieste di prestazione, delle quali 698 sono state evase, mentre le restanti 38 hanno avuto esito negativo.

Nello svolgimento delle proprie attività "core" la società è stata decisamente efficace. A conferma di ciò si elencano i dati pervenuti all'ente dall'amministrazione della società.

Considerando le informazioni ottenibili dai bilanci approvati e dal piano previsionale 2019-2024 presentato dall'amministratore unico, si consiglia di verificare la sussistenza dei requisiti per procedere alla ricapitalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche socie, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

In considerazione dell'interesse del Comune a mantenere la partecipazione nonostante le prospettive poco confortanti della gestione economico-finanziaria, si pone la necessità di enucleare i fattori specifici che insidiano l'equilibrio finanziario della partecipata al fine di porvi rimedio.

Le criticità della situazione economico-patrimoniale e finanziaria in cui versa la società in trattazione, secondo l'Ente desumibili:

- dal peggioramento dei principali indicatori di redditività;
- dal peggioramento dell'esposizione nei confronti degli istituti di credito, nell'ultimo triennio aumentate di circa 100.000 euro;
- dal piano previsionale redatto dall'amministrazione che evidenzia un peggioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

sembrano prefigurare la necessità di dover adottare *“senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”* (art. 14, comma 2 del TUSP).

Trattasi di provvedimento di competenza della società, che gli Enti partecipanti, ricorrendone i presupposti, sono tenuti a sollecitare formalmente, sulla base di adeguate motivazioni, riservandosi di valutarne la rispondenza agli obiettivi di risanamento prefissati.

Le denunciate difficoltà, in breve, coinvolgono direttamente il ruolo degli Enti partecipanti che sono tenuti a porvi rimedio mediante interventi mirati nella competente sede assembleare, avendo presente che l'eventuale inottemperanza dell'organo amministrativo alle indicazioni degli Enti partecipanti *“costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile”* (art. 14, comma 3, del TUSP).

Negli atti di revisione non si fa menzione, infine, delle iniziative finalizzate all'attuazione delle varie disposizioni dettate dal TUSP per le società a controllo pubblico, già richiamate dalla Sezione in sede di controllo della revisione straordinaria.

6.19.4. Sienergia S.p.A. - in liquidazione

Esito della revisione: liquidazione

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	36,61%
Acea S.P.A.*	42,08%
Gesenu S.P.A.**	7,58%
Comune di Bastia Umbra	2,34%
Comune di Corciano	2,30%
Comune di Assisi	2,08%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Umbertide	0,93%

Le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

** Partecipata da Comune di Perugia (45%) e Socesfin S.r.l. (55%).

Attività

Promozione di energia da fonti rinnovabili.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	349.108,00	-628.452,00
2015	564.437,00	169.290,00
2016	538.242,00	143.071,00
2017	428.681,00	256.403,00
2018	289.174,00	79.633,00

In liquidazione dal 2014.

Numero amministratori al 31.12.2018: **3** (collegio dei liquidatori)

Numero dipendenti al 31.12.2018: **1**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- società partecipata priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**
- fatturato medio nel triennio 2016/2018 non superiore a cinquecentomila euro: **SI**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Società risulta inattiva (fonte *Telemaco*).

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<EVENTUALI TRASFERIMENTI BILANCIO 2016-2017

Non si segnala alcun trasferimento da parte delle amministrazioni pubbliche socie verso la Società, né quindi alcun trasferimento che in alcun modo possa configurarsi quale aiuto di Stato.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La Società non è per vincolo statutario a totale controllo pubblico, per tale ragione non vi sono vincoli al recesso o alla vendita delle quote.

INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

La società risulta essere inattiva a causa della procedura di liquidazione. Pertanto, i soci sono in attesa della conclusione del procedimento per poter completare il disinvestimento.

RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

La società è stata messa in liquidazione poiché l'investimento non era più sostenibile economicamente.

POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Le risorse pubbliche impiegate dai soci della Società sono rappresentate dal valore del capitale sociale pari ad € 76.449,00.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e le finalità sopra indicate, Sienergia Spa sia prossima alla cancellazione dal registro delle imprese, in attesa della conclusione del processo di liquidazione.

Nel corso del 2018 il procedimento di liquidazione non si è concluso, a differenza di quanto era stato previsto, ma dovrebbe ragionevolmente concludersi nel corso dell'anno 2020 con esito positivo. Si evidenzia che nel corso del 2018 le operazioni di liquidazione dell'attivo si sono sostanzialmente concluse.

Va segnalato un richiamo di informativa presentati dal collegio sindacale nella propria relazione. I sindaci si riferiscono ad una "presunta garanzia" rilasciata dalla società nell'anno 2012 in favore della società SiEnergy Project (società fallita nel 2016) e avente come beneficiario la MPS Capital Services. Sentito il parere del legale i liquidatori non hanno provveduto a rilevare nessun onere nel 2017, ma la questione va tenuta in considerazione per i suoi sviluppi. L'importo della garanzia è pari circa a 3,5 milioni di euro.

In merito a questa garanzia si evidenzia che i liquidatori hanno provveduto ad avanzare istanza definizione transattiva del giudizio in corso con MPS Capital Service's SpA ed allo stato attuale non è possibile fare previsioni. Nonostante questo è stata accantonata la somma massima stabilita dall'assemblea per la definizione transattiva.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei costi della gestione liquidatoria, non affrontata in sede di revisione ordinaria, occorre evidenziare e analizzare i componenti negativi che potrebbero riproporre le perdite di esercizio già registrate nel 2014, interrogandosi sulla congruità del compenso corrisposto ai liquidatori e sulla necessità di nominare ben tre liquidatori. In sede di revisione ordinaria andrebbe altresì valutato e declinato in termini monetari l'interesse residuo a prolungare le operazioni di liquidazione. La relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria non affronta questi particolari, né si fa carico di illustrare ed analizzare le vicende gestionali che continuano a generare ricavi nonostante l'asserito stato di inattività della partecipata.

6.19.5. Sviluppumbria S.p.A.

Esito della revisione: *mantenimento*

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione Umbria	92,30%
Provincia di Perugia	0,99%
Camera di Commercio di Perugia	0,36%
Provinciale di Terni	2,23%
Comune di Umbertide	0,29%
Comune di Città Della Pieve	0,13%
Comune di Castel Ritaldi	0,06%
Comune di Montegabbione	0,02%
Comune di Terni	2,43%
Comune di Foligno	1,17%
Comune di Narni	0,02%

Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	8.244.452,00	185.446,00
2015	8.146.674,00	269.727,00
2016	6.658.763,00	96.560,00
2017	7.877.692,00	231.622,00
2018	2.650.706,00	216.269,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per il Comune di Umbertide valgono le stesse considerazioni svolte in merito alla revisione della società in esame di cui al par. 6.1.2. , cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<EVENTUALI TRASFERIMENTI BILANCIO 2017 - 2018

Non si segnala alcun trasferimento da parte delle amministrazioni pubbliche socie verso la Società, né quindi alcun trasferimento che in alcun modo possa configurarsi quale aiuto di Stato.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La Società è per vincolo statutario a totale controllo pubblico, per tale ragione vi sono vincoli al recesso o alla vendita delle quote. Queste, infatti, possono essere offerte esclusivamente a soggetti pubblici, previa adesione alla Convenzione di quest' ultimi.

INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi indicati nell'oggetto sociale, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità: Promozione e sostegno allo sviluppo economico della Regione Umbria; Elaborazione ed attuazione di progetti condivisi.

RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Presa visione dei documenti contabili approvati dal consiglio di amministrazione, la Società risulta essere finanziariamente solida ed in grado di produrre risultati economici positivi. Per tale ragione, considerata l'importanza del servizio sociale che svolge, gli enti pubblici soci dovrebbero continuare ad investirevi. .

POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Non sono prese in considerazione possibilità di impiego alternativo delle risorse, in quanto, per lo scopo sociale ricercato, la Società rappresenta il miglior investimento. Le risorse pubbliche. impiegate dai soci della Società sono rappresentate dal valore del capitale sociale pari ad €5.801.403,00.

GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

Il servizio affidato alla società Sviluppoumbria Spa non può essere oggetto di gestione diretta da parte degli enti pubblici, in quanto comporterebbe un aumento di costo per questi ultimi che andrebbero a peggiorare la performance economica della società. Inoltre verrebbe a mancare una guida unitaria in grado di permettere lo sviluppo coordinato.

RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci di sostenibilità che avviene nelle forme e nei modi previsti dal sistema di governante e che assicura l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo congiunto".

Nei suddetti documenti di consuntivo vengono altresì rendicontati gli obiettivi e gli indirizzi impartiti alla società dai soci e i provvedimenti con cui la Società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e le finalità sopra indicate, Sviluppumbria Spa non debba essere oggetto né di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti.

ALTRE INFORMAZIONI

La società ha scelto statutariamente di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, all'interno del quale viene rispettato l'obbligo di assicurare l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

Lo statuto di Sviluppumbria rispetta i requisiti richiesti dal comma 9 del TUSP.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c.2 del D.L. 112/2008 Sviluppumbria effettua il reclutamento del personale con procedure che si ispirano ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. La società annualmente procede all'adozione di un budget per l'esercizio successivo, nel quale si fissano gli obiettivi dell'attività anche in relazione al contenimento delle spese.

La società ha approvato un piano di rafforzamento amministrativo nel corso del 2017, che nell'esercizio in corso dovrebbe portare all'adozione del primo "Manuale per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance". Ad esso si aggiungerà la creazione di una nuova figura di risk manager, attraverso cui sarà possibile introdurre nuovi processi migliorativi di gestione dei rischi.

Lo Statuto è stato adeguato alle disposizioni del TUSP.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, la Società rappresenti un valore aggiunto per gli Enti Locali soci. Una parte fondamentale della promozione dello sviluppo economico regionale viene svolta attraverso una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, che assicura un servizio fondamentale per la comunità e al contempo attua il proprio ruolo nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria.

Il piano di ristrutturazione completato e il rafforzamento della posizione come obiettivo futuro consiglia di mantenere inalterata la partecipazione detenuta dal Comune.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Si prende atto delle valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione in esame, non senza richiamare l'attenzione dell'Ente sulla necessità di attivarsi secondo le stesse modalità prospettate alla

Regione Umbria affinché siano assicurati tutti gli interventi di cui al par. 6.1.2., cui si rinvia, rilevanti anche per il Comune di Umbertide.

6.19.6. Umbra Acque S.p.A.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Comune di Perugia	33,33%
Comune di Assisi	3,51%
Comune di Corciano	2,68%
Comune di Bastia Umbra	2,61%
Comune di Gualdo Tadino	1,91%
Comune di Marsciano	1,65%
Comune di Todi	1,38%
Comune di Umbertide	1,26%
Comune di Gubbio	1,19%
Comune di Castiglione del Lago	0,65%
ACEA S.p.A.*	40,00%
Altri Comuni**	9,83%

* Partecipata da Roma Capitale (51%), Suez SA (23,3%), Caltagirone Francesco Gaetano (5%) e la parte restante è sul mercato (20,7%).

**Si tratta degli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	71.744.282,00	1.793.625,00
2015	73.926.798,00	304.521,00
2016	67.942.609,00	695.340,00
2017	76.583.944,00	1.147.077,00
2018	81.943.670,00	4.212.396,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **9**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **371**

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

Anche per la partecipazione in esame la Sezione ha svolto le medesime considerazioni riportate al par. 6.4.3. cui si rinvia.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<Si ritiene che Umbra Acque Spa non debba essere oggetto nè di messa in liquidazione nè di aggregazione in altre società esistenti. La società non mette a disposizione del pubblico, mediante proprio sito internet, informazioni relative a budget o piani che diano concretezza agli obiettivi della propria attività e garantiscano il contenimento dei costi. Per tale ragione non è possibile fare un confronto tra attese e dati definitivi e non si possono neanche avere informazioni circa lo sviluppo futuro della gestione.

Il bilancio d'esercizio non contiene l'allegato relativo alla "relazione sul governo societario", ma illustra i rischi a cui potrebbe essere soggetta la società. Rischi che sono gestiti dall'organismo di vigilanza creato in conformità con il decreto legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, per scelta statutaria di un consiglio di amministrazione composto da 9 membri, in cui però si deve rilevare il non rispetto del principio dell'equilibrio di genere almeno nel rapporto di un terzo, in quanto solamente due amministratori sono di sesso femminile.

La società è controllata da soggetti pubblici per il 60%, mentre il 40% è di proprietà di idrico integrato, una partecipata mista pubblico-privato dove il comune di Roma detiene il 51% del capitale e ne possiede dunque il controllo di diritto. La delibera n. 5/2019/VSGO dell'11 gennaio 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha confermato il controllo pubblico nella società.

Si è proceduto ad adottare un regolamento interno per il reclutamento delle risorse umane che è accessibile al pubblico tramite il sito internet della società. Inoltre annualmente, in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio, si fa una ricognizione del personale, valutando eventuali esuberi e la gestione controllata dei costi.

Gli enti pubblici, per quanto risulta dai documenti disponibili, non hanno emanato un provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriannuali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

La revisione ordinaria si sofferma sulle ragioni del mantenimento della partecipazione in esame, già rappresentati nella revisione straordinaria e sostanzialmente condivise dalla Scrivente.

Di contro, l'Ente ha omesso di affrontare gli aspetti critici della gestione della partecipazione, a iniziare dalla eventuale necessità di razionalizzare i costi di funzionamento, segnalati dalla Scrivente in occasione del controllo sulla revisione straordinaria, tuttora in attesa di riscontro.

In ordine all'attribuzione della qualifica di società a controllo pubblica, si rinvia al par. 6.2.6.

6.19.7. Umbria Digitale S.c. a r.l.

Esito della revisione: mantenimento

Partecipanti e quote di partecipazione

Regione dell'Umbria	76,92%
Provincia di Perugia	5,37%
Comune di Perugia	5,09%
Comune di Terni	3,51%
Comune di Orvieto	2,51%
Comune di Città di Castello	2,23%
Comune di Foligno	1,93%
Comune di Spoleto	0,81%
Provincia di Terni:	0,80%
Com. Mont. Trasimeno	0,78%
Comune di Bastia Umbra	0,03%
Comune di Gubbio	0,000384%
Comune di Assisi	0,000312%
Comune di Narni	0,00024875%
Comune di Todi	0,00020725%
Comune di Marsciano	0,00019775%
Comune di Umbertide	0,000184%
Comune di Corciano	0,000171%
Comune di Castiglione del Lago	0,0001695%
Altre 69 PP. AA. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (Information and Communication Technology) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Ricavi e risultato di esercizio

ANNO	RICAVI	RISULTATO DI ESERCIZIO
2014	0,00	251,00
2015	13.428.619,00	36.029,00

2016	10.347.997,00	27.692,00
2017	13.321.361,00	6.836,00
2018	10.908.388,00	4.553,00

Numero amministratori al 31.12.2018: **1**

Numero dipendenti al 31.12.2018: **82**

Ricognizione aggiornata al 31.12.2018 di eventuali criticità ex- art. 20, comma 2, lettere da a) a g), comma 2, del TUSP

- manca l'analisi sulla eventuale "Necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (lett. f).

Considerazioni della Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipate al 31.12.2016, riportate nella relazione approvata con deliberazione dell'11 gennaio 2019, n. 5/2019/VSGO

La Sezione ha rilevato anche nei confronti dell'Ente in trattazione gli stessi profili di inadeguatezza della revisione straordinaria evidenziati nei confronti degli altri enti partecipanti di cui al par. 6.1.1., che qui si intendono integralmente riportati.

Esito della revisione ordinaria della partecipazione approvata dall'Ente ex art. 20 del TUSP con delibera C.C. n. 54 del 28 novembre 2019

<<1. EVENTUALI TRASFERIMENTI BILANCIO 2017 - 2018

Non si segnala alcun trasferimento da parte delle amministrazioni pubbliche socie verso la Società, né quindi alcun trasferimento che in alcun modo possa configurarsi quale aiuto di Stato. Si segnala solamente che Umbria Digitale S.c.a.r.l. è nata dalla trasformazione della Società Centralcom Spa, che a sua volta aveva incorporato tramite fusione la Società Webred Spa.

2. VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La Società è per normativa statutaria a totale capitale pubblico, per tale ragione vige un vincolo alla trasferibilità delle quote, che impone il trasferimento solo a favore di soggetti pubblici, con il preventivo gradimento dell'Assemblea e previa sottoscrizione della Convenzione.

3. INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi indicati nell'oggetto sociale, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- Produzione di beni immateriali e fornitura di servizi strumentali;

- *Promozione dello sviluppo informatico regionale;*

4. RAGIONI E FINALITA' CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SOTTO IL PROFILO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Preso visione dei documenti contabili approvati dal consiglio di amministrazione, la Società risulta essere finanziariamente solida ed in grado di produrre risultati economici positivi. Per tale ragione, considerata l'importanza del servizio sociale che svolge, i soci dovrebbero continuare ad investire. Lo sviluppo tecnologico della Pubblica Amministrazione è infatti un driver importante per migliorare il rapporto con i cittadini e per restare al passo con i tempi.

5. POSSIBILITA' DI IMPIEGO ALTERNATIVO DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPIEGATE

Non sono prese in considerazione possibilità di impiego alternativo delle risorse, in quanto il servizio gestito è fondamentale e la sua gestione produce risultati positivi dal punto di vista sia economico che sociale.

Le risorse pubbliche impiegate dai soci della Società sono rappresentate dal valore del capitale sociale pari ad € 4.000.000,00.

6. GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

Il servizio affidato alla società Umbria Digitale Spa non può essere oggetto di gestione diretta da parte degli enti pubblici, in quanto comporterebbe un peggioramento dei conti comunali, per la necessità di dover creare una struttura interna. Inoltre si perderebbe l'efficacia di una gestione coordinata a livello regionale.

7. RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci di sostenibilità che avviene nelle forme e nei modi previsti dal sistema di governance e che assicura l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo congiunto".

Nei suddetti documenti di consuntivo vengono altresì rendicontati gli obiettivi e gli indirizzi impartiti alla società dai soci e i provvedimenti con cui la Società, garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

8. COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA EUROPEA ED IN PARTICOLARE CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Quanto enunciato ai punti precedenti fornisce già adeguata informativa sul rispetto della disciplina europea di riferimento, ivi compresa quella in materia di aiuti di stato.

9. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Nel 2018 il fatturato della società registra un'importante crescita. La gestione caratteristica della società produce un buon margine come testimonia l'EBITDA, anche se si potrebbe migliorare nell'efficienza della gestione. I costi operativi in percentuale al fatturato rivestono un valore molto importante.

La società presenta problemi nella riscossione dei crediti, come dimostra la lunga durata media dei crediti. Questo potrebbe peggiorare l'indebitamento nei confronti delle banche, specialmente per far fronte alle esigenze finanziarie della gestione caratteristica.

L'attività di sviluppo informatico della Regione Umbria non è svolta da altre Società o enti pubblici strumentali. La PFN negativa indica che la società ha esposizioni debitorie, nei confronti dei finanziatori, superiori alle proprie disponibilità liquide. Questa situazione deriva dal peggioramento nella gestione degli incassi delle fatture di vendita e dei contributi, che ha comportato l'apertura di linee di credito per far fronte alle esigenze.

10. NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

In base ai dati economici dei bilanci approvati non risulta la necessità di contenere i costi di funzionamento, in quanto questi sono in linea con i valori di un'impresa efficiente.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e le finalità sopra indicate, la Società Umbria Digitale S.c.a.r.l. non debba intraprendere altre operazioni straordinarie oltre alla già citata fusione tra Centralcom Spa e Webred Spa.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Non si trova traccia nel bilancio d'esercizio di una specifica relazione sul governo societario, ma l'amministratore unico, all'interno della relazione sulla gestione affronta il tema dei rischi che interessano l'attività. Per quanto riguarda la gestione di questi ultimi la società ha provveduto ad adeguarsi alle linee guida dettate dal decreto legislativo 231, istituendo un organismo di vigilanza. Con delibera dell'Amministratore Unico n.98 del 15 marzo 2017 è stato adottato il nuovo "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali" che ha modificato il precedente regolamento Centralcom/Umbria Digitale, disponibile su www.umbriadigitale.it/atti-generalis.

Rispettando il principio di amministrazione efficiente, la società provvede annualmente ad una ricognizione del personale con l'obiettivo di individuare eventuali esuberi, e per valutare la produttività delle risorse umane. A tal proposito in data 29 settembre 2017 è stata approvata "Relazione di ricognizione del personale in servizio ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. N. 175/2016" dalla quale non risultano eccedenze di personale.

Ciò che manca è invece l'emanazione da parte degli enti pubblici partecipanti di un provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della partecipata.

Nell'assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2016, Umbria Digitale ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TUSP.

12. CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, la Società rappresenti un valore aggiunto per gli Enti Locali soci. Attraverso la Società una parte fondamentale del servizio di supporto allo sviluppo informatico e digitale della regione viene svolta da un unico soggetto, una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, che assicura un servizio fondamentale per la comunità e al contempo attua il proprio ruolo nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria.>>

Considerazioni della Sezione in ordine alla revisione ordinaria

Trattasi di società a “controllo pubblico” ex art. 2, comma 1, lettera m) e b) del TUSP, per la quale non ricorrono i presupposti della dismissione di cui all’art. 20, comma 2 lettere da a) a g) del TUSP. La sussistenza di un “interesse generale” alla fruizione dei servizi resi dalla società, di per sé esclude l’obbligo di dismettere la partecipazione ai sensi dell’art. 20 del TUSP, fatta salva l’applicazione delle restanti disposizioni del TUSP. L’attenzione della Sezione si è soffermata, in particolare, sulla “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” della partecipata ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP. A tal fine si richiede un’apposita rappresentazione unitaria e dettagliata dell’analisi economico-finanziaria e, in particolare, dei costi della produzione della partecipata, direttamente funzionale alla revisione della partecipazione e riconducibile alle iniziative che ciascuno degli enti partecipanti può e deve assumere nella competente sede assembleare.

Quanto sopra rileva ai fini dell’attuazione della generalità delle prescrizioni del TUSP e in particolare alla formale fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e di quelle per il personale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del TUSP nonché alla successiva ricognizione dei relativi livelli di attuazione.

Nella qualità di socio, l’Ente è tenuto ad attivarsi nella competente sede assembleare affinché l’insieme delle menzionate prescrizioni del TUSP, siccome declinate dalla Sezione in occasione del controllo della revisione straordinaria, possano trovare puntuale attuazione. Dagli atti di revisione ordinaria, infatti, si desume come il Comune non abbia sostanzialmente dato seguito alle anzidette indicazioni della Scrivente.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I contenuti, le peculiarità e i limiti delle determinazioni assunte dagli enti in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, offrono lo spunto per enucleare le più rilevanti questioni emerse in sede di attuazione delle disposizioni del TUSP, con il proposito di elaborare, anche sulla base di alcuni orientamenti delle Sezioni Riunire in sede sia giurisdizionale che di controllo nonché della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, criteri e spunti interpretativi utili per arricchire le indicazioni contenute nell'elencazione normativa e, in definitiva, per orientare correttamente l'operato degli enti in occasione delle prossime revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie.

1. La *“razionalizzazione”* prevista dal TUSP deve essere declinata non soltanto in termini di *“soppressione”* (dismissione della partecipazione mediante liquidazione della società ovvero alienazione della stessa partecipazione) o *“fusione”* (accorpamento), ma anche – come si evince dall'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP - di *“contenimento dei costi di funzionamento”* (razionalizzazione dei costi). L'erronea propensione a intendere la revisione essenzialmente come momento in cui si è chiamati a decidere se mantenere o dismettere la partecipazione, in tanti casi ha indotto gli enti a disattendere l'esigenza, immanente alla scelta di mantenere la partecipazione, di analizzare ed eventualmente contenere i costi della partecipata. (v. *ex multis* par. 6.1.1.; 6.1.4; 6.2.2; 6.7.1)

2. A differenza di altri adempimenti prescritti dal TUSP che, al pari delle iniziative volte a razionalizzare la gestione delle società partecipate, hanno carattere obbligatorio, le scelte concretamente operate in ordine alla dismissione o meno delle partecipazioni restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità. Dal TUSP promana invero l'esigenza di rappresentare negli atti di revisione le motivazioni che hanno determinato l'ente a mantenere la partecipazione. A tal fine, come precisato nell'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/FRG, *“gli enti sono tenuti a valutare oltre alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e alla ricorrenza o meno delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione), l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le*

ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito."

3. L'onere di formarsi un convincimento motivato e completo sulla situazione in cui versano le società partecipate si desume oltre che dal menzionato art. 20, comma 2, lett. f), anche dal disposto dell'art. 147^{quater} del TUEL approvato con d. lgs. n. 267/2000, che chiama gli enti locali a definire "secondo la propria autonomia, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale". A tal fine l'ente "definisce preventivamente ... gli obiettivi a cui deve tendere la società partecipata ... e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica". In breve, un controllo a tutto campo, i cui esiti non possono essere disattesi in sede di revisione. E' sulla base di tali esiti, infatti, che dovrà assumersi la determinazione di mantenere o meno la partecipazione e di razionalizzare o meno i costi di funzionamento della partecipata. (6.13.1)

4. Lo stesso onere che grava sull'ente partecipante di vigilare sull'operato dell'amministratore fino ad assumere l'iniziativa di "denunciare i fatti al tribunale" ex art. 2409 c.c. in caso di "mancata adozione di provvedimento adeguati" a fronte di "uno o più indicatori di crisi aziendale" ai sensi dell'art. 14, comma 3, del TUSP, non può essere assolto in assenza di una analisi puntuale delle vicende economico-patrimoniali e finanziarie della partecipata.

5. Le considerazioni afferenti alla razionalizzazione della partecipazione devono trovare unitaria rappresentazione negli atti di revisione di cui all'articolo 20 del TUSP, anziché risolversi in motivazioni a posteriori basate sui dati di bilancio. (6.1.1.; 6.1.4)

6. Le motivazioni a supporto delle scelte adottate dagli enti si appiattiscono spesso sulla constatazione dell'equilibrio economico-finanziario della partecipata più che sulla valutazione della complessiva situazione della medesima, effettuata nei modi prima evidenziati. È ricorrente la tendenza a motivare le scelte adottate in sede di revisione, basandosi esclusivamente sui dati di bilancio delle partecipate. La limitazione dell'analisi ai predetti dati spesso ha comportato un deficit di informazioni sull'impatto finanziario della gestione della partecipata nei bilanci degli enti; gli inconvenienti di tale tendenza si accentuano nei casi in cui l'ente partecipante sia venuto in "soccorso finanziario" della partecipata,

impegnandosi nella erogazione di consistenti contributi o finanziamenti ovvero facendosi carico (anche indirettamente) del costo del proprio personale distaccato presso la partecipata. (6.1.4)

7. La “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*” della partecipata ai sensi del citato articolo 20, comma 2, lettera f del TUSP presuppone la dettagliata analisi prima richiamata, che dovrà interessare, tra l’altro, i costi di produzione della partecipata, riconducibile all’iniziativa esclusiva degli enti partecipanti e direttamente funzionale alla revisione della partecipazione. Di norma non si può prescindere dalla comparazione di detti costi con quelli medi di settore (costi *standard*) né da una valutazione di congruità del costo del personale rispetto ai volumi di produzione realizzati. Nei confronti di società che prestano servizi “*di interesse economico generale*” (v. art. 2, co 1, lett. h) e i) del TUSP), i cui costi sono addebitati indirettamente ai cittadini utenti mediante il pagamento di tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. (6.5.4)

8. Come si è detto, l’analisi delle vicende economico-finanziarie si impone indipendentemente dalla decisione di mantenere la partecipazione. Nei piani di revisione relativi a società in perdita da più anni, non si può prescindere dalla disamina degli oneri, attuali e potenziali, che gravano o sono destinati a gravare sul bilancio dell’ente per il ripianamento delle perdite né da una preventiva e rigorosa valutazione dei fattori che hanno concorso alla realizzazione dei risultati negativi, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione e di salvaguardia degli equilibri di bilancio. A quest’ultimo fine, in presenza di perdite della partecipata, è previsto l’obbligo di effettuare gli accantonamenti di cui all’art. 21 del TUSP. (6.5.1)

9. Anche con riguardo a società interessate da operazioni di accorpamento e, in genere, di ristrutturazione aziendale, sussiste la necessità di motivare in ordine alla eventuale razionalizzazione dei fattori produttivi, specie se la delibera che ha approvato tali operazioni prefigura, unitamente alla gestione provvisoria, tempi non brevi per il perfezionamento della ristrutturazione. (6.7.4)

10. In luogo della più volte menzionata analisi economico-finanziaria, molti enti si sono limitati a comunicare (alcuni nel contesto dell’aggiornamento al DUP) gli obiettivi assegnati alla società ovvero le prerogative del sistema di controllo economico-finanziario, peraltro senza riferire in merito alla eventuale realizzazione degli obiettivi né analizzare criticamente gli esiti dei controlli interni, nell’ambito di un’attività strutturata, propedeutica alla revisione delle partecipazioni.

11. Il mero rinvio agli esiti dei controlli interni o alle considerazioni svolte in sede di aggiornamento al DUP o di approvazione del bilancio di esercizio o del *budget* previsionale, non integra gli estremi di un'adeguata motivazione della revisione, laddove occorre quanto meno riportare, in apposito documento ricognitivo, le risultanze dell'analisi economico-finanziaria della partecipata, ancorché elaborate sulla base di dati ed elementi raccolti *aliunde* (ad esempio nell'ambito dei controlli interni o dell'esame dei bilanci),

12. In generale, le iniziative degli enti volte ad orientare in termini corretti e proficui l'operato delle partecipate devono compendiarsi in apposite determinazioni formali unitariamente assunte nelle competenti sedi societarie; per converso, appaiono non direttamente rispondenti alle esigenze funzionali sottostanti alle richiamate previsioni del TUSP, tanto le analisi di bilancio quanto le altre iniziative autonome che non vengano portate a conoscenza degli altri soci né si traducano in iniziative o proposte idonee a coinvolgere l'assemblea dei soci o l'organo amministrativo della società partecipata. Le prescrizioni del TUSP, al pari delle richieste istruttorie della Sezione, benché indirizzate ai singoli enti, mirano in realtà a favorire la formazione di volontà coerenti con il disposto della norma nelle competenti sedi societarie.

13. Il carattere minoritario della partecipazione ha erroneamente indotto gran parte degli enti a trascurare o disattendere le analisi e gli approfondimenti propedeutici alle scelte prospettate dal TUSP, senza considerare che la tutela degli interessi pubblici sottesi al possesso della partecipazione afferma l'obbligo di attivarsi nella competente sede assembleare mediante la formulazione di motivate proposte la cui rilevanza, ai fini della enucleazione delle responsabilità, prescinde dall'eventuale accoglimento delle stesse. Anche con riguardo alle partecipazioni di minoranza, in particolare, l'ente è tenuto a definire un sistema di monitoraggio e controllo della società partecipata, atto a fornire gli elementi necessari per decidere della eventuale dismissione delle stesse. Posto che la compartecipazione dell'ente alle scelte gestionali della partecipata in quota minoritaria si esprime di norma mediante la formalizzazione di puntuali proposte nel corso della partecipazione alle assemblee, l'ente è chiamato a valutare volta per volta la sussistenza delle condizioni per poter incidere sulle scelte gestionali della società e, nella negativa, trarre motivate conclusioni in merito alla dismissione della quota.

14. Per una efficace e motivata razionalizzazione è indispensabile dotarsi di un sistema di controllo delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione. Al fine di consentire una interazione continua e diretta tra le strutture dell'ente, deputate al controllo e monitoraggio, e le società

partecipate, anche in vista della corretta redazione del bilancio consolidato, non si può prescindere da una più attenta e periodica attività di monitoraggio della situazione economico finanziaria e patrimoniale di ciascuna società controllata. Come si è detto, è questa la premessa per adottare motivati piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

15. Come correttamente affermato dalla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte (cfr. deliberazione n. 92/2016/PAR), il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo in ordine all'efficiente spendita delle risorse, le quali non costituiscono capitale di rischio, ma fondi pubblici funzionalmente vincolati allo scopo di sostenere iniziative nei settori di pertinenza, soprattutto nella fase di *start up* o di eventuale difficoltà transitoria. In breve, non è dato esprimere scelte motivate sotto i profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa, finché non si disponga di un adeguato sistema di controlli interni.

16. Seppure l'acquisto di una partecipazione, per alcuni aspetti, possa assumere la natura di un finanziamento, è innegabile come la qualità di socio pubblico, acquisita mediante la sottoscrizione delle quote/azioni sociali, dia titolo per esercitare i poteri riconosciuti ai soci dal codice civile, a iniziare dalla partecipazione critica alle assemblee. L'esercizio di tali poteri implica l'assunzione di responsabilità che il socio deve poter gestire con diligenza ed accuratezza a tutela degli interessi pubblici sottostanti. Da qui la necessità di conoscere le vicende economico-finanziarie della partecipata, al fine innanzitutto di orientare correttamente l'esercizio del diritto di voto e, quindi, promuovere eventuali iniziative intese a razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata, in senso conforme alle indicazioni del TUSP.

17. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del TUSP, *“Nelle società a partecipazione pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”*¹⁰. L'esigenza postulata dalla norma - che nella compagine sociale della partecipata figurino privati con quota non inferiore al 30 per cento - non è soddisfatta nello specifico caso in cui il capitale sociale sia sottoscritto, in ragione del 30 per cento, da una società “mista” a sua volta partecipata anche da un ente pubblico. In tal caso la quota di partecipazione imputabile a soggetti privati è inferiore al 30%.

¹⁰ Il richiamo al citato art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 vale a confermare che la norma in esame riguarda le società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di “interesse generale”.

18. Una determinata società può collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che la propria attività soddisfi un *“interesse generale”* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, *“a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*. Non basta peraltro che tali condizioni vengano meramente enunciate o recepite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili. In tanti casi, la sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dagli enti che direttamente o indirettamente vi partecipano. (6.9.2; 6.11.1; 6.16.1)

19. Fatta eccezione per le numerose specificazioni e/o deroghe contemplate dal TUSP, in genere la scelta di mantenere la partecipazione è giustificata dalla circostanza che la partecipata sia impegnata nella *“produzione di un servizio generale”* (articolo 4, comma 2, lett a) del TUSP) ovvero nella *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.”* (successiva lett. d) del citato articolo). Ove si escludano le società strumentali, la motivazione di un interesse generale alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata è sostenuta da alcuni enti sulla base di argomentazioni non sempre pertinenti e comunque senza tener conto della definizione di *“servizi di interesse generale”* fornita all'art. 1, comma 2, lett. h) del TUSP (v. prec. Punto 16).

20. L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 prevede che le partecipazioni relative a società ricomprese nell' *“Allegato A”* al TUSP non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4. Gli enti partecipanti sono esentati pertanto dall'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti della dismissione. Ma non anche dall'obbligo di provvedere all'analisi economico-finanziaria della partecipata e, in particolare, all'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche indirettamente) sui propri bilanci, individuando ogni prospettiva di contenimento dei costi e, in generale, di razionalizzazione della gestione. Tuttavia in sede di revisione la portata della richiamata norma è stata fraintesa, al punto che alcuni enti di fatto hanno ommesso la revisione. (6.1.2; 6.1.4)

21. Particolare rilevanza assume la concentrazione di funzioni di indirizzo e controllo in capo ad alcune società, con eventuale possibilità di utilizzo fuori bilancio di risorse regionali e di sostanziale svuotamento delle competenze dell'ente nel determinare la destinazione delle risorse a livello

programmatico. Nello specifico, è emerso che alcune società *controllate* dalla Regione – in un caso con iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e quindi sottoposizione alla vigilanza di Banca d'Italia (GEPAFIN S.p.A.) – svolgono attività a carattere propriamente finanziario a supporto di quelle gestionali della Regione¹¹. Tali società sembrano assumere, di fatto, il ruolo di tesoriere dell'ente ponendosi, tuttavia, al di fuori della disciplina ordinamentale prevista per la finanza pubblica. La gestione di fondi costituiti da risorse pubbliche¹² consente a tali società di porre in essere operazioni finanziarie, anche mediante assunzione di partecipazioni, suscettibili di governare una significativa parte del bilancio regionale (cfr. Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG). E' evidente come in tali casi l'assoggettamento a controllo della partecipata e, in particolare, la valutazione della complessiva situazione della medesima assolve a funzione più pregnante, rilevando come iniziativa che in qualche modo compensa la determinazione di dismettere la competenza. (6.1.4)

22. Nel caso di società partecipate da più enti, ciascuno dei quali titolare di una quota del capitale sociale non superiore al 50 per cento, le pubbliche amministrazioni partecipanti, ancorché le loro quote - complessivamente considerate - ne consentissero il controllo, non hanno ottemperato alle disposizioni del TUSP in tema di società a controllo pubblico, sostenendo che le stesse società, in assenza di "*accordi o patti parasociali*" che diano luogo a un'"*influenza dominante*", non rientrassero tra le "*società a controllo pubblico*" di cui all'art. 2, co. 1, lettere b e m, del TUSP¹³. Tanto è stato affermato senza tener conto che il TUSP si pone in una prospettiva di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche in senso conforme agli interessi istituzionali degli enti, i quali sono pertanto tenuti ad attivarsi affinché detti interessi possano trovare puntuale realizzazione. Nella prospettiva indicata dal TUSP non vi è dubbio che le disposizioni in tema di società a controllo pubblico compongono un assetto ottimale degli interessi pubblici, accreditandosi come altrettante indicazioni che gli enti, laddove i rapporti di forza con i soci privati lo consentano, non possono disattendere. Le prerogative spettanti agli enti nella qualità di soci debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico che il TUSP ha inteso declinare in una serie di iniziative specifiche. Non può condividersi pertanto la posizione passiva degli enti rassegnati alla disapplicazione delle disposizioni del TUSP solo perché nei predetti casi non si è addivenuti ad "*accordi o patti parasociali*". Invero la stipula di tali accordi o patti, in quanto rimessa alla volontà degli stessi enti, non sarebbe neppure necessaria se le iniziative e, in

¹¹ Non è dato sapere se, a fronte dei servizi finanziaria svolti, dette società percepiscono una stabile remunerazione.

¹² Potrebbe trattarsi di risorse regionali, ma anche di fondi provenienti da programmi nazionali e comunitari o di fondi rotativi

¹³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP sono "*«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*".

La predetta lettera b) fornisce la seguente definizione di "*«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

particolare, le singole espressioni di voto dei soci pubblici, convergendo verso quell'interesse pubblico prima richiamato, risultassero conformi alle indicazioni del TUSP. Né sono ipotizzabili, al riguardo, orientamenti difformi degli enti che possano giustificare espressioni di voto non uniformi fino a rendere eventuale e facoltativa la stipula di un patto di sindacato, trattandosi di iniziative obiettivamente meritorie, valutate come tali dal legislatore, in genere dirette a inserire negli statuti delle partecipate determinate clausole (predisposizione della relazione sul governo societario e per il regolamento del personale, introduzione dell'amministratore unico, divieto di sottoscrivere aumenti di capitale di società in perdita, ricognizione del personale in esubero, ecc.) a supporto della razionale gestione delle partecipazioni.

23. Quanto affermato al precedente punto trae argomento dalla deliberazione della Sezione n. 77/2019/PAR, la quale si è uniformata ai principi enunciati dalla Sezione Riunite della Corte dei Conti nella deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 (emessa in sede di controllo) nonché nella sentenza n. 17/2019/EL (emessa in sede giurisdizionale). Si afferma nella citata pronuncia che il d.lgs. n. 175 del 2016 non si limita ad enunciare, ai fini dell'applicazione delle norme in esso contenute, la definizione di "controllo" (con richiamo alla nozione civilistica dell'art. 2359), ma vi affianca quella, distinta, di "società a controllo pubblico" (art. 2, lett. m), rilevante al solo fine di individuare l'ambito soggettivo di applicazione di una serie di disposizioni del Testo unico che, a tale aggregato, fanno esplicito ed esclusivo riferimento (cfr. artt. 6, 11, 14, 19 e 25).

In modo analogo, il legislatore del testo unico considera, ai soli fini dell'applicazione delle proprie disposizioni, "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

Quest'ultima norma, a sua volta, definisce il "controllo" come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile", a cui aggiunge, in un periodo autonomo (ad evidenziarne la distinzione rispetto alla fattispecie precedente) che il controllo può sussistere "anche" quando (congiunzione che palesa la natura integrativa rispetto all'ipotesi precedente dell'art. 2359 cod. civ.) "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

In virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, possono pertanto essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante).

Al riguardo "Occorre ribadire che, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti

patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società."

La norma di cui all'art. 2, lett. b, del TUSP introduce un elemento di specialità rispetto alla normativa civilistica laddove consente di ritenere sufficiente a determinare l'influenza dominante la stipula di un patto parasociale "debole" tra più amministrazioni che conferisce ad ogni socio la possibilità di interporre il potere di veto alla decisione degli altri. Tali patti sono validi "in qualunque forma stipulati" come si legge all'art. 2341bis c.c., non richiedendosi necessariamente l'atto scritto, e possono essere provati con qualsiasi mezzo di prova. Va da sé che dette previsioni pattizie, pur non contemplando espressamente il raggiungimento di un'influenza dominante, affermano comportamenti concreti comunque idonei ad integrarla, anche attraverso la previsione di un potere di veto alle decisioni che risultino non allineate al TUSP. Benché la mera partecipazione maggioritaria di soci pubblici non sia di per sé sufficiente a presumere legalmente un controllo pubblico, le SS.RR ritengono che "tale partecipazione diffusa, unita ad altri indici di prova, possa integrare una presunzione semplice, ai sensi dell'art. 2729 c.c.", rimessa al prudente apprezzamento della Sezione di Controllo.

Ne discende che in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo agli enti sussiste l'obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento - come si è detto, anche fattuali - tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano agli enti soci di esercitare il controllo pubblico; la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all'esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, ove si consideri che, nel caso di specie, "non si tratta di esercitare liberi diritti privati, ma avere proprie potestà pubbliche che rendono doveroso un comportamento a tutela dei propri poteri pubblici di controllo" e che le prerogative spettanti agli enti pubblici nella qualità di soci debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico, siccome declinato dagli adempimenti prescritti dal TUSP.

24. Come questa Sezione ha avuto modo di chiarire con deliberazione n. 76/2019/PAR, le disposizioni riguardanti le società "a controllo pubblico" non trovano invece applicazione qualora, in virtù di particolari vincoli contrattuali, le stesse siano sotto l'"influenza dominante" di una società privata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.. Come ribadito anche dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale nella sentenza n. 17/2019/EL, "l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di

uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

25. Al pari di numerose altre disposizioni normative in materia di finanza pubblica, le previsioni del TUSP impattano direttamente sugli esiti della gestione delle partecipate e, di riflesso, sul bilancio consolidato e sull'equilibrio finanziario degli enti. Sotto questo aspetto, le conseguenze che possono configurarsi a fronte di eventuali inosservanze di tali disposizioni si collocano sullo stesso piano degli effetti che promanano dalla violazione della generalità delle norme in tema di finanza pubblica e, al pari di questi, concorrere al verificarsi di situazioni che giustificano in particolare l'applicazione delle misure restrittive previste dal Testo Unico degli Enti Locali approvato con il d. lgs. n. 267 del 2000, non esclusa la rilevazione di possibili profili di responsabilità amministrativa, anche di tipo sanzionatorio ai sensi dell'art. 148, commi 1 e 4, dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000.

26. Il "controllo pubblico" come definito dal TUSP può realizzarsi anche per effetto della partecipazione "indiretta" da parte di un ente. Nella fattispecie trattata al par...., la società, oltre che direttamente da un comune (con quota del 26,91%) era partecipata indirettamente anche da un altro ente pubblico (in ragione del 60%, per il tramite di una propria controllata). La stessa rientrava pertanto tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP), in quanto le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, consentono potenzialmente il controllo di diritto della partecipata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.. Per tale motivo, gli enti partecipanti avrebbero dovuto attivarsi ai fini della puntuale attuazione di tutte le disposizioni del TUSP applicabili alla partecipata, ivi comprese quelle afferenti alle società a controllo pubblico. (6.7.4)

27. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, le norme del Testo Unico - salvo diversa ed espressa previsione di legge - non si applicano alle società quotate e a quelle da esse partecipate. Quest'ultime sono tuttavia soggette alle disposizioni del TUSP qualora siano a loro volta controllate o partecipate (non per il tramite di società quotate) da amministrazioni pubbliche¹⁴. In un caso, l'ente aveva ommesso di estendere la revisione ad una società (non quotata) partecipata indirettamente per il tramite di una controllata, ritenendo erroneamente di esserne esonerato, trattandosi di società partecipata da una società quotata in mercati regolamentati. In tal caso, invero, non rileva la presenza nella compagine sociale di una società quotata, quanto la circostanza che la società sia partecipata (indirettamente) dall'Ente per il

¹⁴ Art. 1, comma 5, del TUSP: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."

tramite di una propria controllata. E' stata rilevata pertanto la mancata applicazione delle disposizioni del TUSP concernenti, in particolare, l'omessa ricognizione degli elementi utili ai fini della revisione ordinaria. (6.17.10)

28. Con riguardo alle società in liquidazione, occorre evitare il protrarsi a tempo indeterminato delle operazioni di liquidazione, affinché non abbiano a perpetuarsi eventuali perdite anche nel corso dell'esercizio provvisorio né a consolidarsi costi gestionali che si rifletterebbero direttamente sulla entità dei beni assegnati ai soci. È opportuno pertanto definire tempi stringenti entro cui completare dette operazione e, quindi, procedere alla estinzione della società. Rare volte tuttavia gli enti si sono fatti carico delle problematiche che ostano alla conclusione del procedimento di liquidazione e che, in alcuni casi, hanno indotto il liquidatore ad omettere il deposito e verosimilmente anche l'approvazione del bilancio.

29. Il piano di razionalizzazione deve esprimersi in ordine alla adeguatezza dei programmi di liquidazione già avviati, tenendo conto dei conseguenti riflessi occupazionali legati al riassorbimento delle unità di personale in esubero ed indicando le concrete modalità e i tempi di liquidazione; lo stato di liquidazione di una società, infatti, non può protrarsi a tempo indefinito senza ripercussioni negative sui costi della procedura (cfr. Sezione Piemonte n. 17/2016/VSG);

30. In tanti casi esaminati gli enti partecipanti hanno deliberato la dismissione della partecipazione in sede di revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP, senza definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della predetta revisione, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine (v. par. ..). Si osserva al riguardo che l'alienazione *"avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20, che prevede l'obbligo della revisione ordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]"* (art. 24, comma 4, del TUSP); e che *"in caso di mancata alienazione entro il predetto termine"*, l'Ente partecipante *"non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società"* e la partecipazione *"è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"* (art. 24, comma 5, del TUSP). Pertanto, qualora i tentativi di cessione della quota di partecipazione non siano andati a buon fine, è da considerare la possibilità di chiederne la liquidazione in denaro del relativo valore. Il predetto art. 24 del TUSP, con riguardo alle partecipazioni da dismettere, rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là

delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

31. Stante l'ampia previsione dell'art. 2, comma 1, lett. l) del TUSP, che annovera tra le partecipate soggette a revisione gli "*organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile*", si ritiene che in via generale e compatibilmente con le previsioni statutarie della partecipata, le disposizioni del TUSP si applicano anche alle partecipazioni in società cooperative ancorché queste siano rappresentate dalle azioni di cui all'art. 5 della legge n. 59/1992. (6.7.2).

32. Indipendentemente dalle valutazioni di merito che attengono all'autonomia amministrativa e gestionale dell'Ente, l'obbligo di monitorare le vicende della partecipata può ritenersi assolto in considerazione della completezza ed esaustività dell'analisi condotta sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipata. (6.8.1; 6.15.2).

33. Come può desumersi dalle singole trattazioni, in occasione della revisione ordinaria gli enti aventi sede in Umbria nella maggior parte dei casi hanno confermato il mantenimento delle partecipazioni, già deliberato in sede di revisione straordinaria. Rare volte, tuttavia, la rinuncia alla razionalizzazione è stata adeguatamente motivata. A tal fine torna utile evidenziare qui di seguito alcune linee di indirizzo, elaborate in prevalenza dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti:

- a) le decisioni di mantenimento fondate sulla "indispensabilità" del possesso della partecipazione, specie se riferite a società in perdita, devono essere accompagnate da un piano industriale che individui i soggetti coinvolti, il riposizionamento sul mercato della società e la redditività potenziale (cfr. Sezione regionale Controllo Piemonte, *idem*);
- b) è altresì necessario valutare le conseguenze della scelta, sulla base di una adeguata istruttoria tecnica della gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti proprietari;
- c) l'obiettivo del mantenimento della partecipazione può trovare adeguata motivazione, se non in un ritorno economico dell'investimento, nella prospettiva - dettagliatamente argomentata - di un ritorno in termini di sviluppo dell'indotto sul territorio, da monitorare costantemente e rendicontare (cfr. deliberazione Sezione regionale Controllo Campania n. 71/2016/VSGO);
- d) con riguardo al criterio della eliminazione di partecipazioni non indispensabili, il piano non può ignorare le gestioni strutturalmente deficitarie delle partecipate che, in assenza di particolari ed

- argomentate motivazioni, di per sé depongono per la obbligatoria dismissione della partecipazione. Nei confronti delle società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere, occorre motivare e finalizzare gli eventuali interventi finanziari di sostegno, vincolandoli ad analitici piani di recupero societario (cfr. Sezione Piemonte, *idem*);
- e) le determinazioni rappresentate nei piani di razionalizzazione presuppongono una sistematica analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati; in particolare, la scelta di effettuare interventi a ripiano delle perdite non può prescindere dalla preventiva acquisizione di validi indicatori circa la capacità della società di tornare in utile¹⁵;
- f) la riflessione in merito alla "*soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*", prevista dall'articolo 1, comma 611, lettera b) della legge n. 190 del 2014 e riproposta dall'articolo 20 del D.Lgs. 175 del 2016, riguarda società caratterizzate da un rapporto non equilibrato tra costi di amministrazione e costi di gestione, che evidenziano pertanto, con buona probabilità, anche risultati economici e finanziari deficitari. Resta inteso che la norma sollecita, in definitiva, l'analisi motivata della economicità della gestione, così che anche la determinazione di soprassedere alla eliminazione di una società, pure interessata da anomalie nella compagine degli amministratori, potrebbe trovare giustificazione, ad esempio, in assenza di compenso ovvero qualora agli amministratori siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli dei dipendenti (cfr. deliberazione 16 novembre 2015, n. 424/2015/VSG – Sezione Lombardia);
- g) l'obbligo di contenere i costi di funzionamento impone di indicare, in apposita relazione tecnica, tempi, modi ed effetti economici degli interventi attuativi del piano¹⁶. Le decisioni di mantenimento fondate sulla indispensabilità del possesso della partecipazione devono essere accompagnate da un piano industriale che individui i soggetti coinvolti, il riposizionamento sul mercato della società e la redditività potenziale (cfr. deliberazione Sezione Piemonte, *idem*);
- h) nei piani di razionalizzazione deve altresì trovare posto una riflessione circa l'incidenza, sul costo della produzione, delle spese per il personale, avendo presente che elevati indici di incidenza possano essere sintomo di scarsa efficacia delle politiche di contenimento del costo del lavoro e dei vincoli assunzionali nei confronti delle società partecipate da enti pubblici (cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie n. 27/2016/FRG);
- i) nei confronti di società cui vengano trasferite consistenti quote dei flussi finanziari, il controllo da parte dell'ente erogante deve esprimersi al più alto livello, tanto da risultare analogo a quello

¹⁵ Il d.lgs. n. 175 del 2016 con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi degli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un *trend* negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

¹⁶ La redazione di una relazione tecnica, da allegare al piano, è prescritta anche dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

esercitato dall'ente sui propri servizi; in particolare, la corretta gestione dei rapporti di debito/credito con le società partecipate richiede la predisposizione di appositi prospetti di riconciliazione delle reciproche poste attive e passive alla fine dell'esercizio (cfr. Sezione Lombardia n. 179/2016/PAR);

- j) eventuali interventi di ricapitalizzazione delle società partecipate devono essere preceduti da una specifica valutazione dell'efficacia del programma di rilancio e, in particolare, della situazione economico-finanziaria dell'organismo partecipato, dall'analisi della effettiva sussistenza delle previsioni del *business plan* e dell'esercizio dei diritti di informazione da parte dell'ente (cfr. Sez. Lombardia, *idem*).

34. Dall'esame degli atti della revisione ordinaria deliberata dai singoli enti, di cui nei paragrafi precedenti si è offerto un ampio panorama, sono emerse diverse incongruenze. Nel dare atto delle peculiari problematiche e criticità riscontrate nel contesto della revisione, la relazione mette in luce la dovuta attenzione che occorre rivolgere alle osservazioni della Sezione, cui occorre necessariamente fare riferimento in occasione delle successive revisioni. In numerosi casi si è constatato, invece, come le osservazioni e i rilievi formulati in sede di controllo della revisione straordinaria siano stati trascurati dagli enti che hanno conseguentemente omesso di porre rimedio alle criticità segnalate dalla Sezione. Si auspica che la presente relazione venga assunta come traccia di riferimento necessaria ai fini della proficua revisione degli organismi partecipati dagli enti.

35. Occorre tuttavia considerare in positivo come la revisione ordinaria abbia richiesto una ricognizione tendenzialmente più completa delle partecipazioni possedute, con ciò rimediando in parte al *deficit* informativo evidenziato dalla Sezione nelle precedenti relazioni approvate con deliberazioni n. 130/2016/VSGO e n. 5/2019/VSGO.

36. La inadeguata conoscenza e, in alcuni casi, la scarsa attenzione prestata ai fenomeni gestionali delle partecipate, alla base delle molteplici omissioni ed incongruenze riscontrate, ripropone la necessità di effettuare, in prospettiva futura, adeguate verifiche in merito alla effettiva sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni, alla luce dei risultati conseguiti da ciascuna società ed in relazione alle particolari caratteristiche della gestione.

Si auspica che, in occasione delle prossime revisioni periodiche, gli enti assumano efficaci iniziative atte a consentire la preliminare conoscenza della realtà economico-patrimoniale e finanziaria delle partecipate e la successiva, corretta applicazione degli specifici criteri di razionalizzazione finalizzati alla riduzione delle partecipazioni dirette ed indirette.

INDICE

Premessa.....	5
1. Finalità e ambito dell'indagine	5
2. Evoluzione del quadro normativo	6
3. Il D. lgs. 175 del 2016 (Testo Unico delle Società Partecipate)	7
4. Il controllo della Corte dei Conti	9
5. Verifiche sugli esiti della ricognizione.....	10
6. Esame delle revisioni ordinarie effettuate dai singoli enti	12
6.1. REGIONE UMBRIA	13
6.1.1. Umbria Digitale S.c. a r.l.	16
6.1.2. Sviluppumbria S.p.A.....	22
6.1.3. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	27
6.1.4. GEPAFIN S.p.A.....	32
6.1.5. Umbria T.P.L. e Mobilita' S.p.A.....	40
6.1.6 Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.	47
6.1.7. Gruppo Grifo Agroalimentare soc. Agr. Coop.....	53
6.1.8 Gruppo Agricooper Soc. Coop. Agr.....	54
6.1.9. Gruppo Coop. Agricole di Trevi s.c.a.	55
6.1.10. Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide Soc. Coop. Agr.	56
6.1.11. Unione Lavoratori Agricoli ULA società agricola cooperativa.....	57
6.1.12. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare - Soc. Cons. a r. l.....	60
6.1.14. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.	61
6.1.15. S.A.S.E. S.p.A.....	63
6.1.16. Umbriafiere S.p.A.	71
6.1.17. Consorzio Flaminia Vetus - in liquidazione	74
6.1.18. Tela Umbra Soc. Coop. a r.l.....	76
6.1.19. Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop. a r. l.....	78
6.1.20. Interporto Marche S.p.A.	80
6.1.21. TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali - in liquidazione.....	82
6.1.22. Consorzio Crescendo - in liquidazione	84

6.1.23. Foligno Nuova S.p.A. - in liquidazione	86
6.1.24. NA.RO.GES S.c. a r.l. - in liquidazione	87
6.1.25. Centro Ceramica Umbra Soc. Coop. A r.l. - in liquidazione	89
6.1.26. Centro Studi Il Perugino Scarl - in liquidazione	91
6.1.27. Artigiana Villamagna Cooperativa - in liq.ne coatta ammin.	93
6.1.28. I.S.R.I.M. S.c. a r.l. - in fallimento.....	95
6.1.29. Nuova Panetto e Petrelli S.p.A. - in fallimento.....	97
6.1.30. Verde Collina S.r.l.- in fallimento	99
6.1.31. International Multimedia University -IMU S.r.l. - in fallimento	101
6.1.32. Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione	103
6.1.33. Metrò Perugia S.c. a r.l.	105
6.1.34. ECOE' S.r.l. - in liquidazione.....	107
6.1.35. Ergin S.c.a r.l. - in liquidazione	108
6.1.36. Roma T.P.L. S.c. a r.l.	109
6.1.37. Ciriè Parcheggi S.p.A.	110
6.1.38. Foligno Parcheggi S.r.l.	111
6.1.39. Società Immobiliare Parcheggi Auto (S.I.P.A.) S.p.A.	112
6.1.40. Tiburtina Bus S.r.l.	113
6.1.41. S.B.E. Enerverde S.r.l. Società agricola in liquidazione	114
6.1.42. ATC Esercizio S.p.A.	115
6.2. PROVINCIA DI PERUGIA.....	116
6.2.1. Agenzia per l'energia e l'ambiente S.r.l.	117
6.2.2. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.	121
6.2.3. Sviluppumbria S.p.A.	124
6.2.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.	127
6.2.5. Umbriafiore S.p.A.	131
6.2.6. S.A.S.E. S.p.A.	133
6.2.7. Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.	139
6.2.8. Amub Magione S.p.A.	149
6.2.9. Consorzio Valtiberina Produce S.c.a r.l. - in liquidazione	152
6.2.10. Centro Studi Il Perugino di Città della Pieve S.c. a r.l. - in liquidazione	154

6.2.11. Consorzio Paniere Tipico Trasimeno-Orvietano “Terra e Arte” S.c. a r.l. - in liquidazione	156
6.2.12. Valnestore Sviluppo S.r.l. - in liquidazione	158
6.2.13. Metrò Perugia S.c. a r.l.	160
6.2.14. Ecoè S.r.l. - in liquidazione	162
6.2.15. Ergin S.c. a r.l. - in liquidazione	164
6.2.16. S.B.E. Enerverde Soc. Agricola S.r.l. - in liquidazione	166
6.2.17. Roma Tpl s.c.a r.l. - in liquidazione	168
6.2.18. Ciriè Parcheggi S.p.A.	170
6.2.19. Foligno Parcheggi S.r.l.	171
6.2.20. Società Immobiliare Parcheggi Auto (S.I.P.A.) S.p.A.	173
6.2.21. Tiburtina Bus S.r.l.	175
6.2.22. ATC Esercizio S.p.A*	177
6.2.23. Distretto Integrato Turistico S.c. a r.l.	179
6.2.24. Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili S.r.l.....	181
6.3. PROVINCIA DI TERNI.....	183
6.3.1. ATC S.p.A - in liquidazione	184
6.3.2. ATC Servizi S.p.A. - in liquidazione	187
6.3.3. I.S.R.I.M. S.c. a r.l. - in fallimento.....	190
6.3.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.	191
6.3.5. Sviluppumbria S.p.A.....	194
6.3.6. NA.RO.GES. S.c. a r.l. - in liquidazione	197
6.3.7. Università’ dei Sapori S.c. a r.l.	200
6.3.8. D.I.T. Distretto Integrato Turistico S.c. a r.l.	202
6.3.9. Patto 2000 S.c. a r.l. - in liquidazione.....	204
6.3.10. Interporto Marche S.p.A	207
6.3.11. Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.....	209
6.3.12. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	211
6.3.13. Umbrafiere S.p.A.	213
6.3.14. GEPAFIN S.p.A.....	215
6.3.15. S.A.S.E. S.p.A.....	217

6.3.16. Consorzio Flaminia Vetus - in liquidazione	219
6.3.17. ISRIM S.c ar.l. - in fallimento.....	221
6.3.18. Tela Umbra S.c. a r.l.....	222
6.3.19. Stabilimento Tipografia Pliniana S.c. a r.l.	224
6.4. COMUNE DI ASSISI	226
6.4.1. Assisi Gestioni Servizi S.r.l.....	227
6.4.2. Conap S.r.l.....	232
6.4.3. Umbra Acque S.p.A.....	236
6.4.4. S.A.S.E. S.p.A.	239
6.4.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	242
6.4.6. Umbria Digitale S.c. a r.l.	244
6.5. COMUNE DI BASTIA UMBRA.....	246
6.5.1. Conap S.r.l.....	247
6.5.2. S.A.S.E. S.p.A.....	252
6.5.3. Sienergia S.p.A.- in liquidazione	255
6.5.4. Umbra Acque S.p.A.....	258
6.5.5. Umbria Digitale S.c. a r.l.	261
6.5.6. Umbrafiere S.p.A.	264
6.6. COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO.....	267
6.6.1. Trasimeno servizi ambientali S.p.A. (TSA).....	268
6.6.2. Umbra Acque S.p.A.....	271
6.6.3. Conap S.r.l.....	273
6.6.4. Patto 2000 S.c. a r.l. - in liquidazione.....	278
6.6.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	281
6.6.6. Umbria Digitale S.c. a r.l.	284
6.6.7. Listro S.r.l. - in liquidazione	286
6.7. COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO.....	289
6.7.1. Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione	290
6.7.2. Fattoria Autonoma Tabacchi - Società Coop Agricola a responsabilità limitata.....	293
6.7.3. SO.GE.PU. S.p.A.	296
6.7.4. Tela Umbra S.c. a r.l.....	302

6.7.5. Umbra Acque S.p.A.....	307
6.7.6. Farmacie Tifernati S.r.l.	309
6.7.7. Polisport S.r.l.	314
6.7.8. Umbria Digitale S.c. a r.l.	318
6.7.9. Sciovie Monte Nerone S.r.l.	320
6.8. COMUNE DI CORCIANO.....	322
6.8.1. Umbra Acque S.p.A.....	323
6.8.2. Conap S.r.l.....	333
6.8.3. Patto 2000 S.c. a r.l. - in liquidazione.....	343
6.8.4. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. (TSA)	351
6.8.5. Umbria Digitale S.c. a r.l.	363
6.8.6. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	371
6.8.7. Gest S.r.l.....	374
6.8.8. G.S.A. - Gestione servizi aziendali S.r.l.....	379
6.8.9. BCC UMBRIA - Credito Cooperativo Umbro soc. coop.	383
6.8.10. Acquaser S.r.l.....	387
6.8.11. Ingegnerie Toscane S.r.l.	391
6.9. COMUNE DI FOLIGNO.....	395
6.9.1. F.I.L.S. S.r.l. - Foligno Impresa Lavoro Sviluppo - in fallimento	396
6.9.2. AFAM S.p.A.	400
6.9.3. Mattatoio "Valle Umbra SUD" S.p.A. - in liquidazione*	406
6.9.4. V.U.S. S.p.A. - Valle Umbra Servizi.....	409
6.9.5. Umbria Digitale S.c. a r.l.	415
6.9.6. Sviluppumbria S.p.A.	418
6.9.7. Interporto Marche S.p.A.	421
6.9.8. Consorzio produzione carne bovina S.c. a r.l.- in liquidazione	425
6.9.9. V.U.S. Com S.r.l.....	427
6.9.10. VUS Gpl S.r.l.....	433
6.9.11. Connesi S.p.a.	436
6.9.12. Società per l'eccellenza del territorio consortile a r.l. - in liquidazione	438
6.10. COMUNE DI GUALDO TADINO.....	439

6.10.1. Umbra Acque S.p.A.....	440
6.10.2. E.S.A. S.p.A. – Eco Servizi Appennino	443
6.11. COMUNE DI GUBBIO.....	447
6.11.1. Gubbio Cultura e Multiservizi S.r.l.	448
6.11.2. Conap S.r.l.....	453
6.11.3. Funivia Colle Eletto S.r.l.	456
6.11.4. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	459
6.11.5. S.A.S.E. S.p.A.....	462
6.11.6. SO.GE.PU. S.p.a.....	465
6.11.7. Umbra Acque S.p.A.....	467
6.11.8. Umbria Digitale S.c. a r.l.	469
6.12. COMUNE DI MARSCIANO.....	471
6.12.1. S.I.A. S.p.A. – Società Igiene Ambientale	472
6.12.2. Umbra Acque S.p.A.....	476
6.12.3. Conap S.r.l.....	480
6.12.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.	484
6.12.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	487
6.12.6. Patto 2000 S.c.ar.l. - in liquidazione.....	489
6.12.7. S.A.S.E. S.p.A.....	492
6.12.8. Gest S.r.l.....	495
6.12.9. G.S.A. Gestione Servizi Aziendali S.r.l.	497
6.13. COMUNE DI NARNI	499
6.13.1. S.I.I. Sistema Idrico Integrato s.c.p.a.	500
6.13.2. Umbria Digitale S.c. a r.l.	505
6.13.3. Sviluppumbria S.p.A.	508
6.14. COMUNE DI ORVIETO	510
6.14.1. A.T.C. S.p.A. - in liquidazione	511
6.14.2. A.T.C. Servizi S.p.A. - in liquidazione	514
6.14.3. S.I.I. Sistema Idrico Integrato S.c.p.a.	517
6.14.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.	520
6.14.5. Patto 2000 S.c. a r.l. – in liquidazione.....	522

6.15. COMUNE DI PERUGIA	525
6.15.1. Conap S.r.l.....	526
6.15.2. Gesenu S.p.A.	538
6.15.3. Minimetro' S.p.A.....	546
6.15.4. S.A.S.E. S.p.A.....	557
6.15.5. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	564
6.15.6. Teatro Pavone S.r.l.....	566
6.15.7. Umbra Acque S.p.A.....	570
6.15.8. Umbria Digitale S.c. a r. l.	581
6.15.9. Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A.....	590
6.15.10. A.T.C. Esercizio S.p.A.	596
6.15.11. Cirie' Parcheggi S.r.l.	598
6.15.12. Distretto Integrato Turistico S.c.a r.l.	600
6.15.13. Ecoe' S.r.l. - in liquidazione	602
6.15.14. Ergin S.c. a r.l. - in liquidazione	604
6.15.15. Foligno Parcheggi S.r.l.	606
6.15.16. Genzano Park S.r.l.	608
6.15.17. Metrò Perugia S.c. a r.l.	609
6.15.18. Roma Tpl S.c. a r.l.	611
6.15.19. S.B.E. Enerverde S.r.l. Società Agricola - in liquidazione	613
6.15.20. Società Agr. Alto Chiascio Energie Rinnovabili S.r.l.	615
6.15.21. Società Immobiliare Parcheggi Auto (S.I.P.A.) S.p.A.	617
6.15.22. Tiburtina Bus S.r.l.	619
6.16. COMUNE DI SPOLETO	621
6.16.1. Azienda Farmacie Comunali S.r.l.....	622
6.16.2. Azienda Servizi Spoleto S.r.l.	626
6.16.3. Umbria Tpl e Mobilita' S.p.A.	629
6.16.4. Umbria Digitale S.c. a r.l.	635
6.16.5. VUS S.p.A. - Valle Umbra Servizi.....	639
6.16.6. ATC Esercizio S.p.A.	644
6.16.7. Distretto Integrato Turistico S.c. a r.l.	646

6.16.8. Metrò Perugia S.c. a r.l.	648
6.16.9. Foligno Parcheggio S.r.l.	650
6.16.10. Ecoè S.r.l. - in liquidazione	652
6.16.11. Ciriè Parcheggio S.r.l.	654
6.16.12. S.B.E. Enerverde Srl Società Agricola - in liquidazione	656
6.16.13. Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili S.r.l.....	658
6.16.14. Genzano Park S.r.l.	660
6.16.15. Tiburtina Bus S.r.l.	662
6.16.16. Roma T.P.L. S.c. a r.l.	664
6.16.17. Ergin S.c. a r.l. - in liquidazione	666
6.16.18. Società Immobiliare Parcheggio Auto (S.I.P.A.) S.p.A	668
6.16.19. Consorzio Energia Confindustria Umbria	670
6.16.20. V.U.S. Com S.r.l.....	672
6.16.21. VUS Gpl S.r.l.....	674
6.16.22. Connesi S.p.A.	676
6.16.23. Consorzio Italiano Compostatori	678
6.17. COMUNE DI TERNI.....	680
6.17.1. A.S.M. S.p.A. - Azienda servizi municipalizzati	681
6.17.2. Terni Reti S.r.l.	689
6.17.3. FarmaciaTerni S.r.l.....	694
6.17.4. U.S.I. S.p.A. - Umbria Servizi Innovativi - in fallimento.....	700
6.17.5. A.T.C. S.p.A. - in liquidazione	702
6.17.6. A.T.C. Servizi S.p.A. - in liquidazione	705
6.17.7. S.I.I. Servizio Idrico integrato S.c.p.a.	708
6.17.8. Umbria Digitale S.c. a r.l.	712
6.17.9. Sviluppumbria S.p.A.	715
6.17.10. Green A.S.M. S.r.l.....	717
6.17.11. Umbria Energy S.p.A.	721
6.17.12. Umbria Distribuzione Gas S.p.A.	726
6.17.13. S.I.I. - Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.....	730
6.17.14. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.....	731

6.17.15. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	733
6.17.16. Umbriafiere S.p.A.	735
6.17.17. GEPAFIN S.p.A.....	737
6.17.18. S.A.S.E. S.p.A.....	739
6.17.19. NA.RO.GES S.c. a r.l. - in liquidazione.....	741
6.17.20. Centro Ceramica Umbra S.c. a r.l. - in liquidazione	743
6.17.21. Centro Studi Il Perugino S.c. a r.l. - in liquidazione	745
6.17.22. Artigiana Villamagina Coop. Sellano - in liquidazione coatta amministrativa.....	747
6.17.23. Nuova Panetto e Petrelli Spa - in fallimento.....	749
6.17.24. La Verde Collina S.r.l. - in fallimento.....	751
6.17.25. International Multimedia University - IMU S.r.l. - in fallimento	753
6.17.26. Consorzio Valtiberina Produce S.c. a r.l. - in liquidazione	755
6.18. COMUNE DI TODI	757
6.18.1. Umbra Acque S.p.A.....	758
6.18.2. Conap S.r.l.....	762
6.18.3. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	766
6.18.4. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.c. a r.l.	769
6.18.5. Cooperativa Agricola Media Valle del Tevere Soc. Coop. - in liquidazione coatta amministrativa	771
6.18.6. Umbria Digitale S.c. a r.l.	773
6.19. COMUNE DI UMBERTIDE	776
6.19.1. Conap S.r.l.....	777
6.19.2. Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.	781
6.19.3. Multiservices S.r.l.....	787
6.19.4. Sienergia S.p.A. - in liquidazione	791
6.19.5. Sviluppumbria S.p.A.....	794
6.19.6. Umbra Acque S.p.A.....	798
6.19.7. Umbria Digitale S.c. a r.l.	801
7. Considerazioni conclusive.....	806

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

